

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di Dottorato in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni  
Ciclo XXXIV

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

**L'IMPATTO SOCIALE**  
**I PROTAGONISTI DELLE PRATICHE GIUDIZIARIE**  
**A VERCELLI FRA XIV E XV SECOLO**

Luca CAMPISI  
N. Matricola: R12209

Tutor: Prof.ssa Beatrice DEL BO  
Tutor: Prof.ssa Maria Nadia COVINI

Coordinatore del Dottorato: Chiar.mo Prof. Marco SORESINA

Anno Accademico 2020/2021



## INDICE

Introduzione	7
1. L'intreccio tra storia della giustizia e della società	7
2. Il comune di Vercelli e il suo distretto tra XIV e XV secolo	14
3. Le fonti	18
3.1. I <i>libri maleficiorum</i> eusebiani nel panorama documentario italiano	18
3.2. Struttura e contenuto di una fonte complessa: i <i>libri inquisitionum</i>	23
3.3. Oltre l' <i>inquisitio</i> : i registri delle accuse, delle sentenze e delle condanne	31
3.4. Allargare la prospettiva: statuti comunali, ordinati e protocolli notarili	40
4. «Civitas Vercellarum». Economia, società e istituzioni	44
5. La società «davanti al banco di giustizia»	57
5.1. La provenienza sociale di indagati e accusati	58
5.2. L'altro lato dell'offesa. L'identificazione delle vittime nei processi penali	69
Capitolo I – «Hec est inquisitio». Fluidità e canali d'avvio delle procedure penali	79
1. Il ricorso all' <i>inquisitio</i> tra legittimazione del potere e risoluzione delle dispute	79
1.1. La rilevanza del penale nelle politiche di consenso dei principi	80
1.2. Un sistema efficace. Ibridazione delle procedure e tempistiche dei processi	84
1.3. La trasformazione delle procedure e la tutela dei diritti degli imputati	88
1.4. La gestione dei conflitti privati attraverso il penale	93
1.5. L'impatto sociale sugli snodi procedurali	98
2. L'avvio delle procedure tra iniziativa pubblica e privata	101
2.1. La rilevanza delle denunce dei consoli e degli altri ufficiali comunali	105
2.2. La flessibilità della querela come strumento delatorio	112
2.3. Il peso dell'accusa tra valutazione dei rischi ed efficacia probatoria	119
Capitolo II – Il gioco delle parti. La gestione e la risoluzione delle dispute in sede giudiziale	125
1. La conduzione del processo: rifiutare o accettare il confronto	125
1.1. Le ragioni del rifiuto e le funzioni del bando in contumacia	128
1.2. Le due facce dell'imprigionamento tra coercizione e punizione	133

1.3. «Ponere ad torturam». Limiti ed efficacia dei tormenti negli interrogatori degli imputati	139
1.4. Provare la colpa e dimostrare l'innocenza. La scelta dei testi e delle strategie di difesa al vaglio dei giudici	143
2. Influenzare ed evitare gli esiti processuali: le soluzioni nelle mani degli indagati	149
2.1. I principi dell'assoluzione e l'equità dei procedimenti	151
2.2. La riapertura dei processi quale garanzia di difesa per gli imputati	156
2.3. La flessibilità e l'effetto delle soluzioni compositive sulle procedure	159
2.4. Annullare la condanna. L'applicazione delle lettere di grazia e delle delibere consiliari	166
Capitolo III – Gli ingranaggi della giustizia	175
1. Provenienza sociale e funzioni giudiziarie degli ufficiali comunali	176
1.1. I podestà: gli ufficiali del signore	177
1.2. I vicari e i giudici dei malefici: i gestori del processo	180
1.3. I notai ai malefici: i redattori delle pratiche	187
1.4. I servitori del comune: i messaggeri dell'autorità	192
2. La mediazione con le comunità. I rettori locali tra inquadramento sociale e compiti istituzionali	196
3. La funzione dei fideiussori quale garanzia di prosecuzione del processo	205
4. Il procuratore tra rappresentanza e mestiere	215
Capitolo IV – Profilare la delinquenza. Una lettura sociale dei reati commessi in città e nel contado	223
1. Sangue sparso. Attori, luoghi e momenti della violenza	227
1.1. La connotazione sociale di risse e percosse	229
1.2. I teatri della violenza in città e nel contado	243
1.3. I casi di omicidio: assassini, vittime e luoghi del crimine	248
1.4. Donne violente. Stime e aspetti della criminalità femminile	253
2. I volti dell'ingiuria. Qualificare l'offesa attraverso responsabili e bersagli	257
2.1. La fenomenologia delle offese verbali nei diversi segmenti sociali	260
2.2. La fisionomia degli insulti verbali “al femminile”	273
3. «Robatores et fures». Tipologie e caratteristiche dei furti e dei loro autori	277
4. «Attacco al potere». Dinamiche e interpreti del reato politico nel Vercellese	289

Considerazioni conclusive	301
Appendice – Descrizione dei registri	311
Fonti archivistiche	323
Bibliografia	327



## INTRODUZIONE

### 1. L'intreccio tra storia della giustizia e della società

Le problematiche legate all'amministrazione della giustizia e alla fenomenologia della criminalità hanno goduto, a partire almeno dal secondo dopoguerra, di un crescente interesse storiografico, che ha progressivamente definito le metodologie d'indagine e l'oggetto delle sue ricerche. Al deciso incremento degli studi in questi ambiti ha indubbiamente contribuito una serie di fattori differenti: da una parte, l'evoluzione delle stesse discipline storiche, sempre più attente all'analisi dei comportamenti sociali e, per questa ragione, più sensibili e aperte al confronto e al dialogo con le scienze sociologiche e antropologiche; dall'altra, l'attrazione esercitata da questi temi sugli storici del diritto e delle istituzioni, che vedevano nel rapporto tra giustizia penale e criminalità un canale di lettura delle politiche giudiziarie e legali messe in atto dai poteri pubblici. Almeno fino alla fine del secolo scorso appare evidente l'assoluta preponderanza di studi dedicati all'età moderna e contemporanea, dovuti con ogni probabilità a una maggiore disponibilità documentaria e all'interesse suscitato da tematiche quali la devianza, il pauperismo e i meccanismi di controllo sociale. Tuttavia, negli ultimi decenni la sensibilità verso questi temi ha preso piede anche all'interno della medievistica, innestandosi su riflessioni attinenti alla società e alle istituzioni del basso medioevo.

Alla fortuna di questa nuova corrente contribuì l'inedita attenzione riservata alle pratiche e alla documentazione prodotta dai tribunali pubblici, secondo un indirizzo suggerito, per primi, dagli studiosi francesi tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Gli eredi dei fondatori della scuola delle *Annales*, prendendo le distanze da un approccio esclusivamente evenemenziale alla materia storica, scelsero di rivolgere lo sguardo della loro indagine verso quel complesso di fonti che consentissero una lettura «dal basso» della società medievale, senza il filtro deformante imposto dalle classi dominanti, nel nome di una sempre più ricercata *histoire totale*<sup>1</sup>. Il fascino suscitato dalle carte giudiziarie redatte nei tribunali cittadini, proprio per la loro capacità di gettare una luce sugli aspetti più concreti della società del tempo, spiega perché esse siano state scelte da questi studiosi quale punto di osservazione privilegiato<sup>2</sup>. Questo nuovo approccio

---

<sup>1</sup> Sull'importanza di una visione totale della storia si rimanda a: PETER BURKE, *La storia culturale*, Bologna 2006.

<sup>2</sup> In tal senso, magistrale appare il lavoro svolto da Emmanuel Le Roy Ladurie, il quale, partendo da una ricchissima fonte giudiziaria, è stato in grado di ricostruire la vita concreta di un intero villaggio della Francia meridionale:

metodologico diede avvio a un consistente filone di studi, che ponendo al centro dell'indagine il fenomeno criminale, valutato prevalentemente nella sua dimensione quantitativa, lo utilizzò quale cartina al tornasole per l'analisi di aspetti sociali quali la marginalità e la povertà<sup>3</sup>. Il merito di questo modello interpretativo fu quello di aver posto per la prima volta all'attenzione degli storici una fonte preziosa come quella processuale, in grado di offrire uno spaccato autentico non solo delle procedure, ma soprattutto delle pratiche sociali.

Una proficua influenza ebbero anche i modelli d'analisi e le categorie interpretative introdotti dalle scienze antropologiche, in particolare di area anglosassone, che portarono gli studiosi della materia giudiziaria a riflettere sulle strutture e sulle pratiche del passato attraverso gli schemi esegetici del mondo moderno. Le prime ricerche intraprese dall'antropologo sudafricano Max Gluckman nel campo della conflittualità<sup>4</sup>, proseguite dai suoi allievi all'interno della cosiddetta «Scuola di Manchester», si rivelarono nevralgiche per la storia della giustizia criminale, gettando le basi del dibattito storiografico degli anni successivi<sup>5</sup>. Debitori della produzione antropologica anglosassone sono i lavori innovativi condotti, verso la metà degli anni Ottanta, da un gruppo di storici britannici, confluiti nei volumi *Disputes and settlements. Law and Human relations in the west* e *The settlement of disputes in Early Medieval Europe*, curati rispettivamente da John Bossy e da Wendy Davies e Paul Fouracre<sup>6</sup>. Il valore essenziale di questi

---

EMMANUEL LE ROY LADURIE, *Storia di un paese. Montaillou: un villaggio occitanico durante l'Inquisizione (1294-1324)*, Milano 1991 (ed. or. *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*, Parigi 1975).

<sup>3</sup> Punto di riferimento imprescindibile di questo modello interpretativo sono le ricerche condotte da Bronislaw Geremek, di cui vale la pena ricordare almeno: BRONISLAW GEREMEK, *Les marginaux parisiens aux XIV et XV siècles*, Parigi 1976; ID., *La pietà e la forza: storia della miseria e della carità in Europa*, Roma – Bari 2001. Per un confronto con la produzione storiografica italiana si vedano: GIULIANO PINTO, *Vagabondaggio e criminalità nelle campagne: il caso di Sandro di Vanni detto Pescione*, in ID., *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982, pp. 399-419; GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, in «Archivio storico italiano», 136 (1978), pp. 113-164; GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 68 (1970) pp. 157-211. Per una sintesi storiografica incentrata principalmente sulla produzione francofona si rimanda a: XAVIER ROUSSEAU, *Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l'espace français (1990-2005). Partie I: du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime*, in «Crime, History and Societies», 10 (2006), pp. 123-158.

<sup>4</sup> Gli studi di Gluckman sulla popolazione dei Neur, residente nella regione dell'Alto Nilo e dedita prevalentemente alla pastorizia, confluirono in un articolo, pubblicato sulla rivista britannica *Past and Present*, a testimonianza dello sviluppo di una nuova sensibilità storica su queste tematiche: MAX GLUCKMAN, *Peace in the feud*, in «Past and Present», 8 (1955), pp. 1-14.

<sup>5</sup> La scuola di Manchester, formatasi intorno a Gluckman presso la sede del Rhodes-Livingstone Institute, conta tra le sue fila numerosi studiosi, tra i quali il più noto è indubbiamente Victor Turner: VICTOR TURNER, *Il processo rituale: struttura e anti-struttura*, Brescia 1972. Questi studi hanno portato diversi ricercatori, di area sia antropologica sia giuridica, a interrogarsi sul legame tra l'evoluzione delle scienze sociali e il diritto. Per una bibliografia aggiornata di questo filone di studi si rimanda a: NORBERT ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano 1992; e al più recente: RODOLFO SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna 2007.

<sup>6</sup> *Disputes and settlements. Law and Human relations in the west*, a cura di J. Bossy, Cambridge – New York – Melbourne 1983; *The settlement of disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge – New York – Melbourne 1986.



studi fu l'allargamento della prospettiva, nell'ottica delle dispute, dal puro confronto davanti alle autorità pubbliche al conflitto nel suo complesso, coinvolgendo nello spettro dell'analisi anche le relazioni sociali e il loro impatto sulle dinamiche giudiziarie<sup>7</sup>.

L'apertura della storiografia agli stimoli provenienti dalle scienze sociologiche e antropologiche ha portato gli studiosi, non solo in Italia ma nel generale contesto europeo, a interrogarsi sui risvolti più concreti della giustizia, per mettere in evidenza l'intreccio costante e la sinergia esistente tra pratiche sociali, prassi penali e dottrine giuridiche. L'analisi delle procedure e dell'elemento criminale in quanto fatti sociali tangibili ha aperto le porte a interpretazioni più articolate delle dinamiche comunitarie nel momento in cui queste andavano a impattare con i dispositivi repressivi, di cui le carte giudiziarie sono comunque la diretta espressione. Muovendo da una robusta e risalente tradizione giuridico-istituzionale<sup>8</sup>, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso la riflessione storica ha gradualmente ampliato i propri orizzonti interpretativi, guardando sempre più alla documentazione giudiziaria per cogliere in essa il riflesso vivo della società<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Fondamentali in quest'ottica sono le riflessioni di: PATRICK J. GEARY, *Vivre en conflit dans une France sans état: typologie des mécanismes de règlements des conflits (1050-1200)*, in «Annales ESC», 5 (1985), pp. 1107-1133; CHRIS WICKHAM, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The settlement of disputes in Early Medieval Europe*, pp. 105-124; nonché il più recente: ID., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.

<sup>8</sup> Nell'impossibilità di offrire una bibliografia esaustiva della storia del diritto in Italia, si ricordano almeno le opere fondamentali, rimandando ai lavori più recenti per indicazioni bibliografiche più complete: ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Torino 1892-1903; CARLO CALISSE, *Storia del diritto penale italiano*, Firenze 1895; ENRICO BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoquinto*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. Del Giudice, I/2, Milano 1925; GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, sotto la direzione di P. Del Giudice, III, Milano 1927; TANCREDI GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933; GINA FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 6 (1933), pp. 351-392; FRANCESCO CALASSO, *Medio Evo del diritto*, Milano 1954; PIERO FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1954; DESIDERIO CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978. La vitalità di questi temi è testimoniata da una serie di studi più recenti, tra cui vale la pena citare: ENNIO CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996; MARIO ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano: secoli XI-XV*, Roma 2000; ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa: dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007; EMANUELA FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana: Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009. Sulla debole reattività della storiografia giuridica agli importi fruttuosi offerti dalle scienze sociali si rimanda a: MARIO SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano 1986, pp. 127-148; ID., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», 29 (1988), pp. 491-501.

<sup>9</sup> Nel nostro paese, punto di svolta per il pieno accoglimento degli stimoli provenienti dalla storiografia francese e anglosassone sono state la prima e la seconda Settimana di Studi del CISAM (1994 e 1996), dedicate alla giustizia nei secoli V-VIII e IX-XI: *La giustizia nell'alto Medioevo, secoli V-VIII*, Spoleto 1995; *La giustizia nell'alto Medioevo, secoli IX-XI*, Spoleto 1997, in particolare i saggi: CHRIS WICKHAM, *Justice in the kingdom of Italy in the eleventh century*, pp. 179-250, e OLIVIER GUILLLOT, *Le judiciaire: du champ légal (sous Louis le Pieux) au champ de la pratique en France (XIe s.)*, pp. 715-786. La risonanza dei nuovi indirizzi storiografici aveva indotto già alcuni medievisti a interessarsi di queste tematiche, tra i quali sono da citare almeno: MASSIMO VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti*,

La visione della prassi giudiziaria quale «grande teatro sociale», per utilizzare un'espressione di Massimo Vallerani<sup>10</sup>, nel quale giocano un ruolo attivo tanto gli ufficiali pubblici quanto i soggetti 'privati' coinvolti, e l'inserimento del processo in un sistema pluralistico di meccanismi di risoluzione, nonché di gestione, dei conflitti, secondo il modello interpretativo proposto da Andrea Zorzi, hanno spinto gli storici a interrogarsi sul concetto di "infragiudiziario", un contenitore teorico che raccoglieva tutte quelle pratiche che, pur rimanendo al di fuori del momento processuale pubblico, rappresentavano comunque le forme di giustizia maggiormente diffuse e accettate presso la società medievale<sup>11</sup>. Dispositivi pubblici quali le faide, le vendette e le paci facevano parte di un sistema organico della giustizia, comprendente tutte le soluzioni cui potevano avere accesso cittadini e rustici per risolvere le proprie dispute, muovendosi all'interno di terreni di scontro rigidamente regolati tanto dalla normativa statutaria quanto dalle leggi consuetudinarie<sup>12</sup>.

---

*reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991; ANDREA ZORZI, "Ius erat in armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629. Per una più ampia panoramica sulle tradizioni storiografiche europee e italiane gravitanti intorno a questi temi si veda: ANDREA ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», 12 (1989), pp. 923-965.

<sup>10</sup> MASSIMO VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, p. 13.

<sup>11</sup> Sul concetto di "infra-giustizia" si rimanda a: *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996, in particolare al saggio: ANDREA ZORZI, *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle*, pp. 19-36; MARIO SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 245-364. Sul problema di una visione evoluzionistica delle pratiche penali, che vede nel progressivo abbandono delle pratiche infragiudiziarie e nella crescente centralizzazione della giustizia pubblica due caratteri fondanti delle prime compagini 'statali' moderne, si veda: SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*. Queste posizioni, presenti ancora in certi aspetti del pensiero di Sbriccoli, sono duramente criticate da Vallerani in: MASSIMO VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 439-494.

<sup>12</sup> Per un confronto tra pratiche infragiudiziarie e quadri normativi si vedano: ZORZI, "Ius erat in armis"; ID., *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, pp. 13-34; ID., *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, pp. 125-187; GABRIELE GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme: gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005; VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane*. Sul ricorso alle paci private nelle dispute giudiziarie si vedano: MARCO BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, pp. 189-213; MASSIMO VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 315-354; sul tema si veda anche la sintesi recente proposta da: GLENN KUMHERA, *The benefits of peace: private peacemaking in Late Medieval Italy*, Leiden 2017. Sull'importanza dei rituali della faida e della vendetta nella società medievale si vedano: WILLIAM IAN MILLER, *Bloodtaking and peacemaking: feud, law, and society in Saga Iceland*, Chicago – Londra 1990; *La vengeance, 400-1200*, a cura di D. Barthelemy, F. Bougard e R. Le Jan, Roma 2006 (tra questi sempre sulle fonti islandesi: ALESSANDRO BARBERO, *Vendetta e risarcimento nelle saghe islandesi*, pp. 281-297); maggiormente attenti al caso italiano: ANDREA ZORZI, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *La storia e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170; ID., *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in «-

All'interno di un quadro interpretativo così frastagliato la giustizia, e in particolare le sue pratiche, viene assunta come prisma per cogliere aspetti della società bassomedievale da molteplici punti di osservazione. Le ricerche si sono così focalizzate sull'emersione pubblica del conflitto, sia individuale sia politico<sup>13</sup>, e sull'efficacia del disciplinamento sociale promosso dai sistemi repressivi pubblici<sup>14</sup>; oppure hanno affrontato questioni nodali quali il ricorso diffuso alla violenza, colta anche nei suoi risvolti ritualistici<sup>15</sup>, e la connotazione sociale dei comportamenti criminali<sup>16</sup>. Tra gli sviluppi storiografici più recenti è, inoltre, da segnalare una nuova sensibilità verso le problematiche proprie della *gender history* e dell'*emotional history*, che ha

---

Spagna», 4 (2007); ENRICO FAINI, *Il convito del 1216. La vendetta all'origine del fazionalismo fiorentino*, in «Annali di Storia di Firenze», 1 (2005).

<sup>13</sup> Per una panoramica sulla dimensione sociale della conflittualità si rimanda a: *Conflict in medieval Europe. Changing perspectives on society and culture*, a cura di W.C. Brown e P. Górecki, Aldershot 2003; ANDREA ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze 2009, pp. 7-41; MATTEO MAGNANI, *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 112/2 (2014), pp. 447-483. Sul concetto di reato politico, collegato con il fenomeno del banditismo, si vedano: PETER RAYMOND PAZZAGLINI, *The criminal ban of the Sieneze Commune: 1225-1310*, Milano 1979; GIULIANO MILANI, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003; ID., *Giuristi, giudici e fuorusciti nelle città italiane del Duecento: note sul reato politico comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, pp. 595-642. Altrettanto ricco il filone di studi dedicato alle rivolte, in particolare di matrice popolare, tra cui si possono citare: SAMUEL KLINE COHN, *Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425, Italy, France, and Flanders*, Cambridge 2006; ALESSANDRO BARBERO, *La rivolta come strumento politico delle comunità rurali: il Tuchinaggio nel Canavese (1386-1391)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007, pp. 245-266; *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008; *The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, a cura di J. Firnhaber-Baker e D. Schoenaers, Londra – New York 2017.

<sup>14</sup> La bibliografia sul ruolo del penale nelle strategie di governo dei comuni e delle signorie italiani è ricchissima, ma tra i contributi più rilevanti sono da citare almeno: ANDREA ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 419-474; MARIO SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1440*, in *Legislation and Justice*, a cura di A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, pp. 37-55; SARAH RUBIN BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma 2016 (ed. or. *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010). Altrettanto ricca risulta anche la bibliografia dedicata alle politiche di controllo del territorio, come dimostrano gli studi recenti di: PAOLO GRILLO, *L'ordine della città: controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Roma 2017; LORENZO TANZINI, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra Medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Catanzaro 2013, p. 11-30; ROBERTA MUCCIARELLI, *Tecniche di vigilanza, strumenti di polizia e forme del controllo sociale nell'Italia comunale. Appunti su un caso di studio (Siena fra XIII e XIV secolo)*, in *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli 2017, pp. 335-358.

<sup>15</sup> Sul ruolo giocato dalla violenza nei rapporti sociali si vedano: *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, a cura di L. Martines, Berkeley 1972; *Violence in medieval society*, a cura di W. Kaeuper, Woodbridge 2000; CLAUDE GAUVARD, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi 2005; *The culture of violence in Renaissance Italy*, a cura di S.K. Cohn e F. Ricciardelli, Firenze 2012; DIDIER LETT, *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV<sup>e</sup> siècle*, in *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, a cura di P. Chastang, P. Henriot e C. Soussen, Parigi 2016, pp. 103-120.

<sup>16</sup> Tra le prime letture della giustizia criminale in chiave sociale si segnalano: TREVOR DEAN, *Crime in Medieval Europe, 1200-1550*, Londra 2001; DANIEL LORD SMAIL, *The consumption of justice: emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264-1423*, New York 2003; *Pratiques sociales et politiques judiciaires*.

prodotto chiavi di lettura inedite della società tardomedievale. Al centro delle analisi sono state poste, da una parte, la dimensione effettiva della criminalità femminile e la capacità processuale riconosciuta alle donne<sup>17</sup>, dall'altra, il ruolo giocato da particolari emozioni, come ad esempio l'odio, non solo nelle dispute ma nell'intero tessuto sociale<sup>18</sup>. La maggiore disponibilità di fonti per il pieno Duecento e per la prima metà del Trecento, in particolare per le città dell'Italia centro-settentrionale, ha contribuito a focalizzare l'attenzione degli storici sull'età comunale, lasciando in secondo piano l'analisi della giustizia promossa dai poteri signorili. Tuttavia, negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche su questo momento nevralgico per l'evoluzione delle pratiche giudiziarie, complice la progressiva riscoperta di fondi giudiziari all'interno degli archivi civici locali<sup>19</sup>.

Nonostante l'orizzonte degli studi appaia ormai vasto e articolato, sussistono ancora spazi aperti per ulteriori indagini, che pongano al centro dell'analisi l'influenza delle risorse sociali e dei capitali economici sia sulle procedure sia sulle forme d'offesa adottate dagli imputati. Questa ricerca si pone quindi l'obiettivo di inquadrare i meccanismi di funzionamento dell'impianto giudiziario nel comune di Vercelli tra gli anni Settanta del Trecento e i Quaranta del secolo successivo, sfruttandoli però come lente d'osservazione per delineare un profilo della società del tempo. La ricca messe di studi dedicati negli ultimi anni alla città eusebiana, di cui sono stati indagati tanto gli aspetti politico-istituzionali quanto quelli socio-economici, offre pertanto l'occasione di mettere in dialogo le proposte interpretative e i risultati ottenuti con un solido e complesso retroterra storiografico. Come si avrà modo di illustrare nelle prossime

---

<sup>17</sup> Sulla posizione delle donne nelle pratiche giudiziarie e nei comportamenti sociali devianti si vedano: SAMUEL KLINE COHN, *Women in the streets. Essays on Sex and Power in Renaissance Italy*, Baltimora – Londra 1996; GIOVANNI MINNUCCI, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione*, in «Anuario de historia del derecho español» 81 (2011), pp. 997-1008; ANNA ESPOSITO, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma 2011, pp. 85-102; GIANCARLO ANGELOZZI e CESARINA CASANOVA, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014; *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccini, Bologna 2018; DIDIER LETT, *Violenza e dipendenza. Il regime di genere nei registri della giustizia criminale di età comunale (secc. XIV-XV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2021, pp. 347-371.

<sup>18</sup> Per una lettura in chiave emozionale dei conflitti e delle dispute giudiziarie si rimanda a: DANIEL LORD SMAIL, *Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society*, in «Speculum», 76 (2001) pp. 90-126; *Emotions, passions, and power in Renaissance Italy*, a cura di F. Ricciardelli e A. Zorzi, Amsterdam 2015, in particolare i contributi di: DANIEL LORD SMAIL, *Debt, Humiliation, and Stress in Fourteenth-Century Lucca and Marseille*, pp. 129-144; SAMUEL KLINE COHN, *Renaissance Emotions: Hate and disease in European perspective*, pp. 145-170.

<sup>19</sup> Dedicati all'amministrazione della giustizia nelle formazioni territoriali d'età signorile sono gli studi recenti di: PAOLO GRILLO, *I Fossanesi e il principe*, in *Storia di Fossano e del suo territorio. II. Il secolo degli Acaia (1314-1418)*, a cura di R. Comba, Fossano 2009, pp. 183-204; BEATRICE DEL BO, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Torino 2011; MATTEO MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 109 (2011), pp. 497-566; JOANNA CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden – Boston 2016.

pagine, la considerevole disponibilità di fonti giudiziarie conservate presso l'archivio storico locale permette una lettura completa delle maggior parte dei procedimenti celebrati nel tribunale comunale fra XIV e XV secolo, mentre la presenza di una nutrita serie di protocolli notarili e di delibere consiliari rende possibile l'identificazione di quei soggetti che si trovarono a comparire davanti al banco di giustizia, in qualità di accusatori, di indagati, di fideiussori e di testimoni. Inoltre, l'ampio arco cronologico tracciato dalle fonti consente di confrontare i diversi atteggiamenti assunti dalle dominazioni che in quei decenni si susseguirono alla guida della città, da quella viscontea a quella sabauda, passando per un intervallo di governo monferrino.

L'analisi si concentrerà sull'impatto che le risorse economiche e sociali potevano avere sui diversi snodi procedurali. I capitali e le reti di conoscenze, a disposizione tanto degli indagati quanto delle vittime, erano in grado di condizionare le loro scelte nel momento in cui avessero deciso di rivolgersi alle autorità comunali per la gestione dei loro conflitti? Una diversa estrazione sociale poteva influenzare la gestione dell'intero processo, rendendo accessibili o meno quelle soluzioni che consentivano alle parti di piegare i procedimenti in loro favore? In un secondo momento, si cercherà di valutare in che modo l'appartenenza a uno specifico segmento sociale potesse influire sulla qualità dei reati perseguiti dal tribunale podestarile locale, dalla scelta dei bersagli alla tipologia delle offese adottate per colpirli, tanto fisicamente quanto verbalmente.

Per rispondere agli interrogativi ci si avvarrà di un approccio metodologico sia quantitativo sia qualitativo. Verranno quindi fornite stime sull'incidenza sociale, non solo dei singoli momenti procedurali, ma anche delle diverse categorie di reati, tenendo sempre presente la natura stessa della fonte analizzata, che fornisce un'immagine della criminalità assai limitata, e filtrata dalla repressione promossa dalle autorità comunali<sup>20</sup>. I dati numerici proposti forniranno quindi un quadro indicativo dei fenomeni analizzati, all'interno del quale verrà però inserita una narrazione delle cause reali, necessaria per restituire la concretezza delle procedure adottate, nonché la dimensione autentica e umana dei temi trattati. Il riflesso vivido restituito dalle pratiche giudiziarie consente infatti di cogliere il profilo delinquenziale di una società costruita e modellata dallo sguardo della giustizia pubblica.

---

<sup>20</sup> SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche*, pp. 492-494; ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità*, p. 957.

## 2. Il comune di Vercelli e il suo distretto fra XIV e XV secolo

I decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento rappresentarono un periodo di grande incertezza per il territorio vercellese, attraversato da tensioni continue tra tutti gli attori che occupavano il complesso scacchiere politico del Piemonte tardomedievale, interessati ad accrescere i propri spazi di potere in un territorio dai confini quanto mai sfumati<sup>21</sup>. Tuttavia, la particolare congiuntura politica segnò la storia del comune eusebiano fin dai primi anni della dominazione viscontea sulla città, a partire almeno dalla fine del Duecento. L'influenza dei signori di Milano sul comune vercellese, in un primo periodo, fu intermittente, assumendo solo in alcuni momenti una cornice istituzionale più definita. L'inconsistenza dell'egemonia ambrosiana non riuscì a scongiurare l'intensificarsi dei rivolgimenti politici di inizio Trecento, che favorirono l'affermazione e la crescente egemonia di pochi lignaggi, coordinati intorno alle famiglie locali degli Avogadro, di parte guelfa, e dei Tizzoni, di parte ghibellina. Si trattò di progetti egemonici dal basso profilo, che non assunsero mai una vera evidenza istituzionale, muovendosi nell'ombra delle strutture di governo comunali<sup>22</sup>.

Il dominio sulla città, conteso in quegli anni con l'irrequieto marchese di Monferrato, divenne più stabile a partire dal 1335, quando Azzone Visconti venne nominato signore di Vercelli, formalizzando una situazione già in atto almeno dalla primavera dell'anno precedente<sup>23</sup>. Il signore di Milano dovette però fare i conti con il perdurante clima di tensione, acuito dai contrasti fazionari, che sembrarono risolversi solo con il passaggio della signoria nelle mani dei fratelli Luchino e Giovanni Visconti. Malgrado la fragile pacificazione raggiunta all'interno delle mura urbane, il complesso intreccio di poteri diversi insistenti sul medesimo territorio rendeva

---

<sup>21</sup> RINALDO COMBA, *A partire da Vercelli nel secolo XIV: un convegno e un progetto di ricerca sulla dominazione viscontea in Piemonte*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 9-20, p. 13. Per una ricostruzione delle principali vicende storiche che interessarono il comune di Vercelli fra Tre e Quattrocento si vedano: FRANCESCO COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano della fondazione Treccani degli Alfieri*, V, *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 3-567; ID., *Il ducato visconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria*, in *Storia di Milano della fondazione Treccani degli Alfieri*, V, *Il ducato visconteo e la repubblica ambrosiana (1392-1450)*, Milano 1955, pp. 1-386; ROSALDO ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982; RICCARDO RAO, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 21-62; ALESSANDRO BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 411-510; ID., *La cessione di Vercelli e del Vercellese al duca di Savoia (1426-1434)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 33-67; PAOLO GRILLO, *L'espansione viscontea nel Piemonte medievale*, in *Storia di Bra dalle origini alla Rivoluzione francese*, a cura di F. Panero, Savigliano 2007, pp. 267-279; ID., *Vercelli nella crisi del ducato visconteo (1402-1416)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, pp. 17-32.

<sup>22</sup> BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 429-434; RAO, *Comune e signoria a Vercelli*, pp. 32-47.

<sup>23</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, p. 261.

ancora insicura la stretta della Vipera sui possedimenti occidentali<sup>24</sup>. Quale segno del definitivo consolidarsi del loro dominio sul centro eusebiano, Luchino e Giovanni promossero nel 1341 la revisione degli statuti comunali duecenteschi e la realizzazione di un nuovo codice, secondo una prassi attuata in quegli anni anche in altre città della loro dominazione<sup>25</sup>. Tuttavia, l'ormai riconosciuta supremazia viscontea nell'area piemontese iniziava a destare non poche preoccupazioni alle altre potenze sovracittadine, tra tutte il marchesato di Monferrato e la contea di Savoia, restie a lasciare nelle mani dei signori di Milano un territorio considerato nevralgico per i loro rispettivi disegni espansionistici.

A partire dagli anni Cinquanta del secolo, il Piemonte orientale e la stessa Vercelli furono infatti al centro di diverse offensive promosse inizialmente dal marchese di Monferrato, il principale concorrente visconteo alla supremazia nell'area, che riuscì a coinvolgere gli altri potentati nel tentativo di eliminare definitivamente la presenza del Biscione da quelle terre. La fragilità del dominio milanese, incapace di esercitare un saldo controllo su queste terre di confine, emerse con tutta la sua forza, vanificando molti degli sforzi compiuti nei decenni precedenti, ma almeno per il momento lo 'stato' visconteo seppe dimostrare una notevole resilienza a fronte delle continue pressioni esterne<sup>26</sup>. Gli scricchiolii avvertiti di quegli anni emersero però con nuova forza nei decenni successivi, rischiando di minare le basi del potere milanese nella regione. L'acuirsi delle tensioni negli anni Settanta del Trecento, in particolare a seguito dell'improvvisa scomparsa del marchese Giovanni II Paleologo, portò rapidamente allo scoppio di un acceso conflitto, che vide le forze milanesi contrapposte a quelle sabaudomonferrine, che potevano avvalersi del sostegno fornito sia dagli Angiò sia dal Papato<sup>27</sup>. L'offensiva dei collegiati si rivelò un sostanziale fallimento, ma produsse almeno un risultato di rilievo: la conquista di Vercelli, caduta in mano nemica il 16 ottobre 1373 grazie all'appoggio decisivo del vescovo Giovanni Fieschi<sup>28</sup>, scontento delle continue prevaricazioni degli ufficiali viscontei, a cui venne affidato il governo temporaneo della città<sup>29</sup>. Tuttavia, nessuna delle forze

---

<sup>24</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, pp. 305-306 e 318-320; GRILLO, *L'espansione viscontea nel Piemonte medievale*, pp. 270-273.

<sup>25</sup> Per le riforme statutarie viscontee è fondamentale lo studio di CLAUDIA STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda*, in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 85-114; per un'analisi mirata sul caso vercellese si veda: ELISA MONGIANO, *La riforma statutaria del 1341*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 141-168.

<sup>26</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, pp. 396-398; ORDANO, *Storia di Vercelli*, pp. 205-206; GRILLO, *L'espansione viscontea nel Piemonte medievale*, pp. 273-274.

<sup>27</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, pp. 467-473.

<sup>28</sup> Sulla figura del vescovo e cardinale genovese si vedano: CARLO DIONISOTTI, *Memorie storiche della Città di Vercelli*, II, Biella 1864, pp. 242-251; FERDINANDO GABOTTO, *Biella ed i vescovi di Vercelli*, in «Archivio Storico Italiano», 17 (1896), pp. 279-340; GIOVANNI NUTI, *Fieschi, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma 1997, pp. 466-469.

<sup>29</sup> BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, p. 446; GRILLO, *L'espansione viscontea nel Piemonte medievale*, p. 277.

coinvolte riuscì a spezzare la situazione di stallo e, dopo una prima battuta di arresto nell'inverno del 1374, nell'estate vennero subito avviate lunghe trattative, che rivelano quanto ancora forti fossero le tensioni tra le compagini 'statali' in un'area profondamente segnata dal complesso intreccio di interessi politici particolari. La crisi piemontese venne infatti risolta solo nel luglio del 1377, quando, su intervento diretto del pontefice, venne sancita la pace tra Galeazzo e Secondotto Paleologo. Parallelamente alle trattative di pace venne risolta anche la questione del comune di Vercelli. La città eusebiana, grazie agli accordi stretti con il vescovo e la fazione guelfa cittadina, rientrava così sotto il dominio dei signori di Milano, che si impegnarono a non rivalersi sui responsabili della ribellione<sup>30</sup>. Tuttavia, il lungo conflitto aveva lasciato evidenti strascichi nel Verellese, che non fecero che aggravare il clima di crescente incertezza. Questo diede innesco a una progressiva erosione del distretto cittadino, che diventerà significativa nei decenni successivi. Fu così che diverse località, tra cui è opportuno segnalare, per il rilievo assunto negli anni seguenti, i borghi di Santhià e Biella<sup>31</sup>, passarono alla dominazione sabauda in cambio di una notevole riduzione delle imposizioni e della concessione di diverse franchigie<sup>32</sup>.

La ripresa definitiva della città di Vercelli e i nuovi equilibri sanciti dalle paci siglate negli anni precedenti assicurarono, forse per la prima volta, una stabile situazione di tranquillità nei territori piemontesi. Ricevuto dal padre il governo sulla città già nel gennaio del 1375, Gian Galeazzo Visconti seppe approfittare della ritrovata stabilità per riordinare e consolidare ulteriormente il distretto vercellese, con una particolare attenzione alla gestione delle risorse fiscali cittadine<sup>33</sup>. Si trattò tuttavia di una tranquillità apparente, nonostante gli sforzi profusi per mantenere buoni rapporti sia con i conti di Savoia che con i marchesi di Monferrato, e continuamente minacciata dal permanente stato di conflittualità con i territori limitrofi, che riuscivano a mantenere una stabile forza d'attrazione verso comunità gravate dall'ormai incontrollato aumento delle imposte cittadine<sup>34</sup>. La precarietà degli equilibri politici su cui si

---

<sup>30</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, p. 490.

<sup>31</sup> Santhià giura la dedizione al conte di Savoia il 19 febbraio 1373, mentre gli abitanti di Biella la formalizzeranno soltanto nell'agosto del 1379: DIONISOTTI, *Memorie storiche della Città di Vercelli*, p. 251; PIETRO SELLA, *Statuta Communis Bugelle et documenta adiecta*, II, Biella 1904, p. 5.

<sup>32</sup> BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Verellese*, pp. 447-455; PAOLO GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 79-115, pp. 96-97.

<sup>33</sup> Sul riordino della fiscalità cittadina e la realizzazione della nuova serie dei libri delle taglie si vedano: FEDERICA CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 377-410; MIRIAM CLELIA FERRARI, *Le registrazioni finanziarie del comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 223-235.

<sup>34</sup> ALESSANDRO BARBERO, *Da signoria rurale a feudo: i possedimenti degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabauda*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, Firenze 2005, pp. 31-45; COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, p. 524; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 101.



basava la stabilità stessa del dominio diventerà lampante solo dopo la morte del primo duca di Milano, portando rapidamente al crollo del suo «edificio politico, grandioso, ma non sicuro nelle fondamenta»<sup>35</sup>.

La profonda crisi attraversata dal ducato milanese generò inevitabilmente delle tensioni nei territori piemontesi, formalmente controllati dal giovane Filippo Maria, ma su cui erano sempre puntati gli occhi dei poteri confinanti, che vedevano nella complessa congiuntura politica attraversata dal ducato l'opportunità di sbarazzarsi definitivamente della Viperà. Una nuova, ma precaria, alleanza venne stretta nel giugno del 1404 tra Amedeo VIII e Teodoro Paleologo, con l'obiettivo dichiarato di impossessarsi nuovamente della città eusebiana, mentre entrambi i principi conducevano trattative con i Visconti per ottenerne il controllo esclusivo. Venne così raggiunto un accordo risolutivo con il marchese di Monferrato, che nel mese di ottobre ottenne da Filippo Maria il titolo di governatore di Vercelli per i successivi dieci anni<sup>36</sup>. La crisi che aveva segnato gli anni precedenti e l'evidente fragilità del controllo esercitato dal marchese sul comune vercellese produssero però intensi turbamenti negli equilibri politici e nelle dinamiche di potere, che innescarono nuovi smembramenti del già frammentato distretto cittadino<sup>37</sup>.

Nonostante l'intensa campagna pacificatoria promossa da Filippo Maria, divenuto duca in seguito alla scomparsa del fratello nel maggio 1412, le tensioni vennero nuovamente ad acuirsi intorno alla delicata questione di Vercelli. Con l'avvicinarsi del termine per la restituzione della città, lo scontro apparve sempre più inevitabile, ma né il marchese né tantomeno Filippo Maria erano nelle condizioni di poter finanziare l'ennesima guerra e si mossero entrambi per raggiungere un compromesso. A seguito di lunghe trattative, nel gennaio 1416, il duca dovette accettare di lasciare Vercelli in mano monferrina per altri 8 anni, termine ridotto a un solo anno nel mese di febbraio in occasione del rinnovo degli accordi<sup>38</sup>. Fu tuttavia solo con l'intervento diretto di Amedeo VIII di Savoia che il marchese si decise a rispettare i patti e a riconsegnare Vercelli al Visconti nella primavera del 1417<sup>39</sup>. La città versava però in una grave situazione di

---

<sup>35</sup> L'espressione si trova in: COGNASSO, *Il ducato visconteo*, p. 67.

<sup>36</sup> L'atto con cui Vercelli venne ceduta "in custodiam et comendam" a Teodoro di Monferrato venne firmato il 20 ottobre, presso l'*hospicium Capelli*, dai *familiares* viscontei Giovanni *de Oliariis* e Galeazzo Visdomini e dai procuratori monferrini Bonifacio da Miroglio e Franceschino Balestriere, e redatto dai notai vercellesi Enrichetto della Serrata e Giovanni Cabania: GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*, pp. 23-24. L'edizione del documento è consultabile in: NINO VALERI, *Facino Cane e la politica subalpina alla morte di Giangaleazzo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 37 (1935), pp. 16-78, pp. 56-60.

<sup>37</sup> BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 490-493.

<sup>38</sup> COGNASSO, *Il ducato visconteo*, p. 177; GIACINTO ROMANO, *Contributi alla storia della ricostruzione del ducato milanese sotto Filippo Maria Visconti (1412-1421)*, in «Archivio storico lombardo», 24 (1897), pp. 67-146, pp. 81-83.

<sup>39</sup> Il 21 marzo 1417 Teodoro II, avvalendosi della preziosa mediazione del marchese Corrado del Carretto, si impegnò a restituire la città in cambio della cessione di Casale e altre località minori e del pagamento di ben 12.000

crisi, a causa dei continui scontri degli anni precedenti e dell'ormai irreversibile erosione del suo distretto, che aveva ridotto considerevolmente il territorio da cui il comune poteva attingere le proprie risorse.

La situazione era destinata a precipitare e così, quando nel settembre del 1426 il duca di Savoia dichiarò guerra a Filippo Maria, la città fu costretta ad assistere all'inevitabile perdita di ciò che restava del suo distretto. Vennero subito intavolate le trattative di pace, che si risolsero solo nel dicembre del 1427 con la definitiva cessione di Vercelli al duca Amedeo VIII di Savoia<sup>40</sup>. L'annessione al ducato sabauda rappresentò una boccata d'aria per il comune eusebiano, che aveva finalmente la possibilità di recuperare una parte considerevole di quelle località che avevano composto il suo distretto almeno fino ai primi del Quattrocento. Le aspirazioni vercellesi dovevano però scontrarsi con le resistenze dei comuni di Biella e di Santhià, contrari a cedere una porzione così ampia dei propri distretti al nuovo pretendente, e delle stesse comunità, che temevano di non vedersi più riconosciute le concessioni ottenute negli anni precedenti. Il problema trovò una soluzione solo con la sentenza pronunciata dal duca il 29 maggio 1434, che però vide soddisfatte solo in minima parte le aspirazioni del comune vercellese in favore dei diritti acquisiti dalla nobiltà rurale e dalle comunità contadine<sup>41</sup>.

### 3. Le fonti

#### 3.1. *I libri maleficiorum eusebiani nel panorama documentario italiano*

Prima di addentrarci nella descrizione delle fonti su cui si basa la presente ricerca, si rendono necessarie una serie di considerazioni preliminari. Innanzitutto, la crescente attenzione dedicata alla documentazione giudiziaria non può prescindere da una presa d'atto fondamentale, che risiede nella profonda disparità, allo stato attuale delle ricerche, del materiale archivistico

---

fiorini d'oro. Il 17 maggio dello stesso anno Filippo Maria inviò così i messi ducali Jacopo Caccia e Urbano di Sant'Arosio a Vercelli, dove vennero raggiunti il 21 maggio da Bernardino *de Granolis* e da Corrado del Carretto, in qualità di procuratori del marchese, che consegnarono la città ai rappresentanti del duca: GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*, p. 31; GIOVANNI NUTI, *Del Carretto, Corrado*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma 1988, pp. 392-394.

<sup>40</sup> Gli accordi vennero firmati il 2 dicembre a Torino, presso il palazzo episcopale, e la città venne consegnata al maresciallo sabauda Manfredo di Saluzzo l'8 dicembre: BARBERO, *La cessione di Vercelli e del Vercellese*, pp. 37-56.

<sup>41</sup> BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 503-506.

conservato nelle diverse città della penisola<sup>42</sup>. Una simile asimmetria rappresenta quindi una prima difficoltà per chiunque intenda affrontare discorsi comparativi di una certa profondità.

Uno sguardo al panorama delle scritture giudiziarie vede una fascia centro italiana segnata da una ricchezza documentaria non paragonabile con le altre aree geografiche. Città come Bologna, Perugia e Firenze si stagliano sulle altre per la straordinaria consistenza del loro patrimonio archivistico, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Se i primi due centri sono gli unici a conservare serie sufficientemente organiche di atti giurisdizionali delle magistrature cittadine relativi al XIII secolo, il fondo fiorentino risulta invece il più cospicuo in assoluto per il secolo successivo<sup>43</sup>.

Volgendo l'attenzione all'Italia settentrionale, in particolare all'area padana, la situazione appare radicalmente mutata. Una serie di fattori, in larga parte esogeni, ha portato alla perdita della maggior parte della documentazione prodotta, che doveva essere notevole considerato l'elevato numero di sedi giudiziali attive fra Tre e Quattrocento<sup>44</sup>. In territorio piemontese, la maggior parte degli studi condotti sull'amministrazione della giustizia e sul fenomeno criminale hanno attinto da una fonte, i conti di castellania, versatile ma tuttavia piuttosto limitata<sup>45</sup>. I rotoli, contenenti lunghe rubriche di *banna condempnata* e *banna concordata* riscossi dagli ufficiali sabaudi, offrono informazioni precise sull'incisività dell'apparato di giustizia, consentendo di rilevare l'entità precisa delle multe effettivamente pagate, ma non il totale di quelle emesse. Questa,

---

<sup>42</sup> Per alcune considerazioni sulla disponibilità di carte giudiziarie nei comuni italiani si vedano: ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità*; ISABELLA LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e storia», 58 (1992), pp. 825-845; PAOLO CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 15-36; ANDREA GIORGI, *Ogni cosa a suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale*, pp. 37-94.

<sup>43</sup> Tra gli studi compiuti sulla documentazione dell'Italia centrale sono da citare: VALLERANI, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia*; ID., *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», 78 (1997), pp. 741-788; ID., *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, pp. 275-314; ANDREA ZORZI, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, in «Archivio storico italiano», 145 (1987), pp. 391-453 e 527-578; ID., *Pluralismo giudiziario e documentazione*.

<sup>44</sup> Oltre ai già citati: CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari*, p. 26; ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità*, pp. 942-943; per alcune considerazioni sulla situazione archivistica lombarda si veda: NADIA COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, pp. 483-499.

<sup>45</sup> Questa fonte, di matrice spiccatamente finanziaria, è stata utilizzata in numerosi studi, tra i quali vale la pena ricordare: RINALDO COMBA, «*Apetitus libidinis coerceatur*». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo-medievale*, in «Studi storici», 27 (1986), pp. 529-576; PIERRE DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in «Studi Storici», 27 (1986), pp. 577-608; FRANCESCO PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», 20 (1990), n. 2-3, pp. 467-487; PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea*; TOMASO PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in *Cumiana medievale*, a cura di A. Barbero, Torino 2011, pp. 221-250.

infatti, era la finalità dei *libri* delle condanne, i quali d'altra parte solo in rari casi forniscono indicazioni sull'avvenuto pagamento delle ammende. Inoltre, i conti si rivelano inadatti a ricostruire gli schemi procedurali e insufficienti per restituire il dinamismo interno all'*iter* processuale. La sopravvivenza di serie di registri criminali all'interno degli archivi comunali, dalla consistenza spesso esigua, offre tuttavia la possibilità di colmare queste lacune, offrendo uno spaccato delle pratiche seguite dai diversi tribunali cittadini. È questo il caso di alcuni registri criminali conservati presso l'Archivio Storico della città di Torino, risalenti agli anni Ottanta del Trecento e contenenti i processi accusatori e inquisitori celebrati presso la curia vicariale della città<sup>46</sup>. Si tratta di due *libri maleficiorum*, relativi agli anni 1379-1380 e 1381-1383, redatti entrambi al tempo del regime del *dominus* Pietro *Malabayla* di Asti, vicario della città di Torino per il conte Amedeo VI di Savoia<sup>47</sup>. Entrambi i registri appaiono simili, sotto molti aspetti, ai *libri inquisitionum* e *accusarum* conservati a Vercelli, con i quali condividono una certa fluidità nella struttura degli atti, che appaiono talvolta disomogenei tra loro. Al pari della loro controparte vercellese, i registri torinesi riportano tutte le informazioni relative ai singoli dibattimenti, dalla presentazione dei capi d'imputazione, agli interrogatori dei rei e dei testimoni, fino alla sentenza finale, spesso indicata a margine. Accanto ai due *libri maleficiorum*, l'archivio torinese conserva anche un unico esemplare di *liber condemnationum*, risalente all'anno 1372 e contenente tutte le condanne emesse dal giudice a seguito delle accuse sporte dai campari dei territori di Torino e Grugliasco, ma che presenta un'unica rubrica *de maleficiis* di sole 7 carte, in cui sono registrate 22 multe<sup>48</sup>. Rispetto a quanto si avrà modo di evidenziare per il tribunale podestarile di Vercelli, nel comune torinese la proporzione tra i due modelli procedurali non solo vede una sostanziale parità tra prassi accusatoria e inquisitoria, ma testimonia una grande vitalità dell'accusa, ancora negli ultimi decenni del Trecento, quale mezzo per la risoluzione dei conflitti<sup>49</sup>.

L'orizzonte documentario lombardo appare altrettanto adombrato, rendendo difficile ricostruire le politiche giudiziarie promosse prima dai signori e poi dai duchi di Milano<sup>50</sup>. Le

---

<sup>46</sup> Per uno studio approfondito sulla documentazione torinese si veda: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*.

<sup>47</sup> Archivio Storico della città di Torino, Carte Sciolte 3212, *Liber malleficiorum* (1379-1380); *Liber malleficiorum* (1381-1383). Entrambi i manoscritti cartacei sono provvisti della coperta originale in pergamena e si compongono rispettivamente di 183 e 187 carte numerate.

<sup>48</sup> ASTo, Carte Sciolte 3211, *Liber condemnationum* (1372), cc. 88v-94r.

<sup>49</sup> Il primo registro dei malefici riporta gli atti di 158 processi penali, di cui 87 accuse e 76 inquisizioni, mentre il secondo ne riporta 144, con un rapporto tra le due procedure di 71 a 68: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 507-508, tab. 1.

<sup>50</sup> Per le pratiche di governo in età sforzesca si vedano: NADIA COVINI, *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti nell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in *Vigevano e i territori circostanti alla fine del medioevo*, a cura di G. Chittolini, Milano 1997, pp. 303-324; EAD., «La bilancia drita». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007.

fonti conservate sono infatti esigue in tutto il territorio occupato della dominazione viscontea e non fa eccezione neanche la città ambrosiana. L'Archivio Storico Civico conserva infatti solo sette codici membranacei, contenenti le sentenze criminali pronunciate dai podestà milanesi tra il 1385 e il 1429<sup>51</sup>. La sopravvivenza di questi registri alla totale dispersione degli archivi criminali cittadini è stata spiegata da Ettore Verga con il fatto che possa trattarsi di una copia delle sentenze emesse, che il podestà aveva l'obbligo di consegnare all'ufficio dei Sindici del Comune<sup>52</sup>. I *libri sententiarum* milanesi, tutti rilegati con coperta in pergamena, presentano una struttura ripetitiva e grossomodo sovrapponibile, come vedremo, a quella dei registri vercellesi. I fascicoli in cui sono suddivisi contengono infatti una serie di sentenze pronunciate in un'unica giornata, si aprono con un preambolo e si chiudono con il sigillo e la firma del notaio redigente. Le lacune sono, tuttavia, ampie e tutti i registri, ad esclusione del primo, risultano mutili di molte carte e talvolta di interi fascicoli.

Ben più fortunata appare la situazione documentaria di una città come Reggio Emilia, situata, al pari di Vercelli, alla periferia del dominio. L'Archivio comunale reggiano conserva, infatti, un buon numero di carte giudiziarie relative al periodo della dominazione viscontea sulla città<sup>53</sup>. I 21 volumi indicati come *Libri delle denunzie e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali*, che coprono un arco cronologico di oltre trent'anni, dal 1373 al 1408, seppur con non poche lacune, contengono gli atti di ben 951 processi inquisitori, mentre le accuse riportate sono solo 17<sup>54</sup>. Benché in stretta relazione con questi registri, la serie dei *Podestà, Giudici, Governatore: Sentenze e condanne corporali e pecuniarie* risulta però lacunosa, coprendo solo gli anni 1385-1396 e 1401-1403<sup>55</sup>. Ad una prima ricognizione, sembra che sia possibile sovrapporre entrambe le tipologie documentarie emiliane con due serie specifiche di registri conservati a Vercelli. Mi riferisco ai *libri inquisitionum* e ai *libri sententiarum*, che nel comune

---

<sup>51</sup> Biblioteca Trivulziana, Milano, Fondo Cimeli, *Libri sententiarum comunis Mediolani* (1385, 1390-1392, 1397-1399, 1398-1399, 1400-1401, 1427, 1428-1429). Sui registri delle sentenze milanesi è ancora fondamentale: ETTORE VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», 16 (1901), pp. 96-142. Per l'edizione del primo libro della serie e per alcune riflessioni sull'amministrazione della giustizia nel capoluogo lombardo negli anni Ottanta del Trecento si veda: *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. Pizzi, Genova 2021; *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021.

<sup>52</sup> VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, p. 98.

<sup>53</sup> La documentazione giudiziaria reggiana è stata fatta oggetto di alcuni studi recenti tra i quali: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*; ANDREA GAMBERINI, *La città assediata: poteri e identità politiche a Reggio in età Viscontea*, Roma 2003.

<sup>54</sup> Archivio di Stato di Reggio Emilia, Giudiziario, *Libri delle denunzie e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali (1373-1408)*.

<sup>55</sup> ASRe, Giudiziario, *Podestà, Giudici, Governatore: Sentenze e condanne corporali e pecuniarie (1385-1403)*.

eusebiano presentano caratteristiche redazionali specifiche, ma sotto molti aspetti vicine a quanto osservato non solo a Reggio Emilia ma anche a Milano.

L'affresco delle fonti giudiziarie dipinto nelle scorse pagine è necessario per cogliere il carattere di eccezionalità del *case study* vercellese, non solo nel panorama documentario dell'area padana, ma dell'Italia centro-settentrionale nel suo complesso, laddove le ricerche sulle pratiche di giustizia delle corti signorili hanno sempre dovuto fare i conti con una documentazione lacunosa se non totalmente assente.

L'Archivio Storico Comunale di Vercelli, attualmente ospitato presso la Biblioteca Civica, conserva al suo interno uno straordinario *corpus* di carte giudiziarie, relative ai decenni finali del XIV secolo e a larga parte del secolo XV<sup>56</sup>. Il fondo *Atti Giudiziali* si deve all'ordinamento ottocentesco, eseguito dall'archivista Emiliano Aprati<sup>57</sup> a partire dal 1838 e concluso nel 1841, e si compone di 152 registri, che coprono un ampio arco cronologico, dal 1377 al 1510. Le tipologie documentarie sono diverse e non sempre chiaramente identificabili attraverso le titolazioni dei singoli *libri*, in quanto ad una certa disomogeneità di contenuti si somma la marcata varietà di formule redazionali, spesso dovute alle scelte personali operate dal singolo notaio estensore. Tuttavia, sono identificabili almeno quattro modelli compilatori, che consentono di catalogare le fonti disponibili in registri delle inquisizioni, delle accuse, delle sentenze e delle condanne. Il *focus* della ricerca è stato centrato sulle prime due tipologie, in quanto le più ricche di informazioni non solo sullo svolgimento pratico dei singoli procedimenti penali, ma anche sulle qualifiche personali degli attori coinvolti in sede giudiziale e sulla natura dei crimini perseguiti. Aspetti che non potrebbero però essere colti nel loro complesso senza un'indispensabile collazione con i restanti registri, che consentono di fare luce sui momenti conclusivi dei diversi processi, che risulterebbero altrimenti indecifrabili.

Un arco di tempo così ampio permette, inoltre, un confronto tra i *libri maleficiorum* redatti dalle diverse dominazioni che si sono susseguite nel controllo politico del comune di Vercelli, partendo da quella viscontea, passando per quella monferrina, per arrivare a quella sabauda. Se la continuità delle formule redazionali è di più facile individuazione, più difficile è cogliere l'emersione di elementi nuovi all'interno della parabola evolutiva delle pratiche.

Prima di passare alla descrizione formale dei diversi modelli redazionali, è opportuno sottolineare una delle caratteristiche che è propria delle scritture giudiziarie medievali. Essa

---

<sup>56</sup> Per una panoramica del fondo giudiziario conservato presso l'Archivio Storico del comune di Vercelli si veda: GIORGIO TIBALDESCHI, I "Libri Inquisitionum" e i "Libri Condemnationum" del Comune di Vercelli, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, pp. 319-368.

<sup>57</sup> Per una biografia del personaggio si veda: MAURIZIO CASSETTI, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati. Spunti per una biografia*, in «Archivi e Storia», 15-16 (2001), pp. 255-262.

risiede nella giustapposizione e, per usare l'efficace espressione utilizzata da Paolo Cammarosano, nella 'promiscuità' di atti di natura diversa all'interno di un medesimo registro<sup>58</sup>. Processi e condanne per reati di tipo amministrativo convivono con le pene più severe emesse per crimini di sangue, così come le registrazioni giudiziarie coesistono con i loro riflessi fiscali.

### 3.2. *Struttura e contenuto di una fonte complessa: i libri inquisitionum*

A Vercelli sono conservati 27 *libri* di inquisizioni, di cui il segmento più consistente, ben 19 registri<sup>59</sup>, è relativo al primo periodo della dominazione viscontea, successivo alla pace stipulata tra Gian Galeazzo Visconti e Ottone III Paleologo, marchese di Monferrato, nel 1377 e terminato nel 1404, in seguito alla cessione della città da parte di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, al marchese Teodoro II Paleologo<sup>60</sup>.

I manoscritti conservati sono composti da fogli di materiale cartaceo rilegati insieme e nella maggior parte dei casi presentano sia la coperta originale in pergamena, sia la prima carta, talvolta non numerata, recante la titolazione del registro<sup>61</sup>. Purtroppo, la serie non è completa. Non solo non possediamo alcun atto registrato per gli anni 1379, 1384, 1386, 1389 e 1400, ma anche per le annate documentate le lacune appaiono piuttosto evidenti. Inoltre, la consistenza dei diversi manoscritti non è affatto omogenea, ma appare segnata da squilibri anche profondi. Questo è particolarmente evidente per l'irregolarità non solo del numero di carte che compongono ogni singolo registro, spesso dovuta ai differenti sviluppi delle fasi processuali, ma anche dei processi contenuti. Emblematici e antitetici, in tal senso, risultano due registri, redatti rispettivamente nel 1381-1382 e nel 1391-1392.

Il primo, compilato al tempo del regime del podestà Taddeo Pepoli di Bologna<sup>62</sup>, è composto da sole 19 carte, su cui sono stati registrati gli atti di 8 diversi processi inquisitori,

---

<sup>58</sup> CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari*, p. 19.

<sup>59</sup> Archivio Storico Comunale di Vercelli, Atti Giudiziali, *Libri inquisitionum* B-252 (1377-1378), B-264 (1380-1381), B-260 (1381-1382), B-263 (1382), B-262 (1382-1383), B-267 (1385), B-261 (1387-1388), B-250 (1390-1391), B-302 (1391), B-7057 (1393), B-7058 (1393-1394), B-278 (1395-1396), B-7059 (1397-1398), B-251 (1397-1398), B-7060 (1398), B-7062 (1401), B-7061 (1402), B-7063 (1402), B-7064 (1402-1403). Per una descrizione formale e contenutistica dei singoli registri si rimanda all'Appendice.

<sup>60</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, pp. 489-490; GRILLO, *L'espansione viscontea nel Piemonte medievale*, pp. 277-278.

<sup>61</sup> Gli unici registri a risultare mutili della coperta originale in pergamena sono i *libri inquisitionum* B-252 (1377-1378), B-264 (1380-1381), B-7057 (1393-1394), B-278 (1395-1396), B-7060 (1398-1399) e B-7061 (1402).

<sup>62</sup> Nipote del signore di Bologna, il Pepoli fu uno dei più importanti condottieri agli ordini di Giangaleazzo Visconti e ricoprì numerose cariche per conto del signore di Milano: podestà di Novara nel 1361-1362, poi di Vercelli nel 1363, venne nominato Capitano generale del Piemonte nel 1368; in seguito, fu di nuovo rettore a Novara nel 1371

discussi presso il tribunale podestarile tra l'agosto 1381 e il marzo 1382<sup>63</sup>. Confrontandolo con il secondo registro, redatto sotto la podesteria di Paolo Mantegazza di Milano<sup>64</sup> e contenente gli atti di 69 inquisizioni, distribuite su 125 carte, risulta evidente che quelli contenuti nel *liber* precedente non rappresentino che una parte dei processi celebrati dal podestà bolognese<sup>65</sup>, forse in conseguenza di una probabile dispersione documentaria. Il fatto che il primo registro si riferisca ad un periodo di otto mesi mentre il secondo copra un arco temporale di un anno non è infatti sufficiente a spiegare un'incongruenza così significativa. Inoltre, la possibilità di disporre di un secondo manoscritto risalente al regime del Pepoli, redatto tra i mesi di maggio e settembre del 1382 e contenente le registrazioni di 34 processi inquisitori, sembra avvalorare l'ipotesi di una perdita consistente della documentazione prodotta<sup>66</sup>. Una lacunosità che traspare con chiarezza se si osserva il caso, per molti versi eccezionale, della podesteria del marchese Giovanni Malaspina di Varzi<sup>67</sup>, podestà di Vercelli tra il 1397 e il 1399, di cui possediamo tre registri di inquisizioni contenenti gli atti di 130 processi<sup>68</sup>.

Passando ora ad illustrare la struttura e l'articolazione interna dei libri, essi presentano una prima carta, talvolta mancante, che riporta la titolazione del registro e il *signum* del notaio estensore. Il formulario è sensibile ad alcune variazioni ma nella sua forma più compiuta riporta l'indicazione delle tipologie di atti contenuti, seguita dai nomi del podestà, dei suoi giudici dei malefici e dei notai pubblici del comune, e in alcuni casi dall'anno di redazione:

Liber inquisitionum, denunciarum de | malificio, responsionum, deffensionum, |  
probationum et aliorum diversorum procesium et | actorum factarum et factorum

---

e nel 1380-1381, e ancora a Vercelli nel 1381-1382: GIUSEPPE GARONE, *I reggitori di Novara*, Novara 1865, pp. 210, 213 e 217; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 109-110.

<sup>63</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-260 (1381-1382). Il manoscritto è provvisto dell'originale coperta in pergamena e le 19 carte che lo compongono risultano prive di numerazione. La mancanza della carta iniziale, recante probabilmente la titolazione del registro, non consente di identificare la mano del notaio redigente. Inoltre, le carte finali ospitano la parte conclusiva di un processo, avviato il 3 agosto del 1381 dal precedente podestà, Lanfranco Porro di Milano, contro alcuni uomini di Cossato, e condotto a sentenza dal Pepoli.

<sup>64</sup> Dopo aver assunto la carica nel comune di Vercelli, Paolo Mantegazza fu podestà di Parma nel secondo semestre del 1393 e rettore di Crema nel 1399: GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 112; ANGELO PEZZANA, *Storia della città di Parma*, I, 1346-1400, Parma 1837, p. 193; CATERINA SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968, pp. 128 e 316.

<sup>65</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392).

<sup>66</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1392).

<sup>67</sup> Già vassallo visconteo, il marchese Giovanni Malaspina è podestà di Vercelli dall'agosto del 1397 fino al primo semestre del 1399. È probabile si tratti dello stesso Giovanni Malaspina che assunse la carica di podestà visconteo di Genova nel 1426: *Inventari e regesti del R. Archivio di Stato in Milano*, I, *I registri viscontei*, a cura di C. Manaresi, Milano 1915, p. 6, reg. 98; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 113; RICCARDO MUSSO, *Le istituzioni ducali dello "stato di Genova" durante la signoria di Filippo Maria Visconti*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca e P. Mainoni, Milano 1993, pp. 65-111, p. 96.

<sup>68</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398); *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398); *Liber inquisitionum* B-7060 (1398).



tempore spetabilis et | egregii militis domini Tadei de Pepulis de | Bononia, honorabilis potestatis Vercellarum pro | illustri et magnifico domino nostro, domino Galeazo | Vicecomite Mediolani, Comite Virtutum, imperiali | vicario generali, sub examine sapientis viri domini | Tomaxii de Bernardis de Crema, iurisperiti | iudicis predicti domini potestatis Vercellarum, ad officium | malleficiorum specialiter deputati, sub anno nativitate | domini MCCCCLXXXII indicione V diebus et | mensibus infrascriptis, existentibus notariis et officialibus | ad dictum officium: | Jacobo de Alegro, | Domenico de la Muta, | Guillelmo de Novaria et | Antonio de Badaloco. | Ego idem Antonius de Badaloco, notarius malleficiorum, subscripsi. | Ego Dominicus de la Muta, notarius malleficiorum, subscripsi<sup>69</sup>.

Benché la titolazione dei registri sia spesso puntuale riguardo ai contenuti dei medesimi, sussistono alcune incongruenze generate dalla coesistenza nello stesso registro di atti o procedimenti di tipo diverso. I 19 registri del primo periodo visconteo sono caratterizzati da una maggiore coerenza contenutistica, in quanto solo il primo della serie contiene gli atti di 4 processi accusatori, inseriti dal notaio, per non chiari motivi, tra i 30 di matrice inquisitoria<sup>70</sup>.

Senza voler anticipare un discorso che verrà affrontato in maniera più esaustiva nelle pagine seguenti, è comunque opportuno sottolineare il grado di sovrapposizione formale raggiunto dai due modelli procedurali a partire in particolare dagli ultimi decenni del Trecento<sup>71</sup>. Se accuse e inquisizioni appaiono vicine sul piano della prassi, è tuttavia possibile distinguerle grazie alle formule d'avvio del processo seguite dai notai redigenti.

Gli atti che riportano le diverse fasi della procedura inquisitoria seguono infatti un formulario piuttosto stabile in tutti i registri, in particolare in quelli precedenti al 1403, e si aprono con la medesima indicazione:

Hec est quedam inquisitio et titulus inquisitionis quod fit et fieri intenditur | per egregium et potentem virum dominum Paulum de Mantegaciis de Mediolano, | civitatis et districtus Vercellarum honorabilem potestatem pro illustri principe ac | magnifico et excelso domino nostro, domino Galeazo Vicecomite, Comite Virtutum, | Mediolani, Vercellarum, etc., imperiali vicario generali, nec non sapientem et laudabilem | virum dominum Nicolinum de Prato de Mediolano, iurisperitum iudicem prefati domini |

---

<sup>69</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), c. 1r. L'unione e la separazione delle parole, l'uso delle minuscole e delle maiuscole e la punteggiatura seguono, in linea di massima, l'uso moderno; tutte le abbreviature sono sciolte.

<sup>70</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378). Redatto per mano del notaio Giacomo *Pectus* e sotto esame dei giudici dei malefici Guariento *de Cumirano* di Feltre e Biagio Ferrari di Pavia, il manoscritto risulta mutilo sia della coperta originale in pergamena sia della prima carta, che recava probabilmente la titolazione del registro. Per un'analisi approfondita del documento si rimanda a: LUCA CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Verelli nel XIV secolo*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», II (2018), pp. 131-150.

<sup>71</sup> Questa considerazione è in linea con quanto osservato da Mario Sbriccoli in ID., «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini» 27 (1998), pp. 231-268, in particolare a p. 246.

potestatis ad malleficia specialiter deputatum, et quemlibet ipsorum ex eorum et cuiuslibet | ipsorum, mero officio contra et adversus [...] <sup>72</sup>.

Diverso invece *l'incipit* della procedura d'accusa, che riporta subito il nome dell'accusatore, seguito da quello dell'accusato e dalle ragioni che hanno spinto la parte lesa a presentarsi davanti al tribunale podestarile. Anche in questo caso le formule redazionali, seppure con minime varianti, si ripetono con una certa regolarità, non discostandosi molto dalla seguente:

Coram vobis, sapiente viro, domino Guariento de Cumirano de Feltro, | iurisperito iudice nobilis viri, domini Francisci Scoti de Placentia, potestatis Vercellarum, | ad maleficia deputato, dicit, significat et accusat Franciscus de Paliate, procurator | et procuratorio nomine Guillelmi Poncii, civis Vercellarum, Cathelanum de Alzatis, civem | Vercellarum [...] <sup>73</sup>.

Tuttavia, in rari casi si può osservare il ricorso al medesimo formulario per l'avvio di processi anche di tipo inquisitorio. Si tratta di tre atti, tutti contenuti nell'ultimo *liber inquisitionum* conservato per il primo periodo della dominazione viscontea sul comune eusebiano, redatto negli anni 1402-1403 sotto il regime del podestà Enrico di Chiaramonte, ammiraglio di Sicilia <sup>74</sup>, i quali si aprono direttamente con l'indicazione dei nomi dei denunciati, senza l'indicazione della procedura inquisitoria <sup>75</sup>.

I registri criminali vercellesi, così come in quelli conservati a Torino e a Reggio Emilia, riportano gli atti di tutte le fasi processuali, dalla citazione degli indagati all'escussione dei testimoni. La presenza di notazioni a margine fornisce alcune informazioni non solo sul contenuto di ogni singolo atto, ma sugli esiti stessi del processo. Accanto ai nomi degli inquisiti, infatti, vengono spesso indicate la data della sentenza e l'entità della condanna emessa del podestà. Questo rappresenta in alcuni casi l'unico strumento disponibile per ricostruire i momenti conclusivi di alcuni procedimenti, in particolare quando il registro delle condanne

---

<sup>72</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), c. 1r.

<sup>73</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), c. 17r.

<sup>74</sup> Figlio di Matteo di Chiaramonte, conte di Modica, Enrico avrebbe partecipato alla difesa di Palermo durante l'assedio aragonese del 1392. Fuggito in esilio a Gaeta e tornato a Palermo, assunse il governo del comune siciliano nel 1393 in seguito alla cacciata delle autorità regie. Il Chiaramonte si intitolò allora conte di Modica e di Chiaramonte, signore di Ragusa e di Naro e ammiraglio di Sicilia. I primi contatti con Gian Galeazzo Visconti risalgono al 1395, quando Enrico decise di rivolgersi al duca per chiedergli sostegno economico e militare contro le forze aragonesi. Costretto a lasciare la città nel 1397, finì nuovamente esule a Gaeta per poi assumere la carica di podestà di Vercelli negli anni 1402-1403: SALVATORE FODALE, *Chiaramonte, Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 24, Roma 1980, pp. 521-523.

<sup>75</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1401-1403) cc. 20r-21v, 67r-68r, 88r.

pronunciate in un preciso anno risulti perduto. La lunghezza di ogni processo dipendeva poi da una serie di fattori, endogeni alla procedura stessa, quali la contumacia ‘strutturale’<sup>76</sup> o le tecniche di difesa messe in campo da un procuratore. Nei diversi *libri* si alternano così processi piuttosto brevi, i cui atti si distribuiscono al massimo su un paio di carte, e processi lunghi e complessi, che arrivano ad occupare anche alcune decine di *folii*.

Quanto alle modalità di compilazione, i notai ai malefici responsabili della redazione, dovendo armonizzare all’interno di un solo registro un’ampia gamma di formule processuali, hanno dovuto ricorrere a una soluzione obbligata, disponendo i diversi atti in ordine cronologico, come attestato fin dal Duecento anche nelle scritture giudiziarie prodotte da altri comuni<sup>77</sup>. Questo non esclude che in alcuni *libri* d’inquisizioni possano verificarsi alcune incongruenze, dovute probabilmente ad errori nella fase di rilegatura dei singoli fascicoli all’interno del registro. Trattandosi della registrazione in tempo reale delle diverse fasi in cui si poteva articolare un processo, il notaio estensore doveva necessariamente valutare in precedenza le carte da riempire. Un calcolo approssimativo che, qualora errato, obbligava il notaio a ricorrere ad alcuni espedienti. Se il processo fosse durato meno del previsto, magari per la dichiarazione di contumacia del reo, la soluzione risultava più semplice e le carte restanti potevano essere lasciate in bianco. Se invece il processo si fosse prolungato più del previsto, ad esempio con la presentazione di ulteriori indizi e testimoni o per le strategie adottate dai procuratori, al notaio non restava che inserire gli atti mancanti all’interno delle carte seguenti, ovunque lo spazio fosse sufficiente per ospitarne la registrazione, opportunamente indicate da alcuni *signa* di rimando dalle forme più fantasiose. Altre soluzioni prevedevano l’inserimento di carte aggiuntive, che venivano rilegate successivamente al fascicolo ma che risultano per questo prive di numerazione, o la scrittura a margine del testo principale, che risultava però sommerso dalle notazioni successive<sup>78</sup>. Come già anticipato, si trattava di una tipologia documentaria sottoposta a continui aggiornamenti e questo è evidente non solo per la presenza di annotazione successive ma anche di altri segni grafici, utilizzati ad esempio per depennare i nomi di alcuni indagati, risultati come estranei ai fatti già nelle prime fasi del processo<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> L’espressione si trova in: ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica*, p. 16.

<sup>77</sup> Per un confronto si vedano: PAOLO CAMMAROSANO, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 173; ID., *La documentazione degli organi giudiziari*, p. 28; VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna*, pp. 277 e 295.

<sup>78</sup> L’aggiunta di carte successive, prive di numerazione e di formato leggermente inferiore, è evidente nel *liber inquisitionum* B-302 (1991-1992), tra le cc. 59 e 60; l’inserimento di una porzione di testo a margine del principale si può trovare nel *liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), alle cc. 61r-61v.

<sup>79</sup> Il ricorso a questi segni grafici si può osservare nel *liber inquisitionum* B-263 (1382), alla c. 1r, e nel *liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), alla c. 58r.

Formalità vicine a quelle osservate per il periodo visconteo si possono ritrovare nei registri inquisitori redatti durante la dominazione dei marchesi di Monferrato, avviata nel 1404 con la cessione *in custodiam et comendam*<sup>80</sup> del comune eusebiano al Paleologo per dieci anni, ma conclusa solo nel 1417 a seguito di complesse trattative con i duchi di Milano. Purtroppo, per il periodo monferrino di sono conservati soltanto 2 *libri*<sup>81</sup>, entrambi successivi all'anno 1414, che rivelano una certa stabilità nelle formule redazionali, in quanto redatti entrambi per mano di Domenico *de la Muta*, notaio ai malefici attivo nel comune eusebiano almeno dagli anni Ottanta del secolo precedente. Sono tuttavia presenti alcuni tratti peculiari che li distinguono dagli altri registri della serie, benché aderiscano ai medesimi schemi compositivi.

Mentre il *liber inquisitionum* degli anni 1414-1415 risulta più conforme ai precedenti per quanto riguarda i contenuti e la struttura dei 33 processi inquisitori contenuti, celebrati sotto i regimi di due diversi podestà, Oddone Spinola di Luccoli, dei signori di Arquata, e Corrado del Carretto, marchese di Savona<sup>82</sup>, più peculiare risulta, invece, il secondo registro conservato. Si tratta del *liber inquisitionum* relativo all'ultima podesteria del marchese Corrado del Carretto<sup>83</sup>, negli anni 1416-1417<sup>84</sup>. Il manoscritto presenta infatti una struttura più complessa, essendo composto da due sezioni differenti, rilegate insieme per ragioni non chiaramente individuabili. Le prime carte appartengono ad un fascicolo, redatto dal notaio Nicolino Gazzini, contenente un lungo elenco di condanne, emesse dal giudice Antonio da Vimercate in seguito alle segnalazioni presentate dai collaterali Ambrogio *de Mineliis de Cario* e Bartolomeo *de Aplano* di Piacenza. Gli atti delle 34 inquisizioni contenute nel *liber* sono registrati invece a partire dalla carta 11 fino alla 83, mentre il verso dell'ultima carta riporta una lettera del duca di Milano al podestà di Vercelli, inviata il 26 giugno 1417, il cui inserimento all'interno del registro non risulta però legato ad alcuna evidente ragione processuale.

---

<sup>80</sup> Sul passaggio del comune eusebiano in mano monferrina e sulla crisi attraversata dal *districtus* cittadino in quegli anni si vedano: NINO VALERI, *L'eredità di Giangaleazzo Visconti*, Torino 1938, pp. 153-162; COGNASSO, *Il ducato visconteo*, pp. 68-107; BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*; GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*, pp. 17-25.

<sup>81</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415); *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417).

<sup>82</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415).

<sup>83</sup> Inizialmente al servizio dei Visconti, dai quali ricevette l'incarico per la podesteria di Verona nel 1404, dopo aver giurato fedeltà ai marchesi del Monferrato, Corrado divenne podestà di Genova nel 1409 e successivamente luogotenente del Paleologo fino al 1412. L'anno seguente si trovava a Pavia, in qualità di procuratore di Teodoro II, dove prese accordi con Filippo Maria Visconti sulla nomina degli arbitri incaricati di risolvere le vertenze circa la restituzione di Vercelli. Un nuovo accordo, siglato nel 1416, concedeva di fatto al marchese il controllo della città per ulteriori otto anni, tuttavia già l'anno seguente il Del Carretto, a nome del marchese, si impegnò a cedere Vercelli al Visconti, dietro il pagamento di 12.000 fiorini d'oro. Alla morte di Teodoro II, passò al servizio di Filippo Maria Visconti per il quale svolse alcuni importanti incarichi, tra cui la nomina a plenipotenziario del duca presso il re di Boemia nel 1426 e a governatore visconteo di Parma nel 1432: NUTI, *Del Carretto, Corrado*.

<sup>84</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417).

Un discorso a parte meritano i 3 registri<sup>85</sup> relativi al secondo periodo della dominazione viscontea su Vercelli, a partire dall'anno 1417 fino alla definitiva cessione della città ad Amedeo VIII, duca di Savoia, nel 1427. Come risulta dalla titolazione stessa, che indica il contenuto delle compilazioni, ci troviamo davanti ad una tipologia ibrida di registri, in cui sono contenuti sia processi inquisitori che accusatori. Il primo registro della serie si apre infatti con la dicitura: «Liber inquisitionum, accusarum, querellarum, denuntiarum, responsionum, fideiussionum et aliorum actorum factorum et factarum et diversorum processuum tempore regiminis [...]»<sup>86</sup>. Il formulario, che si ripete con minime variazioni negli altri due registri, è il medesimo di quello osservato in precedenza, ma in questo caso vi compare il termine *accusarum*, assente in tutte le altre titolazioni. Il *liber inquisitionum* del 1421, redatto sotto la podesteria di Giovanni Isolani, contiene infatti gli atti di 23 processi inquisitori e di 2 accuse<sup>87</sup>; mentre il secondo della serie, compilato nel 1422 al tempo del regime del podestà Zenone *de Capoferro* di Treviso, riporta gli atti di 21 inquisizioni e di un'accusa<sup>88</sup>. La mano di entrambi i registri è la medesima e appartiene al notaio Domenico *de la Muta*, sostituito nel terzo e ultimo registro della serie dal notaio ai malefici Bollino Bolla. L'ultimo *liber inquisitionum* della serie, relativo agli anni 1425-1426 e quindi alle battute finali della dominazione viscontea sulla città eusebiana, presenta tuttavia un'ulteriore singolarità. Redatto al tempo del podestà Nicolino Barbavara<sup>89</sup> e contenente gli atti di 42 processi, suddivisi in 36 inquisizioni e 6 accuse, presenta nelle prime due carte un vero e proprio indice con i nomi degli indagati e degli accusati, seguiti dall'indicazione del *folio* d'avvio della procedura<sup>90</sup>. Una soluzione di questo tipo, oltre a mettere in luce un lavoro di riordino successivo alla stesura del registro, ne evidenzia il suo impiego pratico nel tempo, rendendo più immediata la ricerca di una specifica procedura.

Infine, la serie dei libri delle inquisizioni redatti al tempo della dominazione del duca Amedeo VIII di Savoia su Vercelli è in assoluto la più lacunosa, contando solo 3 registri nell'arco di quindici anni, tra il 1428 e il 1442. Il primo manoscritto conservato per il periodo sabauda è un *liber inquisitionum*, redatto tra il mese di gennaio del 1428 e l'aprile del 1429, sotto la podesteria

---

<sup>85</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421); *Liber inquisitionum* B-339 (1422-1423); *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426).

<sup>86</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), c. 1r.

<sup>87</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421).

<sup>88</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422).

<sup>89</sup> Sulla famiglia Barbavara si vedano: FRANCESCO COGNASSO, *Novara nella sua storia*, in *Novara e il suo territorio*, Novara 1952, pp. 347 e ss.; GIANCARLO ANDENNA, *Grandi casati e signorie feudali tra Sesia e Ticino dall'età comunale a quella sforztesca*, in *Insedimenti medievali fra Sesia e Ticino. Problemi istituzionali e sociali (secoli XII-XV)*, a cura di G. Andenna, Novara 1999, pp. 33-45, p. 37.

<sup>90</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426).

di Pietro *de Beiamis*<sup>91</sup>. Il registro pur coprendo un arco cronologico di oltre 15 mesi, contiene gli atti di soli 14 processi inquisitori, che non possono assolutamente rappresentare la totalità dei procedimenti avviati in quegli anni dal *de Beiamis* e dai suoi giudici. Più consistente è il secondo registro conservato, relativo al triennio 1434-1436 e compilato al tempo del regime del podestà Aimonetto *de Brosio*, dei conti di Castellamonte<sup>92</sup>. Esso riporta gli atti di 50 inquisizioni, discusse davanti al giudice Enrico *de Momo*. Sono, tuttavia, presenti alcune incongruenze a livello contenutistico. Infatti, il notaio estensore ha inserito sia un elenco di condanne in mezzo agli atti di due diversi processi, e non nel primo fascicolo come riscontrato in un precedente manoscritto, sia il testo di un mandato di pignoramento per alcuni uomini di Prarolo non comparsi in giudizio, nonostante la citazione, e quindi contumaci<sup>93</sup>. Il terzo registro copre un arco temporale di oltre un anno, tra il dicembre del 1440 e il marzo del 1442, periodo che vide il comune vercellese retto dal podestà Giovanni *de Dynone*, consigliere del duca di Savoia<sup>94</sup>. Gli atti contenuti, relativi a 28 processi inquisitori, presentano però un elemento formale distintivo, assente in tutti gli altri volumi della serie, in quanto si aprono con la trascrizione del testo delle denunce, delle querele e delle segnalazioni presentate al giudice prima dell'avvio formale della procedura inquisitoria. Le ragioni di una simile variazione dal formulario canonico non sono chiare, in quanto la perdita della maggior parte delle scritture prodotte nei decenni centrali del Quattrocento non permette di verificare la sistematicità di questa prassi redazionale. La registrazione di questi atti all'interno della documentazione getta luce su un momento dell'*iter* spesso oscurato dalle scritture giudiziarie, ma indispensabile per ricostruire i primi passi della fase istruttoria.

In ultima analisi, nei registri criminali di età sabauda si osserva una maggiore elasticità redazionale per quanto riguarda la disposizione cronologica degli atti. Se i manoscritti precedenti non erano comunque privi di alcune incongruenze, qui l'inserimento dei diversi fascicoli appare più libero e slegato da regole troppo stringenti. Resta tuttavia da chiarire la logica di questa incongruenza, probabilmente dovuta a un lavoro di rilegatura poco attento e forse troppo affrettato.

---

<sup>91</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429).

<sup>92</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436).

<sup>93</sup> Le condanne sono registrate alle carte 7v-10v, mentre il mandato di pignoramento è alle carte 85r-85v: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436).

<sup>94</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442).

### 3.3. Oltre l'inquisitio: i registri delle accuse, delle sentenze e delle condanne

Come ho già avuto modo di sottolineare, a cavallo tra Tre e Quattrocento la dicotomia tra procedura inquisitoria e prassi accusatoria appare nettamente più sfumata, rendendo complessa qualsiasi distinzione tra i due modelli di conduzione delle dispute. La coesistenza di atti di natura diversa all'interno del medesimo registro può, infatti, essere letta come una delle conseguenze di questa sovrapposizione. Inoltre, i *libri* solitamente indicati negli inventari come *accusarum* sono molto più vicini ai registri dei danni dati e lontani dalle scritture di matrice più specificatamente giudiziaria.

Negli archivi del comune di Vercelli sono tuttavia conservati 2 registri, entrambi appartenenti al primo periodo della dominazione viscontea e contenenti esclusivamente atti relativi a processi di tipo accusatorio. Si tratta di una tipologia documentaria radicalmente diversa dalla sua controparte inquisitoria, e questo risulta evidente non solo dalla consistenza ridotta dei manoscritti ma anche dall'esiguità degli atti contenuti. All'interno del *liber accusarum* del 1382, redatto al tempo della podesteria di Taddeo Pepoli,<sup>95</sup> vi è infatti registrata una sola accusa, presentata il 25 giugno dal prevosto della chiesa di Santa Maria di Balzola contro due abitanti del borgo per la turbativa nel possesso di un campo e per il furto di tre carri di fieno. La vicenda è complessa e si articola in una serie di citazioni, comparizioni, presentazioni di prove, interrogatori fino al 14 agosto, quando l'*iter* sembra interrompersi alla pubblicazione dei testi. L'assenza di note a margine e l'irreperibilità della condanna nei registri delle sentenze non consentono di ricostruire i momenti conclusivi del procedimento.

Altrettanto inconsistente è il secondo *liber accusarum* conservato, contenente gli atti di soli 2 processi accusatori, discussi nel 1399 al tempo del regime del podestà Goffredo degli Ubaldini<sup>96</sup>. Tuttavia, solo la prima accusa, consegnata da Giacomo Cocorella contro alcuni uomini di Veneria e di Sala, vede una completa articolazione degli snodi procedurali, mentre la seconda, sporta dal *dominus* Stefano Avogadro di Quinto contro alcuni abitanti di Masserano, si interrompe subito dopo la fideiussione dell'accusatore. In entrambi i casi il principale reato denunciato è la turbativa nel possesso di un campo e questo, alla luce di quanto osservato anche per il primo registro, induce a pensare a un ricorso privilegiato alla procedura accusatoria per questa specifica categoria criminale.

---

<sup>95</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-323 (1382).

<sup>96</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399). Già rettore di Cremona nel 1390-1391 e di Novara nel 1391-1391, Goffredo degli Ubaldini è podestà di Vercelli una prima volta nel 1394 e una seconda negli anni 1399-1401: GARONE, *I reggitori di Novara*, p. 222; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 112-113; SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano*, p. 321.

Un discorso a parte merita un ultimo registro, redatto nel biennio 1403-1404, che appare distante da tutti gli altri quanto a struttura e contenuto degli atti registrati. Si tratta di un codice manoscritto, indicato nella titolazione come «*liber accusationum et inquisitionum criminalium*»<sup>97</sup> e compilato al tempo del podestà Enrico di Chiaramonte, ammiraglio di Sicilia. Le carte contengono le scritture di 4 processi inquisitori, un'accusa e 2 procedimenti di tipo diverso, che possono essere qui indicati, per ragioni di sintesi, come delazioni. Se si volesse rintracciare un *fil rouge* che leghi insieme gli atti registrati, esso potrebbe essere individuato nelle categorie di crimini perseguiti. Tutte le denunce presentate riguardano, infatti, atti di brigantaggio, congregazioni di gente armate e anche un caso di omicidio, delitti che prevedevano la pena capitale e l'emissione della massima condanna prevista, pari a 1000 lire in moneta di Pavia.

Gli atti da me definiti come delazioni sono sovrapponibili, sotto il profilo formale, ai testi delle denunce registrate all'interno dell'ultimo *liber inquisitionum* del periodo sabauda, testimoniando la circolazione di queste scritture almeno da inizio secolo. Ma mentre in un caso la compilazione si limita al testo della denuncia, sposta dai signori di Bornate contro alcuni briganti della Valsesia, nell'altro assistiamo ad uno sviluppo della delazione in senso processuale, con citazioni, comparizioni, interrogatori e difese, ma senza che vi sia una chiara indicazione del ricorso alla procedura inquisitoria<sup>98</sup>.

Ma è la struttura dei primi due processi registrati a rendere questo *liber* di fondamentale importanza per la presente ricerca. Entrambi prendono il via dalla riapertura di pratiche, una accusatoria e l'altra inquisitoria, avviate alcuni anni prima e concluse con il bando dei trasgressori. La consegna, il 12 febbraio del 1403, di uno dei banditi, un certo Francesco, detto *Bastardo, de Peghiono* di Mongrando, da parte di uno dei consoli di Zubiena è il presupposto per riaprire un processo accusatorio per furto di bestiame, avviato il 21 settembre del 1398 e concluso il 4 ottobre 1399 con la condanna in contumacia di alcuni uomini di Mongrando, tra cui il suddetto Francesco. Gli atti riportano infatti le scritture sia della precedente accusa sia della sentenza per poi riprendere con gli interrogatori del *de Peghiono* e dei testi indicati nell'accusa, fino alla cassazione finale del processo per intervento diretto della duchessa Caterina Visconti<sup>99</sup>. Allo stesso modo, la consegna del bandito Ubertino, detto *Guaghia*, di Biella, catturato dagli uomini di Occhieppo Inferiore, da parte del collaterale Ambrogio Maltagliati di Milano, porta all'avvio di una nuova procedura inquisitoria, il 14 marzo del 1403, dopo che il precedente processo si era concluso con la condanna in contumacia, emessa il 30 marzo del

---

<sup>97</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403).

<sup>98</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 47r-47v e 49r-55r.

<sup>99</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 2r-19v.



1401, di alcuni uomini di Biella, colpevoli di aggressione e furto ai danni di alcuni abitanti di Massazza<sup>100</sup>.

L'analisi si è finora concentrata esclusivamente sui registri delle inquisizioni e delle accuse. Come sottolineato, essi contengono gli atti dei procedimenti penali celebrati presso la corte podestarile del comune di Vercelli, ma si arrestano al termine della fase probatoria, rendendo spesso impossibile ricostruirne gli esiti. Per osservare il quadro completo delle procedure è quindi indispensabile un confronto con i registri delle sentenze e delle condanne, che contengono i giudizi finali emessi. Si tratta però di due differenti tipologie documentarie, caratterizzate da formule redazionali e finalità specifiche, che meritano quindi un approfondimento.

L'Archivio Storico del Comune di Vercelli conserva al suo interno 27 registri di sentenze per l'arco cronologico 1377-1442. La serie più consistente, pari a 19 *libri*, appartiene al periodo della dominazione viscontea sulla città eusebiana, mentre per le fasi monferrina e sabauda si contano rispettivamente 5 e 3 volumi<sup>101</sup>. Caratteristica di questa tipologia documentaria è l'assenza di una titolazione generale per l'intero registro e l'inserimento di una titolazione relativa a ciascun fascicolo, in cui sono registrate tutte sentenze pubblicate dal giudice in un dato giorno. Il formulario, seppur soggetto a minime variazioni, viene riprodotto con una certa serialità in tutti i volumi della serie e riporta il contenuto del fascicolo, i nomi del podestà in carica e del suo giudice dei malefici, la data e il luogo di pronunciamento:

In nomine Domini amen. | Hec sunt condempnaciones corporales, pecuniarie, absoluciones et sub condicione | et sentencie condempnacionum corporalium, pecuniarum, absolucionum | et subcondicionarum date, late et facte et in hiis scriptis sentencialiter | pronunciate et promulgate per egregium et potentem virum dominum | Corradinum de Ruschonibus de Cumis, pro illustri principe ac | excelsso et magnifico domino, domino Galeazo Vicecomite, Virtutum Comite, | Mediolani etc. domino generali, honorabilem potestatem Vercellarum, | ventilate et examine sub examine sapientis et laudabilis viri | domini Iosepi de Zurlis de Crema, iurisperiti iudicis prefati domini potestatis, | ad officium maleficiorum comunis Vercellarum specialiter deputati, de consilio, | voluntate ec deliberacione totius curie ac aliorum iudicum ipsius domini | potestatis et scripture per me Petrum de Mussis, notarium ad dictum officium | maleficiorum specialiter deputatum, sub anno domini currente millesimo | trecentissimo octuagesimo nono, indicione duodecima, die sabbati | vigesimonono, mensis madii MCCCLXXXVIII. | Nos, Corradinus de Ruschonibus, potestas antedictus, secutus et sequi | volentes formam iuris,

---

<sup>100</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 25r-44v.

<sup>101</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri sententiarum* B-325 (1378), B-7066 (1379), B-269 (1380), B-322 (1381-1382), B-7081 (1384), B-258 (1385), B-291 (1389-1390), B-7067 (1395), B-295 (1395-1400), B-294 (1398-1399), B-292 (1399-1401), B-293 (1401), B-7068 (1402), B-7072 (1403), B-7070 (1403), B-7071 (1405), B-286 (1407-1408), B-318 (1412), B-319 (1414-1415), B-328 (1416), B-327 (1422), B-338 (1423), B-337 (1424), B-336 (1425-1426), B-7074 (1428), B-7075 (1433), B-7076 (1442-1443); il manoscritto B-7081 (1384) è composto da due registri separati, un *liber condemnationum* e un *liber sententiarum*, e risulta quindi conteggiato per entrambe le tipologie documentarie.

statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum | ac omni alio iure, via, modo, forma et causa, quibus melius possimus | et debemus et maxime ex vigore et baylia nobis a prefato domino | attribuita, infrascriptas condempnaciones pecuniarias, corporales, sub | condicionarias et absoluciones ac sentencias ipsarum condempnacionum pecuniarium, corporalium, subcondicionarum et absolucionum contra | infrascriptos homines et personas pro infrascriptis maleficiis, excessibus et | delictis per eos commissis et perpetratis, locis et temporibus in inquisitionibus | contra eos formatis, contentis et denotatis sedentes pro tribunali | Vercellis, sub lobia palacii novi dicti comunis, in publico et generali arengo, sono | campanarum et tubarum more solito congregati, damus et proferimus, pu|blicamus et in hiis scriptis sentencialiter absolovimus et condempnamus | in hunc modum, | videlicet<sup>102</sup>.

Ogni fascicolo viene poi chiuso dal notaio redigente apponendo il proprio *signum*, seguito dall'indicazione del luogo di pubblicazione delle condanne e dai nomi dei testimoni.

La consistenza dei diversi manoscritti è soggetta a variazioni anche notevoli, passando da registri contenenti decine di fascicoli ad altri formati da poche unità. Emblematici in questo senso sono due *libri sententiarum*, redatti rispettivamente negli anni 1399-1401 e 1402<sup>103</sup>. Mentre il primo, redatto al tempo del podestà Goffredo degli Ubaldini, risulta composto da 120 carte, suddivise in 12 fascicoli, il secondo, risalente alla podesteria di Riccardo *de Abbatibus* di Sicilia<sup>104</sup> e al periodo di reggenza del vicario Antonio Sansoni, raccoglie soli 2 fascicoli, contenenti 28 carte in totale. È difficile ipotizzare quali possano essere le ragioni di simili incongruenze, in quanto non vi sono dati sufficienti a provare una minore o maggiore solerzia da parte dei diversi podestà. L'impressione è che la dispersione documentaria non abbia risparmiato neanche i registri delle sentenze, sebbene non sia possibile valutare l'esatta entità delle lacune.

Passando ad analizzare la struttura degli atti, essa risulta piuttosto omogenea, presentando minime variazioni dovute unicamente al contenuto delle sentenze. I pronunciamenti del podestà potevano infatti prevedere condanne pecuniarie, assoluzioni, pene corporali e capitali, rendendo indispensabile il ricorso a registrazioni differenti. Varietà di formule che non è possibile osservare nei libri delle condanne, in cui assoluzioni e pene corporali sono del tutto assenti. Questo si potrebbe spiegare con le differenti finalità delle due scritture, una prettamente giudiziaria e l'altra più specificatamente fiscale, come evidenziato dall'articolazione stessa delle multe in lunghi elenchi, spesso molto sintetici. Nella loro

---

<sup>102</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-291 (1389-1390), c. 2r.

<sup>103</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-292 (1399-1401); *Liber sententiarum* B-7068 (1402). Il primo è un codice manoscritto, mutilo della coperta originale, composto da 158 carte, compilate e numerate fino alla 120. Le sentenze registrate sono quelle pronunciate sotto la loggia del Palazzo Nuovo del Comune di Vercelli tra il 9 agosto del 1399 e il 30 marzo del 1401. Il secondo è anch'esso mutilo della coperta ed è composto da 49 carte, compilate solo fino alla 28. I fascicoli riportano le sentenze pronunciate il 10 giugno del 1402 e il 30 ottobre dello stesso anno, registrate dal notaio Francesco da Masino.

<sup>104</sup> GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 113; VITTORIO MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel Medio Evo*, III, Vercelli 1858, pp. 283-286. In entrambi i testi compare però come «Rizardo de Abatis di Parma».

conformazione classica, ogni atto si apre con il nome del condannato, seguito dall'indicazione del podestà e del giudice che hanno avviato il processo e della prassi seguita, *per modum et viam inquisitionis* oppure *per modum et viam denuncie et accuse*. Vengono quindi descritti il reato e la vicenda in cui si sarebbe concretizzato e, in un secondo momento, quanto emerso durante il processo, ossia se sia stata dimostrata la veridicità o la falsità di quanto contenuto nell'inquisizione o nell'accusa. Gli atti riferiscono anche se l'indagato si sia presentato in tribunale, se contumace o se abbia presentato una difesa idonea entro i termini stabiliti dagli statuti. A questo punto le scritture si differenziano sulla base del tipo di condanna emessa del giudice: se pecuniaria, i nomi dei condannati sono seguiti dall'importo della multa e da una serie di indicazioni relative alle modalità, ai termini del pagamento della stessa ed eventualmente ai fideiussori nominati; nel caso di un'assoluzione, oltre alla dichiarazione di non colpevolezza, sono riportati gli obblighi di risarcimento delle spese processuali da parte dell'accusatore, se presente; se la sentenza prevede una condanna corporale, sia essa la rimozione di un arto o di un organo, l'impiccagione o la decapitazione, vengono indicati il luogo dove verrà eseguita, i rituali da seguire per raggiungerlo e il nome del collaterale che si dovrà occupare dell'esecuzione. Come già osservato per i registri delle inquisizioni, i notai potevano intervenire in un secondo momento sulle scritture, depennando i nomi di alcuni condannati e inserendo delle notazioni a margine, qualora ad esempio fosse stata disposta la cassazione di una parte delle sentenze<sup>105</sup>.

Volgendo lo sguardo alla serie dei registri delle condanne, essa è in assoluto la più cospicua, contando ben 53 volumi disponibili per gli anni 1377-1439, seppur con alcune lacune, che diventano però sistematiche solo dopo il primo decennio del XV secolo. Come osservato per le precedenti tipologie documentarie, la maggior parte dei *libri* appartiene al periodo di dominazione visconteo sulla città di Vercelli. Si tratta di 41 codici manoscritti, di cui 34 redatti al tempo della signoria e, successivamente, del ducato di Gian Galeazzo Visconti e 7 nell'età del successore Filippo Maria, a seguito del rientro del comune eusebiano nell'orbita viscontea. Per gli anni monferrini si contano 7 registri, conservati solo fino all'anno 1411; mentre per il periodo di dominazione dei duchi di Savoia sono sopravvissuti 5 volumi, tutti relativi agli anni Trenta del Quattrocento<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-291 (1389-1390); per un esempio, si veda il depennamento dei nomi di alcuni condannati, accompagnato da notazioni a margine, alle cc. 45r-46v.

<sup>106</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri condemnationum* B-7082 (1377-1387), B-7078 (1377), B-7079 (1377-1378), B-290 (1377-1379), B-7083 (1378-1381), B-7080 (1379-1380), B-271 (1379-1380), B-270 (1380-1381), B-324 (1382), B-272 (1382), B-308 (1382-1383), B-309 (1382-1383), B-310 (1383), B-326 (1384), B-7081 (1384), B-307 (1384-1385), B-284 (1388-1409), B-297 (1389-1391), B-300 (1389-1393), B-299 (1390), B-305 (1390), B-277 (1390-1391), B-296 (1391), B-301 (1391), B-306 (1391-1397), B-273 (1392-1393), B-274 (1392-1394), B-279 (1394), B-276 (1396-1397), B-288 (1398-1399), B-7085 (1402), B-7069 (1402), B-7086 (1403), B-289 (1403-1404), B-7087 (1405), B-7084 (1406), B-7077 (1406), B-7088 (1407), B-7073 (1407), B-285 (1408), B-315 (1411), B-329 (1417), B-330 (1419), B-

La sostanziale uniformità stilistica nella redazione dei *libri* delle condanne non rende necessaria un'analisi delle scritture frammentata nei tre periodi che videro il comune di Vercelli sottoposto alle diverse dominazioni. Quel carattere di 'promiscuità', evocato in precedenza come tipico delle carte giudiziarie prodotte dalle corti bassomedievali, emerge con chiarezza proprio in questa tipologia di registrazioni, in cui potevano confluire sanzioni relative a un'amplessissima gamma di reati. Inoltre, all'interno non solo del medesimo codice, ma anche di ogni singolo fascicolo, potevano convivere multe irrogate da magistrature differenti, ognuna preposta al controllo di determinati comportamenti sociali<sup>107</sup>. Le condanne potevano infatti riferirsi a varie categorie di crimini, dalle risse alle ingiurie, dai furti ai più complessi reati di stampo politico, discussi presso il tribunale comunale e davanti al giudice dei malefici. Ma talvolta le troviamo affiancate a sanzioni per illeciti di natura diversa, che esulano dalla materia più strettamente penale e che erano di competenza dei collaterali del podestà o degli incantatori delle gabelle. Le carte dei registri delle condanne raccolgono quindi multe emesse per comportamenti ritenuti lesivi dell'ordine pubblico, quali la violazione del coprifuoco e il sospetto di cospirazione, o per violazioni delle disposizioni statutarie in materia commerciale e fiscale, quali la vendita di merce deteriorata o il mancato pagamento delle taglie<sup>108</sup>.

La titolazione dei registri permette talvolta di individuarne i contenuti, ma questa possibilità riguarda un numero limitato di manoscritti. La maggior parte infatti risulta priva di una titolazione vera e propria, oppure essa risulta piuttosto generica, limitandosi all'indicazione del podestà emittente. Si possono distinguere quindi tre tipologie redazionali all'interno del *corpus* documentario. La più ricorrente prevede un breve formulario, riprodotto con minime variazioni:

MCCCLXXXVIII die XVI mensis maii | Condepnaciones facte per egregium et potentem virum dominum | Iohannem, marchionem Malaspina de Varcio, honorabilem Vercellarum potestatem Vercellarum, | contra infrascriptos homines et personas pro certis maleficiis per eos comissis et | perpetratis annis et diebus infrascriptis, date ad exigendum Antonio | Robe, fq. Iocobi, [cum quarto pluri] <sup>109</sup>

---

331 (1420), B-311 (1420-1432), B-312 (1421), B-332 (1421-1431), B-335 (1425), B-334 (1430), B-7089 (1431), B-7091 (1431), B-7090 (1434-1437), B-7092 (1438-1439).

<sup>107</sup> Per un'analisi dedicata specificamente a questa tipologia documentaria si rimanda a: ANTONIO OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 327-356, in particolare pp. 341-39.

<sup>108</sup> Le condanne emesse su denuncia dei collaterali venivano infatti registrate accanto a quelle pronunciate dal podestà, come si può osservare in: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber condemnationum* B-271 (1379-1380), cc. 4r-15v, 17r-23r; *Liber condemnationum* B-274 (1392-1394), cc. 11r-12v, 21r-30v; *Liber condemnationum* B-329 (1417), cc. 3v-7v, 9v-15r; *Liber condemnationum* B-7091 (1431), cc. 3r-14v.

<sup>109</sup> Parte di testo depennato con segno orizzontale di cancellazione.

incantatorii, cum quarto plurii | usque ad unum annum proxime venturo, immolate, sfoliate, quaternate in | cartis quinquaginta, scripte et non scripte et signate per [...]<sup>110</sup>

Una seconda titolazione ricorrente risulta identica a quella dei registri delle sentenze, con l'unica limitazione delle categorie di condanna a quelle pecuniarie: «Hec sunt condemnationes pecuniarie et sententie condemnationum pecuniarie». È infine presente una terza formula, in assoluto la meno utilizzata ma al contempo la più precisa nel definire il profilo contenutistico dei fascicoli. Si tratta in questi casi di registri ricapitolativi, che raccolgono compilazioni di condanne emesse negli anni precedenti. Ne è un esempio il *liber* redatto nel 1382, sotto la podesteria di Taddeo Pepoli, contenente le condanne emesse negli anni 1377-1379. La prima carta riporta infatti l'articolazione interna dei diversi fascicoli che lo compongono, secondo l'ordine di compilazione:

Liber compilatus condemnationum compilatorum | in uno compilatio et certorum aliorum librorum | hic inferius comptemptorum et descriptorum, | et que compilatio et descriptio facte sunt | tempore regiminis egregii militis domini Thadei | de Pepulis, potestatis hominum Vercellarum, | MCCCLXXXII inditione V de mensis marcii. | In primis, condampnationes facte tempore regiminis | nobilis viri domini Francisci Scoti de | Placentia, potestatis hominum Vercellarum, mille | CCCLXXVII et MCCCLXXVIII. | Condampnationes facte tempore regiminis egregii militis | domini Azonis Vicecomitis, potestatis hominum Vercellarum, | MCCCLXXVIII. | Talea debitorum comunis Vercellarum occasione impositionis | salis comunis Vercellarum non levate, MCCCLXXVIII | et MCCCLXXVIII, imponite utriusque prius. | Talea impositionis salis non levate anno | curenre MCCCLXXXI, que exigebatur per Iacobum | de Casalgualone, tunc incantatorem gabelle salis. | Talea libri censium comunis Vercellarum facti | et compilati tempore regiminis egregii militis domini | Thadei de Pepulis, potestatis hominum Vercellarum, | MCCCLXXXII inditione quinta de mensis marcii. | Thalea imbotature vini facta tempore | regiminis domini Francisci Scoti, potestatis Vercellarum, | MCCCLXXVII inditione XV<sup>111</sup>.

L'esistenza di profonde discrepanze a livello contenutistico, qualora non chiaramente esplicitate nella titolazione dei registri, risulta però difficilmente individuabile da una lettura di superficie. Una delle ragioni risiede nell'uniformità stilistica osservabile nelle compilazioni di condanne, composte da lunghi elenchi di nomi e importi, intervallati da brevi porzioni di testo.

La struttura dei registri prevede infatti la registrazione delle multe in una serie di liste, che contengono tutte le sentenze proclamate in un solo giorno dal notaio ai malefici preposto. Ogni fascicolo si apre con l'indicazione del podestà vigente e della data di lettura pubblica delle

---

<sup>110</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber condemnationum* B-288 (1398-1399), c. 1r.

<sup>111</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber condemnationum* B-290 (1377-1379), cc. 1r-1v. A margine del testo è presente l'indicazione del primo *folio* di ogni fascicolo, inserita in un secondo momento probabilmente per mano dell'Aprati.

condanne seguenti. Esse sono formate semplicemente dal nome del condannato, talvolta accompagnato da informazioni riguardanti la sua qualifica sociale, dalla cifra corrispondente all'entità della multa emessa contro di lui e da una descrizione sintetica del reato per il quale era stato punito. Qualora più soggetti si fossero macchiati del medesimo crimine, i loro nominativi, seguiti dagli importi, potevano essere raggruppati e l'elenco si chiudeva con una breve narrazione del delitto commesso. Questo è evidente nei casi di condanne emesse per atti di ribellione e brigantaggio, come quelle irrogate nel 1377 contro alcuni uomini di Asigliano, San Germano, Lessona e Romagnano, indicati chiaramente come *proditores et rebelles*, per furti e altri malefici commessi nel *districtus vercellese*<sup>112</sup>.

Come riscontrato anche in alcuni registri analizzati in precedenza, è possibile individuare la presenza di interventi successivi sulle scritture, la cui ricorrenza diventa però particolarmente significativa in questa tipologia documentaria. L'inserimento di segni di cancellazione, realizzati con una semplice linea diagonale o con un doppio tratto incrociato, potrebbe essere dovuto alla cassazione successiva della condanna da parte del giudice o all'avvenuto versamento della somma dovuta alla tesoreria del comune. In alcuni casi è possibile chiarire le ragioni di questi depennamenti, in quanto l'apposizione di note a margine fornisce preziose informazioni non solo sull'effettivo pagamento della multa, ma anche sulle modalità di versamento della stessa. Spesso inserite nel margine destro della carta, ogni glossa riportava la data di saldo della condanna e la quantità di denaro versato, che poteva variare rispetto alla cifra indicata nel caso di riduzioni di pena o di incrementi per eventuali ritardi nel pagamento. Nella sua formulazione più sintetica la notazione riportava inoltre i nomi di chi aveva effettuato il pagamento e del tesoriere del comune responsabile della riscossione. Poteva infatti avvenire che colui che si era fatto carico del pagamento non fosse il condannato stesso ma una seconda persona, in alcuni casi il fideiussore, e questo era sempre indicato chiaramente nel testo a margine. Notazioni più articolate prevedevano invece l'indicazione, in caso di rateizzazione del pagamento, dei nomi dei solvitori e delle singole cifre versate, come nel caso della condanna, emessa nel maggio 1398 contro Giovanni *Bib* di Bulgaro per rissa, il cui pagamento risulta effettuato in tre rate, tutte versate da un certo Martino *de Aleo*<sup>113</sup>.

Il carattere maggiormente sintetico di questi registri consente di coglierne la fondamentale rilevanza fiscale, evidente anche negli altri *libri condemnationum*, ma che in questo

---

<sup>112</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber condemnationum* B-7082 (1377-1387), cc. 2r-4r.

<sup>113</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber condemnationum* B-288 (1398-1399), c. 5v.

caso ne giustifica non solo la redazione ma la stessa conservazione<sup>114</sup>. La consistenza stessa di alcuni libri di condanne, che coprono talvolta ampi archi cronologici, rivela una delle finalità specifiche di queste scritture, ossia la precisa rendicontazione di tutte le multe emesse in un dato periodo di tempo o sotto un certo podestà. La realizzazione di lunghi elenchi schematici permetteva quindi una consultazione dei registri più dinamica ed efficace, consentendo ai notai dell'ufficio dei malefici di intervenire in un secondo momento con integrazioni oppure con cancellazioni. Il ricorso a questo tipo di soluzioni mette però in luce un altro elemento distintivo di queste compilazioni, legato alla loro natura più propriamente fiscale. L'indicazione precisa dei pagamenti effettuati o delle condanne cassate dai rettori cittadini lascia trasparire ancora una volta la finalità pratica delle registrazioni, che consentivano di verificare puntualmente quali condanne fossero state emesse e al contempo quali risultassero ancora insolute. L'esistenza di registri redatti sotto un dato podestà, ma contenenti serie di sanzioni irrogate in anni precedenti e individuabili all'interno dei relativi volumi, induce a pensare che le multe non riscosse, o almeno una parte di esse, confluissero in compilazioni successive, di stampo sinottico, che rendessero più agile il lavoro di verifica delle magistrature cittadine<sup>115</sup>.

L'intento riepilogativo che sottende alcune compilazioni emerge con chiarezza osservando la redazione di un *liber condemnationum*, contenente alcune ammende promulgate negli anni 1391-1397<sup>116</sup>. Le 16 carte che compongono il registro riportano infatti serrati elenchi di nominativi con l'indicazione, in questo caso sul medesimo rigo, dell'importo dovuto alla tesoreria del comune. Le serie si aprono con una breve titolazione recante il nome del podestà emittente e vengono chiuse da una notazione del notaio, in cui viene segnalata l'entità totale delle multe registrate per ogni singola carta. L'assenza non solo di una descrizione del reato ma addirittura di qualsiasi riferimento allo stesso non permette di fare luce sulla natura dei provvedimenti, rivelando le finalità essenzialmente fiscali di questo modello di registrazioni.

---

<sup>114</sup> Sul rapporto tra registrazioni giudiziarie e fiscalità si vedano: CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari*, p. 19; OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali*; LORENZO TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, pp. 785-832, p. 825.

<sup>115</sup> Ne sono un esempio i *libri condemnationum* B-7082 (1377-1387), B-284 (1388-1409), B-300 (1389-1393), B-306 (1391-1397), B-311 (1420-1432), B-332 (1421-1431).

<sup>116</sup> Il *liber condemnationum* B-306 è un manoscritto cartaceo costituito da 16 carte rilegate insieme e si è conservato mutilo dell'originale coperta, probabilmente in materiale pergameneo come gli altri registri della serie. Non vi è alcuna indicazione sulla data di redazione e sul notaio estensore, ma sono presenti alcuni segni e notazioni successivi realizzati da mani differenti.

### 3.4. *Allargare la prospettiva: statuti comunali, ordinati e protocolli notarili*

Le finalità sociali della ricerca impongono di integrare i dati forniti dalla documentazione giudiziaria con le informazioni offerte da alcune fonti supplementari, conservate presso l'archivio comunale di Vercelli. Da una parte, si è quindi guardato agli statuti comunali, disponibili nell'edizione del 1341, per rintracciare i punti di contatto e di attrito tra la normativa statutaria e la prassi seguita dal tribunale podestarile; dall'altra, la sopravvivenza di alcuni volumi degli 'Ordinati' del consiglio comunale, relativi agli ultimi decenni del Trecento e ai primi anni del secolo successivo, ha permesso di individuare gli esiti reali di alcuni procedimenti registrati nei *libri maleficiarum*, gettando una luce sul peso delle politiche signorili sulle dinamiche giudiziarie; infine, la disponibilità di un buon numero di protocolli notarili per l'arco cronologico indicato si è rivelata indispensabile per ricostruire le qualifiche personali dei soggetti coinvolti nelle vicende processuali e il ruolo giocato da alcune figure intermedie, quali fideiussori e procuratori, nello svolgimento delle procedure.

L'attività legislativa dei comuni italiani del basso medioevo rappresenta un campo di ricerca florido, ampiamente dibattuto dalla storiografia. Muovendo da prospettive interpretative varie e differenziate, numerosi studi hanno evidenziato non solo lo straordinario rilievo assunto dagli statuti all'interno dell'articolato sistema del diritto delle città, ma anche la dinamicità propria della normativa locale, sottoposta a continue revisioni e integrazioni, ma capace di porsi quale elemento di resistenza alla prorompente legislazione signorile<sup>117</sup>. Tra le formazioni territoriali che occuparono lo scacchiere politico italiano a partire dal primo Trecento, lo Stato visconteo fu quello che realizzò il progetto politico forse più consapevole, in particolare sotto il profilo legislativo<sup>118</sup>. Nel momento in cui una città si sottometteva ai signori di Milano, questi

---

<sup>117</sup> Diversi studi hanno posto l'accento sulla genesi delle codificazioni statutarie, evidenziando come esse fossero il risultato della sedimentazione di norme emanate in momenti diversi dalle magistrature comunali. Il carattere alluvionale della legislazione statutaria ha portato alla persistenza nel *corpus* normativo di prassi non più vigenti e di incongruenze, specchio di una formazione poco coerente e spesso rallentata. La sopravvivenza di elementi consuetudinari, il carattere suppletivo assegnato al diritto comune e la loro scarsa permeabilità permisero però agli statuti di adattarsi ai mutamenti politico-istituzionali che li attraversavano e che potevano minarne la validità nel lungo periodo: GIORGIO CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 7-45, pp. 22-26; GHERARDO ORTALLI, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 13-35; MARIO ASCHERI, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 21-31, p. 30; GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, pp. 51-62, p. 52; ANDREA GAMBERINI, *La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, pp. 109-122, pp. 117-118.

<sup>118</sup> Sulla centralità della politica legislativa nello stato visconteo si vedano: CLAUDIA STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria*; EAD., *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in IUS



potevano semplicemente confermare la normativa locale, oppure disporre la redazione di un nuovo codice. Questo fu in effetti quello che avvenne a Vercelli, quando, alla presa del potere sulla città nel 1341, Luchino e Giovanni Visconti promossero la revisione dei precedenti statuti comunali, risalenti al 1241<sup>119</sup>. Come osservato da Franca Leverotti, è probabile che la lenta stratificazione legislativa avesse prodotto negli anni non poche incongruenze, rendendo complessa l'interpretazione delle norme e ostacolando conseguentemente il lavoro degli ufficiali forestieri<sup>120</sup>. L'iniziativa segnava inoltre la definitiva affermazione del nuovo dominio sul comune, dopo gli anni turbolenti seguiti alla sottomissione della città ad Azzone nel 1335, in cui il controllo esercitato dai signori sul comune eusebiano appariva ancora intermittente<sup>121</sup>.

L'opera di revisione statutaria venne affidata al podestà milanese Protasio Caimi<sup>122</sup> e, sulla base di quanto indicato nel proemio del codice statutario, fu commissionata a sei *sapientes* vercellesi, tra i quali alcuni giuristi, nominati personalmente dal Caimi. Successivamente, la revisione dei nuovi statuti venne sottoposta al vaglio del collegio dei giurisperiti locali e dei ventiquattro sapienti, per poi ricevere l'approvazione finale da parte della credenza generale<sup>123</sup>. Il ruolo non esclusivo, ma sicuramente centrale, giocato dagli esperti di diritto nella redazione dei nuovi codici statutari rappresenta uno degli elementi di singolarità del caso vercellese, in quanto la crescente diffidenza dei Visconti nei confronti del corpo legale, che raggiunse il suo

---

MEDIOLANI. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187; FRANCESCO SOMAINI, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, VI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, pp. 681-786, pp. 717-719 e 749-750; JANE BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan: Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329-1535*, Oxford 2009, pp. 114-119; FEDERICA CENGARLE, *Potestas condendi leges: The Erosion of a Civic Prerogative under the Pressure of Princely Rule*, in *Languages of Power in Italy (1300-1600)*, a cura di D. Bornstein, L. Gaffuri e B.J. Maxson, Turnhout 2017, pp. 113-128.

<sup>119</sup> Per l'edizione degli statuti duecenteschi del Comune di Vercelli si vedano: *Statuta communis Vercellarum ab anno 1241*, in *Historiae Patriae Monumenta*, vol. XVI, *Leges Municipales*, t. II/2, coll. 1089-1264; *Statuti del Comune di Vercelli dell'anno 1241 aggiuntivi altri monumenti storici dal 1243 al 1335, ora per la prima volta editi e annotati a cura del prof. commendatore Giovambattista Adriani*, Torino 1877.

<sup>120</sup> FRANCA LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, pp. 143-188, p. 152, n. 49.

<sup>121</sup> COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, p. 261; BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 440-445.

<sup>122</sup> Protasio Caimi fu Stefano di Milano fu uno degli uomini di maggior fiducia della corte viscontea. Membro di un'importantissima famiglia milanese, si distinse nella battaglia di Parabiago del 1339, combattuta da Azzone per opporsi al tentativo di usurpazione di Lodrisio Visconti, ricevendo la nomina a cavaliere. In seguito al mandato vercellese, fu podestà di Como nel 1342 e di Asti nell'anno successivo; infine, nel 1352 venne inviato insieme a Guglielmo Pelavicini per firmare la pace con Firenze. Divenuto consigliere di Galeazzo II, continuò a svolgere ruoli centrali nel governo della signoria: GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 105-106; SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano*, pp. 292 e 235; PETRUS AZARIUS, *Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia*, a cura di F. Cognasso, Bologna 1939, p. 70.

<sup>123</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, impressum Vercellis, per Iohannem Mariam de Peliparis de Palestro, MDXLI, cc. 1r-1v; per un approfondimento sulla revisione degli statuti vercellesi si veda: MONGIANO, *La riforma statutaria del 1341*.

apice negli anni di Gian Galeazzo, si traduceva spesso in un ridotto coinvolgimento dei locali collegi di giurisperiti negli aggiornamenti della normativa locale<sup>124</sup>. La realizzazione del nuovo codice statutario non rappresentò, tuttavia, la battuta finale delle politiche legislative promosse dai principi nel comune eusebiano. Sebbene non si arrivò mai alla realizzazione di una raccolta statutaria signorile dotata di validità generale, e questo a causa della consapevole fragilità del loro riconoscimento giuridico<sup>125</sup>, i Visconti intervennero di continuo sulla legislazione locale, sia con l’emanazione di decreti, che dovevano essere trascritti all’interno dei codici statutari delle città dominate, sia attraverso la promozione di nuove revisioni, che divennero più consistenti negli anni Novanta del Trecento<sup>126</sup>. In seguito al conferimento del titolo ducale, Gian Galeazzo Visconti diede infatti avvio a una radicale risistemazione della normativa locale in tutti i territori a lui soggetti. Questo è testimoniato dalla sopravvivenza di numerosi codici non solo in grandi città, quali Milano, Piacenza, Cremona e Lodi, ma anche in centri minori<sup>127</sup>. A Vercelli però questo non avvenne, in quanto non sono attestate compilazioni successive alla revisione del 1341. L’aggiornamento del 1397 del codice statutario con l’aggiunta degli statuti del collegio dei notai, approvati dal duca di Milano il 26 maggio<sup>128</sup>, suggerisce l’effettiva vigenza del *corpus* normativo trecentesco ancora negli anni di Gian Galeazzo e almeno fino al 1428, quando, in seguito all’ingresso della città di Vercelli nell’orbita sabauda, verrà garantita dalla conferma ducale concessa da Amedeo VIII<sup>129</sup>.

Passando ad illustrare brevemente la struttura del nuovo codice statutario, esso si articola in sette libri, suddivisi in base della materia trattata per renderne più agile la consultazione da parte non solo degli ufficiali locali, che vi si riferivano per il corretto esercizio dei loro compiti,

---

<sup>124</sup> LEVEROTTI, *Leggi del principe*, p. 145; GIAN PAOLO MASSETTO, *La cultura giuridica civilista*, in *Storia di Pavia. III: Dal libero Comune alla fine del Principato indipendente 1024-1535*, 2: *La battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 nella storia, nella letteratura e nell’arte*, a cura di R. Bossaglia, Pavia 1990, pp. 475-531, p. 509; STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, p. 83.

<sup>125</sup> PENE VIDARI, *Statuti signorili*, pp. 52-55; STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda*, pp. 87-88; EAD., *Autonomie e centralizzazione: Como, Varese, e il diritto del Trecento visconteo*, in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, pp. 461-485, pp. 470-471; MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell’età di Ludovico il Moro*, Milano 1983, pp. 149-169.

<sup>126</sup> CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, p. 26; STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda*, pp. 103-107.

<sup>127</sup> LEVEROTTI, *Leggi del principe*, pp. 152-153. Per l’edizione a stampa degli statuti trecenteschi di Milano, Lodi e Piacenza si rimanda a: *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris; *Statuta et ordinamenta Civitatis Laude*, Mediolani, impressum in officina libraria Gotardi Pontici, 1537-38; *Statuta antiqua comunis Placentiae*, a cura di G. Bonora, in *Statuta varia civitatis Placentiae*, Parmae, ex officina Petri Fiaccadorii, MDCCCLX, pp. 215-463. Per l’edizione dei codici statutari di Vigevano e Voghera si vedano: ALESSANDRO COLOMBO, *Gli “antichi statuti” di Vigevano*, in *Carte e statuti dell’agro ticinese*, a cura di R. Maiocchi, Torino 1932, pp. 293-598; *Statuta civilia et criminalia oppidi Vigueriae*, Milano 1558.

<sup>128</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 204v-228r.

<sup>129</sup> Per una ricostruzione puntuale della vicenda si vedano: DIONISOTTI, *Memorie storiche della Città di Vercelli*, pp. 261-294; ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, pp. 211-223.

ma anche dei comuni cittadini interessati alla verifica di una specifica norma<sup>130</sup>. Si tratta di una soluzione adottata anche in altri codici coevi, così come la scelta di dedicare il primo libro agli uffici cittadini, una materia particolarmente delicata e centrale per ogni amministrazione comunale<sup>131</sup>. Quanto previsto dalle disposizioni statutarie in materia procedurale e penale sarà oggetto di analisi nei prossimi capitoli, dove la rigidità delle norme verrà confrontata con la flessibilità richiesta dalla loro applicazione nelle pratiche.

Vorrei concludere presentando le ultimi due tipologie di fonti utilizzate, che hanno permesso di gettare una luce su quegli aspetti lasciati in ombra dai registri giudiziari. I volumi degli ‘Ordinati’ del consiglio comunale consentono infatti di cogliere gli esiti reali di alcuni procedimenti, in particolare in seguito all’esecuzione di lettere di grazie inviate in città dai principi<sup>132</sup>. La serie purtroppo risulta decisamente lacunosa, in particolare per quanto riguarda gli ultimi decenni del Trecento e la prima della metà del secolo successivo. Inoltre, i tre volumi disponibili, relativi agli anni 1386-1389, 1395-1398 e 1398-1403, non contengono le registrazioni originali delle delibere, ma solo gli estratti di alcune lettere e provvisori isolate<sup>133</sup>. Infine, per gli ultimi decenni del XIV secolo e per buona parte del Quattrocento l’archivio storico vercellese conserva una serie cospicua di protocolli notarili<sup>134</sup>. La volontà di porre al centro dell’analisi i

---

<sup>130</sup> In base a quanto stabilito negli statuti, il testo doveva essere redatto in tre codici ufficiali: due conservati presso la casa del podestà e la camera della torre dei libri del comune e uno incatenato al *banchum iuris*, affinché potesse essere consultato liberamente. Ed è proprio quest’ultimo l’esemplare a noi pervenuto, come mostrano la catena di ferro di corredo, nonché il supporto pergameneo riccamente decorato e la tecnica scrittoria ricercata. Il riferimento normativo si trova in: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 16v-17r.

<sup>131</sup> LEVEROTTI, *Leggi del principe*, p. 145. L’attenzione dedicata dai principi alla rielaborazione e integrazione del primo libro degli statuti è evidente non solo a Vercelli ma anche in altri comuni della vasta compagine ‘statale’ viscontea, tra cui Reggio nell’Emilia, dove il codice statuario venne riformato nel 1371, in seguito alla dedizione della città a Bernabò Visconti: GAMBERINI, *La forza della comunità*, pp. 110-112.

<sup>132</sup> ASCVc, *Ordinati*, 1 (1386-1389); *Ordinati*, 2 (1395-1398); *Ordinati*, 3 (1398-1403). Per una panoramica sulla documentazione prodotta dai consigli cittadini si vedano: *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998; MASSIMO SBARBARO, *Le delibere dei Consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma 2005; LORENZO TANZINI, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale*, in «Reti medievali», 14/1 (2013), p. 43-79.

<sup>133</sup> Alcune delibere si aprono infatti con il riferimento al registro da cui sono state estratte: «in libro provisionum seu reformationum comunis Vercellarum, facto tempore regiminis egregii et spectabilis militis domini [...], honorabilis potestatis Vercellarum, inter cetera reperitur provisio seu reformatio infrascripti tenoris [...]».

<sup>134</sup> ASCVc, Notarile, Protocolli di Guglielmo da Bagnasco di Uberto, 559/402 (1375), 560/403 (1392); Faciolo da Biandrate, 966/805 (1377-1378), 967/806 (1379), 968/807 (1380-1381), 969/808 (1382), 970/809 (1384-1385), 971/810 (1385), 972/811 (1387-1388), 973/812 (1389-1390); Agostino *de Maliono* di Pietro, 1789/1715 (1392-1395); Bartolomeo *de Scotis* di Giovanni, 2551/2483 (1412); Bartolino *de Bulgaro*, 1006/844 (1416-1427), 1005/843 (1428-1447); Eustachio da Balocco di Antonio, 557/400 (1418-1431); Giovanni *de Castro Arborio*, 34/9/3 (1420-1424); Giovanni *de Scutaris* di Antonio, 2552/2484 (1428-1431), 2553/2485 (1434-1438); Daniele *de Lonate* di Guglielmo, 1604/1531 (1432-1434); Antonio da Palestro, 2242/2177 (1433-1450); Antonio *de Claronis*, 1170/1008 (1434-1456); Giovanni Michele *de Salamonibus* di Nicolino, 2494/2427 (1435); Oddone Avogadro di Balzola, 118/43/2 (1435-1486), 119/44/1 (1436), 120/44/2 (1439), 121/44/3 (1446-1448), 122/44/4 (1449-1450); Giacomo *de Lonate* di Guglielmo, 1605/1532 (1437-1442); Tommaso Ferrari, 1308/1142 (1438); Agostino da

risvolti sociali della giustizia e della criminalità ha richiesto l'individuazione delle qualifiche personali della maggior parte dei soggetti coinvolti, cercando di colmare le inevitabili lacune lasciate dalla documentazione giudiziaria.

#### 4. «Civitas Vercellarum». Economia, società e istituzioni

La città di Vercelli è situata sulla sponda occidentale della Sesia, a pochi chilometri dal punto in cui i due affluenti, il Cervo e l'Elvo, si riversano nel corso maggiore, favorendo così il collegamento del centro eusebiano con la bassa Valsesia e con il Biellese<sup>135</sup>. Lo sfruttamento, non solo dei canali idrici, ma soprattutto della rete stradale, fu il presupposto fondamentale per l'affermazione di una vivace economia cittadina, che appare in costante crescita dopo l'inevitabile flessione di metà Trecento.

Nei secoli precedenti l'intenso sviluppo urbano aveva reso indispensabile, soprattutto per ragioni amministrative e fiscali, la suddivisione del territorio cittadino in una serie di circoscrizioni minori, indicate nelle fonti con termini diversi, ma ormai stabilmente identificate, almeno da metà Duecento, come *vicinie*. Negli ultimi decenni del XIV secolo e nella prima metà del secolo successivo l'abitato risulta ripartito in diciotto vicinie, ognuna gravitante intorno a una delle chiese cittadine: Santa Maria, San Giuliano, Sant'Agnese, San Graziano, San Giacomo, San Lorenzo, San Tommaso, San Salvatore, San Bernardo, San Donato, Sant'Andrea, San Michele, Santo Stefano *de Civitate*, Sant'Eusebio, San Vittore, San Pietro, San Salvatore *de Strata* (o *de Mercatello*), Santo Stefano *de Monasterio* e San Luca. Il nuovo modello circoscrizionale ricalcava grossomodo la precedente suddivisione del territorio parrocchiale rappresentata dalle *hore*, una forma di ripartizione ormai caduta in disuso a questa altezza cronologica<sup>136</sup>. La differente composizione sociale, inoltre, poteva connotare la maggiore vocazione commerciale di alcune vicinie, sostenuta da interventi diretti dalle autorità comunali volti a rinsaldare e a espandere le reti del mercato locale. Accanto alle vicinie, le fonti prevedono forme alternative, o si potrebbe dire minori, di ripartizione territoriale, che includono le porzioni di spazio limitrofe

---

Mosso di Eusebio, 2144/2079 (1446-1449). Per l'edizione dei protocolli di Antonio Gallo, Guglielmo de Bagnasco, Agostino de Maliono e Pietro Poncio si rimanda a: ANDREINO COPPO e MIRIAM CLELIA FERRARI, *Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo. Regesti*, Vercelli 2003.

<sup>135</sup> Sulla rete idrica fra Vercellese e bassa Valsesia si veda: *I paesaggi fluviali della Sesia fra Storia e Archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, a cura di R. Rao, Firenze 2016.

<sup>136</sup> L'ipotesi sulla corrispondenza tra *vicinia* e *hore* è sostenuta, secondo Giuseppe Gullino, dal comune riferimento all'edificio ecclesiastico e dal ricorso indifferenziato ai due termini nella documentazione del primo Duecento: GIUSEPPE GULLINO, *Uomini e spazio urbano. L'evoluzione topografica di Vercelli tra X e XIII secolo*, Vercelli 1987, in particolare pp. 45-67.

e immediatamente esterne alle porte cittadine. I principali varchi della cerchia muraria erano la porta *Pusterna* e la porta *Ursona*, per la rilevanza assunta non solo a livello fiscale, in quanto mandamenti giudiziari della precedente età comunale<sup>137</sup>, ma anche quali luoghi deputati all'esecuzione dei mandati di citazione<sup>138</sup>; tuttavia, nella documentazione compare con una certa frequenza anche una porta del Cervo, situata nei pressi dell'omonimo torrente, dove sorgevano alcune abitazioni, tra cui la taverna e osteria di Gerardo da Confienza, indicata nelle carte inquisitorie quale luogo di un'aggressione avvenuta nel luglio 1392 e che vide coinvolti alcuni forestieri milanesi giunti in città<sup>139</sup>.

Ma qual era la popolazione di Vercelli e del suo contado alla fine del Trecento e quali mutamenti subì nei decenni successivi, quando la città finì prima sotto il controllo monferrino per poi passare definitivamente sotto la dominazione sabauda? Dare una risposta a questo interrogativo risulta molto più semplice per coloro che risiedevano in città, in quanto la disponibilità di serie particolarmente consistenti di registri fiscali, in particolare per gli anni successivi al riordino fiscale promosso da Gian Galeazzo Visconti nel 1379, consente una valutazione più puntuale della reale consistenza della popolazione urbana. Muovendo dagli studi fondamentali di demografia storica condotti da Rinaldo Comba sull'area del Piemonte bassomedievale, alcune ricerche recenti hanno proposto una stima della popolazione vercellese basandosi sul numero di fuochi censiti per gli anni Settanta e Ottanta del Trecento<sup>140</sup>. A questa altezza cronologica le registrazioni fiscali rivelano come all'interno delle mura cittadine vivessero circa 4-5000 persone, una popolazione che risulta quindi almeno dimezzata rispetto a quella attestata per la fine del Duecento<sup>141</sup>. Le ragioni che potrebbero spiegare un calo così drastico sono diverse: da una parte, i continui scoppi di nuovi focolai di peste, che risulta endemica nel

---

<sup>137</sup> A partire dal 1382 le vicinie cittadine e le località del distretto venivano registrate in libri contabili distinti, riferiti rispettivamente alla porta *Ursona* o alla *Pusterna*: CENGARLE *Il distretto fiscale di Vercelli*, pp. 381 e 386-394.

<sup>138</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 109v-110r.

<sup>139</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 84r-84v.

<sup>140</sup> Il Comba sottolineava i rischi scientifici insiti nel ricorso ai fuochi per ricostruire la consistenza demica, suggerendo tuttavia una soluzione pragmatica per ottenere stime abbastanza vicine ai dati reali. Secondo lo storico piemontese sarebbe infatti sufficiente moltiplicare il numero di fuochi per i coefficienti 4 e 5 per avvicinarsi alla consistenza effettiva: RINALDO COMBA, *La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977, pp. 19-23. Le medesime considerazioni vengono riprese, seppur riferite all'area toscana, in: MARIA GINATEMPO, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988, pp. 115-118.

<sup>141</sup> Diversi studi, anche recenti, sono concordi nell'indicare per la Vercelli di fine XIII secolo una popolazione di circa 10.000 abitanti: MARIA GINATEMPO e LUCIA SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, pp. 66 e 438; FRANCESCO PANERO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)*, a cura di R. Comba e I. Naso, Cuneo 1994, pp. 401-440, p. 421; RICCARDO RAO, *Demografia e insediamento nel Vercellese tra Quattro e Cinquecento*, in *La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento*, a cura di G. Alfani, A. Carbone, B. Del Bo e R. Rao, Udine 2016, pp. 57-67, p. 58.

Vercellese dalla seconda metà del Trecento fino agli ultimi decenni del Quattrocento, uniti alle conseguenze della congiuntura economica, avevano prodotto un aumento considerevole della mortalità<sup>142</sup>; dall'altra, il perdurante stato di indigenza di alcune fasce sociali, acuito dalle tensioni e dalle devastazioni prodotte dal costante clima di guerra, aveva spinto molte persone a trasferirsi verso altre terre, in cerca di nuove fortune e, soprattutto, di una pressione fiscale meno opprimente. Questa tendenza appare più sensibile nelle diverse località del distretto, dove si verificarono continui casi di abbandono di villaggi e borghi già a partire dalla fine del Duecento<sup>143</sup>. Nell'arco cronologico oggetto della ricerca, la consistenza della popolazione cittadina si mantenne invece costante, come suggerito da Riccardo Rao e Flavia Negro, per poi iniziare una lenta ma costante ripresa a partire dalla metà del Quattrocento<sup>144</sup>.

Avanzare stime, anche solo indicative, sulla popolazione del distretto risulta impresa ben più complessa, a causa delle già citate oscillazioni indotte dai costanti flussi migratori. Accanto ai casi di diserzione vi erano poi quelle comunità che decidevano di passare sotto il dominio di un'altra potenza per ottenere maggior protezioni e il riconoscimento di sgravi fiscali, fenomeno che divenne progressivo a partire dagli anni Ottanta del Trecento e che portò alla graduale dispersione del territorio sottoposto direttamente al controllo cittadino. Tuttavia, laddove sono disponibili informazioni più consistenti, in particolare per i decenni centrali del Quattrocento, è possibile ipotizzare che la popolazione residente nel contado vercellese si aggirasse intorno alle 45.000 persone, risultando probabilmente di poco superiore, considerato il debole incremento demografico che aveva interessato la città, a quella stimata per gli ultimi decenni del secolo precedente<sup>145</sup>.

La disponibilità di nutrite serie di registri fiscali e giudiziari, nonché di un buon numero di protocolli notarili, permette inoltre una lettura della composizione sociale della popolazione di Vercelli nei decenni finali del Trecento e nei primi del Quattrocento. Gli studi condotti da Beatrice Del Bo sulla società e l'economia della città eusebiana hanno evidenziato come un

---

<sup>142</sup> Focolai di peste sono attestati a Vercelli nel 1348-1350, nel 1361, 1384, 1388 e 1399-1402: COMBA, *La popolazione in Piemonte*, pp. 55; ANNA MARIA NADA PATRONE e IRMA NASO, *Le epidemie del tardo Medioevo nell'area pedemontana*, Torino 1978, p. 34; FRANCESCO PANERO, *La città di Vercelli attraverso le crisi politiche e demografiche dei secoli XIV e XV*, in *Il monastero della Visitazione a Vercelli: archeologia e storia*, a cura di G. Pantò, Alessandria 1996, pp. 53-60, p. 55.

<sup>143</sup> Per una stima dei villaggi abbandonati nel Vercellese fra Due e Trecento si vedano: RICCARDO RAO, *Il villaggio scomparso di Gazzolo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti abbandonati*, Vercelli 2011, in particolare pp. 203-231; CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli*, pp. 394-403.

<sup>144</sup> RAO, *Demografia e insediamento nel Vercellese*, p. 59; FLAVIA NEGRO, *Scribendo nomina et cognomina. La città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli 2019, p. 106. Il medesimo andamento demografico è osservato dall'Alfani in: GUIDO ALFANI, *La popolazione dell'Italia settentrionale nel XV e XVI secolo: scenari regionali e macro-regionali*, in *La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento*, pp. 19-40, p. 21.

<sup>145</sup> La stima è basata sui circa 10.000 fuochi extracittadini registrati nel *liber focorum* relativo agli anni 1459-1460: NEGRO, *Scribendo nomina et cognomina*, p. 109.

numero consistente dei suoi abitanti fosse impegnato prevalentemente nei settori artigianali e nella mercatura, confermando quindi quella spiccata vocazione commerciale esibita dal centro piemontese già a partire dal pieno XII secolo<sup>146</sup>. Questa marcata attitudine commerciale è restituita non solo dagli elenchi dei contribuenti annotati nelle registrazioni fiscali, ma soprattutto dalla particolare cura mostrata dai notai vercellesi nell'identificare i soggetti presenti nei loro atti con l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali<sup>147</sup>. Tra le famiglie che risultano attive nel ramo manifatturiero troviamo alcuni dei più influenti lignaggi cittadini, come i Centori e i Becurra, operatori del settore tessile e dediti tanto alla lavorazione quanto alla vendita di panni di lana; oppure esponenti di antiche prosapie vercellesi, come i Margaria e i Cazzani, occupate da diverse generazioni nel ramo commerciale cittadino<sup>148</sup>. Ma in città erano anche presenti famiglie di più recente inurbamento, attratte dalle maggiori possibilità di successo<sup>149</sup>. I forestieri rappresentavano una percentuale rilevante della popolazione urbana e provenivano per la maggior parte dalle località interne al distretto oppure dalle città più vicine, come Novara e Ivrea. A partire soprattutto dagli anni Ottanta del Trecento, in conseguenza dell'ingresso di Vercelli nell'orbita viscontea, si assiste a un aumento significativo di immigranti dall'area milanese, la cui presenza in città, tuttavia, diverrà consistente solo negli anni Venti del secolo successivo, grazie alle politiche promosse dal duca Filippo Maria Visconti<sup>150</sup>.

---

<sup>146</sup> Al profilo economico della città di Vercelli fra XIV e XV secolo sono dedicati gli studi: BEATRICE DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 159-186; EAD., *Artigianato a Vercelli: settori produttivi tra continuità e mutamento (primi decenni del XV secolo)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, pp. 251-282; EAD., *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in *Medioevo vissuto. Studi per Rinaldo Comba fra Piemonte e Lombardia*, Roma 2016, pp. 103-120; EAD., *Il credito a Vercelli nella seconda metà del XV secolo: domanda e offerta in una congiuntura di crisi*, in *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 721-738. Sulla dimensione commerciale del centro eusebiano nei secoli precedenti si vedano: ANDREA DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996; PATRIZIA MAINONI, *Un'economia cittadina nel XII secolo: Vercelli*, in *Vercelli nel secolo XII*, Vercelli 2005, pp. 311-352.

<sup>147</sup> Per avere un'idea della consistenza del ramo artigianale cittadino è sufficiente osservare le posizioni contributive registrate nella taglia del 1387. Tra i 854 cittadini annotati figurano infatti 194 *laboratores* non qualificati e 158 artigiani specializzati: DEL BO, *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 106-108.

<sup>148</sup> Sul rilievo delle famiglie Becurra, Centori, Margaria e Cazzani nella mercatura cittadina si veda: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 259-262, 266-270.

<sup>149</sup> Proprio in virtù delle agevolazioni fiscali, dagli anni Novanta del Trecento risiedeva in città lo speciale e *magister phisicus* Giacomino da Confienza, proprietario di una bottega nella vicinia di San Lorenzo. Sfruttando un provvedimento ducale, negli anni Venti del Quattrocento si era trasferito a Vercelli il *merzarius* Olivo da Milano, gestore di una merceria sita nella vicinia di San Giuliano: DEL BO, *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 105, 118; EAD., *Artigianato a Vercelli*, pp. 267, 270-271.

<sup>150</sup> Tra queste è da segnalare il provvedimento, emanato dal duca nel 1424, che garantiva dieci anni di esenzioni fiscali a quanti si fossero trasferiti in città: ASCVc, Notarile, Protocollo di Giovanni *de Scutariis* di Antonio, 2552/2484 (1428-1431), cc. 77v-78r. Per una panoramica generale sulle politiche di sostegno economico intraprese dal Visconti si vedano: PATRIZIA MAINONI, *La politica economica di Filippo Maria Visconti: i traffici*, *l'Universitas Mercatorum, le manifatture tessili e la moneta*, e BEATRICE DEL BO, *Le concessioni di cittadinanza nel quadro dei provvedimenti di politica economica di Filippo Maria*, entrambi in *Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura*, a cura di F. Cengarle e N. Covini, Firenze 2015, rispettivamente alle pp. 167-210 e 211-230. In particolare, per le

All'interno delle mura vivevano poi alcuni esponenti delle principali famiglie nobili del Vercellese, alcune delle quali denotano un forte radicamento nel contado, consolidato dal possesso di castelli, dai quali potevano amministrare i loro ingenti patrimoni fondiari e, talvolta, coalizzandosi con altre schiatte del loro ampio consortile, organizzare sortite e sommosse all'interno del territorio del distretto. In città risiedevano infatti i membri delle più potenti prosapie cittadine, gravitanti intorno alle fazioni guelfa e ghibellina, capeggiate rispettivamente dalle famiglie degli Avogadro e dei Tizzoni, che nei decenni precedenti si erano rese protagoniste di effimeri tentativi egemonici<sup>151</sup>. Tra i lignaggi con una più marcata presenza cittadina si possono citare i guelfi Calvi e Cocorella, mentre appartenevano alla parte ghibellina le autorevoli famiglie dei Vialardi e degli Scutari, che possono vantare tra le loro file membri del consiglio cittadino ed esponenti del ceto notarile<sup>152</sup>. Alcune nobili, come si è detto, potevano godere dei pieni diritti derivanti dalla cittadinanza ma risiedevano spesso fuori città, in una delle località di cui erano stati investiti dai principi o, nel caso di nomine più risalenti, da parte della Chiesa eusebiana. Oltre alle già citate prosapie vercellesi, risultano ben radicate nel contado sia i Bondoni, signori di Ronsecco e Vettignè, sia gli Arborio, nobili della località di cui portano il nome e signori di Recetto, nonché gli Alciati, signori della Motta che da loro prenderà il nome<sup>153</sup>.

Come messo in luce dalla storiografia più recente, l'inclinazione commerciale del centro eusebiano dipendeva da una molteplicità di fattori che, a partire almeno dal XII secolo, favorirono, da una parte, il progressivo ampliamento del mercato locale e, dall'altra, lo sviluppo

---

misure adottate nel comune vercellese si vedano: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 251-252; EAD., *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 104-105.

<sup>151</sup> Sul rilievo politico di alcuni lignaggi nobiliari, anche nei secoli precedenti, si vedano: ALESSANDRO BARBERO, *Vassalli vescovili e aristocrazia consolare a Vercelli nel XII secolo*, in *Vercelli nel secolo XII*, pp. 217-309; RICCARDO RAO, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)* e ALESSANDRO BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, entrambi in *Vercelli nel secolo XIV*, rispettivamente alle pp. 21-62 e 411-510. In particolare, sulla famiglia Avogadro si veda: ALESSANDRO BARBERO, *Da signoria rurale a feudo: i possedimenti degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabauda*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, Firenze 2005, pp. 31-46.

<sup>152</sup> Negli ultimi decenni del Trecento è documentata in città la presenza del notaio Fabiano Cocorella, figlio del *dominus* Giovanni, presente in numerosi processi inquisitori in qualità di fideiussore: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), c. 10r; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 37r-38v, 40r-40v; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 106r-123r; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 116r-117v, 118r-119v; *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 46r-48v, 114r-115v. Negli anni Venti e Trenta risulta attivo a Vercelli il notaio Giovanni Scutari, figlio di Antonio, di cui si sono conservati due ricchi protocolli relativi agli anni 1428-1438: ASCVc, Notarile, Protocollo di Giovanni *de Scutariis* di Antonio, 2552/2484 (1428-1431) e 2553/2485 (1434-1438).

<sup>153</sup> Sui possedimenti dei Bondoni, degli Arborio e degli Alciati nel Vercellese si vedano: BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 423-476; NEGRO, *Scribendo nomina et cognomina*, pp. 140-158. In particolare, sulla famiglia Arborio si vedano: FRANCO FERRETTI, *Le famiglie del consorzio signorile di Arborio nei secoli XIV-XV*, in «Bollettino storico vercellese», 33 (1989), pp. 5-42; ID., *I Signori di Arborio del ramo «de castro Arborii»*, in «Bollettino storico vercellese», 45 (1995), pp. 69-88.



di specifici settori manifatturieri<sup>154</sup>. Innanzitutto, la favorevole posizione geografica occupata dalla città, che la rendeva uno dei nodi più importanti della rete commerciale dell'Italia nord-occidentale, aveva allargato lo spettro dei suoi traffici e stimolato la produzione di prodotti destinati al mercato tanto interno quanto sovralocale. Vercelli si trovava infatti al centro di un'articolata rete viaria che la collegava tanto a numerose piazze commerciali piemontesi e lombarde, come Torino, Alessandria, Modena e Pavia, quanto ai principali porti liguri, in particolare quello di Genova. Il mercato cittadino intercettava poi gli intensi flussi di merci che legavano la metropoli ambrosiana con i più floridi mercati d'Oltralpe<sup>155</sup>.

Anche prima del Duecento, il settore artigianale vercellese aveva iniziato a specializzarsi in alcuni specifici rami produttivi, assecondando la maggiore disponibilità di materie prime provenienti dal suo territorio. L'ingresso della città nella più ampia orbita 'statale' milanese e le conseguenti iniezioni di capitale a sostegno delle imprese locali permisero all'economia vercellese di fare fronte alle flessioni dovute alla complessa congiuntura di metà Trecento<sup>156</sup>. L'accesso ai nuovi circuiti commerciali produsse però, nel lungo periodo, effetti sensibili sul mercato eusebiano, stimolando la domanda di prodotti nuovi e ricercati da parte delle emergenti élites cittadine. Uno dei settori trainanti per l'economia vercellese era sicuramente quello tessile, che mantenne una buona continuità produttiva per tutto il secolo, risultando addirittura in crescita nel pieno Quattrocento. La centralità di questo ramo manifatturiero era legata a stretto giro con l'ampia disponibilità di materie prime offerte dal territorio circostante, dove l'elevato numero di greggi e di grandi allevatori permetteva il costante approvvigionamento delle imprese artigianali cittadine<sup>157</sup>. Anche nei secoli precedenti la parte più consistente della produzione tessile era rappresentata dalla lavorazione della lana grezza, di provenienza locale oppure lombarda, importata in città e trasformata in panni e drappi di qualità medio-bassa, destinati

---

<sup>154</sup> DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese*, pp. 35-53; MAINONI, *Un'economia cittadina nel XII secolo*, pp. 311-328.

<sup>155</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 527-528; EAD., *Gregari e leader. Centri commerciali a confronto: Vercelli e Milano alla fine del Trecento*, in *Centri di produzione, scambio e distribuzione nell'Italia centrosettentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di B. Figliuolo, Udine 2018, pp. 29-40, pp. 31-32. Sull'ampliamento delle reti commerciali nell'Italia centrosettentrionale fra XIII e XIV secolo si veda: BRUNO FIGLIUOLO, *L'Italia centro-settentrionale tra Due e Trecento: la formazione di uno spazio economico integrato*, in *Centri di produzione, scambio e distribuzione*, pp. 7-28; ID., *Alle origini del mercato nazionale: strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Udine 2020.

<sup>156</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 534; EAD., *Artigianato a Vercelli*, pp. 251-252; EAD., *Mercanti e finanze statali in età visconteo-sforzesca*, in *Il governo dell'economia. Italia e penisola iberica nel basso Medioevo*, a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma 2014, pp. 131-153.

<sup>157</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani*, pp. 536-537. Sullo sfruttamento dell'allevamento da parte delle comunità monastiche si veda: RINALDO COMBA e ANNALISA DAL VERME, *Allevamento, transumanza e commercio del bestiame nel Piemonte occidentale: secoli XII-XV*, in *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, a cura di R. Comba, A. Dal Verme e I. Naso, Cuneo 1996, pp. 13-32.

tanto al mercato locale quanto sovraregionale<sup>158</sup>. Accanto al ramo laniero nel corso della prima metà del Trecento si assiste a un incremento nella produzione di tessuti di lino e canapa, come confermato dalla nuova attenzione riservata alla regolamentazione di queste manifatture all'interno dei codici statutari comunali del 1341<sup>159</sup>.

La crescente importanza di questo settore aveva poi reso necessari degli interventi da parte delle autorità pubbliche per consentire alle imprese locali di godere degli spazi necessari a sostenerne lo sviluppo. Oltre alla vicinia di San Giuliano, dove fra Tre e Quattrocento si concentra un numero sempre maggiore di imprese sia artigianali sia commerciali, le principali botteghe tessili erano distribuite nella vicinia di San Bernardo, dove almeno dalla prima metà del Duecento è attestata una “rua Testorum”, su cui si affacciava una parte considerevole degli impianti produttivi cittadini. Lo sviluppo del settore aveva reso indispensabile la creazione di un nuovo spazio dedicato alla produzione tessile collocato nella vicinia di San Bernardo, dove dalla seconda metà del Trecento e ancora nel secolo successivo è documentata l'esistenza di un “burgus Pannorum”<sup>160</sup>. La fortuna di questo ramo artigianale fu favorita da una serie di fattori che andavano a sommarsi all'ampia disponibilità di materie prime, cui si è già fatto accenno. Le esenzioni fiscali previste per le maestranze forestiere e le politiche economiche, promosse prima dai duchi di Milano e in seguito dall'amministrazione sabauda, sostennero sì la crescita generale del settore, ma in particolare di quello laniero, che risulta in forte espansione nel primo Quattrocento, a scapito però di altre produzioni, come quella del lino e del fustagno, che erano riuscite a ritagliarsi uno spazio commerciale nei secoli precedenti ma che risultano in quei decenni in lenta flessione<sup>161</sup>. Il successo della professione, suggerito dalle numerose attestazioni di trasmissioni del mestiere di padre in figlio<sup>162</sup>, è confermato poi dall'esistenza, documentata nel 1427, di una *societas merchantorum artis lane ac lanariorum*, che raccoglieva almeno cinquanta persone impegnate nella produzione e nel commercio di drappi e panni di lana<sup>163</sup>.

---

<sup>158</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 537-538. Sulla produzione tessile eusebiana e sul traffico dei tessuti si vedano: RINALDO COMBA, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma – Bari 1999, pp. 129-130 e 141; ANNA MARIA NADA PATRONE, *Per una storia del traffico commerciale in area pedemontana nel Trecento. Fibre tessili, materiale tintorio e tessuti ai pedaggi di Vercelli e di Asti*, in *Studi in memoria di Mario Abrate*, II, Torino 1986, pp. 645-692.

<sup>159</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 538-539. La normativa relativa alla produzione tessile è raccolta sotto il capitolo «De testoribus», contenuto in: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 85v-86r.

<sup>160</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 539-540.

<sup>161</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 256-257. L'incremento della produzione laniera a inizio Quattrocento sembra un dato comune a molte città dell'area viscontea: PATRIZIA MAINONI, *Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo. Prime indagini*, in «Archivio Storico Lombardo», 110 (1984), pp. 20-43.

<sup>162</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, p. 258.

<sup>163</sup> Il protocollo del notaio Eustachio da Balocco documenta una riunione del consiglio della corporazione dei lanaioli, avvenuta il 25 maggio 1427, per la nomina del *cives* e *lanarius* Eusebio Becurra a procuratore della *societas*: ASCVc, Notarile, Protocollo di Eustachio da Balocco di Antonio, 557/400 (1418-1431), cc. 97r-98r.

L'ingresso di Vercelli nella vasta compagine statale sabauda diede ulteriore slancio all'imprenditoria tessile, allineandone l'indirizzo con quello riscontrato in altre città piemontesi almeno dalla metà del secolo precedente, dove si osserva un deciso incremento nella produzione di tessuti di lusso di buona qualità<sup>164</sup>. Nel corso degli anni Trenta si assiste infatti al graduale radicamento delle manifatture della lana sottile e della seta, la cui lavorazione necessitava, da una parte, di una elevata specializzazione e, dall'altra, di una domanda costante che ne giustificasse e sostenesse lo sviluppo<sup>165</sup>.

Se l'ampia disponibilità di capi di bestiame provenienti dal territorio circostante aveva favorito il successo del settore tessile, allo stesso modo essa aveva permesso il consolidamento della lavorazione delle pelli e delle pellicce<sup>166</sup>. Quest'ultimo ramo artigianale, tuttavia, forse a causa di una minore attenzione da parte delle autorità pubbliche, non sembra aver goduto della medesima fortuna, tanto da risultare in evidente flessione nei primi decenni del Quattrocento, sostenuta in parte solo dalla crescente domanda di prodotti di lusso<sup>167</sup>. Ma nei secoli precedenti la situazione era alquanto differente, visto che, al pari di quanto osservato per la manifattura tessile, è attestata anche per conciatori e pellicciai la presenza di un'area della città specificatamente dedicate a questo ramo produttivo. Almeno dal XII secolo è infatti documentata l'esistenza di una "rua Calegaria", situata nella vicinia di Santo Stefano *de Civitate*, dove risiedevano un buon numero di cordai e calzolai<sup>168</sup>. Diverse botteghe risultano poi collocate tra le vicinie di San Giuliano e di Sant'Agnese, nei pressi della "rugia Molinaria", data la necessità di disporre di corsi d'acqua per lo svolgimento di questa particolare attività. Consolidatosi nella seconda metà del Trecento grazie al ribaltamento della congiuntura, questo ramo artigianale mantenne sempre dei buoni standard produttivi, al pari di un altro settore nevralgico per l'economia vercellese, quello della lavorazione del ferro. Benché il primo veda una sensibile riduzione del numero degli occupati nei primi decenni del XV secolo, il secondo restò ancora nel nuovo secolo uno dei punti forti dell'artigianato vercellese<sup>169</sup>.

---

<sup>164</sup> COMBA, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, pp. 129-130 e 141.

<sup>165</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 264-265. Sull'introduzione della manifattura serica a Torino e a Milano si vedano: RINALDO COMBA, *Lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali*, in *Storia di Torino*, II, *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. Comba, Torino 1997, pp. 485-494; PAOLO GRILLO, *Le origini della manifattura serica in Milano (1400-1450)*, in «Studi storici», 35 (1994), pp. 897-916.

<sup>166</sup> Per una panoramica generale su questo settore commerciale, in particolare nell'area piemontese, si veda: ANNA MARIA NADA PATRONE, *Le pellicce nel traffico commerciale pedemontano del tardo medioevo*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, II, Roma 1980, pp. 561-584. Per un confronto con l'area lombarda si veda: PATRIZIA MAINONI, *Pelli e pellicce nella Lombardia medievale*, in *La concia delle pelli in Toscana*, a cura di S. Gensini, Pisa 2000, pp. 199-267.

<sup>167</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 255-256.

<sup>168</sup> GULLINO, *Uomini e spazio urbano*, p. 34; MAINONI, *Un'economia cittadina*, p. 315.

<sup>169</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 255-256.

Si è già sottolineato come i settori fin qui presentati potessero vantare una solida tradizione all'interno dell'universo commerciale cittadino, risultando trainanti per l'economia vercellese fin dal XII secolo. Vi furono però alcuni rami artigianali che, a partire dalla metà del Trecento, seppero sfruttare gli sconvolgimenti attraversati dalla società dell'epoca e i conseguenti mutamenti nella domanda, per affacciarsi con sempre maggior rilievo sulla scena commerciale, riuscendo in alcuni casi a manifestare una buona tenuta nei decenni successivi<sup>170</sup>. La mole notevole di interventi edilizi, promossi, su iniziativa tanto municipale quanto ecclesiastica, a partire dagli inizi del Trecento, aveva stimolato la richiesta di maestranze specializzate da impiegare nei numerosi cantieri aperti in quegli anni<sup>171</sup>. Al pari di altri settori, il mercato edile beneficiò sensibilmente dell'ingresso di Vercelli nella più vasta compagine "statale" viscontea, che favorì la circolazione di manodopera all'interno dei vari territori della dominazione e commissionò la realizzazione di nuove strutture, come il castello e la cittadella viscontei, conclusi rispettivamente agli inizi e negli anni Settanta del secolo<sup>172</sup>. Non trascurabile era inoltre la domanda privata tanto in campo edilizio quanto nel mercato dei beni di lusso, assunti quali simboli di status da parte delle nuove élites locali. L'evidente incremento nel settore della lavorazione dei metalli preziosi si può infatti spiegare con il mutamento del gusto e con le nuove esigenze suntuarie del patriziato cittadino<sup>173</sup>. La stabilità della domanda, sia pubblica sia privata, permise a entrambe le attività di mantenere, e addirittura di consolidare, il loro rilievo all'interno dell'economia vercellese del pieno Quattrocento, consentendo l'ascesa sociale e politica di quelle famiglie che potevano vantare ampie disponibilità finanziarie<sup>174</sup>.

Il vivace artigianato locale non esauriva tuttavia l'intero profilo commerciale della città, che comprendeva anche una fiorente attività mercantile, che appare in costante crescita a partire dalla prima metà del Trecento. Ne sono una prova i lavori di ampliamento della piazza situata

---

<sup>170</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 536.

<sup>171</sup> Ai primi decenni del Trecento risale infatti l'apertura di diversi cantieri nella vicinia di San Tommaso, destinati ad ampliare la piazza destinata al mercato cittadino, documentato nelle fonti come *Mercatum Novum* almeno dal 1340: MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel Medio Evo*, p. 70; *Summariū monumentorum omnium quae in tabulario municipii Vercellensis continentia ab anno DCCLXXXII ad annum MCCCCXLI ab incerto auctore concinnatum et nunc primum editum*, a cura di S. Caccianotti, Vercelli 1868, p. 297; *I Biscioni*, a cura di R. Ordano, II/II, Torino 1976, p. 325. Per quanto riguarda la committenza ecclesiastica, a partire dal 1344 furono avviati i lavori per la riedificazione della chiesa degli Eremitani di San Marco e nell'ultimo quarto del secolo fu portata a termine la costruzione del nuovo refettorio nell'ospedale di Sant'Andrea: VALENTINA DELL'APROVITOLA, *La forma urbis di Vercelli nel XIV secolo: edifici pubblici e religiosi dalla fine dell'esperienza comunale alla signoria viscontea*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 553-586.

<sup>172</sup> DEL BO, *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, p. 110; DELL'APROVITOLA, *La forma urbis di Vercelli*, pp. 566-572.

<sup>173</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 548-549; RICHARD A. GOLDTHWAITE, *Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo*, Milano 1995 (ed. or. *Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600*, Baltimora – Londra 1993).

<sup>174</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 277-278; EAD., *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 115-116.

nella vicinia di San Tommaso, che sarà indicata come “*Mercatum Novum*”, e la forte presenza di mercanti all’interno tanto delle fonti fiscali e notarili, quanto delle registrazioni giudiziarie<sup>175</sup>. A Vercelli risultano attivi un numero consistente di *mercatores*, dediti prevalentemente al commercio di panni di lana, di provenienza soprattutto locale, vista la centralità di questo settore artigianale nell’economia eusebiana, ma anche lombarda<sup>176</sup>. Si tratta in larga misura di esponenti delle più risalenti prosapie cittadine, come i Roba, i Borromeo e i Centori, tra le più influenti famiglie di drappieri vercellesi, ma anche di operatori commerciali forestieri. La presenza di questi ultimi appare in forte aumento tra gli anni Quaranta e Ottanta del Trecento, dopo l’ingresso della città nell’orbita milanese. Attivi sulla piazza vercellese, anche se di passaggio, troviamo infatti i Gattoni, una delle più ricche famiglie di mercanti ambrosiane che vantava interessi economici nei principali centri dell’Italia nord-occidentale<sup>177</sup>.

Accanto ai mercanti troviamo occupati nel settore mercantile diversi *speciarii*, specializzati nella vendita delle spezie ma dediti spesso a un commercio poco qualificato, e un buon numero di *revenditores* e *merçarii*, operatori di dimensione più locale ma impegnati anche in traffici di più lungo raggio<sup>178</sup>. L’inserimento della città nei più dinamici circuiti commerciali viscontei e successivamente sabaudi, di cui aveva beneficiato largamente il ramo artigianale, diede continuità allo sviluppo della mercatura locale, come risulta dall’avvio di diversi cantieri a inizio Quattrocento per la realizzazione di nuove botteghe presso il foro nuovo nella vicinia di San Michele<sup>179</sup>. Alla crescente domanda di prodotti di lusso, sintomo di una rinnovata esigenza distintiva e di un mutamento del gusto, si devono le prime attestazioni a Vercelli di *frixarie*, botteghe commerciali che trattavano sia accessori di alta moda sia materie prime non lavorate e tessuti pregiati<sup>180</sup>.

La vitalità del settore artigianale e della mercatura locale rendeva costante la domanda di credito, necessario sia per sostenere lo sviluppo di alcune imprese sia per evitarne l’improvviso tracollo. Tuttavia, fra Tre e Quattrocento non è documentata a Vercelli la presenza di alcun prestatore di professione e tantomeno di banchieri, ad esclusione di un Giovanni Borromeo, detto *Prevostino*, che risulta in possesso di una casa almeno dagli anni Novanta del Trecento

---

<sup>175</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 529-531.

<sup>176</sup> DEL BO, *Gregari e leader*, pp. 33-34.

<sup>177</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 534-535.

<sup>178</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 531-534. Per un confronto sull’attività commerciale svolta dagli speciali torinesi si veda: ALESSANDRO BARBERO, *Un’oligarchia urbana: politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento*, Roma 1995, pp. 159-162.

<sup>179</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 265-266.

<sup>180</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, p. 268; EAD., *L’immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 118-119.

presso la vicinia di Santa Maria<sup>181</sup>. In assenza di professionisti del settore la domanda di credito veniva quindi soddisfatta da quegli operatori commerciali che disponevano delle finanze necessarie per gestire questo tipo di investimenti<sup>182</sup>. I piccoli imprenditori, in virtù della precarietà della loro posizione economica, potevano così rivolgersi a questo canale di prestito, in cui troviamo impegnati soggetti di diversa estrazione sociale, oppure sfruttare reti di credito più “informali”, che tuttavia lasciano ben poche tracce all’interno della documentazione. Forme di assistenza erano infatti garantite all’interno dei diversi gruppi artigianali oppure erano fornite da quelle istituzioni vercellesi che potevano vantare una maggiore liquidità<sup>183</sup>. Fra queste la più importante era indubbiamente l’Ospedale di Sant’Andrea, fondato nei primi decenni del XIII secolo su precisa volontà del cardinale Guala Bicchieri e divenuto rapidamente il principale istituto caritatevole della città<sup>184</sup>. L’Ospedale era inoltre in possesso di un consistente patrimonio fondiario non solo all’interno delle mura urbane ma soprattutto nel contado, che gli garantiva consistenti introiti da impiegare eventualmente nel sostegno di imprese in crisi<sup>185</sup>. La disponibilità di circuiti creditizi a maglie più strette consentì nel lungo periodo la tenuta di gran parte del settore produttivo cittadino, rappresentando un’ancora di salvezza per quei piccoli artigiani che vivevano costantemente sulle soglie della povertà e che necessitavano di liquidità da investire nella loro attività.

Presupposto per il progressivo consolidamento del profilo economico cittadino fu, inoltre, la relativa continuità delle strutture di governo comunale, non solo dopo la sottomissione ai Visconti ma anche con il passaggio alle dominazioni prima monferrina e poi sabauda. La città continuava infatti a essere retta da un podestà, di nomina signorile, che era tenuto a governare il comune di Vercelli nell’interesse dei cittadini e, soprattutto, ad

---

<sup>181</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 23r-23v; ASCVc, *Libri di Taglia*, 1401 dicembre, v. Santa Maria. Secondo quanto suggerito da Beatrice Del Bo, il *Prevostino* potrebbe essere identificato con il capostipite del ramo milanese della nota schiatta bancaria di origini toscane oppure con il nipote, l’omonimo Giovanni detto *Prevosto* Borromeo, che risulta attivo prima a Milano e poi, dal 1449, a Bruges come direttore della filiale della banca di famiglia: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 254-255; EAD., *Banca e politica a Milano a metà Quattrocento*, Roma 2010, pp. 126-128.

<sup>182</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 253-255. EAD., *Il credito a Vercelli nella seconda metà del XV secolo*, p. 723.

<sup>183</sup> Sulla rilevanza dei circuiti di prestito “informali” per le imprese commerciali vercellesi si veda: BEATRICE DEL BO, *Gli artigiani vercellesi del ‘300 fra “credito di categoria” e relazioni con l’Ospedale di Sant’Andrea*, in *Reti di credito: circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. Carboni e M.G. Muzzarelli, Bologna 2014, pp. 67-90.

<sup>184</sup> Per uno sguardo sulle origini dell’istituzione e sui suoi rapporti con la città si veda: GIANMARIO FERRARIS, *L’Ospedale di S. Andrea di Vercelli nel secolo XIII. Religiosità, economia, società*, Vercelli 2003.

<sup>185</sup> Sulla politica fondiaria dell’istituzione vercellese si veda: ANTONIO OLIVIERI, *Il volto nascosto dell’economia ospedaliera. Fondamenti patrimoniali e pratiche di scambio dell’ospedale di Sant’Andrea di Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 189-217.

amministrarvi la giustizia sulla base di quanto stabilito dagli statuti<sup>186</sup>. Statuti che regolavano anche la composizione della sua *familia*, che risulta formata da cinque giudici, nominati direttamente dal magistrato forestiero: un vicario, cui spettava l'amministrazione della giustizia, sia civile sia penale, in caso di assenza del podestà; un giudice dei malefici, che svolgeva la duplice funzione di giudice istruttore e di pubblico accusatore nel campo penale; due consoli di giustizia, la cui competenza era limitata alla materia civile; e infine un giudice dei danni dati, l'unico di nomina del consiglio di credenza cittadino, incaricato dell'esazione di bandi, condanne e fodri. Il rettore cittadino poteva inoltre disporre di un proprio contingente armato, composto da 12 fra cavalieri e scudieri, che potevano contare su un numero complessivo di dieci cavalli, dei quali quattro da guerra. Inoltre, a spese del comune, egli era tenuto a reclutare 30 fanti assoldati, sottoposti al comando di un connestabile<sup>187</sup>. La forza armata di cui poteva disporre il podestà per assicurare il governo della città includeva poi i 40 fanti deputati alla guardia del castello e agli ordini del castellano<sup>188</sup>. Quest'ultimo, di nomina signorile e incaricato della custodia di tutte le fortezze cittadine, non fu il solo ufficiale inviato dalla dominante per agevolare il lavoro dei rettori forestieri. A partire dalla metà del Trecento questi vennero infatti affiancati dai referendari, che si occupavano specificatamente dell'amministrazione fiscale e della gestione finanziaria del comune, senza tuttavia arrivare mai a insidiare la posizione del primo ufficiale cittadino<sup>189</sup>. Il podestà era comunque limitato nella propria attività di governo dal consiglio comunale, senza il cui consenso egli non poteva intervenire in alcun modo sulla legislazione statutaria o nominare alcun altro ufficiale, e dall'inevitabile giudizio di sindacato, ossia dalla valutazione finale del suo operato da parte delle autorità cittadine<sup>190</sup>.

Gli statuti trecenteschi, inoltre, stabilivano che il mandato del podestà non potesse superare i sei mesi, mentre nel codice duecentesco il termine era di un anno, e che non potesse essere iterato prima del termine di tre anni. Tuttavia, esso venne sempre esteso liberamente dai Visconti, autorizzando di fatto il rettore cittadino a ignorare i rigidi vincoli fissati dalla normativa

---

<sup>186</sup> Il ruolo dei rettori cittadini nelle dinamiche politico-istituzionali dell'Italia comunale è argomento ampiamente trattato dalla storiografia, ma qui vale la pena ricordare almeno gli studi fondamentali coordinati da Jean-Claude Maire Vigueur e raccolti nei due volumi: *I podestà dell'Italia comunale. Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, 2 voll., Roma 2000.

<sup>187</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 1r-2v.

<sup>188</sup> L'entità delle forze poste a difesa del castello è indice dell'instabilità del controllo visconteo sulla città almeno fino a fine Trecento, vista la riduzione delle truppe agli ordini del castellano riscontrata nei primi anni del Quattrocento: TERESA ZAMBARBIERI, *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo*, Bologna 1988, p. 38.

<sup>189</sup> SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano*, pp. 213-216 e 231-232.

<sup>190</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 1r-6r e 13r.

locale<sup>191</sup>. L'ottima retribuzione dell'incarico e le possibilità di avviare una carriera all'interno dell'amministrazione prima signorile e poi ducale rappresentavano elementi di grande attrattiva per le principali famiglie aristocratiche, non solo milanesi<sup>192</sup>. Lo studio di Paolo Grillo sul personale politico della Vercelli viscontea ha infatti messo in luce come negli anni precedenti al governo di Gian Galeazzo la scelta dei podestà eusebiani fosse ricaduta principalmente verso cittadini ambrosiani, mentre sotto il primo duca di Milano si fosse cercato di allargare la platea dei collaboratori signorili a esponenti del patriziato di altre località del dominio o addirittura esterne ad esse<sup>193</sup>.

Un indirizzo simile può essere ravvisato negli anni in cui Vercelli venne affidata al controllo del marchese di Monferrato. Se Teodoro II in un primo momento decise di affidare il governo cittadino a esponenti fidati dell'aristocrazia monferrina, spesso privi di esperienza, a partire dal 1412, in conseguenza del rinnovato vigore del ducato visconteo sotto il giovane Filippo Maria, il marchese optò per rettori di maggiore spessore politico, reclutati da quei territori esterni al marchesato a cui il Paleologo guardava per allargare le file dei suoi alleati<sup>194</sup>. La struttura di governo negli anni monferrini risulta alleggerita rispetto al complesso apparato amministrativo dell'età viscontea. Oltre al podestà, in città risultano infatti presenti un vicario, che riassume nella sua carica anche quella di giudice dei malefici, il capitano della cittadella e due collaterali<sup>195</sup>. Anche in età sabauda il duca Amedeo VIII preferì servirsi, per il governo della città, di uomini di comprovata fiducia, reclutati tra i suoi feudatari e collaboratori più stretti, come il conte Aimonetto *de Broxio* di Castellamonte e il consigliere ducale Giovanni *de Dynone*, podestà di Vercelli rispettivamente dal 1434 al 1436 e dal 1440 al 1442<sup>196</sup>. In continuità con le precedenti amministrazioni, rimase anche in età sabauda la soluzione, sperimentata durante il

---

<sup>191</sup> Sulla scarsa efficacia dei capitoli statutari relativi alle funzioni del podestà si veda: MANLIO BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'Età Moderna*, Roma 1993, pp. 250-251

<sup>192</sup> GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 84.

<sup>193</sup> Dei 19 podestà nominati da Gian Galeazzo tra il 1378 e il 1402, solo cinque erano cittadini di Milano e due erano esponenti della famiglia Visconti, mentre nove provenivano da altre città della dominazione, come Francesco Scotti di Piacenza e Castellino Beccaria di Pavia, o addirittura da località esterne allo 'stato' visconteo, come Giovanni Guarzoni di Lucca. Si segnalano infine tre podestà provenienti dall'aristocrazia rurale, tra cui il marchese Giovanni Malaspina di Varzi: GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 99-100.

<sup>194</sup> Ne sono un esempio le podesterie affidate rispettivamente nel 1414 al genovese Oddone Spinola e nel 1416 al marchese Corrado del Carretto di Savona: GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*, p. 26.

<sup>195</sup> GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*, pp. 25-26.

<sup>196</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), c. 1r; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), c. 1r. Per una panoramica esaustiva sull'officialità sabauda riferimenti imprescindibili sono: GUIDO CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994, in particolare alle pp. 231-265; ALESSANDRO BARBERO e GUIDO CASTELNUOVO, *Gli ufficiali nel principato sabauda fra Tre e Quattrocento*, in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, a cura di F. Leverotti, Pisa 1999, pp. 1-16.



governo monferrino sulla città, di affidare ad un unico ufficiale la carica di vicario e di giudice dei malefici.

Per lo svolgimento di alcune funzioni amministrative, gli ufficiali di nomina signorile dovevano inoltre affidarsi a una serie di ufficiali minori, di nomina comunale, come ad esempio i servitori del comune, indispensabili, come si vedrà, per il funzionamento della complessa macchina giudiziaria. Podestà e giudici dovevano poi relazionarsi con quelle magistrature locali, a loro formalmente sottoposte ma che, in quanto espressione delle comunità vicinali o rurali, erano costrette a mediare tra queste ultime e l'autorità pubblica. La dialettica tra gli ufficiali cittadini e i rettori delle diverse località del contado, che potevano nominare propri consoli e, in un numero limitato di casi, un proprio podestà<sup>197</sup>, era indispensabile per assicurare un controllo capillare su tutto il territorio del distretto vercellese.

## 5. La società «davanti al banco di giustizia»

I registri criminali sono il prodotto di una giustizia messa in moto dagli organi cittadini per il mantenimento del controllo sociale e offrono un'immagine del funzionamento di questo dispositivo filtrata dall'ottica dell'autorità pubblica<sup>198</sup>. Ma essi sono popolati da un folto numero di individui che di questa giustizia sono destinatari, da una parte in quanto soggetti indagati, dall'altra in veste di suoi fruitori o, per citare un'efficace espressione coniata da Daniel Lord Smail, di suoi 'consumatori'<sup>199</sup>. Il complesso di persone chiamate in giudizio dal podestà e dai suoi giudici offre infatti uno spaccato della società che animava la città di Vercelli e le diverse località del suo distretto fra Tre e Quattrocento, mettendone in luce tanto gli attriti che la attraversavano, quanto il complesso reticolo di relazioni interpersonali sotteso a essa.

Nell'arco cronologico offerto dalle fonti, i soggetti coinvolti in sede processuale, tanto come indagati quanto come parte lesa, sono 2750, una cifra grossomodo vicina a quella degli individui chiamati in tribunale in qualità di testimoni, precisamente 2833. Dei primi, la parte più consistente è rappresentata da coloro che risiedevano nelle diverse località che componevano il

---

<sup>197</sup> Nell'atto di dedizione di Gattinara al duca di Savoia del 1426, Amedeo VIII concesse alla comunità il privilegio di nominare un proprio podestà, benché esso sia attestato nella località almeno dal 1381: BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, p. 500; ASCVC, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 54r-55v.

<sup>198</sup> Per una panoramica sull'uso politico della giustizia si vedano: GRILLO, *L'ordine della città*; TANZINI, *Costruire e controllare il territorio*; SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power*; ID., *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Bari 2002, pp. 163-205; VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane*; ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*; ID., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica*.

<sup>199</sup> L'espressione è tratta da: SMAIL, *The consumption of justice*.

distretto cittadino, o in alcuni casi nei territori limitrofi, spesso soggetti a dominazioni diverse rispetto a quella viscontea. I comitatini coinvolti come rei o come vittime sono infatti 1505, a fronte dei 625 soggetti che risultano risiedere in città, dei quali 216 figurano come cittadini, mentre 409 come semplici *habitatores*. A questi sono poi da aggiungere tutte quelle categorie personali che poco si adattano a questa ripartizione, in quanto riferite a soggetti non chiaramente stanziati all'interno delle mura urbane o a esponenti di lignaggi nobili dal forte radicamento rurale, che meritano quindi una trattazione separata. Infine, si noterà che il totale complessivo qui proposto non risulta dalla somma dei parziali di indagati e offesi. Questa apparente incongruenza è dovuta alla frequenza con cui un individuo poteva comparire negli atti sia come inquisito sia come parte lesa, anche all'interno del medesimo processo, ad esempio nel caso di una rissa o di uno scambio di percosse, oppure in due procedimenti differenti nel giro di un determinato intervallo di tempo<sup>200</sup>.

### 5.1. *La provenienza sociale di indagati e accusati*

La documentazione giudiziaria ci offre l'immagine di una giustizia pervasiva, che coinvolge nelle sue dinamiche tutti i diversi segmenti sociali in cui si articolava la società vercellese di quel periodo. Tra il 1377 e il 1442, le carte processuali vedono indagati sia *habitatores* e cittadini di Vercelli, sia rustici, provenienti dalle diverse località del distretto o estranei alla sua giurisdizione. Tra questi vi erano anche esponenti dei lignaggi nobiliari vercellesi, residenti tanto all'interno delle mura cittadine quanto nelle terre del contado. All'interno degli atti sono stati individuati i profili personali di 1935 soggetti, chiamati al «banco dei malefici» in quanto ritenuti responsabili di reati differenti, commessi a danno di privati e, più in generale, dell'autorità pubblica. Grazie alle annotazioni apportate dai notai accanto ai nomi degli imputati, molto puntuali nell'indicare non solo la posizione sociale del singolo indagato ma anche il mestiere praticato, e all'esame incrociato con le altre fonti disponibili, è stato poi possibile collocare socialmente la maggior parte dei soggetti.

---

<sup>200</sup> All'interno dei registri processuali compaiono ben 322 soggetti indicati sia come indagati sia come offesi. La maggior parte di questi sono coinvolti in processi per rissa, come ad esempio quella scoppiata nella casa del fornaio Pietro da Rovasenda, tra quest'ultimo e un certo Ruffino da Serravalle nell'agosto del 1381: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-260 (1381), cc. 13r-14v. Oppure poteva accadere che un medesimo individuo venisse citato in giudizio prima come reo e, dopo un certo intervallo di tempo, come parte lesa, come nel caso del fabbro vercellese Nicolino, detto *Ghiga*, indagato nell'agosto 1387 per l'aggressione commessa ai danni di Perrino Zoppo da Bulgaro, e successivamente vittima di un'altra aggressione, subita nel dicembre 1391 per mano del pellicciaio Bartolomeo da Tronzano, detto *Carestia*. ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), c. 46v; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 34r-34v.

Sulla base delle informazioni ottenute, i soggetti sono stati suddivisi dapprima in quattro macrocategorie: coloro che risultano godere della qualifica di *civis Vercellensis*; quanti compaiono nelle fonti unicamente come *habitatores*; gli individui indicati come nobili e, infine, tutti coloro che risiedevano nel contado. In un secondo momento, sulla base delle indicazioni professionali, sono state individuate otto sottocategorie: artigiani, mercanti, professionisti del diritto, contadini e allevatori, militari, servi, chierici, ufficiali comunali. Per questi segmenti si analizzerà il ventaglio di risorse, tanto economiche quanto sociali, cui i singoli soggetti potevano avere accesso per gestire il confronto in sede processuale, nonché le modalità di espressione dei conflitti, sia interni sia esterni. Infine, sono state evidenziate tutte le donne presenti negli atti come indagate, allo scopo di mettere in luce la rilevanza femminile all'interno dei procedimenti penali celebrati dal locale tribunale podestarile.

Cercando di proporre qualche stima, gli indagati che risultano indicati come residenti all'interno delle mura o nei sobborghi cittadini sono 409, mentre molto più consistente è il numero di soggetti provenienti dalle località del contado, ben 1136. Questo potrebbe lasciar pensare a una maggiore attenzione della giustizia cittadina ai reati commessi dai comitatini piuttosto che dai membri della comunità urbana. In realtà non è così, o meglio, poteva avvenire che una serie di reati vedessero coinvolta l'intera comunità di un borgo rurale e che gli atti riportassero i nomi di tutti i membri coinvolti e successivamente identificati, mentre questo, come facilmente immaginabile, difficilmente avveniva in città<sup>201</sup>. Le carte processuali, infatti, non testimoniano alcun caso di disordini che vedessero coinvolta un'intera vicinia cittadina, limitandosi a registrare sporadici episodi di violenza tra esponenti di una medesima categoria professionale<sup>202</sup>.

I cittadini di Vercelli chiamati in giudizio sono 151, dei quali 64 sono identificati come mercanti e artigiani e 17 come professionisti del diritto. Tra questi 43 risultano indicati come nobili, anche se per alcuni di loro non è stato possibile verificare l'effettiva residenza in città. Com'è stato più volte messo in luce dalla storiografia più recente, la concessione della cittadinanza garantiva l'ottenimento di una serie di diritti, in particolare di tipo politico, e l'accesso a forme di protezione giudiziaria, ma comportava anche una serie di obblighi,

---

<sup>201</sup> Ne sono un esempio i processi avviati nell'agosto 1377 contro la comunità di San Germano, ribellatosi alla dominazione viscontea e passata negli anni successivi sotto il controllo sabauda, e nell'aprile 1394 contro alcuni abitanti di Asigliano e Pezzana responsabili di diverse aggressioni e percosse commesse nel territorio di Pezzana: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 8r-12r; ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 34r-39r.

<sup>202</sup> Il 20 aprile 1398 venne avviato un processo contro 19 cittadini e abitanti vercellesi, tutti identificati come lanaioli, per la rissa e per le percosse inflitte al nobile Enricotto da Masino nella vicinia di San Tommaso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 62r-67v.

soprattutto di natura fiscale<sup>203</sup>. Ma l'essere riconosciuti come *civis* rappresentava una delle forme più evidenti di appartenenza alla comunità e questo stretto legame consegnava nelle mani del cittadino una serie di soluzioni che questi poteva adottare all'interno del confronto processuale. Egli poteva sfruttare non soltanto le proprie risorse economiche, ma anche gli stretti rapporti che lo legavano agli altri membri del corpo comunitario per cercare di indirizzare la disputa in suo favore.

Volgendo lo sguardo alle principali professioni praticate dai cittadini vercellesi presenti nelle registrazioni giudiziarie, esse ci restituiscono l'immagine, già messa in luce in precedenza, di una città segnata da una massiccia presenza artigianale e mercantile. I settori che risultano trainanti per l'economia cittadina sono infatti quelli maggiormente rappresentati non solo nelle fonti fiscali e notarili, ma anche nelle carte inquisitorie. Dei 47 cittadini identificati come artigiani, 25 appartengono al settore tessile (20 lanaioli, 4 sarti e un cimatore); 5 alla lavorazione di cuoio, pelli e pellicce (3 *calegarii* e 2 pellicciai); 6 alla lavorazione di metalli anche preziosi (4 doratori e un fabbro); 7 al settore edile (2 carpentieri, 4 muratori e un *fornaciarius*). Sono inoltre presenti 5 *cives* occupati nel ramo alimentare e alberghiero, in particolare 3 beccai, un pescatore e un taverniere. Anche il settore commerciale risulta ben rappresentato nella documentazione giudiziaria del comune vercellese. Mentre 3 cittadini recano accanto al nome la qualifica di *mercator*, 5 risultano indicati come speciali, 2 come drappieri, uno come rivenditore, confermando come, accanto alle tradizionali attività di mercatura, trovassero spazio forme di commercio altamente specializzato e di dimensione sovralocale<sup>204</sup>. Infine, i 15 notai e i 2 giurisperiti presenti tra gli indagati godono tutti della qualifica di cittadini, testimoniando sia il ruolo di primo piano assunto da queste categorie professionali all'interno della comunità urbana sia il rango sociale dei gruppi familiari di cui erano esponenti, confermato dal riconoscimento del titolo nobiliare per almeno 6 di loro<sup>205</sup>.

---

<sup>203</sup> Sul concetto di cittadinanza in età medievale si vedano: GIULIANA ALBINI, «*Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur*». *Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici*, in *The languages of political society. Western Europe, 14<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-Ph. Genet e A. Zorzi, Roma 2011, pp. 97-119; *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XV)*, a cura di B. Del Bo, Roma 2014; *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017; *La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV secc.)*, a cura di B. Del Bo, Milano 2017.

<sup>204</sup> Sull'attività commerciale svolta da speciali e rivenditori si vedano: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 531-533; DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese*, pp. 46-53. Per un confronto con la realtà torinese si veda: BARBERO, *Un'oligarchia urbana*, pp. 159-163.

<sup>205</sup> Tra i notai e i giurisperiti vercellesi sottoposti a processo troviamo i nobili Antonio da Cavaglià, figlio del *dominus* Pietro; Antonio *de Guambellis*, figlio del *dominus* Pietro; Eusebio Alciati della Motta, figlio del *dominus* Pietro; Eustachio da Balocco, figlio del *dominus* Antonio; Giovanni *Herecus*, figlio del *dominus* Nicolino *de Sonomontis*; Guglielmo *de Maliono*, figlio di Agostino: ASCVC, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 9v-10v, 12r-13v; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 9r-10r; *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 46t-51r; *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 13r-14r; *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 40r-40v.

Le formule redazionali dei nomi dei *cives* appaiono più complete rispetto a quelle dei semplici abitanti o dei comitatini, in quanto prevedono l'indicazione sia del cognome, talvolta seguito o sostituito dal toponimico, sia, nella maggior parte dei casi, del nome del padre, cui poteva seguire la qualifica di quest'ultimo, in particolare qualora quella del figlio risulti assente. Queste informazioni permettono di individuare non solo la presenza delle più influenti prosapie vercellesi, ma anche i legami di parentela esistenti tra i singoli soggetti coinvolti in sede giudiziale. Tra gli indagati troviamo infatti Antonio Centori, figlio del *dominus* Domenico, e Raniero Centori, figlio del *dominus* Antonio<sup>206</sup>, esponenti della più affermata famiglia di drappieri cittadina, dedita anche alla vendita di pellicce e alle attività di credito<sup>207</sup>. Tre invece i membri dell'importante famiglia Bolla, proprietaria di una *apotheca speciarie* sita nella vicinia di San Giuliano e attestata almeno dalla seconda metà del XIV secolo<sup>208</sup>. Si tratta dei fratelli Gabriele e Lorenzo, figli di Francesco Bolla, e di uno dei figli di Gabriele, Secondino, che risulta attivo presso la bottega di famiglia già negli ultimi anni del Trecento. La posizione di rilievo assunta dai Bolla all'interno della comunità cittadina è suggerita sia dalla scelta della loro *apotheca* quale luogo privilegiato per la stesura di numerosi atti notarili, sia dalla ricorrente presenza di alcuni esponenti nelle carte processuali sia come fideiussori, sia in veste di testimoni<sup>209</sup>.

L'indicazione toponomastica consente di ricostruire la località di provenienza di alcuni cittadini, trasferitisi stabilmente a Vercelli e riconosciuti poi quali membri dalla comunità. Ne sono un esempio il sarto Graziano *de Traxis* da Confienza, attivo negli anni Venti del Quattrocento, e il pellicciaio Bartolomeo da Tronzano, detto *Carestia*<sup>210</sup>. La presenza di quest'ultimo all'interno della documentazione giudiziaria, non solo come indagato ma in quanto fideiussore, testimonia il grado di inserimento nella comunità che questi soggetti potevano raggiungere.

Più consistente è il numero di indagati che risultano risiedere in città, ma che non godono della qualifica di *civis*: in totale 258 abitanti, tra uomini e donne, dei quali ben 110

---

<sup>206</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 2r-4v; *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 19r-21r.

<sup>207</sup> DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 259-262; EAD., *Il credito a Vercelli*, p. 727. Sulla famiglia Centori si veda inoltre: ELISA PANERO e FABIO PISTAN, *Indagine archeologica presso Palazzo Centoris: Le fasi bassomedievali*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, pp. 727-806.

<sup>208</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 532.

<sup>209</sup> Gli atti rogati presso la bottega dei Bolla sono numerosi, ne sono un esempio quelli registrati in: ASCVc, Notarile, Protocolli di Faciolo da Biandrate, 966/805 (1377-1378), cc. 221r-221v; 970/809 (1384-1385), cc. 34v-35v; 973/812 (1389-1390), cc. 4r-5r. Gabriele Bolla compare come fideiussore in più registri, tra cui: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 65r-68r; *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 41r-42r; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 106r-123r.

<sup>210</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 30r-31r; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 34r-34v.

risultano attivi nei rami artigianale e commerciale. Vi compaiono poi rispettivamente 9 tra osti e tavernieri, 13 occupati nel settore alimentare (5 beccai, 5 fornai e 3 pescatori), 5 chierici e 4 esponenti di famiglie nobili. Come osservato per i *cives* anche in questo caso i mestieri maggiormente rappresentati sono quelli relativi ai settori trainanti dell'economia cittadina fra Tre e Quattrocento. Dei 98 artigiani vercellesi chiamati a presentarsi davanti al banco di giustizia, 36 provengono dal settore tessile (sarti, lanaioli, tessitori, cimatori, tintori, cordai e lisciatori), 19 dalla lavorazione di pelli e pellicce (calzolai, pellicciai, sellai e conciatori), 16 dalla produzione di oggetti in metallo (fabbri, maniscalchi e doratori) e 12 dall'industria edile (carpentieri e muratori). Meno rappresentato risulta essere il settore commerciale, che vede coinvolti in sede giudiziale solo 12 abitanti dediti alla mercatura, in particolare 5 rivenditori, 4 speciali, un venditore di olio e un *mercator*.

Anche tra gli *habitatores* indagati sono presenti sia alcuni esponenti delle principali famiglie artigianali vercellesi, sia alcuni forestieri, attirati probabilmente dalle maggiori possibilità di successo che la piazza commerciale cittadina garantiva<sup>211</sup>. Chiamati in giudizio troviamo infatti sia Bartolomeo da Benna, doratore, come il padre Nicoletto, e residente nella vicinia di San Lorenzo<sup>212</sup>, sia Bartolomeo *de Ghigono*, ultimo rappresentante di un'importante famiglia di sarti attivi nella città eusebiana almeno dalla prima metà del Trecento<sup>213</sup>. Le carte criminali riportano poi i nomi di Giovanni e Giorgio *Panicia*, due esponenti di una ricca famiglia di origine milanese, che risulta presente sulla piazza vercellese dai decenni centrali del XIV secolo e dedita prevalentemente alla mercatura. Ma nel settore commerciale del centro piemontese troviamo attivi anche artigiani provenienti dalle terre d'Oltralpe, in particolare dall'area tedesca. È questo il caso di un tale Enrico, indicato negli atti inquisitori come *caligarius teothonicus*, e del calzolaio Gualtiero, anch'egli tedesco, entrambi attivi, come sembrano suggerire le fonti, nella vicinia di San Giuliano<sup>214</sup>.

---

<sup>211</sup> DEL BO, *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 111-115.

<sup>212</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 11r-11v; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 70r-72r. Nicoletto da Benna compare nella documentazione come residente nella vicinia di San Lorenzo almeno dal 1384: ASCVc, Notarile, Protocollo di Faciolo da Biandrate, 970/809 (1384-1385), cc. 116r-117v. Alla medesima altezza cronologica era attivo come doratore anche un certo Tommaso da Benna: ASCVc, Notarile, Protocollo di Pietro Poncio, 2341/2276 (1389-1390), cc. 4r-6v.

<sup>213</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 65r-68r. Sulle famiglie da Benna e Ghigoni si veda: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 531.

<sup>214</sup> Il calzolaio Enrico risulta indagato in due differenti processi tra l'agosto 1381 e il giugno 1383: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 97r-98v; *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 39r-40r. Il calzolaio Gualtiero, invece, è sottoposto a giudizio una sola volta nel maggio 1390: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 2r-3r. Le ragioni della presenza di maestranze straniere, trasferitesi a Vercelli in pianta stabile o soltanto di passaggio, può essere individuata nella posizione favorevole della città, posta all'incrocio dei principali itinerari commerciali tra Milanese, centro Europa e il porto di Genova: DEL BO, *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 106-111.

Un numero consistente di individui compare tra gli indagati in più di un processo, ma solo in casi limitati essi presentano qualifiche differenti, che consentono di cogliere dinamiche di mobilità sociale altrimenti difficilmente tracciabili. Il carpentiere Antonio da Mosso, figlio di Guidetto<sup>215</sup>, risulta coinvolto in tre diverse inquisizioni avviate nei decenni finali del Trecento, soprattutto in seguito a risse e aggressioni<sup>216</sup>. Nei primi due processi, celebrati negli anni Ottanta, egli compare con la qualifica di *carpenterius* e *habitor Vercellarum*, mentre nell'inquisizione avviata nel 1398 egli viene definito *civis*, segno dell'ormai acquisita cittadinanza. Il possesso dei pieni diritti poteva garantire l'accesso tanto a strumenti di protezione quanto a risorse sociali maggiori. Il processo di fine anni Novanta è infatti l'unico in cui Antonio presenta delle difese efficaci, sostenute da lettere e decreti ducali<sup>217</sup>, che gli valgono l'assoluzione finale da tutti i reati contestati. Un caso analogo è quello di Pietro, detto *Niger*, Auricola, che risulta indagato una prima volta nel 1377 per le percosse inflitte alla moglie di Giacomo Storari<sup>218</sup>. Qui l'Auricola viene indicato come *bubulchus* e risulta risiedere nella vicinia di San Vittore come *habitor*. Qualifica che cambia nell'*inquisitio* avviata contro di lui nel 1392 per le percosse inflitte al *civis* Nicolino Testa<sup>219</sup>. Questa volta Pietro viene identificato dal notaio dei malefici come cittadino di Vercelli e in possesso di un campo sito al di fuori delle mura cittadine<sup>220</sup>. Tuttavia, in questo caso sembra che la differenza di status non abbia influito sull'esito dei procedimenti, dato che terminano entrambi con la condanna dell'Auricola, seppur mitigata dalla presentazione dell'atto di pace siglato con l'offeso.

Come già osservato in precedenza, la maggior parte degli indagati identificati proviene dalle località incluse nel distretto cittadino o nei territori immediatamente limitrofi. I comitatini che risultano sottoposti a giudizio sono 1136, ma solo per un numero limitato di essi è stato possibile individuare le qualifiche personali, specchio della posizione sociale assunta all'interno delle rispettive comunità rurali. Questo in quanto le informazioni a disposizione dei notai cittadini erano sicuramente più carenti per i villici rispetto a coloro che risiedevano stabilmente in città: l'identificazione dei primi si limitava spesso all'indicazione del nome seguito dal toponimico o, nel caso di elenchi di più soggetti, all'annotazione finale della località di

---

<sup>215</sup> Un certo Guidetto (o Ginetto) da Mosso risulta attivo presso il mercato nuovo della vicinia di San Tommaso almeno dalla metà del Trecento: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 530.

<sup>216</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 28r-29v; *Liber inquisitionum* B-262 (1383-1384), c. 46v; *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 46r-48v.

<sup>217</sup> Nel maggio 1398 Antonio presenta infatti una copia dei decreti ducali e delle lettere inviate dal duca al capitano di Vercelli: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 50r-50v.

<sup>218</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 2r-3r.

<sup>219</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 65r-67r.

<sup>220</sup> L'acquisizione di una superiore levatura sociale sembra suggerita anche dalla disponibilità di un appezzamento nel territorio di Oldenico: ASCVc, Notarile, Protocollo di Pietro Poncio, 2341/2276 (1389-1390), cc. 81v-82r.

provenienza<sup>221</sup>. La mancanza di riscontri più puntuali impone una certa cautela nell'identificazione degli abitanti del contado, in quanto non sempre l'annotazione toponimica descriveva un'effettiva residenza nel borgo<sup>222</sup>. Sono così stati identificati 31 comitatini occupati in attività artigianali, dei quali 13 risultano impegnati nella produzione di manufatti in metallo, 5 nel settore del tessile e 4 nella lavorazione delle pelli. Non sorprende, inoltre, che una larga parte dei rustici sottoposti a processo sia occupato nel settore agricolo e nell'allevamento: in tutto 18 persone, identificate negli atti come bovani, mugnai, massari e pastori.

L'ultima categoria ricavata dalle fonti sono gli indagati chiaramente indicati come nobili. Si tratta di 148 individui, dei quali 43 godono della qualifica di cittadini, anche se, come è noto, questo non necessariamente implicava l'effettiva residenza all'interno delle mura urbane<sup>223</sup>. Le formule identificative usate dai notai si limitano a indicare il soggetto come *dominus* o *nobilis vir*, ma talvolta l'attributo nobile poteva legarsi solamente al nome del padre. Tra di essi è possibile osservare alcuni esponenti dei più antichi e influenti lignaggi nobiliari vercellesi. Oltre ai già citati Centori, nelle carte processuali compaiono diversi esponenti della famiglia Tizzoni, a capo della fazione ghibellina cittadina; degli Avogadro, membri del potente consortile di parte guelfa; dei Bondoni di Ronsecco e dei da Masino. Alcuni di essi si dimostrano particolarmente restii nel rispettare le norme imposte dall'autorità pubblica: è il caso di Gabriele Tizzoni e di Domenico Bondoni, ma mentre il primo risulta indagato in due processi negli anni 1381-1382<sup>224</sup>, i processi che vedono coinvolto il Bondoni tra il 1392 e il 1428 sono ben nove<sup>225</sup>.

I 105 *domini* restanti, invece, non presentando alcuna annotazione che li qualifici come cittadini vercellesi, appartenevano a quelle famiglie nobiliari caratterizzate da un forte radicamento rurale e che potevano risiedere nei numerosi castelli disseminati nel contado

---

<sup>221</sup> Sul problema dell'identificazione delle persone nell'Italia bassomedievale si vedano: CLAUDE GAUVARD, *La declinazione d'identità negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 170-189; *L'individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité*, a cura di B.M. Bedos-Rezak e D. Iogna-Prat, Parigi 2005; ETIENNE HUBERT, *Identificare per controllare. Lo Stato e l'identificazione delle persone nell'Italia comunale e signorile*, in *Tra polizie e controllo del territorio*, pp. 273-290.

<sup>222</sup> Si vedano ad esempio gli indagati Antonio *Ginotus* da Costanzana, indicato però come abitante di Villanova, e il ribelle Pietro *Taragna* d'Asigliano, che risulta però risiedere prima nel borgo di San Germano e poi a Casale Sant'Evasio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 26r-29r; *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 8r-12r; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 26r-26v.

<sup>223</sup> Sul valore onorifico della cittadinanza, in particolare nell'area viscontea, si vedano: ALBINI, «*Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur*»; BEATRICE DEL BO, *La cittadinanza milanese: premessa o suggello di un percorso di integrazione?*, in *Cittadinanza e mestieri*, pp. 159-180.

<sup>224</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1381-1382), cc. 71r-72r; *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 46r-47r.

<sup>225</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 98r-99v; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 55r-56r, 95r-96v; *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 73r-74r, 74v-81r; *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 2r-4v, 46v-48v; *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 52r-55r; *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 4v-6v.



vercellese. Ne sono un esempio gli esponenti dei diversi rami della casata Avogadro, signori di Casanova, Cerrione, Collobiano, Quaregna e Valdengo, che risultano indagati dal tribunale cittadino prima di prestare atto di dedizione al conte di Savoia nei primi anni del Quattrocento<sup>226</sup>, insieme ad alcuni aderenti del loro poderoso consortile, tra i quali la nobile famiglia degli Alciati, signori della Motta, coinvolti anch'essi in alcune vicende processuali, in particolare negli ultimi decenni del Trecento<sup>227</sup>.

Un segmento sociale ben rappresentato nelle carte criminali sono i servi, definiti frequentemente nelle fonti sia come *famuli* sia come *familiars*<sup>228</sup>. La condizione di subalternità di questi soggetti implica che essi non possano essere identificati se non attraverso la qualifica dei loro proprietari, cosa che comporta non poche difficoltà quando si tenta di ricostruirne, ad esempio, il luogo di residenza. Ma l'essere legati a personaggi appartenenti a segmenti sociali differenti poteva garantire ai servi lo sfruttamento di quelle risorse, sociali ed economiche, cui essi avevano accesso, e denotare le modalità in cui potevano esprimersi i reati da loro commessi. Gli individui identificati come *famuli* sono 91, dei quali almeno 20 risiedevano con certezza nei borghi rurali. Una buona parte di essi, in totale 27, era al servizio di militari, come un certo Tagliaferro, ragazzo della brigata del *dominus* Giorgio de *Canalis*, indagato per furto e percosse nel marzo 1392<sup>229</sup>; mentre 19 erano al servizio di famiglie nobili, tra i quali Traversino da Crevacuore, *famulo* dei nobili di Castellengo, processato per aggressione e furto sia nell'ottobre sia nel novembre del 1440<sup>230</sup>. I servitori indagati che risultano occupati presso le botteghe cittadine sono 11, tra cui *Allinus*, *famulo* dello speziale Secondino Bolla, indagato nel novembre 1398 per percosse<sup>231</sup>; mentre 7 erano al servizio di ufficiali cittadini, come Giovanni *theobonicus*, familiare del podestà di Vercelli, citato in giudizio per rissa nell'aprile 1392<sup>232</sup>. Quest'ultimo non

---

<sup>226</sup> L'11 dicembre 1403 viene avviata un'inquisizione contro alcuni esponenti della famiglia Avogadro, in particolare dei rami di Cerrione, Valdengo, Quaregna e Casanova, per diversi rapimento e furti commessi nelle località di Rive, Balzola, Pezzana, Masserano e Cerrione, con l'intento di turbare lo stato quieto e pacifico della dominazione viscontea: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 56r-60v. Sul giuramento di fedeltà prestato al conte di Savoia fra il 1404 e il 1405 si veda: BARBERO, *Da signoria rurale a feudo*, pp. 9-11; ID., *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 472-479.

<sup>227</sup> Ne sono un esempio i processi avviati nel novembre 1391 e nell'ottobre 1395, rispettivamente contro i nobili Antonio Alciati, detto Mocca, di Castelletto e Riccardino Alciati di Mottalciata: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 20r-20v; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), c. 9v.

<sup>228</sup> L'alternanza dei due termini non sembra denotare differenze di sorta nella qualità dei soggetti identificati, essendo comunemente utilizzati per definire le medesime categorie di servi, sia per quelli al servizio delle milizie cittadine sia per coloro che lavoravano nelle botteghe cittadine e rurali. Tuttavia, è bene sottolineare come il ricorso al termine *familiars* fosse più frequente per i servitori che componevano le *familie* al seguito dei podestà e degli altri ufficiali maggiori, senza denotare necessariamente una discrepanza con le precedenti categorie.

<sup>229</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 48r-48v.

<sup>230</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 10r-15v.

<sup>231</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 4r-6v.

<sup>232</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 50r-51v.

è l'unico servo straniero attestato nei registri delle inquisizioni, in quanto ve ne compaiono almeno altri otto, dei quali 7 tedeschi e un ungaro.

Una forte presenza di stranieri può essere individuata anche tra le file dei militari che risultano sottoposti a processo. In totale si tratta di 56 individui, dei quali per 46 è stato possibile verificare lo stanziamento all'interno delle mura cittadine al momento dell'inchiesta. I soldati di provenienza d'Oltralpe sono 12, per la maggior parte tedeschi, membri delle diverse brigate assoldate per la difesa della cittadella, come quella di un certo Otto Crops della *societas* di San Giorgio, attestata in città nei primi mesi del 1378<sup>233</sup>. I militari indagati dai giudici dei malefici occupavano posizioni diverse all'interno non solo delle brigate di appartenenza ma anche della milizia cittadina. I notai si dimostrano particolarmente puntuali nell'indicare i nominativi completi e la posizione occupata all'interno di diversi corpi armati. Vi figurano in prevalenza stipendiari sia pedestri sia equestri, preposti a guardia della cittadella e delle porte cittadine, ma anche capitani di compagnia e connestabili, come Ubertino *de Curte* da Pavia, responsabile della difesa della porta del Servo, che risulta indagato nel febbraio 1394 per le percosse inflitte a uno dei servitori del comune<sup>234</sup>. Tra gli armati che non risultano stanziati in città compaiono poi alcuni membri della brigata di Facino Cane, responsabile di una serie di saccheggi e devastazioni nel Verellese a cavallo dei due secoli. Le inquisizioni contro gli uomini di Facino sono diverse, ne è un esempio quella avviata nel luglio 1401 contro Giacomino *Pizeninus* da Piacenza, Vincenzo da Verrone e Zoppo da Novi per la sortita tentata nel territorio di Salasco<sup>235</sup>. L'appartenenza a un corpo militare garantiva la possibilità di portare liberamente armi e questa facoltà denotava certamente la qualità dei reati commessi da questi soggetti, mentre le capacità processuali sembrano legarsi a fattori diversi, quali il ruolo assunto all'interno delle milizie o la completa estraneità a esse, come nel caso dei mercenari al soldo di Facino.

L'ultima categoria è quella degli ufficiali comunali e locali, finiti sotto processo per essere venuti meno ai loro compiti, in base a quanto stabilito dagli statuti cittadini, o in quanto responsabili di un qualsiasi reato denunciato presso le autorità pubbliche. Rispetto alle precedenti, questa qualifica non individua un preciso segmento, in quanto la composizione sociale degli ufficiali era piuttosto eterogenea. Tra i 45 indagati figurano 9 *consules* cittadini e 18 rurali, ma solo 7 di questi vengono indicati come cittadini, pur rappresentando tutti esponenti di spicco delle rispettive comunità di appartenenza. Tra i cittadini che figurano come consoli vi

---

<sup>233</sup> Tre stipendiari tedeschi al soldo della *societas* di San Giorgio, Giordano da Westfalia, *Diotrichus* di Colonia ed Enrico *de Mostorse*, risultano indagati, in tre diverse inquisizioni, nel febbraio del 1378 per risse e percosse: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 57r-58r, 75r-76r e 78r-79r.

<sup>234</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 18r-19r.

<sup>235</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 7r-8r.

sono infatti esponenti del mondo della mercatura, come il già citato Antonio Centori, mercante di drappi, e il sarto Ubertino da Tricerro, detto *Fornarinus*<sup>236</sup>. Ad un livello sociale inferiore troviamo tanto i 7 servitori del comune e i 7 custodi delle carceri, quanto l'unico trombettiere indagato, trattandosi in prevalenza di abitanti vercellesi che svolgevano questi incarichi per un periodo di tempo determinato. I custodi Franceschino Paltano e Nicolino, detto *Ghiga*, dediti alla guardia delle carceri del comune, svolgevano entrambi un altro mestiere, rispettivamente quello di lanaiolo e di fabbro<sup>237</sup>. Meno legati alla comunità sono invece i 2 soli berrovieri inquisiti, giunti al seguito del podestà e quindi poco inseriti nelle reti comunitarie di protezione garantite a quanti risiedevano stabilmente in città.

Un discorso a parte, infine, meritano quei soggetti che, pur comparendo nella documentazione giudiziaria come indagati, risultano alieni alla giurisdizione del tribunale podestarile vercellese, sia in quanto chierici, e quindi sottoposti al giudizio della curia episcopale, sia in quanto residenti in località esterne al distretto cittadino. Gli ecclesiastici chiamati in giudizio sono 12, di questi 3 sono cittadini e membri di importanti lignaggi aristocratici, come Gerardino, figlio del *dominus* Bonifacio dei nobili di Bulgaro, chierico della chiesa di Santa Maria di Bulgaro, indagato nel marzo 1396 e rimesso poi al giudizio del vescovo<sup>238</sup>. I chierici indicati nelle fonti criminali come abitanti di Vercelli, ma che non risultano godere della cittadinanza, sono 5. Tra questi vi sono anche alcuni esponenti di rilevanti famiglie vercellesi, come un Giovanni, figlio di Simone Cazzani, membro di una delle più antiche prosapie cittadine dedite alla mercatura<sup>239</sup>. Mentre sono 2 i sacerdoti provenienti dai borghi del contado, entrambi rettori delle locali parrocchie rurali.

Se però gli ecclesiastici accettavano il confronto processuale, seppur per ribadire l'incompetenza dei giudici comunali e ottenere così l'annullamento dell'*inquisitio*, gli abitanti di località esterne alla giurisdizione di Vercelli rappresentavano un problema per la giustizia cittadina e ne mettevano in luce limiti e contraddizioni. Questi potevano essere giudicati per reati commessi nel territorio sottoposto al controllo del comune eusebiano, ma di fatto,

---

<sup>236</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 31r-31v.

<sup>237</sup> Franceschino viene qualificato come lanaiolo in un'inquisizione per rissa nell'aprile 1398, mentre nel luglio 1422 risulta occupato come custode delle carceri del comune: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 62r-67v; *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 35r-36v. Nicolino, detto *Ghiga*, viene indicato come *ferrarius* in un atto notarile del 1378, ma risulta indagato come custode delle carceri nell'agosto 1421: ASCVc, Notarile, Protocollo di Faciolo da Biandrate, 966/805 (1377-1378), cc. 212r-213r; Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 68r-70v.

<sup>238</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1398), cc. 35r-38v e 72v-75r.

<sup>239</sup> Giovanni Cazzani risulta indagato, insieme al chierico Guglielmo *de Maliono*, nel febbraio 1422 ma il processo risulta interrotto in seguito alla presentazione dei rispettivi *instrumenta clericature*: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 10r-10v.

risiedendo al di fuori dell'area di sua competenza, non solo non erano tenuti a presentarsi in giudizio, ma non potevano neanche essere raggiunti dai servitori incaricati delle citazioni, rendendosi automaticamente contumaci e venendo in conseguenza banditi. Sono stati identificati 66 individui provenienti da località limitrofe o da centri più distanti e che per una serie di ragioni si sono trovati a transitare per il Vercellese. Un numero elevato di questi proviene dalle terre di Santhià e Biella, passate nei decenni finali del Trecento alla dominazione sabauda, che portano sui banchi di giustizia rispettivamente 28 e 21 abitanti. I registri processuali riportano poi i nomi di 6 soggetti provenienti dal Milanese, 5 dai territori del marchese di Monferrato, 4 dal distretto di Novara e 2 dalla città di Ivrea. I notai mostrano una cura particolare nell'indicare, accanto ai nomi delle diverse località, la giurisdizione a cui esse erano sottoposte, in particolare qualora essa fosse diversa da quella vercellese. Ne è un esempio l'annotazione, posta a margine dei nomi di alcuni abitanti di Biella indagati nel gennaio 1388, che specifica come la città «ad presens detinetur per dominum Comitem Sabaudie»<sup>240</sup>.

Vorrei concludere questa panoramica della società vercellese offrendo una rilettura delle precedenti categorie da una prospettiva di genere. La percentuale di donne presenti negli atti inquisitori appare infatti drasticamente inferiore rispetto a quella degli uomini, in quanto su un totale di 1935 indagati le donne presenti sono solo 76. Le ragioni della sottorappresentazione femminile nelle fonti criminali sono state ampiamente indagate dalla storiografia più recente, da Mario Sbriccoli a Marco Cavina, che le individua nella giustizia patriarcale diretta e nel filtro culturale da essa prodotto<sup>241</sup>. Inoltre, la documentazione giudiziaria non riporta i nomi di nessuna donna che risulti godere della qualifica di cittadina, ma le 33 che risultano risiedere in città vengono indicate semplicemente come *habitatrices*. L'assenza di donne definite come *civis* non deve sorprendere e anzi il silenzio delle fonti è stata spesso impugnato, come osservato da Julius Kirshner, per metterne in luce la marginalità rispetto alla società di cui erano comunque parte integrante<sup>242</sup>. Le donne che vivono all'interno delle mura cittadine vengono sempre identificate attraverso l'indicazione del nome proprio, seguito, nella maggior parte dai casi, da

---

<sup>240</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1387-1388), cc. 52r-53v.

<sup>241</sup> MARIO SBRICCOLI, «*Deterior est condicio foeminarum*»: la storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91; MARCO CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari 2011; ID., *Una prospettiva concettuale*, in *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, a cura di M. Cavina e B. Ribemont, con la collaborazione di D. Hoxha, Bologna 2014, pp. 7-9. Per un'analisi più centrata sul caso vercellese si veda: RAFFAELE DOSSENA, *Donne e crimi a Vercelli (1377-1388)*, in «*Bollettino Storico Vercellese*», 90 (2018), pp. 69-93.

<sup>242</sup> Sulla questione problematica della cittadinanza femminile si vedano: JULIUS KIRSHNER, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte e T. Kuhen, Bologna 1999, pp. 377-429; ID., *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali*, pp. 195-228.

quello del marito o, in caso di nubili, da quello del padre<sup>243</sup>. La condizione di subalternità femminile è evidente anche nell'identificazione dell'unica indagata definita nelle carte inquisitorie come nobile, *domina* Caterina, moglie di Antonio *de Pectis*, chiamata davanti al giudice nel novembre 1434 per le percosse inflitte a Caterina, moglie di Franceschino Lavezzo<sup>244</sup>. Nelle carte figurano però 4 donne di Vercelli che non vengono identificate tramite il nome del padre o del marito, ma attraverso l'indicazione del cognome o del toponimico e della vicinia di residenza. Si trattava con ogni probabilità di donne *solute*, come Antonia da Varallo, inquisita per percosse nel novembre 1391, che negli atti viene presentata come «habitatricem vicinie Sancte Marie»<sup>245</sup>. Le formule redazionali adottate dai notai restano le medesime anche per le 38 donne che vivevano nei borghi del contado vercellese, che risultano tutte identificate tramite una figura maschile. Inoltre, negli atti sono state individuate 3 donne che non presentano neppure l'indicazione del nome proprio ma solo del legame parentale, tra le quali la moglie di Bezzone da Buronzo, indagata nel giugno 1422 per essersi opposta a un pignoramento<sup>246</sup>.

## 5.2. *L'altro lato dell'offesa. L'identificazione delle vittime nei processi penali*

Come si è visto, l'individuazione delle qualifiche personali dei rei è resa possibile dalla particolare cura mostrata dai notai vercellesi nell'annotare, accanto ai nomi degli indagati, tutte le informazioni a disposizione per identificare i diversi soggetti. In alcuni casi, qualora non fosse presente alcuna indicazione, è possibile ricostruire il loro profilo sociale grazie agli atti rogati in forma privata e registrati, da quegli stessi notai, nei loro protocolli. Il discorso cambia però quando si vogliono identificare coloro che sono stati bersaglio di quelle offese che hanno portato i presunti responsabili davanti al banco dei giudici. I loro nomi compaiono infatti all'interno del testo che riassume la vicenda su cui il podestà ha deciso di inquisire, ma risultano spesso privi di annotazioni che consentano di identificarli. Questo si potrebbe spiegare con una minore attenzione, non solo da parte dei notai ma della stessa autorità pubblica, nell'indicare le qualifiche delle vittime di un reato rispetto a coloro che ne erano considerati i responsabili, in quanto la verifica dello status sociale degli interessati era indispensabile per l'emissione della condanna, che doveva sempre avvenire, come chiaramente indicato più volte negli statuti

---

<sup>243</sup> La modalità di identificazione delle donne è un tratto peculiare della documentazione vercellese, come messo in luce da Beatrice Del Bo nel confronto offerto con la prassi identificativa milanese: BEATRICE DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 90-91.

<sup>244</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1434-1435), cc. 46r-49r.

<sup>245</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 22r.

<sup>246</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 31r-32r.

cittadini, «inspecta qualitate personarum, facti et delicti»<sup>247</sup>. Tuttavia, è stato possibile colmare una parte delle lacune ricorrendo non solo alla documentazione notarile, ma agli stessi registri delle inquisizioni e delle accuse, in quanto alcuni soggetti che figurano in un processo tra le vittime potevano essere denunciati e quindi inquisiti in un altro. Il *civis* Ottino *Scarafonus* risulta infatti indagato nel giugno 1399 in quanto considerato responsabile di una rissa avvenuta il mese precedente con un certo *Fugata* di Trino, mentre compare come parte offesa in un'inquisizione del giugno 1401, dopo essere stato aggredito e percosso con un forcone da Perrone di Salasco<sup>248</sup>.

Uno sguardo anche superficiale alle stime rivela come anche per le vittime la maggior parte degli individui identificati provenga dal contado. Su un totale di 1140 offesi, coloro che risultano essere cittadini e risiedere all'interno delle mura urbane sono 348, mentre i comitatini sono ben 505. Lo scarto tra vercellesi e abitanti del distretto appare però meno profondo rispetto a quello osservato per gli indagati, in quanto il dato non è viziato dai processi che vedono coinvolte intere comunità rurali, i nomi dei cui membri potevano venire riportati all'interno degli atti, cosa che non avveniva nel caso di comunità che fossero state bersaglio di scorrerie e devastazioni, dato che in questo frangente l'identificazione delle vittime effettive passava in secondo piano rispetto alla gravità del reato commesso<sup>249</sup>.

I cittadini identificati che risultano bersaglio di offese sono in tutto 106, dei quali 24 provengono dal mondo dell'artigianato e 10 da quello della mercatura. Vi sono rappresentati tutti i principali settori dell'economia cittadina a cavallo dei due secoli, a partire dalla produzione tessile, che vede coinvolti 9 individui, in particolare 5 lanaioli, 3 sarti e 1 lisciatore. Tra questi vi erano anche membri ben inseriti nella comunità, come il lanaiolo Ardizzone da Bordignana, residente nella vicinia di San Giuliano e vittima di un furto subito nel gennaio 1387, per il quale risulta inquisito un forestiero, Francesco da Desio, che gli atti indicano come *publicus latro*<sup>250</sup>. Ardizzone compare poi in un procedimento successivo in qualità di console per denunciare un calzolaio tedesco di nome Gualtiero per le percosse inflitte nel maggio 1390 al *magister* Giacomo,

---

<sup>247</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 108r.

<sup>248</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 85r-86v; *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 2r-3r. Ottino risulta indagato anche nel luglio 1391 per l'aggressione commessa contro il *civis* Bartolomeo Trezza e qui lo *Scarafonus* viene identificato chiaramente come cittadino di Vercelli, ma abitante a San Martino nei pressi della città eusebiana: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 75r-76v.

<sup>249</sup> Si vedano, a titolo di esempio, i processi avviati contro alcuni ribelli della Valsesia e contro il consortile ribelle degli Avogadro negli anni a cavallo fra Tre e Quattrocento. Nel primo caso, l'inquisizione avviata nel giugno 1399 specifica che tra gli obiettivi delle sortite vi fossero anche gli *homines* di Lessona, senza che ne venga specificato il numero; mentre nel secondo, le comunità colpite dalle forze guelfe sono molteplici e comprendono i borghi di Masserano, Cerrione, Rive, Balzola e Pezzana: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 87r-89v; *Liber inquisitionum* B-7065 (1403), cc. 56r-60v.

<sup>250</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 1r-1v.

suo collega e anch'egli tedesco, in una delle strade della sua vicinia<sup>251</sup>. Un altro settore ben rappresentato è quello edile: tra i cittadini offesi sono presenti infatti 3 carpentieri e 4 muratori. Questi ultimi sono tutti esponenti della medesima famiglia, i Sacco, che risulta attiva in città fin dai decenni finali del Trecento e con ancora quattro membri almeno fino alla metà degli anni Trenta del secolo successivo<sup>252</sup>. Tra gli offesi figurano poi alcuni cittadini impegnati nella lavorazione dei metalli, in particolare 3 doratori e un fabbro, e nel settore alimentare, tra cui 2 beccai. Un settore decisamente sottorappresentato, soprattutto rispetto a quanto rilevato per gli indagati, è quello della lavorazione delle pelli e delle pellicce, uno dei principali rami dell'economia cittadina, espresso tuttavia da un solo soggetto, il *magister zocholarius* Giacomo da Tricerro, fatto oggetto di ingiurie e aggredito nel gennaio 1398 da Enrichino *de Puteo*, ma presente anche in due processi dell'agosto 1382 in qualità di console della vicinia di San Tommaso per denunciare il *civis* Antonio, detto *Baboacius*, per le percosse inflitte al beccaio Perrino Raspa, e per incolpare quest'ultimo dell'aggressione di Bartolomeo *de Scriventis*<sup>253</sup>.

I cittadini offesi dediti alla mercatura sono invece 10, dei quali la metà risultano indicati precisamente come *mercatores*, mentre 2 come venditori di drappi, 2 come speciali e uno come *revenditor*. Si tratta ancora di esponenti delle più influenti prosapie cittadine, come i già citati Centori, importante famiglia di drappieri vercellese, e i Rapicia, rappresentati dai fratelli Giacomo e Giovanni, titolari di una bottega situata nella vicinia di San Lorenzo e presenti in due diverse inquisizioni tra il maggio 1396 e il dicembre 1397<sup>254</sup>. Maggiormente rappresentati nelle fonti sono invece i cittadini che svolgono impieghi caratterizzati da un'elevata professionalità, non solo in materia di diritto. Tra le vittime si possono infatti trovare 14 notai e 2 giurisperiti, provenienti dalle più rilevanti prosapie vercellesi, tra cui i Pettenati, i Raspa e i Leria, ma anche da alcuni nobili lignaggi cittadini. Il *nobilis* Giovanni *Herecus*, figlio del *dominus* Nicolino *de Sonomontis*, figura infatti tra gli indagati, e conseguentemente tra le vittime, di una

---

<sup>251</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 2r-3r.

<sup>252</sup> Giacomo Sacco risulta bersaglio delle ingiurie di un collega, il muratore Ubertone Feya, nel gennaio 1392; mentre i figli Zannino e Guglielmo figurano tra le vittime in due processi in seguito alle aggressioni subite rispettivamente nell'agosto 1397 e nel maggio 1401: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 43r-43v; *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 12r-13v; *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 6r-6v. Agostino Sacco compare come parte lesa nell'inquisizione avviata nel settembre 1434 contro Giacomo Vairo d'Asigliano, accusato di aver avvelenato alcune galline nell'orto attiguo alla casa di Agostino, sita nella vicinia di San Giacomo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1435), cc. 14v-15v. Sulla presenza della famiglia Sacco nella piazza commerciale vercellese di inizio Quattrocento si veda: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, p. 277.

<sup>253</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 54r-54v e 55r-56r; *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 70r-71v.

<sup>254</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 70r-72r; *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 34r-35r. Sul coinvolgimento di alcune famiglie mercantili, in particolare i Rapicia, nell'agone politico cittadino si veda: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 280-281.

rissa, scoppiata nel dicembre 1420 davanti alla chiesa di Santa Maria di Vercelli<sup>255</sup>. I di Sonamonte erano una delle più autorevoli famiglie cittadine, che già nella prima metà del Trecento aveva raggiunto i vertici dell'élite urbana di parte ghibellina, costituendo di fatto una diarchia con la più nota casata dei Tizzoni<sup>256</sup>. Tra queste figure professionali compaiono poi 2 *fisici* vercellesi, i *magistri* Giacomino e Pietro da Confienza, esponenti di una famiglia ramificata e connotata proprio dall'esercizio della professione medica, proprietari di in un'*apotheca a speciararia* sita nella vicinia di San Lorenzo<sup>257</sup>. Infine, sono da segnalare 2 cittadini che negli atti risultano identificati come massari, 2 impegnati nel settore alberghiero, ossia un oste e un taverniere, e uno dedito all'attività creditizia, il milanese Giovanni Borromeo, detto *Prevostino*.

Gli abitanti di Vercelli citati in giudizio come parte lesa compaiono con una frequenza doppia rispetto ai cittadini e presentano una maggiore diversificazione professionale, in particolare per quanto concerne gli occupati nel ramo artigianale. Dei 245 vercellesi identificati 72 sono artigiani, tuttavia 6 presentano l'annotazione generica di *laborator*, senza alcuna indicazione della loro specializzazione. Gli addetti al settore tessile sono ancora una volta quelli maggiormente coinvolti nelle vicende processuali, per un totale di 22 soggetti, suddivisi in 15 sarti, 3 lanaioli, 2 tessitori e 2 tintori, segno non solo della loro rilevanza ma anche della loro consistenza all'interno della società.

All'interno del ramo artigianale possono poi essere individuati, accanto a esponenti dei più risalenti lignaggi cittadini, quali i Casaloni e i Gigoni, un numero rilevante di artigiani provenienti da altre località. Una parte di essi potevano giungere in città da uno dei borghi del contado, come nel caso del tintore Martino da Salussola, che risulta ferito in due risse avvenute entrambe nella vicinia di San Tommaso tra il luglio 1385 e l'ottobre 1387<sup>258</sup>, o del sarto Antonio, detto *Novellone*, di Montonero, ferito con un coltello nel febbraio 1396<sup>259</sup>. Oppure, la vivacità della piazza commerciale di Vercelli poteva attirare maestranze anche da centri più lontani, non

---

<sup>255</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 13r-14r.

<sup>256</sup> Per uno sguardo sulle vicende politiche di Vercelli nella prima metà del Trecento e sul coinvolgimento dei di Sonamonte nell'esperimento egemonico della fazione ghibellina si veda: RAO, *Comune e signoria a Vercelli*, pp. 41-47.

<sup>257</sup> Il *fiscus* Giacomino da Confienza risulta parte lesa in due diversi processi, avviati rispettivamente nel settembre 1394 e nel maggio 1426, entrambi per turbative nel possesso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 60r-61v; *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 150r-151r. Il *magister* Pietro da Confienza compare invece come vittima in un'inquisizione del dicembre 1382 per le ingiurie ricevute da uno dei custodi delle carceri comunali: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), c. 10r. Sul rilievo assunto dalla famiglia nel settore medico si vedano: DEL BO, *Artigiano a Vercelli*, pp. 270-271; EAD., *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, p. 105; IRMA NASO, *Università e sapere medico nel Quattrocento. Pantaleone da Confienza e le sue opere*, Vercelli-Cuneo 2000, pp. 25 e ss.

<sup>258</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 47r-47r; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 37r-38v.

<sup>259</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1395-1396), 99r-99v.



solo dall'area piemontese ma anche da quella lombarda. Nei primi decenni del Quattrocento risulta infatti attivo nella città eusebiana il sarto Antonio da Bergamo, responsabile e vittima di una rissa scoppiata nel marzo 1416 con uno dei servitori del comune<sup>260</sup>.

Dopo il tessile, il settore che risulta maggiormente rappresentato tra le vittime è quello dei lavoratori di pelli e pellicce, con 20 addetti complessivi, distribuiti in 9 calzolai, 4 pellicciai, 4 sellai, 2 ciabattini e un pellaio. Questo ramo artigianale è l'unico a poter vantare un buon numero di occupati di origine straniera, in particolare nella produzione di calzature, per la quale si distinguevano soprattutto gli artigiani tedeschi<sup>261</sup>. Troviamo infatti occupati sul mercato cittadino 3 artigiani tedeschi, registrati negli atti semplicemente con l'indicazione del nome seguito dall'annotazione *caligarius teothonicus*. Di questi forse il più inserito nella comunità era il calzolaio Enrico, il quale, stando a quanto traspare dalla documentazione giudiziaria, era in possesso di una casa sita nella vicinia di San Giuliano, quindi nell'area a maggior vocazione commerciale della città<sup>262</sup>. Egli risulta coinvolto, tra l'agosto 1381 e il giugno 1383, in due procedimenti inquisitori per risse, entrambe con spargimento di sangue, avvenute nei pressi della sua abitazione<sup>263</sup>.

Gli altri rami manifatturieri che occupavano una posizione centrale nell'economia cittadina, quello dell'edilizia e quello della lavorazione del ferro, sono rappresentati rispettivamente da 6 e da 5 artigiani. Tra gli abitanti che risultano essere stati bersaglio di un'offesa figurano infatti 3 carpentieri, 3 muratori, 4 fabbri e un maniscalco. Infine, un buon numero dei residenti identificati era occupato nel settore anonario, in particolare 5 fornai e 3 beccai, mentre meno presenti sono altre figure professionali, come barbieri, fabbricanti di boccali e vetrai. L'unico vetraio identificato, vittima di un furto nel dicembre 1398 per mano del ladro Tommasino di Udino, detto *Friulano*, è un forestiero, un certo Antonio da Cremona, che

---

<sup>260</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 12r-13r. Negli anni seguenti risulta attivo in città anche uno dei figli di Antonio, Giovanni, che risulta indagato nell'agosto 1428 per le ingiurie rivolte a uno dei famuli del podestà: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 18r-18v. Per un approfondimento sull'universo mercantile della città di Bergamo in età bassomedievale si vedano: PATRIZIA MAINONI, *Economia e politica nella Lombardia medievale: da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994; EAD., *L'economia di Bergamo tra XIII e XV secolo*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni. Il Comune e la signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 257-338.

<sup>261</sup> Come documentato dalla presenza di una confraternita dei calzolai tedeschi attiva a Venezia fin dagli anni Ottanta del Trecento: ERMANNO ORLANDO, *Stranieri e migranti di fronte all'assistenza*, in *Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, a cura di G. Piccini, Roma 2020, pp. 513-540, pp. 529-530.

<sup>262</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 532; EAD., *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*, p. 108.

<sup>263</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 97r-98v; *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 39r-40r.

dalle carte processuali risulta lavorare nella bottega del *magister* Giacomo, situata probabilmente nei pressi del mercato nuovo, luogo del crimine<sup>264</sup>.

In totale, gli abitanti offesi provenienti dal mondo della mercatura sono 8 e tra questi 3 risultano indicati chiaramente come *mercatores*. Essi sono tutti esponenti di famiglie trasferitesi in città da quei borghi, come Lignana e Bulgaro, che ne costellavano il contado. Vi figurano poi uno speziale, Perrino da Biandrate, e un rivenditore, Antonio da Novara, entrambi coinvolti in delle risse scoppiate nel settembre 1401 e nel luglio 1403 nella vicinia di San Giuliano<sup>265</sup>. Si è già detto come in alcuni casi si tratti di categorie professionali poco qualificate, ma tuttavia dedite a un'attività commerciale altamente specializzata, al pari dei 2 mercanti di drappi e dall'unico venditore di olio presenti tra le vittime. Questo, tuttavia, non impediva forme d'impiego diversificate, come nel caso dell'*habitor* Perrino Foglia, ferito con una stanga dal mugnaio Antonio da Bulgaro nell'ottobre 1390 e indicato nei registri dei malefici come *draparius* e *lanarius*<sup>266</sup>.

Un buon numero di vittime residenti in città proviene dal ramo alberghiero, che vede coinvolti 6 tavernieri e 3 osti; mentre meno rappresentati sono i lavoratori provenienti dal settore agricolo, che conta solo 2 massari e un mugnaio, o dal mercato del credito, rappresentato da 2 usurai. Questi ultimi provengono tutti dalla piazza milanese, come Martino di Pontirolo da Milano, indicato nelle fonti come «fenerator et habitator Vercellarum», e oggetto delle ingiurie pronunciate da Catellona, moglie di Giacomo da Caresana, nel dicembre 1391<sup>267</sup>. Infine, la documentazione giudiziaria ha consentito l'identificazione di un medico e di 2 *portatores*, indicati come abitanti di Vercelli e coinvolti in sede giudiziale come parte lesa.

Volgendo lo sguardo verso i comitatini che siano stati bersaglio di un'offesa, essi sono in tutto 505, la maggior parte dei quali risulta però priva di annotazioni che consentano di ricostruirne la qualifica personale. Gli addetti all'agricoltura e all'allevamento identificati sono 19, in particolare 7 contadini, 6 pastori, 4 mugnai e 2 massari. Seguono poi i villici che dalle fonti risultano impegnati nel settore artigianale. Tra questi, la parte più consistente è rappresentata dai 7 fabbri attivi nelle diverse località del contado, accanto ai quali le carte inquisitorie identificano solo un conciatore e un fornaio. Le formule redazionali si limitano alla registrazione del nome proprio seguito dall'indicazione della qualifica e della località di provenienza. Si

---

<sup>264</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 50r-51v.

<sup>265</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 31r-35r; *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 61r-63v.

<sup>266</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 29r-29v.

<sup>267</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 24r-25v. Sul mercato creditizio nel centro eusebiano si veda: DEL BO, *Il credito a Vercelli*; per una panoramica generale sul tema dell'usura si veda: NICOLA LORENZO BARILE, *Credito, usura, prestito a interesse*, in «Reti Medievali. Rivista», 11 (2010).

prendano a titolo di esempio due abitanti di Pezzana, Alessandro d'Alessandro e Giacomo da Balocco, entrambi qualificati come *ferrarii Pezane*, i cui nomi compaiono tra quelli delle vittime di una rissa, avvenuta nel febbraio 1398, che vide coinvolti i due fabbri e la moglie di Giacomo<sup>268</sup>. Chiudono l'elenco i nominativi di 3 comitatini impiegati nel settore dei servizi, da quello alberghiero, con 2 tavernieri e un oste, a quello dei trasporti fluviali, rappresentato da uno dei navigatori del porto di Saluggia.

Si è già accennato qualcosa sui nobili che nella documentazione giudiziaria figurano tra le vittime, in quanto un buon numero di essi risiedeva all'interno delle mura urbane o, anche se non vi viveva effettivamente, era spesso in possesso dei pieni diritti garantita dalla cittadinanza. Tuttavia, all'intero delle carte processuali gli esponenti di famiglie nobili che godevano del titolo di *civis* sono 27 su un totale di 125 individui. Tra di essi figurano i componenti delle più antiche prosapie cittadine, da quelle di parte guelfa, come Avogadro e i Cocorella, ai più influenti lignaggi di parte ghibellina, come i Centori e i già citati di Sonamonte<sup>269</sup>. Inoltre, dei 32 nobili per cui è stato possibile verificare la residenza in città, 5 sembrano non godere ancora dei pieni diritti ma figurano unicamente come abitanti di Vercelli. Si tratta in questo caso di 3 figli di nobili cittadini, che a causa della minore età non risultano qualificati come *cives*, e di 2 donne, tra cui la domina Caterina, moglie del fu Baldo Rota di Firenze, derubata delle vesti e dei gioielli da Giovannino d'Uberto da Marcorengo e dal figlio di quest'ultimo nell'aprile 1436, mentre si trovava nella sua casa situata nella vicinia di Santo Stefano<sup>270</sup>. I nobili che, stando alle fonti, non risultano risiedere in città rappresentano la componente più cospicua, che conta un totale di 93 soggetti provenienti da alcune delle più potenti casate del Vercellese, caratterizzate da un forte radicamento nel contado. Oltre al già citato consortile degli Avogadro, vi figurano alcuni esponenti dei Corradi di Lignana e numerosi membri dei nobili di Bulgaro, come i fratelli Antonio e Faciotto, figli del *dominus* Bartolomeo, vittime nel luglio 1425 di una turbativa nel possesso di un loro campo sito nel territorio di Bulgaro, l'attuale Borgovercelli<sup>271</sup>.

Vi sono però delle categorie che meritano un'attenzione particolare, pur non rientrando nella ripartizione fin qui proposta. I 59 servi che compaiono nei registri come parte lesa non presentano infatti annotazioni personali che ne consentano un'identificazione chiara, risultando questa piuttosto legata a quella dei loro proprietari. Essi vengono definiti con termini differenti a seconda sia della prestazione offerta, sia del posto in cui essa veniva svolta. *Familiars* e *famuli*

---

<sup>268</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1391-1392), cc. 60r-62v.

<sup>269</sup> Sui principali lignaggi nobili del Vercellese si vedano: BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*; RAO, *Comune e signoria a Vercelli*.

<sup>270</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 114v-116r.

<sup>271</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 81r-86v.

potevano infatti essere al servizio di militari, ufficiali, nobili e chierici, oppure essere impiegati per svolgere lavori all'interno di una bottega artigiana, come Giorgio da Casanova, famulo di Le, fabbro della vicinia di San Vittore, vittima di una spinta involontaria con spargimento di sangue subita nel gennaio 1392 per mano dell'artigiano Antonio, detto *Bussolotto*<sup>272</sup>. All'interno degli atti compaiono poi 2 servi indicati con il termine *regazius* e uno dei servitori del podestà, un tale Antonello da Salerno, «domicellus prefati domini potestatis», aggredito e ferito con dei pugni dal nobile Loterio *de Tormellis* da Novara nel febbraio 1402<sup>273</sup>.

Con una frequenza maggiore rispetto a quella osservata per gli indagati, si susseguono tra le carte processuali quegli ufficiali, cittadini o locali, che fossero stati vittima di aggressioni, ingiurie e resistenze. Essi, infatti, potevano essere chiamati in giudizio qualora si fossero dimostrati negligenti nell'esercizio dei loro obblighi istituzionali, oppure potevano essere bersaglio di ogni genere di offesa da parte di quanti non ne rispettassero l'autorità o si sentissero vittima di una prevaricazione da parte di quel potere che essi rappresentavano. Gli ufficiali identificati che siano risultati vittima di reati sono 47, la parte più consistente dei quali è composta dai rappresentanti dell'autorità comunale, come i 14 servitori del comune e i 7 berrovieri del podestà. Tra le vittime figurano poi altri ufficiali cittadini, in particolare 3 consoli viciniali, 4 collaterali, un referendario con un suo luogotenente, un connestabile del podestà, un gabelliere, un giudice dei dazi e uno dei malefici, un trombettiere comunale e perfino uno dei vicari del podestà, Andellino *de Branchazolis*, oggetto delle ingiurie pronunciate dal nobile Nicolino *de Sonomontis* durante il consiglio cittadino del dicembre 1420<sup>274</sup>. Meno rappresentati risultano gli ufficiali locali distribuiti nelle diverse località del contado, che comprendono 6 campari, 2 consoli e i 2 podestà rurali, Giacomo Miglio e Ubertino Passaggio di Confienza, rettori rispettivamente dei borghi di Cavaglià e Gattinara, tra le più cospicue del distretto vercellese, destinatari di una serie di ingiurie e minacce da parte di membri delle comunità di cui erano espressione<sup>275</sup>.

In totale sono 20 i militari identificati nelle fonti giudiziarie come vittime, tutti membri delle diverse brigate stanziate in città o a difesa della cittadella. Tra questi si segnala una forte presenza di stranieri, in larga parte tedeschi, come un tale Giordano *de Westfalia*, stipendiario della *societas* di San Giorgio, responsabile di una rissa scoppiata con un suo socio nel febbraio 1378<sup>276</sup>; ma vi figurano anche un ungherese e un francese, l'armigero Giovanni di Francia *de*

---

<sup>272</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 35r-55v.

<sup>273</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7061 (1434-1436), cc. 14r-17r.

<sup>274</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 2r-4v.

<sup>275</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 4r-4v; ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 12r-13v.

<sup>276</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 57r-58r.

*Ultramontibus*, della brigata del *dominus de Conocho*, ferito nel gennaio 1385 con una lancia per mano del fusaio Ubertino di Lessona<sup>277</sup>.

Un'ultima categoria merita di essere isolata, quella dei chierici, in quanto l'identificazione di un soggetto quale esponente del clero comportava delle conseguenze significative qualora questo fosse risultato vittima di un reato, in particolare se violento. Come stabilito nel quarto libro degli statuti cittadini, chiunque fosse sorpreso a colpire un chierico o addirittura fosse responsabile della sua morte doveva essere punito con la relativa pena prevista dalla normativa vescovile<sup>278</sup>. Gli ecclesiastici aggrediti sono in tutto 28, dei quali 7 risultano risiedere all'interno delle mura urbane, godendo in alcuni casi anche della qualifica di *civis*. È questo il caso del *dominus* Antonio da Mandello, canonico della chiesa di Vercelli, identificato tra i feriti in una rissa scoppiata nel marzo 1396 all'interno chiostro della chiesa di Sant'Eusebio e proseguita nella piazza adiacente<sup>279</sup>. La maggior parte dei chierici presenti nelle carte proveniva dai borghi del contado, dove poteva essere vittima di offese perpetrate da membri della comunità locale e da soggetti esterni ad essa. Emblematica in tal senso la vicenda del prete Antonio Verruca, rettore della chiesa di S. Martino di Casanova, ferito prima in una rissa avuta con il nobile Enricotto Avogadro di Casanova nel luglio 1395 e poi ucciso nel gennaio dell'anno successivo da Tommaso d'Alessina da San Germano<sup>280</sup>.

Le donne presenti negli atti processuali come parte lesa sono 106, rappresentando quindi oltre il 9% del totale delle vittime, mentre nel caso degli indagati queste non superano il 4%. Una disimmetria così profonda potrebbe indurre a pensare a una minore propensione delle donne a commettere un qualsiasi reato rispetto a esserne le destinatarie, ma rivela piuttosto come la frequenza delle vittime di sesso femminile risulti meno influenzata dagli effetti socioculturali di una giustizia, come quella medievale, dalla spiccata matrice patriarcale<sup>281</sup>. Nella documentazione sono state identificate 45 donne che risultano risiedere stabilmente in città. Come già evidenziato nel paragrafo precedente, queste ultime sono identificate unicamente tramite l'indicazione del nome proprio, seguito dall'indicazione del nome del padre o del marito, ma sono presenti alcune eccezioni. Nella notte del 21 marzo del 1442 venne aggredita dallo speziale Stefano da Landa una certa Anna *de Fribol*, registrata negli atti come *habitatrix*

---

<sup>277</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 68r-68v.

<sup>278</sup> Come previsto dal capitolo statutario «De pena percutientium clericos», contenuto nel quarto libro *De maleficiis et ferutis: Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 109r.

<sup>279</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 35r-38v.

<sup>280</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 79r-81r e 97r-98r.

<sup>281</sup> Sulla questione della sottorappresentazione femminili nelle fonti giudiziarie si rimanda ancora a: SBRICCOLI, «*Deterior est condicio foeminarum*»; CAVINA, *Nozze di sangue*; ID., *Una prospettiva concettuale*. In particolare, sul caso vercellese: DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli*.

*Vercellarum*<sup>282</sup>; mentre nell'agosto 1377 il *civis* Nicolino *de Cabania* avrebbe colpito con un pugno una donna di nome Bianchina, che risultava abitare insieme ad Alessina d'Asti nella vicinia di Santa Maria<sup>283</sup>. Le vittime di sesso femminile che risiedevano nel contado o che comunque non abitavano stabilmente in città sono 44 e anch'esse sono per la maggior parte identificate attraverso il nome di un uomo della loro famiglia. Tra di esse sono presenti anche le uniche donne che presentino una qualifica personale che ne indichi la professione: Caterina, detta *Rossa*, da Milano, uccisa da Agnesina, figlia di Lanfranco di Vicomarino da Piacenza, nel febbraio 1383 viene indicata nelle carte processuali come *publica meretrix*<sup>284</sup>; mentre Emilia da Palestro, vittima di un tentativo di stupro subito da parte del sarto Bartolomeo *de Casalonis* nell'aprile 1385, è registrata come pedissequa del *civis* Domenico Roba<sup>285</sup>.

---

<sup>282</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 125r-126v.

<sup>283</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 5r-5v.

<sup>284</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 19r-19v.

<sup>285</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 29r-30r.

## CAPITOLO I – «HEC EST INQUISITIO».

### FLUIDITÀ E CANALI D'AVVIO DELLE PROCEDURE PENALI

#### 1. Il ricorso all'*inquisitio* tra legittimazione del potere e risoluzione delle dispute

A partire dalla seconda metà del Duecento il crescente peso assunto dalla giustizia nelle dinamiche e nelle strategie politiche dei comuni italiani ebbe un impatto notevole sui sistemi giudiziari pubblici, conferendo alle pratiche fisionomie originali che meglio rispondevano ai nuovi obiettivi delle emergenti oligarchie cittadine<sup>1</sup>. La dilatazione del penale, esteso a regolare, e soprattutto a punire, una gamma sempre più ampia di reati, e la progressiva pubblicizzazione delle procedure, che si traduceva nel ricorso privilegiato al modello inquisitorio per l'individuazione precisa dei colpevoli e per la soluzione dei conflitti, furono i presupposti indispensabili per piegare la prassi agli attuali disegni politici dei governanti<sup>2</sup>. La prassi accusatoria, infatti, troppo legata alle disponibilità economiche e all'inclusione sociale dei contendenti, mal si prestava ai nuovi scopi, essenzialmente punitivi, delle politiche giudiziarie. Si trattò di trasformazioni graduali, non ancora compiute alla fine del Trecento, ma che consegnarono ai nascenti 'stati' regionali un'arma fondamentale sia per legittimare il potere detenuto dai principi sia per rinsaldare il consenso di cui godevano nei diversi territori sottoposti alla loro dominazione.

Le carte processuali prodotte dal tribunale eusebiano nei decenni finali del XIV secolo e nella prima metà di quello successivo rivelano come negli anni, e soprattutto nel passaggio da una dominazione all'altra, la prassi seguita dai giudici cittadini si fosse mantenuta piuttosto coerente, almeno nei suoi schemi essenziali. Quello che emerge, tuttavia, oltre a variazioni minime riscontrabili nelle formulazioni dei notai estensori e dovute forse a nuove pratiche redazionali, sono alcune modifiche nei termini concessi agli indagati per rispondere all'inquisizione e per la formulazione delle difese, che appaiono più flessibili a partire dagli inizi del Quattrocento. Adottate per la prima volta sotto una particolare dominazione e mantenute anche in quelle successive, esse sembrano tradire, più che un indirizzo differente promosso dal

---

<sup>1</sup> Sul ruolo centrale assunto dall'amministrazione della giustizia nelle politiche penali dei governi comunali e signorili si vedano: ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*; SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power*; MILANI, *L'esclusione dal comune*; BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna*; GRILLO, *I Fossanesi e il principe*.

<sup>2</sup> Per un approfondimento sui concetti di dilatazione del penale e di pubblicizzazione dei processi si rimanda a: ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica*; SBRICCOLI, "*Vidi communiter observari*".

principe, una nuova inclinazione della dottrina giudiziaria nel garantire agli imputati maggiori possibilità di difendersi dalle accuse che gli erano rivolte<sup>3</sup>.

Nonostante gli sforzi profusi dalle autorità comunali nel limitare gli spazi d'intromissione delle parti nella gestione dei procedimenti, essa continuava a dipendere largamente dalle risorse tanto economiche quanto sociali a disposizione di indagati e offesi<sup>4</sup>. L'impatto di queste sui diversi momenti in cui si snodava la prassi consente inoltre di cogliere quali fossero i punti più sensibili dell'iter all'influenza del gioco delle parti in contesa. Queste ultime potevano infatti decidere di ricorrere al confronto in sede giudiziale all'interno di una più ampia dinamica di conflitto, nel tentativo, ad esempio, di mettere gli avversari in una posizione di svantaggio o di sviare l'attenzione dei giudici dal reale svolgimento dei fatti<sup>5</sup>. Il penale era quindi un dispositivo ambivalente, sfruttato dai governi comunali e promosso dai signori quale strumento di controllo dell'ordine pubblico e di legittimazione del potere, ma all'occorrenza impugnato dai 'privati' come un'arma per la gestione dei propri conflitti. Ed era la stessa autorità pubblica a incoraggiare questo tipo di soluzione, cercando di proporre l'immagine di un sistema giudiziario dall'elevata efficienza, che garantiva sempre la punizione dei colpevoli, una volta identificati con chiarezza, ma che, al contempo, tutelava il diritto di difesa degli imputati.

### 1.1. *La rilevanza del penale nelle politiche di consenso dei principi*

Se i poteri signorili ereditarono un sistema giudiziario già profondamente mutato dai governi comunali fra Due e Trecento, e caratterizzato dal graduale abbandono del modello accusatorio e dal crescente ricorso a quello inquisitorio, essi cercarono al contempo di renderlo maggiormente flessibile per piegarlo ai loro nuovi scopi, squisitamente politici, e per rispondere alla crescente domanda di giustizia da parte dei 'privati'. I principi compresero subito le potenzialità insite nel controllo degli apparati di giustizia, che garantivano ritorni consistenti in

---

<sup>3</sup> Sul «precario avvento della garanzia» e sull'attenzione dei giudici a tutelare i diritti degli imputati si vedano: SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, p. 354; GIOVANNI CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «GLOSSAE. European Journal of Legal History», 13 (2016), pp. 71-107, in particolare pp. 74-76; ALESSANDRA BASSANI, *I diritti delle parti del processo nei commentari del Cardinale Zabarella*, in *Diritto, Chiesa e cultura nell'opera di Francesco Zabarella*, a cura di C. Valsecchi e F. Piovan, Milano 2020, pp. 186-202; MASSIMO MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, pp. 573-594, pp. 578-589.

<sup>4</sup> SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 360-364; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 12 e 31-32; ID., *Giustizia e documentazione a Bologna*, pp. 292-297.

<sup>5</sup> Sul ricorso alla giustizia all'interno delle strategie di gestione dei conflitti si vedano: GLUCKMAN, *The peace in the feud*; WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*; ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale*.



termini di tutela dell'ordine pubblico e, conseguentemente, di consenso. Per questo si adoperarono per garantire al dispositivo penale il maggior grado possibile di efficacia, attraverso una serie di soluzioni che miravano sia alla rapida identificazione e punizione dei colpevoli, sia a offrire ai contendenti un terreno di contesa regolato e sottoposto al controllo diretto dell'autorità pubblica.

Il passaggio progressivo all'inquisizione quale strumento esclusivo per la gestione delle dispute, a danno dell'accusa, appare grossomodo compiuto nel comune eusebiano negli anni Settanta del Trecento. Non solo le carte processuali, ma soprattutto i registri delle sentenze, consentono di rilevare come l'inchiesta sia ormai il principale modello processuale utilizzato dai giudici cittadini, tanto da arrivare a soppiantare quasi del tutto il procedimento accusatorio-triadico, atto ormai a risolvere unicamente contese relative a turbative nel possesso e danneggiamenti agrari<sup>6</sup>. Tuttavia, è opportuno precisare come *accusa* e *inquisitio* non rappresentino due modelli procedurali nettamente distinti, ma come essi, almeno alla fine del XIV secoli, mostrino livelli notevoli di ibridazione e di fluidità delle pratiche, che talvolta rendono sfumati i contorni dei due procedimenti<sup>7</sup>. Se l'accusa rappresentava il terreno ideale per il confronto negoziato tra le parti, dove queste potevano mettere in campo tutte le risorse in loro possesso per influenzare l'andamento del processo, essa sembra aver ormai assunto i tratti di un modello procedurale più centralizzato, in cui la presentazione dell'*accusatio* rappresenta unicamente uno dei canali d'avvio di inchieste condotte direttamente dagli ufficiali comunali<sup>8</sup>.

Questo è evidente dallo svolgimento stesso di quei processi che risultano istruiti sulla base dell'accusa sporta direttamente dagli offesi, come quello che vede coinvolto il nobile e cittadino vercellese Catellano Alciati, indagato nel novembre 1377 in seguito all'accusa presentata dal *civis* Guglielmo Poncio. Quest'ultimo, tramite un procuratore, incolpa l'Alciati di aver sottratto una certa quantità di frumento e di segale da uno dei suoi campi, situato nei pressi

---

<sup>6</sup> MASSIMO VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e storia», 78 (1997), pp. 741-788, p. 756 e ss.; ID., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, pp. 50-55; SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*», pp. 231-232.

<sup>7</sup> Sulla contrapposizione tra procedura accusatoria e inquisitoria è riferimento imprescindibile: ETTORE DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989. Critici verso questa modellizzazione troppo rigida: SEVERINO CAPRIOLI, *Satura lanx 26. Il caso Giacomuccio (un momento nella storia delle funzioni di accusa)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e archivio muratoriano», 97 (1991), pp. 337-356; MARIO SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, pp. 17-32; ID., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 360-361; GIORGIA ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica. Rivista quadrimestrale», XIII/39 (2007), pp. 1-28; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10-11.

<sup>8</sup> Sul concetto di accusa limitatamente alla sfera penale si veda: PIERO FIORELLI, *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enciclopedia del Diritto*, I, Milano 1958, pp. 330-334. Qui, infatti, lo storico del diritto definisce l'accusa come un atto necessario alla «formale apertura d'un procedimento penale» (p. 330).

della città<sup>9</sup>. A questo punto l'iniziativa viene assunta dal giudice che, una volta citato regolarmente l'accusato, lo sottopone a interrogatorio, dietro indicazione di un idoneo fideiussore, e gli concede un termine di tre giorni per la presentazione delle difese, non discostandosi in alcun modo dalla prassi prevista per i procedimenti *ex officio*. Sono certamente presenti processi accusatori che prevedono uno scontro più attivo tra le parti, basato sul confronto delle prove e delle dichiarazioni indicate dai due contendenti, ma anche in questo caso sembra che la prosecuzione dell'iter rimanga saldamente nelle mani degli ufficiali giudiziari. La limitazione dell'accusa a semplice modalità alternativa d'avvio dei procedimenti emerge con maggior chiarezza dalle stesse formule utilizzate dai notai per la registrazione delle sentenze, come nel caso di quella pronunciata, il 6 novembre 1389, nei confronti del *dominus* Giovanni da Buronzo e del figlio Enricotto. L'incipit della sentenza precisa, infatti, come il processo fosse stato avviato «per modum accuse», in seguito alla segnalazione del nobile Antonio Alciati di Castelletto, ma fosse stato condotto «vie inquisitionis», risolvendosi infine con l'assoluzione dei due accusati e con la condanna dell'Alciati al pagamento delle intere spese processuali della controparte<sup>10</sup>.

Allo stesso modo anche lo schema inquisitorio mostra evidenti punti di contatto e di sovrapposizione con le procedure più propriamente accusatorie, maggiormente attente, almeno a livello teorico, alle dinamiche sociali. Queste ultime, infatti, risultano impattare con forza anche sui procedimenti *ex officio*, dove giocano un ruolo chiave non solo nell'effettiva accettazione del confronto in tribunale, ma anche nella gestione della disputa, determinando ad esempio la qualità dei testi e, in particolare, l'incisività delle difese presentate<sup>11</sup>. Ma anche a livello di logica processuale, la prassi inquisitoria sembra fare proprie delle strutture tipiche dell'accusa, quando, ad esempio, prevede che i consoli, in qualità di ufficiali denunciatori, e i privati, che decidano di sporgere una querela, si facciano carico dell'individuazione di ulteriori testi e prove da addurre per evitare l'inerzia dell'iter e per dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni, conferendo in questo caso al processo un andamento vicino al modello triadico. La scelta dei giudici di ricorrere a questa soluzione consegna la conduzione del processo nelle mani delle parti, le quali avevano facoltà di mutare il terreno di confronto da quello dei fatti incriminati a quello dei diritti goduti, ed eventualmente rivendicati, ad esempio, sui propri possedimenti. Quello che si viene a creare in questo modo è una sorta di piano sovrapposto all'inquisizione regolarmente avviata, dove gli schemi più tipicamente accusatori vengono sfruttati dall'autorità pubblica per ottenere

---

<sup>9</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 17r-18r.

<sup>10</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-291 (1389-1390), cc. 42r-42v.

<sup>11</sup> VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna*, pp. 296-297; SMAL, *The consumption of justice*, pp. 55-56.

il maggior numero di informazioni, tanto dagli indagati quanto dagli offesi, necessarie per individuare la verità dei fatti<sup>12</sup>.

La sovrapposizione tra piano accusatorio e inquisitorio, tuttavia, non emerge solo dal piano della logica processuale ma anche da quello, più concreto, delle pratiche. Gli ufficiali comunali mostrano una certa disinvoltura nel passare da un modello procedurale all'altro, anche all'interno della medesima vicenda incriminata, pur di garantire una ricostruzione dei fatti il più fedele possibile agli avvenimenti reali. Poteva infatti accadere che, successivamente all'avvio di procedimento inquisitorio e alla conseguente citazione in giudizio degli indagati, questi si presentassero davanti al banco di giustizia per negare apertamente quanto contenuto nell'inquisizione istruita contro di loro. Sulla base delle loro dichiarazioni poteva infatti essere avviato un nuovo processo, anche di impianto accusatorio, dove gli imputati assumevano il ruolo di promotori e citavano in giudizio la controparte per rispondere alle accuse che essi le rivolgevano. A questo punto l'iter poteva raggiungere un grado di complessità tale da non rendere più chiaramente distinguibili i due procedimenti, in quanto le comparizioni e gli interrogatori di indagati e accusati, nonché quelle dei vari testimoni, finivano facilmente con il sovrapporsi<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Emblematica in tale senso è l'inquisizione, avviata nel gennaio 1434, contro alcuni abitanti di Caresana, querelati da Greppo e Vercellino di Greppo, per essersi introdotti, armati di scuri, falcastri e coltelli, in uno dei loro campi e per averli percossi con delle pietre. In seguito agli interrogatori degli inquisiti e dei testimoni, indicati dai querelanti, gli uomini di Caresana presentano, tramite il procuratore Eusebio Alciati, delle eccezioni, volte a interrompere il procedimento attraverso la contestazione della veridicità del contenuto della querela, in quanto il campo sarebbe in possesso al comune e non alla famiglia di Greppo. A questo punto il giudice dispone un termine di sei giorni a entrambe le parti per dimostrare la bontà delle loro affermazioni, presentando le dovute allegazioni e i testi necessari a dimostrare il reale possesso dell'appezzamento. La sentenza, pronunciata dal podestà nel mese di ottobre, vede infine condannati gli uomini di Caresana, i quali, nonostante le opposizioni e i capitoli di prova presentati, sembra non siano riusciti a convincere il giudice della legittimità delle loro rivendicazioni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-283 (1434-1436), cc. 19r-27r.

<sup>13</sup> Ne offre un esempio la vicenda processuale che vede coinvolti, da una parte, Ardizzone e Antonio *de Ymilia*, e dall'altra, Ubertino d'Albano. In seguito alla querela presentata da Ubertino d'Albano e alla denuncia sporta dai consoli, i fratelli *de Ymilia* risultano inquisiti, nell'agosto 1422, per una rissa, scoppiata tra questi ultimi e Ubertino nel borgo di Bulgaro. Il 3 settembre, a seguito dell'avvenuta citazione, Ardizzone e Antonio si presentano in tribunale e, sotto giuramento, negano quanto contenuto nell'inquisizione e promettono di ripresentarsi entro cinque giorni per la presentazione delle difese. Tuttavia, quello stesso giorno viene avviato un secondo procedimento, questa volta di impianto accusatorio, in cui i *de Ymilia* accusano Ubertino e il fratello Giovannino per l'aggressione e le ingiurie rivolte contro una certa Caterina, moglie di Antonio. Successivamente alla citazione degli accusati e alle dichiarazioni di alcuni testi, però, i due procedimenti sembrano sovrapporsi e i testimoni successivi iniziano a essere interrogati su quanto contenuto in entrambe le pratiche. La vicenda processuale si prolunga nei mesi seguenti, tra presentazione delle difese e nuovi interrogatori, fino al febbraio del 1423, quando le carte riportano la pace stretta tra le parti presso il palazzo del comune. La sentenza, emessa dal giudice il 23 aprile 1423, dopo otto mesi dall'avvio dei due processi, vede infine condannati sia Ardizzone, per 10 lire in moneta di Pavia, sia Giovannino, per 5 lire, in conseguenza della transazione siglata dai contendenti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-339 (1434-1436), cc. 37r-46r e 59r-72r; la sentenza relativa a entrambi i procedimenti è invece registrata in: *Liber sententiarum* B-338 (1423), cc. 1v-2r.

## 1.2. *Un sistema efficace. Ibridazione delle procedure e tempistiche dei processi*

Tra la fine del Trecento e la prima metà del secolo successivo si manifesta quindi una profonda commistione tra i due modelli procedurali, a dire il vero mai nettamente distinti, ma ora piegati agli obiettivi legittimanti dei governi signorili. Se l'inquisizione mostra alcuni punti di contatto con gli schemi più tipicamente accusatori, in particolare al momento della raccolta delle prove necessarie alla formulazione del giudizio finale, l'accusa sembra ritagliarsi uno spazio privilegiato per la gestione di particolari tipologie di dispute, pur prevedendo un ruolo più attivo da parte dei giudici rispetto a quello previsto per le parti in contesa. Questo risponde ancora alle nuove esigenze dei principi, che vedono in una più efficace amministrazione della giustizia la chiave per rinsaldare la propria posizione e per accrescere il loro consenso. Una giustizia che, per poter rispondere a criteri sempre più elevati di efficienza, necessitava di una consistente e diffusa rete di ufficiali locali e di forze armate per garantire, da una parte, una pronta segnalazione dei reati commessi nelle diverse località del distretto cittadino e, dall'altra, un saldo controllo dell'ordine pubblico. A dire il vero, il contingente a disposizione del podestà eusebiano non era particolarmente ingente, essendo composto da una dozzina di cavalieri e da circa trenta fanti, a cui si aggiungevano altri quaranta soldati, stanziati però a guardia del castello<sup>14</sup>, ma il rettore cittadino poteva contare su un canale informativo particolarmente dinamico, costituito dai consoli delle diverse vicinie cittadine e dei borghi del contado, che, come si vedrà, rappresentavano una risorsa imprescindibile per l'individuazione puntuale dei reati commessi nel territorio di loro competenza, nonché dei presunti responsabili<sup>15</sup>.

Un elemento tecnico che consente di rilevare l'efficacia raggiunta dal sistema giudiziario vercellese a cavallo dei secoli è la durata effettiva dei singoli processi. La normativa statutaria non prevedeva una regolamentazione precisa, ma si limitava a fornire delle linee guida all'operato dei rettori forestieri. I podestà cittadini, infatti, erano tenuti a pronunciarsi entro due mesi sulle inquisizioni e sulle accuse precedentemente avviate dai loro giudici, ma, nel caso in cui questi non fossero pervenuti a una ricostruzione chiara della vicenda, poteva essere concesso

---

<sup>14</sup> Le disposizioni statutarie relative alle forze armate a disposizione dei rettori cittadini si trovano in: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 1r-2v. Sul crescente ricorso alla milizia per il controllo dell'ordine pubblico e per un confronto con altre realtà si veda: PAOLO GRILLO, *L'"ordine pubblico" nelle città italiane*, in ID., *L'ordine della città*, pp. 15-35, pp. 26-33; ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*, pp. 433-439.

<sup>15</sup> Il ruolo fondamentale dei rettori locali è documentato anche in altre città della vasta dominazione territoriale viscontea: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 54-66; VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 106-110; CHIARA VALSECCHI, *«Per viam inquisitionis». Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 127-176, pp. 138-140.

un nuovo termine, sempre di due mesi, per arrivare alla formulazione della sentenza finale<sup>16</sup>. Non è particolarmente perspicuo se il processo dovesse necessariamente concludersi dopo questi ulteriori due mesi o se questo termine potesse essere ulteriormente esteso. La durata media dei processi celebrati presso il locale tribunale podestarile, di poco superiore ai tre mesi e mezzo, parrebbe suggerire un'interpretazione più restrittiva del dettato statutario, benché siano presenti procedimenti che superano di gran lunga il termine dei quattro mesi. Tuttavia, è possibile osservare come nella maggior parte dei casi i processi prevedano uno svolgimento piuttosto rapido delle prime fasi, dall'istruzione dell'inchiesta all'eventuale comparizione di indagati e testimoni, apparendo rallentato unicamente a causa della contumacia iniziale degli incolpati e della presentazione di difese ed eccezioni che comportino nuove serie di interrogatori. I processi arrivati a conclusione dopo parecchi mesi dall'avvio, che talvolta potevano superare l'anno di durata complessiva, presentano infatti lunghi intervalli di tempo tra l'ultimo atto processuale registrato e il pronunciamento della sentenza, rendendo impossibili ricostruire i motivi di simili ritardi nelle tempistiche procedurali<sup>17</sup>.

Tabella 1 – I tempi della giustizia

<b>Dominazione</b>	<b>Durata media dei processi (giorni)</b>	<b>Totale processi</b>
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	98	686
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	203	48
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	154	67
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	102	89
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	146	94

<sup>16</sup> Il capitolo «De condemnationibus et absolutionibus faciendis singulis duobus mensibus», contenuto nel primo libro degli statuti, relativo all'ufficio del podestà e della sua familia, precisa infatti che: «Item quod potestas teneatur facere condemnationes vel absolutiones singulis duobus mensibus super accusationibus et denunciationibus, quas receperit inquisitionibus et aliis processibus, quos fecerit, et securitatibus inde receptis pro maleficiis factis et receptis in illis duobus mensibus si liquidum fuerit et si liquidum non fuerit possit eas reservare ad alios duos menses [...]»: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 11r.

<sup>17</sup> In parte diversa è la complessa vicenda processuale che vede coinvolti alcuni ribelli provenienti dalle località di Asigliano e Pezzana, querelati da Viano da Balocco, Alessandro d'Alessandro e Antonio, figlio di Zannino di Granozzo da Pezzana per aggressione, percosse e porto d'armi vietate. L'inquisizione viene avviata il 29 aprile 1394 e, a seguito di una prima citazione, solo una parte degli indagati decide di presentarsi in giudizio mentre la maggior parte di loro viene dichiarata contumace e conseguentemente condannata al bando. Gli interrogatori degli imputati si svolgono nel mese di luglio, mentre quelle dei testi ad agosto. Successivamente, alcuni dei banditi decidono però di presentarsi davanti al giudice e di presentare delle difese tra i mesi di settembre e l'aprile dell'anno successivo, portando a nuove serie di citazioni e agli interrogatori dei nuovi testi indicati. Tutti risultano infine condannati il 29 maggio 1395, a 385 giorni dall'effettiva apertura del processo. In questo caso, la singolare lunghezza raggiunta dal procedimento appare dovuta in larga parte al contorto sviluppo dell'iter, benché sussistano dei ritardi consistenti nel passaggio da una fase all'altra: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 34r-39v, 47r-49v, 75r-76v e 83r-85v.

I processi penali celebrati dal locale tribunale podestarile mostrano infatti una notevole variabilità per quanto riguarda le tempistiche, in quanto a processi che durano poche settimane, o addirittura pochi giorni, se ne affiancano altri dall'andamento più difficoltoso, con procedimenti che possono prolungarsi per oltre un anno<sup>18</sup>. Tuttavia, la maggior parte delle inquisizioni prevedono una durata inferiore ai quattro mesi, dato che appare comunque singolare se confrontato con la prassi di altri tribunali comunali coevi. La normativa sabauda prodotta tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV fissava, ad esempio, una durata massima di quaranta giorni per i processi accusatori e di un mese per le inquisizioni, ma le carte processuali del comune di Torino, studiate da Matteo Magnani, rivelano come queste non fossero altre che indicazioni di massima, in quanto i processi torinesi superavano raramente la settimana<sup>19</sup>. La durata più lunga dei procedimenti vercellesi potrebbe essere in parte dovuta alla maggior instabilità e complessità della procedura inquisitoria, utilizzata con più frequenza nel comune eusebiano e non soggetta agli stretti vincoli previsti dal modello accusatorio<sup>20</sup>. L'impressione sembrerebbe confermata dal codice statutario quattrocentesco del comune di Reggio nell'Emilia, anch'esso sottoposto in quegli anni alla dominazione viscontea e caratterizzato da un ricorso quasi esclusivo alla procedura inquisitoria, in cui, in materia di procedura criminale, si prevede per i processi una durata massima di sei mesi<sup>21</sup>.

Infine, l'influenza delle politiche signorili sui sistemi giudiziari locali portò anche a una profonda trasformazione della prassi relativa alle esecuzioni capitali. Se le prime esperienze comunali si erano distinte per ricorso assai sporadico alla pena di morte, la sua diffusione iniziò a diventare sistematica già nel pieno Duecento, estendendosi a punire una gamma sempre più ampia di reati, per poi affermarsi nei secoli successivi quale strumento emblematico delle politiche repressive dei principi<sup>22</sup>. Tuttavia, fra XIV e XV secolo si assiste al progressivo diradarsi delle esecuzioni, ora utilizzate solo per la punizione di specifiche tipologie criminali,

---

<sup>18</sup> Per calcolare la durata media dei processi si sono considerati unicamente i processi per i quali è stato possibile individuare la data precisa dell'emissione della sentenza, mentre almeno per il periodo sabauda, a causa della mancata indicazione del giorno della condanna, si è fatto riferimento all'ultimo atto registrato all'interno delle carte processuali.

<sup>19</sup> MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, p. 510.

<sup>20</sup> Considerazioni simili sono avanzate da Massimo Vallerani per il tribunale del comune di Perugia alla metà del Duecento, anche se l'assenza di riferimenti puntuali alla data delle sentenze, non consente di individuare la durata precisa dei processi perugini: VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, p. 18.

<sup>21</sup> CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, p. 134.

<sup>22</sup> Sulla centralità delle esecuzioni capitali nei sistemi repressivi dei comuni dell'Italia bassomedievale si devono: ANDREA ZORZI, *Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo Medioevo tra repressione penale e cerimoniale pubblico*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, a cura di M. Miglio, Roma 1993, p. 153-253; ID., *La pena di morte in Italia nel tardo medioevo*, in «Clío y Crimen», 4 (2007) pp. 47-62; MARIA SERENA MAZZI, «Gente a cui si fa notte innanzi sera». *Esecuzioni capitali e potere nella Ferrara estense*, Roma 2003.

come per i casi di ribellione e di omicidio, e caratterizzate dal ricorso a limitate modalità esecutive, in favore di soluzioni maggiormente conciliative, che poggiavano sui sistemi della grazia e della transizione privata<sup>23</sup>. Se le procedure dovevano rispondere, come si è detto, a criteri di efficacia sempre maggiori, per potersi adattare ai nuovi obiettivi legittimanti dei *domini*, il valore intimidatorio ed esemplare della pena diventa l'elemento cardine delle esecuzioni pubbliche. Tutti questi elementi emergono chiaramente anche dalla prassi seguita dal tribunale vercellese, in cui si assiste a un ricorso limitato non solo alla pena di morte ma anche alle condanne corporali, ormai quasi del tutto soppiantate dalle sanzioni pecuniarie.

In particolare, la limitazione delle modalità di esecuzione è evidente nel ricorso esclusivo all'impiccagione, sostituita in alcuni casi dalla decapitazione, che, tuttavia, risulta applicata esclusivamente per i casi di omicidio. È questa la sorte che tocca ad Agnesina, identificata nelle fonti come pubblica meretrice e vagabonda, accusata nel febbraio 1383 dell'uccisione di un'altra prostituta, Caterina, detta *Rossa*, da Milano, ferita mortalmente al seno con un coltello da pane<sup>24</sup>. Nel caso delle decapitazioni, le informazioni contenute nei registri criminali non consentono di cogliere dove queste venissero effettivamente eseguite, anche se è lecito pensare che queste avvenissero in luoghi specificamente deputati, ma probabilmente meno accessibili allo sguardo dei cittadini vercellesi rispetto ad altre tipologie di esecuzioni pubbliche. Il luogo più frequentemente citato all'interno delle carte processuali è la *glaria* del fiume Cervo, indicato spesso come «locum iustitie consuetum», dove i condannati, una volta legati con una corda a un cavallo e trascinati per le vie e le piazze della città, «in quibus adsit maior hominum et personarum multitudo», venivano appesi alle forche «ita et taliter quod morientur et anime ipsorum et cuiuslibet ipsorum ab eorum corporibus separentur»<sup>25</sup>. Le formule utilizzate all'interno delle sentenze rivelano come uno degli elementi fondamentali del cerimoniale penale, soprattutto quando questo fosse rivolto a punire ribelli e nemici politici, fosse la necessaria pubblicità delle esecuzioni, che dovevano avvenire sempre in luoghi abituali ed essere visibili al maggior numero possibile di persone<sup>26</sup>. L'importanza assegnata alla paronesi penale e il valore

---

<sup>23</sup> ZORZI, *La pena di morte in Italia*, pp. 49-50; ID., *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 441-460, pp. 454-456.

<sup>24</sup> Legittimamente citata, Agnesina si presenta davanti al giudice il 13 febbraio e, sottoposta a interrogatorio, confessa la sua colpa e viene condotta nelle carceri del comune in attesa dell'esecuzione: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 19r-19v.

<sup>25</sup> Ne offre un esempio la condanna, pronunciata il 9 giugno 1399 nei confronti dei *pubblici latrones* Pietro, detto *Bergamino*, della Val Brembana, Giacomo d'Ornavasso e Marco d'Inorio, ritenuti responsabili di numerosi furti e aggressioni commessi in diverse località del distretto di Vercelli. L'inquisizione è avviata il 4 giugno 1399, probabilmente in seguito alla cattura dei tre uomini, che infatti risultano sottoposti a interrogatorio il giorno successivo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 77r-79v; *Liber sententiarum* B-294 (1398-1399), cc. 60r-63r.

<sup>26</sup> ZORZI, *La costruzione della città giudiziaria*, pp. 226-240.

simbolico conferito alle pene, elementi fondamentali delle politiche giudiziarie perseguite dai governi principeschi, trovano poi eco all'interno dei codici statutari cittadini, dove i capitoli dedicati alle condanne si aprono spesso con la formula «ut homines timore pene se abstineant a delictis»<sup>27</sup>.

La fisionomia assunta dalla prassi vercellese nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento evidenzia quindi, da una parte, un ricorso quasi esclusivo alla procedura inquisitoria per l'individuazione, e la conseguente punizione, dei colpevoli e, dall'altra, l'applicazione del modello accusatorio, ormai profondamente ibridato con il precedente, per la gestione di specifiche tipologie di conflitto, dove il confronto attivo di entrambe le parti era indispensabile per la formulazione del giudizio finale. Questo per rispondere alle nuove esigenze dei poteri signorili, i quali, lo si è detto, vedevano nella giustizia uno strumento fondamentale del loro governo. Una giustizia che doveva essere innanzitutto efficace, con inchieste che individuassero con precisione i responsabili dei diversi delitti e li punissero, nei casi più gravi, con esecuzioni dall'elevato valore intimidatorio che dovevano essere visibili a tutta la cittadinanza. Ma una giustizia che, al contempo, doveva sempre garantire agli indagati la possibilità di rispondere attivamente alle accuse e di formulare delle difese adeguate. E proprio in questa chiave possono essere lette le mutazioni, seppur limitate, che interessano le procedure al passaggio da un secolo all'altro e che mostrano una attenzione maggiore proprio ai diritti dei soggetti inquisiti.

### 1.3. *La trasformazione delle procedure e la tutela dei diritti degli imputati*

Negli ultimi anni la storiografia ha posto l'accento sui limiti e sulle problematiche insite in un'applicazione troppo rigida del paradigma evolucionistico ai processi di mutamento che interessarono le procedure dal pieno medioevo alla prima età moderna. La debolezza di un simile modello interpretativo, che vede alla radice di questi sviluppi la progressiva affermazione dei poteri 'statali', diviene lampante quando esso è costretto a scontrarsi con l'evidente pluralità dei sistemi giudiziari e con la sopravvivenza di forme negoziali di giustizia<sup>28</sup>. Le graduali trasformazioni subite dalle pratiche possono invece essere lette nel segno di una sempre maggiore attenzione, da parte dell'autorità pubblica, verso un sistema più ampio di garanzie e di

---

<sup>27</sup> La formula è presente, ad esempio, in apertura del capitolo statutario dedicato ai furti e alle rapine: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 112v.

<sup>28</sup> Per una critica del paradigma evolucionistico applicato ai sistemi giudiziari si vedano: SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, in particolare p. 349; ID., *Giustizia criminale*; VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane*, in particolare pp. 439-440.



tutele per i diritti degli imputati, anche in un'età, come quella signorile, dove il penale è piegato dalla volontà dei principi per soddisfarne i progetti di dominio politico<sup>29</sup>.

Il quadro che emerge dai registri criminali prodotti dal tribunale podestarile di Vercelli delinea una situazione di grande stabilità, dove l'ossatura della prassi si mantenne grossomodo inalterata dal tardo Trecento fino al pieno Quattrocento, nonostante l'alternarsi di dominazioni differenti al governo del comune eusebiano. Gli schemi processuali, modulati principalmente su norme consuetudinarie e regolati solo in parte dai dettati statutarî, mostrano infatti una notevole coerenza lungo l'intero arco cronologico tracciato dalle fonti e, anche laddove si riscontrano delle incongruenze, esse sembrano dovute essenzialmente a modifiche nei formulari utilizzati dai notai per la redazione degli atti, più che rivelare veri e propri mutamenti procedurali.

La presenza di trasformazioni puramente formali rende tuttavia complessa l'individuazione dei reali elementi di novità all'interno degli schemi giudiziali, in quanto non sempre è possibile distinguere i due livelli. Alcune mutazioni, infatti, denotano semplicemente una maggior cura, da parte del notaio, nel registrare negli atti un maggior numero di informazioni rispetto alla prassi redazionale precedente. Questo è evidente, ad esempio, quando, a partire soprattutto dal secondo decennio del Quattrocento, nelle formule utilizzate per la registrazione dei bandi in contumacia, gli estensori iniziano a riportare, con sempre maggior serialità, i nomi dei trombettieri comunali incaricati della lettura pubblica della condanna e la disposizione di cancellazione qualora gli incolpati si fossero presentati davanti al giudice entro i termini previsti<sup>30</sup>. È lecito pensare che entrambi gli elementi avessero fatto da sempre parte dei mandati emessi dal giudice, ma che solo in un secondo momento essi avessero trovato spazio all'interno degli atti redatti durante e al termine dei singoli procedimenti.

Per quanto riguarda le autentiche trasformazioni procedurali, esse appaiono fortemente limitate e concentrate per lo più in un unico momento dell'iter. Laddove, infatti, si riscontrano le mutazioni più evidenti, esse riguardano sempre le condizioni e i termini assegnati agli indagati per la presentazione delle difese, che negli anni sembrano diventare via via più flessibili. A dire il vero, però, i giudici mostrano, almeno fin dagli anni Settanta del Trecento, di non prestare

---

<sup>29</sup> SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, p. 164.

<sup>30</sup> Si può osservare la presenza di entrambi i mutamenti redazionali nella condanna al bando, emessa il 18 maggio 1422, contro Guglielmo e Martino da Mandello, figli di Ubertino, e contro Chino, figlio del *magister* Antonio Zoppo, tutti abitanti di Balzola, per le percosse inflitte con dei bastoni a un certo Giovanni, *servus Dei*. Nonostante la legittima citazione, i tre uomini rifiutano di presentarsi in tribunale e vengono condannati al bando e al pagamento di 25 lire in moneta di Pavia. Il giudice ordina quindi che la sentenza sia letta pubblicamente «per Zaninum, tubatorem comunis Vercellarum, | sono tube premissò» e che, qualora si fossero presentati davanti a lui o al vicario «quo casu, ipsi vel ipse taliter | comparentes exivint prout ex[\*\*\*] sint a predicto banno priutus | absolutus. Et ipso casu, ipsos vel ipsum taliter comparentes prefatus | dominus iudex malleficiorum absolvit et absolutos esse declaravit | et declarat»: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422-1423), cc. 22r-24r.

particolare attenzione al rispetto delle scadenze da loro fissate e ad accettare le comparizioni successive degli indagati anche ben oltre i termini concessi, purché si fossero dimostrati in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare la loro innocenza o l'irregolarità dell'inquisizione. Ricevuta la citazione, gli imputati erano tenuti a presentarsi in tribunale il prima possibile, ma sembra che, almeno in un primo momento, non fossero presenti indicazioni temporali precise e che solo con il passaggio al nuovo secolo il termine fosse infine fissato a tre giorni. Una volta prestato giuramento sui vangeli, gli inquisiti erano sottoposti a un primo interrogatorio, dove questi potevano confessare le loro colpe oppure negare quanto contenuto nella denuncia o nella querela presentate contro di loro, al termine del quale gli veniva concessa la possibilità di presentare delle difese e delle eccezioni, indicativamente entro i successivi tre giorni.

A partire dagli anni Novanta del Trecento si registra una piccola mutazione nel contenuto degli atti riguardanti questo particolare snodo processuale. I notai, infatti, non si limitano più a registrare unicamente il contenuto dell'interrogatorio e il successivo mandato del giudice, ma annotano anche il precetto rivolto da quest'ultimo agli indagati affinché si presentino nei giorni stabiliti per assistere al giuramento e alle dichiarazioni dei testimoni<sup>31</sup>. Resta difficile immaginare che questo passaggio fosse del tutto assente dalla prassi penale dei decenni precedenti, anche sulla base di quanto stabilito dalla normativa statutaria, che precisava come le dichiarazioni dei testimoni fossero da considerarsi nulla qualora non si fossero svolte in presenza degli incolpati, legittimamente citati<sup>32</sup>. Tuttavia, non è possibile valutare quanto il dettato statutario fosse effettivamente rispettato alla lettera dai rettori forestieri inviati in città dalla dominante, e questo nonostante la formale tutela garantita dal giudizio di sindacato. Inoltre, secondo quanto previsto dalla dottrina, l'assenza della pubblicazione dei testi, atto attraverso il quale l'inquisito acquisiva la conoscenza di tutte le informazioni e le prove raccolte contro di lui durante la fase istruttoria, non inficiava in alcun modo la validità sia del processo, sia della sentenza pronunciata dal giudice<sup>33</sup>. Si potrebbe quindi ipotizzare che, almeno dalla fine del

---

<sup>31</sup> Questo ulteriore elemento procedurale è registrato dai notai negli atti attraverso il ricorso a formule piuttosto standardizzate, come nel caso del precetto assegnato a Ubertino Veggiolano di Masserano, sottoposto a inquisizione nel novembre 1395 per essersi opposto a un pignoramento. A seguito del consueto termine di tre giorni per la presentazione delle difese al comitatino viene ordinato «quod singulis diebus et horis | congruis compareat ad videndum iurare testes et fieri prolationem super | dicta inquisitione ac alia faciendum usque ad diffinitivam sententiam, | aliter etc»: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 92r-92v.

<sup>32</sup> La norma è presente al termine della rubrica «Qualiter inculpatus citatus teneatur comparere et facere et qualiter contra ipsum comparentem fieri debeat», contenuta nel quarto libro *De maleficiis et feritis*: «Contra inculpatum autem accusatum | testet non recipiantur ut valeant nisi accusato presente vel cita | to per iusdicentem vel per servitorem ad videndum iurare te | stes et ipsorum aperturam»: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 111r.

<sup>33</sup> ALESSANDRA BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 177-204, p. 184. Sulla *publicatio testium* si vedano: GIOVANNI CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran*

Trecento, i giudici abbiano iniziato a mostrare una maggiore sensibilità verso il rispetto di alcuni diritti, riconosciuti forse solo formalmente agli imputati, incaricando poi i notai attivi presso l'ufficio dei malefici di registrare questo momento all'interno della documentazione ufficiale.

Successivamente, negli ultimi anni della dominazione viscontea sulla città eusebiana, assistiamo a una più evidente mutazione della prassi, che si traduce in una dilatazione, seppur limitata, delle tempistiche previste per la presentazione delle difese da parte di inquisiti e accusati. Dietro le nuove disposizioni si potrebbe leggere il tentativo, da parte dell'autorità pubblica, di incentivare il rispetto tanto dei mandati dal giudice, parsi forse eccessivamente laschi nei decenni precedenti, quanto delle esigenze degli imputati, che vedevano così ulteriormente tutelato il loro diritto di difesa. Tuttavia, malgrado la nuova estensione dei termini di presentazione delle opposizioni, il sistema penale mantenne un elevato grado di flessibilità, consentendo sempre di fatto agli indagati la facoltà di rispondere alle accuse che gli erano mosse anche a distanza di mesi dalle scadenze stabilite. Le difese presentate, il 29 ottobre 1403, da Pietro da Crevacuore, famulo dei fratelli Antonio ed Eusebio Cazzani di Vercelli, denunciato dall'artigiano Nicola da Confienza per le percosse inflittele con una scure, risultano infatti consegnate al giudice addirittura dopo sei mesi dal primo interrogatorio dell'inquisito, svoltosi nell'aprile di quell'anno e chiuso dal precetto di presentarsi entro i successivi cinque giorni<sup>34</sup>. Si trattò tuttavia di una trasformazione dalla portata limitata, introdotta sotto il governo di Giovanni Maria Visconti sul comune vercellese e mantenuta negli anni monferrini, ma caduta progressivamente in disuso al rientro della città nell'orbita milanese.

Negli anni Venti del Quattrocento è evidente il ricorso a nuove soluzioni che rivelano una maggiore attenzione, da parte degli ufficiali comunali, alle garanzie di difesa formalmente riconosciute agli indagati. Le trasformazioni subite dalle procedure evidenziano una diversificazione nel trattamento di quei soggetti che, una volta presentatesi in giudizio, decidano di confessare le loro colpe, rispetto a quanti perseverino nel negare qualsiasi coinvolgimento nei fatti incriminati. Qualora un imputato, a seguito di idonea citazione, decidesse di confessare spontaneamente, il giudice stabiliva semplicemente un termine di tre giorni, affinché questi fosse in grado di presentare le opportune difese, o in alternativa l'eventuale accordo di pace, stretto

---

*Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A. Massironi e A. Larson, Turnhout 2018, pp. 218-305, pp. 304-305; ALESSANDRA BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. Benedetti, A. Santangelo Cordani e A. Bassani, Milano 2019, pp. 157-181, pp. 170-179.

<sup>34</sup> Dato il mancato rispetto dei mandati del giudice, questi dispone una nuova citazione di Pietro da Crevacuore il 25 ottobre, che risulta eseguita due giorni dopo dal servitore del comune Gualone da Collobiano. Nonostante la comparizione in tribunale e le difese presentate, Pietro viene comunque sottoposto a tortura e, continuando a negare quanto contenuto nell'inquisizione formata contro di lui, risulta infine assolto da tutte le colpe l'8 dicembre 1403: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 26r-27v.

con la controparte in sede extragiudiziale. In questo caso le allegazioni venivano presentate non certo per guadagnare l'annullamento del processo, inutile data la confessione precedente, ma per ottenere almeno una riduzione della pena normalmente prevista per una data tipologia di reato<sup>35</sup>. Le tempistiche si dilatavano sensibilmente quando gli incolpati decidevano di rispondere all'interrogatorio del giudice negando totalmente, o solo in parte, le accuse che gli erano rivolte all'interno del testo inquisitorio. Preso atto delle opposizioni, inizialmente lo *iudex malleficiorum* non stabiliva alcun termine ma, emesso un mandato per la citazione di tutti i testimoni individuati, ordinava agli indagati di presentarsi di nuovo in tribunale per assistere alle loro dichiarazioni. Solo al termine degli interrogatori dei testi, il giudice assegnava agli inquisiti un termine, generalmente di tre giorni, per la presentazione delle difese, garantendo loro anche una certa elasticità a livello di tempistiche<sup>36</sup>.

Queste soluzioni evidenziano come, a partire almeno dagli ultimi anni della dominazione di Filippo Maria Visconti, si faccia strada nelle pratiche una distinzione nel trattamento di quegli imputati che decidevano di confessare spontaneamente le proprie colpe rispetto a quanti sceglievano di opporsi alle accuse rivolte contro di loro. Mentre i primi potevano godere di un intervallo di tempo più limitato per la presentazione di eccezioni e difese, non essendo necessaria un'ulteriore escussione dei testimoni, i secondi sembrano beneficiare di margini più ampi, e in una certa misura più flessibili, per venire a conoscenza degli indizi e delle prove raccolti e, di conseguenza, poter formulare le difese più appropriate.

---

<sup>35</sup> Nel giugno 1425 viene avviata un'inquisizione contro Giacomo *de Cassinis* di Novara e il fornaio Antonio, entrambi di Bulgaro, per le ingiurie rivolte da Giacomo ad Antonio e per la successiva aggressione del primo da parte del secondo. A seguito della citazione i due si presentano davanti al banco dei malefici e confessano spontaneamente, ricevendo un termine di tre giorni per la consegna di eventuali difese e promettendo di rispettare i futuri mandati del giudice. Il processo si risolve infine il 7 luglio con condanna di Giacomo e Antonio al pagamento di una multa rispettivamente di 2 lire e 10 soldi e di 6 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 32r-33r.

<sup>36</sup> Una querela, sporta nel giugno 1434 da Ardigolo Fasoglio di Milano, aggredito e ferito quello stesso mese mentre si trovava nella sua casa sita nella vicinia di San Graziano, porta all'apertura di un'inquisizione contro i fabbri Giacomo da Pezzana e Gerardino da Confienza e contro Pietro da Confienza, pescatore di Vercelli, e Agnesina, moglie del pescatore Zannone da Confienza. Questi, dopo essere stati legittimamente citati, il 21 giugno compaiono in giudizio e negano quanto contenuto nella querela consegnata dal Fasoglio, promettendo infine di ripresentarsi in tribunale nei giorni seguenti per assistere al giuramento e all'interrogatorio dei testi. A seguito del giuramento e degli interrogatori dei testimoni, svoltisi con ogni probabilità in presenza degli inquisiti, questi ultimi si presentano davanti al giudice il 24 giugno, in compagnia del querelante, e, dopo aver dichiarato di aver raggiunto un accordo di pace con la controparte, gli viene concesso un termine, sempre di tre giorni, per la formulazione di eventuali difese. L'unico a adottare questa soluzione è, però, Giacomo da Pezzana, il quale il 5 ottobre, quindi ben oltre i termini stabiliti, si presenta in tribunale esibendo delle difese e richiedendo l'assoluzione dai reati di cui era accusato. Tuttavia, l'assenza di indicazioni relative alla sentenza pronunciata dal giudice non consente di ricostruire gli esiti del processo, anche se è lecito pensare che gli indagati, avendo presentato l'atto di pace siglato con l'offeso, abbiano goduto di una sensibile mitigazione delle pene: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 77r-81v.

Se a partire dalla fine del Trecento i principi sembrano puntare maggiormente su attributi quali bontà e magnanimità per consolidare le basi del proprio consenso, troppo spesso esposte agli scossoni provocati dall'influenza dei poteri concorrenti, allo stesso modo la prassi seguita nel locale tribunale podestarile mostra una linea evolutiva tesa a una sempre maggiore salvaguardia dei diritti e delle facoltà degli imputati di rispondere attivamente all'inchiesta. Un modello procedurale, quest'ultimo, che, divenuto cardine delle politiche legittimanti dei governi signorili, si mantenne comunque flessibile e aperto alle dinamiche sociali, che potevano impattare con forza su alcuni specifici momenti dell'iter.

#### 1.4. *La gestione dei conflitti privati attraverso il penale*

Se la giustizia rappresentava un dispositivo fondamentale di governo per i poteri signorili, interessati in tal senso a rendere il sistema il più pervasivo ed efficiente possibile, l'arma del processo inquisitorio poteva essere impugnata anche dai privati per gestire le proprie dispute in un contesto controllato, e normato, dall'autorità pubblica. La storiografia recente ha posto l'accento in diverse occasioni sul carattere plurale della giustizia medievale, in cui il procedimento penale non rappresentava che una delle strade percorribili per la risoluzione dei conflitti, e questo nonostante gli sforzi compiuti dai governi comunali per ridurre gli spazi dei sistemi compositivi alternativi, definiti 'infragiudiziari'<sup>37</sup>. La scelta di ricorrere al processo, inoltre, poteva essere adottata da uno dei contendenti all'interno di una più vasta strategia conflittuale, dove l'accusa o l'inquisizione pubblica venivano sfruttate come un grimaldello per scardinare la posizione di forza assunta dall'avversario durante lo scontro<sup>38</sup>. Il processo diventava così un dispositivo a cui qualsiasi privato poteva ricorrere, da una parte, per diffamare la controparte, ponendola subito in una posizione di svantaggio davanti alle autorità comunali, e dall'altra, per porre in ombra alcuni aspetti poco chiari della vicenda incriminata, nella speranza di evitare a sua volta l'indagine.

Questo è quello che accadde nel mese di dicembre del 1391, quando vennero avviati, a distanza di un solo giorno l'uno dall'altro, due procedimenti di matrice inquisitoria, che videro coinvolti, da una parte, il taverniere vercellese Bartolomeo da Sostengo, e dall'altra, il notaio Zannino Raspa, anch'egli cittadino eusebiano. La prima inquisizione vede Bartolomeo accusato

---

<sup>37</sup> Sul concetto di "infra-giustizia" si rimanda a: SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 349-350; ZORZI, *Conflits et pratiques infrajudiciaires*.

<sup>38</sup> WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, pp. 26-32 e 162-163; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 31-34.

dell'aggressione subita dal Raspa, mentre questi si trovava nella piazza del mercato nuovo; nel secondo processo, istruito grazie alla denuncia sporta dal da Sostengo, risulta indagato Zannino, reo di aver pronunciato, in quella stessa occasione, delle parole ingiuriose nei suoi confronti e di averlo a sua volta aggredito. Il tentativo di entrambi di evitare un'indagine, che con ogni probabilità li avrebbe visti condannati, emerge chiaramente dalle dichiarazioni dei testi interrogati. La sentenza finale, pronunciata nel febbraio dell'anno seguente, comporta, infatti, la condanna di entrambi gli indagati, multati rispettivamente per 5 e 4 lire in moneta di Pavia<sup>39</sup>.

Simile sotto molti aspetti appare la vicenda processuale che vede coinvolti Enrico da Sandigliano e Giacomo da Vinzaglio, entrambi *habitatores* della vicinia di San Bernardo. Anche in questo caso a una prima inquisizione, istruita il 3 dicembre 1390 contro Enrico per le ferite inflitte con una zappa a Giacomo, ne segue una seconda, avviata due giorni dopo, contro il secondo, incolpato delle percosse inflitte con un sasso al da Sandigliano. In questo secondo procedimento si precisa, però, che i due abbiano effettivamente avuto una rissa, implicando di fatto la presunta colpevolezza di entrambi. Tuttavia, a seguito degli interrogatori degli indagati e dei testi, il giudice si pronuncia in favore di Giacomo, che risulta infine assolto, mentre Enrico risulta condannato, il 28 gennaio 1391, per 10 lire in moneta di Pavia<sup>40</sup>.

In entrambi i casi uno dei due contendenti decide di rivolgersi alle autorità comunali, nella prima vicenda direttamente mentre nella seconda tramite uno degli ufficiali locali, per denunciare un reato di cui dichiara di essere stato vittima. La bontà delle loro asserzioni viene

---

<sup>39</sup> La prima inquisizione risulta avviata il 22 dicembre 1391 contro Bartolomeo da Sostegno, come si è detto, a seguito della querela sporta da Zannino Raspa. Bartolomeo è accusato di aver aggredito, qualche giorno prima, il Raspa, nei pressi della casa di Guidetto da Mosso e Antonio da Larizzate, e di averlo afferrato e stratonato per il mantello, strappandolo. Il processo sembra svolgersi senza intoppi e, dopo essere stato legittimamente citato e interrogato quello stesso giorno, Bartolomeo viene riconosciuto colpevole e condannato il 24 febbraio dell'anno seguente al pagamento di 5 lire in moneta di Pavia. Il notaio vercellese si trova invece indagato, il 23 dicembre, per l'aggressione e le ingiurie rivolte a Bartolomeo, probabilmente in occasione della medesima vicenda al centro della precedente inchiesta. Mentre l'interrogatorio di Zannino si svolge quello stesso dicembre, gli interrogatori dei testi si prolungano fino alla metà del mese di gennaio, quando a Bartolomeo viene assegnato un termine di otto giorni per la presentazione di ulteriori indizi e testi, utili a verificare il contenuto della querela. Forse il giudice voleva raccogliere tutte le informazioni disponibili prima di pronunciarsi sulla questione, ma, nonostante gli atti si arrestino in questo punto, lasciando intendere una mancata risposta da parte del querelante, egli è in grado, comunque, di formulare il suo giudizio, che vede il Raspa condannato, il 24 febbraio, al pagamento di una multa di 4 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), c. 30r e 31r-31v.

<sup>40</sup> Entrambi i processi risultano avviati, rispettivamente il 3 e il 5 dicembre del 1390, sulla base della denuncia sporta da Antonio d'Arborio, console della vicinia di San Bernardo. Mentre Enrico da Sandigliano è sottoposto a interrogatorio già il 3 dicembre, Giacomo da Vinzaglio compare in giudizio solo il 22 dicembre. La seconda inquisizione è l'unica a riportare negli atti le dichiarazioni dei testimoni individuati dal giudice, anche se è lecito pensare che essi siano stati interrogati, tra il 29 e il 30 dicembre, sul contenuto di entrambi i procedimenti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 33r-33v e 34r-34v. L'entità della condanna emessa contro Enrico da Sandigliano non è riportata negli atti processuali, ma si trova registrata in: *Liber condemnationum* B-297 (1389-1391), c. 37r.

però messa in dubbio una volta che i denunciati sporgono a loro volta una querela, probabilmente dopo essere venuti a conoscenza dell'inquisizione avviata contro di loro. Presupponendo che il giudizio finale sia stato formulato una volta chiariti i fatti, le condanne emesse al termine dei procedimenti sia contro Bartolomeo da Sostegno sia contro Zannino Raspa consentono di ipotizzare il tentativo, attuato in prima battuta dal Raspa, di insabbiare il suo coinvolgimento nei fatti, accertato in seguito dal giudice grazie all'attento esame delle testimonianze. L'esito della seconda vicenda, risoltasi con la condanna del solo Enrico da Sandigliano, sembra suggerire che questi, una volta informato della querela sporta da Giacomo da Vinzaglio, abbia cercato di sfruttare l'avvio di un nuovo processo per influenzare l'andamento e l'esito dell'inchiesta avviata contro di lui, spostando l'attenzione sulla potenziale colpevolezza della controparte. Sembra quindi che il processo possa essere all'occorrenza impugnato dalle parti, sia ricorrendo alla querela sia notificando il reato ai consoli locali, per cercare di porre l'avversario in una posizione di svantaggio, imbrigliandolo fin dall'inizio della contesa nelle rigide maglie della giustizia comunale.

Ma il dispositivo penale poteva essere sfruttato anche per la realizzazione di scopi più sottili, che andassero oltre il semplice sviamento della capacità di giudizio delle autorità comunali. Lo strumento processuale rappresentava, infatti, per i 'privati' una soluzione che poteva essere intrapresa per nascondere non solo una parte della verità, ma addirittura un reato da loro commesso in precedenza e, nella maggior parte dei casi, strettamente connesso con quello denunciato. L'attuazione di un simile espediente emerge chiaramente dal contenuto di una lettera, inviata nel luglio 1402 dal duca di Milano al podestà di Vercelli, in risposta a una supplica consegnata dagli uomini di Casale Sant'Evasio<sup>41</sup>. Questi risultano condannati, a seguito di regolare processo, al bando in contumacia e al pagamento di una pena di 1000 lire, per aver assalito alcuni abitanti del borgo di Villanova. I casalesi sostengono però che il console locale sia stato raggirato da alcuni ufficiali deputati ai pedaggi, affinché presentasse una «machinata et falsa denuntia» per evitare il processo per il furto di sei porci, subito da uno degli abitanti di Casale quello stesso marzo, e invitano il podestà di Vercelli a citarli in tribunale<sup>42</sup>. Nonostante

---

<sup>41</sup> Il comune di Casale era stato assediato e conquistato da Galeazzo II nel novembre 1370 e rimase sotto il dominio milanese fino al marzo 1404, quando venne riconsegnato al marchese di Monferrato dalla duchessa Caterina Visconti: COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, pp. 460-462; ID., *Il ducato visconteo*, pp. 115-116.

<sup>42</sup> La vicenda porta all'avvio di due diversi processi, aperti entrambi il 17 giugno 1402 contro il collaterale e contro alcuni uomini di Casale, accusati da Antonio Vialardi, console di Villanova, di aver formato una congrega di genti armate, nonché dell'aggressione e del rapimento di un certo Zannino, fabbro e abitante di Villanova, e di Stefanino Vialardi, fratello di Antonio, commessi nel marzo di quell'anno. Legittimamente citati, i casalesi si rifiutano però di presentarsi davanti al giudice e, il 15 luglio, vengono condannati in contumacia al bando e al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia. Le informazioni contenute nel registro non consentono di ricostruire in modo limpido gli esiti dei singoli procedimenti, tuttavia, in chiusura degli atti relativi al primo processo, il notaio

non sia possibile verificare la sincerità dei supplicanti, questo episodio consente di osservare come il processo potesse essere utilizzato, in questo particolare caso da parte degli ufficiali comunali, per celare allo sguardo dei magistrati giudiziari la verità dei fatti, presentando una delazione fittizia e avvalendosi addirittura della mediazione dei consoli locali.

L'*inquisitio* rappresentava ormai un imprescindibile strumento di governo e di controllo sociale nelle mani dell'autorità pubblica, ma all'occorrenza poteva essere sfruttata, tanto dai cittadini quanto dagli abitanti del contado, non solo per occultare la propria colpevolezza, dirottando lo sguardo indagatore dei giudici, ma anche per diffamare gli avversari, nel tentativo di nascondere fatti incresciosi che rischiavano di minare l'onore dei querelanti. Ne offre un esempio la procedura inquisitoria aperta nel luglio 1382 contro tre soldati della compagnia di Corrado *de Canalis*, accusati dello stupro, delle percosse e del rapimento di due donne, Caterina e Catellona, mogli dei cittadini vercellesi Gerardo e Giovanni di Bulgaro. Gli interrogatori dei testimoni, con ogni probabilità non indicati dalla parte lesa ma individuati dagli ufficiali comunali durante le indagini preliminari all'avvio dell'inchiesta, forniscono infatti alcuni elementi utili a ricostruire la versione più probabile dei fatti. I testi Pietro da Candia e Giovanni Pesce sostengono infatti di essersi recati a Robbio, insieme ai mariti delle due donne e ad altri soci, e di averle sorprese nell'*hospitium* del borgo, dove erano state condotte di loro volontà dai tre inquisiti, ma che queste non fossero intenzionate a tornare a casa dai loro mariti. Un terzo teste, Daniele da Varallo, dichiara inoltre di aver visto le donne a Giffenga insieme a due giovani e di averle poi viste fuggire, mentre tutti gli altri dichiarano di aver sentito unicamente dal padre di Catellona e dai mariti del rapimento delle donne ma di non avere conoscenza diretta dei fatti<sup>43</sup>. Quello che traspare dalle deposizioni sembra suggerire un ricorso al processo inquisitorio per occultare la realtà dei fatti, ossia l'adulterio commesso dalle due donne e la fuga amorosa con i loro amanti. È lecito pensare che, una volta scoperte e raggiunte dai rispettivi mariti e padri, le

---

riporta il testo della suddetta lettera, inviata dal duca di Milano il 4 luglio, che potrebbe aver portato alla completa assoluzione degli indagati: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7063 (1391-1392), cc. 48r-50v e 53r-54v.

<sup>43</sup> L'inquisizione, avviata il 16 luglio 1382, vede indagati Pietro *Malostia*, stipendiario della compagnia di Corrado de *Canalis*; Bartolomeo, detto *Rosso*, famulo di Pietro, e Alberto Zuffatto, capitano di Cristoforo da Vicenza della compagnia del *de Canalis*. Eseguita la citazione entro il 21 luglio, solo il *Malostia* si presenta davanti al banco del giudice ai malefici per l'interrogatorio, mentre Bartolomeo e Alberto si rendono contumaci e, il 23 luglio, vengono banditi e condannati al pagamento di 1000 lire in moneta di Pavia. Gli interrogatori dei testi si svolgono invece tra il 18 e il 23 agosto, mentre il primo settembre viene nuovamente ascoltato Pietro. A seguito della presentazione di ulteriori prove e indizi ai loro danni da parte della controparte e nonostante quanto dichiarato dal *Malostia* e dai testimoni, il 6 settembre i tre uomini risultano comunque condannati, in particolare Pietro in 25 lire in moneta di Pavia, mentre Bartolomeo e Alberto in 1000 lire: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 27r-31v; *Liber sententiarum* B-322 (1391-1392), cc. 63r-64r.



donne siano state costrette a sporgere querela contro i tre soldati, con l'obiettivo di tutelare le loro famiglie dal disonore derivante dalla loro infedeltà<sup>44</sup>.

In conclusione, gli atti processuali consentono anche di tracciare i profili di conflitti prolungati, talvolta anche per diversi anni, che solo in alcuni momenti isolati si potevano tradurre in episodi di particolare violenza, tali da richiedere l'intervento delle autorità pubbliche per dirimere la disputa. In questo caso il processo poteva essere impiegato dalle parti come una delle soluzioni all'interno di una più ampia strategia conflittuale, volta a porre gli avversari in una posizione di svantaggio e costringendoli a una mai facile difesa dalle colpe di cui erano accusati. La lunga contesa che vide contrapposte, da una parte, Caterina da Novara, moglie del *civis Verzellensis* Simone Violetta, e dall'altra, Giacomina *Fornarina*, moglie di Ubertino *Fornarinus*, sarto di Vercelli, porta all'apertura di tre diversi procedimenti *ex officio*, celebrati tra la fine del 1390 e i primi mesi del 1394. Un primo processo si apre nell'ottobre del 1390 e vede indagata Giacomina, querelata da Caterina per averla percossa con un pugno all'orecchio e per averla insultata, dicendole di essere puttana, mentre questa si trovava nella vicinia di Santo Stefano, nei pressi della casa del *dominus* Bonifacio da Bulgaro<sup>45</sup>. La questione tra le due donne sembra non risolversi completamente e infatti lo scontro tra le due raggiunge un nuovo apice nel gennaio del 1394 quando sono addirittura due i processi avviati contro di loro, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Il 25 gennaio viene avviata un'inchiesta in seguito alla presentazione di una denuncia da parte di Ottino Bocca, console della vicinia di Santo Stefano. L'ufficiale accusa Caterina e Giacomina di aver provocato una rissa, nella quale le due donne si sarebbero ferite a vicenda con schiaffi e graffi e con spargimento di sangue<sup>46</sup>. Il giorno seguente all'avvio del primo procedimento viene aperta un'inchiesta, questa volta sulla sola Giacomina, in seguito alla querela sporta da Caterina. La donna accusa la *Fornarina* degli insulti e delle percosse, inflitte a mani nude e con un sasso, a lei, alla madre e alla figlia, mentre queste si trovavano lungo la strada

---

<sup>44</sup> Una soluzione di questo tipo sembra avvalorare quanto osservato da alcuni autori in merito alla sottorappresentazione femminile nelle statistiche criminali, dovuto a un maggior grado di risoluzione dei reati all'interno della sfera patriarcale: SBRICCOLI, «*Deterior est condicio foeminarum*», pp. 74-81; CAVINA, *Nozze di sangue*; DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli*, pp. 69-71.

<sup>45</sup> Il 7 ottobre Caterina si presenta in tribunale per l'interrogatorio e presenta come fideiussore Giorgio Scutari, cittadino di Vercelli. Sentiti i testi quello stesso giorno, la donna risulta infine condannata, il 12 novembre, al pagamento di una lira in moneta di Pavia, saldata il 21 novembre da parte di un certo Matteo da Cremona: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 27r-27v; *Liber condemnationum* B-299 (1390), c. 7r.

<sup>46</sup> Nonostante la legittima citazione, eseguita dal servitore comunale il primo maggio, le due donne si rendono contumaci e vengono bandite il 9 maggio, per poi essere definitivamente condannate, il 20 giugno, al pagamento di 10 lire in moneta di Pavia, per Caterina, e di 3 lire, per Giacomina: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1390-1391), cc. 12r-12v.

pubblica sotto il portico della casa posseduta dagli eredi del *dominus* Bartolomeo da Mosso<sup>47</sup>. L'articolata vicenda processuale che interessò le due donne, al centro di tre differenti procedimenti inquisitoriali nell'arco di quattro anni, consente proprio di cogliere come la contesa portata davanti al banco dei giudici comunali potesse rappresentare una fase all'interno di uno scontro più esteso nel tempo, nel quale il ricorso alla giustizia era semplicemente una delle soluzioni a disposizione dei contendenti per condurre la disputa.

### 1.5. *L'impatto sociale sugli snodi procedurali*

La storiografia più recente ha assunto un punto di vista particolarmente scettico verso modellizzazioni troppo rigide che ravvisavano, nel ben poco lineare sviluppo delle pratiche giudiziarie, il progressivo abbandono del modello procedurale accusatorio in favore di sistemi via via più pervasivi, in cui l'inchiesta divenne lo strumento ideale per i nuovi obiettivi politici dei governi prima comunali e poi signorili<sup>48</sup>. In realtà, i due schemi processuali mantennero una propria vitalità e specificità nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento, benché alcuni elementi distintivi del primo possano essere individuati nel secondo, e viceversa. L'inquisizione, un modello procedurale caratterizzato dallo stretto controllo esercitato dal giudice inquirente sull'andamento stesso del processo, appare infatti come un sistema dotato di una certa flessibilità. Flessibilità che poteva essere sfruttata, tanto dagli imputati quanto dai querelanti, per tentare di influenzare lo svolgimento e il ritmo del procedimento<sup>49</sup>.

I governi signorili intervennero con notevole convinzione sui sistemi giudiziari locali con il fine di accrescerne i livelli di efficienza, in modo che potessero essere sfruttati, da una parte, per mantenere un saldo controllo dell'ordine pubblico e, dall'altra, per sostenere i loro progetti politici. Ma il sistema giustizia, al contempo, doveva risultare efficace anche per quei soggetti che potevano decidere di rivolgersi all'autorità pubblica per la gestione dei propri conflitti, che potevano così essere condotti in un'arena strettamente regolata e dominata dalle

---

<sup>47</sup> Giacomina viene sottoposta a interrogatorio il 12 febbraio e presenta come fideiussore il marito Ubertino *Fornarinus*. Il processo sembra prolungarsi per diversi mesi fino al 27 giugno, quando la donna presenta delle difese che danno il via a una nuova serie di interrogatori fino al 20 agosto. L'ultimo atto risale al 30 dicembre, addirittura a 11 mesi dall'apertura dell'inchiesta, quando il giudice assegna all'indagata un termine di tre giorni per provare le eccezioni presentate: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1390-1391), cc. 40v e 42r-43v.

<sup>48</sup> Sull'inadeguatezza del binomio accusa-inquisizione per l'analisi della giustizia comunale si rimanda ai già citati: CAPRIOLI, *Satura lanx* 26; SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*», pp. 19-23; ID., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 360-361; ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette*, pp. 91-98; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10-11; VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*», pp. 127-132.

<sup>49</sup> VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10-12; MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura*, pp. 578-579.

autorità comunali. In questo modo esse potevano ridurre la carica iniziale dello scontro e favorire soluzioni compositive tra le parti, liberandole dalla catena pericolosa, ma comunque riconosciuta dalle norme consuetudinarie, della vendetta<sup>50</sup>.

La procedura *ex officio* si configurava quindi come un “filtro sensibilissimo”, secondo un’incisiva immagine proposta da Massimo Vallerani, che, proprio per la sua matrice coercitiva e fortemente politicizzata, portava a una separazione tra quanti erano in grado di affrontare attivamente una contesa davanti agli ufficiali comunali e quanti erano costretti a subire in maniera passiva la procedura giudiziaria. Il sistema inquisitorio prevedeva infatti un ampio apparato di garanzie e protezioni disponibili ai singoli esponenti della cittadinanza, o a quanti potevano avere accesso a risorse economiche consistenti, mentre risultava poco accessibile per quei soggetti esterni e posti ai margini della comunità<sup>51</sup>. L’andamento dei procedimenti penali vercellesi appare infatti, in larga parte, influenzato dall’estrazione sociale di indagati e offesi, le cui differenti disponibilità finanziarie, potevano, in alcuni frangenti, risultare decisive per guadagnarsi il favore dei giudici. In particolare, alcuni momenti processuali appaiono più sensibili di altri all’impatto sociale dei soggetti coinvolti in giudizio, dalle modalità d’avvio dei procedimenti alle soluzioni risolutive accettate dal tribunale cittadino.

Nei prossimi paragrafi si analizzerà in modo più puntuale quali soluzioni fossero a disposizione di imputati e querelanti per gestire il confronto in sede giudiziale e come queste fossero accessibili o meno ai diversi segmenti sociali, ma prima di affrontare l’analisi mirata delle differenti fasi processuali è necessaria una breve premessa. La diversa disponibilità di risorse, tanto economiche quanto sociali, cui potevano avere accesso i singoli contendenti, rendeva necessario operare delle scelte, che influenzavano direttamente le strategie processuali adottate in tribunale. Coloro che potevano contare su capitali piuttosto ingenti, fossero essi esponenti della nobiltà cittadina o comitatini particolarmente facoltosi, avevano a loro disposizione un largo ventaglio di soluzioni per segnalare un reato di cui erano stati vittima. Mentre a tutti gli individui, senza distinzione di ‘classe’ e di genere, era riconosciuto, almeno teoricamente, il diritto di sporgere una querela o di rivolgersi agli ufficiali locali per segnalare un delitto subito o di cui erano venuti a conoscenza, soluzioni entrambe che non implicavano alcun obbligo futuro o rischio per i delatori nella prosecuzione dell’*inquisitio*, la scelta di presentare un’accusa

---

<sup>50</sup> Sulla legittimazione della vendetta all’interno dei codici statutari e sul ricorso al processo per ridurre la tensione iniziale dello scontro si vedano: ZORZI, “*Ius erat in armis*”, in particolare pp. 616-622; ID., *La legittimazione delle pratiche della vendetta*; MASSIMO VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», 48 (1990), pp. 267-299, pp. 278-281; ID., *Procedura e giustizia nelle città italiane*, pp. 456-460.

<sup>51</sup> VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna*, pp. 296-297.

rappresentava una possibilità cui potevano avere accesso solo un numero limitato di persone<sup>52</sup>. Era infatti essenziale individuare subito un fideiussore che fosse disposto a garantire per l'accusatore, il quale da parte sua si impegnava a fornire tutti gli indizi necessari a dimostrare la colpevolezza dell'accusato e, in caso contrario, a pagare tutte le spese processuali di quest'ultimo. Inoltre, la prosecuzione stessa del processo, che poteva snodarsi in lunghe serie di confronti probatori, talvolta tramite procuratori, e di garanzie fideiussorie, implicava l'esborso di quantità di denaro considerevoli, rendendo l'accusa, di fatto, un affare solo per quei pochi che fossero disposti a sostenerne i rischi.

Allo stesso modo la facoltà di controbattere alle accuse e di presentare le difese e le eccezioni più opportune era riconosciuta a chiunque; tuttavia, il possesso di un buon capitale poteva influenzare la qualità delle opposizioni consegnate ai giudici. Affidare la propria strategia difensiva a un procuratore, un professionista del diritto in grado di individuare quelli che, facendo ricorso a una terminologia più moderna, possono essere definiti 'vizi di forma', si rivelava infatti, nella maggior parte dei casi, una scelta vincente, benché costosa<sup>53</sup>. Per questo rappresentava una soluzione percorribile solo per quei soggetti che potevano contare su buone disponibilità finanziarie, ma anche per quelle comunità rurali che, grazie alla suddivisione delle spese, potevano avere accesso a questo tipo di servizi. Inoltre, tanto il possesso di risorse economiche notevoli, quanto un buon grado di inserimento nella propria comunità di riferimento, si rivelavano condizioni indispensabili per una rapida individuazione di fideiussori disposti a garantire il rispetto dei futuri mandati dei giudici da parte degli indagati<sup>54</sup>. Essi potevano essere infatti parenti, vicini o membri dell'entourage dell'imputato, propensi a sostenerlo in tribunale proprio in virtù di una conoscenza diretta, oppure potevano essere esponenti in vista della cittadinanza vercellese, i quali, potendo contare su liquidità considerevoli, decidevano di farsi carico delle eventuali spese processuali dietro il pagamento di una somma stabilita.

La provenienza sociale e, in particolare, i solidi legami stretti con gli altri membri della collettività potevano influenzare notevolmente la qualità delle condanne emesse dai giudici. Agli indagati era infatti consentito intervenire sulle sentenze, sia prima che fossero effettivamente pronunciate sia in un secondo momento. Essi potevano ricorrere a soluzioni compositive strette direttamente con la controparte davanti al banco di giustizia o al di fuori del tribunale, senza che

---

<sup>52</sup> SBRICCOLI, "Vidi communiter observari", pp. 238-244; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 142-146; ZORZI, *Pluralismo giudiziario e documentazione*, pp. 130-131.

<sup>53</sup> VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 139-142 e 148-152.

<sup>54</sup> VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna*, pp. 765-767; ZORZI, *Pluralismo giudiziario e documentazione*, pp. 130-131.

per questo gli atti perdessero di valore in sede processuale<sup>55</sup>. La presentazione di un atto di pace da parte di entrambi i contendenti, spesso siglato in luoghi privilegiati e in presenza di un buon numero di testimoni, non comportava l'annullamento del processo e la conseguente assoluzione degli imputati, ma portava sempre a una notevole riduzione dell'ammenda originariamente prevista dalla normativa statutaria<sup>56</sup>. Ovviamente, questo tipo di soluzione non era accessibile per i forestieri e per tutti quei soggetti che vivevano ai margini della società, i quali, una volta accettato il confronto in tribunale, nella maggior parte dei casi erano costretti a subire passivamente il giudizio finale del magistrato.

Dopo l'emissione della sentenza, dato il mancato riconoscimento nei codici cittadini del diritto di ricorrere in appello, ai rei era comunque consentito rivolgersi direttamente al principe per ottenerne il perdono e la grazia. La possibilità di sfruttare questo strumento in chiave meramente politica spiega come si facesse ricorso alla grazia soprattutto verso esponenti di spicco delle comunità locali, tanto cittadine quanto rurali, per consolidare il proprio consenso e allargare la propria rete clientelare<sup>57</sup>. Tuttavia, come si vedrà, nel caso vercellese si osserva un uso estensivo di questo dispositivo, forse spiegabile con la particolare congiuntura politica attraversata dal comune eusebiano a partire almeno dal pieno Trecento e che aveva portato a una progressiva erosione del distretto cittadino, fagocitato dai poteri confinanti che si contendevano il controllo sulla città.

## 2. L'avvio delle procedure tra iniziativa pubblica e privata

Uno dei caratteri maggiormente evidenziati dalla storiografia più recente è la sistematica pluralità della giustizia medievale. L'inevitabile affiorare di episodi di conflittualità all'interno di un corpo sociale, in particolar modo se vivace e dinamico come quello vercellese, rendeva necessario disporre di strumenti differenti che consentissero un'efficace risoluzione delle

---

<sup>55</sup> Sul valore delle paci private in sede giudiziale esiste una ricchissima bibliografia, ma qui vale la pena citare almeno i contributi più recenti offerti da: DANIELE EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 24 (2008), pp. 11-66; KUMHERA, *The benefits of peace*.

<sup>56</sup> Per una panoramica sulle regolamentazioni in materia di pace privata all'interno delle compilazioni statutarie si rimanda a: ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250, in particolare pp. 234-239; KUMHERA, *The benefits of peace*, pp. 61-71.

<sup>57</sup> GIAN MARIA VARANINI, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e "gravamina": politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, Bologna 2002, pp. 65-106, pp. 71-80; MASSIMO VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia*, in *Intorno all'eccezione*, a cura di M. Vallerani, numero monografico di «Quaderni storici», 131 (2009), pp. 411-441, pp. 415-417.

dispute per tutti i soggetti interessati<sup>58</sup>. All'interno di queste dinamiche il ricorso al tribunale comunale rappresentava solo una delle possibili strategie adottate dalle parti per gestire la contesa, nonostante questa soluzione fosse quella maggiormente incoraggiata dall'autorità pubblica, che vedeva nel controllo più stretto della violenza e nella pervasività della giustizia le chiavi per legittimare il proprio potere e consolidare il consenso<sup>59</sup>. L'allargamento della sfera del penale e il crescente peso assunto dalla procedura inquisitoria implicavano, tuttavia, lo sfruttamento di una rete informativa che fosse il più possibile capillare e che garantisse un costante flusso di delazioni sui banchi dei giudici deputati ai malefici.

Già nella seconda metà del Duecento, Guillaume Durand, autore di uno dei più importanti trattati giuridici bassomedievali, lo *Speculum iudiciale*, aveva indicato l'esistenza di tre differenti modelli procedurali<sup>60</sup>. *Accusatio*, *denunciatio* e *inquisitio* rappresentavano per il giurista francese modalità alternative di conduzione dei processi criminali, ma questa triade mantenne lineamenti ben definiti solo a livello teorico, mentre nelle pratiche si assistette a continue commistioni e infiltrazioni tra i tre idealtipi. In particolare, a partire dal XIV secolo, accusa, denuncia e inquisizione si configurarono sempre più quali semplici forme d'avvio di processi che risultavano sostanzialmente uniformi nel loro svolgimento, quantomeno nella loro struttura di base<sup>61</sup>. Questo è particolarmente evidente nel caso vercellese dove, nonostante il canale delatorio utilizzato, tutti i processi si svolgevano formalmente *ex officio*, prevedendo la preliminare raccolta delle informazioni sulla *publica fama* dei reati da parte dei giudici preposti. L'indicazione della notorietà dei fatti incriminati sembra rappresentare una condizione indispensabile per l'avvio dell'inchiesta<sup>62</sup>, come traspare chiaramente non solo dalla ripetizione

---

<sup>58</sup> Sul pluralismo dei sistemi giudiziari bassomedievali riferimenti imprescindibili sono: *The settlement of disputes in early medieval Europe*, WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti, Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, in particolare i contributi di: ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione*, e SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*; ZORZI, "Ius erat in armis"; ID., *Conflits et pratiques infrajudiciaires*; ID., *Pluralismo giudiziario e documentazione*.

<sup>59</sup> Sullo stretto legame tra giustizia e legittimazione politica si vedano: JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle: l'exemple de Pérouse*, in «Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres», 2 (1986), pp. 313-328; ANDREA ZORZI, *La politique criminelle en Italie (XIII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, in «Crime, histoire et sociétés» 2/2 (1998), pp. 91-110; ID., *La giustizia negli Stati italiani*; VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane*, BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna*.

<sup>60</sup> GUILLAUME DURAND, *Speculum iudiciale*, Lugduni 1539, *De inquisitione*, proemio.

<sup>61</sup> Sull'idea di una sostanziale sovrapposizione e flessibilità dei modelli procedurali si vedano: CAPRIOLI, *Satura lanx* 26, in particolare pp. 348-351; SBRICCOLI, "Vidi communiter observari"; DEAN, *Crime in Medieval Europe*, pp. 7-10; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, in particolare pp. 10-11; MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura*, in particolare pp. 578-579; ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette*.

<sup>62</sup> Sulla centralità della fama nelle dinamiche processuali si vedano: FRANCESCO MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985; *Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenster e D.L. Smail, Ithaca 2003; JULIEN THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003, pp. 119-147; MASSIMO VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp.

seriale all'intero degli atti della seguente formula, che seguiva sempre il nome degli indagati: «in eo, de eo et pro eo, quod ad aures et noticiam prefatorum dominorum potestatis et iudicis malleficiorum et cuiuslibet ipsorum, fama publica precedente et clamorosa insinuatione subsequente, non quidem a malivolis sed ab honestis et fidedignis personis pervenit [...]», ma anche dalla reiterazione dell'espressione «ex informatione habita per dictum dominum iudicem»<sup>63</sup>, consistente soprattutto a partire dagli ultimi anni del Trecento.

A Vercelli un processo poteva essere aperto in seguito alla presentazione di una denuncia da parte degli ufficiali pubblici, in particolare dai consoli cittadini e rurali, oppure attraverso la querela sporta direttamente dagli offesi. Questi ultimi, infatti, solo in rari casi decidevano di ricorrere all'accusa, probabilmente a causa delle maggiori spese e dei rischi potenziali previsti dal procedimento. Dei 984 processi registrati all'interno dei registri delle inquisizioni e delle accuse, 491 sono avviati su denuncia dei *consules* locali o di altri ufficiali comunali, 401 prevedono la notifica del reato attraverso la querela delle vittime, mentre le accuse presentate presso il tribunale podestarile sono solo 17. A questi sono poi da aggiungere 101 processi che, risultando privi dell'indicazione dei denunciatori e dei querelanti, sembrano avviati unicamente in seguito alle informazioni giunte 'alle orecchie' del rettore cittadino o di uno dei suoi giudici, quindi sulla base della semplice *fama* del reato. Inoltre, è possibile che almeno una parte dei reati fosse segnalata attraverso denunce anonime, pratica che appare in netto aumento in diversi comuni italiani alla medesima altezza cronologica<sup>64</sup>, anche se le informazioni fornite dai registri non consentono di valutarne il peso all'interno della rete informativa intessuta dalle autorità cittadine. L'evidente incongruenza con il totale dei procedimenti registrati si spiega con la sovrapposizione di più modalità d'avvio all'interno del medesimo processo, qualora ad esempio la querela degli offesi sia accompagnata dalla denuncia sporta dai consoli della loro vicinia o del loro borgo rurale, i quali, come si vedrà nelle prossime pagine, erano tenuti a denunciare qualsiasi reato commesso nel territorio di loro competenza.

---

93-111; ANTONIA FIORI, Quasi denunciante fama: *note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 3: Strafrecht und Strafprozess*, a cura di O. Condorelli, F. Roumy e M. Schmoekel, Köln – Weimar – Wien 2012, pp. 351-367.

<sup>63</sup> La formula compare con una certa frequenza in diversi atti, tra i quali si segnalano a titolo di esempio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc., 25r-26r e 97r-99v; *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), 14r-15r e 58r-59v; *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 22r-26r e 67r-67v.

<sup>64</sup> Per un confronto con il caso fiorentino si veda: ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*, pp. 430-433. Sul disciplinamento normativo delle denunce segrete nella realtà umbra si veda: FERDINANDO TREGGIARI, «*Et sit secretum*». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Roma 2020, pp. 27-47.

Tabella 2 – Modalità d'avvio delle procedure nei registri criminali vercellesi

<i>Libri inquisitionum e accusarum</i>	<b>Denunce di ufficiali</b>	<b>Querele di privati</b>	<i>Ex officio</i>	<b>Accuse</b>	<b>Totale processi</b>
B-252 (1377-1378)	13 (38,2%)	9 (26,5%)	8 (23,5%)	4 (11,8%)	34
B-264 (1380-1381)	28 (63,6%)	15 (34,1%)	1 (2,3%)		44
B-260 (1381-1382)	4 (50%)	4 (50%)			8
B-263 (1382)	20 (58,8%)	12 (35,3%)	2 (5,9%)		34
B-323 (1382)				1 (100%)	1
B-262 (1382-1383)	22 (62,9%)	11 (31,4%)	2 (5,7%)		35
B-267 (1385)	19 (48,7%)	13 (33,3%)	7 (18%)		39
B-261 (1387-1388)	27 (62,8%)	12 (27,9%)	6 (13,9%)		43
B-250 (1390-1391)	21 (43,7%)	22 (45,8%)	6 (12,5%)		48
B-302 (1391-1392)	20 (29%)	43 (62,3%)	6 (8,7%)		69
B-7057 (1393-1394)	14 (56%)	13 (52%)			25
B-7058 (1393-1394)	24 (54,5%)	19 (43,2%)	4 (9,1%)		44
B-278 (1395-1396)	44 (68,7%)	15 (23,4%)	6 (9,4%)		64
B-7059 (1397-1398)	19 (46,3%)	19 (46,3%)	4 (9,8%)		41
B-251 (1397-1398)	27 (52,9%)	25 (49%)	1 (2%)		51
B-7060 (1398-1399)	20 (52,6%)	8 (21%)	11 (28,9%)		38
B-266 (1399)				2 (100%)	2
B-7062 (1401)	21 (72,4%)	8 (27,6%)	3 (10,3%)		29
B-7061 (1402)	12 (75%)	4 (25%)			16
B-7063 (1402-1403)	21 (77,8%)	5 (18,5%)	1 (3,7%)		27
B-7064 (1402-1403)	17 (48,6%)	18 (51,4%)			35
B-7065 (1403)	2 (28,6%)	2 (28,6%)	2 (28,6%)	1 (14,3%)	7
B-287 (1414-1415)	2 (6,1%)	21 (63,6%)	9 (27,3%)		33
B-257 (1416-1417)	12 (35,3%)	19 (55,9%)	3 (8,8%)		34
B-313 (1421)	5 (20%)	12 (28%)	6 (24%)	2 (8%)	25
B-339 (1422-1423)	8 (36,4%)	9 (40,9%)	6 (27,3%)	1 (4,5%)	22
B-254 (1425-1426)	26 (61,9%)	16 (38,1%)		6 (14,3%)	42
B-265 (1428-1429)	6 (42,9%)	7 (50%)	1 (7,1%)		14
B-283 (1434-1436)	22 (43,1%)	28 (54,9%)	3 (5,9%)		51
B-253 (1440-1442)	15 (51,7%)	12 (41,4%)	3 (10,3%)		29
<b>Totale</b>	491 (49,9%)	401 (40,7%)	101 (10,3%)	17 (1,7%)	984



Ma quali erano i fattori che potevano indurre cittadini e rustici a presentare un'accusa, oppure a ricorrere alla querela o ancora ad affidare agli ufficiali locali il compito di denunciare un reato presso il tribunale podestarile? È possibile che la maggiore o minore disponibilità di risorse, tanto economiche quanto sociali, potesse influenzare la scelta di una particolare soluzione tra quelle disponibili, incidendo direttamente sulle strategie adottate in sede processuale? A queste domande si cercherà di dare risposta nei prossimi paragrafi, a partire da quello dedicato alle denunce sporte dai consoli, sia viciniali sia rurali, e dagli altri ufficiali comunali, i quali, come si è detto in precedenza, rappresentavano il principale canale informativo per le autorità cittadine.

### 2.1. *La rilevanza delle denunce dei consoli e degli altri ufficiali comunali*

Le carte processuali redatte dal tribunale podestarile rivelano chiaramente come, fra XIV e XV secolo, le denunce sporte dagli ufficiali pubblici rappresentino uno dei principali canali informativi sfruttati dal governo cittadino per esercitare un controllo sociale il più possibile capillare. I processi avviati su segnalazione degli ufficiali sfiorano infatti il 50% del totale e di questi la componente più significativa è rappresentata dalle denunce presentate dai rettori viciniali e locali, definiti a Vercelli, come in altri comuni, *consules*<sup>65</sup>. Questi ultimi, espressione delle comunità di cui facevano parte e da cui erano stati eletti, erano uno dei meccanismi fondamentali della macchina repressiva messa in moto dalle autorità comunali per assicurare il governo di un distretto ampio e frammentato come quello vercellese, attraversato da tensioni continue generate dall'attrito con le potenze confinanti.

La rilevanza della loro funzione delatoria è suggerita dalla stessa normativa statutaria, che definisce con precisione le competenze dei rettori locali. Nel quarto libro *de maleficiis et ferutis* degli statuti vercellesi del 1341, il capitolo «De denunciationibus faciendis per consules locorum et viciniarum» stabilisce che i consoli delle vicinie e delle località del contado siano tenuti a denunciare al giudice dei malefici qualsiasi rissa o aggressione che avvenga nel territorio di loro competenza, in particolare quelle in cui ci sia stato spargimento di sangue, tanto quanto furti e omicidi. Inoltre, i consoli delle vicinie avevano l'obbligo di presentare le denunce entro tre

---

<sup>65</sup> La medesima denominazione si riscontra, fra XIV e XV secolo, tanto nel comune di Reggio quanto in quello di Lucca, mentre in altre località, quali ad esempio Milano, è più comune il titolo di *antianii*. Tra i riferimenti bibliografici più recenti si vedano: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*; SO NAKAYA, *Fama Publica and Informants in the Judicial Records of Lucca in the 14<sup>th</sup> Century*, in *Riferire all'autorità*, pp. 79-95; VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*».

giorni, sotto pena di 100 soldi in moneta di Pavia; mentre i consoli delle località del distretto erano tenuti a farlo entro otto giorni, sotto pena di 10 lire<sup>66</sup>. Inoltre, qualora essi si fossero dimostrati negligenti nell'esercizio delle loro funzioni potevano essere a loro volta sottoposti a giudizio ed erano tenuti in questo caso a chiarire davanti al giudice le ragioni della loro trasgressione.

Tabella 3 – Denunce sporte dai consoli

Dominazione	Totale processi	Denunce	Percentuale
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	686	335	48,8%
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	48	12	25%
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	67	9	13,4%
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	89	31	34,8%
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	94	27	28,7%

Se si escludono le segnalazioni di altri ufficiali, quali ad esempio i servitori del comune o i collaterali, le inquisizioni avviate su denuncia dei consoli cittadini e rurali sono 414, rappresentando quindi il 42% del totale dei processi celebrati dal tribunale podestarile tra il 1377 e il 1442. La percentuale è più consistente nel primo periodo della dominazione viscontea, dove le denunce degli ufficiali superano addirittura il 47% del totale. Tuttavia, nei decenni successivi il ricorso a questo canale delatorio sembra in netta flessione, con una percentuale media di poco inferiore al 27%. La minore consistenza della documentazione per i primi decenni del Quattrocento non consente un'analisi più precisa del fenomeno, anche se l'evidente calo, in particolare nell'intervallo di dominazione monferrina, nel quale le denunce sono attestate in

<sup>66</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 113v: «Item statum est quod consules viciniarum et consules bur|gorum et villarum teneatur facere denunciations iudi|ci maleficiorum de omnibus rixis et ferutis et maleficiis que | fierent in eorum vicinentiis et locis vel eorum territoriis, vi|delicet de rixis et ferutis de quibus exiret sanguis tantum et | de robariis et homicidiis. Eo salvo quod de rixis que fierent in|ter virum et uxorem, patrem et filium vel fratres habitans in | eadem domo denunciationem facere minime teneatur. Quas | denunciations facere teneatur consules viciniarum infra ter|tiam diem in pena solidorum centum papiensis, cuilibet consuli de | havere ipsius consulis tantum. Et consules bur|gorum et villa|rum infra octo dies in pena librarum decem papiensis, pro quolibet | consule de havere ipsorum consulum. Non possint tamen nec | valeant consules viciniarum civitatis et bur|gorum, villarum et | locorum districtus Vercellarum compelli ad denunciations | seu accusationes aliorum criminum vel excessum faciendas | preterquam de contentis in presenti statuto. Et si contingat fieri | aliquos processus contra predictos consules per dominum pote|statem, iudicem vel aliquem ex familia sua, eo quod ipsi consules non | dedissent denuncias vel accusas alias aliter vel ultra quod superius | ordinatum est in presenti statuto, ipsi processus ipso iure et facto | non valeant immo pro irritis et non factis penitus habeantur».

meno del 14% dei processi, sembra suggerire un'effettiva debolezza nel controllo esercitato dal marchese non solo sulla città eusebiana ma sull'intero distretto<sup>67</sup>.

Nel comune e nel territorio di Vercelli il ruolo delle comunità locali nel mantenimento dell'ordine e nella repressione del crimine mantenne quindi una certa vitalità ancora alla fine del Trecento, in linea con quanto osservato dalla storiografia più aggiornata. Gli studi di Paolo Grillo hanno messo in luce come questo sistema di controllo 'dal basso' non venne mai accantonato, ma fu oggetto di un'elaborata opera di riorganizzazione, compiuta dai governi urbani per includere le iniziative vicinali e rustiche nel complesso apparato di vigilanza del territorio<sup>68</sup>. La rilevanza degli ufficiali locali è infatti attestata non solo nel comune eusebiano ma anche in altri centri, in particolare nell'area lombarda, dove il ruolo giocato da consoli e anziani nelle dinamiche repressive rimase significativo anche nei secoli successivi<sup>69</sup>. Nel comune di Reggio nell'Emilia una parte considerevole dei processi celebrati fra gli anni Settanta del Trecento e i primi anni del secolo successivo risulta avviata in seguito alla presentazione di una denuncia da parte degli ufficiali locali e lo stesso trend può essere osservato anche nella città di Milano, dove la vigilanza esercitata dagli anziani di parrocchia risulta fondamentale ancora dopo la fine del XIV secolo<sup>70</sup>. Anche al di fuori dello 'stato' visconteo, la vitalità di questo meccanismo di controllo è confermata dalla notevole frequenza delle denunce consolari all'interno delle carte criminali bolognesi e lucchesi della seconda metà del Trecento. Tanto nel comune di Bologna come in quello di Lucca, oltre la metà dei processi celebrati dai tribunali cittadini prevedeva la notifica del reato da parte di ufficiali, come messo in luce dagli studi compiuti rispettivamente da Sarah Rubin Blanshei e da So Nakaya<sup>71</sup>. A Vercelli, probabilmente a causa della forza della dominazione viscontea, non si assistette quindi a quell'allentamento dei meccanismi di sorveglianza comunitari, messo in luce dagli studi di Andrea Zorzi e di Lorenzo Tanzini su

---

<sup>67</sup> Sugli anni della dominazione monferrina si rimanda a: BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Verellese*, pp. 490-493; GRILLO, *Vercelli nella crisi del Ducato visconteo*, pp. 25-28.

<sup>68</sup> GRILLO, *L'"ordine pubblico" nelle città comunali italiane*, pp. 27-28.

<sup>69</sup> Per un confronto con l'area milanese fra XVI e XVIII secolo si vedano: LIVIO ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. Antonelli, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139; LETIZIA ARCANGELI, *"Come bosco et spelunca di latroni". Città e ordine pubblico a Parma e nello Stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Le polizie informali*, a cura di L. Antonelli, Soveria Mannelli 2010, pp. 65-89.

<sup>70</sup> Per il caso reggiano si veda: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 54-66. Mentre per il comune ambrosiano si vedano: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 106-110; VALSECCHI, *«Per viam inquisitionis»*, pp. 138-140. I dati offerti dall'edizione del primo registro di sentenze del podestà ambrosiano, relativo all'anno 1385, rivelano la vitalità di questo meccanismo delatorio nella Milano di fine Trecento, dove le inquisizioni avviate a seguito della denuncia sporta da un anziano della parrocchia sono oltre 75 su un totale di 126 pronunciamenti: *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*.

<sup>71</sup> BLANSHEI, *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, pp. 343-344; NAKAYA, *Fama Publica and Informants*, pp. 86-87.

Firenze, dove la crisi e la conseguente scomparsa delle strutture topografiche di controllo sociale si manifestarono già dai decenni centrali del XIV secolo<sup>72</sup>.

Tabella 4 – Provenienza delle denunce

Dominazione	Reati commessi in città	Denunce di consoli cittadini	Reati commessi nel contado	Denunce di consoli rurali
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	280	110 (39,3%)	411	225 (54,7%)
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	6	2 (33,3%)	37	10 (27%)
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	48	7 (14,6%)	19	2 (10,5%)
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	56	21 (37,5%)	33	10 (30,3%)
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	43	4 (9,3%)	51	23 (45%)

Volgendo lo sguardo alle località di provenienza delle denunce, si osserva chiaramente come la maggior parte di esse siano presentate dai consoli residenti nei diversi borghi che popolavano il contado vercellese. Per quanto riguarda gli anni della dominazione viscontea sulla città eusebiana, su un totale di 286 reati notificati in città, circa il 40% risulta giunto all'attenzione del podestà e dei suoi giudici grazie alle *denunciationes* presentate dai consoli delle vicinie urbane, mentre dei 448 reati segnalati al di fuori delle mura cittadine, oltre la metà prevede la segnalazione dei consoli rurali. È evidente come la maggior frequenza di denunce presentati dagli ufficiali residenti nel contado dipenda dal flusso più consistente di segnalazioni provenienti dalle località del distretto, dovuta forse alla superiore densità demica del contado vercellese, più che a una maggior propensione a delinquere dei rustici rispetto ai cittadini<sup>73</sup>. L'efficienza di questo canale delatorio, se da una parte poteva essere sintomo della debolezza delle strutture di controllo centrali, rivela come, almeno nel periodo di Gian Galeazzo, la stretta delle autorità cittadine sul contado fosse ancora solida. Nei decenni successivi, con il passaggio prima al governatorato monferrino e poi alla dominazione sabauda, il numero inferiore di denunce provenienti dai borghi rurali sembra infatti suggerire un deciso allentamento della presa del comune vercellese sulle località del distretto. Negli anni tra il 1415 e il 1442 si assiste infatti a

<sup>72</sup> ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*; ID., *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte*, pp. 381-420; TANZINI, *Costruire e controllare il territorio*.

<sup>73</sup> In base ai dati emersi dai registri fiscali, i due borghi più ricchi e popolosi del distretto risultano essere Gattinara e Cavaglia, stimati nel 1379 rispettivamente per 91 e 90 fiorini. E in effetti entrambe le località appaiono con una certa frequenza nei registri della fine del Trecento, per un totale di 34 reati denunciati, in particolare 14 a Gattinara e 20 a Cavaglia. Le comunità caratterizzate dalle statistiche criminali più elevate risultano però essere quelle di Masserano e Palestro, stimate nel medesimo anno per circa 50 fiorini, da cui provengono rispettivamente 33 e 30 notifiche di reato. Sugli estimi delle singole località del contado si veda: CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli*.

un'inversione di tendenza, in quanto la percentuale di denunce presentate dei consoli cittadini appare in netta crescita, mentre si osserva il drastico calo di segnalazioni provenienti dal contado, segno tanto della progressiva erosione del distretto vercellese, a partire soprattutto dai primi del Quattrocento, quanto della debolezza del controllo delle magistrature comunali su quelle comunità rurali ancora formalmente soggette alla loro autorità. Su 250 processi celebrati dal tribunale podestarile in quegli anni, 147 prevedono infatti reati commessi in città, e di questi solo il 22% risulta denunciato dai consoli delle vicinie, mentre le segnalazioni di *maleficia* avvenuti nei diversi borghi del distretto sono poco più di 100, delle quali circa il 34% risultano consegnate dagli ufficiali locali.

Ma quali erano i reati prevalentemente denunciati dai consoli? In primo luogo, è inevitabile che le tipologie risentano fortemente delle disposizioni statutarie, che limitavano l'obbligo di denuncia a quei crimini violenti, in particolare risse e percosse, in cui si fosse verificata effusione di sangue. Queste ultime rappresentano infatti le categorie delittuose maggiormente rappresentate all'interno delle segnalazioni degli ufficiali, seguite poi dagli omicidi e dai furti, inclusi anch'essi tra i reati sottoposti alla vigilanza dei consoli. Dati più interessanti emergono però dal confronto tra i reati denunciati in città e quelli notificati dalle diverse località del contado sottoposte alla sua giurisdizione.

Tabella 5 – Reati denunciati dai consoli

Reati	Gian Galeazzo Visconti (1377-1403)		Giovanni Maria Visconti (1402-1403)		Teodoro II di Monferrato (1414-1417)		Filippo Maria Visconti (1421-1426)		Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	
	Città	Contado	Città	Contado	Città	Contado	Città	Contado	Città	Contado
Percosse	71	116		5	2	1	12	4	2	15
Risse	33	38	2	2	5		9	4	1	3
Omicidi	3	33		1		1		1	1	3
Ingurie	13	19		1	1		3			2
Furti	3	32						3		1
Reati politici		18		1				1		1
Altro*	3	19		1						3

\* Sono qui compresi alcuni reati notificati con minore frequenza, come ad esempio il porto di armi vietate, l'ospitalità concessa a banditi, lo stupro e il possesso di una rete per la caccia dei colombi.

In questa chiave, appare significativo lo scarto tra il numero di omicidi commessi nel territorio del distretto, presenti in 40 denunce, e quelli avvenuti all'interno delle mura urbane,

limitati a soli 4 casi. Discorso simile per furti e rapine, denunciati in netta prevalenza nelle località del contado, laddove boschi e incroci delle strade rappresentavano i luoghi privilegiati per questo genere di crimini<sup>74</sup>. Una categoria ben rappresentata, benché essa non figurasse tra quelle previste dalla normativa statutaria, è quella del reato politico, presente in 21 denunce sporte dai consoli rurali e perpetrato tanto da briganti quanto da intere comunità ribelli, intenzionate a turbare lo stato pacifico garantito dal principe<sup>75</sup>. Si tratta di una tipologia di reato complessa, che risulta dall'intreccio di una serie di crimini minori, tra cui percosse, omicidi, furti e rapimenti, e che per questo motivo poteva rientrare tra le competenze degli ufficiali.

Tabella 6 – Segnalazioni e informazioni presentate dagli ufficiali comunali

Dominazione	Totale processi	Segnalazioni	Percentuale
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	686	36	5,2%
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	48	12	25%
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	67	5	7,5%
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	89	8	9%
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	94	16	17%

Tuttavia, mentre i consoli erano tenuti dalla normativa stessa a denunciare quei reati che fossero stati commessi all'interno del territorio di loro competenza, altri ufficiali, come i servitori del comune e i berrovieri del podestà, potevano, nell'esercizio delle loro normali funzioni, essere vittima o assistere a un delitto e decidere quindi di sporte denuncia o di fornire tutte le informazioni necessarie per l'avvio dell'inquisizione. Le fonti si rivelano alquanto elastiche nel definire questo tipo di notifiche, che potevano essere indicate ora come «denuncie», termine utilizzato anche per le segnalazioni presentate dai consoli, ora come «relationes» o più

<sup>74</sup> Sull'importanza nevralgica del controllo e della sicurezza delle vie di comunicazione per i governi comunali si vedano: PAOLO GRILLO, *I comuni cittadini e il problema del controllo delle vie di comunicazione nell'Italia nord-occidentale a cavallo fra Due e Trecento*; PAOLO PIRILLO, «Che la strada si guardi e vada sicura». *Città comunali e controllo delle strade nell'area tosco-emiliana*; BEATRICE DEL BO, *Le risposte di corporazioni e mercanti al «bisogno di sicurezza» sulle strade (Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XV)*, tutti pubblicati in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2018, rispettivamente alle pp. 9-22, 23-35 e 37-53.

<sup>75</sup> Sul tema delle rivolte nel medioevo italiano ed europeo esiste una vastissima bibliografia, della quale mi limito a indicare alcuni dei titoli più significativi: COHN, *Lust for liberty; Rivolte urbane e rivolte contadine; The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*. Per un confronto con la dimensione giuridica del reato politico, in particolare nell'area lombarda si veda: FEDERICA CENGARLE, *Les maestà all'ombra del biscione: dalle città lombarde ad una monarchia europea, 1335-1447*, Roma 2014.

semplicemente come «*informationes*», in alcuni casi consegnate sotto forma di lettera<sup>76</sup>. Rispetto a quelle presentate dai consoli, questo tipo di denunce compare negli atti con una frequenza nettamente inferiore, in particolare negli anni precedenti alla sottomissione della città al duca di Savoia, quando è attestata, ad esclusione del turbolento periodo di dominazione del giovane Giovanni Maria Visconti, in meno del 10% dei processi.

Tabella 7 – Reati denunciati dagli ufficiali comunali

Reati	Servitori del comune	Collaterali	Berrovieri	Familiari del podestà	Capitani della città
Opposizioni a mandati	55		1	1	
Percosse	3		1		
Aggressioni	2		2		
Porto d'armi		3	2		
Resistenze all'arresto		3	1	2	
Bestemmie		1			
Furti		2			
Ingiurie e minacce		1		1	
Omicidi		3			2
Altro		2		3	

Poco articolate risultano poi le topologie dei reati denunciati, limitate nella maggioranza assoluta dei casi a opposizioni ai pignoramenti e, più in generale, ai mandati delle autorità comunali. Questi venivano segnalati prevalentemente dai servitori del comune all'interno delle loro relazioni, che potevano includere descrizioni dettagliate dei modi in cui questa resistenza si fosse espressa. Non mancarono infatti episodi violenti, come quello che coinvolse il *servitor communis* Vercellino Silla da Trivero, aggredito durante l'esercizio del suo ufficio, nell'aprile 1435, da tre abitanti della grangia di Gazzo, con il lancio di un giavelotto e di alcune pietre<sup>77</sup>. Reati di maggiore gravità, quali ad esempio gli omicidi, venivano talvolta notificati da ufficiali di grado maggiore, come i collaterali e i capitani, che potevano segnalare al podestà un crimine di cui erano venuti a conoscenza attraverso l'invio di lettere, contenenti tutte le informazioni che erano

<sup>76</sup> Ne è un esempio la lettera consegnata dal capitano al podestà di Vercelli nel marzo 1396, contenente le informazioni sull'omicidio di uno degli ungheresi della brigata dello stesso capitano, commesso da un certo Lanzarotto, anch'egli ungherese e compagno di brigata della vittima: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 44r-44v.

<sup>77</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 73r-74v.

riusciti a ottenere sulla vicenda. Oppure poteva avvenire che essi fossero presenti sul luogo del delitto e che fossero quindi in grado di fornire una descrizione più precisa dei fatti, come quella contenuta nella denuncia del *dominus* Pietro Formica, collaterale del podestà. Quest'ultimo, nel pieno svolgimento del suo ufficio, mentre stava registrando il nome del beccaio Giglio da Bologna, sorpreso a fornire pesature errate delle carni, lo avrebbe sentito bestemmiare e di conseguenza lo avrebbe denunciato presso il banco di giustizia<sup>78</sup>.

## 2.2. *La flessibilità della querela come strumento delatorio*

Parallelamente al canale delatorio istituzionale, il quale, come si è visto, poggiava sull'obbligo di denuncia degli ufficiali locali e comunali, i vercellesi potevano decidere di rivolgersi direttamente al tribunale cittadino per segnalare un crimine di cui erano stati vittima, decidendo quindi di presentare una querela contenente tutte le informazioni in loro possesso per provare la veridicità dei fatti. Questa soluzione è ampiamente documentata fin dalla fine del Duecento in diversi tribunali dell'Italia centro-settentrionale, come quelli dei comuni di Bologna e Perugia, dove venne regolarmente sfruttata dal giudice Alberto da Gandino, che la incluse nel suo *Tractatus*, rifacendosi al modello dell'*inquisitio cum promovente* del diritto canonico<sup>79</sup>.

Nel comune eusebiano le querele sporte dagli offesi, in alcuni casi sostituiti dai loro parenti o da un procuratore, rappresentano una rete informativa imprescindibile per i rettori cittadini, in particolare nei primi decenni del Quattrocento, quando l'ormai radicale erosione del distretto e la debolezza del controllo esercitato dalla città su alcune località del suo contado, aveva ridotto il flusso di denunce provenienti dagli ufficiali locali distribuiti sul territorio. Le inquisizioni avviate su segnalazione diretta delle vittime sono infatti oltre 400, con una percentuale sul totale dei procedimenti di oltre il 40%. Ma se si osservano i dati sul lungo periodo, si nota come, tra il 1377 e il 1442, la frequenza delle querele risulti in netta crescita, arrivando addirittura a sfiorare il 60% durante gli anni della dominazione monferrina, nei quali la stretta esercitata dal marchese sulla città era parsa più lasca.

---

<sup>78</sup> La vicenda viene così ricostruita sulla base delle informazioni fornite dal collaterale: «cum dictus dominus Petrus, excercens officium suum, invenisset dictum Gilium | male pensasse certam quantitatem carnis bovuum et ipsum Gilium | describi fecisse in inventario, prout debebat, dictus Gilius malo modo | et ordine, per eius superbiam et audaciam ac irato animo, blassemavit | et dixit malum de Deo et Virgine Maria»: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), c. 30r.

<sup>79</sup> VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane*, pp. 471-472. In particolare, sulla frequenza delle denunce della parte lesa nel tribunale perugino: ID., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, pp. 18-20.



Tabella 8 – Querele presentate da privati

<b>Dominazione</b>	<b>Totale processi</b>	<b>Querele</b>	<b>Percentuale</b>
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	686	258	37,6%
Giovanni Maria Visconti (1401-1403)	48	19	39,6%
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	67	40	59,8%
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	89	37	41,6%
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	94	47	50%

La consuetudine del ricorso alle querele presentate dalla parte lesa è attestata anche in altri tribunali comunali a partire dalla seconda metà del Trecento, tuttavia, il caso vercellese appare peculiare per l'elevata frequenza di questa soluzione, sfruttata da un numero elevato, tanto di cittadini quanto di rustici, per risolvere i contenziosi davanti al giudice. In quelle città dove è possibile osservare un costante ricorso alla querela per l'avvio dei procedimenti, come a Reggio e a Bologna, la percentuale di processi celebrati su segnalazione diretta delle vittime risulta nettamente inferiore, fissandosi in entrambi i comuni emiliani intorno al 27% delle inquisizioni<sup>80</sup>. Anche nel tribunale della dominante Milano la richiesta di giustizia su querela della parte lesa è ben documentata, ma risulta giocare un ruolo piuttosto marginale all'interno delle dinamiche processuali, tanto da non essere tenute in particolare considerazione dai giudici ambrosiani<sup>81</sup>.

Questa pratica risulta talmente radicata da rappresentare uno dei principali canali utilizzati dai vercellesi per ottenere giustizia. I privati potevano infatti essere coinvolti nel sistema repressivo cittadino in vari modi: presentando un'accusa in tribunale, rivolgendosi ai consoli della propria vicinia o del borgo rurale di residenza affinché questi notificassero il reato presso le autorità comunali, oppure sporgendo una querela. Ma il quadro risultava talvolta più complesso. Le inquisizioni, avviate rispettivamente nel novembre 1387 e nel luglio 1398, contro Ubertino di Bottazzone da Rosasco e contro l'artigiano vercellese Giovanni Pesce, risultano infatti istruite sulla base delle informazioni fornite tanto dagli offesi, nel primo caso dal forestiero Gerardo *de Mach* delle Fiandre, mentre nel secondo da una certa Caterina, moglie di Gerardo da Buronzo, quanto dai consoli locali, nello specifico del borgo di Palestro e della

<sup>80</sup> Nel comune reggiano su un totale di 951 procedimenti, celebrati tra il 1373 e il 1408, le inquisizioni avviate *ex querela* sono 250 (26,3%): CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 66-67. Di poco superiore risulta la frequenza delle querele presentate dagli offesi nella città Bologna, dove su 1326 inquisizioni, esse sono presenti nel 27,3% dei processi: BLANSHEI, *Politics and Justice*, pp. 344-345.

<sup>81</sup> VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*», pp. 142-144.

vicinia di Sant'Andrea di Vercelli<sup>82</sup>. Questi esempi consentono di cogliere come i differenti canali delatori potessero sovrapporsi e le informazioni su un medesimo reato confluissero sui banchi dei giudici sia attraverso la querela delle vittime, sia attraverso la denuncia consegnata dagli ufficiali.

La maggiore flessibilità di questo canale delatorio, accessibile anche a quei segmenti di popolazione che non potevano permettersi i costi e i rischi previsti dall'accusa, rendeva la querela una soluzione efficace, a cui chiunque poteva ricorrere per ottenere la riparazione di un torto. Tra il 1377 e il 1442 sono infatti oltre 400 i vercellesi che decisero di rivolgersi al tribunale podestarile per denunciare un reato subito da loro stessi o da un loro parente. La parte più consistente di questi è rappresentata dai comitatini: circa 140 abitanti provenienti dalle diverse località del distretto cittadino, che scelsero di affidarsi alle autorità cittadine per la risoluzione delle proprie dispute. Tra questi possono essere individuati sia soggetti dall'elevato profilo professionale, come il giurisperito Giovanni da Romagnano, residente ad Asigliano, aggredito nel maggio 1391 e ferito con una lancia da alcuni abitanti del luogo, sia membri dei segmenti sociali inferiori, come mugnai e pastori, confermando l'ampia trasversalità di questo strumento di denuncia<sup>83</sup>.

La querela si configura certamente come un canale ampiamente utilizzato dai cittadini e dagli abitanti di Vercelli per chiedere giustizia. Nell'intervallo temporale indicato sono circa 100 gli *habitatores* eusebiani che decidono di presentarsi in tribunale come querelanti e tra questi la componente più significativa è quella artigianale, con oltre 35 individui qualificati come *laboratores*. Tra i querelanti si possono annoverare esponenti dei principali settori manifatturieri cittadini, dagli artigiani del tessile, come il sarto Eusebio di Casalvolone, vittima di

---

<sup>82</sup> Nel primo processo il querelante e i consoli di Palestro denunciano Ubertino del furto, commesso nel mese di novembre ai danni di Gerardo, di un marsupio, contenente due ducati, uno stampato e quattro grossi della moneta di Milano. L'inquisizione si interrompe però a seguito della mancata comparizione di Ubertino, che viene condannato, l'8 gennaio 1388, al bando e al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 44r-44v. La seconda inquisizione vede invece Giovanni indagato per aver rivolto parole ingiuriose nei confronti di Caterina e per averla poi aggredita, colpendola diverse volte con un bastone e con pugni e calci, tuttavia senza spargimento di sangue. A seguito degli interrogatori dell'incolpato e dei testi, il Pesce presenta, l'8 settembre, alcune opposizioni, contestando la regolarità di alcune testimonianze e accusando la donna di essere una pubblica meretrice. Sentiti ulteriori testi e sottoposto Giovanni a tortura, il giudice emette la sua sentenza il 19 ottobre, condannando l'artigiano per 6 lire: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 97r-99v.

<sup>83</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 61r-62v. Tra i querelanti provenienti dalle diverse località del contado vercellese troviamo il mugnaio Nicola di Cerrione e il pastore Zannino da Prarolo. Il primo avrebbe presentato una querela, nel marzo 1381, contro il nobile Simone *de Sonomontis*, accusandolo di averlo preso a calci mentre si trovava nella piazza di Cavaglia; il secondo avrebbe querelato Antonio Pisano di Prarolo per l'aggressione e le percosse inflittegli nell'ottobre 1393 mentre si trovava nei campi intorno al borgo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 43r-43v; *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 26v-27r.

un'aggressione avvenuta nel novembre 1391 dietro la chiesa di San Marco di Vercelli, a quelli del ramo edilizio, come il muratore Zannino da Vinzaglio, aggredito a Pezzana da alcuni uomini di Balocco, denunciati poi nel novembre 1434<sup>84</sup>. Quasi del tutto assenti i mercanti, rappresentati solo da 3 drappieri, artigiani che potevano affiancare alla produzione di tessuti anche la vendita del prodotto finito, tra cui il lanaiolo Perrino Foglia, che nell'ottobre 1390 presenta una querela contro un certo Antonio, mugnaio di Bulgaro, per le percosse ricevute con una stanga<sup>85</sup>.

Il numero di *cives* vercellesi che abbiano deciso di sporgere una querela dopo essere stati vittima di un crimine risulta di poco inferiore a quello degli abitanti. In tutto sono infatti 78 i cittadini comparsi davanti al banco di giustizia in veste di querelanti, dei quali 16 provengono dal settore artigianale e 7 dal mondo della mercatura. Vi compare poi un numero consistente di professionisti del diritto, in particolare 4 giurisperiti e 16 notai, coinvolti talvolta nelle vicende processuali come procuratori. Tra questi è possibile individuare sia esponenti delle più risalenti prosapie cittadini, come il giurisperito Franceschino Tizzoni, che nel novembre 1434 presenta una querela contro il nobile Ludovico Cane di Casale per avergli estorto del denaro e averlo turbato nel possesso di un prato sito ai confini del territorio di Balzola<sup>86</sup>; sia membri delle famiglie dal più recente inurbamento, come il mercate Giorgio *Panicia*, oggetto delle ingiurie e dell'aggressione di cui nel settembre 1416 viene accusato il fabbro Antonio da Legnano<sup>87</sup>. Infine, anche i nobili sembrano ricorrere con una certa frequenza a questo canale delatorio. I *domini* che abbiano deciso di presentare una querela sono 65 e tra questi troviamo esponenti delle più potenti famiglie aristocratiche cittadine, come i Centori e i Vialardi<sup>88</sup>, e di quei lignaggi che godevano di un forte radicamento nelle diverse località del distretto vercellese, primi fra tutti gli Avogadro e i da Bulgaro<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 23r-23v; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 54r-56r.

<sup>85</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 29r-29v.

<sup>86</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 63r-63v.

<sup>87</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 51r-52v. La famiglia milanese dei *Panicia* è presente sulla piazza del comune eusebiano almeno dagli anni Settanta del Trecento: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 533.

<sup>88</sup> Attivo in veste di querelante troviamo Antonio Centori, figlio del *dominus* Domenico, che tra il giugno 1416 e l'ottobre 1434 presenta due querele, rispettivamente contro alcuni abitanti di Motta de' Conti per turbativa nel possesso e contro il *civis* Giovanni della Motta per il furto di alcuni mattoni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 30r-32r; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 27v-28v. Tra i querelanti provenienti dalla nobiltà cittadina figura Guglielmo Vialardi, figlio del *dominus* Giacomo, il quale nel maggio 1394 decide di sporgere una querela contro alcuni abitanti di Salussola per la turbativa nel possesso di uno dei suoi campi sito nel territorio di Puliaco: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 40r-41v.

<sup>89</sup> Nell'agosto 1387 il nobile Bartolomeo Avogadro di Balzola consegna al giudice dei malefici una querela contro alcuni uomini di Casale Sant'Evasio, accusati di aver invaso armati il borgo di Balzola e di averlo derubato di quattro buoi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 26r-26v. I fratelli Francesco ed Emanuele da Bulgaro del castello di Lessona, invece, sporgono entrambi querela nell'agosto 1381 contro alcuni uomini di

Dalla possibilità di presentare una querela presso il tribunale podestarile non erano esclusi neppure i servi, che infatti compaiono tra i querelanti in 11 processi. Questa soluzione era adottata sia da quei servitori che risultano risiedere all'interno delle mura cittadine, come Antonio d'Andorno, famulo di un certo Marino, fornaio della vicinia di San Graziano, che nell'agosto 1434 denuncia il *civis* vercellese Antonio Delle Donne per aver tentato di ucciderlo colpendolo violentemente con un palo di legno<sup>90</sup>; ma potevano farvi ricorso anche i servitori provenienti dal contado, tra i quali un certo Facino, famulo dell'abbazia di Lucedio, il quale nel luglio 1392 incolpa il notaio Lanfranco da Bordignana di averlo aggredito e percosso con pugni e calci mentre si trovava nel chiostro della chiesa di Sant'Eusebio<sup>91</sup>.

Un dato degno di nota è poi l'elevato numero di donne che decidono di ricorrere alla querela per cercare di ottenere giustizia per le offese subite, senza il bisogno della mediazione di un uomo che le rappresenti davanti al giudice<sup>92</sup>. La flessibilità di questo strumento, che, rispetto all'accusa, non implicava alcun rischio finanziario per il querelante, se non una partecipazione più attiva nel caso di un prolungamento del processo, potrebbe spiegare le ragioni di un ricorso così massiccio a questo specifico canale delatorio<sup>93</sup>. In totale, le donne che abbiano presentato una querela in tribunale sono 45 e oltre la metà di esse risulta abitare in città, mentre sono 10 quelle provenienti dai diversi borghi del distretto vercellese. Alcune di esse compaiono più volte davanti al banco di giustizia in veste di querelanti, come Caterina da Novara, moglie del *civis* Simone Violetta, che sporge querela sia nell'ottobre 1390 sia nel gennaio 1394 sempre contro una certa Giacomina, moglie di Ubertino *Fornarinus*<sup>94</sup>. Un numero limitato di donne è poi qualificato chiaramente come nobile, tra cui la *domina* Riccadonna, moglie del *dominus* Tommaso da Meleto, cittadino di Vercelli, derubata nella sua casa di alcuni preziosi, reato di cui sono accusati nel giugno 1403 due servitori dei *domini* Guglielmo Lisca e Galeazzo Porro<sup>95</sup>.

---

Cossato, accusati di averli aggrediti e di aver ferito Francesco con una lancia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 95r-96v.

<sup>90</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 68v-69v.

<sup>91</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 78r-79r.

<sup>92</sup> Sul concetto di donna 'solata' nella società eusebiana di fine Trecento si rimanda a: DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli*, pp. 74-76 e 87-88.

<sup>93</sup> Sulle limitate capacità processuali delle donne si vedano: GIOVANNI MINNUCCI, *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia Gratiana», 29, *Life, Law and Letters: Historical Studies in Honour of Antonio García y García*, a cura di P. Linehan, A. Pérez Martín e M. Sanz González, Roma 1998, pp. 641-660; ID., *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, I, a cura di F. Liotta, Bologna 1999, pp. 129-183; ID., *La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del diritto comune*, in «Vergentis», 4 (2017) pp. 77-106.

<sup>94</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 27r-27v; *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 42r-43v.

<sup>95</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 51r-52r.

Si è già fatto cenno al fatto che la querela potesse essere presentata anche da terzi, nella maggior parte dei casi i parenti della vittima, la quale per una serie di ragioni era impossibilitata a farlo di persona o preferiva comunque ricorrere alla mediazione di un proprio congiunto<sup>96</sup>. Tuttavia, in alcune occasioni coloro che subivano un'offesa decidevano di rivolgersi a uno dei notai cittadini, affinché li rappresentasse, come procuratore, davanti al giudice. Ovviamente si trattava di una soluzione alla portata di un numero limitato di soggetti, a causa dei costi iniziali e di quelli derivanti da un'eventuale prosecuzione del processo. Tra coloro che decisero di affidare a un procuratore la presentazione di una querela troviamo principalmente nobili e cittadini eusebiani, come il *dominus* Francesco *de Ghigalotis*, che nell'agosto 1382 presenta una querela, tramite il procuratore Guglielmo da Sandigliano, contro un tale Bartolomeo, detto *Tonsus*, mugnaio di Bulgaro per il furto di due sacchi di farina<sup>97</sup>.

Se la querela rappresentava uno strumento flessibile, che poteva essere sfruttato da ampie fette della popolazione sia urbana sia rurale, è anche vero che questa soluzione non risultava completamente esente da incognite e rischi, non solo di natura economica. L'incertezza, seppur limitata, di questo canale delatorio potrebbe in parte spiegare perché coloro che ne avevano la possibilità decidessero di assumere un procuratore per l'avvio e la gestione del processo. Presentare una querela poteva infatti implicare il coinvolgimento del querelante non solo nell'avvio della procedura ma nella prosecuzione stessa del confronto. Il 23 dicembre 1391 viene avviata un'inquisizione contro il cittadino vercellese Giovannino Raspa, accusato dal taverniere Bartolomeo da Sostegno di averlo minacciato e aggredito mentre questi si trovava sotto il portico della bottega di Guidetto da Mosso, sita nella vicinia di San Michele. Dopo aver citato in giudizio il Raspa e averlo interrogato, sentiti i testimoni nelle prime settimane dell'anno successivo, il 16 gennaio il giudice cita in giudizio il da Sostegno e gli assegna un termine di otto giorni per fornire ulteriori informazioni<sup>98</sup>. La decisione dell'ufficiale comunale rivela come, nel

---

<sup>96</sup> Negli atti sono presenti querele presentate sia dai mariti e dai padri, che denunciano lo stupro subito dalle mogli o dalle figlie, come Giletto Trabucco di Motta de' Conti, che nel maggio 1416 denuncia uno dei bovari di un tale Landino della Motta per aver tentato di stuprare sua figlia Antonia, sia dai parenti di quanti non fossero effettivamente in grado di presentare una querela, o perché morti a causa delle percosse subite o perché minori, come nel caso di Guglielmo Trelone da Montebardo, che nel settembre 1391 sporge querela contro il *dominus* Eusebio Alciati della Motta per le percosse inflitte con un bastone al figlio Bartolomeo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416), cc. 23r-24r; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 9r-10r.

<sup>97</sup> Il processo sembra non aver implicato costi aggiuntivi per Francesco *de Ghigalotis*, arrestandosi il 2 di ottobre in seguito alla dichiarazione di contumacia del mugnaio, poi condannato nel mese successivo per 10 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 53r-53v.

<sup>98</sup> Gli atti si interrompono però a questo stadio e non è possibile verificare se il querelante sia stato in grado di fornire al giudice altri indizi. Ciononostante, quest'ultimo sembra aver raccolto sufficienti prove per condannare Giovannino, che il 24 di febbraio risulta multato per 4 lire: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 31r-31v.

caso in cui, a seguito degli interrogatori degli indagati e dei testimoni, non fossero stati chiariti a sufficienza i dettagli della vicenda per poter emettere una sentenza, questi avesse la facoltà di rivolgersi direttamente al querelante, chiedendogli se fosse in grado di fornire ulteriori indizi sul reato denunciato entro un termine stabilito, che poteva variare da un minimo di tre giorni a un massimo di dieci, per la presentazione delle nuove prove o dei nuovi testi.

In alcuni casi, però, sporgere una querela poteva rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto a seguito delle indagini preliminari condotte dal giudice dei malefici, questi poteva scoprire che il querelante aveva volontariamente tralasciato alcuni particolari e che fosse quindi necessario avviare un'inquisizione anche contro di lui per riuscire a ricostruire la vicenda incriminata nel suo complesso. Ne offre un ottimo esempio la vicenda di Martina, moglie del servitore comunale Giacomo d'Arborio, la quale, dopo aver presentato una querela nel settembre 1394 contro Michele da Balocco, si vede successivamente inquisita su indicazione del giudice, forse dubbioso della genuinità della sua delazione. Le informazioni più precise fornite dai consoli nella loro denuncia, o emerse durante le investigazioni seguite alle segnalazioni, sembrano dimostrare la colpevolezza della donna, rea di aver ferito Michele con il lancio di una pietra, provocando quindi la reazione dell'uomo, che l'avrebbe poi presa a bastonate e insultata<sup>99</sup>. La mancata presentazione di nuove prove o di nuovi testi non implicava l'interruzione del processo, né tantomeno il risarcimento delle spese processuali sostenute dagli indagati, come invece era previsto per le accuse, e il giudizio finale del giudice veniva semplicemente formulato sulla base delle informazioni ottenute fino a quel punto.

Rispetto a quanto osservato per le denunce, l'evidente flessibilità delle querele le rendeva adatte a segnalare una maggiore gamma di reati. Benché le percosse siano anche in questo caso la fattispecie criminale più rappresentata, si nota un maggiore ricorso a questo canale delatorio per denunciare anche altre forme di offesa personale, quali ad esempio le ingiurie, attestate in oltre 100 querele, e le aggressioni che non abbiano implicato ferimenti di alcun genere, presenti in circa 40 notifiche di privati. Anche le segnalazioni di furti si ripetono con una frequenza notevole all'interno delle querele, per un totale di 72 casi, mentre si osserva un ricorso minore a questo strumento delatorio in occasione di turbative nel possesso, che, come si vedrà, erano discusse più spesso all'interno di procedure di matrice accusatoria.

---

<sup>99</sup> Sulla base delle informazioni ottenute dagli interrogatori dei testimoni risulta poi condannata la sola Martina per le percosse inflitte a Michele e multata per 5 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 9r-10r.

Tabella 9 – Reati denunciati tramite querela

Reati	Cittadini	Abitanti	Rustici	Nobili	Totale
Percosse	37	58	64	17	198
Risse	5	4	5	5	15
Aggressioni	12	5	10	9	40
Omicidi			4	2	6
Ingiurie	35	41	18	9	108
Furti	15	11	26	20	72
Turbative nel possesso	8		3	10	17
Reati politici	1		8	2	10
Stupri	1	3	2		6
Rapimenti	1		4	2	6
Porto d'armi	1	2	2	1	4
Incendi	1		1		2
Avvelenamenti	2				2

### 2.3. *Il peso dell'accusa tra valutazione dei rischi ed efficacia probatoria*

A fianco di denunce e querele vi era poi una terza modalità d'avvio dei processi, consistente nella presentazione di un'accusa davanti al giudice dei malefici da parte delle vittime. Le carte processuali del tribunale vercellese rivelano chiaramente come questa fosse una soluzione ancora praticata nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento per la risoluzione delle dispute, tanto in città quanto nel contado, benché siano pochi i cittadini e i rustici che decidano di sfruttare questo canale delatorio, a causa sia delle notevoli spese previste sia dei rischi derivanti dalla rinuncia a proseguire la contesa. La normativa statutaria era infatti particolarmente attenta nel precisare non solo quanti fossero ammessi a presentare un'accusa, ma anche quali conseguenze fossero previste in caso di mancanza di prove sufficienti e di conseguente interruzione anticipata del processo. Il capitolo «de illis qui debent admitti ad accusandum et quando», contenuto nel quarto libro degli statuti cittadini, distingue infatti tra accuse di *publica crimina* e di quei reati per cui sia prevista una pena corporale o il pagamento della condanna al comune di Vercelli, per i quali chiunque è ammesso come accusatore, e accuse relative a reati

per i quali l'ammenda debba essere versata a privati. In questo caso solo i diretti interessati possono presentare un'accusa, sotto idonea fideiussione, ma devono essere disposti a giurare che essa sia vera e di essere in grado di provarla. Qualora decidesse di non voler proseguire con il processo, l'accusatore poteva essere condannato al pagamento di una somma di denaro, modulata sulla gravità del crimine denunciato, e delle intere spese processuali dell'accusato<sup>100</sup>.

A causa dei maggiori rischi che poteva comportare questo tipo di procedimento, nonché delle ingenti spese necessarie per procurarsi dei fideiussori e, in alcuni casi, dei procuratori, che garantissero una formulazione più efficace delle difese, l'accusa rappresentava una soluzione percorribile solo da quei soggetti che avessero goduto di una buona disponibilità di risorse, tanto economiche quanto sociali. I limiti evidenti della procedura accusatoria, emersi con forza già nella seconda metà del Duecento, spiegano perché essa fosse stata sempre meno adottata nei tribunali comunali quale canale risolutorio delle dispute, in favore di uno strumento più duttile come quello dell'inquisizione<sup>101</sup>. Dagli anni Settanta del Trecento fino alla metà del secolo successivo, i registri criminali vercellesi riportano infatti gli atti di soli 17 processi, avviati in seguito alla presentazione di un'accusa da parte della parte lesa, su un totale di 984 procedimenti. La conservazione di serie consistenti per i soli registri inquisitoriali, in cui a dispetto della titolazione sono confluite le registrazioni della maggior parte dei processi su accusa superstiti, a

---

<sup>100</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 109v: «Item ut propter opinions et glosarum diversitates volen|tes accusare ab accusation non repellantur, statutum est | quod in quolibet publico crimine quilibet de populo admittatur | et admitti possit et debeat ad accusandum et accusare. In alio | autem crimine, si est tale ex quo pena sit corporalis vel ex quo | pena applicari debet communi Vercellarum, quilibet de populo | eodem modo admittatur ad accusandum et accusare possit. Si | autem est tale ex quo pena applicari debet privato sive aliquem | communi Vercellarum, ille solus admittatur ad accusandum | et accusa possit cuius interest et in ipsa accusatione procedi pos|sit et debeat, non obstante quod civiliter et criminaliter in ipsa accu|satione iudicium fuerit intentatum, et accusator debeat iurare, an|tequem eius admittatur accusatio, accusam esse veram et credere | eam se possa probare et solvere expensas accusato si accusam non|probaverit vel non fuerit persecutus. Et de hoc fideiussorem ido|neum dare debeat nisi propter paupertatem accusatori staretur | de dicto fideiussore dandoque paupertas limitanda sit in ar|bitrio iudicis. Et si accusator vel denunciator non probaverit | vel persecutus non fuerit accusam vel denunciam, si crimen fue|rit tale ex quo accusatus vel denunciatus deberet ultimo mor|tis supplicio puniri, debeat condemnari in libris centum papiensis et | in expensis factis per accusatum. Si vero tale esset crimen ex | quo accusatus sive denunciatus non deberet ultimo mortis sup|plicio puniri, sed tamen pena sanguinis ingeri, deberet punia|tur et condemnatur accusator vel denunciator in libris quinquaginta papiensis et in expensis. Si vero esset tale crimen ex quo insur|gere deberet aliqua pena corporalis sine sanguinis effusione | puniatur et condemnatur accusator vel denunciator in libris vinti|gintiquinque papiensis et in expensis. Si autem tale fuerit crimen ex | quo solummodo pena pecuniaria insurgere deberet, tunc punia|tur accusator seu denunciator in libris decem papiensis et in expen|sis. Quarum penarum predictarum medietas perveniat in com|mune Vercellarum et alia medietas in dictos accusatos et de|nunciatos. Salvo quod predicta locum non habeant in accusatio|nibus damnorum datorum et possessionum ruptarum vel turba|tarum. In quibus vero casibus proxime dictis si accustor vel | denunciator defecerit in probatione expensas accusato vel | denunciato restituere teneatur».

<sup>101</sup> SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*», pp. 238-244; ID., *Giustizia criminale*, pp. 167-169; MASSIMO VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «*Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte*», 14 (2009), pp. 40-61 e pp. 44-45.



fronte di una quasi totale dispersione dei *libri accusarum*, non sembra sufficiente a spiegare le ragioni di una simile disimmetria<sup>102</sup>. La quasi totale assenza di riferimenti ad accuse all'interno dei registri delle sentenze, sempre puntuali nell'indicare le modalità d'avvio delle procedure, restituisce l'immagine di una prassi accusatoria in forte flessione almeno dagli ultimi decenni del XIV secolo.

Rispetto a quanto è stato osservato per i tribunali comunali del pieno Duecento<sup>103</sup>, nella città eusebiana il rapporto tra accuse e inquisizioni risulta nettamente invertito in favore di queste ultime. Il confronto con la prassi seguita da altre curie comunali alla medesima altezza cronologica rivela come questa non fosse una caratteristica peculiare del solo caso vercellese. Per il comune di Reggio nell'Emilia, Joanna Carraway ha individuato, negli atti giudiziari redatti tra il 1373 e il 1408, la presenza di soli 17 processi accusatori rispetto a 951 inquisizioni, con una percentuale grossomodo sovrapponibile a quella osservata nelle carte processuali vercellesi<sup>104</sup>. Sembra seguire il medesimo indirizzo anche il tribunale della dominante Milano, anche se la quasi totale dispersione della documentazione giudiziaria della città ambrosiana rende complesso l'avanzamento di stime più precise<sup>105</sup>.

Tuttavia, questo fenomeno non appare esclusivo delle città sottoposte alla dominazione viscontea, in quanto il progressivo accantonamento della procedura accusatoria è un tratto comune di diverse realtà urbane dell'Italia centro-settentrionale. I registri criminali del comune di Lucca rivelano infatti come l'accusa fosse in assoluto il canale delatorio meno utilizzato dai cittadini lucchesi negli anni Cinquanta del Trecento, essendo attestata in circa 50 processi su un totale di 267, a fronte di un maggiore ricorso sia alla denuncia sia alla semplice *fama publica*. Si deve comunque rilevare come nel caso lucchese l'*accusatio* rappresentasse ancora alla metà del secolo un'alternativa concreta nell'avvio delle procedure, risultando in lieve calo solo nell'ultimo decennio del Trecento<sup>106</sup>. Spostandosi verso i territori sabaudi la situazione appare però radicalmente diversa. I registri processuali redatti nel tribunale comunale di Torino tra il 1379 e il 1383 consentono infatti di osservare un ricorso consistente all'accusa quale canale privilegiato

---

<sup>102</sup> Gli atti di 13 processi accusatori sono confluiti all'interno dei registri delle inquisizioni, in particolare quattro nel *liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), due nel B-313 (1421), uno nel B-339 (1422-1423) e sei nel B-254 (1425-1426). Gli unici registri d'accuse conservati sono infatti i *libri accusarum* B-323 (1382) e B-266 (1399).

<sup>103</sup> L'attività del tribunale comunale di Perugia mostra infatti una netta preponderanza di processi accusatori rispetto a quelli di matrice inquisitoriale, con un rapporto di 560 a 80 per l'anno 1258: VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, pp. 31-33.

<sup>104</sup> CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 54-56.

<sup>105</sup> Sul *case study* milanese si veda il già citato: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*; ma anche i contributi contenuti nel volume: *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, in particolare: VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*».

<sup>106</sup> Il registro criminale del 1392, redatto sotto la signoria di Paolo Guinigi, contiene infatti 31 processi avviati in seguito alla presentazione di un'accusa da parte delle vittime su un totale di 249 procedimenti: NAKAYA, *Fama Publica and Informants*, pp. 82-83 e 92.

per la gestione e la risoluzione delle dispute. Su un totale di 302 procedimenti penali, oltre la metà prendono avvio in seguito alla consegna di un'accusa da parte della parte lesa, superando di poco le inquisizioni celebrate dal tribunale cittadino nello stesso periodo<sup>107</sup>.

Come già accennato, nel comune vercellese la presentazione di un'accusa rappresentava una delle opzioni possibili per avviare una disputa in tribunale, ma dati i rischi e i costi connessi essa risultava una soluzione inaccessibile per larga parte degli abitanti della città e del suo contado. Uno sguardo alle qualifiche personali degli accusatori rivela infatti come la strada dell'accusa fosse percorsa quasi esclusivamente da membri delle più influenti prosapie cittadine e dagli esponenti delle principali famiglie nobili residenti non solo in città ma anche nelle diverse località del suo distretto, che potevano contare su una vasta gamma di risorse, non solo economiche, per volgere il contenzioso a loro favore. Vi compaiono infatti nove *cives* vercellesi, a fronte di un solo individuo qualificato come *habitor*, e sette nobili, dei quali quattro risultano in possesso della cittadinanza, mentre tre provengono dal contado.

Tra i cittadini che decisero di ricorrere all'accusa per ottenere la riparazione di un'offesa, nonostante i rischi connessi, troviamo i fratelli Agostino e Antonio *de Margaria*, una delle più ricche famiglie di mercanti eusebiani, che poteva vantare diversi possedimenti terrieri non solo in città ma anche in alcune località del distretto. Nei mesi di aprile e maggio del 1378 i fratelli sono coinvolti in due diversi procedimenti, entrambi relativi a turbative nel possesso dei loro campi siti nel borgo di Salasco, di cui sono accusati uno dei bovani di Nicolino da Masino e un tale Antonio Riccio<sup>108</sup>. Vicenda simile quella che vede coinvolto il *fiscus* e speciale Giacomino da Confienza, che nel maggio 1426 accusa uno degli abitanti di Mortara per il furto di una certa quantità di fieno mietuto in uno dei campi della sua cascina, situata nei pressi della città<sup>109</sup>.

I soggetti qualificati come rustici sono tre, ma anche in questi casi si trattava di membri di spicco delle rispettive comunità, come rivela non solo il possesso ma anche la compravendita di diversi appezzamenti di terra, coltivata o a prato, nei rispettivi borghi di residenza. Ne è un esempio Ardizzone *de Ymilia*, residente a Bulgaro, coinvolto nell'acquisto di alcuni sedimi negli anni Venti del Quattrocento e vittima di una turbativa nel possesso di uno dei suoi campi, per la quale vengono accusati i fratelli Ubertino e Zannino d'Albano, anch'essi di Bulgaro<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 506-508.

<sup>108</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 88r-88v e 92r-94v.

<sup>109</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 150r-151r.

<sup>110</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1377-1378), cc. 39r-46r e 59r-72r. Dall'analisi delle fonti notarili, Ardizzone *de Ymilia* risulta coinvolto nell'acquisto di due prati siti nel territorio di Bulgaro, nel marzo 1427 e nell'aprile 1429, e di un altro prato sito nel territorio di Casalvolone, nel febbraio 1429: ASCVc, Notarile, Protocollo di Bartolino *de Bulgaro*, 1006/844 (1416-1427), cc. 90r-91r; Bartolino *de Bulgaro*, 1005/843 (1428-1447), cc. 4v-5r.

Tabella 10 – Reati denunciati dagli accusatori

Reati	Gian Galeazzo Visconti (1377-1399)	Filippo Maria Visconti (1421-1426)	Totale
Turbative nel possesso	6	8	14
Adulteri	1		1
Furti	1	1	2
Percosse e aggressioni	1	3	4

Se si osservano le tipologie di reato notificate all'interno delle accuse emerge con chiarezza come questa soluzione processuale venisse sfruttata in prevalenza dai vercellesi per la gestione di forme di conflittualità di dimensione privata. Il quadro che emerge dalle fonti è infatti quello di un ricorso privilegiato all'accusa per denunciare tutti quei furti e danneggiamenti agrari, che possono essere riassunti sotto la categoria della «possessio turbata». La crescente circoscrizione ai reati della sfera privata è attestata nei procedimenti *per accusationem* almeno dalla seconda metà del Duecento, come messo chiaramente in luce dagli studi di Massimo Vallerani sui comuni di Bologna e Perugia<sup>111</sup>, ed è attestata nei secoli successivi non solo a Vercelli, ma anche in altre città, come Torino e Reggio nell'Emilia<sup>112</sup>.

Nel comune eusebiano, tuttavia, la prassi prevedeva un ricorso all'accusa, tanto da parte dei cittadini quanto dei rustici, quasi esclusivamente nei casi di turbative nel possesso, che potevano includere non solo danni ad immobili, ma anche furti e scontri violenti. Nel luglio 1399 Giacomo Cocorella presenta un'accusa contro Giovanni da Salasco e altri abitanti dei borghi di Veneria e Sala, incolpandoli del furto di diversi sacchi di frumento da uno dei campi del padre Aicardino e dell'aggressione di un bovaro, ferito alla testa e al braccio sinistro con una *miola* di ferro e colpito più volte con pugni e calci. Tra i mesi di agosto e novembre entrambe le parti presentano davanti al giudice tutti i capitoli di prova utili a verificare l'effettivo possesso dell'appezzamento, sui quali nei mesi successivi vengono interrogati i diversi testimoni

<sup>111</sup> A partire dalla seconda metà del Duecento, nei tribunali bolognese e perugino si osserva il ricorso privilegiato all'accusa per la risoluzione di conflitti originati da aggressioni, furti e diverse forme di attentato a proprietà immobiliari, impugnati spesso per rivendicare diritti non più riconosciuti: VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna*, p. 756 e ss.; ID., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, pp. 50-55.

<sup>112</sup> Nel comune di Torino per gli anni Settanta e Ottanta del Trecento si osserva un maggiore utilizzo dell'accusa tanto nei casi di ingiurie e aggressioni, quanto per danneggiamenti di beni immobiliari: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 511-516. Nel caso reggiano si nota un prevalente ricorso all'accusa per risolvere dispute legate a reati di adulterio, in linea con quanto stabilito dalla dottrina e dai codici statuari cittadini: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 55-56. Sull'evoluzione dell'istituto accusatorio nella riflessione dei giuristi: GIOVANNI MINNUCCI, *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30/2 (2000), pp. 291-303.

indicati. Gli atti si arrestano nel marzo dell'anno successivo con la comparizione del procuratore degli accusati e con la richiesta di annullamento del processo per l'irregolarità degli interrogatori dei testimoni. L'esito del processo rimane incerto fino alle battute finali e l'assenza di qualsiasi riferimento alla sentenza finale non consente di conoscere il giudizio finale formulato dal giudice, ma quello che emerge dagli atti è il tentativo insistito dalle parti nel provare il possesso vantato da entrambi sul campo, ignorando sia il furto commesso sia le percosse inflitte dagli accusati<sup>113</sup>.

La scelta di questo canale delatorio permetteva infatti alla vittima non solo di ottenere un risarcimento economico ma anche di rivendicare i diritti vantati sulla proprietà danneggiata. Questo rappresentava spesso il fine autentico dietro l'avvio del procedimento, in quanto, una volta accettata la contesa in tribunale, entrambe le parti si impegnavano a provare il possesso reale del bene conteso, ignorando di fatto la veridicità o la falsità del reato di cui erano accusati. Dal punto di vista dell'autorità pubblica l'accusa si rivelava infatti più adatta dell'inquisizione a risolvere questo tipo di dispute, nelle quali entrambe le parti erano tenute a fornire tutte le prove necessarie a dimostrare il pieno godimento di un diritto.

---

<sup>113</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r.

## CAPITOLO II – IL GIOCO DELLE PARTI.

### LA GESTIONE E LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE IN SEDE GIUDIZIALE

#### 1. La conduzione del processo: rifiutare o accettare il confronto

Se la disponibilità di risorse, sia economiche sia sociali, poteva influire sulla scelta del canale adottato dagli offesi per denunciare un reato di cui erano stati vittime e per cercare quindi, qualora le condizioni lo permettessero, di ottenere una riparazione, seppure parziale, dei torti subiti, una serie più complessa di fattori incideva sulle opzioni a disposizione di indagati e accusati una volta ricevuta la citazione in giudizio. Essi potevano infatti accettare il confronto in tribunale e presentarsi direttamente davanti al giudice per essere sottoposti a interrogatorio e per assistere alle dichiarazioni dei testimoni<sup>1</sup>. Oppure potevano rifiutarsi di comparire in giudizio, sottraendosi di fatto all'inchiesta dell'autorità pubblica e conseguentemente, in quanto contumaci, ricevere il bando e venire così esclusi da quei diritti e da quella rete di protezioni garantiti dai governi comunali e dall'appartenenza alla comunità<sup>2</sup>. In altri casi ancora gli indagati decidevano consapevolmente di sfruttare i termini imposti dai giudici per accettare il confronto solo in un secondo momento, scegliendo quindi di presentarsi in tribunale solo una volta in possesso di quegli strumenti che potevano garantire loro una risoluzione favorevole del processo<sup>3</sup>. Le condizioni economiche e sociali pesavano notevolmente sul ventaglio delle scelte possibili, ma non esaurivano lo spettro delle ragioni che potevano spingere un soggetto citato in giudizio ad accettare o a rifiutare il confronto in sede processuale. La scelta consapevole di sottrarsi alla giustizia pubblica rappresentava infatti una chiara forma di opposizione alle autorità cittadine, impugnata da quei soggetti che non ne riconoscevano i mandati e le disposizioni, oppure costituiva semplicemente l'unica soluzione praticabile per quanti, ritenuti responsabili dei crimini più efferati, non fossero in grado di evitare una condanna ingente, o addirittura la morte, se non sottraendosi alla disputa. Infine, non bisogna escludere che una percentuale

---

<sup>1</sup> Sul valore della parola negli interrogatori di accusati e testimoni punto di riferimento imprescindibile è il volume: *La parola all'accusato*.

<sup>2</sup> Per un approfondimento sul valore politico del bando e sulle conseguenze dell'esclusione si vedano: MILANI, *L'esclusione dal comune*; ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica*, in particolare pp. 19-24; TOMASO PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in «Archivio Storico Italiano», 167 (2009), pp. 57-90.

<sup>3</sup> Si trattava comunque di una soluzione non priva di rischi, come si vedrà, e che poteva essere adottata solo da quanti fossero in grado di sostenerne le conseguenze: PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca*, pp. 80-87.

limitata degli inquisiti rifiutasse di presentarsi in giudizio, o lo facesse oltre i termini previsti, in quanto effettivamente non informata della citazione, che veniva eseguita dai servitori comunali secondo modalità definite dalla normativa statutaria.

Una volta ricevuta la notizia di un reato, tramite denuncia degli ufficiali locali o segnalazioni fornite direttamente dalla parte lesa, ed eseguita un'indagine preliminare da parte del giudice per confermarne la veridicità attraverso la *fama* del fatto, il giudice emetteva un mandato, affidato a uno dei servitori del comune, per la citazione degli indagati. Il codice statutario cittadino del 1341, alla rubrica «De modo et forma citationum in maleficiis et de effectu ipsius» contenuta nel libro *de maleficiis et ferutis*, stabiliva che il servitore fosse tenuto a eseguire la citazione personalmente o presso l'abitazione dell'incolpato, ma solo se questa si fosse trovata all'interno del distretto e se l'esecuzione non avesse comportato alcun pericolo per l'ufficiale. Qualora l'abitazione si fosse trovata in un'una località esterna al distretto o in un territorio poco sicuro, l'inquisito doveva infatti essere citato sul luogo del crimine, oppure nei *loca* stabiliti: la loggia, la porta *Ursonis*, la chiesa di Santa Maria e la *Pusterna*. La citazione, contenente la descrizione del *maleficium* su cui si intendeva procedere, doveva poi essere consegnata direttamente all'imputato o affissa nei pressi della sua casa e nei luoghi previsti<sup>4</sup>.

Presupponendo che all'indagato fosse giunta notizia della citazione, questi aveva davanti a sé tre alternative: da una parte, accettare il confronto e presentarsi in tribunale entro i termini indicati nella citazione; dall'altra, rifiutare la disputa processuale incorrendo nell'inevitabile bando per contumacia; dall'altra ancora, prendere tempo in modo da poter formulare le opportune difese o raggiungere un accordo con la controparte. Ognuna di queste soluzioni

---

<sup>4</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 109v-110v: «Item ut processus ordinate fiant et pene imponende non pro|longentur dilationibus statutum est videlicet quod, facta in|quisitione, denunciatione, vel accusatione, citari debeat inculpa|tus ex commissione iusdicentis per servitorem communis Ver|cellarum personaliter vel ad domum eius solite habitationis, | si eam habeat in civitate vel districtu Vercellarum, ad quam per | servitorem absque periculo persone tute iri possit. Et si dictam | domum non habet in civitate vel districtu Vercellarum vel ha|bet sed eam habet in loco ad quem ipse servitor ire non audet si|ne periculo persone, tunc citetur inculpatus ad locum maledicij, | si illuc servitor communis Vercellarum ire audet sine pericu|lo persone, et ad lobiam ubi leguntur condemnationes malefi|ciorum et ad portam Ursonis et ad Sanctam Mariam et ad Puster|nam per tubatorem, tuba sonata, publice et alta voce, vel per ser|vitorem sine tuba. Et si ad locum maleficii ire non audet, ci|tetur ad dictam lobiam et ad portam Ursonis et ad Sanctam Ma|riam et ad Pusternam, ut dictum est. Que citatio detur per iusdi|centem in scriptis servitor, continens maleficium propter quod | proceditur contra ipsum inculpatum, suprascripta sive testata | per notarium dicti officij, sigillata sive signata sigillo vel signo | dicti iusdicentis. Quod scriptum dimittatur per citare debem|tem, ut dictum est, supradicto inculpato personaliter vel ad di|ctam domum vel ad dictam lobiam vel ad locum maleficii vel | portam Ursonis et quod citaverit ad domum eius solite habitationis | inculpati vel personaliter, quod dicta domus sit in loco ad quem ip|se servitor ire non audet sine periculo persone et quod ad locum ma|leficii ipse servitor ire non auderet et quod citaverit ad locum ma|leficii et ad lobiam et ad portam Ursonis et ad Sanctam Mariam | et Pusternam et quod citaverit ex commissione iusdicentis sibi facta | et quod sibi per iudicem citatio data fuerit in scriptis, subscripta et | signata, ut dictum est. Et quod eam dimiserit ut dictum est [...].»

comportava delle precise conseguenze e implicava quindi una valutazione preliminare delle risorse a disposizione che potevano essere sfruttate in sede di giudizio. La normativa locale prevedeva infatti che l'inquisito, una volta presentatosi davanti al giudice, fosse tenuto non solo a giurare di dire la verità e di pagare tutte le condanne eventualmente pronunciate contro di lui, ma anche a presentare un fideiussore idoneo, disposto a garantire il pagamento della pena e il rispetto dei futuri mandati emessi dal giudice<sup>5</sup>. La difficoltà nel reperire un fideiussore poteva quindi incidere sulle soluzioni percorribili dagli indagati, costringendoli in alcuni casi a rifiutare il confronto o a presentarsi comunque in tribunale senza un soggetto disposto a garantire per loro, venendo conseguentemente incarcerati per l'intera durata del processo, o finché non fossero stati in grado di fornire un fideiussore valido.

Una volta intrapresa la via del processo e presentatosi davanti al banco di giustizia, l'imputato poteva decidere di confessare oppure di negare tutti i capitoli contenuti nell'inquisizione formata contro di lui, o almeno una parte di essi. In entrambi i casi, il giudice disponeva un termine, che poteva variare da un minimo di tre a un massimo di dieci giorni, per la presentazione delle difese, scaduto il quale l'indagato, qualora avesse precedentemente confessato il reato di cui era accusato, veniva condannato, oppure, qualora avesse negato, poteva essere sottoposto a nuovi interrogatori, questa volta sotto tortura. Tuttavia, se fosse stato in grado di formulare delle difese legittime, egli avrebbe avuto la possibilità di ottenere un'assoluzione completa o parziale dalle pene previste dagli statuti. Le differenti capacità economiche e l'appartenenza a un preciso segmento sociale influivano però tanto sulla facoltà effettiva di presentare difese quanto sulla qualità e sull'efficacia di queste ultime.

Le difese presentate dagli indagati potevano quindi condizionare la decisione finale presa dal giudice, ma il completo svolgimento della procedura prevedeva accanto a esse lunghe serie

---

<sup>5</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «Qualiter inculpatus citatus teneatur comparere et facere et qualiter contra ipsum comparentem fieri debeat», cc. 110v-111r: «Item ut exceptionibus iudicia non frustrentur statutum est | quod culpatus de maleficio, crimine, declicto vel excess cita | tus, si maleficio fuerit tale ex quo imineret inculpat pena cor | poralis sive sanguinis pure vel sub conditione, teneatur et de | beat inculpatus personaliter comparere coram iudicente et ti | tulo contra ipsum formato inquisitionis, denunciationis vel ac | cusationis clare respondere. Si autem fuerit tale maleficio | ex quo imineret alia pena quem supradictam tunc teneatur et debeat | inculpatus personaliter vel legitimum respondalem speciale | mandatum habentem comparere coram dicto iudicente et di | cto titulo clare respondere. Sede idem inculpato salve sint et re | servarte ipso facto et iure in quolibet dictorum casuum post com | paritionem et responsiones predictas omnes exceptions iuris | et facti ut supra sibi competentes ante. Et si inculpates compa | rverit, ut dictum est, teneatur et debeat iurare dicere veritatem | de his que in inquisition, denunciatione vel accusation contra | ipsum formata continentur et teneatur promittere, scilicet si cau | sa non fuerit corporalis, servare mandara domini potestatis Ver | cellarum et eius curie et solver omnem condemnationem que de | ipso fieret occasione eorum que in titulo contra ipsum formato | continentur, si condemnation se ipso fieret pecuniaria communi Vercellarum vel parti alteri applicanda vel utriusque sub obliga | tione omnium bonorum suorum et debeat fideiussores seu | fideiussorem idoneum vel idoneos dare de predictis [...]».

di interrogatori che vedevano coinvolti tanto i possibili rei quanto i testimoni. Questi ultimi, qualora il processo avesse preso avvio dalla querela sporta dalla parte lesa, potevano essere indicati direttamente dalle vittime o potevano essere individuati in un secondo momento dagli ufficiali durante le indagini condotte prima dell'avvio dell'inquisizione. La provenienza sociale dei testi citati in giudizio era variegata e risentiva fortemente della posizione occupata all'interno della comunità dai soggetti coinvolti nella disputa. Il complesso intreccio di interrogatori, testimonianze e difese non rappresentava tuttavia la prassi comune del tribunale vercellese. Esso riguardava solo un numero limitato di processi, laddove la contumacia e l'incapacità di presentare opposizioni adeguate erano elementi frequenti e, in alcuni casi, strutturali delle dinamiche processuali.

### 1.1. *Le ragioni del rifiuto e le funzioni del bando in contumacia*

Uno sguardo alla documentazione giudiziaria prodotta dal tribunale podestarile consente di cogliere lo spessore di un fenomeno, quale la contumacia, che sembra mantenere una frequenza rilevante nell'intero arco cronologico coperto dalle fonti. Sebbene il numero di processi in cui almeno uno degli indagati si sia reso contumace risulti altalenante nel corso degli anni, laddove è disponibile un numero consistente di atti processuali, in particolare nel periodo della dominazione di Gian Galeazzo Visconti, esso si assesta su una cifra di poco inferiore alla metà dei processi celebrati dal locale tribunale podestarile (47,8%), non allontanandosi molto dalla media complessiva (44%) del periodo 1377-1442. Tuttavia, non tutti i processi in cui veniva emesso il bando per contumacia si arrestavano definitivamente a questo stadio della procedura, con la conseguente condanna degli inquisiti. Poteva infatti avvenire che il rifiuto di presentarsi in tribunale rientrasse nella strategia adottata da una parte dei soggetti citati in giudizio, oppure che il contumace si presentasse in un momento successivo all'emissione del bando, per rispondere alle domande del giudice e per presentare una valida difesa. Questo implica che solo una parte dei bandi emessi comportasse l'effettiva interruzione del processo, benché questo resti comunque l'esito più probabile del relativo procedimento, documentato in oltre il 30% dei processi avviati.

Il numero di soggetti che si siano resi contumaci, rifiutandosi quindi di sottostare al percorso compositivo imposto dall'autorità pubblica, risulta grossomodo sovrapponibile a quello osservato da Joanna Carraway per il tribunale di Reggio nell'Emilia nei decenni a cavallo



fra XIV e XV secolo<sup>6</sup>. Nel comune emiliano circa la metà (48%) dei procedimenti si arrestava successivamente alla citazione e alla mancata comparizione degli indagati, in linea con quanto osservato alla medesima altezza cronologica anche per la curia podestarile della città di Bologna<sup>7</sup>. Anche nella città di Milano la consistenza del fenomeno appare considerevole e la seppur limitata documentazione superstite rivela come i casi di contumacia siano presenti in oltre il 65% delle sentenze emesse dalla locale corte podestarile tra il 1385 e il 1429<sup>8</sup>. In netta controtendenza con quanto osservato per l'area lombardo-emiliana è quanto emerge dagli studi condotti da Matteo Magnani sul tribunale di Torino, dove su un totale di 302 procedimenti, sia inquisitori sia accusatori, celebrati negli anni Settanta e Ottanta del Trecento, la condanna in contumacia è presente in soli 7 processi<sup>9</sup>.

Tabella 11 – Frequenza dei casi di contumacia

Dominazione	Casi di contumacia	Processi interrotti per contumacia	Totale processi
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	334 (48,7%)	264 (38,5%)	686
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	28 (58,3%)	23 (48%)	48
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	32 (47,8%)	28 (41,8%)	67
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	25 (28%)	16 (18%)	89
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	35 (37,2%)	24 (25,5%)	94

Il ricorso diffuso al bando potrebbe dipendere dalla debolezza del governo comunale, che non era in grado di esercitare un controllo sufficientemente pervasivo tanto all'interno quanto all'esterno delle mura urbane. Le limitate forze di "polizia" a disposizione del podestà non erano infatti sufficienti a controbilanciare le tenaci resistenze e le intermittenti spinte autonomistiche che potevano emergere nel contado o nei territori circostanti, su cui da secoli insistevano le mire dei poteri limitrofi<sup>10</sup>. Tuttavia, il *bannum* rappresentava un elemento

<sup>6</sup> CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 151-157.

<sup>7</sup> Per il comune bolognese i registri del tribunale podestarile rivelano percentuali elevate di processi interrotti per contumacia, sia negli anni Settanta (52%) sia negli anni Novanta (44%) del Trecento: Archivio di Stato di Bologna, Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, *Liber inquisitionum et testium*, B-214 (1372); *Liber inquisitionum et testium* B-264 (1393).

<sup>8</sup> VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 129-134.

<sup>9</sup> MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 522-523.

<sup>10</sup> Il contingente militare a disposizione del rettore forestiero era composto da 12 cavalieri e 30 fanti assoldati, cui sono da aggiungere i 40 fanti deputati alla guardia del castello. Sull'aumento dei reparti armati alle dipendenze degli ufficiali comunali si vedano; MUCCIARELLI, *Tecniche di vigilanza, strumenti di polizia*; ARCANGELI, "Come bosco et spelunca di latroni", p. 68; GRILLO, *L'ordine della città*, pp. 26-33.

strutturale alle stesse dinamiche processuali, a cui la giustizia pubblica poteva ricorrere sia per assumere una posizione di forza nei confronti dei suoi destinatari, forzandoli a sottostare all'iter punitivo imposto, sia per evitare di esprimersi in maniera risolutiva su una controversia complessa, dilatando così i tempi normalmente previsti dalla prassi<sup>11</sup>. Questo permetteva ai giudici di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni utili a chiarire la vicenda incriminata, ma rappresentava anche un elemento importante delle tecniche difensive adottabili da inquisiti e accusati, in quanto permetteva a questi ultimi di prendere tempo per valutare quale fosse la soluzione a loro più congeniale. Si trattava di una strategia rischiosa, che poteva portare il reo a sanzioni pecuniarie maggiorate a causa del rifiuto di presentarsi in giudizio e a restare sprovvisto di tutte le protezioni garantite dalla giustizia pubblica, e che poteva quindi essere sfruttata solo da quanti erano disposti, e in grado, di sostenerne il prezzo e le ripercussioni<sup>12</sup>.

La stessa normativa statutaria si dimostra puntuale nel precisare le conseguenze del mancato rispetto dei mandati imposti dal giudice<sup>13</sup>. Il capitolo «qualiter contra inculpatum citatum non comparentem procedi possit et debeat et de effectu processus contra absentem» stabiliva infatti che, qualora l'incolpato non si fosse presentato una volta citato in giudizio, dovesse essere bandito e che gli fosse assegnato un termine di dieci giorni, se forestiero o residente in uno dei borghi del distretto di Vercelli, o di otto giorni, se residente in città, per presentarsi in tribunale. Questo termine, però, poteva essere ulteriormente dilatato, come sembrano suggerire alcuni atti contenuti nei registri delle inquisizioni, senza inficiare il diritto di difesa degli imputati. Nel medesimo capitolo viene infatti precisato che, qualora l'indagato venisse successivamente catturato e consegnato al podestà, egli dovesse essere nuovamente processato e, se trovato colpevole, punito, ma nulla lascia intendere che la medesima soluzione non fosse applicata anche in caso di comparizione volontaria<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Secondo Daniel Lord Smail la contumacia sarebbe addirittura desiderabile dal punto di vista della corte, in quanto consentiva un “raffreddamento” della contesa ed evitava al giudice di pronunciarsi su casi controversi: SMAIL, *The consumption of justice*, p. 116. Sull'uso concreto del bando da parte delle autorità comunali si veda: GIULIANO MILANI, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome/Moyen Âge», 109 (1997), pp. 501-523.

<sup>12</sup> Le medesime considerazioni sono avanzate da Tomaso Perani nello studio condotto sui processi accusatori della Pavia duecentesca: PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca*, pp. 80-87. Per una panoramica generale sugli effetti del bando si veda: PAZZAGLINI, *The criminal ban of the Siennese Commune*, in particolare pp. 59-61.

<sup>13</sup> Sul rapporto tra bando e scienza giuridica riferimenti ancora fondamentali sono: CARLO GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comune*, in «Archivio giuridico», 158 (1960), pp. 3-75; CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*. Per una prospettiva più aggiornata si veda: CHRISTIAN ZENDRI, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune*, Trento 2016.

<sup>14</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 111r-111v: «Item ut nemo de sua contumacia gloriatur, statum est, si | inculpatus citatus fuerit ut dictum est et ad citationem non | comparverit ut debet, ut dictum est supra et debet, ponatur in ban | no de maleficio in titulo contra ipsum formato content. In quo | banno detur sibi terminus decem dierum si fuerit forensis vel | de districtu Vercellarum, vel octo dierum si fuerit de civitate |

Tuttavia, la contumacia rappresentava una scelta solo per coloro che decidevano di ricorrervi all'interno di una strategia processuale consapevole, mentre nella maggior parte dei casi essa era spesso l'unica soluzione a disposizione degli indagati. La difficoltà nel reperire un fideiussore, oppure l'impossibilità di difendersi dall'accusa di un crimine particolarmente efferato, potevano spingere molti a sottrarsi alla disputa davanti al giudice e a preferire forse altre soluzioni compositive, senza lasciare alcuna traccia all'interno della documentazione prodotta dal tribunale podestarile. Se si osservano le qualifiche sociali dei soggetti che si siano resi contumaci fra gli anni Settanta del Trecento e i Quaranta del secolo successivo si nota come la componente più significativa sia in assoluto quella dei rustici, seguita da un numero cospicuo tanto di servi, quanto di esponenti della nobiltà vercellese, in particolare rurale. Tra i banditi figurano poi diversi membri della milizia cittadina, spesso stranieri, stanziati per brevi periodi all'interno della cittadella.

L'estrazione sociale poteva infatti influenzare la capacità processuale degli inquisiti e in alcuni casi conferiva alla contumacia, e al conseguente bando, un valore differente per coloro che sceglievano consapevolmente di farvi ricorso. I bandi pronunciati nel marzo 1378 e nel gennaio 1392, rispettivamente contro il soldato tedesco *Diotrichus* di Colonia, per non essersi presentato in giudizio per rispondere delle percosse inflitte con una spada al fornaio Guglielmo da Cossato<sup>15</sup>, e contro Ambrogio da Mortigliengo, *familiaris* dell'usuraio vercellese Martino di Pontirolo, per non aver risposto alla citazione dopo aver colpito con un bastone una certa Catellona, moglie del calzolaio Giacomo da Caresana<sup>16</sup>, sembrano infatti dipendere dalle limitate risorse economico-sociali e dal basso livello di inclusione sociale degli indagati, che poteva escluderli dai canali di protezione normalmente assicurati ai membri della comunità, quali ad esempio la facoltà di trovare dei fideiussori o dei testimoni disposti a pronunciarsi a favore della loro *bona fama*<sup>17</sup>.

---

Vercellarum. In quo banno ponatur maleficium in titulo con|tra ipsum formato contentum et nomen servitoris. Et si aliquo tem|pore elapso dicto banno in fortia potestatis et communis Ver|cellarum pervenerit, contra ipsum procedatur. Et si inventus | fuerit culpabilis, puniatur debita pena quam requirit delictum».

<sup>15</sup> L'inquisizione contro *Diotrichus* viene avviata l'11 marzo 1378 e il mandato di citazione viene consegnato al servitore comunale il 15 marzo. Il giorno stesso il servitore comunica di aver eseguito la relazione e, in seguito alla mancata comparizione, il 18 marzo il soldato tedesco viene bandito in contumacia e condannato al pagamento di 100 lire in moneta di Pavia per le percosse inflitte, con spargimento di sangue: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 75r-76r.

<sup>16</sup> Il 7 dicembre 1391 viene avviata un'inquisizione contro Ambrogio di Mortigliengo per le percosse inflitte, con spargimento di sangue, a Catellona. Dopo essere stato citato in giudizio, in data 11 dicembre, e non aver risposto alla citazione entro i termini previsti, il servo viene bandito in contumacia il 16 gennaio e condannato al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 26r-26v.

<sup>17</sup> Sull'attenzione delle procedure penali alle dinamiche sociali si vedano: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10-14; ID., *Giustizia e documentazione a Bologna*, pp. 296-297; TREGGIARI, «*Et sit secretum*», pp. 35 e 46-47.

Diversa la vicenda che vide coinvolti il *dominus* Pietro Bondoni e alcuni abitanti dei borghi di Areglio e Bianzè e della Valsesia, condannati nel gennaio 1399 al bando *de contemptu inobedientia et maleficio* per aver invaso il territorio di Alice, assaltato il castello e derubato gli abitanti, reati per i quali furono multati per 1000 lire in moneta di Pavia<sup>18</sup>. In questo caso, la contumacia degli inquisiti, al pari dell'inevitabile bando emesso contro di loro dalle autorità cittadine, assume un preciso significato politico. Tanto il nobile quanto i rustici non avevano alcun interesse nel presentarsi in tribunale per ricevere, con ogni probabilità, la pena capitale, ma mostravano, al contempo, di non essere disposti a sottostare alla giustizia di un potere che non solo non riconoscevano, ma a cui si erano già apertamente opposti.

Si è già detto come i termini previsti dal bando, revocabile qualora il contumace si fosse successivamente presentato per rispondere all'inquisizione avviata contro di lui, consentissero a un numero ristretto di indagati di sfruttare un maggiore intervallo temporale per scegliere la strategia migliore da adottare una volta comparsi davanti al giudice. I soggetti che, una volta banditi, ricorrevano maggiormente a questa soluzione erano soprattutto nobili e cittadini di Vercelli, i quali potevano contare su risorse sufficienti a garantire la formulazione di difese efficaci o, in alternativa, il raggiungimento di un accordo preliminare con la controparte. Questo è quello che avvenne dopo l'emissione del bando, nel luglio 1425, contro i *cives* Giovanni Cazzani e Nicolino da San Nazzaro, inquisiti per le percosse e le ingiurie rivoltesi a vicenda e resisi contumaci nel giugno dello stesso anno. Essi entro il termine stabilito dal giudice si presentano in tribunale per gli interrogatori e presentano un atto di pace, siglato da entrambi il 10 luglio, che garantisce al primo una riduzione dell'ammenda normalmente prevista dagli statuti e a Nicolino addirittura l'assoluzione finale da tutte le colpe<sup>19</sup>.

Decidono di ricorrere a un procuratore due abitanti del borgo di Coggiola, Martino *de la Biolla* e il nipote Bartolomeo, inquisiti nel giugno 1398 per l'omicidio del compaesano Antonio *Cacafuoco*, commesso nel mese di maggio. Banditi per contumacia il 12 giugno, essi presentano una difesa nell'agosto dello stesso anno, quindi ben oltre il termine di dieci giorni fissato dal giudice, attraverso la mediazione del notaio vercellese Agostino *de Maliono*, che presenta un atto in cui contesta la validità dell'inquisizione<sup>20</sup>. La soluzione adottata dai due indagati mette in luce

---

<sup>18</sup> L'inquisizione, avviata il 6 dicembre 1398, si interrompe il 30 gennaio dell'anno successivo in seguito alla mancata comparizione di Pietro Bondoni e dei nove rustici indagati, nonostante la legittima citazione emessa del giudice ed eseguita dal servitore il 16 dicembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 10r-12r.

<sup>19</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1398-1399), cc. 47r-51v. La sentenza risulta emessa il 27 ottobre 1425 e vede il Cazzani condannato per 6 lire in moneta di Pavia, mentre Nicolino assolto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-336 (1425-1426), cc. 13v-14r.

<sup>20</sup> Il notaio Agostino *de Maliono* intende dimostrare come il reato non fosse avvenuto all'interno del distretto di Vercelli e non possa così essere sottoposto alla giurisdizione del podestà eusebiano. La difesa viene accolta dal giudice, il quale tuttavia si pronuncia contro Martino e il nipote, confermando il bando, la multa di 1000 lire in

come l'uso strategico del bando fosse una strada percorribile anche da quei rustici che, godendo di una buona capacità economica, potevano decidere di approfittare della dilatazione delle tempistiche processuali per individuare un procuratore disposto a rappresentarli in sede di giudizio e a cui affidare la realizzazione della migliore difesa possibile.

## 1.2. *Le due facce dell'imprigionamento tra coercizione e punizione*

Negli ultimi anni la questione delle carceri medievali è stata oggetto di un rinnovato interesse. Schiacciata a lungo dal peso di visioni, ormai contestate, che relegavano l'esperienza delle prigioni premoderne a una sorta di preistoria dei contemporanei modelli detentivi<sup>21</sup>, la nuova prospettiva sui sistemi penitenziari dell'età tardo-comunale è riuscita a scardinare vecchi preconcetti, che vedevano nell'imprigionamento un elemento essenzialmente coercitivo del sistema giudiziario<sup>22</sup>. Gli studi compiuti da Guy Geltner sulle prigioni comunali di Venezia, Firenze e Bologna, e, più di recente, da Marina Gazzini sulle carceri milanesi, hanno contribuito a gettare una luce sulla funzione dell'incarcerazione nelle dinamiche, non solo penali, ma soprattutto sociali, delle città bassomedievali<sup>23</sup>. La componente coercitiva della detenzione era ancora centrale, ma accanto a essa si fece sempre più strada, a partire soprattutto dal XIII secolo, quella punitiva. Potevano infatti essere incarcerati coloro che contraevano un debito o coloro che venivano ritenuti colpevoli di una serie di reati minori, come anche quanti erano semplicemente in attesa di giudizio. Quest'ultimo è il caso maggiormente rappresentato dalle

---

moneta di Pavia e l'alienazione di tutti i loro beni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 93r-94v. La sentenza è pronunciata dal podestà il 19 ottobre 1398 e inserita nel registro: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-294 (1398-1399), cc. 1v-2v.

<sup>21</sup> Mi riferisco in particolare alle posizioni assunte, per primo, dallo storico tedesco Theodor Mommsen nei suoi studi sul diritto penale romano, confluiti in: THEODOR MOMMSEN, *Römische Strafrecht*, Leipzig 1899; ai contributi di diversi storici di corrente marxista, in particolare: GEORG RUSHCE e OTTO KIRCHENHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Bologna 1981 (ed. or. *Punishment and Social Structure*, New York 1939); BOB FINE, *The Birth of Bourgeois Punishment*, in «Crime and Social Justice», 13 (1980), 19-26; DARIO MELOSSI e MASSIMO PAVARINI, *The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System*, Totowa 1981; fino all'opera fondamentale del filosofo MICHEL FAUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976 (ed. or. *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, Parigi 1975).

<sup>22</sup> Critici verso questa visione furono diversi storici, a partire soprattutto dai primi del Novecento, tra i quali è necessario citare almeno: GOTTHOLD BOHNE, *Die Freiheitsstrafe in den italienischen Stadtrechten des 12.-16. Jahrhunderts*, 2 voll., Leipzig 1922-1925; JAMES GIVEN, *Inquisition and Medieval Society: Power, Discipline and Resistance in Languedoc*, Ithaca 1997; JEAN-LOUIS BIGET, *L'inquisition et les villes du Languedoc (1229-1329)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, pp. 527-551; JACQUES CHIFFOLEAU, *Les justices du Pape: délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au quatorzième siècle*, Parigi 1984.

<sup>23</sup> GUY GELTNER, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma 2012 (ed. or. *The medieval prison: a social history*, Princeton – Oxford 2008); MARINA GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017.

fonti giudiziarie vercellesi, per la natura stessa degli atti contenuti, di matrice prettamente processuale. Ma le vicende narrate nelle carte inquisitoriali consentono anche di rilevare un ricorso comune all'imprigionamento anche per ragioni esclusivamente punitive.

Tra il 1377 e il 1442 sono in totale 64 i vercellesi che risultano incarcerati dopo essersi presentati in giudizio per rispondere all'inquisizione avviata contro di loro<sup>24</sup>. A questi sono poi da aggiungere 10 soggetti che, in quanto vittime di un reato subito durante la carcerazione o per essere successivamente evasi, figurano all'interno degli atti come detenuti. Una cifra così esigua sembra suggerire un ricorso limitato all'imprigionamento nel comune Vercellese a cavallo fra i due secoli, in particolare per quanto riguarda la sua funzione esclusivamente coercitiva. Ma per quali ragioni si poteva finire in carcere?

Gli statuti locali stabilivano che, nel caso in cui l'inquisito fosse accusato di un crimine che comportava una pena di sangue e si fosse presentato davanti al giudice, questi dovesse essere recluso nelle carceri fino al completamento del giudizio. La medesima soluzione doveva essere applicata qualora l'indagato, accusato di un crimine che comportava una pena pecuniaria, non avesse presentato un fideiussore idoneo, o almeno fino a quando non fosse in grado di fornirne uno, oppure fino al pronunciamento della sentenza<sup>25</sup>. La presentazione di un fideiussore disposto a garantire per l'imputato era infatti indispensabile per assicurare il proseguimento del processo e, in assenza di questo passaggio fondamentale, il giudice era costretto a ricorrere all'imprigionamento del convenuto per cautelarsi da un'eventuale contumacia futura. Tuttavia, la detenzione non era sempre consentita. La normativa statutaria precisava infatti che né il podestà né un qualsiasi membro della sua *familia* potessero incarcerare alcun abitante di Vercelli o del suo contado, a meno che non si trattasse di un ladro, di un uomo di *mala fama* o del

---

<sup>24</sup> Le prigioni erano situate a Vercelli, come in altre città italiane, nei pressi del palazzo del comune. Una soluzione simile è attestata tanto a Milano, come nei comuni di Venezia, Firenze e Bologna: GAZZINI, *Storie di vita e malavita*, pp. 29-48; GELTNER, *La prigione medievale*, pp. 35-62.

<sup>25</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «Quando et quo casu inculpates comparens debeat relaxari fideiussoribus vel incarcerari», c. 111v: «Item ut delinquentes penam non effugiant ordinatam, sta | tutum est quod si accusatus, denunciatus vel inquisitus fuerit | quis ex crimine ex quo ipsi inculpato ingeritur pena sanguinis | pure vel conditionis si de delicto illo constat iudicenti, tunc | si fuerit ille coram iudicente contra quem inquiritur, detineatur | in carcere donec lis finem debitum accipiat, nec aliquo modo | fideiussoribus, pignoribus vel depositis dimittatur. Et idem | fiat si inculpatus fuerit ex crimine ex quo ingeritur pena pecuniaria communi Vercellarum vel parti vel utriusque applicanda, | si fideiussorem idoneum non dederit de solvendo condemnationem, | ut in statutis communis Vercellarum continetur, donec dictum | fideiussorem idoneum dederit vel donec absolutionem merere | retur de illo maleficio vel donec solveret condemnationem que de | ipso fieret. Si vero calumniatus fuerit ex crimine penam pecuniariam ingerente et fideiussorem idoneum dederit de solvendo | id in quo fuerit condemnatus fideiussoribus relaxetur. Et predicta | et singula valeant et teneant et serventur non obstante aliquo iure | vel statuto generali vel speciali in contrarium faciente».

responsabile di un reato tale da prevedere una pena corporale e che non avesse presentato una valida cauzione tramite fideiussore<sup>26</sup>.

Tabella 12 – Detenuti e carcerazioni nei processi vercellesi

Dominazione	Carcerati	Processi con carcerazioni	Totale processi
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	38	31 (4,5%)	686
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)			48
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	8	8 (11,9%)	67
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	12	8 (9%)	89
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	6	6 (6,4)	94
<b>Totale</b>	63	53 (5,4%)	984

La coercizione era una delle finalità più comuni per cui un soggetto poteva finire nelle prigioni comunali e questo avveniva inevitabilmente nel caso in cui il convenuto non fosse stato in grado di individuare un fideiussore disposto a pagare la condanna in sua assenza. Le carte inquisitoriali offrono diversi esempi di questa soluzione, adottata tuttavia dai giudici solo in un numero ristretto di casi. Tra il novembre 1393 e il luglio dell'anno successivo vengono incarcerati due cittadini vercellesi, il nobile Pietro da Vettignè e un certo Rodolfo, beccaio della vicinia di Sant'Agnese, in occasione di due processi avviati entrambi il 26 novembre e relativi alla medesima vicenda, una rissa con spargimento di sangue avvenuta nei pressi della casa di Rodolfo. Quest'ultimo compare subito in tribunale e, non avendo presentato un fideiussore, viene affidato al custode *Regazzo de Bertella* e recluso nelle carceri del comune. Il detenuto, tuttavia, rimane nelle carceri solo una notte in quanto il giorno successivo è in grado di fornire una fideiussore idoneo che gli garantisce l'immediato rilascio<sup>27</sup>. Pietro da Vettignè, invece, risponde al mandato del giudice con minore immediatezza, l'8 dicembre, ma è in grado di presentare subito una fideiussione valida. Tuttavia, il processo si prolunga per parecchi mesi, tra

<sup>26</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber primus de officio potestatis et eius vicarii*, «De aliquo non tenendo in carcere vel ad cathenam», c. 5v: «Item quod potestas vel aliquis de societate sua non possit nec | debeat aliquem habitantem in civitate vel districtu Ver|cellarum ponere in carceribus vel ad cathenam vel aliter per|sonaliter detinere, nisi sit latro vel homo male fame, vel debe|ret puniri corporaliter, si communi facere poterit idoneam ca|ptionem cum fideiussore vel pignore occasione eius propter | quod vellet detineri, sub pena potestati seu cuicumquem de eius fa|milia contrafacienti librarum vigintiquinquem Papiensis, que pena | perveniat in iniuriatum».

<sup>27</sup> Rodolfo risulta poi condannato, il 24 marzo 1394, al pagamento di 30 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 37r-38r.

interrogatori dei testi e difese presentate dal nobile vercellese, e sembra arrestarsi, stando a quanto contenuto negli atti, il 15 luglio con l'interrogatorio sotto tortura di Pietro, che risulta però detenuto da due giorni all'interno delle carceri del comune<sup>28</sup>. Le ragioni di questo imprigionamento rimangono poco chiare. È difficile pensare che l'indagato non sia stato in grado di trovare un nuovo fideiussore, ma il fatto è rilevante in quanto mette in luce come la detenzione fosse uno strumento a cui il giudice poteva ricorrere con una certa flessibilità per assicurare la regolare conclusione del procedimento.

Accanto alla funzione coercitiva, anche nel comune eusebiano è attestato il ricorso all'incarcerazione per scopi più propriamente punitivi. Nell'agosto del 1392 viene avviata un'inquisizione contro Domenico Bondoni e Domenico *de Ghigalotis*, cittadini ed esponenti di due potenti famiglie nobili vercellesi. I due sarebbero evasi, quello stesso mese, dalle carceri comunali e il testo dell'inquisizione precisa che essi vi si trovavano rinchiusi a causa dei debiti contratti con la tesoreria del comune<sup>29</sup>. Un'altra evasione, avvenuta nell'agosto del 1414, vede coinvolto il forestiero Angelino d'Alemagna, incarcerato in occasione del furto di un cavallo, commesso il mese precedente ai danni di uno degli armigeri del marchese di Monferrato, in quel momento governatore della città eusebiana. In seguito alla riconciliazione con l'offeso, Angelino stringe un accordo che prevede il pagamento di una somma di 8 ducati come risarcimento per il furto, e non potendo garantire subito il pagamento viene recluso nelle prigioni comunali<sup>30</sup>.

La carcerazione per debiti, come per alcune fattispecie criminali, è documentata anche in altre città italiane, ma nel territorio sottoposto alla dominazione dei signori di Milano essa era prevista come punizione alternativa per una particolare tipologia di reato: il porto d'armi vietate. Benché i registri delle inquisizioni e delle condanne non riportino casi in cui questa pena risulti effettivamente applicata, un decreto, emanato l'1 aprile 1386 da Gian Galeazzo Visconti e registrato all'interno del *liber decretorum* del comune di Vercelli prevedeva che quanti fossero sorpresi a portare armi vietate per il territorio del distretto dovessero essere multati per 10 o 20 fiorini, a seconda che il reato fosse stato commesso di giorno o di notte, e che, qualora non

---

<sup>28</sup> Pietro da Vettignè viene infine assolto da tutte le colpe in data 10 ottobre 1394: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 35r-36v.

<sup>29</sup> Nel medesimo processo vengono inquisiti anche i custodi delle carceri, Ruffino Fassolino e Pietro Frasca, ritenuti responsabili dell'evasione a causa della loro negligenza. Evasi e custodi risultano infine tutti condannati, il 4 novembre 1392, per 1000 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 98r-99v.

<sup>30</sup> La fuga di Angelino ebbe comunque un esito poco fortunato, in quanto, una volta evaso, venne catturato dal collaterale nei pressi delle mura cittadine e subito ricondotto nelle carceri del comune. Sarà rilasciato solo il 15 agosto su ordine diretto del marchese, anche se non si conoscono le ragioni dell'intervento del Paleologo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 4r-4v.



fossero in grado di pagare l'ammenda, dovessero essere reclusi nelle carceri rispettivamente per due mesi oppure per quattro<sup>31</sup>.

Gli esempi forniti consentono già di cogliere la profonda trasversalità sociale di questa soluzione, a cui i giudici potevano far ricorso con una certa libertà, nonostante le limitazioni imposte dalla normativa locale, per salvaguardare la normale prosecuzione dei processi. Come si è detto, dietro le sbarre poteva finire chiunque fosse comparso davanti al giudice, di sua volontà o in seguito alla cattura, ma non fosse in grado di trovare un fideiussore idoneo. Tuttavia, le fonti sembrano suggerire che la limitata disponibilità di risorse finanziarie e di legami personali impattasse direttamente sulle possibilità di reclusione di alcuni individui. Se si osservano le qualifiche personali degli imprigionati è, infatti, possibile notare come un numero elevato di questi provenisse dalle località del contado, a fronte di cifre decisamente contenute di cittadini e abitanti vercellesi. La consistenza preponderante dei villici nel novero dei carcerati è sicuramente dovuta all'elevata frequenza con cui questi finivano citati in giudizio, ma evidenzia anche una maggiore difficoltà di questi ultimi nel reperire dei garanti disposti ad assumersi gli eventuali oneri derivanti da una mancata risposta ai mandati del giudice. La medesima difficoltà, inoltre, potrebbe spiegare il numero considerevole di soldati imprigionati, in particolare forestieri, i quali, a causa di un'inferiore inclusione sociale, solo raramente erano in grado di fornire dei fideiussori e più spesso, una volta comparso in giudizio, finivano rinchiusi nelle carceri del comune in attesa della sentenza.

Nel marzo 1399, dopo essere stato consegnato alle autorità e comparso poi davanti al giudice, viene recluso nelle prigioni comunali il soldato Tommasino di Udine, detto *Friulano*, accusato di numerosi furti commessi nei mesi di gennaio e febbraio. Questi non riuscirà a fornire alcun fideiussore e resterà nelle prigioni per diversi mesi, fino all'emissione della condanna, eseguita nel giugno dello stesso anno<sup>32</sup>. Una permanenza nettamente inferiore quella del

---

<sup>31</sup> «In libro decretorum magnifici domini nostri et comunis Vercellarum [...] | Nos Dominus Mediolani etc., Comes Virtutum, imperiali vicarius generalis, | quoniam ex delatione armorum plerorumquem facinorosis prebetur occaxio | delinquendi, hoc generaliter edito decernimus, statuimus et volumus ac mandamus | quod non sit aliqua persona cuiuscumquem conditionis et status existat quod | audeat vel propresumat sub nostro dominio, in aliqua parte territorii nobis supponiti, arma portare de die vel de nocte sub pena amittendi arma | et solvendi florenos decem auri, si de die arma portaverit, si vero de nocte florenos viginti, | applicandi camere nostre, et statim irreversibiliter exigendi si incidens in penam | predictam fuit habilis ad solvendum alioquem carceribus menciatur, ibiquem | remaneat carceratus per menses duos continuos si de die arma portaverit, | si vero de nocte per menses quatuor continuos, quibus elapsis relaxetur et non | ante [...]». Il testo del decreto è riportato all'interno degli atti, in quanto parte delle difese presentate dai *cives* Nicolino Testa e Lorenzo Bolla, inquisiti per le percosse inflitte con un coltello e un bastone a Pietro, detto Negro, Auricola, anch'egli cittadino di Vercelli: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 62r-64v.

<sup>32</sup> Tommasino viene condannato, il 14 giugno 1399, all'amputazione della mano destra, come previsto dalla normativa statutaria in caso di almeno due furti di beni superiori a 100 lire: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 50r-51v.

maniscalco Robino di Francia, abitante di Vercelli, indagato per le percosse inflitte a Giovanni Provasio, imprigionato il 24 gennaio 1421 e rilasciato quattro giorni dopo, avendo presentato come fideiussori un certo Maffiolo, suo *socius*, e Comino Crivello, console della vicinia di San Michele<sup>33</sup>. Le differenti vicende processuali di Tommasino e Robino evidenziano ancora una volta come un maggiore grado di inserimento all'interno della comunità possa garantire condizioni più agevoli agli imputati in sede processuale, ma consentono di cogliere un altro aspetto fondamentale delle prigioni cittadine bassomedievali.

Esse erano sì un luogo di detenzione e punizione ma le loro mura «operavano come una membrana porosa piuttosto che come una chiusura ermetica», per citare l'efficace immagine tracciata da Guy Geltner<sup>34</sup>. I prigionieri non erano infatti tagliati fuori dal mondo al di là delle sbarre ma continuavano a mantenere attivi i rapporti tanto con i congiunti, quanto con i loro rappresentanti legali. Il 10 aprile viene avviata un'inquisizione contro Giacomo della Croce, un ragazzo di quattordici anni, accusato dell'omicidio del figlio del *civis* Guglielmone da Candia. In seguito all'interrogatorio, il giudice affida Giacomo a uno dei custodi delle carceri e gli assegna un termine di cinque giorni per la presentazione delle difese. Termine poi prorogato, su richiesta del detenuto, in quanto non avrebbe ricevuto in tempo una copia dell'*inquisitio* e non sarebbe quindi riuscito a trovare un avvocato o un procuratore. Entro i termini concessi, probabilmente grazie alla mediazione di un *causidicus*, Giacomo presenta dei capitoli di difesa e diversi testimoni, che gli consentono di evitare la pena capitale<sup>35</sup>. Allo stesso modo, nel settembre 1393, il *magister* Enrichetto da Novara, carpentiere di Vercelli, nonostante risulti recluso nelle prigioni comunali per il furto di una pianeta dorata, è in grado di trovare un procuratore, il notaio Antonio da Balocco, che, formulando una difesa efficace sulla base di quanto previsto dalla normativa statutaria, riesce a ottenere sia il rilascio sia l'assoluzione finale del suo cliente<sup>36</sup>. La detenzione non rappresentava quindi un grave impedimento, per quanti ne avessero la possibilità, alle capacità difensive degli imputati, che potevano ancora ricorrere alle proprie risorse, tanto economiche quanto sociali, per poter piegare le maglie del processo a loro favore.

---

<sup>33</sup> Il 30 gennaio, Robino è in grado di fornire anche una terza fideiussione, prestata da Pietro d'Asigliano, dottore di Vercelli: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 11r-12v.

<sup>34</sup> GELTNER, *La prigione medievale*, p. 25.

<sup>35</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 18r-27v.

<sup>36</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 1r-3v.

### 1.3. «*Ponere ad torturam*». *Limiti ed efficacia dei tormenti negli interrogatori degli imputati*

Il 24 maggio 1385 il giudice dei malefici Giuseppe *de Zurlis* decide di avviare un'inquisizione contro una certa Sibilla, moglie del beccaio Michele, detto *Podestà*, di Castelletto<sup>37</sup>. La donna è accusata, stando a quanto dichiarato dal console del luogo all'interno della denuncia, dell'avvelenamento del marito e di alcuni suoi cugini e amici, intossicati da una focaccia di frumento che Sibilla avrebbe lasciato a Michele prima di uscire di casa. Dopo essere stata legittimamente citata, la donna rifiuta di presentarsi e viene bandita in contumacia il 27 maggio, pena revocabile qualora decida di recarsi in tribunale entro dieci giorni. Il processo sembra arrestarsi per oltre un mese, ma il 7 luglio Sibilla compare davanti al giudice, forse in seguito alla cattura, per l'interrogatorio. La donna si dichiara innocente e nega quanto contenuto nell'inquisizione formata contro di lei, ma non è in grado di fornire alcun fideiussore. Benché negli atti non si faccia alcun riferimento all'imprigionamento, è lecito pensare che Sibilla sia stata condotta nelle carceri del comune, da cui verrà poi prelevata nei mesi successivi per essere sottoposta a nuovi interrogatori e per assistere alle dichiarazioni dei testi. Questi ultimi confermano tutti la pessima fama della donna, che in passato avrebbe già cercato di avvelenare altri uomini, tra cui il medico vercellese Giacomo da Confienza, il quale, convocato come teste, sostiene che la focaccia fosse stata contaminata con dell'arsenico. Il 25 agosto Sibilla viene quindi condotta nuovamente davanti al giudice, che la fa portare nella stanza preposta alle torture e ordina di legarla al curlo. Sollevata da terra e ricevuti diversi strattoni, la donna continua a perseverare nella sua versione e a dichiararsi innocente. Neppure un secondo interrogatorio sotto tortura, eseguito il 3 settembre, è sufficiente per strappare una confessione e il giudice, nonostante le testimonianze raccolte, si vede costretto a disporre il rilascio e ad assolverla da ogni colpa di cui era accusata.

Sibilla è solo uno dei 62 indagati sottoposti a tortura dai giudici vercellesi tra il 1377 e il 1442, un dato che risulta notevole se confrontato con quelli disponibili per altre città italiane alla medesima altezza cronologica e che testimonia un ricorso sistematico alla tortura nel comune eusebiano. Lo studio condotto da Matteo Magnani sul tribunale di Torino alla fine del Trecento ha rivelato come in soli due casi, su un totale di oltre 300 processi, il giudice abbia deciso di fare ricorso alla tortura per ottenere una confessione dagli imputati<sup>38</sup>. Nei comuni sottoposti alla dominazione viscontea, anche laddove la consistenza della documentazione risulti più vicina a

---

<sup>37</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 33r-37v.

<sup>38</sup> Si tratta nella fattispecie di due processi, rispettivamente per stupro e omicidio, nei quali le dichiarazioni e le difese degli indagati sono risultate poco chiare, inducendo quindi il giudice a ricorrere alla tortura per ottenere ulteriori informazioni: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 524-528.

quella vercellese, come per la città di Reggio nell'Emilia, il numero degli indagati sottoposto a tortura appare nettamente inferiore, riguardando solo 7 processi su un totale di circa 900 procedimenti celebrati dal tribunale emiliano<sup>39</sup>. Infine, è significativa la totale assenza di riferimenti a tormenti effettivamente inflitti all'interno del *liber sententiarum* milanese del 1385, che suggerisce un ricorso quantomeno sporadico alla tortura nella città ambrosiana negli ultimi decenni del secolo<sup>40</sup>.

La prudenza suggerita dai giuristi nei confronti di un uso troppo elastico della tortura in sede processuale, su cui insistono tematiche complesse inerenti all'estensione dell'arbitrio del giudice e al valore probatorio assunto dalle dichiarazioni estorte sotto coercizione, trovano riflesso nelle compilazioni statutarie che ne regolamentano, e spesso ne limitano, il ricorso da parte dei giudici forestieri<sup>41</sup>. Gli statuti reggiani stabilivano ad esempio che essa potesse essere applicata solo nei casi dei reati maggiori e solo in presenza di indizi precedenti sufficienti, mentre quelli milanesi precisavano che non fosse consentito al giudice ricorrervi prima di aver concesso un termine all'imputato per la presentazione delle difese<sup>42</sup>. Il codice statutario vercellese non prevedeva limitazioni all'operato dei giudici in base alla gravità dei reati, se non a quanti avessero comportato una pena corporale, e consentiva il ricorso alla tortura ogniqualvolta l'inquisito non fosse stato in grado di fornire una valida difesa, ma sempre in presenza di indizi precedenti legittimi, condizione indispensabile all'applicazione dei tormenti e ribadita in più di un'occasione all'interno degli statuti. Qualora avesse continuato a negare le accuse e gli indizi contro di lui non fossero sufficienti a provarne la colpa, l'indagato doveva infine essere assolto<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> In particolare, il ricorso alla tortura degli indagati è attestato in due processi per aggressione, in due per stupro e in tre per omicidio: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 115-123.

<sup>40</sup> Essa non risulta applicata neppure negli interrogatori per i reati più gravi, quali omicidi o furti, ad eccezione di un unico riferimento all'interno di un atto di accusa per adulterio: VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*», p. 152.

<sup>41</sup> Sulla posizione assunta dalla dottrina giuridica nei confronti della tortura fra medioevo ed età moderna si vedano: FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*; SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*»; CHIODI, *Crimini enormi e tortura*; MICHELE PIFFERI, *Le insanabili antinomie della tortura. Modelli di verità e significato del dolore nella quaestio per tormenta medievale*, in «La legislazione penale», 9 (2019), pp. 1-22. Sulla regolamentazione della tortura all'interno della normativa statutaria, in particolare lombarda, si veda: CLAUDIA STORTI STORCHI, *La torture dans les statuts lombards (XIV)*, in *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, a cura di B. Durand e L. Otis-Cour, Lille 2002, pp. 451-470.

<sup>42</sup> Sulla possibilità del giudice di ricorrere alla tortura all'interno della normativa statutaria reggiana si veda: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 117-119. Per il caso milanese si veda: CLAUDIA STORTI, *1385: un anno tra politica e giustizia a Milano*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 7-31, p. 26.

<sup>43</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «Qualiter inculpatus citatus teneatur comparere et facere et qualiter contra ipsum comparentem fieri debeat», cc. 110v-111r: «[...] Aut negaverit et tunc si contra ipsum probatum fuerit | non plene, ut dictum est, sed semiplene, detur sibi terminus de | fensionis, ut supra. Quam si legitimam fecerit absolvatur et ab | solvi debeat. Et si nullam fecerit vel non legitimam torqueatur | et torqueri possit et debeat, indiciis legitimis precedentibus con | tra ipsum inculpatum de contentis in titulo contra ipsum for | mato. Et habeat locum in maleficiis tantum quando crimina | liter agitur. Si vero contra ipsum non fuerit aliquid probatum, | nec indicia precedant contra ipsum inculpatum vel precedant, | sed tortus in negatione persistit,

La vicenda di Sibilla dimostra quindi il sostanziale rispetto della normativa locale da parte del podestà e dei giudici, che consentiva sì un largo ricorso alla tortura per cercare di ottenere, se non una confessione, almeno il maggior numero possibile di informazioni dagli indagati, ma salvaguardava comunque il diritto di questi ultimi di difendersi dalle accuse e di evitare così i tormenti<sup>44</sup>. Inoltre, resistere ai supplizi permetteva agli imputati, in assenza di prove e indizi sufficienti a dimostrarne la piena colpevolezza, di ottenere la remissione completa, o parziale, da tutte le accuse. Il numero di indagati sottoposti a tortura e poi assolti supera infatti di gran lunga quello dei condannati, con un rapporto di 41 a 21, sintomo, più che della notevole capacità di sopportazione degli imputati, della difficoltà da parte dei giudici e degli altri ufficiali di raccogliere tutte le informazioni necessarie a verificarne la colpevolezza.

L'avvelenamento di cui è accusata Sibilla è, inoltre, un caso alquanto singolare all'interno del novero dei reati per i quali i giudici decidevano di ricorrere alla tortura prima di formulare il giudizio finale. Essa veniva sfruttata quasi esclusivamente in processi relativi a casi di rissa e percosse, inflitte a mani nude o con armi proprie e improprie, che avessero comportato spargimento di sangue, e più raramente in occasione di aggressioni e ingiurie. Sono tuttavia presenti alcune eccezioni che confermano l'ampia facoltà riconosciuta ai giudici di infliggere tormenti a quanti fossero ritenuti responsabili dei reati più differenti, spesso in deroga a quanto stabilito dalla normativa statutaria. Il fabbro Giovanni, detto *Carada*, da Rive è infatti sottoposto a tortura, nell'ottobre 1397, dopo essere stato querelato da Eusebio da Tronzano per un pagamento effettuato con false monete. Legato al curlo e ricevuti quattro strattoni, Giovanni continua a negare quanto contenuto nell'inquisizione avviata contro di lui e, dopo aver sentito tutti i testimoni citati, il giudice si vede costretto ad assolverlo per mancanza di prove sufficienti<sup>45</sup>. Nell'aprile dell'anno successivo viene citato in giudizio Filippone Morano di Balzola, denunciato da uno dei servitori del comune per essersi opposto al pignoramento

---

tun absolvi debeat in culpa | tus a contentis in titulo predicto, si alia indicia vel probatio | nes non affuerit postea [...]». All'interno degli statuti vi è poi una norma specificatamente dedicata alla tortura, contenuta nel medesimo libro sotto la rubrica «Quis et quando torqueri possit», c. 111v: «Item, ut maleficia cessent, statutum est et ordinatum quod domi | nus potestas et eius vicarius et iudex maleficiorum presen | tes et futuri possint et valeant subiicere questionibus et tormen | tis, indiciis legitims precedentibus, quemlibet accusatum et de | nunciatum vel inquisitum de maleficio cimine, delicto vel ex | cessu et etiam quemlibet bannitum, legitimis precedentibus in | diciis sufficientibus, cum indicio ipsius banni nunc vel in futu | rum de maleficio, crimine, delicto vel excessu banno ipso incur | so torquere possit et valeat. Testem autem torquere possit si fa | cto interfuerit et vacillaverit et etiam si obscurus fuerit. Et ha | beant locum predicta et singula in preteritis pendentibus et fu | turis et etiam in aliis casibus contentis in alio statuto commu | nis Vercellarum possit quis subiici questionibus et tormentis. | Et predicta omnia et singula valeant et seruentur non obstante | aliquo iure vel statuto generali vel speciali in contrarium fa | ciente. Et predicta locum habeant ubi pena corporalis ingeri | tur. In aliis autem relinquatur iuri communi».

<sup>44</sup> Per un confronto sulla tutela e sulla violazione del diritto di difesa degli imputati, in particolare in epoca moderna, si veda: CHIODI, *Crimini enormi e tortura*.

<sup>45</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 42r-44r.

disposto contro di lui dal giudice. Quest'ultimo, sentiti l'imputato e l'ufficiale responsabile del pignoramento, decide di far torturare Filippone per estorcergli una confessione. L'uomo, tuttavia, riesce a resistere ai tormenti, perseverando nella sua negazione, e viene conseguentemente assolto da ogni accusa<sup>46</sup>.

Come si è detto, gli statuti cittadini trecenteschi non prevedevano limitazioni al ricorso della tortura sulla base dello *status* sociale degli indagati, in linea con un'evoluzione della normativa locale comune a molte città italiane fra Due e Trecento<sup>47</sup>. L'esempio vercellese è in tal senso particolarmente significativo, in quanto la precedente edizione statutaria, risalente al 1241, prevedeva l'esenzione dei cittadini dai supplizi<sup>48</sup>; disposizione del tutto assente nel *corpus* legislativo successivo, che ne consente, di fatto, un uso più diffuso da parte del podestà e dei suoi ufficiali. Gli atti processuali contenuti nei registri delle inquisizioni e delle accuse confermano il nuovo indirizzo assunto dalle autorità comunali e tra gli imputati torturati troviamo sia rustici, sia abitanti, ma anche cittadini di Vercelli e alcuni esponenti delle principali famiglie nobili eusebiane<sup>49</sup>. L'appartenenza a uno dei più influenti lignaggi cittadini, che vantava anche ingenti possedimenti nel contado, non è infatti sufficiente al *dominus* Antonio da Bulgaro per evitare l'inflizione della tortura, subita nel novembre 1397, in occasione del processo, avviato contro di lui e contro il pellicciaio Giovanni da Casale e i figli di quest'ultimo, tutti abitanti di Vercelli e considerati responsabili di una rissa, avvenuta l'estate precedente nella vicinia di San Michele. Il giudice, dopo aver assistito alle dichiarazioni degli imputati e dei testi individuati, dai quali emerge una ricostruzione della vicenda alquanto fumosa, ordina di legare tutti gli inquisiti al curlo e minaccia di torturarli qualora non confessino le proprie colpe<sup>50</sup>. La superiore posizione sociale vantata da Antonio pare non influenzare neppure il pronunciamento finale del giudice, che, sulla base delle prove e delle informazioni raccolte in sede processuale, vede assolti i soli *habitatores* eusebiani, mentre il da Bulgaro risulta condannato per 5 lire in moneta di Pavia.

Quanto stabilito nella nuova edizione degli statuti, che non prevedeva limitazioni alle prerogative dei giudici sulla base della posizione sociale degli indagati, appare ormai stabilmente recepito dagli ufficiali forestieri e applicato con rigore nella prassi seguita dal tribunale cittadino. La possibilità di sfruttare le risorse economiche possedute e il livello di integrazione raggiunto all'interno della comunità sembra interessare maggiormente altri momenti procedurali, e diventa

---

<sup>46</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 45r-45v.

<sup>47</sup> EDWARD PETERS, *Torture*, Oxford 1985, pp. 50-57.

<sup>48</sup> Per l'edizione degli statuti duecenteschi si rimanda ancora a: *Statuta communis Vercellarum ab anno 1241*.

<sup>49</sup> Su un totale di 62 indagati sottoposti a tortura nel tribunale di Vercelli fra il 1377 e il 1442 si contano rispettivamente 25 rustici, 20 abitanti, 10 cittadini, 3 nobili, 2 servi e 2 bovari.

<sup>50</sup> Gli interrogatori si svolgono nella camera delle torture rispettivamente il 20 e il 23 novembre 1397: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 19r-21v.

determinante nel definire le strategie difensive a cui inquisiti e accusati potevano ricorrere per evitare una condanna o per assumere una posizione forte all'interno della disputa.

#### 1.4. *Provare la colpa e dimostrare l'innocenza. La scelta dei testi e delle strategie di difesa al vaglio dei giudici*

Accanto alle dichiarazioni degli imputati, fornite spontaneamente durante gli interrogatori o estorte con la forza attraverso l'inflizione dei tormenti, i giudici dei malefici potevano avvalersi delle deposizioni dei testimoni, che rappresentano uno dei momenti cruciali dell'intera procedura, per l'acquisizione di tutte le prove e le informazioni necessarie a pronunciare la sentenza più adeguata<sup>51</sup>. La volontà di individuare il maggior numero possibile di testi, informati dei fatti per avervi assistito di persona o avendone avuta quantomeno notizia diretta<sup>52</sup>, spiega perché essi fossero scelti tra i soggetti più vicini agli indagati o ai querelanti, una vicinanza non solo spaziale ma soprattutto sociale. Le fonti giudiziarie non consentono di ricostruire le fasi precedenti all'avvio delle procedure e con esse la modalità di identificazione dei testimoni<sup>53</sup>. Tuttavia, laddove gli atti riportino il testo completo della denuncia e della querela, è possibile osservare che quantomeno alcuni dei testi successivamente registrati all'interno dell'inquisizione fossero già indicati dagli ufficiali locali o dalle vittime al momento della presentazione della delazione<sup>54</sup>. Altri potevano poi essere individuati dal giudice e dagli altri ufficiali durante le indagini precedenti all'apertura dell'inchiesta, ma anche in questo caso appare chiaro come la priorità fosse riservata a quegli individui che con maggior probabilità potevano

---

<sup>51</sup> Per una panoramica dei sistemi probatori in uso nei tribunali comunali bassomedievali, da una prospettiva prettamente giuridica, si vedano: GIORGIA ALESSI, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, pp. 3-99; MASSIMO MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 223-254; PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, pp. 280-288. Basati maggiormente sulle fonti giudiziarie sono gli studi di: JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, pp. 105-123; WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, pp. 132-162; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 45-47 e 94-100; ID., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge: études*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142.

<sup>52</sup> Sui differenti gradi di valutazione delle deposizioni testimoniali si vedano: BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo*; EAD., *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017.

<sup>53</sup> Riferendosi al caso del comune di Marsiglia, Smail osserva come il processo di identificazione dei testimoni appaia spesso oscuro e dipenda da regole e consuetudini locali che influenzavano direttamente la scelta dei testi più idonei: SMAIL, *The consumption of justice*, pp. 55-56.

<sup>54</sup> Questa prassi è presente unicamente nel registro delle inquisizioni relativo agli anni 1440-1442, l'ultimo redatto sotto la dominazione sabauda. Ne offre un esempio il processo avviato nell'aprile 1441 contro i nobili Riccardo e Pietro Tizzoni, querelati dal *dominus* Domenico Tizzoni, per le percosse subite nei pressi del castello di Balzola. Gli atti riportano infatti l'intero testo della querela presentata da Domenico, in cui sono già indicati alcuni testimoni, Tommaso da Mosso, Ottino da Gattinara, Gualino da Pertengo, probabilmente abitanti del luogo: ASCVc, *Atti Giudiziali, Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 32r-33v.

essere stati presenti al concretizzarsi del delitto, in quanto ‘vicini’ ai soggetti coinvolti o al luogo in cui era stato commesso il crimine.

Uno sguardo alle qualifiche personali dei testimoni citati in giudizio consente di mettere in luce l’influenza che la posizione sociale, occupata sia dagli indagati sia dai querelanti, poteva avere sulla composizione della platea dei testi. In questa chiave di lettura, risultano emblematici due processi, avviati entrambi nel febbraio 1394 su querela rispettivamente del *civis Vercellensis* Giacomino, detto *Bodo*, di San Bartolomeo e del calzolaio Antonio da Cavaglia, ma relativi al medesimo fatto. I due uomini si sarebbero infatti scambiati alcune ingiurie e si sarebbero successivamente accusati a vicenda per cercare di mascherare una parte della verità<sup>55</sup>. Tuttavia, l’elemento più interessante che emerge dalla disputa è l’amalgama dei testi chiamati dal giudice a deporre contro di loro, che risulta la medesima per entrambi i processi<sup>56</sup>. Essi provengono tutti dal settore artigianale, in particolare dal ramo tessile, e probabilmente risiedevano nella vicinia di San Salvatore, dove sarebbe avvenuto il reato e dove sono attestate diverse botteghe almeno dalla fine degli anni Ottanta del Trecento<sup>57</sup>.

La medesima necessità da parte del giudice di affidare la ricostruzione della vicenda ai soggetti più vicini agli incolpati e alle vittime potrebbe spiegare la maggiore tendenza a indicare tra i testi individui di sesso femminile in quei processi che vedessero coinvolte direttamente delle donne, sia in qualità di indagate sia di offese. Chiamate a deporre sulla rissa, avvenuta nell’ottobre 1401, tra Giacomina, detta *Fornarina*, moglie di Ubertino *Fornarinus*, e contro il beccaio vercellese Giovannino Raspa troviamo infatti diverse donne: Comina, moglie del mercante Giorgio *Panicia*; Beatrice, pedissequa di Bartolomeo *Uzelinus*; Margherita, moglie del suddetto Bartolomeo; Agnesina, moglie del sarto Giovanni *Lepora*, e Galdrena, moglie di Domenico *Speciarinus*<sup>58</sup>. Esse giurano di aver assistito personalmente al tafferuglio e confermano la colpevolezza di entrambi, che infatti risultano condannati rispettivamente in 5 e in 7 lire sulla base della qualità delle percosse inflitte.

---

<sup>55</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1440-1442), cc. 22r-22v e 23r-23v.

<sup>56</sup> Tra i testi citati in entrambi i processi troviamo l’artigiano Bertolino da Sale, il sarto Antonio *Tascherius*, il *magister* Giovanni da Castelletto e il tessitore Comino *de la Zanascha*. È bene precisare che in nessuno dei due procedimenti vengono riportate le deposizioni dei testimoni, ma si chiudono semplicemente con gli interrogatori degli indagati e l’assegnazione di un termine di tre giorni per l’eventuale presentazione delle difese.

<sup>57</sup> Dalla taglia del 1387 risultano risiedere nella vicinia di San Salvatore almeno tre tessitori, benché la maggior parte degli occupati del settore fosse registrata in quella di San Bernardo: DEL BO, *L’immigrazione «specializzata» a Vercelli*, pp. 108-109.

<sup>58</sup> Tra i testi figurano inoltre due uomini, Uberto Gozzanino, detto *Gobbo*, e Giovanni *Lepora*, anch’essi presenti al momento della rissa e concordi nel dichiarare la colpevolezza tanto di Giacomina quanto del Raspa: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401-1402), cc. 42r-45v e 55r-55v.



La quasi totalità dei processi in cui gli imputati non si fossero resi contumaci prevedeva la puntuale escussione dei testi, sulla base della quale il giudice formulava poi il proprio giudizio in merito alla vicenda incriminata. Prima di emettere la propria sentenza questi era però tenuto a garantire ai convenuti la possibilità di difendersi, consegnando loro una copia degli indizi raccolti contro di loro e delle dichiarazioni testimoniali e stabilendo quindi un termine, generalmente di tre giorni, per la presentazione di ulteriori prove in loro favore oppure di opposizioni a quanto contenuto nell'inquisizione<sup>59</sup>. Il diritto di difesa era stabilito chiaramente dalla normativa locale ed emerge chiaramente all'interno degli atti processuali, testimoniando il rispetto, quantomeno apparente, delle disposizioni statutarie da parte dei magistrati forestieri nella prassi quotidiana seguita dal tribunale eusebiano<sup>60</sup>. Tuttavia, questa possibilità sembra essere stata sfruttata da un numero limitato di inquisiti, forse a causa delle difficoltà nel reperire nuovi testi per dimostrare le prove presentate o delle ridotte capacità economiche, che precludevano a molti l'opportunità di affidare la propria difesa a professionisti del diritto in grado di mettere "sul banco" tutte le loro competenze tecniche per individuare ogni minima irregolarità all'interno delle procedure.

Se si escludono i processi interrotti a seguito della mancata comparizione in giudizio degli indagati, su un totale di 629 la presentazione delle difese da parte degli imputati è attestata in 100 procedimenti, con una percentuale che arriva a sfiorare il 16%. Il dato testimonia comunque la volontà, almeno da parte di alcuni indagati, di non accettare passivamente la gestione del processo, lasciandolo completamente nelle mani dell'autorità pubblica o della parte lesa, ma di provare a indirizzarlo su un terreno a loro favorevole. La stessa tendenza si osserva nel comune di Reggio nell'Emilia fra Tre e Quattrocento, dove le difese venivano spesso formulate sulla base delle *exceptiones*, quindi come contestazioni formali alla procedura, avanzate nella maggior parte dei casi grazie alla mediazione di notai e procuratori<sup>61</sup>. La documentazione giudiziaria prodotta dal tribunale comunale di Milano nel medesimo torno di anni appare invece più torbida e non consente di individuare un ricorso, quantomeno sporadico, a questa soluzione procedurale, che rappresentava spesso l'unica arma nelle mani degli indagati per cercare di contrastare la pressione esercitata dal giudice sull'andamento del processo<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Come stabilito nel già citato capitolo statuario «Qualiter inculpatus citatus teneatur comparere et facere et qualiter contra ipsum comparentem fieri debeat»: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 110v-111r.

<sup>60</sup> Per alcune riflessioni sulla sensibilità giuridica nei confronti dei diritti processuali degli imputati si vedano: STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, pp. 394-402; CHIODI, *Crimini enormi e tortura*; BASSANI, *I diritti delle parti del processo*.

<sup>61</sup> CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 133-136.

<sup>62</sup> Sulle fonti milanesi e in particolare sulla questione delle difese e del ruolo dei procuratori si vedano: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, p. 110; BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani*, pp. 178-180.

Tabella 13 – Processi comprendenti le difese degli imputati

Dominazione	Processi con presentazione delle difese	Processi con escussione di indagati e testi	Totale processi
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	69	264	686
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	5	23	48
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	2	28	67
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	11	16	89
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	13	24	94
<b>Totale</b>	100	355	984

Come si è visto, la normativa statutaria garantiva il diritto di presentare delle difese idonee a chiunque, legittimamente citato in giudizio, fosse comparso davanti al banco di giustizia per rispondere alle accuse che gli venivano mosse. Le leggi cittadine non ponevano restrizioni alla forma che dovessero assumere le difese e questo consentiva agli indagati di scegliere liberamente quali tecniche adottare tra quelle a cui potevano avere accesso grazie alle risorse economiche e sociali in loro possesso. Le carte processuali evidenziano come la possibilità di difendersi fosse colta da esponenti provenienti da tutti i segmenti sociali, dai membri più in vista della nobiltà cittadina agli abitanti dei piccoli borghi del contado. Ovviamente sussistono delle oscillazioni importanti tra le diverse compagnie, che consentono di leggere un ricorso più frequente a questa soluzione procedurale all'interno di alcune categorie.

Nel novembre 1391 vengono citati in tribunale, a seguito della querela presentata dal *dominus* Pietro Avogadro di Cerrione, Giovanni dei nobili di Castellengo e uno dei suoi famuli, chiamato *Spinza*, accusati delle percosse inflitte con una lancia e uno spiedo a Giovanni Malcotti, abitante di Cossato, e del porto di armi vietate<sup>63</sup>. Gli inquisiti non rispondono subito al mandato del giudice ma decidono di ricorrere a un procuratore, il notaio vercellese Angelino *de Agacis*, che il 16 dicembre presenta, come difesa dei suoi clienti, la licenza per il porto d'armi, concessa loro dal capitano del distretto di Novara e Vercelli. A seguito dell'interrogatorio dell'unico testimone individuato, il 26 marzo Angelino presenta, come ulteriori difese, delle eccezioni, volte a dimostrare l'illegittimità sia della querela presentata, essendo l'Avogadro *inimicus capitalis* dei nobili di Castellengo, sia del teste indicato al suo interno, trattandosi di uno dei suoi famuli, allegando infine, il 27 aprile, la copia della lettera del signore di Milano, inviata al capitano di

<sup>63</sup> Il reato sarebbe stato commesso nel mese di agosto in uno dei possedimenti del *dominus* Pietro Avogadro, sito nel territorio di Cossato: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 17r-18v e 27r-27v.

Vercelli e contenente la licenza per il porto d'armi concessa ai nobili che transitavano all'interno delle terre in loro possesso<sup>64</sup>. Le difese presentate dal procuratore si rivelano particolarmente efficaci, tanto da valere l'assoluzione completa di entrambi gli indagati.

Scelgono di affidare le proprie difese ad un procuratore anche otto uomini di Salussola, querelati nel maggio 1394 da Guglielmo, figlio del *dominus* Giacomo Vialardi di Verrone, per turbativa nel possesso<sup>65</sup>. Resisi in un primo momento contumaci, questi decidono di rivolgersi a un procuratore, il notaio Agostino *de Maliono*, che nell'agosto dello stesso anno compare davanti al giudice, presentando delle *exceptiones*, nelle quali contesta la validità del processo per l'irregolarità della querela presentata dal Vialardi, che, in quanto residente al di fuori del distretto di Vercelli, avrebbe dovuto offrire un'idonea cauzione, per l'irregolarità della procedura, essendo il reato contestato materia prevalentemente d'accusa. Il procuratore allega inoltre una copia della grazia e della licenza di porto d'armi, concesse negli anni precedenti dai signori di Milano agli uomini di Salussola<sup>66</sup>.

La capacità di presentare delle difese, che sappiano rivelarsi efficaci nell'economia del processo, sebbene non sembri essere esclusiva di alcuni segmenti sociali, appare però sfruttata più frequentemente dagli esponenti delle fasce superiori, in particolare dai nobili e dai cittadini più abbienti. Questi, grazie alle ampie disponibilità economiche e sociali in loro possesso, potevano riuscire a individuare, con maggior facilità, testi disposti a provare le loro dichiarazioni ed erano in grado di affidare le proprie difese a procuratori chiamati a rappresentarli in sede di giudizio. Sfruttare la mediazione offerta da un notaio, spostando di conseguenza il terreno del confronto dall'oggetto dell'inquisizione al piano tecnico-formale delle procedure, si rivelava spesso una tattica vincente, in quanto, nella maggior parte dei casi, le soluzioni adottate si traducevano nella remissione degli imputati da tutte le colpe di cui erano accusati, denotando forse una debolezza del tribunale nel ribattere con prontezza alle opposizioni avanzate da questi

---

<sup>64</sup> Il testo della lettera, inviata da Gian Galeazzo al capitano del distretto di Novara e Vercelli in data 15 ottobre 1389, è riportato in forma integrale all'interno degli atti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 27r-27v.

<sup>65</sup> Nell'aprile 1394 Antonio Mondana, Antonio Delfinone, Giovanni *Morando* Testa, Ughetto di Bego, Martino Testa, Antonio Della Nicolina, Antonio di Zestone e Antonio da Verretto, tutti uomini di Salussola, si sarebbero radunati insieme a molti altri soci ignoti, armati di lance, spade e coltelli, e si sarebbero diretti al campo di Giacomo Vialardi, dove avrebbero minacciato i contadini, intimandoli di andarsene e di interrompere il loro lavoro: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 40r-41v, 64r-65v e 69r-69v.

<sup>66</sup> La grazia risulta concessa da Galeazzo Visconti in data 12 agosto 1376, mentre la licenza per il porto d'armi è riconosciuta da Gian Galeazzo in una lettera del 31 marzo 1392. Le copie presentate dal procuratore sono registrate integralmente dal notaio all'interno degli atti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 64r-64v.

professionisti del diritto<sup>67</sup>. Tuttavia, anche altri soggetti, come mostra il caso degli uomini di Salussola, potevano decidere di ricorrere a un procuratore per cercare di evitare una condanna avvertita come ingiusta e illegittima. La possibilità di attingere alle ricchezze di tutti i membri della comunità, unita forse all'impossibilità di recarsi personalmente in tribunale, poteva infatti spingere molti rustici a cercare la mediazione di un professionista, rivolgendosi a uno dei notai messi a disposizione dal locale collegio cittadino<sup>68</sup>.

La libertà, lasciata dagli statuti, di decidere quali difese fossero le più opportune si tradusse in una notevole varietà di soluzioni, cui gli indagati potevano ricorrere per cercare di contrastare l'inerzia dei procedimenti. Essi potevano così avanzare alcune eccezioni, spesso grazie alla mediazione offerta dal notaio-procuratore, relative alla forma e alla legittimità delle procedure stesse, nel tentativo dichiarato di interrompere il processo e ottenere l'annullamento dell'inquisizione avviata contro di loro. Talvolta, gli indagati decidevano di allegare alle proprie difese tutta una serie di *instrumenta*, quali lettere, decreti, capitoli statutari o atti di compravendita, esemplati dai notai pubblici e presentati al giudice dei malefici per dimostrare il possesso di diritti riconosciuti dall'autorità pubblica. Come mostrano entrambi i casi proposti, questa tattica processuale sembra adottata con disinvoltura tanto dai cittadini vercellesi quanto dagli abitanti del contado, ma risulta decisiva nelle strategie difensive adottate dai membri dell'aristocrazia, sia urbana sia rurale, in quanto beneficiari di diversi privilegi, concessi direttamente dai Visconti per mantenere la fedeltà delle rispettive comunità rurali e per allargare la loro diffusa rete clientelare<sup>69</sup>. Facevano ampio ricorso a questa soluzione anche quei chierici che si ritrovavano indagati dal tribunale comunale, benché sottoposti alla giurisdizione della curia vescovile. La presentazione dell'atto di chiericatura era infatti sufficiente per costringere il giudice dei malefici a interrompere il processo e rimandare il giudizio al giudice competente, in questo caso il vicario del vescovo di Vercelli<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Le mediazioni tecniche offerte dai notai furono un elemento cardine delle procedure dei tribunali comunali della seconda metà del Duecento e divennero prassi corrente nei primi decenni del Trecento, andando gradualmente a sostituire il confronto diretto tra le parti: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 139-142 e 148-152.

<sup>68</sup> Sulla composizione del collegio notarile eusebiano si vedano: ELISABETTA CANOBBIO, *Notai a Vercelli nel XV secolo. Appunti a margine di un progetto di ricerca*, in «Bollettino Storico Vercellese», 48 (2019) fasc. 1, n. 92, pp. 5-34; ANTONIO OLIVIERI, *La società dei notai di Vercelli e i suoi statuti alla fine del Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 117-140.

<sup>69</sup> Sulle politiche clientelari intraprese dai Visconti fin dal pieno Trecento si rimanda a: BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, in particolare pp. 440-445.

<sup>70</sup> Ne offre un esempio l'inquisizione, avviata nell'agosto 1425, contro Giovanni *de Bonfiliis* per le percosse inflitte, durante una discussione, al carpentiere Bartolomeo da Robbio. Comparso in giudizio il 7 settembre, Giovanni presenta le copie dell'atto di chiericatura, rogato da Domenico Calvi, notaio pubblico di Vercelli e della curia del vescovo, e della lettera inibitoria del *dominus* Giovanni da Bulgaro, arcidiacono e vicario del vescovo di Vercelli. Il giudice assegna allora un termine di dieci giorni al chierico per presentarsi davanti al vicario vescovile ed essere così giudicato dal giudice competente: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 77r-80v.

In alcuni casi, infine, gli imputati potevano presentare dei semplici capitoli di difesa, volti a provare il pieno possesso di un bene, oppure a dimostrare la loro buona fama rispetto alla disonestà dei querelanti e dei loro testi, sui quali venivano interrogati nuovi testimoni, suggeriti dagli indagati o individuati direttamente dal giudice. Si trattava tuttavia di una strategia difensiva dall'esito incerto, che dipendeva dalla capacità di trovare testi idonei e nella quale l'*arbitrium* del giudice giocava un ruolo ancora determinante. Nonostante questo, sembrano farvi ricorso comunemente tanto gli abitanti di Vercelli quanto quelli del contado, mentre risulta meno impiegata da cittadini e nobili, i quali, come si è visto, potevano contare su soluzioni più efficaci, ma difficilmente accessibili ai segmenti sociali inferiori.

## 2. Influenzare o evitare gli esiti processuali: le soluzioni nelle mani degli indagati

Nonostante i tentativi dell'autorità pubblica di conferire alla giustizia caratteri di sempre maggiore efficacia, alcuni momenti processuali, come si è visto nei paragrafi precedenti, prestavano ancora il fianco all'ingerenza delle dinamiche sociali, come se le procedure non fossero in grado di affrancarsi completamente da quegli elementi che avevano contraddistinto gli schemi giudiziari dei secoli precedenti<sup>71</sup>. Uno degli snodi che appare più sensibile a questi influssi è la conclusione stessa dei procedimenti, o meglio gli istanti immediatamente precedenti e successivi al pronunciamento della sentenza da parte del podestà e dei suoi giudici. La contesa in sede processuale lasciava, infatti, spazio a diverse soluzioni, alternative ma comunque ampiamente riconosciute tanto dalla normativa quanto nelle pratiche, a cui gli indagati potevano ricorrere per intervenire direttamente sulla qualità e sugli effetti delle sentenze.

Qualora essi decidessero di non intervenire in alcun modo sul giudizio finale, affidando il proprio destino all'arbitrio del giudice inquirente, la natura del verdetto dipendeva unicamente da quanto prodotto dalle parti durante la contesa. Una volta esaminati gli indizi raccolti precedentemente all'avvio dell'inchiesta e valutate le prove raccolte durante il processo, sia attraverso gli interrogatori di inquisiti e testi sia tramite le difese presentate, l'ufficiale comunale poteva disporre la condanna di tutti gli imputati, o di almeno una parte di essi, oppure assolverli per comprovata innocenza o per mancanza di prove sufficienti a dimostrarne la colpevolezza.

---

<sup>71</sup> Secondo il modello dualistico, proposto per primo da Mario Sbriccoli, la giustizia dei primi secoli del Basso Medioevo, definita dallo storico del diritto come 'negoziata', si distingueva per una maggiore attenzione ai fattori sociali e a soluzioni compositive extragiudiziali, rispetto agli apparentemente più rigidi schemi procedurali tipici della giustizia 'egemonica': SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, ID.; *Giustizia criminale*, in particolare pp. 164-173.

Una soluzione possibile, non tanto per evitare la condanna ma, come si vedrà, per cercare di ridurre l'entità, era dimostrare la pace raggiunta con la parte lesa, che veniva sempre presa in considerazione dai giudici, ma che doveva necessariamente essere siglata e presentata davanti al banco di giustizia prima dell'emissione della sentenza<sup>72</sup>. L'accordo stretto con la controparte era inoltre necessario non solo per il rientro dal bando, ma per tornare a vivere nella vicinia cittadina o nel borgo del contado dove era stato commesso il reato, con l'obiettivo di scongiurare, in questo modo, le eventuali ripercussioni dei parenti delle vittime.

Alcune soluzioni erano poi a disposizione degli indagati per modificare la decisione presa dai giudici dopo il pronunciamento della sentenza. Secondo quanto previsto dalla normativa statutaria, anche dopo l'effettiva emissione del bando in contumacia e della relativa condanna, ai banditi era comunque riconosciuto il diritto di difendersi dalle accuse una volta che questi fossero pervenuti nelle mani delle autorità comunali<sup>73</sup>. È assai probabile che questa pratica rappresentasse nella maggior parte dei casi unicamente un *pro forma*, che si traduceva in una riapertura fittizia dei procedimenti e nell'immediata conferma della condanna già pronunciata. Tuttavia, un numero alquanto limitato di processi riaperti e conclusi con l'assoluzione degli imputati mostra come questa fosse un'opzione comunque praticabile, anche se non esente da una certa dose di rischio, derivante dalla probabile riluttanza dei giudici nel tornare su una decisione già presa.

Data l'assenza di una normativa locale che prevedesse la possibilità di ricorrere in appello dopo il pronunciamento della sentenza, alcuni soggetti potevano infine decidere di rivolgersi direttamente ai principi con una supplica contenente la richiesta di grazia<sup>74</sup>. Come si avrà modo di evidenziare, nonostante i costi previsti dalla produzione e dalla presentazione dell'atto, a nessun soggetto era formalmente preclusa la possibilità di beneficiare di un provvedimento grazioso, persino agli esponenti dei segmenti sociali più bassi, i quali avevano però la necessità di rivolgersi a qualcuno che, non solo, sapesse scrivere, ma che fosse in grado di far arrivare la supplica a destinazione. La grazia rappresentava infatti un'arma imprescindibile nelle mani dei

---

<sup>72</sup> Sul ricorso alle paci private come strumento processuale tra Medioevo ed età moderna si vedano: VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario*; BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata*; EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti*.

<sup>73</sup> Sulle 'garanzie' di difesa riconosciute agli imputati, tra i contributi più recenti sono da segnalare almeno: CHIODI, *La costituzione* Qualiter et quando, pp. 297-305, e il già citato BASSANI, *I diritti delle parti del processo*.

<sup>74</sup> La limitazione delle possibilità di ricorso in appello è attestata anche in altre città della vasta dominazione viscontea, tra cui la stessa Milano, dove una norma contenuta negli statuti cittadini del 1396 precisava che «non possit appellari ab aliqua sententia seu sententijs lata seu latis in causis criminalibus criminaliter decisis»: *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris, *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, A quibus sententijs criminalibus non possit appellari*. Per un confronto con la normativa di altri comuni si vedano: CLAUDIA STORTI STORCHI, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, Spoleto 1996, pp. V-XXV; EAD., *Legislazione statutaria in itinere*, in *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. Cossandi e M.L. Mangini, Varese 2012, pp. 379-389.

signori per consolidare il loro potere e il consenso di cui godevano, anche a fronte di un apparente indebolimento del sistema giudiziario locale. Infine, la cancellazione completa delle condanne poteva anche essere concessa dal consiglio comunale in particolari occasioni, come nel caso di incongruenze ravvisate nello svolgimento dei processi o di palesi errori commessi dalle autorità comunali.

### 2.1. *I principi dell'assoluzione e l'equità dei procedimenti*

Se i nuovi obiettivi politici, attribuiti alle procedure penali dalle nascenti formazioni 'statali', conferirono al processo una nuova fisionomia e un nuovo scopo, riassumibile nelle ampie facoltà riconosciute ai giudici inquirenti per punire ogni forma di dissenso e di opposizione, più o meno palese, al potere costituito, è chiaro che esso, in quanto strumento ormai imprescindibile di consolidamento del consenso e di legittimazione dell'autorità, dovesse apparire efficiente non solo per coloro che amministravano la giustizia pubblica ma anche per coloro che decidevano di rivolgersi a essa come suoi fruitori<sup>75</sup>. Una giustizia che doveva rivelarsi incisiva non solo nel perseguire e condannare con precisione chiunque fosse ritenuto responsabile di un delitto, favorendo in questo modo un controllo più capillare dell'ordine, ma anche nel verificare l'effettiva colpevolezza degli inquisiti, garantendo loro la possibilità di dimostrare la propria innocenza. Si è già visto come questa facoltà fosse riconosciuta non solo dagli statuti vercellesi, ma trovasse anche effettiva applicazione all'interno delle pratiche giudiziarie, dove la presentazione delle difese veniva sempre accolta dal giudice. Ma per valutare quale impatto essa, e altre forme di prova, potessero avere sulle procedure è necessario soffermarsi sui momenti finali di queste ultime, osservando in particolare l'incidenza di condanne e assoluzioni sul totale dei processi celebrati presso il tribunale cittadino.

Gli esiti dei diversi procedimenti rivelano perfettamente i nuovi lineamenti assunti dal penale, a partire soprattutto dalla fine del Duecento e come messo in luce dalla storiografia, quale dispositivo di controllo e di produzione di condannati<sup>76</sup>. La percentuale di processi

---

<sup>75</sup> Sullo stretto legame tra giustizia e politica si vedano: ANDREA ZORZI, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in «Archivio storico italiano», 170 (2012), pp. 263-284; ID., *La giustizia negli Stati italiani*; BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna*. Per un confronto con la realtà sabauda e per un disciplinamento nel ricorso a tipologie differenti di fonti, come i conti di castellania, si rimanda a: COMBA, «*Apetitus libidinis coarceatur*», pp. 532-541. Sul concetto di fruitori, o per usare un'espressione dell'autore di 'consumatori', riferimento inevitabile è: SMAIL, *The consumption of justice*, in particolare pp. 29-88.

<sup>76</sup> VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 52-57; ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica*, in particolare pp. 21-22; ID., *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, pp. 395-404.

conclusisi con l'assegnazione di un'ammenda o, in un numero limitato di casi, di una punizione corporale supera infatti il 75% delle procedure avviate fra la fine del Trecento e la prima metà del secolo successivo, mantenendosi piuttosto stabile anche al passaggio da una dominazione all'altra. Laddove, infatti, siano evidenti marcate oscillazioni, come per gli anni di Giovanni Maria e Filippo Maria Visconti, esse potrebbero essere dovute al numero più elevato di processi per cui non è stato possibile individuare le sentenze finali. Di riflesso il numero di assoluzioni fu sempre particolarmente basso, arrivando a superare, solo in alcuni decenni, il 17% dei procedimenti analizzati<sup>77</sup>.

Tabella 14 – Incidenza di condanne e assoluzioni

<b>Dominazione</b>	<b>Condanne</b>	<b>Assoluzioni</b>	<b>Mancata segnalazione</b>	<b>Totale processi</b>
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	542 (79%)	128 (18,7%)	52 (7,6%)	686
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	27 (56,2%)	8 (16,7%)	15 (31,2%)	48
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	49 (73,1%)	10 (14,9%)	9 (13,4%)	67
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	56 (62,9%)	18 (20,2%)	22 (24,7%)	89
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	71 (75,5%)	7 (7,4%)	19 (20,2%)	94
<b>Totale</b>	<b>745 (75,7%)</b>	<b>164 (16,7%)</b>	<b>119 (12,1%)</b>	<b>984</b>

Si potrebbe essere propensi a ravvisare nell'incidenza, comunque rilevante, di sentenze assolutorie uno specchio della debolezza del sistema giudiziario, impugnato dal potere pubblico quale arma per scoprire e punire i colpevoli, ma aperto ancora all'influenza diretta delle parti. Credo invece che l'inclinazione delle procedure a garantire agli imputati opportuni spazi per conoscere le prove raccolte contro di loro e per presentare le dovute difese sia sintomo di un apparato che, puntando a una sempre maggiore efficienza, aderiva ancor di più ai precisi disegni politici tracciati dai principi.

Quello vercellese non rappresenta, infatti, un caso isolato, in quanto la percentuale di assoluzioni nel tribunale eusebiano risulta grossomodo sovrapponibile a quella osservata anche in altre città, come ad esempio Milano e Torino, dove, alla medesima altezza cronologica, le remissioni rappresentano circa un quinto delle sentenze pronunciate dai podestà cittadini<sup>78</sup>. Cifre

<sup>77</sup> La percentuale tiene conto dei procedimenti dove almeno uno degli imputati abbia ottenuto l'assoluzione completa dai reati di cui veniva accusato. Le incongruenze, evidenti rispetto al totale delle sentenze, sono dovute proprio a quei processi che terminavano sia con la condanna degli indagati sia con l'assoluzione di una parte di essi.

<sup>78</sup> Già Ettore Verga aveva individuato 581 sentenze assolutorie su un totale di 3023 procedimenti avviati dal tribunale podestarile milanese fra il 1385 e il 1429, con una percentuale di poco inferiore al 20%. La stima risulta



ben più significative si osservano per il tardo Duecento, non solo nel comune di Perugia, dove l'elevato numero di assoluzioni, presenti in oltre l'80% dei processi, non appare dovuto unicamente alla maggior frequenza dei procedimenti accusatori, ma anche a Bologna, dove le sentenze assolutorie e le sospensioni sono rilevabili in oltre il 40% delle inquisizioni celebrate tra il 1285 e il 1326<sup>79</sup>. Maggiormente inflessibile, sempre adottando quale paradigma il rapporto tra condanne e assoluzioni, risulta il tribunale podestarile di Reggio nell'Emilia, dove le procedure terminate in favore degli imputati sono addirittura inferiori al 5%, a fronte di un ricorso a punizioni e ammende che arriva a sfiorare il 90% delle sentenze pronunciate nel comune emiliano<sup>80</sup>.

Il quadro complessivo che ne emerge è caratterizzato da un elevato grado di variabilità non solo nel lungo periodo, ma anche tra città segnate da sistemi politici differenti. Questo in quanto i tassi di condanna potevano variare sulla base di un'ampia gamma di fattori a livello locale, dall'incidenza della contumacia alla pervasività degli strumenti di coercizione adottati dai giudici. Più semplice risulta, invece, individuare sia quali siano le ragioni che abbiano spinto gli ufficiali comunale a pronunciarsi in favore degli indagati, sia in che misura l'appartenenza a un particolare segmento sociale possa aver influito sulla qualità del giudizio finale.

La stessa normativa statutaria si rivela puntuale nel precisare le condizioni necessarie affinché l'imputato possa ottenere la remissione completa da tutte le colpe attribuitegli. Nella rubrica relativa alle procedure da adottare successivamente alla comparizione in giudizio dei convenuti, cui si è già fatto cenno in precedenza, si stabilisce che essi debbano essere assolti sia quando siano stati in grado di fornire delle difese legittime, sia in assenza di prove e indizi sufficienti a dimostrarne la colpevolezza<sup>81</sup>. Questo sembra suggerire che la facoltà, formalmente riconosciuta a chiunque, di formulare delle opportune difese si traduca in un'effettiva parità di trattamento al momento del pronunciamento della sentenza. E in effetti questa sostanziale

---

confermata da studi più recenti, tra cui quello di Alessandra Bassani, che ha individuato, per il primo registro della serie, 31 assoluzioni su un totale di 126 sentenze, con una proporzione che risulta poco più alta rispetto alla media calcolata dal Verga: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 38-39; BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani*, in particolare pp. 177-178. Per la città di Torino, lo studio condotto da Matteo Magnani ha evidenziato una frequenza di assoluzioni, per gli anni Ottanta del Trecento, grossomodo vicina a quella osservata per il comune milanese: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 516-517.

<sup>79</sup> Sull'incidenza delle assoluzioni nel comune di Perugia della seconda metà del Duecento si veda: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 181-182. Per la città di Bologna si rimanda a: BLANSHEI, *Politica e giustizia a Bologna*, pp. 296-297.

<sup>80</sup> Carraway individua, tra le possibili ragioni di un così elevato numero di condanne, la maggiore incisività raggiunta dai procedimenti inquisitori alla fine del Trecento e i nuovi obiettivi politici a cui essa doveva rispondere: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 147-149.

<sup>81</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 110v-111r.

equità affiora anche dalle carte processuali, benché le risorse in possesso degli indagati giochino un ruolo decisivo, come si è già visto, sulla qualità effettiva delle tecniche difensive adottate.

L'analisi degli oltre 160 processi in cui almeno uno degli indagati abbia ottenuto l'assoluzione dalle colpe di cui veniva accusato consente, inoltre, di verificare come la remissione non fosse esclusiva di particolari categorie sociali, ma si rivelasse accessibile a tutti i soggetti che decidessero di rispondere subito, o successivamente alla sollecitazione provocata dal bando in contumacia, ai mandati di citazione emessi dai giudici. Nel dicembre 1403 l'inquisizione avviata, nei mesi precedenti, contro Pietro da Crevacuore, famulo dei fratelli Antonio ed Eusebio Cazzani<sup>82</sup>, querelato dall'artigiano vercellese Nicola da Confienza per l'aggressione e le percosse subite mentre si trovava nei campi intorno alla città, si risolve con l'assoluzione del servitore, dopo che questi era stato sottoposto a una serie di interrogatori, anche sotto tortura, e aveva continuato a perseverare nel negare le accuse che gli erano state rivolte dal querelante<sup>83</sup>. In questo caso, come stabilito dalla normativa statutaria, sembra che l'inconsistenza delle testimonianze e, soprattutto, la capacità di Pietro di resistere ai tormenti siano stati gli elementi decisi per ottenere l'estinzione completa dalla condanna. Più singolare la vicenda della *domina* Caterina, moglie del fu Giacomo, detto *Abate*, Avogadro di Casanova, denunciata nel luglio 1382 da Perrino da Costanzana per essersi opposta al pignoramento di alcuni beni ereditati dal marito. La donna in un primo momento si rende contumace, ma, entro i termini fissati e forse grazie alle risorse economiche in suo possesso, riesce a presentare delle difese, tramite un procuratore, che si rivelano determinanti per spingere il giudice a pronunciarsi in suo favore<sup>84</sup>. La rilevanza sociale di Caterina non risulta aver influito sulla decisione del giudice, in quanto la facoltà di rispondere attivamente alle accuse, anche approfittando della dilatazione temporale garantita dal bando, era riconosciuta di fatto e adottata da tutte le compagini sociali, sebbene con incisività differente.

Nonostante la remissione dalle colpe non risulti formalmente preclusa a nessuna categoria sociale, le percentuali di imputati assolti rispetto al totale degli indagati provenienti dai diversi segmenti rivelano come sia i cittadini e gli abitanti di Vercelli, sia gli esponenti della nobiltà locale, riuscissero a dimostrare la loro innocenza, forse con più facilità, ma sicuramente con una frequenza maggiore non solo rispetto ai comitatini, ma anche rispetto ai famuli. Mentre i primi riescono a ottenere la remissione completa delle colpe in circa un quarto dei procedimenti che li vedono coinvolti come imputati, i servi e coloro che provengono dal contado mostrano

---

<sup>82</sup> La famiglia Cazzani era una delle più rilevanti famiglie vercellesi, dedita principalmente all'attività mercantile: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, pp. 259-262 e 266-270.

<sup>83</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 26r-27v.

<sup>84</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 19r-20v.

una difficoltà maggiore nel conseguire l'assoluzione, con un tasso che supera di poco il 14%. La disponibilità di maggiori risorse poteva infatti rendere più accessibile ad alcuni soggetti sia il ricorso a procuratori esperti in grado di formulare difese particolarmente efficaci, sia l'individuazione di testimoni chiamati a deporre in loro favore.

Osservando le ragioni che muovevano i giudici nella formulazione delle sentenze risolutorie si nota, infatti, come queste si limitassero di fatto a due varianti: da una parte, i testi chiamati in giudizio potevano dimostrare chiaramente l'innocenza degli incolpati oppure, come avveniva nella maggior parte dei casi, non erano in grado di fornire informazioni sufficienti a provarne l'effettiva colpevolezza; dall'altra, le difese presentate agli ufficiali si rivelavano legittime e idonee a ottenere l'annullamento del procedimento e la conseguente assoluzione di tutti gli indagati. Le dichiarazioni ottenute tanto da questi ultimi quanto dai testimoni risultano il movente principale dei pronunciamenti dei rettori cittadini, presente in circa il 70% delle sentenze. Decisamente meno consistenti i casi di remissione in seguito alla presentazione dei capitoli di difesa e delle eventuali eccezioni, benché questo rimanga lo strumento più incisivo a cui i convenuti potevano fare ricorso per piegare il processo a loro vantaggio. Tuttavia, questa soluzione non era accessibile a tutti i segmenti sociali, ma risulta adottato principalmente dai soggetti delle fasce superiori, in particolare dagli esponenti della nobiltà cittadina e rurale, i quali preferivano fare affidamento a difese opportunamente formulate, sottraendo le chiavi del proprio destino processuale dalle mani dei giudici e dei testimoni da loro chiamati a deporre. Oltre al caso suddetto della nobile Caterina, ne offre un ulteriore esempio il processo avviato il 29 agosto 1425 contro il cittadino eusebiano Antonio Scutari e suo figlio Giovanni, in merito alle ingiurie e alle percosse inflitte dai due a Bollino Bolla, anch'egli cittadino e notaio di Vercelli. Dopo essere stati entrambi sottoposti a interrogatorio e sentiti anche tutti i testi individuati, Antonio presenta delle eccezioni, in cui contesta la legittimità della testimonianza fornita da Filippa Pomario, in quanto cognata della vittima. Le opposizioni presentate dallo Scutari spingono quindi il giudice a pronunciarsi in suo favore, mentre il figlio, forse a causa del contenuto delle altre testimonianze, risulta comunque condannato, anche se per sole 5 lire in moneta di Pavia<sup>85</sup>.

La possibilità di uscire indenni dal processo, benché risulti formalmente riconosciuta a tutti i soggetti che decidano di presentarsi in giudizio, appare però più alla portata tanto dei cittadini e degli abitanti di Vercelli, quanto degli esponenti della nobiltà eusebiana. La remissione completa delle colpe poteva poi essere conseguita alla conclusione di procedimenti dallo svolgimento piuttosto regolare oppure al termine di lunghe e complesse vicende processuali,

---

<sup>85</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 89r e 90r-93v.

che si protraevano anche per diversi anni. La documentazione giudiziaria offre pochissimi esempi di processi conclusi inizialmente con la condanna degli indagati e poi riaperti in un secondo momento per consentire loro la formulazione delle dovute difese. Tuttavia, essi si rivelano preziosi per cogliere un ulteriore aspetto delle garanzie formalmente riconosciute agli imputati dal sistema penale, che assicuravano a questi ultimi la facoltà di intervenire sulla qualità della condanna addirittura in seguito al pronunciamento della sentenza, modificando in alcuni casi la decisione presa, in un primo momento, dal giudice.

## 2.2. *La riapertura dei processi quale garanzia di difesa per gli imputati*

Il 12 febbraio 1403 Giacomo Nepote, uno dei consoli di Zubiena, una località a circa una sessantina di chilometri da Vercelli, si presenta davanti a Enrico di Chiaramonte, podestà di Vercelli, e ai suoi ufficiali per consegnare un bandito, un certo Francesco *de Peghiono* di Mongrando, detto *Bastardo*. Quest'ultimo risulta essere stato condannato per contumacia in occasione del processo avviato contro di lui e alcuni suoi compaesani nel settembre 1398, su accusa di Martino da Fossato di Zubiena. Questi aveva incolpato quattro abitanti di Mongrando, tra cui il *de Peghiono*, per essersi introdotti, armati di giavellotti e bergamaschi, in un appezzamento di terra, giacente nel territorio di Biatino, dove avrebbero rubato ad Antonio *de Thealdo* una vacca dello stesso Martino, del valore di 10 fiorini, per poi condurla a Mongrando contro la volontà di quest'ultimo. In seguito alla citazione degli accusati e alla loro mancata comparizione in giudizio, questi vengono tutti banditi una prima volta il 26 ottobre 1398. Il processo si riapre però il 13 dicembre, quindi notevolmente oltre il termine di dieci giorni stabilito dagli statuti, quando compare in tribunale il procuratore degli uomini di Mongrando, per chiedere l'annullamento del procedimento, contestando la validità dell'accusa. Sembra però che la tattica difensiva adottata dal notaio eusebiano non si sia rivelata particolarmente efficace, ma che abbia comunque portato a nuovi e lunghi esami probatori, in quanto la sentenza definitiva risulta pronunciata nell'ottobre dell'anno successivo.

A questo punto del *de Peghiono*, e con ogni probabilità anche dei suoi soci, si perde ogni traccia per oltre tre anni, fino a quando questi viene effettivamente catturato, o forse si consegna di sua volontà ai consoli di Zubiena, per essere poi condotto davanti al podestà cittadino e successivamente nelle carceri del comune. Nonostante il processo si sia già chiuso da tempo e la pena già comminata, il giudice riapre il procedimento e, una volta citati nuovamente i testimoni indicati dall'accusatore, sottopone questi e Francesco a una serie di interrogatori nei

mesi di febbraio e marzo del 1403. Fissato infine il termine per la presentazione delle difese, l'accusato compare davanti al banco di giustizia insieme al procuratore per contestare nuovamente la validità dell'accusa, in quanto sussisterebbe una profonda inimicizia tra gli uomini di Zubiena e quelli di Mongrando, culminata in una condanna al bando di 27 uomini di Zubiena emessa dal podestà di Mongrando. I due presentano poi una lettera, inviata dalla duchessa Caterina Visconti il 22 febbraio per ottenere ulteriori informazioni sulla vicenda, e ottengono dal giudice una proroga di ulteriori dieci giorni per la verifica delle eccezioni e per la presentazione di nuovi capitoli di difesa. Consegnate le opportune allegazioni per dimostrare l'*odium capitale* tra le due comunità e, inoltre, l'avvenuta consegna della vacca al podestà e ai consoli di Mongrando *pro damno dato*, Francesco indica ulteriori testimoni chiamati a dimostrare la veridicità delle sue affermazioni. A questo punto il giudice concede una serie di proroghe a entrambe parti per la verifica delle reciproche posizioni e per l'indicazione di testi disposti a sostenerle, e questo fino al mese di maggio, quando l'accusato dichiara di non essere in grado di fornire altre prove. Il processo sembra arrestarsi nuovamente, ma nel settembre il *de Peghiono* consegna al giudice una lettera, inviata della duchessa di Milano il 12 agosto 1403, nella quale Caterina, ricevute le informazioni richieste, ordina che il processo contro gli uomini di Mongrando sia annullato e che Francesco sia liberato dalle carceri del comune. Il *dominus* Giuliano Spinola, podestà di Vercelli, ordina quindi che Francesco sia rilasciato e che il processo sia cancellato, decretando di fatto l'assoluzione completa di quest'ultimo dalle accuse mossegli ormai cinque anni prima da Martino di Zubiena<sup>86</sup>.

L'aggrovigliato iter procedurale che vede coinvolti Martino e Francesco, rispettivamente in veste di accusatore e di accusato, rappresenta un caso piuttosto isolato all'interno delle carte giudiziarie prodotte dal tribunale podestarile nei decenni a cavallo fra XIV e XV secolo. Il solo caso paragonabile, contenuto peraltro nel medesimo registro, è il processo avviato nell'ottobre 1400 contro alcuni briganti, per la maggior parte biellesi, poi condannati al bando nel marzo dell'anno successivo, e riaperto nel marzo del 1403, in seguito alla cattura di uno di loro, un certo Ubertino, detto *Guaghia*, da Biella, da parte degli uomini di Occhieppo Inferiore<sup>87</sup>. Questi rappresentano gli unici chiari esempi di procedimenti interrotti per la contumacia degli indagati e già conclusi con una sentenza, ma che vengono riaperti dai giudici per consentire ai convenuti di rispondere alle colpe di cui venivano accusati e per formulare le relative difese.

Un discreto numero di atti mette chiaramente in luce come i processi potessero prolungarsi per parecchi mesi, talvolta anche per più di un anno, ma nella quasi totalità dei casi

---

<sup>86</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 2r-19v.

<sup>87</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 25r-44v.

non è purtroppo possibile individuare se i procedimenti si fossero effettivamente interrotti in una prima fase, magari con l'emissione della sentenza, e se fossero stati riaperti in un secondo momento, all'emersione di ulteriori prove oppure in seguito alla consegna dei banditi nelle mani degli ufficiali comunali<sup>88</sup>.

La lacunosità delle informazioni contenute nei registri criminali, evidente non solo a Vercelli ma anche in altri comuni, rende ulteriormente significativa la singolarità dei due processi registrati nel *liber* delle accuse e delle inquisizioni criminali del 1403, che offrono una testimonianza preziosa della tutela da parte dell'autorità pubblica del diritto degli imputati a difendersi, o comunque a rispondere in modo attivo alle colpe di cui venivano accusati, addirittura oltre la naturale conclusione dei procedimenti. Una possibile spiegazione della registrazione di questi due soli episodi potrebbe risiedere proprio negli esiti di questi procedimenti, conclusisi con l'assoluzione di entrambi gli indagati, i quali sono stati effettivamente in grado sia di formulare delle difese efficaci, sia di beneficiare della grazia dispensata dal principe. È quindi probabile che laddove la riapertura del processo fosse terminata con la riconferma della pena emessa in precedenza, i nuovi atti prodotti non venissero registrati all'interno dei volumi dei malefici, che si limitavano a riportare semplicemente l'annotazione della sentenza finale pronunciata dai rettori cittadini.

Inoltre, sebbene si tratti di casi piuttosto isolati all'interno delle fonti giudiziarie eusebiane, uno sguardo alle qualifiche sociali dei soggetti che hanno beneficiato della riapertura dei processi istruiti contro di loro dai giudici cittadini consente di ipotizzare come questa possibilità fosse garantita non solo ai *cives* e ai membri delle più influenti famiglie nobili cittadine, ma anche ai semplici abitanti del contado e addirittura, come mostra il caso del *Guaghia*, ai forestieri e a quanti non fossero formalmente sottoposti alla giurisdizione del tribunale vercellese. Se il tribunale vercellese mostra una certa flessibilità verso quanti non rispettassero con precisione i termini stabiliti, consentendo ad esempio la presentazione di difese ed eccezioni

---

<sup>88</sup> Ne offrono due esempi i processi, avviati nel settembre 1391 e nell'ottobre 1393, rispettivamente contro Gabriele *Passarotus* d'Arborio e il nobile Faciotto *de Vassallis*, cittadino di Vercelli. Nel primo caso il processo sembra arrestarsi un primo momento successivamente agli interrogatori dell'indagato, dei testi e del querelante, svoltisi nel mese di ottobre, ma la condanna risulta emessa solo il 6 luglio dell'anno seguente e vede Gabriele assolto dall'accusa di furto mossagli da un certo Enrico, figlio di Martino di Raffaello, detto *Della Marchesa*, da Ghislarengo. Il procedimento contro il *de Vassallis*, denunciato dal connestabile pedestre per gli schiaffi e i pugni subiti, risulta invece prolungarsi soprattutto a causa del notevole ritardo di quest'ultimo nel rispondere al mandato di citazione emesso dal giudice nel mese di ottobre. Il cittadino si presenta infatti in tribunale solo il 16 marzo del 1394, oltre quattro mesi dopo l'avvio dell'inquisizione, dando così il via a una lunga serie di interrogatori nei mesi di aprile e maggio. A questo punto il processo appare bloccarsi per diverse settimane fino ai primi di luglio, quando Faciotto presenta al giudice i dovuti capitoli di difesa e nuovi testi. Nonostante questi, l'indagato viene comunque condannato, il 30 luglio, al pagamento di una multa di 5 lire in moneta di Pavia. ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 7r-8r; *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 1r-1v e 6r-6v.

ben oltre le scadenze fissate nei bandi per contumacia, la facoltà di rispondere all'inquisizione avviata dai giudici ai malefici anche dopo anni dalla chiusura del procedimento permette di leggere, almeno nel caso eusebiano, un'inclinazione piuttosto 'garantista' del sistema giudiziario locale, volto ad assicurare a tutti gli imputati il rispetto dei loro diritti davanti alle autorità comunali. Tuttavia, come si è visto, questa soluzione risulta adottata da un numero assai limitato di indagati, i quali preferivano forse intervenire sugli esiti dei procedimenti prima dell'emissione della sentenza, stringendo ad esempio un accordo di pace con la controparte.

### 2.3. *La flessibilità e l'effetto delle soluzioni compositive sulle procedure*

Nel ventaglio delle soluzioni a disposizione degli inquisiti, la pace stretta con la parte lesa rappresentava uno dei canali maggiormente percorsi, tanto dai cittadini di Vercelli quanto dagli abitanti del contado, per intervenire sulla qualità della sentenza finale prima che questa venisse emessa<sup>89</sup>. Gli accordi stretti tra incolpati e vittime costituiscono uno dei residui più evidenti di quel modello di giustizia, definita 'negoziata', che aveva segnato le pratiche compositive dei secoli precedenti, ma che trovava ancora largo spazio negli schemi giudiziari dei governi signorili<sup>90</sup>. Il principe, quale garante dello stato pacifico della sua dominazione, aveva infatti tutto l'interesse nell'incentivare questa soluzione compositiva, che comunque non impediva alla giustizia locale di fare il suo naturale corso, punendo quanti fossero stati riconosciuti come colpevoli<sup>91</sup>. Come si vedrà, essa poteva configurarsi come un semplice atto giudiziale, non prevedendo altro che il giuramento della concordia raggiunta tra le parti, oppure come un vero e proprio contratto, siglato in sede extragiudiziale, ma che acquisiva rilievo giudiziale solo nel momento della presentazione delle carte sul banco dei giudici ai malefici<sup>92</sup>.

A partire dalla prima metà del XII la riflessione dottrinale intorno al valore degli accordi 'privati' in sede processuale si fece accesa e produsse diverse scuole di pensiero. Tuttavia, nei

---

<sup>89</sup> Sul ricorso alla pace nelle pratiche giudiziarie si vedano: VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*; BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata*; EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti*; GLENN KUMHERA, *Promoting Peace in Medieval Siena*, in *War and Peace: Critical Issues in European Societies and Literature, 800-1800*, a cura di A. Classen e N. Margolis, Berlino 2011, pp. 333-348; ID., *The benefits of peace*, in particolare pp. 59-92.

<sup>90</sup> SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 356-359; ID., *Giustizia criminale*, pp. 164-167.

<sup>91</sup> L'interesse politico delle autorità comunali nella promozione delle paci è evidente nella varietà delle formule compositive riconosciute e nella severità delle punizioni per quanti rompesero gli accordi: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 177-178; KUMHERA, *The Benefits of Peace*, pp. 16-58; DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 86-92; STELLA LEPRAI, *Il governo del disordine ai confini di uno stato: Borgotaro e gli Sforza, 1467-1488*, Bologna 2011, pp. 156-184.

<sup>92</sup> VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, p. 168.

secoli successivi la transazione trovò sempre più spazio all'interno della legislazione comunale, attenta soprattutto a specificarne non solo gli effetti sulle pene, ma anche le conseguenze per quanti non rispettassero i patti<sup>93</sup>. All'interno degli statuti trecenteschi di Vercelli vi sono diversi riferimenti alle paci, tutti contenuti all'interno del quarto libro, dedicato alla normativa di materia processuale e penale. L'incipit della seconda parte, nella quale viene stabilita l'entità delle ammende per ogni reato, specifica infatti che, in caso di presentazione della pace da parte degli indagati prima dell'emissione della sentenza, la pena originariamente prevista dovesse essere mitigata per effetto della transazione<sup>94</sup>. La normativa locale appare attenta anche nel condannare quanti avessero deciso, consapevolmente, di rompere la pace, contravvenendo a quanto giurato in presenza del giudice. La rubrica «de pena rumpentis pacem vel treguam» stabiliva infatti che questi non potessero più risiedere né in città né nel distretto finché non avessero raggiunto un nuovo accordo con la controparte e che dovessero essere puniti secondo quanto previsto dalla normativa locale e dalle consuetudini. La punizione si estendeva inoltre a quanti avessero offerto loro ospitalità o aiuto, a dimostrare ancora una volta la grande cura mostrata dalle autorità comunali nell'assicurare il rispetto di questi patti<sup>95</sup>.

L'applicazione di entrambe le disposizioni trova ampio riscontro negli atti processuali, al cui interno i notai registravano sempre con precisione l'effettiva presentazione della pace, da parte tanto degli imputati quanto degli offesi. La scelta di questa soluzione processuale permetteva infatti ai primi di ottenere una riduzione sensibile della pena prevista per un particolare reato, ma valeva anche come una sostanziale ammissione di colpa, facilitando così la

---

<sup>93</sup> Sulle speculazioni dei giuristi in materia di paci bilaterali e sullo spazio occupato dalla *transactio* all'interno della normativa statutaria si vedano: PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in particolare pp. 214-227 e 227-250; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 171-178.

<sup>94</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 108v: «[...] Salvo | quod, in quolibet suprascriptorum casuum, si offensus per se, vel le|gitimum procuratorem, coram iudice maleficiorum dixerit, ante | condemnationem, et protestatus fuerit esse in concordia cum of|fendente, tunc potestas non possit imponere penam nisi mino|rem nominatim expressam in predictis casibus et ipsam non pos|sit augere ex aliquo arbitrio».

<sup>95</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 67v-68r: «Item qui ruperit pacem vel treguam in civitate Vercel|larum vel in districtu, eius factam vel que decetero facta | fuerit inter aliquas singulares personas vel universitates de | civitate vel districtu Vercellarum, non possit postea habitator | esse civitatis et districtus Vercellarum, nec postea redeat nec | possit redire ad civitatem Vercellarum vel eius districtum, nisi | se concordaverit cum illo vel illis quibus pax sive tregua rupta | fuerit et cum amicis eius quos elegerit ille cui pax rupta fue|rit, auctoritate tamen potestatis sive rectoris civitatis Vercel|larum. Et si contigerit eum cui pax vel tregua rupta fuerit ante | pacem factam premori, tunc ille qui pacem vel treguam rupe|rit debeat se concordare cum heredibus masculis illius vel il|lorum quibus pax rupta fuerit. Et si masculos non habuerit cum | propinquoribus parentibus paternis. Et ipsis deficientibus | cum maternis usque in quartum gradum, et ultra hoc puniatur | secundum iura communia et statuta ac bonas consuetudines civi|tatis, arbitrio tamen domini potestatis civitatis | Vercellarum inspecta qualitate personarum et facti et loci. Et | eodem modo puniantur qui receptaverint aliquem vel aliquos | rumpentes pacem vel treguam, ut supra, vel eis dabunt auxi|lium vel favorem ad predicta». Sull'importanza della tutela delle paci all'interno dei codici statutarî si veda: KUMHERA, *The Benefits of Peace*, pp. 54-58.



formulazione del giudizio finale da parte del giudice. Ne sono una dimostrazione le condanne, pronunciate rispettivamente nel settembre 1377 e nell'aprile 1391, contro Pietro Auricola, detto *Negro*, cittadino di Vercelli, e contro il comitatino Guglielmo da Sostegno, detto *Calzone*. Entrambi vengono riconosciuti colpevoli del reato di cui sono accusati, ma avendo presentato l'accordo di pace prima del pronunciamento della sentenza riescono a ottenere una sensibile mitigazione della pena<sup>96</sup>. Inoltre, il fatto che la normativa locale non prevedesse indicazioni precise relative all'entità delle riduzioni lasciava al podestà e ai suoi giudici una relativa discrezionalità, che poteva tradursi in condanne sia inferiori, sia corrispondenti ai minimi fissati dalla legge<sup>97</sup>.

La presentazione dell'atto di pace non solo garantiva agli imputati di vedersi decurtata una parte della pena, ma, in alcuni casi, rappresentava una delle condizioni necessarie, come previsto dalla normativa locale, per il rientro dal bando e per poter tornare a vivere in città e nel contado. Se ne trova infatti un riflesso negli atti di alcune delibere del consiglio comunale, relative alla cancellazione di condanne al bando, in cui si precisano sia le ragioni della cassazione, sia le condizioni indispensabili per la sua effettuazione. Il 25 maggio 1398 il consiglio cittadino delibera la cancellazione del bando emesso contro alcuni abitanti di Coggiola, Sostegno, Curino e Masserano, avendo questi versato una somma pari al compenso mensile di 50 fanti e avendo per questa ragione ricevuto la grazia dal duca di Milano. Nel testo della lettera viene infatti specificato che essi possano 'rimpatriare' solo se in possesso di un atto di pace e che, in caso contrario, non possano risiedere entro 40 miglia dal luogo in cui è stato commesso il delitto<sup>98</sup>.

Gli atti processuali raccolti nei registri delle inquisizioni e delle accuse evidenziano un ricorso alquanto limitato a soluzioni compositive che prevedessero l'iniziativa delle parti. Sul totale dei procedimenti avviati le paci presentate ai giudici, o siglate direttamente davanti al banco di giustizia, sono 105, comparando quindi in circa l'11% dei processi<sup>99</sup>. Se si osserva la

---

<sup>96</sup> L'Auricola risulta inquisito per le percosse inflitte con un sasso ad Antonia, moglie del *civis* Giacomo Storari, mentre Guglielmo per i colpi assestati con un palo a Berta, moglie di Giovanni *Zerbino*. Nello specifico, Pietro viene condannato al pagamento di una multa di 3 lire, 5 soldi e 8 denari di terzioli, mentre l'ammenda stabilita dagli statuti per il reato commesso andava da un minimo di 100 soldi a un massimo di 25 lire. Allo stesso modo, Guglielmo è condannato per 10 lire in moneta di Pavia, una cifra corrispondente al minimo della pena prevista per le percosse inflitte con armi improprie che abbiano comportato spargimento di sangue: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 2r-3r; *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 37r-37v.

<sup>97</sup> Di contro i codici trecenteschi di alcune città lombarde, come Bergamo e Pavia, si dimostrano più attenti a fissare l'ordine di grandezza delle riduzioni, che vanno da un minimo di un quarto fino alla metà della pena originariamente prevista: PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, pp. 234-239.

<sup>98</sup> ASCVc, *Ordinati*, 3 (1398-1403), cc. 21r-22r.

<sup>99</sup> Le paci sono attestate quasi esclusivamente all'interno di processi inquisitori, a esclusione di due accuse, avviate rispettivamente nel febbraio 1423 e nell'agosto 1425 e che videro coinvolti, da una parte, sei abitanti di Bulgaro e, dall'altra, due cittadini e nobili vercellesi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422-1423), cc. 37r-38v, 39r-46r e 59r-72r; *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 52r-55r.

frequenza relativa a ciascuna dominazione, laddove la documentazione disponibile risulta più consistente, in particolare negli anni di Gian Galeazzo, essa non sembra discostarsi molto dal valore assoluto, mentre il forte calo riscontrato nel periodo monferrino e l'evidente crescita rilevata in quello di Filippo Maria sembrano dovuti in larga parte a fattori accidentali.

Tabella 15 – Frequenza delle paci bilaterali nei processi

<b>Dominazione</b>	<b>Paci presentate</b>	<b>Totale processi</b>
Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	71 (10,3%)	686
Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	1 (2%)	48
Teodoro II Paleologo (1414-1417)	2 (3%)	67
Filippo Maria Visconti (1421-1426)	20 (22,5%)	89
Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)	11 (11,7%)	94
<b>Totale</b>	105 (10,7%)	984

La situazione eusebiana appare, inoltre, vicina a quella osservata da Joanna Carraway, alla medesima altezza cronologica, per il comune di Reggio nell'Emilia, dove si sono riscontrati atti di pace solo nel 9% dei procedimenti, ma sensibilmente lontana da quella evidenziata per la città di Bologna alla metà del Trecento<sup>100</sup>. Il comune bolognese è, infatti, caratterizzato da un ricorso più massiccio a questo espediente processuale, che risulta presente in circa il 30% delle inquisizioni avviate dal tribunale cittadino. Una percentuale che non si discosta molto da quella rilevata da Massimo Vallerani per la Perugia della seconda metà del Duecento, laddove l'elevato numero di assoluzioni era dovuto in larga parte alla presentazione di paci da parte di imputati e offesi<sup>101</sup>. La minore incidenza delle paci nei casi vercellese e reggiano sembrerebbe dipendere da una maggiore rigidità dei sistemi giudiziari locali sotto la dominazione dei signori di Milano, meno propensi a tollerare l'intromissione di soluzioni compositive 'private', che comunque si guardavano bene da osteggiare.

<sup>100</sup> Per un confronto con i comuni reggiano e bolognese si rimanda a: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 177-192; SARAH RUBIN BLANSHEI, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», 1 (2018), pp. 9-38.

<sup>101</sup> Vallerani osserva che delle 80 inquisizioni contenute nel registro del 1258, 50, ossia il 62,5%, si conclusero con assoluzioni e, di queste, 20 furono dovute alla presentazione di accordi di pace. Il dato è notevole e trova conferma anche nei registri successivi, arrivando in alcuni casi a sfiorare il 40% dei procedimenti avviati: VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, pp. 99-102; ID., *La giustizia pubblica medievale*, pp. 178-184.

Uno sguardo ai reati perseguiti, che hanno indotto le parti a siglare un accordo di pace, consente di cogliere come esse, nella quasi totalità dei casi, vi ricorressero per risolvere le controversie sorte in seguito a episodi particolarmente violenti, quali risse e aggressioni, che potevano comportare spargimenti di sangue. La medesima condotta è riscontrabile non solo nelle dinamiche processuali del comune reggiano, ma anche nelle contese perugine del pieno Duecento, laddove la via della pace era percorsa dai litiganti anche per i crimini più efferati<sup>102</sup>. La transazione rappresentava infatti uno strumento efficace, adottato dai 'privati' e incoraggiato dall'autorità pubblica, per scoraggiare l'emergere di possibili ripercussioni e rappresaglie, in una società, come quella medievale, dove la pratica della vendetta era ancora viva e regolata da precise norme statutarie<sup>103</sup>.

Presentare un accordo di pace siglato tra le parti, come si è visto, era una soluzione adottata in un numero ristretto di procedure, ma rappresentava una scelta alla portata di chiunque, grazie soprattutto alla flessibilità delle forme pacificatorie riconosciute dai giudici comunali<sup>104</sup>. Questo consentiva che vi facessero ricorso con la medesima frequenza tanto i cittadini quanto gli *habitatores* di Vercelli, tra i quali risulta degna di nota la percentuale di esponenti dei diversi rami del settore artigianale locale che decisero di intraprendere questo percorso compositivo. Ma vi ricorrono in ugual misura sia i comitatini sia i membri delle principali famiglie nobili cittadine, benché il confronto con il totale degli indagati provenienti da questi segmenti sociali riveli come questi si valessero delle transazioni in misura minore rispetto alle altre categorie. Probabilmente la disponibilità di soluzioni alternative poteva spingere alcuni soggetti ad accettare inizialmente la risoluzione proposta dai giudici, intervenendo in un momento successivo sulla qualità delle condanne emesse contro di loro.

Nell'ottobre 1383, a seguito del processo avviato contro di loro e per una rissa avvenuta il mese precedente nella vicinia di San Tommaso, si presentano in tribunale Bartolomeo da Masino e Giorgio Scutari, nobili e cittadini di Vercelli, i quali giurano davanti al giudice di essere in pace e concordia<sup>105</sup>. I due vengono comunque condannati, ma l'impossibilità di individuare

---

<sup>102</sup> Carraway nota che su un totale di 71 processi contenenti la presentazione di paci, ben 68 fossero relativi ad aggressioni o a litigi culminati in aggressioni, mentre i restanti riguardassero casi di minacce, ingiurie e furti: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, p. 181. Nel comune di Perugia accordi di pace venivano stipulati anche per reati di massima gravità, quali omicidi e stupri: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 182-183.

<sup>103</sup> Sulla centralità della cultura della vendetta nella società medievale si vedano: ZORZI, "Ius erat in armis"; ID., *La cultura della vendetta nel conflitto politico*; ID., *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*; DANIEL LORD SMAIL, *Common violence. Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille*, in «Past and Present», 151 (1996), pp. 28-59.

<sup>104</sup> Sulla flessibilità delle procedure compositive si vedano: BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata*, pp. 192-193; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 177-178.

<sup>105</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 52r-52v.

la relativa condanna non consente di individuare l'entità dell'ammenda. Due anni dopo, nel febbraio 1385, lo Scutari si presenta nuovamente in tribunale, questa volta insieme all'*habitor Vercellensis* Antonio Mostiola, in occasione dell'inquisizione avviata contro di lui per le percosse inflitte al Mostiola con un boccale di terracotta, mentre i due si trovavano nella casa della *domina* Alessina Scutari<sup>106</sup>. Ancora una volta il *nobilis* viene condannato ed è lecito pensare che la multa sia stata mitigata in virtù della pace presentata dai due. Le vicende processuali dello Scutari rivelano come alcuni individui facessero comunemente ricorso a soluzioni pacificatorie, in particolare quando le prove raccolte vertevano fortemente a loro sfavore, per cercare di ottenere quantomeno una riduzione sensibile della pena originariamente prevista dagli statuti.

Alcuni imputati mostravano poi una particolare disinvoltura nella gestione delle procedure compositive, adottando liberamente le differenti soluzioni a loro disposizione per dimostrare il raggiungimento di un accordo conciliativo con la controparte. Ne offrono un esempio due processi, avviati rispettivamente nel settembre 1387 e nel maggio 1392, che videro coinvolti diversi cittadini e abitanti vercellesi, accusati di una serie di risse e percosse avvenute nei pressi della città<sup>107</sup>. In entrambi i procedimenti, tra gli indagati figura un certo Lorenzo Bolla, esponente di un'influente famiglia cittadina dedita alla mercatura, inquisito sia per i colpi inflitti contro un certo Giovanni Segra, sia per le bastonate sferrate al già citato Pietro, detto *Negro*, Auricola. Il Bolla decide di accettare il confronto in sede giudiziale, ma mentre nella prima inquisizione egli si limita a presentarsi insieme all'altro indagato e a giurare davanti al banco del giudice di essere in concordia con il Segra, nella seconda Lorenzo presenta un atto di pace, firmato con gli altri inquisiti presso la piazza dei Tizzoni, nella vicinia di San Giuliano. Mentre nel primo caso si tratta di un atto giudiziale puro, siglato direttamente davanti agli ufficiali comunali, nel secondo caso si tratta di un accordo extragiudiziale, stretto tra 'privati', ma che acquista validità pubblica nel momento in cui viene effettivamente consegnato al giudice<sup>108</sup>. Il giuramento prestato in tribunale e la consegna di un autentico atto di pace, recante la firma del notaio rogante, rappresentavano infatti le due diverse forme possibili con cui le transazioni potevano essere accolte dai giudici. Le carte processuali non rivelano un uso privilegiato di una delle due soluzioni compositive da parte di alcuna compagine sociale, ma esse risultano adottate con la medesima elasticità tanto dai membri delle più risalenti prosapie cittadine, quanto dagli abitanti provenienti dalle diverse località del contado.

---

<sup>106</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 3r-3v.

<sup>107</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 33r-33v; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 62r-64v.

<sup>108</sup> Sulla distinzione tra atti giudiziali ed extragiudiziali in materia di paci private è riferimento imprescindibile: PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in particolare pp. 212-213.

Se l'atto di pace siglato tra le parti assumeva rilievo in sede di giudizio solo se presentato al magistrato inquirente, è altrettanto vero che esso poteva assumere un valore pubblico già al momento della firma. La scelta dello sfondo per questi accordi da parte dei contendenti non era infatti casuale. Si prediligevano quei luoghi che avrebbero garantito una larga visibilità alla stipulazione delle paci, in modo che fossero immediatamente recepite dal maggior numero possibile di membri delle rispettive comunità di riferimento<sup>109</sup>. Le piazze e soprattutto le chiese cittadine diventano così i teatri abituali per la stesura di atti di pace, in particolare tra gli *habitatores* di Vercelli, che si dimostrano forse più sensibili alla visibilità pubblica di questi accordi rispetto non solo ai cittadini ma anche agli esponenti della nobiltà locale. La chiesa eusebiana di San Giacomo fa da sfondo a due accordi, stretti entrambi l'11 giugno 1381 e che vedevano tra i contraenti, da una parte, tre abitanti di Vercelli, tra cui un sarto, responsabili di una rissa avvenuta quello stesso mese, e dall'altra, alcuni cittadini e abitanti vercellesi, tra i quali cinque esponenti del settore tessile, accusati delle percosse inflitte con delle pietre a due *habitatores* eusebiani, tra cui un altro sarto<sup>110</sup>. In un numero ristretto di casi questi patti potevano essere siglati all'interno di abitazioni private, dove la pubblicità dell'accorso era garantita tanto dalla presenza di testimoni quanto dal rilievo sociale del proprietario di casa, come nel caso del giurisperito Franceschino *de Agatiis*, la cui abitazione, situata nella vicinia di San Giuliano, è teatro di una pace siglata nel dicembre 1434<sup>111</sup>.

La stipulazione di un accordo di pace con la controparte rappresentava quindi uno strumento efficace nelle mani degli imputati per cercare di intervenire sugli esiti del processo, influenzando il pronunciamento finale del giudice forestiero, costretto dalla normativa locale a mitigare la pena normalmente prevista per un determinato reato. Si trattava di una soluzione duttile, un atto formalmente 'privato', accessibile a tutte le categorie sociali, ma che acquisiva validità pubblica solo quando presentato davanti al banco di giustizia e prima dell'emissione della condanna. Una volta pronunciata la sentenza gli indagati dovevano infatti percorrere altri canali, in alcuni casi meno inclusivi, per cercare di ottenere la riduzione o la cancellazione dell'ammenda, rivolgendo le loro richieste al consiglio del comune o direttamente al principe.

---

<sup>109</sup> Per una panoramica sui luoghi scelti dai contraenti per la stipulazione degli accordi di pace si vedano: BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata*, pp. 193-194; KUMHERA, *The Benefits of Peace*, pp. 128-135; EMANUELA PORTA CASUCCI, *La pacificazione dei conflitti a Firenze a metà Trecento nella pratica del notariato*, in *Conflitti, paci e vendette*, pp. 193-217, pp. 211-212.

<sup>110</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 62r-63v e 65r-68r.

<sup>111</sup> L'accordo è siglato tra Guglielmo da Balocco di Pezzana, il pellicciaio Gerardo *Moyeta* e Gualino, detto *Chianavazza*, di Roasio, in merito alle percosse, con spargimento di sangue, inflitte al *Moyeta* con dei bastoni di legno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 50r-53v e 56r-56v.

#### 2.4. *Annullare la condanna. L'applicazione delle lettere di grazia e delle delibere consiliari*

Il 18 maggio 1396, il giudice ai malefici, ricevuta la querela sporta dai *nobiles* Antonio e Guidetto, figli di Bonifacio da Bulgaro, e appurata la fama del fatto dopo le consuete indagini preliminari, avvia un'inquisizione contro Giacomo Sacco, esponente di una famiglia vercellese attiva nel settore edile<sup>112</sup>. Secondo quanto dichiarato dai fratelli da Bulgaro, il 25 aprile di quell'anno, dopo aver posto il corpo del suddetto Bonifacio nel suo sepolcro, Giacomo avrebbe spogliato il cadavere di una pellanda, di un cappuccio e di uno stocco, per un valore complessivo di 7 lire e 4 soldi di terzioli. Il giorno stesso il giudice incarica uno dei servitori del comune della citazione dell'indagato e, scaduti i termini previsti dal mandato del giudice, il Sacco viene dichiarato contumace e condannato al bando e al pagamento di una multa di 50 lire, revocabile qualora si presenti in tribunale entro dieci giorni. Gli atti si arrestano però a questo stadio, non consentendo di ricostruire i momenti conclusivi della procedura, che vedono comunque il muratore vercellese condannato, il primo di luglio, in 15 lire, una somma nettamente inferiore a quella prevista al momento del bando.

Non si conoscono le ragioni che abbiano spinto il Sacco a rifiutare il confronto in sede processuale, tuttavia, il testo, inserito a margine dallo stesso notaio in un momento successivo alla stesura degli atti, permette di leggere gli sviluppi seguiti al pronunciamento della sentenza finale<sup>113</sup>. Sembra infatti che Giacomo sia stato condannato in 15 lire esclusivamente a causa della contumacia e che, qualora fosse pervenuto in un secondo momento davanti al banco di giustizia, sarebbe stato sottoposto a un nuovo processo per verificarne l'effettiva colpevolezza. A questo punto, circa alla metà del mese di luglio, il Sacco decide di rivolgersi al podestà Giovanni Pusterla<sup>114</sup>, affinché invii la sua supplica al duca di Milano. Il vercellese dichiara di essere disposto a pagare l'ammenda emessa contro di lui per essersi rifiutato di presentarsi in tribunale, ma di

---

<sup>112</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 61r-61v. Sulla posizione occupata dalla famiglia Sacco nel settore dell'edilizia vercellese tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento si rimanda ancora a: DEL BO, *Artigianato a Vercelli*, p. 277.

<sup>113</sup> Il testo successivo risulta inserito lungo l'intero margine sinistro sia del fronte sia del verso della carta 61, andando in alcuni punti a sovrapporsi e a intrecciarsi con il contenuto principale. Questo rende complessa la lettura e l'interpretazione di alcuni passaggi, trattandosi inoltre della medesima mano che ha registrato gli atti del processo, ma non ne ostacola la comprensione generale.

<sup>114</sup> Il Pusterla, esponente di una famiglia milanese particolarmente abbiente e attiva nel mercato del credito, prima di approdare alla podesteria vercellese fu rettore del comune di Novara dal 1395 al 1396. Dopo l'incarico nella città eusebiana fu podestà di Alessandria nel 1397 e castellano di Monza nel 1404. Divenuto capofazione ghibellino, venne coinvolto nei tumulti del 1404 e, a seguito della sconfitta di Facino Cane a Binasco per mano di Jacopo Dal Verme, a capo della parte guelfa, venne catturato e condannato a morte nel 1408 per ordine del duca Giovanni Maria Visconti: POMPEO LITTA, *Le famiglie celebri italiane*, Milano 1837, *Della Pusterla*, tav. II; GARONE, *I reggitori di Novara*, pp. 223-224; BIANCA BETTO, *Il testamento del 1407 di Balzarino da Pusterla, milanese illustre e benefattore*, in «Archivio storico lombardo», 114 (1988), pp. 261-302; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 112-113.

non avere intenzione di essere sottoposto nuovamente a giudizio. La ragioni addotte sono differenti: Giacomo sostiene che sia consuetudine a Vercelli spogliare il cadavere una volta riposto nel suo sepolcro, che lui e i suoi figli siano lavoratori onesti e di essere in una situazione di indigenza tale da non potersi permettere le spese e l'eventuale condanna derivante da un nuovo procedimento penale. In virtù di quanto sostenuto dal supplicante, il podestà invia una missiva al duca, il quale risponde inviando, in data primo agosto 1396, una lettera di grazia che assolve il Sacco, una volta pagata la pena emessa per contumacia, da qualsiasi condanna futura in merito al reato di cui era accusato.

Data l'assenza di procedure d'appello per le sentenze criminali, l'unica soluzione a disposizione degli indagati, una volta emesse la sentenza, era infatti quella di rivolgersi direttamente al principe, invocandone la magnanimità, per ottenere la remissione completa della pena o anche solo per veder tutelati i propri diritti, minacciati da una giustizia comunale spesso avvertita come eccessivamente rigida. Per piegare le procedure ai propri obiettivi politici i signori, e in particolar modo i Visconti, fecero largo ricorso a uno strumento flessibile, come la grazia, che potevano dispensare liberamente, ponendosi al di sopra delle pratiche e delle consuetudini particolari<sup>115</sup>. Il controllo esclusivo di questo 'sistema di eccezione' rappresentava però un potenziale pericolo per le diverse città che componevano le più o meno vaste dominazioni signorili, che vedevano direttamente minacciata l'amministrazione stessa della giustizia a livello locale<sup>116</sup>. La grazia rappresentava infatti un elemento alieno alla prassi, capace di intervenire direttamente sulle procedure portando, in alcuni casi, all'annullamento dei processi e alla remissione delle pene erogate dai diversi tribunali comunali. I principi erano pienamente consapevoli del ruolo fondamentale giocato da un efficace apparato giudiziario all'interno delle loro politiche di governo e di consolidamento del potere, ma allo stesso modo riconoscevano nella grazia uno strumento vitale per legittimare la propria autorità e per rafforzare le fondamenta del proprio consenso<sup>117</sup>. Un consenso già garantito dallo stretto controllo della violenza e dal fermo mantenimento dell'ordine pubblico, ma che poteva essere accresciuto

---

<sup>115</sup> Per una panoramica sul ricorso alla supplica e alla grazia all'interno delle istituzioni regie e principesche si vedano: CLAUDE GAUVARD, *«De grace especial»: crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge*, Parigi 1991; *Suppliche e "gravamina"*, in particolare il contributo di VARANINI, *«Al magnifico e possente signore»*; *Supplices et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident (XII-XV siècle)*, a cura di H. Millet, Roma 2003; VALLERANI, *La supplica al signore*. Con un'attenzione particolare alla dominazione viscontea: ALFIO ROSARIO NATALE, *La gratia visconteo-sforzesca*, in *«Rendiconti dell'Istituto Lombardo – Accademia di scienze e lettere»* 95 (1961), pp. 201-230; NADIA COVINI, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 183-206.

<sup>116</sup> Sull'importanza politica del controllo dei sistemi di eccezione si veda: VALLERANI, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione*, pp. 299-312.

<sup>117</sup> VARANINI, *«Al magnifico e possente signore»*, pp. 71-80; VALLERANI, *La supplica al signore*, pp. 415-417; BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan*, pp. 114-119.

attraverso queste concessioni, da una parte, stringendo nuovi legami di fedeltà con gli esponenti più influenti delle élites locali e, dall'altra, conferendo all'operato del principe un attributo chiaramente 'divino'<sup>118</sup>.

Questa fu una prerogativa largamente sfruttata da diversi poteri signorili a partire soprattutto dal XIV secolo, ma per la maggior parte di questi il fenomeno risulta difficile da cogliere nel suo complesso sulla base delle informazioni offerte dalla sola documentazione giudiziaria. Laddove sono disponibili fonti ulteriori, come nei casi della Fossano e della Torino sabaude, per le quali ci si può avvalere delle nutrite serie dei conti di castellania, è possibile osservare un ricorso regolare a questa soluzione da parte dei principi d'Acaia, in particolare dopo i primi decenni del Trecento, dove il numero di remissioni supera, in alcune annate, il 25% dei procedimenti<sup>119</sup>. Più difficile avanzare stime precise per le città sottoposte alla dominazione viscontea, dove i registri criminali di Milano e Reggio non consentono di rilevare la sistematicità delle concessioni di grazia, ma restituiscono l'immagine di una pratica cui i signori, e futuri duchi di Milano, fecero largo ricorso, non solo per intervenire su condanne già emesse, ma anche per annullare processi non ancora conclusi dai tribunali cittadini<sup>120</sup>.

Anche per il comune di Vercelli tra fine Trecento e inizio Quattrocento non è possibile avere una panoramica completa del fenomeno. Come dimostra la vicenda del *civis* Giacomo Sacco, i vercellesi potevano liberamente decidere di rivolgersi alle autorità cittadine affinché queste notificassero le loro suppliche al principe, ma la documentazione riporta ovviamente solo quelle richieste che siano state effettivamente accolte dal *dominus*, lasciando in ombra quelle respinte e quelle arrestate forse prima, a seguito del vaglio del podestà e dei suoi giudici. Inoltre, le lettere di grazia solo in un numero assai limitato di casi venivano effettivamente registrate all'interno degli atti processuali, mentre più spazio trovavano nelle discussioni e nelle successive delibere emesse dal locale consiglio cittadino<sup>121</sup>. La dispersione documentaria subita da queste registrazioni nella città eusebiana è purtroppo ingente ma i pochi volumi superstiti hanno

---

<sup>118</sup> Sulla sovrapposizione tra grazia politica e grazia divina si vedano: GAUVARD, «*De grace especial*», in particolare p. 896; COVINI, *De gratia specialis*, pp. 184-192.

<sup>119</sup> Per un confronto con i due comuni di area sabauda si rimanda a: DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 140-153; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 555-564.

<sup>120</sup> Per il ricorso alla grazia nei comuni di Milano e di Reggio nell'Emilia si vedano: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 120-125; CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 197-201; GAMBERINI, *La città assediata*, pp. 249-258.

<sup>121</sup> Grazie e deroghe non erano provvedimenti del tutto nuovi e sconosciuti alle città di età comunale, dove erano però sottoposte a maggiori cautele: COVINI, *De gratia specialis*, pp. 186-187. Per un confronto con le pratiche dei regimi repubblicani toscani del Trecento si rimanda a: LORENZO TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo*, pp. 149-181.



restituito un buon numero di provvedimenti graziosi discussi in presenza del rettore forestiero o del suo vicario e approvati dai membri del consiglio.

Tabella 16 – Lettere di grazia nella documentazione vercellese

<b>Registro</b>	<b>Lettere di grazia</b>
Ordinati 1 (1386-1389)	7
Ordinati 2 (1395-1398)	7
<i>Liber inquisitionum</i> B-278 (1395-1396)	1
<i>Liber inquisitionum</i> B-7059 (1397-1398)	1
Ordinati 3 (1398-1403)	12
<i>Liber inquisitionum</i> B-7062 (1401)	1
<i>Liber accusationum et inquisitionum criminalium</i> B-7065 (1403)	1
<i>Liber inquisitionum</i> B-287 (1414-1415)	5
<i>Liber inquisitionum</i> B-257 (1416-1417)	2
<b>Totale</b>	<b>37</b>

In tutto le lettere di grazia che risultano messe in atto dagli ufficiali comunali sono 37, la maggior parte delle quali relative al periodo della dominazione viscontea sulla città. Questo in quanto gli unici esemplari di delibere consiliari a noi pervenuti corrispondono agli ultimi decenni di governo di Gian Galeazzo e ai primi anni del figlio Giovanni Maria, mentre si contano unicamente 6 provvedimenti concessi dal marchese di Monferrato tra il 1414 e il 1417 e uno solo emesso da Filippo Maria Visconti nel settembre 1417, a pochi mesi dal rientro di Vercelli nell'orbita del ducato milanese. Nonostante questi esemplari non rappresentino che una parte della corrispondenza graziosa che fluiva tra il cuore dello 'stato' visconteo e le sue estremità territoriali, uno sguardo ai destinatari di queste concessioni permette di cogliere il senso di alcune politiche promosse a livello locale dai principi e di tracciare un *pattern* dei soggetti beneficiari dall'ottica stessa del potere.

Se diversi studi hanno evidenziato un indirizzo privilegiato della grazia verso gli esponenti dei gruppi familiari più influenti a livello locale, con l'obiettivo di ottenerne la fedeltà e rinsaldare così le basi del consenso<sup>122</sup>, i registri criminali di Reggio nell'Emilia hanno

<sup>122</sup> Per un confronto sul ricorso privilegiato alla grazia in favore di personaggi eminenti si vedano: GAUVARD, «*De grace especial*», pp. 59-110; PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea*, p. 207; ALESSANDRO BARBERO,

evidenziato una realtà alquanto differente. Nel comune emiliano la grazia del principe era infatti rivolta a soggetti provenienti grossomodo da tutti i segmenti sociali, benché si noti una certa inclinazione ad accogliere con maggior frequenza le richieste provenienti dai membri delle milizie assoldate, forse a causa dell'intromissione del capitano<sup>123</sup>. Se le ragioni di una così ampia inclusività sono da rintracciare, per il caso reggiano, nella decisione di Bernabò di riservare uno spazio all'interno del palazzo del comune per la consegna delle suppliche rivolte al signore<sup>124</sup>, per il comune di Vercelli non si ha conoscenza di iniziative pubbliche paragonabili. Ciononostante, anche nella città eusebiana i provvedimenti del principe sembrano orientarsi verso tutte le compagini sociali, beneficiando della sua grazia tanto i membri delle principali prosapie cittadine quanto gli abitanti dei borghi del contado. Questi ultimi, in particolare, sono la categoria maggiormente rappresentata tra i destinatari del perdono signorile, accanto ai non sudditi, ossia a coloro che, vivendo nei territori limitrofi al distretto vercellese, non erano formalmente sottoposti alla giurisdizione del tribunale cittadino. Proprio in virtù di questa ragione, essi riuscivano facilmente a ottenere la cancellazione di qualsiasi condanna emessa dai giudici vercellesi contro di loro<sup>125</sup>.

Nella particolare attenzione riservata ai comitatini mi sembra si possa ravvisare un tentativo da parte dei principi, soprattutto milanesi, di rafforzare la loro autorità e le basi del loro consenso in un distretto, quale quello vercellese, la cui progressiva disgregazione appariva ormai inarrestabile e che i Visconti cercavano di arginare rinsaldando i legami di fedeltà con le comunità rurali e le locali famiglie eminenti. Uno sguardo alle ragioni di questi provvedimenti, talvolta indicate chiaramente all'interno delle lettere signorili, rivela infatti come in diverse occasioni la grazia fosse concessa in seguito alla richiesta ricevuta da esponenti di famiglie nobili radicate nel contado, che chiedevano al *dominus* la remissione complete delle pene emesse contro gli abitanti delle località in loro possesso. Ne sono un esempio due provvedimenti, emanati nell'agosto 1387 e nel settembre 1417, rispettivamente da Gian Galeazzo e dal figlio Filippo Maria, nei confronti di alcuni uomini di Ysangarda, un piccolo borgo fortificato nei pressi di

---

*Gruppi e rapporti sociali*, in *Storia di Torino*, II, a cura di R. Comba, Torino 1997, pp. 161-210, pp. 191 e 197-199; DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 140-153.

<sup>123</sup> CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, p. 197.

<sup>124</sup> GAMBERNI, *La città assediata*, p. 253; CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 197-198; BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan*, p. 117.

<sup>125</sup> Ne offre un esempio la grazia concessa nel gennaio 1397 ad Antonio Grasso, Comaccio Zaccarini *de Guizardis* e Pietrino, figlio di Comaccio da Biandrate, in occasione della condanna di 1000 lire in moneta di Pavia emessa contro di loro per il furto di alcuni capi di bestiame. Nella supplica i tre uomini sostengono di essere stati condannati contro diritto, in quanto alieni alla giurisdizione di Vercelli, e per questo motivo Gian Galeazzo ne ordina la cancellazione da qualsiasi registro di bandi e condanne: ASCVc, *Ordinati*, 3 (1398-1403), cc. 42v-43v.

Candelo, e di Motta de' Conti, che risultano assolti definitivamente dalle relative condanne per tradimento e turbativa nel possesso grazie alle suppliche inviate dai rispettivi signori locali<sup>126</sup>.

Come osservato per il comune reggiano, anche nella città eusebiana tra i destinatari della grazia signorile figurano numerosi soldati delle milizie cittadine. Se per la maggior parte di loro è lecito pensare a una possibile intromissione del capitano, la cui mediazione, di cui però non resta traccia all'interno della documentazione, potrebbe aver favorito l'indulgenza del principe, in un numero limitato di casi quest'ultimo è però costretto a concederla nel rispetto di patti siglati in precedenza. Nel maggio 1415 due soci della compagnia di Guglielmo da Ceva beneficiano di un provvedimento grazioso, dopo essere stati condannati per alcune percosse e ingiurie commesse nel mercato nuovo di Vercelli. Nella lettera inviata al podestà eusebiano, Teodoro II ordina infatti di cassare ogni ammenda emessa contro di loro in virtù di un accordo, stretto il 15 ottobre 1414 tra il marchese di Monferrato e il suddetto Guglielmo da Ceva<sup>127</sup>.

Altrettanto consistente il numero di cittadini e di esponenti della nobiltà eusebiana che beneficiarono direttamente della grazia del principe. Rispetto agli altri segmenti individuati è difficile cogliere quali siano le ragioni palesi, o anche solo i pretesti, per la cancellazione delle ammende emesse a loro carico, sembrando sufficienti, nel loro caso, il profilo e la rilevanza sociale assunti all'interno delle reciproche comunità di appartenenza, che li ponevano in una posizione appetibile per le politiche di consenso dei *domini*<sup>128</sup>.

Infine, merita un discorso a parte il provvedimento grazioso applicato nel giugno 1387 in favore di Vinando Alemagna e Antonio Turilla, rispettivamente vicario e luogotenente del vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi, condannati in contumacia per non aver risposto al mandato di citazione emesso contro di loro dal podestà Antonio Visconti di Milano<sup>129</sup>. Questi erano stati citati per fornire alcune informazioni sui presunti responsabili di una rissa, avvenuta nella parte del borgo di Masserano sottoposta alla giurisdizione episcopale, ma non si erano

---

<sup>126</sup> Nel primo caso dal nobile Giovanni Avogadro di Valdengo, mentre nel secondo dai nobili Alciati della Motta: ASCVc, *Ordinati*, 1 (1386-1389), cc. 5r-6r; Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 30r-32r.

<sup>127</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 19r-21v e 27r-27v.

<sup>128</sup> Le lettere di grazia concesse nel luglio 1385 e nell'aprile 1403 ai nobili Gabriele Tizzoni, cittadino di Vercelli, e Corradino Corradi di Lignana, accusati, il primo, di opposizione ai mandati del capitano, mentre il secondo, di ribellione, sembrano infatti dovute semplicemente alle richieste inviate, nel primo caso, da Agostino Tizzoni, anch'egli *civis Vercellensis* e consanguineo di Gabriele, e nel secondo, da Francesco Corradi, nobile di Lignana e padre di Corradino: ASCVc, *Ordinati*, 1 (1386-1389), cc. 3r-3v; *Ordinati*, 3 (1398-1403), c. 66v.

<sup>129</sup> ASCVc, *Ordinati*, 1 (1386-1389), cc. 16r-17r. Il Visconti, cavaliere addobbato e brillante comandante di compagnia, fu rettore del comune di Novara nel 1364 e, dopo l'incarico vercellese, fu podestà di Cremona nel biennio 1397-1398. Membro del consiglio di provvisione di Milano dal 1385 al 1388 e del consiglio del comune nel 1403 e nel 1408, fu inoltre deputato della Fabbrica del Duomo dal 1390 al 1408: GARONE, *I reggitori di Novara*, p. 211; SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano*, pp. 127-131, 238 e 322; *Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall'origine fino al presente. Indice generale*, Milano 1885, p. 328; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 111.

presentati davanti al rettore cittadino in quanto impossibilitati a lasciare il castello su ordine diretto del Fieschi. La supplica, inviata dal *dominus* Antonio Fieschi, nipote del vescovo<sup>130</sup>, viene accolta da Gian Galeazzo, che dispone l'immediata cancellazione dei nomi degli ufficiali vescovili dai libri dei bandi del comune di Vercelli, forse nel tentativo di scongiurare ulteriori complicazioni diplomatiche.

Gli esempi forniti consentono di cogliere come la supplica, e il provvedimento grazioso che ne poteva conseguire, fossero concessi per un ampio ventaglio di reati, anche se nel complesso si osserva un ricorso privilegiato a questa soluzione per delitti dall'eccezionale gravità, come atti di ribellione e brigantaggio, omicidi e aggressioni violente, che implicavano sempre pene particolarmente severe. Il perdono del principe, inoltre, poteva essere mirato a dirimere una questione specifica, generata da un particolare episodio criminale che vedeva coinvolti un numero limitato di individui, oppure estendersi a un numero ampio di soggetti, senza alcuna distinzione sulla qualità delle condanne e dei bandi emessi contro di loro. Questo avveniva, ad esempio, quando, in seguito alla stipulazione di patti e alleanze con altre potenze, entrambi i contraenti decidevano di concedere ai loro sudditi la remissione completa di tutte le pene. Nel marzo 1402 beneficia di un accordo, siglato tra il duca di Milano e il conte di Savoia, il biellese Ubertino, detto *Guaghia*, accusato di brigantaggio e conseguentemente condannato al bando e al pagamento di un'ammenda di 1000 lire in moneta di Pavia. In virtù della grazia 'plenaria' accordata a tutti i sudditi sabaudi, Gian Galeazzo e, in un secondo momento, Caterina Visconti dispongono l'assoluzione completa del *Guaghia* e la cassazione di tutte le condanne a suo nome<sup>131</sup>.

Se l'esecuzione delle lettere di grazia necessitava dell'approvazione, a dire il vero piuttosto formale, da parte del consiglio cittadino per essere tradotta nell'effettiva remissione delle pene precedentemente erogate<sup>132</sup>, in un numero limitato di casi era il consiglio stesso a farsi carico della cancellazione delle condanne, in particolare quando emesse a seguito di palesi errori commessi dagli ufficiali comunali. I casi individuati all'interno della documentazione vercellese sono esigui, limitandosi a soli tre provvedimenti, registrati nei volumi degli Ordinati, ma offrono il riflesso di una pratica, se non frequente, quantomeno diffusa tra le attività del consiglio. Tra gli errori riconosciuti e accolti dall'autorità pubblica è possibile osservare sia condanne emesse

---

<sup>130</sup> Per un approfondimento sulla figura di Antonio Fieschi si rimanda alle informazioni contenute in: GIOVANNI NUTI, *Fieschi, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma 1997, pp. 431-433.

<sup>131</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 25r-44v.

<sup>132</sup> VALLERANI, *La supplica al signore*, p. 414.

contro chierici, che risultano prive di validità data l'incompetenza del giudice dei malefici, sia casi, apparentemente più singolari, di scambi d'identità<sup>133</sup>.

Se l'emissione della sentenza sembra rappresentare, nella maggior parte dei casi, la naturale conclusione dei procedimenti, ai condannati erano comunque riconosciute ampie facoltà di intervento sui pronunciamenti dei giudici. Soluzioni, quali la richiesta di grazia e la cassazione su delibera del consiglio, che non appaiono esclusive di particolari segmenti sociali, ma a cui tutti potevano avere accesso per cercare di ottenere la riparazione di un torto, o almeno così veniva percepito, subito dalle autorità comunali.

---

<sup>133</sup> È quello che accadde negli anni Ottanta del Trecento a Gilotto da Santa Margherita, abitante di Cossato, pignorato e successivamente incarcerato per una condanna di 100 lire, pronunciata nel luglio 1382 contro un tale Guglielmotto *de Margaria*, anch'egli di Cossato. Gilotto si presenta quindi davanti al giudice deputato alle esazioni nell'ottobre del 1386, lamentandosi di essere stato molestato per anni dagli ufficiali comunali al posto del suddetto Guglielmotto e presentando le dovute prove e allegazioni. Esaminato il caso, il vicario, davanti al consiglio riunito, ordina di annotare nel registro delle condanne che Gilotto non possa più essere vessato per l'ammenda di 100 lire emessa contro il *de Margaria*: ASCVc, *Ordinati*, 1 (1386-1389), cc. 22r-23r.



### CAPITOLO III – GLI INGRANAGGI DELLA GIUSTIZIA

Dopo aver inquadrato i soggetti che comparvero davanti alle magistrature comunali, sia come delatori sia come indagati, e le modalità con cui la loro estrazione sociale poteva impattare sui diversi snodi procedurali, vorrei dedicare qualche pagina a tutte quelle figure che occupavano le posizioni ‘al di là’, per così dire, del banco di giustizia: ufficiali maggiori, come i podestà, i vicari e i giudici dei malefici, che si susseguirono tra gli anni Settanta del Trecento e gli anni Quaranta del secolo successivo, e ufficiali che potremmo definire ‘minori’, come i *servitores* comunali, inferiori ai primi a livello istituzionale, ma indispensabili per il corretto funzionamento della macchina della giustizia. Tra questi si inserivano poi i notai pubblici deputati all'*officium maleficiorum*, provenienti dall'ambiente cittadino e incaricati, in primo luogo, della registrazione puntuale di tutte le fasi inquisitorie e della redazione dei singoli registri criminali.

Intorno al banco di giustizia, e accanto alle cariche ufficiali, gravitavano poi una serie di figure, più o meno istituzionalizzate, che si rivelavano necessarie per la gestione dei singoli processi e per l'esecuzione effettiva dei mandati giudiziari. Da una parte, i consoli delle vicinie cittadine e dei borghi del contado, che, come si è evidenziato nei paragrafi precedenti, svolgevano un'imprescindibile funzione delatoria che consentiva un flusso continuo di denunce sui banchi dei giudici, erano soprattutto degli intermediari, indispensabili per consentire un dialogo tra il potere centrale, in questo caso le magistrature cittadine, e le comunità locali, da cui erano stati eletti. Dall'altra, i fideiussori e i procuratori rappresentavano gli strumenti necessari agli imputati, nel primo caso, per proseguire il confronto in sede processuale ed evitare così l'incarcerazione, e nel secondo, per tentare di ottenere, sfruttando le loro competenze tecniche, l'assoluzione dalle colpe di cui erano accusati.

Il ruolo svolto da tutti questi soggetti, tanto da quelli istituzionali quanto da quelli più informali, all'interno del tribunale cittadino consentiva alla complessa macchina della giustizia di mantenersi attiva ed efficiente, garantendo, all'amministrazione pubblica, un efficace strumento di consolidamento del potere, e, agli abitanti della città e del contado, un canale per la risoluzione delle proprie dispute.

Ma chi erano gli individui che occupavano questi uffici? Qual era la loro estrazione sociale e il loro grado di inserimento nelle rispettive comunità di appartenenza? È poi possibile ricostruire il percorso formativo e il profilo professionale di alcuni di essi? Queste le domande a cui si cercherà di dare risposta nelle prossime pagine.

## 1. Provenienza sociale e funzioni giudiziarie degli ufficiali comunali

Se nel capitolo introduttivo si è tentato di offrire un quadro complessivo della struttura di governo del comune di Vercelli nei decenni a cavallo fra XIV e XV secolo, il focus del presente paragrafo è mirato a enucleare, in un primo momento, le funzioni più specificatamente giudiziarie assunte dagli ufficiali cittadini e, in un secondo, a indagare la provenienza, non solo geografica, ma anche sociale, dei soggetti che si trovarono a ricoprire queste cariche.

L'amministrazione della giustizia nella città eusebiana era affidata al podestà, un ufficiale di nomina signorile che incardinava in sé la funzione politica e quella giudiziaria. A lui spettava la designazione, all'interno della *familia* al suo seguito, di un giudice specificamente deputato *ad maleficia*, affiancato da un vicario con compiti meramente suppletivi e dai notai ai malefici nominati a livello locale. La struttura giudiziaria vercellese aderiva a uno schema riprodotto, grossomodo alla lettera, in altre città sottoposte al controllo visconteo e persisterà, con minime variazioni, anche sotto le dominazioni successive. Anche nei comuni di Reggio, Bergamo e Novara, il podestà nominava un vicario e uno *iudex maleficiorum*, con competenze esclusive in materia penale, mentre solo a Milano egli era tenuto alla nomina di due giudici ai malefici, portati per un breve periodo a tre da Gian Galeazzo Visconti<sup>1</sup>. Uno schema analogo si osserva però anche al di fuori delle terre del ducato, in particolare in area sabauda, laddove la funzione giudiziaria era assunta dal vicario sabauda e da un giudice da lui nominato, incaricato della conduzione dei procedimenti criminali e civili<sup>2</sup>. Sembra infatti che questa soluzione amministrativa fosse diffusa largamente in diversi principati dell'Italia settentrionale, in contrasto con quanto attestato nelle repubbliche del centro e del nord della penisola. Tanto a Firenze, quanto a Siena e a Venezia si assiste infatti, almeno dai primi decenni del Trecento, a una progressiva esautorazione del personale tecnico incaricato a livello locale del controllo dell'ordine pubblico, in favore di organi dipendenti direttamente dai governi centrali e composti da membri di spicco dei gruppi dirigenti, spesso digiuni di diritto<sup>3</sup>. Questo non è quello che

---

<sup>1</sup> Sulla struttura amministrativa e giudiziaria nei comuni di Reggio, Bergamo e Novara si vedano: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 25-36; GIANLUCA BATTIONI, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, pp. 183-211, pp. 191-196; *Statuti di Novara del XIV secolo*, pp. 29-30. Per un confronto con gli statuti ambrosiani e la riforma ducale di Gian Galeazzo si vedano: *Statuta iurisdictionum Mediolani*, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876, coll. 991-993; VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 100-102; ANDREA GAMBERINI, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in ID., *Lo Stato Visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 153-199, pp. 177-179.

<sup>2</sup> Per un confronto con il personale giudiziario dei centri sabaudi di Torino e Fossani si vedano: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 501-506; GRILLO, *I Fossanesi e il principe*, p. 185.

<sup>3</sup> ZORZI, *La giustizia negli Stati italiani*, pp. 450-452.



avvenne nella maggior parte delle città sottoposte al controllo signorile, dove il personale incaricato direttamente della gestione dei processi mantenne sempre un elevato profilo formativo e delle spiccate competenze tecnico-giuridiche.

### 1.1. *I podestà: gli ufficiali del signore*

Nella produzione storiografica più recente, le dinamiche collegate alla circolazione e ai meccanismi di selezione del personale politico nell'Italia comunale hanno goduto di una crescente fortuna<sup>4</sup>. Nello specifico, gli studi si sono concentrati sugli ufficiali maggiori, quali podestà e capitani, lasciando tuttavia in secondo piano quelle figure istituzionali che componevano non solo la *familia* podestarile, ma che assicuravano, a livello locale, il corretto esercizio delle prerogative dei rettori forestieri<sup>5</sup>. Anche per il caso eusebiano le ricerche hanno guardato alla provenienza sociale e all'esperienza professionale delle magistrature maggiori, tracciando le direttrici della circolazione dei podestà all'interno delle differenti dominazioni e le modalità del loro reclutamento. Si è già fatto cenno al nuovo indirizzo avviato negli anni di Gian Galeazzo, quando a reggere la città vercellese vennero posti sempre più spesso rettori provenienti da diversi centri del dominio visconteo, venendo meno la netta preferenza per il personale politico milanese che aveva caratterizzato i decenni precedenti<sup>6</sup>. Tra gli anni Settanta e Novanta del Trecento vennero infatti scelti podestà di comprovata fedeltà politica, esponenti delle più influenti famiglie ghibelline lombarde, come i Rusca di Como e i Beccaria di Pavia<sup>7</sup>, ma

---

<sup>4</sup> Punto di partenza e riferimento imprescindibile per le riflessioni successive sono: GIORGIO CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan. Comparisons and Relations*, a cura di C.H. Smyth e G.C. Garfagnini, Firenze 1988, pp. 101-133; *I podestà dell'Italia comunale*, nonché il più recente: GUIDO CASTELNUOVO, *Uffici e ufficiali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, pp. 333-346. Con un'attenzione specifica al caso visconteo, oltre al già citato: GRILLO, *Istituzioni e personale politico*; ID., *La selezione del personale politico: podestà e vicari nelle signorie sovraccittadine a cavallo fra Due e Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo*, pp. 25-51; ANDREA GAMBERINI, *Officialdom in the Early Renaissance State. A Channel of Social Mobility? Hints from the Case of Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *Social mobility in medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. Carocci e I. Lazzarini, Roma 2018, pp. 139-150.

<sup>5</sup> Tra gli studi più recenti, limitati tuttavia al solo spazio politico angioino, si segnalano: RICCARDO RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290; ID., *Introduzione. I grandi ufficiali nei territori angioini. Dal bilancio storiografico alle prospettive di ricerca*, in *Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini*, a cura di R. Rao, Roma 2016; PAOLO ROSSO, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'ufficialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, in «Mémoire des princes angevins» 10 (2013-2017), pp. 1-37; PIERLUIGI TERENCEZI, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019.

<sup>6</sup> GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 99-102.

<sup>7</sup> Negli anni Ottanta e Novanta del Trecento furono addirittura tre gli esponenti della famiglia Rusca di Como inviati a Vercelli dai Visconti per ricoprire la carica di podestà e tra questi spicca per importanza Loterio Rusca, uno dei più importanti collaboratori di Gian Galeazzo. Questi, tra il 1373 e il 1376, fu prima podestà a Milano, a

anche membri del patriziato milanese, tra i quali i Pusterla e i Mantegazza<sup>8</sup>. Inoltre accanto a questi, a governare il *districtus* eusebiano vennero inviati sia esponenti della nobiltà rurale, sia personalità provenienti dai territori esterni al dominio, ma legate da stretti di rapporti di fedeltà con il duca di Milano<sup>9</sup>.

La strategia amministrativa adottata da Gian Galeazzo venne poi mantenuta dai principi che, nei decenni successivi, si susseguirono nel governo della città. Tanto Teodoro II di Monferrato, quanto Filippo Maria Visconti e Amedeo VIII di Savoia seppero, infatti, sfruttare le loro reti politiche e la loro influenza per affidare la guida del comune vercellese a uomini di comprovata fiducia e dal marcato spessore diplomatico. Se sotto la dominazione monferrina a reggere la città venne inviato il marchese savonese Corrado del Carretto, già plenipotenziario nelle trattative tra Filippo Maria e il marchese, negli anni successivi al ritorno del duca ambrosiano troviamo come podestà Nicolino Barbavara, esponente di una delle più risalenti prosapie milanesi di parte guelfa<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda il ruolo giocato dalla massima carica cittadina nelle dinamiche processuali, essa mantenne sempre, almeno per quanto riguarda il periodo esaminato, una

---

Piacenza e a Pavia, per poi essere attivo, a seguito dell'esperienza eusebiana, a Parma e a Verona. Alla morte del primo duca di Milano divenne signore di Como fino al 1416, quando cedette di nuovo la città al nuovo duca Filippo Maria: SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano*, pp. 112 e 345; GIUSEPPE ROBOLINI, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, V/1, Pavia 1834, p. 34; FEDERICA CENGARLE, *Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio*, Milano 2007, pp. 214-215, doc. 39; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, p. 111; PEZZANA, *Storia della città di Parma*, p. 162; GIGLIOLA SOLDI RONDININI, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV/1, Verona 1981, pp. 3-237, p. 147. Tra la metà del 1382 e la metà del 1383 a reggere la città venne mandato Castellino Beccaria, già attivo come podestà di Como nel 1375. Chiuso il periodo di governo vercellese, negli anni successivi fu rettore a Novara (1385-1386 e 1398) e a Crema (1397). In seguito alla morte di Gian Galeazzo, si fece nominare signore di Voghera e, al centro di scandali di corte, venne fatto uccidere da Filippo Maria nel 1413: NICOLA CRINITI, *Beccaria di Robecco, Castellino*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, VII, Roma 1970, pp. 478-482; GIUSEPPE ROVELLI, *Storia di Como*, III/1, Como 1802, p. 31; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*, pp. 110-111; SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano*, p. 316; GARONE, *I reggitori di Novara*, pp. 218-221; PAOLO GRILLO, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera*, I, *Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. Cau, P. Paoletti e A.A. Settia, Voghera 2003, pp. 165-224, pp. 191-193.

<sup>8</sup> Tra gli anni Novanta del Trecento e gli anni Dieci del secolo successivo troviamo a Vercelli in veste di podestà due esponenti della ricca famiglia ambrosiana, a partire da Balzarolo Pusterla, al governo del comune piemontese nel 1390, seguito nel 1397 da Giovanni, cavaliere addobbato e tra i più ricchi cittadini milanesi. Su quest'ultimo si vedano le informazioni riportate alle pp. 166-167, in particolare alla nota 114. Paolo Mantegazza assunse la carica di podestà del comune eusebiano una prima volta nel biennio 1391-1392 e successivamente negli anni 1395-1396. Per un approfondimento biografico sul Mantegazza si rimanda alla nota 64 di p. 24.

<sup>9</sup> Ne sono un esempio le podesterie affidate al conte Goffredo degli Ubaldini (1392-1394 e 1399-1401) e all'ammiraglio di Sicilia Enrico di Chiamonte (1402-1404). Sul primo si vedano le indicazioni bibliografiche riportate nella nota 96 di p. 31; mentre sul Chiamonte si rimanda alla nota 74 di p. 26.

<sup>10</sup> Per un approfondimento biografico sulla figura del marchese Del Carretto si vedano: NUTI, *Del Carretto, Corrado*. BEATRICE DEL BO, *Uomini e strutture di uno stato feudale: il marchesato di Monferrato (1418-1483)*, Milano 2009, pp. 261-262 e 264. Sulla famiglia Barbavara si rimanda ancora a: COGNASSO, *Novara nella sua storia*, pp. 347 e ss.; ANDENNA, *Grandi casati e signorie feudali*, p. 37.

posizione meramente formale, segnata più da una funzionalità ‘di facciata’ che da un intervento effettivo nella gestione dei procedimenti. I momenti dove si richiedeva la presenza solenne del podestà si limitavano infatti all’apertura dei procedimenti, in quanto egli era responsabile dell’avvio delle singole inquisizioni, e alla chiusura delle pratiche, quando era tenuto a proclamare pubblicamente la sentenza finale emessa da uno dei suoi giudici o, in alternativa, a ratificare la sospensione del processo. Questo in effetti è quello che avvenne nel settembre 1381, quando il podestà Lanfranco Porro dispose l’annullamento di un’inquisizione avviata contro sei briganti, provenienti dai borghi di Rovasenda, San Germano e Cossato, per la sussistenza di una pace e di una tregua stipulate in precedenza<sup>11</sup>.

Tuttavia, poteva accadere che egli intervenisse nel pieno dello svolgimento del processo, in particolare quando questo rischiava di inciampare a causa di inerzie procedurali. Il podestà aveva infatti facoltà di rivolgersi direttamente ad altri ufficiali, quali ad esempio i podestà rurali a capo dei borghi maggiormente popolati del contado, per invitarli a intervenire presso la propria comunità, intimando a testimoni reticenti di presentarsi presso il tribunale cittadino, o per richiederne semplicemente la collaborazione. Un caso emblematico è offerto dalla lettera, inviata il 14 agosto 1397, dal podestà di Vercelli Giovanni Malaspina al nobiluomo Giovanni da Burolo, podestà del borgo rurale di Mongrando, nella quale il Malaspina chiedeva informazioni su tutti i beni posseduti da quei rustici, che risultano inquisiti per aver invaso il territorio visconteo, armati di spade, bergamaschi e giavellotti, e accusati dell’aggressione e della cattura di due abitanti di Zubiena<sup>12</sup>. Gli esempi forniti rivelano come, benché l’intera gestione dei processi fosse di fatto affidata esclusivamente al giudice dei malefici, o al vicario nel caso di assenza di quest’ultimo, il podestà era il titolare effettivo di ogni singolo procedimento, potendo

---

<sup>11</sup> L’inquisizione annullata risulta avviata contro i fratelli Albertino e Giovanni, figli del fu Giovanni *de Zayno* da Rovasenda; Antonio Longo da San Germano; Paoletto d’Avigliana; Zonno *tuscanus* e Fobo, detto *Orvo*, di Cossato *de Labona*, per aver aggredito, armati di lance, stocchi e coltelli, e derubato il *civis* vercellese Ottino Bocca mentre questi stava attraversando il territorio di Gattinara: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 94r-94v.

<sup>12</sup> Gli abitanti di Mongrando finiti sotto processo sono Guglielmo Pignone; Giovanni *de Cho*, detto *Gabretto*; Antonio, figlio di Giacomo Vigna; *Ravasgneus*, figlio di Pila; Bozzio Cima; Giorgio Cima; Giacomo, figlio di Giovanni *sartor*; Giacomo, detto *Rosso*, da Como; Francesco Del Conte; Giacomino, figlio di Antonio *ferrarius*, e Pietro, figlio di Martino Bianco. Tutti costoro sono accusati dell’aggressione e della cattura di Manfredo e Martino Testa, figli di Ubertino da Zubiena, avvenute nel luglio del 1397 in uno dei campi posseduti dai fratelli nel territorio di Zubiena. A seguito delle citazioni, l’11 settembre si presenta davanti al banco del giudice il notaio vercellese Luchino della Serrata, procuratore degli inquisiti, che espone tutte le eccezioni al procedimento avviato nel mese precedente. Tuttavia, a seguito della lettera inviata dal podestà di Vercelli, il podestà di Mongrando risponde sottolineando la falsità della denuncia presentata dai fratelli Testa, avvalorando quindi quanto sostenuto dal procuratore. Gli atti processuali si chiudono però con gli interrogatori dei testi, sentiti il 18 settembre, e l’assenza di qualsiasi riferimento alla condanna degli imputati lascerebbe pensare all’assoluzione di questi ultimi da tutte le colpe: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 5r-7v.

intervenire, entro i limiti riconosciuti al suo arbitrio, nella conduzione delle dispute e rappresentando il terminale unico delle richieste provenienti dalle altre istituzioni.

### 1.2. *I vicari e i giudici dei malefici: i gestori del processo*

Risulta più difficile delineare i profili personali e la formazione professionale dei vicari, ufficiali che assumevano autorità e funzioni in sostituzione di altri di rango maggiore. Nel comune eusebiano essi presiedevano i consigli cittadini e, per quanto ci interessa maggiormente in questa sede, sedevano al banco dei malefici in caso di assenza prolungata del giudice titolare. Proprio per questa ragione, affinché fossero in grado di assolvere questo compito, era necessario che essi avessero ricevuto una formazione in materia di diritto sufficiente per una salda gestione dell'agone processuale. Tuttavia, le fonti giudiziarie si rivelano povere di informazioni sul percorso di studi intrapreso dai vicari, in quanto i loro nominativi raramente comparivano nelle intitolazioni dei registri e, quando questo si verificava, essi erano preceduti unicamente dalla qualifica generica di «*sapiens et laudabilis vir*».

I compiti ausiliari assunti dal vicario in sede giudiziale implicavano che egli conducesse i processi secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle consuetudini locali, aderendo integralmente alla prassi seguita anche dagli *iudices maleficiorum*. Essi si limitavano a svolgere i medesimi compiti dell'ufficiale che erano chiamati a sostituire e questo accadeva con maggiore frequenza all'inizio o al termine del loro mandato, quindi al passaggio da una podesteria all'altra. Era infatti consuetudine che, qualora un giudice fosse chiamato a svolgere il suo incarico in una altra città, e talvolta sotto un podestà differente, egli lasciasse il suo incarico prima dei tempi normalmente previsti, per presenziare al passaggio delle consegne. Ma poteva accadere anche che egli assumesse l'ufficio con un ritardo di qualche settimana rispetto all'insediamento del rettore forestiero, forse in quanto impegnato altrove. Nei mesi di giugno e agosto del 1391, quindi alle battute finali della podesteria di Balzarolo da Baggio di Milano, è il vicario Bartolomeo *de Senitatis* da Cremona a sostituire il giudice Giovanni *de Michelis* nelle sei inquisizioni che chiudono il registro, lasciando poi a settembre il posto dietro al banco di giustizia al *dominus* Pietro *de Rodis* da Vogogna, giudice dei malefici scelto dal nuovo podestà Paolo Mantegazza di Milano<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Le inquisizioni risultano avviate tra il 20 giugno e il 29 luglio, rispettivamente contro Ottofredo Agliardi da Verona della *societas* di Ravanino Agliardi; Antonio, detto *Marazzina*, da Lenta, abitante di Gattinara; Viano, famulo del *dominus* Bartolomeo Avogadro di Valdengo, cittadino di Vercelli; Zorrino, figlio di Giovanni Ghibellino da Villata Casalvolone; Guglielmo d'Osemia da Confienza e Filippino di Fisrengo, entrambi abitanti di Bulgaro;

Per quanto riguarda i canali di reclutamento di questi ufficiali, si è già avuto modo di precisare come la scelta fosse affidata ai podestà, i quali, al momento dell'assunzione dell'incarico, erano tenuti a comporre una *familia* composta da cinque giudici, tra cui un *vacarius*. Tuttavia, i criteri di selezione appaiono difficilmente decifrabili, in quanto più che la comune provenienza o la rete di conoscenze dirette intessuta dei rettori cittadini, sembrano pesare maggiormente fattori come l'esperienza personale di questi ufficiali e la loro familiarità con il contesto di destinazione. Se infatti raramente i podestà sceglievano un vicario proveniente dalla loro stessa città, tra i pochissimi casi si potrebbe citare la podesteria di Castellino Beccaria di Pavia (1382-1383), che scelse come suo vicario il pavese Agostino Ferrari<sup>14</sup>, molto più spesso accadeva che podestà differenti decidessero di affidare l'ufficio vicariale a soggetti che avevano già ricoperto la carica in precedenza. Le competenze acquisite in terra vercellese sono forse alla base della prolungata presenza in città del *dominus* Martino *de Topis*, scelto come vicario da tre differenti podestà, Francesco Scotti di Piacenza, Lanfranco Porro di Milano e il già nominato Castellino Beccaria, che si susseguirono alla guida del comune tra il secondo semestre del 1377 e il primo del 1383<sup>15</sup>.

Quanto ai bacini di reclutamento si potrebbero avanzare le medesime considerazioni suggerite dall'analisi delle località di provenienza delle massime cariche comunali. Nel primo periodo della dominazione viscontea l'*officium* di vicario risulta assunto unicamente da esponenti delle élite urbane sottoposte al controllo ambrosiano, in particolare di area lombarda. Se la città di Pavia, in virtù della centralità assunta dallo *Studium* cittadino per la fondamentale formazione giuridica degli ufficiali viscontei<sup>16</sup>, diede i natali alla maggior parte dei vicari attivi nel comune eusebiano fino ai primi anni del Quattrocento, seguita da altri importanti centri come Parma e

---

Ottino, detto *Scharafonus*, cittadino di Vercelli e abitante di San Martino, e Nicolino Gazzino, cittadino di Vercelli e figlio del fu Bartolomeo Gazzino. Tutti gli indagati, ad eccezione dei *cives vercellenses* Ottino e Gazzino, risultano condannati tra l'8 e il 10 agosto successivi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 68r-68v, 69r-69v, 70r-71r, 72r-72v, 73r-74r e 75r-76v.

<sup>14</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 1r *et passim*. Un altro esempio è offerto dalla podesteria di Giovanni Paolo Brivio di Milano, inviato da Filippo Maria a reggere il comune vercellese nel 1417 e che scelse come vicario e giudice dei malefici il milanese Guglielmotto Pusterla: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417).

<sup>15</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 25r-26v; *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 39r-42v; *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 19r-19v.

<sup>16</sup> Sulla forte inclinazione giuridica dell'élite cittadina pavese si vedano: RENATA CROTTI PASI, *L'istituzione dello Studium generale*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia. I, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, Pavia 2012, pp. 237-280; NADIA COVINI, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali* (secc. XII-XV), a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma 2016, pp. 299-323, pp. 305-309.

Cremona<sup>17</sup>, un buon numero di ufficiali proveniva anche da ambienti extra-urbani, come i grandi borghi di Caravaggio, Mondovì e Carmagnola, a evidenziare come, benché la componente borghigiana rimanga piuttosto esigua, i circuiti politici non fossero del tutto preclusi ai ceti di estrazione rurale.

Oltre a un vicario ogni podestà era tenuto a nominare anche quattro giudici e tra questi uno che fosse specificatamente deputato all'amministrazione della giustizia penale. Egli sedeva al banco di giustizia situato nel broletto del comune e a lui era affidata l'intera gestione del processo, dalle fasi preliminari all'emissione delle sentenze finali. Si è già avuto modo di accennare alle sue funzioni e alle modalità di intervento sull'iter processuale, ma è forse utile richiamare qui i momenti fondamentali. Il giudice dei malefici svolgeva infatti un ruolo centrale anche prima dell'avvio effettivo dell'inquisizione, quando egli, ricevuta la notizia del reato, tramite denuncia degli ufficiali o querela sporta dalle vittime, era tenuto a verificare la presenza di indizi precedenti, ossia a valutare la concretezza della fama sui fatti denunciati, necessaria per l'apertura stessa del procedimento<sup>18</sup>. Gli atti giudiziari non consentono di cogliere le modalità attraverso le quali veniva condotta questa prima *inquisitio* preliminare, ma si aprono direttamente con la titolazione e l'avvio del processo, cui seguiva la consegna, da parte del giudice, del mandato di citazione degli imputati e dei testimoni, affidato a uno dei servitori del comune. Lo *index maleficiorum* gestiva tutto il processo da dietro il banco di giustizia, dove raccoglieva la relazione dei messi sull'avvenuta citazione degli indagati e, successivamente alla comparizione in giudizio di questi ultimi, sentiva quanto questi avessero da dichiarare. Anche i momenti successivi, dalla presentazione delle difese e delle paci all'emissione delle condanne per contumacia, erano affidati alla sua gestione, rendendo il giudice dei malefici l'unico responsabile effettivo di una conduzione corretta del processo e delle sue tempistiche.

Tuttavia, egli non era il titolare unico del procedimento e la sua presenza non era dirimente per la prosecuzione dell'inchiesta. Si è già visto come egli potesse essere sostituito dal vicario in caso di assenza dal palazzo del comune, e questo anche nel pieno svolgimento dell'inquisizione, ma poteva anche accadere che quest'ultima si prolungasse oltre i termini del mandato del giudice e, quando questo si verificava, il nuovo magistrato aveva l'obbligo di

---

<sup>17</sup> Lo *studium* parmense mantenne, a dire il vero, una condizione intermittente almeno fino ai primi anni del Quattrocento, rendendo difficile ricostruire l'importanza assunta nella formazione dei ceti dirigenti del dominio visconteo: GIOVANNA PETTI BALBI, *Felix Studium viguit: l'organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel Quattrocento*, in *Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, a cura di R. Greci, Torino 1996, pp. 201-212; ROBERTO GRECI, *L'Archivio dell'Università di Parma*, in «Annali di storia pavese», 29 (2001), pp. 37-40.

<sup>18</sup> Sul ruolo della fama quale motore del processo penale si rimanda ancora a: MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale*; FAMA: *The Politics of Talk and Reputation*; VALLERANI, *La fama nel processo*; FIORI, *Quasi denunciante fama*.

portare a compimento il processo avviato dal suo predecessore. Questo è in effetti quello che avvenne nell'inquisizione contro il vercellese Eusebio da Bianzè e contro i suoi famuli Andrea da Piacenza e Giovanni da Crema, incolpati di furto e dell'omicidio del mercante milanese Beltramino di Benzone, avviata nel giugno 1396 dall'allora giudice dei malefici Nicolino di Prato da Milano e portata a compimento nel settembre dello stesso anno dal nuovo giudice Paolo Torresani di Parma, scelto per sostituire il primo dal nuovo podestà Giovanni Pusterla di Milano<sup>19</sup>.

Ovviamente una buona formazione giuridica era il presupposto necessario per ricoprire la carica di giudice, tuttavia, le informazioni esigue ricavate dalla documentazione giudiziaria non consentono di delineare il preciso profilo formativo dei soggetti nominati. Le qualifiche che accompagnano i nomi dei singoli giudici ai malefici sono differenti e tradiscono forse una mancata attenzione da parte dei notai comunali nel definire con precisione le loro specifiche competenze<sup>20</sup>. I giudici attivi nel comune eusebiano potevano, infatti, vantare livelli differenti di formazione in materia di legge: la maggioranza assoluta era qualificata con il titolo di *iurisperitus*, mentre un buon numero di questi era definito come *legum doctor* (o in casi più rari *professor*) e, in misura minore, come *in iure civili publice licenziatus*<sup>21</sup>. Le ragioni di una simile varietà potrebbero risiedere nella mancanza di regole precise per la definizione della formazione giuridica necessaria all'assunzione della carica di *judex*, come attestato anche in altre realtà cittadine<sup>22</sup>.

Le modalità di selezione di questi ufficiali restano tuttavia poco chiare, così come risulta complesso ricostruire i loro percorsi professionali. Essi venivano scelti personalmente dai

---

<sup>19</sup> Beltramino risulta vittima di un'aggressione, condotta dai famuli del da Bianzè, forse su suo ordine, quello stesso giugno nel territorio di Tronzano. Per un breve riassunto dell'intera vicenda processuale si rimanda a p. 252 e a quanto riportato nella nota 73: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 112r-113v.

<sup>20</sup> La medesima considerazione è avanzata da Joanna Carraway per il comune di Reggio nell'Emilia, dove i notai attivi presso l'*officium maleficiorum* mostrano la medesima libertà nel definire i soggetti che si trovarono a ricoprire la carica di giudice dei malefici sotto i diversi podestà reggiani: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, p. 34.

<sup>21</sup> Come accennato, la qualifica di *iurisperitus* è in assoluto la più diffusa, in particolare negli anni della dominazione viscontea sulla città, quando questo profilo era condiviso da tutti i giudici attivi presso il locale tribunale podestarile, dal cremasco Tommaso *de Barnardis* all'astigiano Giacomo *de Moriana*: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), c. 1r; *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), c. 1r. A partire soprattutto dagli anni Venti del Quattrocento la formula più ricorrente diventa quella di *legum doctor*, sostituita talvolta da quella di *legum professor*, come nel caso del giudice Giovanni da Velate, deputato ai malefici sotto la podesteria di Nicolino Barbavara: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), c. 1r. L'unica attestazione di un *judex* qualificato come *in iure civili publice licenziatus* risale agli anni 1434-1436 ed è riferita a Enrico da Momo, scelto come giudice dai malefici dall'allora podestà sabauda Aimonetto *de Brozio* dei conti di Castellamonte: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), c. 1r.

<sup>22</sup> Ne offrono un esempio, oltre al suddetto caso reggiano, anche le città di Bologna, dove ai giudici comunali era richiesto un percorso di studi di almeno cinque anni, e di Padova, dove invece era necessario unicamente il possesso dei *libri legales* e una familiarità di base con la legge: MARIO ASCHERI, *The laws of late medieval Italy (1000-1500): foundations for a European legal system*, Leiden 2013, p. 325.

singoli podestà al momento dell'insediamento in città, ma le carriere di questi ufficiali difficilmente procedevano in parallelo con quelle dei rettori da cui erano stati selezionati, seguendo spesso sentieri differenti che solo di rado potevano tornare a incrociarsi<sup>23</sup>. La libera circolazione dei giudici dei malefici, slegata cioè dai percorsi dei podestà cittadini, era probabilmente indotta dall'ampia flessibilità riconosciuta alla durata del loro mandato. Se nella maggior parte dei casi esso corrispondeva a quello della massima magistratura comunale, in un numero non trascurabile di casi è stato ravvisato come la durata dell'incarico potesse variare anche di parecchi mesi, costringendo i podestà a nominare un nuovo giudice che potesse portare a termine i procedimenti già avviati e consentire la regolare prosecuzione dei lavori del tribunale cittadino. Nel secondo semestre del 1391, al tempo della podesteria di Paolo Mantegazza di Milano, la carica di giudice dei malefici venne conferita prima al giurisperito Pietro *de Rodis* di Vogogna, che tuttavia la mantenne solo per pochi mesi, venendo subito sostituito, nel novembre dello stesso anno, dall'alessandrino Domenico Ottobelli<sup>24</sup>; mentre la lunga reggenza del conte Goffredo degli Ubaldini di Perugia, podestà di Vercelli nei due anni successivi, vide addirittura il susseguirsi di tre giudici all'ufficio dei malefici: nel secondo semestre del 1392 l'incarico venne affidato al giurisperito Simone Merlani di Alessandria, sostituito poi nei semestri successivi da Giacomo *de Moriana* di Asti e Cristoforo *de Astulfis*<sup>25</sup>.

La discordanza delle reti di circolazione tra magistrature maggiori e inferiori sembra, inoltre, confermata dalla consuetudine poco diffusa, da parte dei rettori forestieri, nell'affidare la carica di giudice ai medesimi soggetti a cui era stata conferita nelle precedenti esperienze di governo, e questo anche qualora fossero inviati ad amministrare nuovamente una città che avevano già retto anni prima. Se infatti in entrambi gli incarichi bresciani, il primo nel 1381 e il

---

<sup>23</sup> Come evidenziato per il pieno Trecento e il primo Quattrocento in area lombarda da un recente studio condotto da Fabrizio Pagnoni sulla documentazione giudiziaria delle città di Milano, Vercelli, Reggio e Brescia: FABRIZIO PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 61-81, pp. 64-66. Il fenomeno risulta evidente anche nel pieno Duecento, come illustrato da: MASSIMO VALLERANI, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge*, a cura di M. Lauwers, Parigi 2010, pp. 325-336.

<sup>24</sup> Mentre poche notizie si hanno del *de Rodis*, esponente di un'importante famiglia dell'Ossola e dell'Orta, maggiori appaiono le informazioni in nostro possesso sull'Ottobelli, attivo nel 1385 come giudice dei malefici nella città di Milano per conto del podestà Andrea Pepoli e successivamente nel 1388 come vicario, sempre a Vercelli, al tempo della podesteria di Guido da Vimercate di Milano: *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, ASCVc, Ordinati, I (1386-1389), cc. 53r *et passim*; Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392).

<sup>25</sup> Il percorso professionale del Merlani resta oscuro e non è chiaro in quale momento della sua carriera egli abbia assunto l'incarico vercellese, mentre maggiori appaiono le nostre informazioni sui suoi successori. A seguito dell'esperienza eusebiana risultano infatti entrambi attivi a Milano, in particolare, Giacomo *de Moriana* sempre come giudice dei malefici negli anni 1399-1440, sotto il podestà Pietro *de Gualandis* di Pisa, mentre Cristoforo *de Astulfis* come vicario del podestà Rizzardo *de Bagnio* dei conti di Modigliana negli anni 1400-1401: BTMi, Fondo Cimeli, 7, 150; ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394); *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394).



secondo nel 1389, il podestà Balzarolo da Baggio di Milano decise di avvalersi del supporto del giudice Gerardo Colli da Vigevano, nei successivi mesi trascorsi alla guida del comune vercellese, tra il 1390 e il 1391, il podestà ambrosiano scelse di affidare l'incarico al giurisperito Giovanni *de Michaelis*<sup>26</sup>. Allo stesso modo, il podestà Paolo Mantegazza di Milano, alla guida del comune eusebiano una prima volta nei semestri a cavallo tra 1391 e 1392 e, successivamente, nel biennio 1395-1396, conferì la carica di *iudex maleficiorum* addirittura a tre diversi soggetti: durante la prima esperienza egli nominò Pietro *de Rodis* di Vogogna, sostituito dopo pochi mesi da Domenico Ottobelli di Alessandria, mentre per il secondo mandato il Mantegazza consegnò l'amministrazione della giustizia penale al giudice milanese Nicolino da Prato<sup>27</sup>.

Questo in quanto, come già osservato per i vicari, sui criteri di selezione sembrano pesare maggiormente l'esperienza accumulata in una data località piuttosto che i legami personali e professionali con le massime magistrature cittadine. Non era insolito, infatti, che un medesimo giudice fosse chiamato a occupare l'ufficio dei malefici da podestà differenti, anche ad anni dalla conclusione di un precedente incarico. Il giurisperito Antonio *de Cochis* da Vigevano risulta infatti attivo a Vercelli sotto tre podestà differenti: una prima volta tra il 1382 e il 1383 per conto del podestà pavese Castellino Beccaria, una seconda tra il 1387 e il 1388 alle dipendenze del podestà Spinetta della Mirandola e un'ultima volta, nel 1395, quando venne richiamato nuovamente in città dall'allora podestà Aliolo Rusca di Como<sup>28</sup>.

Quanto alle località di provenienza degli ufficiali giudiziari è bene notare come raramente essi provengano dalla medesima località dei rettori cittadini, a conferma della sussistenza di fattori differenti per la nomina di queste magistrature<sup>29</sup>. In linea con quanto osservato anche per altri centri dello spazio politico visconteo, la componente più significativa

---

<sup>26</sup> Sulle podesterie bresciane del da Baggio si vedano: Archivio di Stato di Brescia, *Ospedale Maggiore*, b. 1057, perg. 52 (1381 aprile 6); Biblioteca Ambrosiana, Milano, ms. G 198 suss. (1389 febbraio 10). Per il periodo vercellese: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), c. 1r. Il Colli proveniva da una nobile famiglia vigevanese, legata ai Visconti almeno dalla seconda metà del Trecento, e che vantò diversi esponenti di spicco nella corte e nelle amministrazioni locali del ducato visconte-sforzesco: ENRICO ROVEDA, *Un ufficiale sforzesco tra politica e diritto: Gerardo Colli*, Milano 2015.

<sup>27</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392) c. 1r; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), c. 1r.

<sup>28</sup> Il *de Cochis*, prima dell'incarico vercellese, nel 1379 e nel 1380 risulta vicario a Voghera, sotto i podestà Massiolo da Castiglione e Antonio Trivulzio, e dopo la seconda esperienza eusebiana, nel 1392 è scelto come vicario dal podestà di Valtellina: Archivio Storico Civico di Voghera, Fondo Diplomatico, b. 564, perg. 601.4 (1379 ottobre 13); Archivio Comunale di Grosio, Fondo Pergamenaceo, perg. 48 (1392 settembre 2); ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383); *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388); *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 22v *et passim*.

<sup>29</sup> Le uniche eccezioni sono le podesterie dei rettori milanesi Paolo Mantegazza e Giovanni Paolo Brivio, i quali scelsero come giudici, rispettivamente nel biennio 1395-1396 e nel 1417, i giurisperiti ambrosiani Guglielmotto Pusterla e Nicolino da Prato, che in questo caso, come prassi ormai abituale in quegli anni, svolse anche la carica di vicario: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396); *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417).

di *iudices* risulta provenire da città interne al dominio e, nello specifico, dai territori lombardo ed emiliano, che costituivano due dei principali bacini di reclutamento del personale tecnico e amministrativo per i comuni dell'Italia settentrionale<sup>30</sup>. Dietro il banco di giustizia del comune eusebiano si susseguirono infatti professionisti provenienti dai più importanti centri dell'area padana, in particolare da Milano, Pavia e Parma<sup>31</sup>, ma anche da centri di minori dimensioni, tra i quali Crema sembra giocare la parte dal leone con ben quattro giudici nominati tra gli anni Settanta del Trecento e i primi decenni del secolo successivo<sup>32</sup>.

I canali di reclutamento sfruttati dall'amministrazione 'statale' viscontea sembrano mantenere un flusso costante anche negli anni della dominazione monferrina, dove troviamo attivi in città ufficiali di formazione lombarda, affiancati però da esponenti delle élite locali interne al marchesato, come nel caso del *dominus* Antonio Ricci di Castelnuovo, scelto come vicario e giudice dei malefici dal podestà Oddone Spinola di Luccoli nel 1414<sup>33</sup>. Un indirizzo radicalmente differente appare quello seguito dai rettori forestieri del periodo sabauda, nel quale l'*officium maleficiorum* risulta occupato da soggetti di provenienza borghigiana reclutati esclusivamente dall'area piemontese, nello specifico da località del Novarese, come Landa e Momo, e del Torinese, tra cui Chivasso e Chieri<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici*, pp. 66-69; RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale*, pp. 246-247.

<sup>31</sup> Oltre ai già citati giudici dei malefici milanesi, risultano infatti attivi a Vercelli due giurisperiti pavesi, Biagio Ferrari e Antonio Ingegneri, rispettivamente sotto i podestà Francesco Scotti di Piacenza (1377-1378) e Riccardo de Abbatia di Sicilia (1402), e il parmense Paolo Torresani, scelto come giudice dal podestà milanese Giovanni Pusterla (1396-1397): ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378); *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 113v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-7061 (1402).

<sup>32</sup> Si tratta, nella fattispecie, dei giurisperiti Bartolomeo e Tommaso de Barnardis, nominati *iudices maleficiorum* rispettivamente nel 1380 e nel 1381 dai podestà Lanfranco Porro di Milano e Taddeo Pepoli, seguiti nel 1385 dal giudice cremasco Giuseppe de Zurlis, attivo durante la podesteria di Loterio Rusca di Como, e tra la fine del 1397 e il 1399 dal *dominus* Ludovico Pogliani, esponente di una delle principali prosapie cittadine di parte ghibellina scelto dal podestà Giovanni Malaspina di Varzi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381); *Liber inquisitionum* B-260 (1381-1382); *Liber inquisitionum* B-267 (1385); *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398) e *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399). Sulla partecipazione di queste famiglie ai vertici della vita politica cremasca si veda: FRANCESCO SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, I, Milano 1859, pp. 155, 218 e 230-231; mentre per una ricostruzione del profilo istituzionale trecentesco del borgo si rimanda a: GIULIANA ALBINI, *Crema tra XII e XIV secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema 2005, pp. 13-44.

<sup>33</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415). Per una panoramica sull'amministrazione della giustizia e sul personale tecnico-politico del marchesato si rimanda a: DEL BO, *Uomini e strutture di uno stato feudale*, in particolare pp. 143-175.

<sup>34</sup> Si prendano, a titolo di esempio, gli incarichi del *legum professor* Enrico da Momo, scelto come vicario e giudice dei malefici una prima volta nel biennio 1428-1429 dal podestà Pietro de Beiamis e nuovamente, per gli anni 1434-1436, dal podestà Aimonetto de Brozjo dei conti di Castellamonte, e del *legum doctor* Merlotto de Guaschis di Chieri, nominato dal podestà Giovanni de Dynone nel 1441 in sostituzione del precedente giudice e vicario Ludovico Carletto da Chivasso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), c. 1r; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), c. 1r.

All'interno di un personale tecnico-giudiziario che poteva apparire piuttosto omogeneo, soprattutto quanto ai profili formativi, è possibile individuare sia esponenti delle élites urbane, che potevano vantare forti influenze a livello locale e una consolidata tradizione nell'esercizio della pratica giudiziaria all'interno delle magistrature comunali, sia soggetti di estrazione extra-urbana, i quali, muovendosi nei più ampi spazi offerti dall'officialità di taglia minore, potevano ambire a incarichi di prestigio anche nei più importanti centri del dominio. Se infatti tra il 1401 e il 1402 l'*officium maleficiorum* è assegnato al giurisperito Antonio Ingegneri di Pavia, membro di una famiglia ben radicata nella corte viscontea almeno da inizio Trecento e che, nei decenni successivi, mise al servizio dei principi un buon numero di giudici itineranti per tutte le località del complesso edificio 'statale' ambrosiano<sup>35</sup>, tra il 1380 e il 1381 sono addirittura due esponenti del medesimo gruppo familiare, Bartolomeo e Tommaso *de Barnardis* di Crema, ad avvicinarsi dietro il banco di giustizia<sup>36</sup>.

### 1.3. I notai ai malefici: i redattori delle pratiche

Se la macchina giudiziaria cittadina era affidata, almeno formalmente, alle mani del podestà, cui spettava la selezione degli ufficiali incaricati del suo concreto funzionamento, al di sotto di essa si muoveva un gruppo articolato di figure, forse di minor profilo, ma le cui funzioni erano indispensabili per mantenerne ben oleati gli ingranaggi. Accanto ai rettori forestieri e ai loro giudici operavano infatti alcuni funzionari di nomina locale, come i notai deputati all'ufficio

---

<sup>35</sup> Prima dell'incarico vercellese, Antonio è attestato nel 1400 come giudice dei malefici presso il comune di Cremona, mentre nel 1403 è scelto come vicario dal *dominus* Rizzardo Pepoli, allora podestà di Bergamo: Archivio di Stato di Cremona, Fondo Notarile, Pergamene, perg. 156 (1401 luglio 6); ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401) e *Liber inquisitionum* B-7061 (1402); *Chronicon Bergomense guelfo ghibellinum*, a cura di C. Capasso, Bologna 1926-1940, p. 116 (Bergamo, 1403). Per quanto riguarda il padre Guglielmo, egli figura come giudice dei malefici a Brescia nel 1377, prima di svolgere l'incarico di vicario sia sotto la podesteria di Comino Suardi, rettore del comune di Cremona nel 1388, sia sotto quella di Giacomo Spinola, nominato podestà di Bergamo nel 1396: Archivio di Stato di Brescia, Codice Diplomatico, b. 9 (1377 marzo 8); *Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excusa, et cum archetypo collata*, Cremonae MDLXXVIII, p. 207 (Cremona, 1388); *Chronicon Bergomense*, p. 63 (Bergamo, 1396); Biblioteca Ambrosiana, Milano, ms. D 59 suss., f. 71v (Bergamo, senza data).

<sup>36</sup> Conclusa l'esperienza eusebiana, Bartolomeo è attivo prima a Pontremoli nel 1387, come vicario e giudice ordinario del podestà Gromorino Rivola, e l'anno successivo a Voghera, in qualità di vicario del podestà Franchino Besozzi. Successivamente nel 1390 è presente a Milano, dove è scelto come giudice dei malefici dal podestà Prendiparte della Mirandola, mentre nel 1398 torna a Voghera, richiamato dal nuovo podestà Raffaele Ghirardenghi *de Novis: Pontremuli statutorum ac decretorum volumen*, Parmae, Apud Seth Viottum, 1571, f. 140v (1387 maggio 16); *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna*, a cura di G. Casalis, XXIX, pp. 264 e 276; BTMi, Fondo Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 1r. La presenza stabile del ramo familiare nei circuiti di reclutamento del personale tecnico visconteo è confermata dagli incarichi ricoperti dal consanguineo Tommaso *de Bernardis*, il quale, dopo l'incarico vercellese, risulta forse attivo nel 1386 ancora presso il comune di Voghera per conto del podestà Albergato Tatti da Varese: *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale*, p. 261.

dei malefici e i servitori del comune, il cui lavoro permetteva il regolare funzionamento dell'intero dispositivo amministrativo e penale. Benché l'attività pubblica svolta dal ceto notarile e i rapporti intessuti con il potere politico siano stata oggetto di un rinnovato interesse storiografico<sup>37</sup>, il ruolo strutturale e i profili sociali dell'officialità minore non hanno goduto della medesima fortuna<sup>38</sup>. E questo a causa forse delle difficoltà riscontrate nel delinearne con precisione le sfere di competenza e il reticolato di conoscenze che questi erano in grado di tessere con le rispettive comunità di appartenenza.

Notai dei malefici e *servitores* del comune avevano compiti specifici, che andavano dalla registrazione degli atti di ogni singolo procedimento alla concreta esecuzione dei mandati emanati dagli ufficiali maggiori, evitando così che gli ingranaggi della giustizia si inceppassero. La lettura degli statuti cittadini, e in particolare del libro dedicato alle nomine degli ufficiali e al loro compenso, consente di gettare una luce non solo sul numero dei funzionari attivi nelle camere del palazzo comunale, ma anche sulle competenze che erano loro richieste. Se consistente era il numero di notai chiamati a svolgere incarichi di vario titolo per conto

---

<sup>37</sup> Sul ruolo pubblico assunto dal ceto notarile nei comuni italiani esiste una bibliografia sconfinata, a partite dagli studi fondamentali di Pietro Torelli fino alle ultime ricerche coordinate dal centro di studi Notariorum Itinera: PIETRO TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova 1915; GIAN GIACOMO FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza 1999, pp. 47-56; DINO PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, a cura di P. Vito, Milano 2006, pp. 265-290; ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Il notaio, intellettuale organico della città comunale*, in *Intellettuali: preistoria, storia e destino di una categoria*, a cura di A. D'Orsi e F. Chiarotto, Torino 2010, pp. 21-30; PAOLO CAMMAROSANO, *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*, a cura di I. Lazzarini e G. Gardoni, Roma 2013, pp. 185-194; *Legittimazione e credito tra Medioevo e Ottocento: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano 2017, in particolare PAOLO GRILLO, *Repubbliche di notai? Il ruolo politico del notariato nelle città italiane del secondo duecento*, pp. 99-114; «Notariorum itinera». *Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di G. Pinto, L. Tanzini e S. Tognetti, Firenze 2018; «Notariorum itinera». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. Ruzzin, Genova 2018; «Notariorum itinera». *Notai marchigiani del basso Medioevo tra routine, mobilità, specializzazioni*, a cura di A. Falcioni e G. Piccinini, Ancona 2019. Il tema è stato inoltre oggetto di una recente pubblicazione: *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani, M.L. Mangini e F. Pagnoni, Milano – Torino 2022.

<sup>38</sup> Più inconsistente appare la bibliografia dedicata ai servitori del comune, chiamati in altre città banditori, nunzi o messaggeri, benché siano stati oggetti di un crescente interesse negli ultimi anni: MICHEL HÉBERT, *Les sergents-messagers de Provence aux XIIIe et XIVe siècles*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval: terminologies, perceptions, réalités*, a cura di P. Boglioni, R. Delort e C. Gauvard, Parigi 2002, pp. 293-310; VALÉRIE TOUREILLE, *Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge*, in *Entre Justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle*, a cura di C. Dolan, Québec 2005, pp. 69-83; DANIEL LORD SMAIL, *Legal Plunder: Households and Debt Collection in Late Medieval Europe*, Cambridge, Mass. 2016; SUSANNE LEPSIUS, *Verlängerte Arme und Lautsprecher des Gerichts. Boten und Herolde in der Justizbürokratie des spätmittelalterlichen Lucca*, in *Medien der Bürokratie*, a cura di F. Balke, B. Siegert e J. Vogl, Paderborn 2016, pp. 15-28. Questa specifica categoria di ufficiali, inoltre, è oggetto degli studi condotti da Eric Nemanich in occasione del suo progetto di ricerca, dal titolo *Petty Officials: Encounters with the State in Late Medieval Italy*, condotto presso la Harvard University.

dell'autorità pubblica, dai notai deputati ai pedaggi a quelli assegnati ai consoli di giustizia<sup>39</sup>, cui spettava la gestione delle cause di materia civile, i *notarii communis* erano complessivamente otto e tra questi due erano specificamente deputati alla materia criminale<sup>40</sup>. Qui emerge una chiara incongruenza con quanto documentato nelle fonti giudiziarie, in quanto dagli atti i notai assegnati all'*officium maleficiorum* risultano essere quattro. È probabile che, almeno a partire dagli ultimi decenni del Trecento, il loro numero fosse stato ampliato, rispetto a quanto stabilito dalla normativa degli anni Quaranta, forse includendo una parte dei notai al servizio del podestà e dei suoi ufficiali. Questi inoltre non percepivano alcun salario da parte del comune, ma godevano unicamente degli introiti derivanti dalle prestazioni di lavoro che la loro posizione pubblica gli garantiva, secondo un tariffario rigorosamente stabilito dalla normativa stessa<sup>41</sup>.

I notai dei malefici erano incaricati di seguire l'intero svolgimento dei processi, di cui erano tenuti a registrare ogni singolo momento, dall'apertura dell'inchiesta all'emissione della sentenza finale da parte del giudice competente, atti che venivano poi raccolti in appositi registri, dedicati rispettivamente ai procedimenti e ai loro esiti<sup>42</sup>. Erano poi incaricati della redazione di una serie di *acta* sia per conto delle magistrature comunali sia dei singoli imputati o dei loro accusatori. Il notaio attivo al banco dei malefici aveva infatti il compito di realizzare una copia del mandato di citazione emesso dal giudice, che veniva consegnata al servitore incaricato della sua esecuzione, come della *exemplatura* di altri atti in possesso delle magistrature comunali, come

---

<sup>39</sup> Si trattava, nel primo caso, di due notai, incaricati della registrazione dei pedaggi e della redazione delle licenze per l'importazione e l'esportazione delle mercanzie, mentre, nel secondo, di sei notai assegnati a ciascun banco di giustizia: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «De notario communis ad pedagium», c. 50r; «De numero notariorum iustitie», c. 55r.

<sup>40</sup> Secondo quanto stabilito dal capitolo statutario i notai del comune erano così suddivisi: due deputati ai pedaggi, due assegnati all'ufficio dei malefici e quattro alle dipendenze dirette del podestà, del suo vicario e degli altri ufficiali: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «Quod notarii communis sint octo et non plures», c. 56v.

<sup>41</sup> Gli statuti stabilivano, ad esempio, che ogni notaio non potesse percepire, come garanzia, più di 12 denari per ciascuna persona o 5 soldi in moneta di Pavia per ogni comunità, oppure che per ogni denuncia, accusa o inquisizione non potesse percepire una cifra superiore a 6 soldi per ogni denunciato, accusato o inquisito, soglia aumentata a 20 soldi nel caso di *universitates*: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «De solutionibus notariorum ad maleficia deputatorum et camerariorum communis Vercellarum», cc. 57v-58r. Per un approfondimento sul salario spettante ai notai comunali: ANTONIO OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica*, pp. 213-230.

<sup>42</sup> Sulla rilevanza pubblica delle scritture notarili si vedano: EZIO BARBIERI, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990, in particolare pp. 125-156; GIAN GIACOMO FISSORE, *I rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del comune*, pp. 39-60; ATTILIO BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del comune*, pp. 155-171. Con una specifica attenzione alla documentazione giudiziaria: DIEGO QUAGLIONI, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, pp. 5-14; LORENZO SINISI, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «*Jurisdictio*», 1 (2020) pp. 221-247; PAOLO BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale*, pp. 105-127; OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali*.

le denunce e le dichiarazioni dei testimoni, che potevano essere richiesti e concessi ai soggetti sottoposti a giudizio<sup>43</sup>.

La presenza del *notarius ad maleficia* era poi indispensabile per il corretto svolgimento degli interrogatori degli imputati e per l'escussione delle testimonianze degli astanti o di quanti fossero direttamente a conoscenza dei fatti incriminati. Egli, infatti, sedendo accanto al giudice dei malefici, registrava le dichiarazioni di ogni singola persona che fosse comparsa davanti al banco di giustizia, garantendo al contempo la regolare esecuzione della procedura. Il ruolo nevralgico assunto dai notai in queste specifiche fasi processuali spiega anche perché essi, nel caso in cui uno dei citati fosse impossibilitato, per una lecita ragione, a presentarsi in tribunale, potessero essere inviati dal giudice nella località di residenza di quest'ultimo per verificarne le condizioni di degenza e, al contempo, per raccogliere quanto avesse da dichiarare. Un precario stato di salute era uno dei pretesti più ricorrenti e poteva essere avanzato tanto dagli indagati quanto dai soggetti citati a vario titolo dal giudice. Il 2 dicembre 1421, in occasione dell'inquisizione per rissa avviata contro i nobili Domenico Bondoni e Antonio Centori, compaiono in tribunale Giacomino da Confienza e Bartolomeo da Buronzo, entrambi medici e cittadini di Vercelli, e dichiarano di essersi recati nella casa dove il Bondoni si trovava allettato ma di non essere riusciti a visitarlo. Il giudice ordina quindi al notaio Domenico *de la Muta* di recarsi, accompagnato dal collaterale, alla suddetta casa per permettere ai due chirurghi di verificare le condizioni di salute dell'inquisito e per registrare le sue confessioni<sup>44</sup>. Allo stesso modo, il 19 luglio 1399 il notaio comunale Antonio da Biandrate viene inviato dal giudice nella casa del *civis* Aicardino Cocorella, in quanto costretto a letto ormai da diversi mesi, come dichiarato dal figlio Giacomo. Aicardino risulta infatti titolare del campo, situato nel territorio di Sala nel Biellese, da cui sarebbero stati sottratti dei sacchi di frumento, reato di cui risultano accusati, da parte di Giacomo, sei rustici residenti nei borghi di Sala e Veneria. Il notaio,

---

<sup>43</sup> Fino agli anni Venti del Quattrocento i notai redigenti gli atti processuali non riportavano alcuna informazione sulla mano incaricata della stesura delle citazioni, che venivano comunque sempre copiate in modo da poter essere consegnate alle singole persone citate in giudizio o affisse nella loggia del palazzo del comune. A partire circa dal 1425 all'interno degli atti si moltiplicano i riferimenti ai notai dei malefici incaricati delle copie, come ad esempio nell'inquisizione avviata contro Simone da Rosate, abitante di Vercelli, dove si specifica che «copiam suprascripti precepti [...] scriptam et subscriptam manu mei Bullini de Bullis, natarii malleficiorum, ac signatam manu prefacti domini vicarii et iudicis»: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), c. 17v.

<sup>44</sup> A seguito dell'avvio dell'inquisizione, il 28 gennaio 1422 si presentano in tribunale Antonio Centori, legittimamente citato dal servitore del comune, e Stefano Bondoni, consanguineo e procuratore di Domenico. Entrambi, dopo aver giurato di dire la verità sui vangeli, confessano e consegnano al giudice l'atto di pace firmato da entrambi le parti, ricevendo quindi un termine di cinque giorni per la presentazione di ulteriori difese. Il 13 giugno di quello stesso anno il giudice pronuncia infine la sua sentenza, condannando Antonio al pagamento di 8 lire in moneta di Pavia, mentre Domenico di 5 lire, pene ridotte in virtù della pace siglata tra i due: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422-1423), cc. 2r-4v e 13r; *Liber sententiarum* B-327 (1422), cc. 2v-3v.

verificato lo stato di infermità del Cocorella e in presenza di due cittadini eusebiani in qualità di testimoni, riceve da quest'ultimo la rettifica dell'accusa presentata dal figlio<sup>45</sup>.

Rispetto a quanto osservato in altre realtà comunali sottoposte al controllo signorile, non solo a Novara ma anche nella Reggio viscontea della seconda metà del Trecento<sup>46</sup>, i notai dei malefici non venivano nominati direttamente dal principe, né facevano parte della *familia* del rettore forestiero da questi inviato a governare la città. Nel comune eusebiano, infatti, questi ufficiali erano di nomina comunale e, nella quasi totalità dei casi, provenivano dalle più influenti famiglie dell'aristocrazia cittadina, come i Pettenati e da Biandrate, o del mondo della mercatura, come i Roba e i Bolla, solo per citarne alcune<sup>47</sup>. Questa consuetudine sembra mantenersi stabile anche nei primi decenni del Quattrocento, quando il comune si trovò al centro delle intense trattative tra le potenze che miravano a espandere la loro area di influenza. Le nomine dei notai del comune deputati ai malefici appaiono così slegate dalle vicende politiche attraversate dalla città e un buon numero di essi mantenne la sua posizione nell'*officium* anche al passaggio da una dominazione all'altra<sup>48</sup>.

Tra gli anni Settanta del Trecento e gli anni Quaranta del secolo successivo sono stati individuati i nominativi di 32 notai deputati ai malefici, tutti esponenti di spicco della cittadinanza eusebiana. I loro mandati risultano slegati da quelli dell'officialità maggiore e non era insolito che un gruppo di notai potesse occupare la medesima posizione anche per più anni consecutivi. Se infatti tra gli anni Settanta e Novanta del XIV secolo l'*officium maleficiorum* sembra essere stato il terreno di caccia privilegiato di un numero ristretto di notai, tra i quali Giacomo di Allegro, Antonio da Biandrate e Angelino *de Agaciis*, che si alternarono per oltre vent'anni

---

<sup>45</sup> La richiesta del giudice dipende dall'opposizione presentata il 17 luglio dai notai Agostino *de Maliono* e Domenico Taglia, procuratori degli uomini e delle donne di Sala e Veneria accusati del furto del frumento e della turbativa nel possesso del detto campo, i quali, appellandosi alla rubrica «de hiis qui debent admitere ad accusandum», posta nel quarto libro degli statuti, contestano la legittimità dell'accusa presentata da Giacomo Cocorella: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r.

<sup>46</sup> Gli statuti di Novara del 1338, ma entrati in vigore solo nel giugno del 1339, prevedevano infatti che il podestà fosse tenuto alla nomina di due notai ai malefici, che percepivano un salario fisso: *Statuti di Novara del XIV secolo*, pp. 29.30. Anche nel comune reggiano la normativa statutaria prevedeva la nomina di due notai ai malefici, ma qui essi erano designati direttamente dal signore e i loro mandati non erano legati a quelli del podestà e dei suoi giudici: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 35-36.

<sup>47</sup> L'unica autentica eccezione sembra essere il notaio ai malefici Dondino da Cremona, che risulta attivo in città tra il 1401 e il 1403 sotto le podesterie dei *domini* Riccardo *de Abbatis* di Sicilia ed Enrico da Chiaromonte, nonché nel periodo di reggenza di Antonio Sansoni, vicario generale del duca di Milano: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7061 (1401); *Liber inquisitionum* B-7063 (1402-1403); *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403).

<sup>48</sup> Si prendano ad esempio gli incarichi conferiti ai notai Eustacchio da Balloco e Bollino Bolla, attivi entrambi negli anni 1425-1426, quindi al tramonto del dominio visconteo sul comune eusebiano, e ancora nel biennio 1428-1429 e tra il 1434 e il 1436, quando la città era ormai stabilmente sottoposta al controllo del duca sabauda: ASCVc, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426); *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429); *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436).

dietro i banchi di giustizia cittadini<sup>49</sup>, alcune famiglie sembrano legare le proprie fortune all'esercizio pubblico della pratica notarile. Tra quelle che possono vantare diversi esponenti attivi nelle camere del palazzo comunale, peculiare appare la vicenda della già citata famiglia Roba, le cui ricchezze sono sicuramente dovute alla loro stabile presenza nel mercato cittadino almeno da inizio Trecento<sup>50</sup>, ma che vide prima Giacomo ricoprire l'incarico di notaio ai malefici tra gli anni Settanta e Ottanta, seguito poi dal figlio Antonio, che risulta annoverato tra i *notarii communis* almeno dalla metà degli anni Novanta fino ai primi anni del Quattrocento.

Ma a distinguersi per singolarità è la parabola professionale del notaio comunale Domenico *de la Muta*, il quale, al netto delle lacune presenti per alcuni anni, sembra occupare l'incarico al banco dei malefici in soluzione quasi continua almeno dalla metà del 1382 ai primi mesi del 1404. Lo troviamo poi nuovamente attivo tra il 1414 e il 1417, negli anni in cui il comune era sottoposto al controllo del marchese di Monferrato, in virtù della notevole esperienza accumulata sotto la dominazione viscontea, e ancora nel biennio 1421-1422, quando la città era ormai tornata nell'orbita 'statale' milanese, testimoniando ancora una volta non solo l'estraneità dell'*officium* notarile pubblico ai rivolgimenti politici ma anche la posizione di massima autorevolezza raggiunta dal notaio vercellese agli occhi delle magistrature cittadine<sup>51</sup>.

#### 1.4. I servitori del comune: i messaggeri dell'autorità

Oltre ai notai deputati ai malefici, la macchina della giustizia necessitava, per mantenere un elevato livello di efficienza, del lavoro nevralgico svolto da una seconda categoria di ufficiali minori, anch'essi di nomina comunale. I *servitores communis* erano dei funzionari pubblici incaricati dell'esecuzione pratica di tutti i mandati e le disposizioni emessi dalle magistrature cittadine, da

---

<sup>49</sup> Giacomo di Allegro risulta ricoprire la carica di notaio ai malefici continuativamente tra il 1380 e il 1383, mentre Antonio da Biandrate una prima volta tra il 1387 e il 1388, poi nuovamente tra il 1390 e il 1399. Infine per quanto riguarda Angelino *de Agacis*, egli figura come notaio del comune tra il 1387 e il 1388 e, una seconda volta, tra il 1390 e il 1396: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381); *Liber inquisitionum* B-263 (1382); *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383); *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388); *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391); *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392); *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394); *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394); *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396); *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398); *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398); *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399); *Liber accusarum* B-266 (1399).

<sup>50</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 530-531.

<sup>51</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri inquisitionum* B-263 (1382), B-262 (1382-1383), B-267 (1385), B-261 (1387-1388), B-250 (1390-1391), B-302 (1391), B-7057 (1393), B-7058 (1393-1394), B-278 (1395-1396), B-7059 (1397-1398), B-251 (1397-1398), B-7060 (1398), B-7062 (1401), B-7061 (1402), B-7063 (1402), B-7064 (1402-1403), B-287 (1414-1415), B-257 (1416-1417), B-313 (1421), B-339 (1422); *Liber accusarum* B-323 (1382); *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403-1404).



quelli di matrice fiscale a quelli di natura giudiziaria, e che avessero validità tanto in città quanto nelle diverse località del contado. Secondo quanto previsto dalla normativa statutaria essi non potevano essere più di otto ed erano eletti dai consoli e da un 'collegio dei servitori', su mandato del podestà e del suo vicario. I due servitori alle dirette dipendenze del rettore forestiero e i quattro assegnati al giudice esattore dei fodri, dei bandi, delle condanne e dei danni dati ricevevano uno stipendio mensile di 4 lire in moneta di Pavia, mentre i due destinati al giudice dei malefici godevano di un salario leggermente superiore, pari a 5 lire, dovuto forse alla maggiore pericolosità del loro incarico. Inoltre, ogni servitore restava in carica per almeno un mese, scaduto il quale il podestà e il suo vicario avevano facoltà di nominarne di nuovi<sup>52</sup>. Questo faceva in modo che durante il periodo di una sola podesteria i servitori incaricati dell'esecuzione dei mandati giudiziari e dei pignoramenti fossero numerosi, arrivando in alcuni momenti a superare la decina di unità<sup>53</sup>.

I *servitores* erano responsabili della corretta esecuzione dei mandati di citazione emessi dal giudice dei malefici nei confronti sia degli indagati sia dei testimoni individuati. Essi erano tenuti a mettere in atto quanto disposto dalle magistrature comunali secondo un preciso *modus operandi*, stabilito per statuto. Il servitore, ricevuto il mandato dal giudice, doveva recarsi personalmente presso le case delle singole persone citate in giudizio e proclamare ad alta voce quanto contenuto nel mandato, che veniva poi consegnato al diretto interessato. In caso di mancata risposta, o se non fosse stato in grado di individuare il luogo di residenza, egli era tenuto a eseguire la citazione presso il luogo del crimine oppure presso la loggia, dove venivano lette le condanne, e negli altri luoghi consueti, in particolare quando vi fossero rischi concreti per l'incolumità dell'ufficiale<sup>54</sup>.

Tuttavia, i compiti dei servitori del comune non si limitavano alle notifiche giudiziarie ma, come precisato dalla normativa locale, essi dovevano assolvere qualsiasi incarico fosse loro affidato da parte delle magistrature comunali, come, ad esempio, l'attuazione dei mandati di pignoramento. Il servitore, sempre accompagnato da almeno uno dei berrovieri del podestà, si recava nella vicinia o nel borgo rurale di residenza del pignorato e, grazie all'intermediazione dei

---

<sup>52</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber tertius de officialibus*, «De salario servitororum servientium communis Vercellarum», cc. 50r-50v.

<sup>53</sup> Tra i mesi di agosto del 1397 e del 1398, al tempo della podesteria del *dominus* Giovanni Malaspina, marchese di Varzi, i servitori che, stando agli atti inquisitori, risultano attivi per conto del giudice dei malefici sono addirittura 13: Giovanni (o Zannone) d'Albano, Giacomo da Caresana detto *Bochalada*, Ubertino da Curino, Giacomo da Grugliasco, *Barranus* da Caresana, Bertoldo da Serravalle, Giacomo d'Arborio, Franceschino detto *Panzetinus*, Antonio detto *Coggiola*, Bartolomeo detto *Torrianus*, *Croxeta*, Zanuccio da Palestro e Guglielmo da Casaleggio, detto *Ferrarius*. ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398).

<sup>54</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «De modo et forma citationum in maleficiis et de effectu ipsius», cc. 109v-110r.

consoli locali, tentava di eseguire il sequestro presso la sua casa. La necessità del supporto armato rivela come questi incarichi rappresentassero spesso un concreto rischio per questi ufficiali, che potevano facilmente finire vittima di aggressioni da parte di quei condannati che si rifiutavano di consegnare i loro beni, opponendosi con forza ai mandati dei giudici cittadini<sup>55</sup>.

Se i compiti richiesti ai *servitores communis* appaiono piuttosto chiari, più difficile risulta individuare i profili dei soggetti che furono chiamati a svolgere questo ufficio. Il fatto che spesso questi ufficiali fossero indicati attraverso semplici appellativi, come *Croxeta*, *Panzetinus* e *Sachemanus*, induce a pensare che questi soggetti occupassero posizioni ai margini della società, non godendo neppure della dignità del nome, e che fossero addirittura osteggiati, più o meno apertamente, dalle rispettive comunità di residenza. I dati frammentari offerti dalle fonti giudiziarie e da quelle notarili consentono, tuttavia, di affermare che, almeno nella maggior parte dei casi, essi venissero nominati tra gli *habitatores*, ossia tra coloro che pur risedendo all'interno delle mura cittadine non godevano della pienezza di diritti riconosciuti ai *cives*. Laddove è stato possibile individuare ulteriori informazioni sui loro profili sociali, i servitori del comune risultano provenire in larga parte dal settore artigianale e occupare posizioni di rilievo all'interno dei rispettivi contesti comunitari, tanto da comparire in diverse occasioni come testimoni alla stipula di contratti di compravendita e di testamenti. Il muratore vercellese Pietro *Rabalius*, attivo come *servitor communis* una prima volta tra il 1377 e il 1378 e poi di nuovo nel 1382 e nel 1401, compare infatti, nel novembre 1382, tra i testimoni alla soluzione del fitto annuo di un campo, da parte di Antonio da Candia, alla cappellania dell'altare di Santa Maria Maddalena nella chiesa di Vercelli<sup>56</sup>; mentre tra l'agosto 1381 e il febbraio dell'anno successivo, il calzolaio Giacomo d'Arborio, nominato *servitor communis* nel 1377 e poi presente diverse volte nelle sale del palazzo almeno fino all'agosto del 1398, è indicato tra i testimoni di un atto e di una procura, firmati rispettivamente nella vicinia di San Giuliano e nella casa dello speziale Paolo Cazzani<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Nell'aprile 1425 a finire vittima di un'aggressione, dopo essersi recati a casa di Pedrollo *Cordarius* nella vicinia di Sant'Agnesa, sono il servitore Anselmo da Legnano e il berroviere Antonio da Cravegna. I due ufficiali, incaricati del pignoramento dal referendario, sarebbero infatti stati fermati da Angelino, uno dei famuli di Pedrollo, e successivamente aggrediti da un certo Antonio da Milano, che avrebbe percosso il berroviere con un bastone, ferendolo alla testa. I due, comparsi in giudizio il 23 aprile, confessano e successivamente, il 4 giugno, dichiarano davanti al giudice di essere in pace e concordia con il da Cravegna, come risulta dall'atto rogato dal notaio Bollino Bolla quello stesso giorno, in presenza dei testi Onesto d'Asti, Pedrollo *Cordarius* e Antonio da Novara. Gli indagati risultano infine condannati, il 7 luglio, rispettivamente in 3 lire in moneta di Pavia, per Angelino, e in 5 lire, per Antonio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 15r-16r.

<sup>56</sup> L'atto risulta siglato il 21 novembre 1382 nel palazzo del comune di Vercelli, in presenza di Antonio da Candia, che agisce anche a nome della moglie Caterina, e del prete Giovanni *de Mussis*, detto *de Scorzolio*, cappellano dell'altare di S. Maria Maddalena, nonché dei testimoni Pietro *Rabalius* e Antonio de Mazia, entrambi servitori del comune: ASCVc, Notarile, Protocollo di Faciolo da Biandrate, 969/808 (1381-1382), cc. 181v-182v.

<sup>57</sup> Purtroppo, l'abbreviatura del primo atto è costituita unicamente dal protocollo. Vi figurano però come testimoni, oltre a Giacomo d'Arborio, il calzolaio Eusebio Mandelli, figlio del fu Nicolone, e Pietro *Sequellarius*, figlio del fu

Benché l'incarico avesse scadenza mensile, nulla vietava, da una parte, ai rettori cittadini di riconfermare i medesimi servitori anche il mese successivo e, dall'altra, agli ufficiali stessi di essere nominati anche per archi temporali più lunghi, anche sotto differenti podesterie. Il *servitor* Giovanni da Mortigliengo risulta, infatti, svolgere le sue mansioni per buona parte del 1387, al tempo del podestà Spinetta della Mirandola, e questo dopo essere già stato scelto a ricoprire il medesimo incarico nel biennio 1377-1378 e ancora tra il 1382 e il 1385<sup>58</sup>. Allo stesso modo Leone da Masserano è nominato servitore del comune una prima volta nella prima metà del 1378 e poi nuovamente nel 1381 e nel 1385, prima di occupare la carica con soluzione quasi continua dal settembre 1390 fino al luglio 1399<sup>59</sup>. Inoltre, al pari dei notai ai malefici, la nomina a livello locale dei *servitores communis* faceva in modo che i loro mandati fossero slegati non solo, come si è visto, da quelli dei podestà sotto cui si trovavano a svolgere il loro incarico, ma anche dalle dominazioni che in quei decenni si alternarono alla guida della città eusebiana. Se infatti Francesco *de Lonate* assunse la carica di servitore per diversi mesi tra il 1414 e il 1417 durante le podesterie di Oddone Spinola di Luccoli e di Corrado del Carretto, inviati in città dal marchese di Monferrato, e poi ancora verso la fine del 1422, quando la città era ormai rientrata stabilmente sotto il controllo del duca di Milano<sup>60</sup>, un certo *Berreta* fu al servizio del comune eusebiano nel 1425, durante la reggenza di Nicolino Barbavara, fedelissimo di Filippo Maria Visconti, e ancora per parecchi mesi tra il 1434 e il 1436 e nel settembre 1441, servendo sotto i rettori inviati in città dal duca Amedeo VIII di Savoia<sup>61</sup>.

---

Maffiolo *de Vicho*, tutti abitanti di Vercelli. Il secondo atto vede il Cazzani nominare *procuratore ad causas et ad negocia* il nipote Giovanni Cazzani di Novara, figlio del fu Giorgio: ASCVc, Notarile, Protocolli di Facciolo da Biandrate, 968/807 (1380-1381), c. 83r; 969/808 (1381-1382), cc. 148r-149v.

<sup>58</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 14r-14v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 4r-5r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 3r-4v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 17r-17v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 5r-5v *et passim*.

<sup>59</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 90r-91v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1382), cc. 64r-64v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 7r-7v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 9r-10v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 21r-21v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 44r-45v; *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 28r-28v; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 1r-2r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 87r-89v e 91r-92r; *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r.

<sup>60</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 8r-9r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 10r-11r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 33r-34r.

<sup>61</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 4r-9r *et passim*; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 43r-44v *et passim*; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 86r-88r.

## 2. La mediazione con le comunità. I rettori locali tra inquadramento sociale e compiti istituzionali

Il sistema repressivo messo in moto dalle autorità comunali poggiava sulle prerogative e sulle funzioni specifiche attribuite ai singoli ufficiali, dalle massime cariche cittadine ai funzionari minori, che si articolavano tra loro come gli ingranaggi di un dispositivo più complesso. Tuttavia, lo strumento penale non agiva in una dimensione astratta ma necessitava del contatto diretto, e costante, con la gente comune, ossia con quei soggetti che, a vario titolo, attraversavano le sale del tribunale e dialogavano con le istituzioni nei vari momenti dell'iter processuale. La notifica di un reato, le informazioni preliminari necessarie per l'avvio dell'*inquisitio* e persino l'esecuzione finale delle sentenze necessitavano della mediazione di figure, che, interfacciandosi con il governo centrale e le comunità locali, favorissero il dialogo tra questi corpi, garantendo la messa in atto delle disposizioni dell'uno e, al contempo, la tutela dei diritti degli altri. Queste figure erano i *consules*, ufficiali eletti all'interno di ogni singola vicinia urbana e di ciascun borgo rurale facente parte del distretto cittadino, e incaricati di rappresentare questi ultimi davanti alle magistrature comunali.

Se le tematiche legate alle forme di organizzazione del territorio e alle modalità di controllo dell'ordine pubblico hanno beneficiato di un crescente interesse all'interno del panorama storiografico degli ultimi decenni, indagando, da una parte, il ruolo giocato dalle comunità locali all'interno dei più ampi processi di formazione statale<sup>62</sup> e, dall'altra, la dialettica, emersa già a metà Duecento, tra i meccanismi di responsabilità collettiva e le istanze accentratrici dei governi urbani<sup>63</sup>, le riflessioni sulle strutture di vigilanza a livello locale e sul ruolo di mediazione giocato dagli intermediari hanno goduto di minor fortuna. Mentre si è già avuto modo di mettere in luce, nel paragrafo dedicato ai canali d'avvio dei procedimenti inquisitoriali, l'importanza nevralgica assunta dei consoli quale delatori e informatori di un numero considerevole di reati, che risultavano commessi all'interno delle circoscrizioni territoriali sottoposte al loro controllo, restano da chiarire quali fossero i meccanismi di nomina e i tratti peculiari del loro mandato, nonché il complesso delle funzioni che erano chiamati ad assolvere

---

<sup>62</sup> GIORGIO CHITTOLINI, *Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1984, pp. 7-26; ID., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo)*, Milano 1996; MARCO GENTILE, *Terra e poteri: Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001; MASSIMO DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006; FEDERICO DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano del Quattrocento*, Milano 2013; ANDREA GAMBERINI, *La legittimità contesa: costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Roma 2016.

<sup>63</sup> ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*; ID., *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*; PAOLO GRILLO, *L'ordine della città*.

per conto del governo comunale. In altri termini, qual era l'estrazione sociale dei consoli e quanto durava il loro incarico? Quali erano i loro compiti e le loro prerogative, esercitati nel difficile tentativo di mediare tra gli interessi delle autorità comunali e quelli della collettività di cui erano diretta espressione?

Prima di addentrarci nell'analisi delle mansioni richieste agli ufficiali locali, vorrei spendere qualche parola su chi si trova a ricoprire la carica di console, tanto in città quanto nelle *villes* e nei borghi del contado. All'interno dei registri criminali indagati sono stati individuati i nominativi di oltre 350 ufficiali locali, dei quali grossomodo i due terzi risultano risiedere al di fuori delle mura cittadine, rispetto a una componente di ufficiali urbani che appare decisamente più limitata. La sproporzione, tuttavia, sembra dovuta al numero più rilevante di denunce e querele provenienti dalle località del contado, che costituivano oltre il 60 % delle segnalazioni giunte sul locale banco dei malefici, più che evidenziare una maggiore attenzione dei consoli rurali nella vigilanza dei territori di loro competenza.


I consoli erano scelti tra i membri più in vista delle vicinie cittadine e dei diversi borghi rurali, ossia tra quei soggetti che potevano vantare una rete di conoscenze più diffusa, indispensabile per identificare il maggior numero possibile dei loro abitanti e, qualora fosse loro richiesto, per indicare con precisione tutti i beni in loro possesso, informazioni che si rivelavano indispensabili per la concreta esecuzione delle incombenze di cui erano incaricati. Una parte consistente degli ufficiali cittadini era sicuramente composta da *cives*, come risulta tanto dalle indicazioni fornite negli atti quanto dalla lettura del notarile. Tuttavia, non vi sono dati sufficienti a poter escludere che tra questi vi fossero anche alcuni *habitatores*, semplici abitanti della città, la cui parzialità di diritti, tuttavia, denotava un profilo forse troppo fragile per l'assunzione di questa carica<sup>64</sup>. Tra i vercellesi eletti come *consules vicinie* troviamo soggetti provenienti da segmenti sociali differenti, dagli esponenti dei principali settori dell'artigianato locale e del mondo del notariato ai membri delle più influenti famiglie nobili eusebiane. La componente più numerosa, in proporzione alla dimensione numerica della categoria, era formata dagli addetti al ramo tessile, in particolare sarti, calzolai e lanaioli, una delle manifatture che risultavano trainanti per l'economia locale<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> MASSIMO VALLERANI, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civilitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in *Cittadinanze medievali.*, pp. 113-144.

<sup>65</sup> Sulla dimensione economica e commerciale del comune vercellese fra Tre e Quattrocento si rimanda ai già citati: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, EAD., *Artigianato a Vercelli*, EAD., *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli*.

Grafico 1 – Estrazione sociale dei consoli cittadini



Seguivano poi diversi esponenti dei settori dell'edilizia e della lavorazione dei metalli preziosi, soprattutto carpentieri e doratori, nonché diversi tavernieri e beccai. Alcuni consoli erano esponenti di prosapie di ricca e radicata tradizione artigianale, come i da Benna e da Casalino, dedite rispettivamente alla doratura e alla sartoria, le cui fortune le avevano condotte rapidamente ai vertici dell'élite politica locale<sup>66</sup>. Entrambe le famiglie potevano vantare, infatti, diversi esponenti eletti come rettori viciniali, dai doratori Giovanni e Nicoletto da Benna, consoli della vicinia di San Lorenzo nel settembre 1381 e nel gennaio 1385, ai sarti Ubertino e Giacomo da Casalino, consoli della vicinia di Sant'Agnese nel giugno 1381 e nell'aprile 1387<sup>67</sup>.

Il consolidato grado d'inserimento nelle comunità di residenza potrebbe inoltre spiegare perché un numero considerevole di *consules* cittadini comparisse spesso come testimone negli

<sup>66</sup> DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, p. 550; EAD., *Artigianato a Vercelli*, p. 278.

<sup>67</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 69r-70v; *Liber inquisitionum* B-260 (1381-1382), cc. 9r-10v; *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 3r-3v; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 11r-11v.

atti notarili rogati in quel periodo, a partire dai suddetti Ubertino e Giacomo da Casalino, che tra gli anni Settanta e Ottanta del Trecento figurano non solo come testi alla stipula di molteplici contratti siglati nelle vicinie di Sant'Agnese e di San Giuliano, ma i cui banchi di lavoro, situati sotto il portico dell'abitazione dello speziale Gabriele Bolla, furono spesso i luoghi dove i suddetti atti vennero firmati<sup>68</sup>.

Risulta, invece, più difficile tracciare il profilo sociale dei consoli eletti nei borghi che affollavano il distretto vercellese, a causa sia delle scarse informazioni a disposizione dei notai attivi presso il banco di giustizia, sia dell'assenza quasi totale di protocolli redatti nel contado. Gli unici ufficiali rurali identificati all'interno delle fonti provengono anch'essi dal mondo dell'artigianato locale, circoscritto però a esponenti dei rami dell'alimentazione e della lavorazione dei metalli<sup>69</sup>. Un dato che può risultare sorprendente, in particolare per l'universo cittadino, data la spiccata vocazione commerciale del centro eusebiano, è il numero esiguo di esponenti del settore mercantile presenti tra le fila dei *consules*. Probabilmente, gli spostamenti necessari alla gestione dei loro affari e le perdite in termini economici derivanti dall'esercizio di un impiego pubblico, rendevano queste figure professionali meno adatte di altre a ricoprire questo ufficio, data la reperibilità costante richiesta dalle magistrature cittadine o dai loro funzionari.

Inoltre, sembra che nel caso in cui un borgo o una *villa* si trovassero in una situazione di profonda crisi a livello demico, per le conseguenze di improvvisi focolai di peste o per la semplice emigrazione dei suoi abitanti<sup>70</sup>, questi fossero esentati dalla nomina di una coppia di

---

<sup>68</sup> Ubertino figura, infatti, tra i testimoni di un atto di dote siglato il 20 aprile 1378 nella vicinia di Sant'Agnese e ancora il 2 e il 12 gennaio 1389, la prima volta insieme a Giacomo, ad una promessa di pagamento sottoscritta presso la casa di Gabriele Bolla, al banco di lavoro del da Casalino, e a un atto di procura firmato ancora nella vicinia di Sant'Agnese. Giacomo compare, invece, tra i testimoni di un atto di locazione, rogato presso il suo banco di lavoro il 23 febbraio 1381; di nuovo il 22 marzo 1382 a un accordo di vendita e a un contratto di locazione firmati nella vicinia di San Giuliano; e ancora il 17 gennaio 1384 a una promessa di versamento siglata nella vicinia di Sant'Agnese. Offre, infine, il proprio banco di lavoro per l'atto di dote firmato, il 7 dicembre 1389, tra Giovanni, Gerardo ed Enrico da Buronzo, fratelli di Elena, e il marito Giovanni da Monformoso: ASCVc, Notarile, Protocolli di Faciolo da Biandrate, 966/805 (1377-1378), cc. 71r-73v; 968/807 (1380-1381), cc. 30r-31v; 969/808 (1381-1382), cc. 35v e 36v; 970/809 (1384-1385), cc. 11r-13r; 973/812 (1389), cc. 4r-5r, 12r e 145r-145v.

<sup>69</sup> In totale, tra gli abitanti del contado scelti come consoli dalle rispettive comunità rurali sono stati individuati cinque soggetti qualificati come fabbri, tra cui un certo Bartolomeo da Ronsecco, che risulta eletto come console del suddetto borgo nel dicembre 1435, quando presenta alle autorità comunali una denuncia relativa a un caso di percosse con spargimento di sangue: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 109v-110v. I beccai residenti nel contado nominati consoli dai propri compaesani sono invece tre e tra questi due, Giovanni e Antonio *becharius*, provengono entrambi dal borgo di Castelletto, dove risultano attivi rispettivamente nell'agosto 1390 e nel novembre 1391: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 12r-12v; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 20r-20v.

<sup>70</sup> L'abbandono dei villaggi è un fenomeno di vecchia data nel Vercellese, risalente almeno al pieno Duecento e ancora presente grossomodo per tutto il Trecento: RAO, *Il villaggio scomparso di Gazzò*, pp. 203-231; CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli*, pp. 394-403. Con un'attenzione specifica alle crisi pandemiche si vedano: COMBA, *La*

consoli a causa della scarsa popolazione residente. Quando questo si verificava, le mansioni degli ufficiali locali erano svolte da altri soggetti di spicco della comunità, come, ad esempio, dagli esponenti della nobiltà rurale, che si assumevano l'onere di rappresentare il complesso dei borghigiani davanti alle autorità comunali ogni volta fosse necessario. Nell'agosto 1403 è infatti il nobile Filippo Bondoni d'Alice a presentare una denuncia, a nome suo e degli uomini di Vettignè, per un caso di aggressione con spargimento di sangue, precisando che egli aveva ricevuto mandato dalla comunità a causa dell'eccessiva scarsità di abitanti<sup>71</sup>.

Quanto alla durata del mandato dei consoli, non è facile delinearne i precisi termini temporali, data l'assenza di indicazioni puntuali all'interno delle norme statutarie. Il riflesso restituito dalle fonti induce a ritenere che l'incarico avesse una scadenza mensile, tanto in città quanto nelle località del contado, e questo in linea con quanto osservato anche per altre cariche, quali ad esempio i *servitores* del comune, anch'essi di nomina locale. Tuttavia, non è possibile ricostruire i meccanismi elettivi, ossia da quante e da quali persone fosse composto il consiglio deputato alla designazione dei consoli, anche se sembra difficile poter ipotizzare che le elezioni si svolgessero ogni quattro settimane, risultando più probabile che le preferenze fossero espresse in un'unica occasione ma relativamente a più mensilità. Se nel mese di luglio del 1394 a denunciare una rissa avvenuta a Palestro, un borgo a circa 11 chilometri da Vercelli, sono i consoli locali Giovanni *de Gavaxio* e Antonio *Barberius*, nell'agosto successivo sono i nuovi consoli rurali, Giacomo detto *Pennatonus* e Perrino Raspatura, a presentare una denuncia relativa a un caso di percosse con sangue<sup>72</sup>. Sebbene il decorso dell'incarico appaia piuttosto breve, sembra i consoli avessero la facoltà di assumere l'incarico per più mesi, non solo ravvicinati, ma anche in un arco cronologico di maggiore estensione, e questo tanto in città quanto nel contado.

---

*popolazione in Piemonte*, pp. 55; NADA PATRONE e NASO, *Le epidemie del tardo Medioevo nell'area pedemontana*, p. 34; PANERO, *La città di Vercelli attraverso le crisi politiche e demografiche*, in particolare p. 55.

<sup>71</sup> Il Bondoni si presenta davanti al giudice Pietro *de Zobe*, il 18 agosto 1403, per denunciare Turbione d'Oltremonte, castellano di Carisio; Comino, figlio del fu Baratino e Perrino, detto *Frasca*, figlio di Cocca di San Germano. Gli atti precisano che egli agisce a nome suo e degli uomini di Vettignè «quia ibi non sunt consules propter pauperitatem hominum qui se abutaverunt propter guerras ad exoneratum eorum». Secondo quanto dichiarato dal Bondoni, il 12 agosto, i tre imputati, armati di spade e giavellotti, si sarebbero recati in uno dei campi di Filippo Bondoni, dove avrebbero aggredito un certo Zannino *Rataria* di Carisio, figlio del fu *dominus* Filippo di Carisio, ferendolo alla parte sinistra della testa con perdita di sangue: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), c. 88r.

<sup>72</sup> Nel primo caso i due consoli di Palestro denunciano il cittadino vercellese Eusebio Mostiola di aver provocato una rissa, quello stesso mese di luglio, con un certo Zannino *Gibolonus*, uno dei campari della suddetta villa, ferendolo con un sasso alla mano sinistra. Accusa che verrà poi valutata falsa dal giudice, che nella sentenza pronunciata il 10 ottobre assolverà il Mostiola da tutte le colpe. La seconda vicenda vede invece i nuovi consoli di Palestro presentare una denuncia contro il rustico Antonio, detto *Gagliottonus*, resosi responsabile delle percosse inflitte al compaesano Martino *Montagninus* con una clava, accusa per cui verrà infine condannato, ancora il 10 ottobre, al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 46r-47r e 53r-53v.



Il notaio eusebiano Antonio *de Bocis* da Chiavazza risulta infatti eletto come console della vicinia di San Lorenzo una prima volta nel gennaio 1391 e successivamente nei mesi di febbraio e di maggio del 1396<sup>73</sup>, mentre sembrano ricoprire l'ufficio per buona parte dell'anno i rustici Giovanni da Bornengo e Giacomo Vaccarolo, scelti più volte dalla comunità di Masserano come loro consoli tra i mesi di febbraio del 1402 e di gennaio del 1403<sup>74</sup>.

Come già affermato nelle scorse pagine, gli ufficiali locali svolgevano una funzione duplice all'interno delle rispettive comunità di cui erano espressione. Essi erano, per citare l'efficace espressione coniata da Alessandro Buono, delle figure "anfibia"<sup>75</sup>, in altre parole dei fiduciari, che, se da una parte rappresentavano la società locale davanti alle autorità cittadine, dall'altra, si trovavano a svolgere per esse una serie di incombenze e di obblighi, nell'interesse e per il mantenimento dell'ordine pubblico. Per cogliere il carattere duplice insito nel loro ruolo di intermediari è necessario volgere lo sguardo ai compiti che questi dovevano assolvere per conto delle magistrature comunali e, al contempo, a tutela della collettività da cui erano stati eletti.

Innanzitutto, come già evidenziato, i rettori locali esercitavano una fondamentale attività di controllo territoriale, notificando presso le autorità cittadine qualsiasi illecito commesso

---

<sup>73</sup> Nel gennaio 1391 il Bozzi sporge denuncia contro il soldato Guglielmo da Como, stipendiario nella cittadella di Vercelli, accusandolo di aver aggredito con un coltello bergamasco un certo Bartolomeo *caligarius*, mentre si trovavano entrambi nella casa del *dominus* Giacomo Tizzoni per bere del vino, e di averlo in seguito inseguito fino alla chiesa di San Lorenzo, dove lo avrebbe ferito con la suddetta arma sopra l'occhio destro. Sentito l'imputato e interrogati i testi, il giudice decide di condannare l'inquisito per una sola lira in moneta di Pavia, ritenendolo evidentemente colpevole del solo reato di aggressione. Nel 1396 sono invece due le denunce presentate dal Bozzi: la prima nel mese di febbraio contro il nobile Ambrogino di Fabiano per le percosse involontarie inflitte a Giovanni da Bergamo con un paio di cesoie, reato per cui verrà condannato il successivo 24 marzo; la seconda nel mese di maggio contro il doratore Bartolomeo da Benna, responsabile secondo il Bozzi di una rissa e delle percosse inflitte al mercante Giacomo Rapicia, accuse per le quali l'imputato verrà condannato, il primo luglio, al pagamento di 20 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 40r-41r; *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 29r-29v e 70r-72r.

<sup>74</sup> Le denunce presentate tra il febbraio 1402 e il gennaio 1403 dalla coppia di consoli sono in tutto cinque, tutte relative a reati di percosse con sangue commessi nel borgo di Masserano. In due ulteriori occasioni essi però presentano la denuncia singolarmente: una prima volta nel maggio 1402, quando Giacomo Vaccarolo si presenta davanti al giudice dei malefici per denunciare Ubertino, figlio del fu Giovanni *barberius* di Carpignano e abitante di Masserano, del furto di una pezza di tela di canapa grezza, del valore di 10 grossi, sottratta a Pietro di Martina da Ghislarengo, reato che gli costerà la vita dopo la condanna a morte emessa contro di lui il 30 ottobre; una seconda nel giugno seguente, quando Giovanni da Bornengo consegna al giudice la denuncia contro Bertone da Bioglio e Antonio, figlio di Martinetto della Scrivana, entrambi abitanti di Masserano, accusati di aver provocato una rissa nella quale si sarebbero colpiti più volte con dei giavellotti e infine condannati, ancora il 30 ottobre, al pagamento di 30 lire, per Bertone, e di 20 lire, per Antonio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7061 (1402), cc. 25r-26r e 36r-37r; *Liber inquisitionum* B-7063 (1402-1403), cc. 33r-34v, 45r-46v, 80r-81v e 82r-83v; *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 18r-19r.

<sup>75</sup> ALESSANDRO BUONO, *Anziano, calpixqui, shaykb, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato*, in *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, Milano 2018, pp. 168-190, p. 169.

all'interno dei confini della vicinia o del borgo rurale di loro competenza. Nel complesso, per richiamare in breve qualche statistica, le inquisizioni avviate su denuncia dei consoli cittadini e rurali tra il 1377 e il 1442 sono circa il 42%, arrivando addirittura a sfiorare la metà dei procedimenti avviati negli anni di Gian Galeazzo Visconti, quanto il controllo esercitato dalla città sui borghi del contado denotava forse caratteri di maggiore stabilità rispetto ai decenni successivi. Questo in quanto una parte considerevole delle segnalazioni provenivano dai consoli residenti nei borghi e nelle *villie* che popolavano l'ancora esteso contado cittadino. La casistica eusebiana sembra quindi confermare quanto attestata anche in altri centri, soprattutto in area lombarda<sup>76</sup>, dove il ruolo giocato da consoli e anziani nelle dinamiche repressive rimase significativo anche nei secoli successivi, come illustrato da Letizia Arcangeli e Livio Antonielli per l'area milanese<sup>77</sup>.

Ma la funzione delatoria non esauriva il complesso di incombenze a cui erano tenuti gli ufficiali viciniali e rurali. La loro posizione di intermediari tra autorità cittadine e comunità locali, nonché la conoscenza del territorio e della stessa popolazione che lo abitava, li rendeva uno strumento indispensabile e prezioso agli occhi delle magistrature comunali per la corretta esecuzione di differenti mandati giudiziari, in particolare di matrice fiscale, come pignoramenti e liquidazioni dei beni confiscati. In queste occasioni, il duplice ruolo assunto dai consoli emerge con assoluta chiarezza: da una parte, essi operavano certamente come agenti per conto del governo cittadino, ma, dall'altra, si ponevano come garanti necessari degli interessi e dei diritti della collettività che rappresentavano.

Alcuni episodi di opposizioni violente a quanto disposto dai giudici, denunciati da parte dei servitori comunali e dei berrovieri incaricati dei pignoramenti, permettono di cogliere il concreto espletamento della funzione esecutiva da parte dei consoli. Il servitore, appena giunto nella vicinia cittadina o nel borgo rurale, doveva infatti rivolgersi agli ufficiali locali per identificare con precisione i soggetti pignorati, l'abitazione di residenza ed eventualmente i beni in loro possesso. Lo svolgimento di queste incombenze, tuttavia, poteva condurre gli ufficiali su un terreno scivoloso, provocando inimicizie e ostilità all'interno delle comunità di cui comunque erano espressione. È quello che accadde, nell'agosto 1395, al console rurale Albertino d'Alessina, abitante di Gattinara, il quale, dopo aver condotto gli ufficiali cittadini davanti alla porta della casa del compaesano Vercellotto Garbella per un pignoramento, risulta aggredito e

---

<sup>76</sup> Per il caso reggiano si rimanda ancora a: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 54-66. Mentre per il comune ambrosiano si vedano i già citati: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 106-110; VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*», pp. 138-140.

<sup>77</sup> ARCANGELI, «*Come bosco et spelunca di latroni*»; ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità*.

insultato verbalmente dal figlio di quest'ultimo, che gli avrebbe dato del traditore e avrebbe minacciato di ucciderlo<sup>78</sup>.

Tra le funzioni attribuite ai consoli vi era poi l'attività di vigilanza che questi erano chiamati a svolgere per conto delle autorità comunali, identificando e catturando i banditi che si trovassero a passare per i territori sottoposti al loro controllo. Il 12 febbraio 1403 è infatti Giacomo Nepote, uno dei consoli di Zubiena, una località situata a oltre quaranta chilometri da Vercelli, a consegnare al podestà di Vercelli il bandito Francesco da Mongrando, detto *Bastardo*, condannato nell'ottobre 1399 per il furto di una vacca<sup>79</sup>. La rete di conoscenze che i consoli riuscivano a intessere con i membri delle rispettive comunità poteva poi risultare determinante quando questi erano chiamati, come nel caso dell'inquisizione avviata contro alcuni briganti nell'ottobre del 1400, a presentarsi davanti alle magistrature comunali, insieme ad alcuni abitanti *ex melioribus* delle loro terre, per fornire tutte le informazioni in loro possesso sui delitti e le ruberie commesse nelle loro circoscrizioni<sup>80</sup>.

Se da una parte i consoli rappresentano un dispositivo fondamentale per il controllo dell'ordine pubblico e per l'esecuzione dei mandati emessi dalle magistrature comunali, dall'altra non mancarono episodi di resistenza o di più aperta opposizione a quanto disposto dalle autorità cittadine, che mostrano come non sempre risultasse semplice mediare tra interessi locali e ordinamenti pubblici. Le inquisizioni avviate contro quei rettori locali che si erano dimostrati negligenti nel denunciare un crimine offrono però una casistica piuttosto limitata, essendo attestata in soli 17 procedimenti, la maggior parte dei quali vedono indagati consoli del contado. È bene sottolineare come nessuna vicinia o comunità rurale veda i propri consoli sottoposti a

---

<sup>78</sup> Secondo quanto riportato negli atti, Vercellotto risulta debitore al comune di Vercelli per il foggio e la tassa del sale prelevati al tempo del suo consolato per il borgo di Gattinara. Avendo visto arrivare il servitore comunale Franceschino *Panzetinus*, accompagnato da due berrovieri e dal console Albertino d'Alessina, uno dei figli del Garbella avrebbe quindi chiuso la porta, impedendo agli ufficiali di eseguire il pignoramento, per poi insultare verbalmente il console locale. Al termine del procedimento Antonio Garbella risulta condannato, in data 2 ottobre 1395, al pagamento di una multa di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 86r-86v.

<sup>79</sup> Il furto della vacca, del valore di 10 fiorini, risulta commesso nel mese di agosto nei campi situati nei pressi del borgo di Biatino e a danno di un certo Martino da Fossato. Al termine del procedimento, però, Francesco risulta probabilmente assolto, come ordinato in una lettera inviata il primo settembre 1403 dalla duchessa di Milano e dal conte di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 2r-19v.

<sup>80</sup> Il 16 marzo 1403, il vicario Ludovico Pagani e il giudice Gerardo di Calcinato emettono un mandato per la citazione dei consoli delle seguenti località del distretto, sotto pena di 10 fiorini per i consoli e di 5 fiorini per le singole persone, affinché si presentino davanti a loro entro tre giorni dalla ricezione del presente precetto con due uomini tra i migliori delle loro terre, informati di qualunque furto, omicidio o delitto commessi nella loro giurisdizione negli ultimi dieci anni. Nomi dei borghi e delle ville: Salussola, Cerrione, Sandigliano, Ponderano, Benna, Arborio, Occhieppo Inferiore, Valdengo, Asigliano, Quaregna, Monteboardo, Cossato, Lenta, Gattinara, Sostegno, Roasio, Masserano, Rovasenda, Trivero, Ghislarengo, Coggiola, Zubiena, Sala: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 25r-44v.

giudizio in più di un episodio, rendendo quindi difficile ipotizzare un'opposizione sistematica di una particolare località alle disposizioni comunali<sup>81</sup>.

Poteva poi accadere che gli ufficiali locali si rifiutassero di eseguire quanto era loro richiesto, ostacolando ad esempio i servitori del comune nell'esecuzione degli incarichi che erano chiamati a svolgere su mandato dei giudici cittadini. Anche in queste occasioni le stime corrispondono grossomodo a quelle osservate per i casi di negligenza, apparendo quindi piuttosto sporadiche e isolate, ma consentono di cogliere come la tutela degli interessi della collettività ponesse talvolta i consoli in una posizione di contrasto evidente con le autorità comunali e con le sue disposizioni, avvertite dalle comunità locali come veri e propri soprusi che solo i consoli potevano arginare. Il 21 agosto 1401 sono addirittura tre le inquisizioni avviate contro i consoli dei borghi di Sandigliano e di Zubiena, rei, secondo i servitori comunali *Coggiola* e Giacomo da Grugliasco, di essersi rifiutati di accompagnarli alle case dei loro compaesani, impedendo in questo modo l'esecuzione dei pignoramenti<sup>82</sup>.

Per tirare le somme su quanto detto finora, il profilo dei consoli cittadini e rurali che emerge dai registri criminali vercellesi è quello di figure spaccate tra gli obblighi che erano tenuti ad assolvere per conto dell'autorità pubblica e gli interessi delle comunità locali che dovevano comunque tutelare e garantire. Essi, lo si è visto, rappresentavano uno degli ingranaggi indispensabili al funzionamento della complessa macchina della giustizia, portando sui banchi dei giudici un flusso costante di denunce e mantenendo elevati i livelli di efficienza di un dispositivo penale incardinato ormai, nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento, sul predominio della procedura inquisitoria. La posizione occupata all'interno delle comunità di

---

<sup>81</sup> Gli episodi di negligenza riscontrati tra i consoli cittadini si limitano infatti a soli cinque casi, tra i quali si potrebbe citare almeno l'inquisizione avviata il 10 gennaio 1383 contro Michelino d'Arborio, console della vicinia di San Giacomo, accusato di non aver denunciato entro i tempi previsti la rissa scoppiata, nel mese di dicembre, tra Filippone di Quilio e suo nipote. Sentito l'indagato e fissato un termine per le difese, questi viene riconosciuto colpevole e condannato, il 28 gennaio, al pagamento di una multa di 5 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 12r-12v. Decisamente più numerosi gli episodi di negligenza tra i consoli rurali, attestati in ben dodici casi, che coinvolsero, tra le altre, le comunità di Montebruardo e Massazza, entrambe accusate, nel novembre 1397, dal nobile Agostino Alciati della Motta di negligenza nel denunciare Comino, figlio del prete Eusebio, rettore della Chiesa di San Vincenzo di Montebruardo, per il possesso di una rete per colombi di due ali, vietata dai decreti ducali. Al termine degli interrogatori degli inquisiti e dei testimoni, i consoli risultano condannati, il 30 marzo 1398, al pagamento di 25 fiorini: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 30r-31v.

<sup>82</sup> Nello specifico, i consoli di Sandigliano del mese di agosto risultano indagati in due differenti procedimenti inquisitori per essersi opposti ai mandati di pignoramento, emessi dal *dominus* Zanotto Porro, ufficiale ducale deputato *ad laboreria*, e dal referendario, ai danni di Ubertino d'Araldo, Marco di Cognà, nonché dell'intera comunità di Sandigliano. I consoli di Zubiena sono invece inquisiti per essersi opposti al pignoramento, disposto su mandato del referendario e del giudice dei dazi e delle esazioni della città di Vercelli e su richiesta di Giacomo Alciati, gabelliere del sale dell'anno precedente. Gli ufficiali di entrambe le località risultano infine condannati, tra il 5 novembre e 10 dicembre di quell'anno, al pagamento di una sanzione di 5 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 21r-22r, 23r-24r e 25r-26r.

appartenenza e la rete di conoscenze personali, che erano stati in grado di tessere, li rendeva poi gli interlocutori ideali e i terminali necessari per la corretta esecuzione dei mandati comunali, ma, di riflesso, rischiava spesso di rendere spinoso il loro ruolo di intermediari, facendo emergere situazione di attrito non solo con i rettori cittadini ma anche con le comunità da cui erano stati eletti.

### 3. La funzione dei fideiussori quale garanzia di prosecuzione del processo

I primi paragrafi del presente capitolo sono stati dedicati a quegli ufficiali, di nomina signorile o diretta espressione delle comunità locali, che erano impegnati, a vario titolo, nella gestione dell'apparato giudiziario comunale, dall'apertura delle inchieste alla conduzione dei singoli procedimenti. Al di sotto di essi operavano, tuttavia, soggetti dal profilo istituzionale più sfumato che, agendo accanto ad accusatori e accusati, consentivano sia la regolare prosecuzione dell'iter processuale sia la tutela dei diritti di difesa formalmente garantiti a tutti gli imputati. Si trattava, nel primo caso, dei fideiussori, i quali, garantendo davanti alle magistrature cittadine per conto degli indagati, riuscivano a evitare che la macchina della giustizia si inceppasse, e, nel secondo, dei procuratori, figure caratterizzate da un contorno professionale più definito e in grado di offrire, a quanti potevano permettersi i loro servizi, un bagaglio di competenze tecniche che poteva rivelarsi decisivo per uscire dalle 'sabbie mobili' giudiziarie.

Nella sua essenziale definizione giuridica la fideiussione è una forma di negozio attraverso cui un soggetto, il fideiussore, garantisce un'obbligazione giuridica altrui, vincolandosi personalmente nei confronti di un secondo soggetto, il creditore o, nel nostro caso, l'inquisito<sup>83</sup>. Nello specifico si tratta di una garanzia, le cui radici giuridiche affondano nelle prime codificazioni romane di età tardo repubblicana, che doveva essere presentata dall'accusato al termine del giuramento di verità e del primo interrogatorio. La stessa normativa statutaria eusebiana precisava come questo fosse un passaggio necessario per la prosecuzione stessa del processo, in assenza del quale l'imputato doveva inevitabilmente essere recluso nelle carceri del

---

<sup>83</sup> Per una definizione puntuale del negozio fideiussorio si rimanda a: MARIO TALAMANCA e MICHELE FRAGALI, *Fideiussione*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 322-384; CESARE MASSIMO BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano 1994, pp. 467 e ss. Esiste anche uno studio dedicato interamente alla fideiussione, anche se prevalentemente nella sua dimensione creditizia, dove viene indagata a partire dalle sue origini storiche fino alle definizioni e alle interpretazioni giuridiche più recenti: GIOVANNI BATTISTA PETTI, *La fideiussione e le garanzie personali del credito*, Padova 2006.

comune fino all'emissione della sentenza finale<sup>84</sup>. Come si è avuto modo di evidenziare nei paragrafi dedicati al bando giudiziario e alla carcerazione, si trattava ovviamente di una soluzione accessibile a un'ampia fetta della popolazione, in particolare per quanti risiedevano stabilmente in città, ma non a quelle categorie che, a causa di un minor livello di integrazione sociale o di disponibilità economica, non potevano contare su una rete di conoscenze sufficientemente diffusa da poter assicurare loro una facile garanzia in sede giudiziale<sup>85</sup>.

Se dall'ottica degli indagati la fideiussione aveva la funzione di evitare uno scomodo imprigionamento, e le conseguenti difficoltà nell'eventuale formulazione delle difese, dal punto di vista delle istituzioni essa assumeva un duplice valore. Da una parte, la fideiussione garantiva, lo si è detto, il regolare svolgimento del processo, evitando che esso si interrompesse con la contumacia dei citati e la derivante condanna al bando, che è lecito pensare rimanesse insoluta nella maggior parte dei casi, ma, dall'altra, permetteva alle magistrature giudiziarie di avere un riscontro diretto del grado di inserimento e del credito vantati dai singoli soggetti all'interno delle rispettive comunità. I costi derivanti dall'individuazione di un fideiussore idoneo, difficilmente calcolabili ma con ogni probabilità modulati sulla base della gravità del reato, tutelavano, inoltre, le autorità cittadine dal rischio di perdite eccessive, in quanto, una volta pagato un fideiussore, era ragionevole aspettarsi che il reo saldasse anche la successiva multa o, quantomeno, che essa fosse versata dal garante stesso.

La fideiussione interveniva in precisi snodi processuali, in particolare tutte quelle volte in cui il giudice dei malefici avesse richiesto una garanzia per salvaguardare la procedura stessa e gli eventuali introiti che da essa potevano derivare. Un fideiussore era richiesto, infatti, all'accusatore al momento della presentazione formale dell'accusa, quando questi si impegnavano a dimostrarne la veridicità e a pagare, in caso di confutazione delle imputazioni e di assoluzione dell'accusato, tutte le spese processuali sostenute da quest'ultimo<sup>86</sup>. Ed era necessario fornire un garante, lo si è visto, anche al termine degli interrogatori degli inquisiti, quando questi, dopo

---

<sup>84</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «Qualiter inculpatus citatus teneatur comparere et facere et qualiter contra ipsum comparentem fieri debeat» e «Quando et quo casu inculpates comparens debeat relaxari fidiussoribus vel incarcerari», cc. 110v-111v.

<sup>85</sup> Sul peso delle risorse economiche e sociali sulle pratiche giudiziarie si vedano ancora: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10-14; ID., *Giustizia e documentazione a Bologna*, pp. 296-297; TREGGIARI, «*Et sit secretum*», pp. 35 e 46-47.

<sup>86</sup> Ne offre un esempio l'inquisizione avviata il 27 giugno 1421 contro Zannino, figlio di Ubertino Chiavazza, abitante di Ronsecco, accusato dal *dominus* Giovanni, detto *Negro*, Bondoni di Ronsecco del furto di un falchetto, del valore di 1 fiorino. Il Bondoni, comparso davanti al giudice, promette di ripresentarsi davanti al giudice dei malefici, giurando sulla veridicità dell'accusa presentata su fideiussione del *civis* vercellese Enricotto da Masino, figlio del fu *dominus* Giovanni. Il processo si interrompe tuttavia in seguito alla mancata comparizione in giudizio di Zannino, che risulta infine bandito in contumacia, l'11 luglio successivo, e condannato al pagamento di 25 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 54r-55v.

aver giurato di dire la verità e aver confessato, o negato, i capitoli dell'inquisizione, dovevano promettere di rispondere ai futuri mandati emessi dal giudice e di comparire nuovamente in giudizio ogni volta fosse loro ordinato<sup>87</sup>. Sembra infatti che, rispetto alla situazione individuata nei secoli precedenti, dove si evidenzia un ricorso massiccio a questo dispositivo lungo l'intero svolgimento del processo, che finiva spesso con rendere il confronto in sede giudiziale eccessivamente dispendioso, la prassi tre-quattrocentesca, almeno nel comune eusebiano, fosse alleggerita dal peso di incessanti garanzie fideiussorie<sup>88</sup>.

Se uno sguardo mirato al negozio fideiussorio rivela come le garanzie giudiziarie fossero applicate solo in un numero ristretto e prefissato di momenti procedurali, spostando la nostra attenzione ai soggetti che si facevano carico dei rischi connessi alla contumacia e alla conseguente condanna della controparte, lo scenario appare decisamente più complesso. La fideiussione era infatti sostenuta da un'ampia gamma di soggetti, connessi con gli accusatori e con gli inquisiti da rapporti di tipo diverso, da quelli familiari e lavorativi a quelli derivanti dalla stipula di un contratto tra privati. In altre parole, i garanti potevano essere individui dalla cornice professionale ben definita, nella maggioranza assoluta dei casi provenienti dai ceti notarile e aristocratico cittadini, che appaiono in grado di sfruttare l'atto fideiussorio, grazie anche alla considerevole liquidità cui potevano avere accesso, quale costante fonte di reddito, nonostante i rischi che questo dispositivo poteva comportare; oppure, in alternativa, essi potevano essere selezionati semplicemente all'interno del fitto reticolo di conoscenze personali intessuto dagli indagati nella propria comunità.

Insomma, chiunque, almeno a livello formale, poteva prestare una fideiussione, ma la frequenza considerevole di alcuni soggetti consente di delineare i profili carrieristici di veri e propri 'professionisti' della fideiussione. La maggiore disponibilità di capitali e il guadagno derivante dalla stipulazione del contratto fideiussorio rendeva appetibile questa tipologia di negozio giuridico per quei soggetti che erano in grado di sostenerne le eventuali ricadute economiche. Particolarmente attivi come fideiussori tra gli anni Settanta e Novanta del Trecento

---

<sup>87</sup> In questo caso i riscontri all'interno degli atti processuali si sprecano, ma qui è sufficiente citare la fideiussione presentata dal fornaio eusebiano Pietro da Rovasenda al termine dell'interrogatorio sostenuto in occasione dell'inquisizione, avviata contro di lui e il soldato Ruffino da Serravalle, per aver provocato una rissa, nell'agosto 1381, all'interno della sua bottega. Mentre Ruffino non si presenta in tribunale, venendo conseguentemente bandito in contumacia, Pietro compare davanti al banco di giustizia e confessa le proprie colpe su fideiussione del notaio Giacomo Roba. Il fornaio risulterà infine condannato, il 6 settembre 1382, a quasi un anno dall'apertura del processo, al pagamento di 10 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-260 (1381), cc. 13r-14v.

<sup>88</sup> Sui costi considerevoli derivanti dagli obblighi e dalle garanzie giudiziarie richiesti dalla prassi accusatoria si vedano: VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna*, ID., *La giustizia pubblica medievale*, in particolare pp. 113-155; SBRICCOLI, "*Vidi communiter observari*", pp. 238-244.

sono i notai Faciotto *de Vassallis*, membro di una delle più influenti famiglie dell'aristocrazia eusebiana, e Bartolomeo da Ranzo. Entrambi figurano quali garanti in oltre una decina di procedimenti, tanto per conto di altri cittadini e *habitatores* vercellesi, in particolare esponenti dell'artigianato locale, quanto per gli abitanti del contado<sup>89</sup>. L'elevata ricorrenza dei loro nomi, soprattutto di quello del *Vassallis*, quali garanti di borghigiani potrebbe, inoltre, indurre a ipotizzare, oltre a una specializzazione familiare in questo negozio, la presenza di un canale privilegiato, forse su stessa indicazione delle autorità comunali, attraverso cui gli imputati provenienti dal contado potevano facilmente individuare, qualora fosse loro possibile, dei fideiussori. Sembra poi che il giro d'affari potesse allargarsi fino a includere anche diversi membri del medesimo nucleo familiare, e questo è evidente tanto per i *de Vassallis*, che possono annoverare come fideiussori, oltre al già citato Filippo, anche un certo Giovanni, figlio di Pietro, e Domenico, forse figlio dello stesso Giovanni<sup>90</sup>, quanto per i da Ranzo, che videro coinvolti come garanti, accanto a Bartolomeo, anche il figlio Ruggero, figlio di quest'ultimo, e un tale Simone, attivo soprattutto alla fine degli anni Settanta<sup>91</sup>. La sussistenza di canali di selezione

---

<sup>89</sup> Tra gli esponenti del ramo artigianale che si avvalsero della garanzia giudiziaria offerta dai due notai eusebiani si possono citare il sarto Mora della Motta e il carpentiere Antonio, figlio di Guidetto da Mosso, i quali, in occasione dei procedimenti avviati contro di loro nel febbraio e nel giugno 1381, nominarono rispettivamente come propri fideiussori Faciotto *de Vassallis* e Bartolomeo da Ranzo. Al termine delle inquisizioni, Mora risulta condannato per rissa in sole 2 lire di terzioli, pena ridotta in virtù della pace stretta precedentemente con la vittima, mentre la sentenza di Antonio resta ignota a causa delle lacune documentarie: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 28r-29v e 69r-70v; *Liber condemnationum* B-270 (1380-1381), c. 27r. Tra i borghigiani che scelsero di rivolgersi ai due notai vercellesi come propri fideiussori vi furono, tra gli altri, un certo Ubertino Veggiolano, abitante di Masserano, e Martino *Covellonus*, residente invece a Gattinara. Il primo decise di rivolgersi al *de Vassallis* nel dicembre 1395, indicandolo come fideiussore nel processo avviato contro di lui per opposizione al pignoramento, reato che gli costerà una condanna di 3 lire in moneta di Pavia; mentre il secondo scelse di ricorrere alla garanzia offerta dal da Ranzo nell'inquisizione aperta contro di lui il 29 aprile 1387 per il reato di aggressione, per cui sarà infine condannato nella sentenza pronunciata pubblicamente il 20 luglio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 92r-92v; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 15r-15v.

<sup>90</sup> Il nobile Giovanni *de Vassallis*, figlio del fu Pietro, ad esempio, figura come fideiussore di un altro esponente dell'aristocrazia eusebiana, il *dominus* Catellano Alciati, che nel novembre 1377 risulta inquisito per furto e turbativa nel possesso, come contenuto nell'accusa sporto contro di lui da Francesco *de Paliato*, procuratore del *civis* Guglielmo Poncio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 17r-18r. Domenico *de Vassallis*, probabilmente figlio dello stesso Giovanni, presta invece idonea fideiussione, nel settembre 1397, a favore del nobile Perrino da Bulgaro, figlio del fu *dominus* Giacomo, denunciato dal console di Bulgaro per aver provocato una rissa insieme a Martinetto di Tommasone da Bulgaro, nella quale avrebbe ferito quest'ultimo alla testa con un rastrello di legno, reato per cui sarà poi assolto in occasione della sentenza pronunciata il 20 dicembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 14r-15v.

<sup>91</sup> Simone da Ranzo compare come fideiussore in due sole inquisizioni, celebrate tra i mesi di marzo e agosto del 1378, rispettivamente contro i comitatini Pietro da Novara del monastero di Casalvolone e Antonio Riccio di Salasco, che risultano accusati, il primo, per i reati di rissa e ingiurie, il secondo, per turbativa nel possesso di un campo. Purtroppo, a causa della lacuna degli atti, non è possibile ricostruire gli esiti di entrambi i processi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 80r-81r e 92r-94v. Il nome di Ruggero (o Roglerio) da Ranzo, figlio di Bartolomeo, compare invece, a partire dal 1402 e fino al 1416, in tre processi, nei quali è coinvolto in qualità di garante giudiziario, come nell'inquisizione avviata, nell'agosto 1414, contro il pescatore eusebiano Antonio da Cavaglia, responsabile delle percosse inflitte a mani nude contro un tale Giacomino da Villata, famulo



privilegiati potrebbe spiegare perché alcune categorie sociali, quali ad esempio i membri della milizia cittadina, si rivolgono spesso ai medesimi soggetti, come se questi fossero messi direttamente a disposizione dai capi brigata o da uno degli ufficiali di stanza nella cittadella<sup>92</sup>.

Quando gli imputati decidevano di non rivolgersi a questi ‘professionisti’, anche in virtù delle spese che questa soluzione comportava, potevano optare per un fideiussore proveniente dalla propria cerchia di conoscenze dirette. Un numero considerevole di garanzie giudiziarie era, infatti, offerto dai parenti più prossimi degli indagati, in particolare da padri, mariti, e fratelli. Ne consegue che questo espediente fosse adottato non solo dagli inquisiti di sesso femminile<sup>93</sup>, ma da tutti quei soggetti che non erano disposti a sobbarcarsi i costi derivanti dalla stipula di un contratto fideiussorio. Se nei due processi avviati contro di lei tra il luglio e l’agosto del 1398, una certa Maffea decide di rivolgersi al marito, il ciabattino eusebiano Lorenzo da Sostegno, affinché presenti idonea fideiussione presso il tribunale cittadino<sup>94</sup>, allo stesso modo, nell’aprile 1425, il conciatore Antonio d’Arborio compare in tribunale quale fideiussore del figlio Giovanni, denunciato dal console della vicinia di San Vittore per aver provocato una rissa<sup>95</sup>.

---

del castellano di Vercelli. Riconosciuto colpevole, Antonio risulta condannato, il 28 settembre dello stesso anno, al pagamento di una multa di 5 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 13r-13v.

<sup>92</sup> Tra il novembre 1377 e il marzo dell’anno seguente sono infatti due le fideiussioni offerte dal nobile eusebiano Maffiolo della Strada in favore dei soldati tedeschi Ottone, figlio del fu Enrico *de Mixen*, ed Enrico *de Mostorse*, entrambi della brigata di Otto Crops (o Creps) e accusati di percosse inflitte con stocco e spada rispettivamente al sellaio Ameoto d’Asti e a una certa Margherita da Candia, reati che varranno al primo una condanna di 16 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli, pena mitigata grazie alla pace presentata precedentemente alla sentenza, e al secondo di 4 lire di terzioli: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 20r-21r e 78r-79r.

<sup>93</sup> Si potrebbero citare le garanzie fideiussorie presentate, rispettivamente nell’agosto 1392 e nel maggio 1434, dal borghigiano Benino Forzone di Roppolo in favore della figlia Antonia, accusata di aggressione e percosse con spargimento di sangue, e dall’*habitor* eusebiano Giovanni *de Camero* per la moglie Elena, incolpata dell’avvelenamento delle galline di un tale Antonio *de Cresente*, massaro del comune di Vercelli. Mentre le fonti non consentono di ricostruire gli esiti del processo celebrato contro Elena, la comitatina Antonia risulta forse assolta, non comparando il suo nome tra quelli dei condannati per la medesima inquisizione: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 102r-105v e 114r-114v; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 6v-7r.

<sup>94</sup> Nel primo procedimento la donna risulta querelata da Lorenzo da Novara, anch’egli ciabattino e abitante di Vercelli, per aver insultato la moglie di quest’ultimo dandole della «puttana sanguinante», reato che le costerà una condanna, emessa il 19 ottobre dello stesso anno, di una lira in moneta di Pavia. Il 2 agosto, Maffea è nuovamente accusata dal da Novara ancora per delle ingiurie, rivolte in questo caso a lui stesso, in cui sarebbe stato bollato come un «vecchio matto e traditore». La donna è nuovamente riconosciuta colpevole e condannata, sempre il 19 ottobre, al pagamento di una multa di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 112r-113r e 116r-116v.

<sup>95</sup> La rissa sarebbe avvenuta quello stesso mese fuori dalla porta della Strada, dove Giovanni stava giocando «ad ribatam» con un certo Antonio *de Gidono*. Dopo essere stato citato in giudizio, l’indagato in un primo momento non si presenta davanti al giudice entro i termini stabiliti, venendo conseguentemente condannato, il 26 maggio successivo, al bando in contumacia. Giovanni, tuttavia, il 30 dello stesso mese compare davanti al banco di giustizia, dove confessa le proprie colpe, presta giuramento, dietro fideiussione del padre, e consegna l’atto di pace siglato insieme alla vittima. Infine, il 7 luglio, risulta condannato in 10 lire in moneta di Pavia, per le percosse inflitte con un sasso al *de Gidono*: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 11r-12v.

In percentuale inferiore ma comunque considerevole, le fideiussioni potevano essere offerte anche da soggetti appartenenti al medesimo ramo produttivo degli inquisiti, con i quali questi ultimi potevano condividere, oltre al luogo di lavoro, anche gli stessi giri di affari, rendendo possibile ipotizzare come la garanzia processuale potesse rappresentare, in questi casi, una forma di ‘credito di categoria’, inserendosi nel più largo circuito solidale dei singoli gruppi artigianali<sup>96</sup>. È infatti il macellaio vercellese Martino Astella a prestare fideiussione, nel gennaio 1378, in favore del compagno di beccheria Giglio da Bologna, accusato dal collaterale di aver bestemmiato in pubblico in occasione di un controllo<sup>97</sup>; mentre nel giugno 1422 è il lanaiolo Melchione da Milano a comparire davanti al banco di giustizia in qualità di garante del collega Gerardino Bollo, querelato dal mercante Giorgio *Panicia* per averlo insultato, dandogli del traditore<sup>98</sup>.

Infine, merita una menzione a parte una soluzione di indirizzo differente che, malgrado il ricorso assai limitato, appare decisamente singolare e significativa per il valore assunto in sede giudiziale. Pare infatti che, qualora vi fosse più di un indagato nel medesimo processo, fosse consentito ai convenuti presentare delle fideiussioni reciproche, e questo non solo tra individui appartenenti al medesimo segmento sociale<sup>99</sup>. Questo espediente risulta adottato con maggior continuità a partire dagli anni Novanta del XIV secolo, per poi consolidarsi ulteriormente tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo successivo, ma non è chiaro perché, nonostante l'evidente consenso delle magistrature comunali, non sia impiegato da tutti quei soggetti cui fosse precluso,

---

<sup>96</sup> Sul cosiddetto ‘credito di categoria’ e sulle reti solidali interne ai diversi settori artigianali vercellesi si rimanda a: DEL BO, *Gli artigiani vercellesi del '300*; EAD., *Il credito a Vercelli nella seconda metà del XV secolo*, pp. 723-724.

<sup>97</sup> Giglio risulta denunciato, infatti, per aver bestemmiato davanti al collaterale Pietro Formica, quando, in occasione di un controllo sulla regolarità dei pesi delle bilance e di risposta all'ufficiale comunale, avrebbe reagito con violenza, dicendo «malum de Deo et Virgine Maria». Il beccaio risulta infine condannato, il 13 marzo successivo, al pagamento di una multa di 6 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), c. 30r.

<sup>98</sup> I fatti incriminati si sarebbero verificati il 30 maggio precedente sotto il portico dell'osteria di Domenico della Strada, sita nella vicinia di San Tommaso, dove i due si trovavano per discutere di un prestito in denaro. Il 31 ottobre dello stesso anno, il Bollo risulta, infine, condannato in 2 lire in moneta di Pavia per le ingiurie rivolte al *Panicia*: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1377-1378), cc. 26r-26v; *Liber sententiarum* B-327 (1422), cc. 17v-18r.

<sup>99</sup> Ne offre un esempio il processo avviato nel marzo 1421 contro alcuni nobili e borghigiani di Caresana, accusati di aver bloccato lungo la strada il *dominus* Leonardo Confalonieri, mentre stava accompagnando in città la nobildonna Domenica, sua sorella e futura sposa del *magister* Giacomino da Confienza, chiedendo in cambio un fiorino per lasciarli passare e distruggendo in seguito un ponte di quella terra. Presentatisi in tribunale il 15 marzo, confessano una parte delle accuse rivolte contro di loro e garantiscono, su fideiussioni reciproche, di rispondere ai successivi mandati del giudice. La sentenza, pronunciata il 12 luglio 1421, vede condannati i nobili Pietro Zoppo e Giacomino *de Dionisiis* e i rustici Zannino Necco, Martino da Ferrara, Zannino detto *Gina*, Giacomo Petto, Bessio da Milano, Maffeo e Perruca di Bertolone, Antonio e Simone da Robbio, Ubertino *molinarius* e suo fratello Zannino in 5 lire in moneta di Pavia; Matteo Necco in 8 lire; i consoli Giovanni ed Enriotto Bivello in 10 lire, per essersi dimostrati negligenti nel denunciare il suddetto reato: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 22r-26r.

per qualsiasi motivo, l'accesso a differenti forme di garanzia giudiziaria. Né si potrebbe ipotizzare che il beneplacito dei giudici ai malefici fosse legato alla qualità dei soggetti che potevano farne richiesta, essendo la presente soluzione diffusa tanto tra gli esponenti dell'aristocrazia urbana, quanto tra i semplici *habitatores* e tra i rustici. Nell'aprile 1399 sono, infatti, due *cives* vercellesi, i nobili Antonio e Guidetto da Bulgaro, a comparire in tribunale per gli interrogatori e a presentare entrambi una garanzia fideiussoria per l'altro<sup>100</sup>, mentre, nel maggio 1415, sono due abitanti del contado, Enrichino Scarla e Perrino *de Mazza* del borgo di Camarano, a scambiarsi tra loro le fideiussioni, dopo aver giurato e confessato le proprie colpe<sup>101</sup>. L'ampia flessibilità delle garanzie fideiussorie spiega anche le ragioni della loro diffusione in tutte le compagini sociali. Essa, lo si è detto, non era formalmente preclusa a nessuna persona, benché questa fosse disposta a garantire il rispetto effettivo dei mandati giudiziari da parte degli imputati, sulla base di un legame di mutua fiducia o attraverso la stipulazione di un contratto vincolante.

Uno sguardo ai profili sociali dei fideiussori rivela come essi provenissero per oltre il 75% dalla cittadinanza eusebiana e, in particolare, dalle più influenti famiglie dell'aristocrazia urbana, che vantavano spesso tra le proprie file diversi esponenti del ceto notarile. La rilevanza pubblica di questi individui, unita alle notevoli disponibilità economiche in loro possesso e, in alcuni casi, al sapere tecnico accumulato, li rendeva i soggetti privilegiati per questa tipologia di negozio giuridico, rassicurando ulteriormente le autorità comunali sull'ottemperanza dei doveri da loro assunti. Tra i fideiussori portati davanti al banco di giustizia troviamo infatti alcuni membri della famiglia Scutari, tra cui Antonio e il figlio Giovanni, almeno quest'ultimo attivo come notaio negli anni Trenta del Quattrocento<sup>102</sup>, e dei Pettenati, anch'essi saldamente

---


<sup>100</sup> I due fratelli da Bulgaro sono accusati dai consoli della vicinia di San Michele di aver provocato una rissa, nel febbraio dello stesso anno, insieme al notaio vercellese Bartolomeo da Candia, che risulta anch'egli inquisito. Al termine del processo, dopo aver sentito tutti gli imputati e i testi e accolte le difese presentate dal da Candia, risulta condannato il solo Antonio al pagamento di una multa di 10 lire in moneta di Pavia, per aver colpito Bartolomeo con un pugno al volto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 55r-57v.

<sup>101</sup> L'inquisizione, aperta il 23 maggio 1415, contro Enrichino e Perrino risulta ancora più singolare, in quanto avviata sulla base delle querele sporte da entrambi, nelle quali i due comitatini si accusano a vicenda. Lo Scarla accusa il secondo di averlo ferito con un giavellotto, mentre si trovavano entrambi sul ponte del castello di Camarano; il *de Mazza* accusa invece il primo di aver percosso il figlio Michele con un sasso mentre si trovava in uno dei campi nei pressi del detto castello. Dopo essersi presentati davanti al banco del giudice per l'interrogatorio, entrambi confessano, su fideiussione di uno per l'altro e su mandato del *dominus* Angelino da Montiglio. L'esito del processo resta comunque indecifrabile, a causa della mancanza di ulteriori indicazioni negli atti e della perdita del relativo registro delle condanne: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 49r-49v e 60r.

<sup>102</sup> Antonio Scutari è indicato come fideiussore, nell'agosto 1425, proprio dal figlio Giovanni, nel processo che vede entrambi denunciati per le ingiurie e le percosse inflitte al notaio Bollino Bolla, accuse che vedranno, nella sentenza pronunciata il 31 gennaio 1426, Antonio assolto e Giovanni condannato al pagamento di 5 lire in moneta di Pavia. Più attivo come fideiussore il figlio Giovanni Scutari, scelto quale garante in almeno tre differenti processi, a partire da quello celebrato, nel febbraio 1435, contro i rustici Pietro Burro e Antonio di Marcone, entrambi di Prarolo e

impegnati nel settore notarile, come evidenziato dai percorsi professionali di Buongiovanni e Andreino, entrambi presenti sulla piazza vercellese tra gli anni Settanta e Novanta del Trecento<sup>103</sup>. La presenza, tra i fideiussori, di un buon numero di notai attivi in quegli anni all'interno dei principali uffici comunali, a partire dal suddetto Buongiovanni Pettenati fino al già citato Domenico *de la Muta*<sup>104</sup>, consente di cogliere come il prestigio vantato presso le autorità cittadina giocasse talvolta un ruolo fondamentale nella scelta del proprio garante giudiziario.

Grafico 2 – Composizione sociale dei fideiussori



indagati per aver provocato una rissa. Non si conoscono gli esiti del procedimento, ma è lecito pensare che l'eventuale pena sia stata mitigata in virtù della pace stretta davanti al giudice il 28 febbraio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 89r-93v; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 40r-41r.

<sup>103</sup> Tra gli anni Settanta e Ottanta del Trecento sono otto i processi in cui Buongiovanni Pettenati figura come fideiussore per conto di una decina di indagati, tra cui Antonio, figlio del conciatore vercellese *Alna*, querelato nel marzo 1385 per le ingiurie e le percosse inflitte a un artigiano di nome *Castellinus* e delle quali verrà riconosciuto colpevole. Cinque invece le fideiussioni offerte dal notaio Andreino Pettenati, tra le quali quella per Catellona, moglie del calzolaio Giacomo da Caresana, accusata nel dicembre 1391 del furto di un sacco di farina e delle percosse inflitte a Martino da Pontirolo, abitante di Vercelli, reati per cui verrà condannata, il 23 marzo dell'anno successivo, al pagamento di 6 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 16r-16v; *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 24r-25v.

<sup>104</sup> Sono oltre dieci le fideiussioni presentate dall'influente notaio eusebiano tra il gennaio 1381 e l'agosto 1392, attivo nei medesimi anni e fino al primo ventennio del Quattrocento come notaio deputato ai malefici presso il palazzo del comune. Tra gli indagati che beneficiarono delle garanzie fideiussorie del *de la Muta* figura anche un esponente della potente famiglia dei Tizzoni, il *dominus* Gabriele, che risulta inquisito, nel giugno 1381, per le percosse inferte con una lancia a uno dei servitori comunali, giunto a Rive per eseguire un pignoramento: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 71r-72r.

Benché gli esponenti del ceto notarile e dell'aristocrazia cittadina rappresentino in assoluto i segmenti sociali maggiormente rappresentati, una buona parte dei fideiussori è composta da quei cittadini e *habitatores* eusebiani che, nonostante appartenessero a fasce sociali forse inferiori, potevano vantare capitali sufficienti all'esercizio fideiussorio. Tra essi troviamo, infatti, soggetti appartenenti al mondo della giurisprudenza e ai principali settori dell'artigianato locale, in particolare ai rami tessile e della lavorazione dei metalli, ma soprattutto della mercatura, potendo contare questi ultimi sulle ampie disponibilità di liquidi richieste dall'esercizio della loro professione. Attivo come fideiussore in due inquisizioni del giugno 1381 è il sarto Bartolomeo Gigoni, cittadino di Vercelli e proprietario di una casa nella vicinia di San Giuliano, dove figura in veste di testimone alla stipula di diversi atti notarili<sup>105</sup>; la pratica fideiussoria del mercante Domenico Roba, nominato fideiussore in tre diversi processi inquisitori tra gli anni Settanta e Ottanta del Trecento, potrebbe invece essere dovuta alle fortune economiche della sua famiglia, proprietaria negli stessi anni di almeno due botteghe in città<sup>106</sup>.

Nettamente inferiore risulta, infine, la componente di fideiussori provenienti dai borghi e dalle ville del contado, fossero essi esponenti della nobiltà rurale o semplici rustici. Benché i primi denotino una tendenza minore, entrambi i segmenti sociali sembrano limitare il proprio coinvolgimento come garanti unicamente a quei processi che fossero celebrati contro i membri della loro comunità o del loro stesso gruppo parentale. Ovviamente, gli esponenti dell'aristocrazia, grazie alle considerevoli ricchezze in loro possesso, erano in grado di sostenere con una certa facilità i rischi connessi con l'attività fideiussoria, come evidenziato dalla presenza del *dominus* Bonifacio da Bulgaro quale garante in diverse inquisizioni avviate, negli anni Ottanta del Trecento, contro alcuni abitanti di Bulgaro e Lessona, entrambi borghi sottoposti al

---

<sup>105</sup> Il Gigoni compare come fideiussore nei procedimenti inquisitori aperti, nel giugno 1381, contro i sarti Giovanni da Monteformoso e Mora della Motta, accusati entrambi di aver provocato una rissa con spargimento di sangue, reato che costerà al secondo una condanna di 2 lire di terzioli, mentre restano oscuri gli esiti del processo contro il primo, nonostante la presentazione della pace siglata con la vittima l'11 dello stesso mese: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 62r-63v e 60r-70v. Il Gigoni compare poi come testimone alla stipula di tre atti tra il febbraio 1385 e il novembre 1389, sempre rogati nella vicinia di San Giuliano, dove si trovava la sua abitazione, luogo scelto, inoltre, dal notaio Faciolo da Biandrate per l'atto di mutuo firmato, il 4 febbraio 1385, da Lanfranco Qualia di Bulgaro e Antonio da Biandrate di Oldenico: ASCVc, Notarile, Protocolli di Faciolo da Biandrate, 971/810 (1385), c. 18r; 973/812 (1389), cc. 119r-119v e 133r-133v.

<sup>106</sup> Tra le fideiussioni offerte dal Roba vale la pena citare, per la rilevanza dell'imputata, quella per un suo consanguineo, il notaio Giacomo Roba, comparso davanti al giudice come procuratore della *domina* Caterina, moglie del fu *dominus* Giacomo, detto *Abate*, Avogadro di Casanova. La donna è indagata, il 4 luglio 1382, per essersi opposta a un pignoramento e, al termine degli interrogatori dei testi e probabilmente grazie al lavoro del suo procuratore, viene riconosciuta innocente e assolta da tutte le accuse: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 19r-20v. Sulle fortune della famiglia Roba nel settore commerciale eusebiano si rimanda ancora a: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli*, pp. 530-531 e 542-543; EAD., *Gregari e leader*, pp. 38-40.

controllo della potente famiglia nobiliare eusebiana<sup>107</sup>. Di riflesso, è lecito pensare che, qualora non fossero coinvolti in quanto parenti degli indagati, anche i garanti appartenenti all'universo borghigiano fossero rustici che potevano vantare solide basi economiche, garantite dal possesso di diversi appezzamenti nelle rispettive località di residenza, come attestato per un tale Antonio Ricci da Salasco, coinvolto come fideiussore dal compaesano Antonio Bonna, in occasione del processo avviato contro quest'ultimo nel giugno 1381, e proprietario di alcuni campi nel territorio del borgo<sup>108</sup>.

In conclusione, a partire almeno dalla fine del Trecento, la fideiussione sembra aver assunto la fisionomia di uno strumento di garanzia accessibile a larghe fette della popolazione, a patto che coloro che finivano sotto processo avessero modo di individuare con facilità, e nei tempi imposti al giudice, un soggetto disposto ad assicurare, grazie alle proprie disponibilità economiche, le autorità comunali sulla prosecuzione naturale del procedimento penale. La posizione sociale assunta da alcune personalità della cittadinanza eusebiana, garantita non solo dai loro profili professionali ma soprattutto dalle considerevoli ricchezze in loro possesso, produsse una polarizzazione delle garanzie fideiussorie verso alcuni profili privilegiati, in larga parte esponenti della nobiltà e del ceto notarile cittadini, ma non escluse del tutto dai giochi altri soggetti, come artigiani, mercanti o ricchi abitanti del contado, cui gli indagati potevano comunque rivolgersi per evitare, in primo luogo, la reclusione nelle carceri comunali e, di conseguenza, di mettersi in una posizione fragile davanti alle magistrature giudiziarie.

---

<sup>107</sup> Emblematica in tal senso è l'inquisizione aperta il 28 luglio 1381 contro due esponenti del ramo nobiliare dei da Bulgaro e alcuni abitanti del borgo di Lessona, accusati di aver invaso il borgo di Cossato, armati di lance, daghe e stocchi, e di aver ferito con una lancia un certo Ardizzone *ferrarius*. Le fideiussioni sono presentate dai *domini* Pietro e Bonifacio da Bulgaro, consanguinei dei due indagati, che risulteranno infine assolti nella sentenza pronunciata pubblicamente dal podestà il 25 luglio dell'anno seguente: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 92r-93v.

<sup>108</sup> Il Bonna è accusato di aver ferito gravemente con una lancia Andreino Vaiano di Milano, familiare del *dominus* Ludovico Visconti, mentre questi stava attraversando a cavallo il bosco nei pressi di Salasco. Purtroppo, non si conoscono gli esiti del procedimento a causa delle lacune nei registri delle condanne: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 80v-81v. Il Ricci è, inoltre, impegnato in una disputa, che porterà all'apertura di un processo contro di lui nel maggio 1378 per turbativa, relativa al possesso di un campo nel borgo di Salasco, che lo vede contrapposto ai fratelli Agostino e Antonio *de Margaria*, figli del fu Eusebio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 92r-94v.

#### 4. Il procuratore tra rappresentanza e mestiere

Intorno al banco di giustizia, lo si è visto bene fino a questo punto, ruotava una serie di soggetti che potevano intervenire sulla prassi dall'alto della loro posizione istituzionale, fossero essi gli ufficiali giudiziari nominati dal rettore forestiero, oppure inserendosi nelle sue maglie sottili, chiamati in causa direttamente dagli indagati in veste di garanti o, in alternativa, per prenderne il posto e rappresentarli davanti alle magistrature comunali. Questi ultimi, dotati rispetto ai primi di un profilo professionale ben definito e di una formazione specifica che li rendeva spesso una spina nel fianco per i giudici cittadini, erano i procuratori, esponenti del ceto notarile a cui, non solo gli indagati, ma anche querelanti e accusatori, potevano rivolgersi per affidare loro le redini della contesa in sede processuale. Si è già visto come i rischi, soprattutto di natura economica, connessi con il passaggio della disputa nelle camere del palazzo comunale potesse spingere alcune persone, qualora fossero disposte a sostenere il costo dei loro servizi, a rivolgersi a veri e propri professionisti del diritto, da una parte, per strutturare una querela, o in alternativa un'accusa, efficaci, dall'altra, per gestire le imputazioni a loro carico, spostando il terreno della contesa dal confronto aleatorio delle prove al livello tecnico-formale<sup>109</sup>.

Ma cosa si intende con il termine procura? Prendendo ancora in prestito una definizione giuridica moderna, essa non è altro che un atto pubblico attraverso il quale un soggetto conferisce a un altro la facoltà di agire in sede processuale, ma non solo, a suo nome e a tutela dei suoi interessi, dialogando sia con le magistrature sia con tutte le parti in causa<sup>110</sup>. Si trattava, in altri termini, di una forma di rappresentanza, nella quale però il procuratore metteva a disposizione del rappresentato le sue conoscenze e le sue competenze tecniche per garantirgli una posizione di vantaggio in sede giudiziale o contrattuale. Innanzitutto, era necessario che il contratto tra i soggetti interessati fosse rogato pubblicamente da un notaio, come risulta dai numerosi atti contenuti nei protocolli notarili prodotti nel comune vercellese a cavallo fra XIV e XV secolo, e che l'accordo delimitasse con precisione gli spazi di manovra del procuratore. Questi, infatti, poteva essere nominato da un secondo soggetto per rappresentarlo genericamente in tutte le cause civili o penali, avviate su sua iniziativa oppure contro di lui, nonché nella gestione degli affari di natura economica<sup>111</sup>. In alternativa, il contratto poteva essere

---

<sup>109</sup> Sugli effetti delle mediazioni tecniche offerte dai notai-procuratori si veda il già citato: VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 139-142 e 148-152.

<sup>110</sup> Per una definizione puntuale di questa tipologia di negozio giuridico si rimanda a: LUCIANO BRUSCAGLIA e ALBERTO GIUSTI, *Ratifica, Diritto privato*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano 1987, pp. 688-705; UGO NATOLI, *Rappresentanza*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano 1987, pp. 463-485.

<sup>111</sup> Se, il 3 aprile 1378 nel palazzo del comune, il notaio Faciolo da Biandrate roga pubblicamente l'atto di procura con cui Aicardino *Gozzinus*, figlio del fu Carlino, e Filippone *Gozzinus*, figlio del fu Antonio da Biandrate, nominano

vincolato a un unico negozio, per il quale si rendeva necessario l'intervento di un procuratore affinché portasse a termine la trattativa con la controparte<sup>112</sup>.

Limitatamente alla sfera penale, i *procuratores* potevano intervenire nel processo dialogando con i giudici e gli altri ufficiali comunali tutte le volte in cui fosse richiesto al demandante di comparire davanti al banco di giustizia. Questo poteva avvenire, come già accennato, nel pieno del processo, quando gli imputati avevano facoltà di rivolgersi a un professionista affinché si presentasse al cospetto delle magistrature cittadine per rispondere direttamente alle accuse mosse contro di loro e per la formulazione delle opportune difese o *exceptiones*. Il 16 dicembre 1391 è il notaio eusebiano Angelino *de Agaciis* a presentarsi in tribunale in qualità di procuratore del nobile Giovanni da Castellengo e di un tale *Spinza*, suo famulo, presentando l'atto pubblico rogato nel mese di ottobre e i capitoli di difesa da lui formulati, che al termine dell'inquisizione varranno agli indagati l'assoluzione completa da tutte le colpe<sup>113</sup>. Ma poteva anche accadere che le vittime di un reato decidessero di affidare la stesura dell'accusa o della querela a un professionista, a cui erano poi affidate le redini dell'intero confronto in tribunale, comportando entrambi le soluzioni una partecipazione attiva del delatore nella prosecuzione del procedimento. È l'intera comunità di Bioglio a rivolgersi, nel novembre 1395, al notaio Giacomo Alciati per denunciare il borghigiano Giovanni, figlio del fu Comotto *de Pacio* di Bellino, per l'aggressione e le ferite subite da uno dei loro compaesani nella taverna di Martino d'Orgengo<sup>114</sup>.

Di fatto, qualunque soggetto poteva essere nominato procuratore e rappresentare così una parte in una qualsiasi trattativa o causa che la riguardasse direttamente. Questo è

---

procuratori *ad causas* Simone da Ranzo e il figlio di questi Bartolomeo, affinché li rappresentino in tutte i procedimenti che dovessero riguardarli; il 17 febbraio del 1389, lo stesso notaio redige un contratto tra prete Uberto da Mosso di Ormezzano e prete Guglielmo *Fornarius*, affinché lo rappresenti genericamente *ad negotia*: ASCVc, Notarile, Protocolli di Facciolo da Bianfrate, 966/805 (1377-1378), c. 56r; 973/812 (1389), c. 27r.

<sup>112</sup> Ne offre un esempio il contratto di procura, rogato pubblicamente il 28 settembre 1418 davanti alla chiesa di San Giuliano di Vercelli dal notaio Giovanni Scutari, con cui il *nobilis* Giacomino da Masino, cittadino di Vercelli, nomina suo rappresentante il figlio Francesco per vendere un sedime sito a Cavaglià, in località *in Via Montis Maioris*, e per stipulare a suo nome «*confessiones, locationes, fines de non petendo*»: ASCVc, Notarile, Protocollo di Giovanni *de Scutariis* di Antonio, 2552/2484 (1428-1431), cc. 60v-61v.

<sup>113</sup> Giovanni da Castellengo e il suo famulo sono accusati dal *dominus* Pietro Avogadro di Cerrione di aver aggredito, con una lancia ferrata e uno spiedo per porci, un certo Giovanni Malcotti da Cossato, mentre questi si trovava in uno dei campi dell'Avogadro. Accolte le difese presentate dal *de Agaciis* e ascoltate le dichiarazioni dei testimoni, il 6 luglio 1392, il giudice pronuncia la sua sentenza decretando l'assoluzione degli imputati, anche in virtù di una lettera del signore di Milano, inviata il 15 ottobre 1389 al capitano Luchino da Casate e all'ufficiale Bartolomeo Benzoni, esibita e presentata al giudice dei malefici dal procuratore il 27 aprile precedente: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 17r-18v e 27r-27v.

<sup>114</sup> Giovanni, nonostante la citazione eseguita dal servitore comunale il 26 novembre nei luoghi previsti dagli statuti, non si presenta entro i termini stabiliti e, il 2 dicembre successivo, viene bandito in contumacia e, il 18 dicembre, condannato al pagamento di una multa di 50 lire in moneta di Pavia e di 10 fiorini, per aver impugnato armi vietate dai decreti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 90r-90v.



particolarmente evidente nei casi di mandati per la sottoscrizione e la gestione di contratti di natura economico-fiscale, ma anche negli accordi più squisitamente processuali, benché in questi la componente di professionisti del diritto rappresenti la costante assoluta. Esula in parte dalla norma la procura, offerta prima in via informale e poi confermata da un atto pubblico rogato il 26 luglio 1399 dal notaio Domenico Calvi, del *civis Vercellensis* Giacomo Cocorella a nome del padre Aicardino, vittima effettiva del reato contestato, ma giustificata in questo caso dallo stato di infermità dell'uomo, costretto a letto da un male non meglio precisato e quindi impossibilitato a recarsi in città per la consegna dell'accusa<sup>115</sup>. L'opposizione avanzata in un primo momento dai procuratori degli indagati, che contestano la validità dell'accusa del Cocorella, è dovuta alla mancata presentazione dell'atto di procura, necessario non solo per dare concretezza all'azione del procuratore ma anche per conferire validità giuridica al suo operato.

Uno sguardo alla composizione sociale dei rappresentanti legali consente di cogliere e chiarire ulteriormente le considerazioni fin qui proposte. Da una parte, si assiste infatti a una diffusione della pratica procuratoria in tutte le compagini sociali, ad esclusione forse dei soli *habitatores*, i quali non compaiono mai davanti ai giudici comunali in qualità di delegati, dall'altra tuttavia, le competenze tecniche richieste portano a una decisa polarizzazione nel campo di scelte a disposizione degli indagati, che mostrano una tendenza marcata a rivolgersi a professionisti del diritto, in particolare notai, per tessere le trame delle proprie difese in sede processuale. In base a questi presupposti non deve risultare affatto sorprendente come oltre l'80% dei procuratori fosse composto da membri della cittadinanza eusebiana e come la maggior parte di essi provenisse dalle più influenti famiglie dell'aristocrazia locale, in particolare da quelle che potessero vantare una risalente tradizione nel campo notarile, quali, ad esempio, i Pettenati e i Cocorella<sup>116</sup>. Con percentuali nettamente inferiori troviamo poi attivi come *procuratores* anche


---

<sup>115</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r. Per una ricostruzione complessiva della vicenda processuale si rimanda alle pp. 123-124.

<sup>116</sup> Attivi come notai almeno tra gli anni Ottanta del Trecento e i primi vent'anni del secolo successivo, Buongiovanni Pettenati e il figlio, omonimo del padre, figurano in vesti di procuratori in due diversi procedimenti, avviati rispettivamente nell'agosto 1381 e nel gennaio 1421, per conto di Antonia *de Ronzone*, moglie di Taccolo da Gattinara, e Guglielmo, detto *Malamensura*, familiare delle monache del monastero e ospedale del Santo Spirito di Vercelli, accusati, la prima, delle percosse inflitte con un sasso a Giacomina, moglie del fu Ubertino Picello da Gattinara, e, il secondo, delle ferite inferte con un falchetto a un certo Antonio *de Palancia*. Il lavoro dei due notai risulta forse decisivo per l'assoluzione di entrambi gli imputati, come stabilito nelle sentenze emesse il 13 dicembre 1381 e, probabilmente, tra il febbraio e il marzo del 1421: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-260 (1381-1382), cc. 2v-3v; *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 5r-7v. Ugualmente rappresentata anche la famiglia Cocorella, che grossomodo negli stessi anni può vantare l'attività in veste di procuratori di Giacomo e Lorenzo. Il primo figura come rappresentante del padre nella già ricordata accusa, presentata per conto di quest'ultimo nel luglio 1391, mentre il secondo è nominato *procurator* di alcuni uomini di Gattinara, denunciati nel luglio 1441 per i reati di rissa, resistenza all'arresto, aggressione, minacce, assalto alla porta del borgo di Lenta e per le percosse, con fratture e spargimento di sangue, inflitte ai custodi della porta e ai borghigiani Giovanni Silano e Guglielmo di Viola:

nobili residenti nel contado e abitanti dei borghi rurali, benché in questi casi, data la mancanza di competenze tecniche, si possa osservare un ricorso alla procura per finalità meramente rappresentative.

Grafico 3 – Composizione sociale dei procuratori



Se infatti la funzione essenziale di un procuratore era prendere le parti di un altro soggetto per porsi in dialogo attivo con le autorità giudiziarie, è pur vero che qualora si decidesse di rivolgersi a un notaio, e si fosse disposti a pagarne la parcella, questi era in grado di accedere a un bagaglio di conoscenze e pratiche accumulate negli anni, sufficienti a garantire ai propri clienti una posizione di assoluta forza nell'agone processuale<sup>117</sup>. La presenza costante di alcuni notai tra le file dei procuratori attivi presso i banchi di giustizia consente, inoltre, di ipotizzare come per alcuni professionisti la procura rappresentasse un autentico percorso carrieristico, tale da rappresentare una stabile e consistente fonte di reddito.

Emblematica a tal proposito appare l'attività svolta in campo giudiziario dai *publici notarii* Agostino *de Maliono* e Guglielmo *de Lonate*, impegnati come procuratori in oltre quindici procedimenti penali tra gli anni Novanta del Trecento e gli inizi del Quattrocento. Esponente di una famiglia originaria del Canavese, il *de Maliono* venne probabilmente introdotto alla professione notarile dal padre Pietro, che nel 1360 svolse per il comune eusebiano la carica di console di giustizia, e fu attivo in città almeno dagli anni Ottanta del Trecento fino almeno al

ASCVC, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 37r-49r e 105r-109v.

<sup>117</sup> Utili considerazioni sulla perizia tecnica dei notai in chiave antigiudiziale si trovano in: ELISA MONGIANO, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in *Hinc publica fides*, pp. 185-214.

1405, anno della sua morte<sup>118</sup>. Il livello sociale e politico raggiunto grazie all'esercizio della sua professione è testimoniato, non solo dall'appartenenza ai *nobiles cives et credenciarri* del comune di Vercelli, ma anche dal possesso di diversi terreni nei pressi del monastero di Santo Stefano<sup>119</sup>. Iscritto nel 1397 all'appena costituita matricola dei notai cittadini e impegnato prevalentemente nella stesura di rogiti per conti di privati, il *de Maliono* mostra però un interesse marcato nell'esercizio della procura, figurando come rappresentante giudiziario in dieci diversi procedimenti inquisitori e annoverando tra i suoi clienti sia esponenti della cittadinanza eusebiana sia nobili e semplici abitanti del contado<sup>120</sup>. Tra questi si potrebbero citare i *domini* Antonio e Giovanni da Nebbione, che nell'agosto 1392 decisero di rivolgersi al notaio vercellese a seguito dell'apertura di un'inquisizione contro di loro per l'aggressione commessa ai danni di un altro esponente della nobiltà rurale, un tale Giovanni Ratari di Carisio<sup>121</sup>.

Ulteriormente inserita nell'amministrazione pubblica appare l'attività notarile svolta da Guglielmo *de Lonate*, il quale al consueto impegno nella stesura di contratti tra privati affiancò un'intensa collaborazione con le autorità comunali, come dimostra la nomina a notaio dei malefici, carica che ricoprì almeno dal maggio al settembre del 1382<sup>122</sup>. Il successo e la stima vantati presso le magistrature cittadine sono ulteriormente confermati dal possesso di alcune case e terreni non solo in città ma anche in alcune località del contado<sup>123</sup>, ma soprattutto

---

<sup>118</sup> Per un approfondimento biografico sul *de Maliono* si veda: COPPO e FERRARI, *Protocolli notarili vercellesi*, pp. 251-253.

<sup>119</sup> Per i precisi riferimenti documentari si rimanda a: *Pergamene dell'Abbazia di S. Stefano in Vercelli conservate nell'Archivio storico civico di Milano (1183-1500)*, a cura di G. Bologna, Milano 1972, pp. 92-93 e 158.

<sup>120</sup> Oltre alle procure offerte in sede giudiziale, il *de Maliono* è presente anche in cinque atti di procura, rogati dai notai cittadini negli anni Ottanta e Novanta del XIV secolo, tra cui si potrebbe citare l'accordo siglato il 18 novembre 1389 con Facio Bondoni, priore della chiesa di San Giovanni di Bulgaro, con il quale nomina procuratori *ad causas*, oltre al *de Maliono*, i cittadini eusebiani Nicolino Bondoni di Alice, Bartolomeo de Ranzo e Francesco de Paliato, affinché riscuotano i redditi della suddetta chiesa: ASCVc, Notarile, Protocollo di Faciolo da Biandrate, 973/812 (1389), cc. 131v-132r.

<sup>121</sup> L'inquisizione viene avviata il 28 aprile 1382 e, già nel successivo mese di luglio, i due nobili si rivolgono al *de Maliono* affinché si presenti, in veste di loro procuratore, davanti al giudice per rispondere alle accuse rivolte contro di loro. In seguito all'escussione dei primi testimoni individuati, a ottobre la gestione del processo torna però nelle mani degli indagati, che presentano, il 4 novembre, i propri capitoli di difesa, forse su consiglio dello stesso *de Maliono*, indicando poi ulteriori testimoni. Nonostante quanto dichiarato, i due fratelli risultano condannati, il 28 novembre dello stesso anno, al pagamento di una multa di 6 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 53r-53v e 59r-59v; *Liber condemnationum* B-274 (1392-1394), c. 19r.

<sup>122</sup> Il *de Lonate* figura, infatti, nell'elenco dei notai ai malefici attivi in quell'anno, accanto a Giacomo di Allegro, Domenico *de la Muta* e Antonio da Balocco: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), c. 1r.

<sup>123</sup> Negli anni Novanta del Trecento egli risulta in possesso di una casa nel borgo rurale di Villata Casalvolone, mentre negli anni Trenta del secolo successivo figura come venditore di un sedime, sito nella stessa località, dell'estensione di tre moggi: ASCVc, Notarile, Protocollo Guglielmo *de Bagnasco*, 560/403 (1392), cc. 68v-69v; Protocollo di Giovanni *de Scutariis* di Antonio 2553/2485 (1434-1438), cc. 27r-30v.

dall'assunzione del delicato incarico di *sindacus et procurator* del comune nell'anno 1429<sup>124</sup>. Anche il *de Lonate*, tuttavia, sembra fare della procura una fonte costante di reddito, come testimonia la sua partecipazione in veste di procuratore in almeno quattro processi inquisitoriali celebrati tra il 1395 e il 1421, nonché in trattative e negoziati svolti per conto di comunità rurali e dello stesso comune vercellese. Se nel luglio 1398 egli compare davanti al banco di giustizia come rappresentante giudiziario dei *nobiles* Bonifacio, Pietro ed Enricotto Miroglio da Mongrando, orchestrando anche l'intera tattica difensiva, che assicurerà ai suoi clienti l'assoluzione completa da tutte le accuse<sup>125</sup>, nell'ottobre 1420 egli è nominato *procurator ad causas* dalla credenza del comune di Villata Casalvolone, affinché rappresenti la comunità in tutte le dispute legali che dovessero riguardarla<sup>126</sup>. La grande esperienza accumulata nelle sale del palazzo del comune, e la visibilità pubblica che ne derivava, sono sufficienti a spiegare perché tra i professionisti, cui gli indagati o i querelanti decidevano di rivolgersi per le procure, vi fosse un numero consistente di notai deputati all'ufficio dei malefici: oltre al *de Lonate*, troviamo infatti attivi come procuratori anche i *publici notarii* Antonio da Biandrate, Domenico *de la Muta* ed Eustachio da Balocco<sup>127</sup>.

---

<sup>124</sup> In questa veste egli compare al rogito di un atto, siglato dal notaio Giovanni Scutari il 29 aprile nel palazzo del comune, inerente a una transazione compiuta dal *de Lonate* e da Giorgio Cagnoli, entrambi sindaci e procuratori del comune di Vercelli, al cospetto di Giorgio d'Albano, *legum doctor* e giudice generale del Piemonte inferiore, e del podestà di Vercelli Aimonetto *de Brozjo* dei conti di Castellamonte: ASCVc, Notarile, Protocollo di Giovanni *de Scutariis* di Antonio, 2552/2484 (1428-1431), c. 126r.

<sup>125</sup> La lista di reati di cui sono accusati i tre nobili, insieme ad Antonio e Giovanni Miroglio; Giovanni *caligarinus*, famulo dei fratelli Miroglio; Guglielmo *de Pegiono* da Mongrando, Domenico da Verrone, Giacomo Ineraldi, Giacomino *Cavallotus* e Martino, suo fratello; Giovannotto Basso e *dominus* Facio da Sandigliano, è lunga: tentativo di appropriazione coatta di una casa; rissa e percosse con spargimento di sangue; opposizione ai mandato del podestà e porto d'armi vietate, nella fattispecie daghe e lunghi coltelli biellesi. Il lungo e complesso processo contro i suddetti abitanti di Sandigliano, aperto il 10 aprile 1398 e dipanatosi in lunghe serie di interrogatori ed esposizioni delle difese, si chiude il 29 ottobre con la condanna dei soli Giovanni Miroglio in 10 fiorini e 10 lire in moneta di Pavia, Domenico da Verrone in 3 lire, Giovanni *caligarinus* e Guglielmo *de Pegiono* in 10 fiorini ciascuno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 63r-67v, 84v-86v e 88r-94v.

<sup>126</sup> L'atto risulta rogato il 15 ottobre 1420 nei pressi della piazza adiacente il rivellino del castello di Villata Casalvolone, dove era solito riunirsi il locale consiglio di credenza, dal notaio eusebiano Eustachio da Balocco e alla presenza dei testimoni prete Bartolomeo, pievano e rettore della chiesa di S. Barnaba di Villata; Enrichino e Giacomo da Robbio, muratori e figli del fu Antonio: ASCVc, Notarile, Protocollo di Eustachio da Balocco di Antonio, 557/400 (1418-1431), cc. 9r-10r.

<sup>127</sup> Antonio da Biandrate, indicato negli elenchi dei notai ai malefici attivi presso il comune vercellese a partire dal gennaio 1387 e almeno fino al settembre 1399, compare in tribunale in qualità di procuratore per rispondere all'inquisizione formata, il 3 novembre 1401, contro i chierici Eustacchio da Balocco e Marco da Novara, accusati di molteplici crimini, tra cui aggressione, percosse senza spargimento di sangue, resistenza alla cattura e porto d'armi vietate. Evocata l'incompetenza del giudice, il 10 dicembre entrambi vengono quindi rimandati al giudizio del vescovo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 46r-51r. Più estesa risulta l'attività pubblica svolta da Domenico *de la Muta*, impegnato all'ufficio dei malefici dal maggio 1382 fino all'ottobre 1422, e presente, in veste di procuratore, in due processi, celebrati contro Albertino Pesce, il figlio Comello e la nuora Ventura, tutti abitanti di Montebruardo e denunciati per l'aggressione subita dal *dominus* Giacomo Alciati della Motta, e contro Gaspardo Nervo di Gattinara, accusato delle ferite inferte con un coltello da pane al compaesano Bartolo Mazzola. Mentre gli abitanti di Montebruardo, grazie alle difese orchestrate dal *de la Muta*, riescono a ottenere l'assoluzione, il secondo non è in grado di evitare la condanna e il pagamento di una multa di 12 lire in

Benché, come si evince dalle stime, la percentuale di esperti di diritto risulti preponderante, talvolta la procura poteva essere assunta anche da altre categorie professionali, come mercanti e artigiani, e addirittura da individui appartenenti alle milizie cittadine, testimoniando ancora una volta l'ampia trasversalità sociale di questo negozio giuridico<sup>128</sup>. Al di fuori delle mura cittadine, il numero di procure assunte da borghigiani e nobili è assai esigua e si limita a sporadici incarichi di rappresentanza affidati ai parenti più stretti degli indagati o ai membri di spicco delle rispettive comunità, che si assumevano l'onere di portare avanti la contesa processuale nell'interesse dei rispettivi mandatari. Così, nell'ottobre 1425, è il nobile Perrino da Bulgaro, figlio del *dominus* Bartolomeo, a presentarsi in tribunale per conto del fratello Antonio e del figlio Comino, che risultano indagati per turbativa nel possesso e per l'aggressione e le ferite inflitte al *civis* Bonifacio da Gattinara in uno dei suoi campi siti nel borgo di Bulgaro<sup>129</sup>; mentre, nel gennaio 1434, è il comitatino Giavanni *de Maltalentis* di Caresana a farsi portavoce dell'intera comunità rurale davanti alle autorità cittadine nell'inquisizione aperta contro cinque suoi compaesani, rei di essersi resi responsabili, dopo essersi riuniti in congregazione e armati di scuri, falcastri e coltelli, del danneggiamento di un campo posseduto dai rustici Greppo e Vercellino di Greppo e delle percosse inflitte con dei sassi a questi ultimi<sup>130</sup>.

---

moneta di Pavia, come stabilito nelle sentenze pronunciate tra il marzo e il giugno del 1403: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7063 (1401), cc. 57r-60v e 75r-76v, 77r-79v e 95r; *Liber sententiarum* B-7072 (1403), cc. 9r-9v e 28v-30r. L'impegno pubblico di Eustacchio da Balocco si dipana, invece, in un arco cronologico più tardo, risultando attivo negli anni di Filippo Maria e ancora al passaggio di Vercelli in mano sabauda, grossomodo a partire dal gennaio 1422 fino al maggio 1436. Egli compare come procuratore di Ludovico e Francesco dei nobili di Castellengo, Bartolomeo *de Blanchino* di Valdenigo, Traversino da Crevacuore, *magister* Ambrogio *lanarius*, Andrea di Biella dei nobili di Castellengo e Durante, famulo dei nobili di Castellengo, accusati nell'ottobre 1440 e nel febbraio dell'anno successivo dei reati di aggressione armata e furto, nonché dell'omicidio di un tale Martino *becharius* di Mottalciata: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 13r-15v e 16r-23v.

<sup>128</sup> Ne offre un esempio la procura offerta dal Giovanni *de Tormellis*, della brigata del capitano di Vercelli, a nome del fratello Lotario, accusato, nel febbraio 1402, delle percosse inflitte a mani nude a uno dei *domicelli* del podestà e della successiva aggressione condotta impugnando una daga. Il *de Tormellis*, presentate le opportune eccezioni e consegnata una lettera ducale, chiede che il processo sia annullato per incompetenza del giudice in materia, ma non riesce a evitare la condanna del fratello, emessa in data 11 marzo, al pagamento di una multa di 25 lire imperiali e di 10 fiorini: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7061 (1402), cc. 14r-17r.

<sup>129</sup> Il da Bulgaro figura a sua volta tra gli accusati per i medesimi reati ma è l'unico a comparire in giudizio, presentando l'idoneo atto di procura con cui assume l'onere di rispondere anche a nome dei suoi consanguinei. Dopo gli interrogatori dell'indagato-procuratore e dei testimoni, svoltisi tra i mesi di ottobre e di gennaio 1426, e la presentazione delle difese, il successivo 27 febbraio Perrino viene rinchiuso nelle carceri del comune, da cui verrà poi rilasciato già il giorno successivo. Il primo marzo il giudice pronuncia infine la sua sentenza, assolvendo Perrino, rimandando Comino e Antonio al giudizio del vescovo e condannando Bonifacio al pagamento delle spese processuali della controparte: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 41r-42v e 100r-104v; *Liber sententiarum* B-336 (1425-1426), cc. 43r-44r.

<sup>130</sup> L'inquisizione, avviata il 22 gennaio 1434 contro Antonio da Robbio, detto *Vicario*; Marcone Calderari, figlio di Antonio; Simone da Robbio, Antonio Pomario e Ubertino *molinaris*, tutti abitanti di Caresana, e proseguita nei mesi successivi tra interrogatori di indagati e testimoni e presentazioni di eccezioni e difese, si chiude solo l'8

In conclusione, la procura sembra aver assunto, almeno a partire dai decenni finali del Trecento, la fisionomia di un dispositivo accessibile ai diversi strati sociali, tanto dalla parte dei rappresentanti giudiziari quanto da quella degli indagati che si rivolgevano a loro, o meglio, che erano disposti e avevano i mezzi necessari per potersi permettere i loro servizi. E proprio le risorse economiche e sociali a disposizione degli imputati impattavano fortemente non solo sulla capacità di trovare dei soggetti disposti a rappresentarli davanti ai giudici cittadini, ma anche sulla qualità delle soluzioni adottate da questi ultimi. La procura poteva, infatti, assumere i connotati di una semplice rappresentanza in sede processuale, con un individuo, nella maggior parte dei casi un parente o un collega, che si limitava a presentarsi in tribunale al posto dell'imputato, per rispondere alle accuse che gli erano mosse o, in alternava, per consegnare querele e accuse formulate per conto delle vittime. Ma quando era offerto da esponenti del ceto notarile, dotati di ampie competenze tecniche per gestire al meglio le cause giudiziali, questo dispositivo diventava un'arma efficace per scardinare non solo le imputazioni mosse dai denunciati, ma anche le fitte maglie procedurali, intessute dalle autorità comunali per giungere rapidamente all'individuazione dei colpevoli o, più spesso, di coloro che non riuscivano a dimostrare il contrario.

---

ottobre dello stesso anno con la condanna di 25 lire in moneta di Pavia per il primo e di 20 lire per Marcone, Simone, Antonio e Ubertino: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 19r-27r.

## CAPITOLO IV – PROFILARE LA DELINQUENZA.

### UNA LETTURA SOCIALE DEI REATI COMMESSI IN CITTÀ E NEL CONTADO

La produzione storiografica degli ultimi decenni mostra il crescente interesse assegnato alle forme in cui poteva esprimersi la criminalità, o più correttamente la giustizia criminale, non solo nelle società comunali italiane ma anche nel più largo contesto europeo<sup>1</sup>. Se, come osservato da Andrea Zorzi, questo potrebbe spiegarsi con una nuova attenzione riservata alla documentazione giudiziaria quale canale privilegiato di osservazione della vita dei ceti sociali inferiori, questo tipo di approccio non è esente da problematiche sia metodologiche sia interpretative<sup>2</sup>. Una lettura in chiave euristica delle fonti giudiziarie, come se queste offrissero una panoramica completa, e quindi modulabile, del fenomeno criminale in un dato luogo e in un intervallo temporale definito, si scontra inevitabilmente con la limitata attendibilità di questa tipologia documentaria nell'offrire dati quantitativamente e qualitativamente esatti<sup>3</sup>. I registri criminali sono infatti il frutto della repressione giudiziaria condotta dalle autorità pubbliche ed è necessario approcciarsi a queste fonti assumendo quale punto di osservazione quello delle istituzioni che le hanno prodotte. In altre parole, prendendo in prestito l'efficace espressione di Mario Sbriccoli, le carte processuali «trattano il crimine, ma rivelano la giustizia»<sup>4</sup>.

Partendo da questi presupposti, bisogna tuttavia riconoscere alle fonti giudiziarie la capacità di offrire un riflesso, seppur filtrato, delle dinamiche e dei conflitti sociali che affioravano all'interno delle diverse comunità di riferimento. Come detto in precedenza, la pretesa che esse possano restituire l'immagine completa della delinquenza espressa da una

---

<sup>1</sup> Per una lettura del fenomeno criminale in chiave sociale punto di riferimento imprescindibile è la storiografia di area anglosassone, che tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, ha prodotto diversi studi fondamentali, tra i quali sono da citare almeno: DAVID M. NICHOLAS, *Crime and punishment in fourteenth-century Ghent*, in «Revue belge de philologie et d'histoire», 48/2 e 48/4 (1970), pp. 289-334 e 1141-1176; JOHN BELLAMY, *Crime and public order in England in the later middle ages*, Londra 1973; ID., *Criminal law and society in late medieval and Tudor England*, Gloucester – New York 1984; BARBARA A. HANAWALT, *Crime and conflict in English communities 1300-1348*, Cambridge 1979.

<sup>2</sup> ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità*, pp. 923-925.

<sup>3</sup> TREVOR DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007, pp. 4-5. Sul problema della rappresentatività delle statistiche criminali si vedano: FREDERICK HEMMING MCCLINTOCK, *The Dark Figure*, in «Collected studies in Criminological research», 4 (1970), pp. 7-34; ERIC MONKKONEN, *Systematic criminal justice history: some suggestions*, in «The Journal of Interdisciplinary History», 9 (1979), pp. 451-464.

<sup>4</sup> SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche*, p. 494. La questione del valore delle fonti giudiziarie è al centro della proficua discussione avuta dallo Sbriccoli con Edoardo Grendi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso: EDOARDO GRENDI, *Premessa*, in *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. Grendi, «Quaderni storici», 66 (1987), pp. 695-700; ID., *Sulla «storia criminale». Risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», 73 (1990), pp. 269-276.

società appare quantomeno illusoria, tuttavia la documentazione criminale consente di individuare almeno le linee di tendenza di questa conflittualità, nel momento in cui essa veniva a scontrarsi con i meccanismi repressivi messi in moto dalle autorità comunali. Esistevano infatti canali differenti che potevano essere sfruttati all'occorrenza, tanto dai cittadini quanto dagli abitanti del contado, per la gestione delle proprie dispute, e all'interno dei diversi sistemi compositivi la via del processo rappresentava spesso un'alternativa troppo costosa e non esente da fattori di rischio<sup>5</sup>.

Il quadro che emerge dai registri giudiziari redatti nel tribunale podestarile vercellese mostra il profilo di una società caratterizzata da livelli di conflittualità e di violenza sicuramente elevati, ma perfettamente in linea con quanto osservato anche in altri comuni italiani alla medesima altezza cronologica, non solo all'interno dei confini dello 'stato' visconteo<sup>6</sup>. Il reato maggiormente rappresentato sono le percosse, sia quelle che abbiano implicato spargimento di sangue sia quelle prive di effusioni, seguite da un numero consistente di risse. Come si vedrà, si tratta di due tipologie delinquenziali grossomodo sovrapponibili, in quanto non implicavano, al momento della discussione in sede giudiziale, una percepibile differenza nel trattamento degli imputati. Meno rappresentati sono poi gli omicidi, una tipologia di crimine della massima gravità, che risulta sempre punita con la pena capitale, benché in un numero limitato di casi essa possa essere sostituita da ammende pecuniarie, seppur esorbitanti.

Accanto ai crimini violenti trovano spazio le ingiurie, una fattispecie criminale caratterizzata da un vasto campo semantico, che racchiudeva al suo interno una lunga serie di espressioni d'offesa, sanzionate con maggiore o minore severità sulla base tanto della natura dell'insulto quanto della qualità degli offesi. Anche i furti e le rapine mostrano stime considerevoli, rappresentando la principale forma di reato contro la proprietà attestato nel comune eusebiano, accanto alle turbative nel possesso e ai danni agrari. Infine, una tipologia delinquenziale dalla particolare gravità, non solo per l'efferatezza dei reati commessi dai responsabili ma per le pericolose ricadute che poteva avere sull'ordine pubblico, era il reato

---

<sup>5</sup> Sull'interdipendenza dei diversi sistemi di gestione e risoluzione dei conflitti si vedano: ZORZI, *Pluralismo giudiziario e documentazione*, pp. 127-129 e 135-172; PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca*, pp. 60 e 87-89.

<sup>6</sup> La bibliografia sul tema si è arricchita negli ultimi anni di preziosi contributi, non solo per l'area lombarda e piemontese ma anche per le realtà comunali dell'Italia centrale. Per la città meneghina, all'ormai datato contributo di Ettore Verga sui registri di sentenze del podestà, hanno fatto seguito diversi studi confluiti nel già ricordato volume *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, curato da A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini. Mentre per un confronto con il comune di Reggio, anch'esso sottoposto come Vercelli alla dominazione viscontea, si rimanda al già citato: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*. Particolarmente ricchi appaiono poi gli studi per l'area piemontese, tra i quali si possono ricordare ancora: PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea*; GRILLO, *I Fossanesi e il principe*; DEL BO, *La spada e la grazia*; PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana*; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*. Tra i più recenti contributi per le città dell'area toscana si veda: NAKAYA, *Fama Publica and Informants*.



politico. Si tratta di una categoria criminale che racchiude un'ampia varietà di azioni eversive, dal brigantaggio alle forme più palesi di ribellione e di opposizione, che tuttavia venivano percepite dal potere costituito come ugualmente lesive dello stato pacifico formalmente garantito dal principe.

Solo in un numero limitato di casi i processi prendevano avvio da un'unica tipologia di reato, mentre la maggior parte dei procedimenti riguardava quelli che, con una terminologia più moderna, potrebbero essere definiti come 'reati complessi'<sup>7</sup>. Poteva infatti accadere che all'interno della medesima inquisizione gli imputati fossero indagati per reati diversi, anche se questo si traduceva generalmente nella condanna di quello di maggiore gravità<sup>8</sup>.

Tabella 17 – Stime dei reati denunciati nel comune eusebiano

Reati	Gian Galeazzo Visconti (1377-1402)	Giovanni Maria Visconti (1402-1403)	Teodoro II Paleologo (1414-1417)	Filippo Maria Visconti (1421-1426)	Amedeo VIII di Savoia (1428-1442)
Percosse	309	14	27	40	44
Risse	86	3	8	13	4
Omicidi	36	1	3	4	7
Ingiurie	119	4	16	22	18
Furti	78	5	11	8	8
Reati politici	42	7	1		1
<b>Totale processi</b>	<b>686</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>89</b>	<b>94</b>

Tuttavia, le categorie maggiormente rappresentate non esauriscono tutte le fattispecie criminali emerse dall'analisi delle carte processuali prodotte dal tribunale eusebiano tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento. Davanti al banco di giustizia potevano infatti comparire soggetti indagati per un'ampia varietà di reati, e alcuni di essi non risultavano addirittura regolati da specifiche norme statutarie, lasciando così ai giudici estese facoltà

<sup>7</sup> Il reato complesso è regolato dall'art. 84 del Codice penale e si configura quando la legge prevede, come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che di per sé stessi costituirebbero reati diversi: FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano 2017, pp. 562-564; FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova 2017, pp. 462-464.

<sup>8</sup> Un caso emblematico è offerto dall'inquisizione, avviata il 18 settembre 1395, contro Guglielmo di Cassine, abitante di Arborio. L'imputato è accusato da Antonio, detto *Canterius*, d'Arborio sia delle percosse inflittele a mani nude e senza spargimento di sangue, sia delle ingiurie rivoltegli. Guglielmo, tuttavia, al termine del procedimento, risulta condannato a 6 lire in moneta di Pavia, unicamente in virtù dei colpi inferti ad Antonio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 7r-7v.

discrezionali nel punire quei comportamenti ritenuti devianti dalle autorità comunali<sup>9</sup>. Se alcuni reati potevano essere ricondotti all'interno di categorie più larghe, come ad esempio i due casi di avvelenamento di galline, riconducibili a una forma particolare di turbativa nel possesso, altri risultano più difficilmente inquadrabili<sup>10</sup>. Alcune azioni potevano infatti essere incriminate solo in momenti particolari, come ad esempio in seguito all'emissione di gride, oppure essere considerate generalmente come offensive da parte del governo cittadino, che poteva vedersi minacciato nel possesso dei propri diritti e delle proprie prerogative<sup>11</sup>.

Se quindi le stime offerte possono rappresentare solo uno spaccato dei conflitti che attraversavano la società vercellese a cavallo fra i due secoli, una lettura trasversale della natura dei reati, che utilizzi come lenti di osservazione non solo le qualifiche personali dei presunti responsabili, ma anche gli strumenti e le parole a cui questi decidevano di fare ricorso, nonché i luoghi e le occasioni in cui queste azioni potevano emergere, consente di gettare una luce sulla qualità di quegli scontri che giungevano 'alle orecchie' del podestà e dei suoi giudici. La maggior consistenza di alcune categorie delittuose, inoltre, potrebbe dipendere da una spiccata attenzione da parte dell'autorità pubblica nel controllare e punire specifiche azioni eversive, piuttosto che denotare una maggiore propensione della società vercellese a perpetrare alcune tipologie di reati. Tuttavia, uno sguardo ai segmenti sociali coinvolti in assalti e risse, come in ingiurie e furti, permette di osservare non solo l'utilizzo di modalità d'offesa privilegiate, ma anche i vettori di questa conflittualità, se essa si esprimesse soprattutto all'interno del medesimo settore o se fosse rivolta verso le altre categorie sociali. Infine, in alcuni casi è stato possibile individuare la motivazione scatenante di questi scontri, sia fisici che verbali, e i momenti e i luoghi in cui essi

---

<sup>9</sup> Sul concetto di *arbitrium iudicis* si vedano: MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici*; MASSIMO VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo*, pp. 117-147.

<sup>10</sup> Per l'avvelenamento di alcune galline finiscono sotto processo, tra il maggio e il settembre del 1434, sia Elena, moglie di Giovanni *de Camero*, abitante di Vercelli, sia Giacomo Vairo d'Asigliano, anch'egli abitante di Vercelli, denunciati rispettivamente dai cittadini eusebiani Antonio *de Cresente* e Agostino Sacco: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1395-1396), cc. 6v-7r e 14v-15v.

<sup>11</sup> Il riferimento è a due procedimenti inquisitori, avviati rispettivamente il 20 aprile 1398 e il 25 maggio 1390. Nel primo caso a finire sotto processo sono un gruppo di cittadini e abitanti di Vercelli, tutti membri del settore tessile, indagati per le percosse inflitte a Enricotto, figlio del *dominus* Giovanni di Masino, e a Pietro, suo bovaro, in occasione della festa della Beata Vergine Maria, celebrata il 25 marzo. Il testo dell'inquisizione precisa però che essi sono anche accusati di essersi travestiti con maschere e barbe sulla faccia, contro quanto stabilito dalla grida, pronunciata il primo febbraio 1398 ai piedi della scala della loggia del broletto che imponeva il divieto di indossare maschere per l'intero periodo dei festeggiamenti. Nel secondo procedimento Antonio da Cavagnolo viene denunciato da uno dei consoli di Saluggia per aver posto sul fiume Dora un'imbarcazione per il trasporto di pedestri, equestri, carri, buoi e altre mercanzie. Inoltre, Antonio avrebbe piantato due pali sulla riva, a cui avrebbe legato una corda per condurre l'imbarcazione lungo il fiume, e avrebbe costruito una casetta coperta di pali come abitazione del navigante, prevaricando evidentemente una prerogativa goduta dal comune eusebiano: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 62r-67v; *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 4r-4v.

raggiungevano l'apice della tensione, lasciando così una traccia all'interno della documentazione giudiziaria. L'analisi si concentrerà quindi sulle fattispecie maggiormente rappresentate all'interno delle fonti criminali, che possono offrire serie di dati più consistenti e significative, a partire da percosse, risse e omicidi.

## 1. Sangue sparso. Attori, luoghi e momenti della violenza

Uno sguardo alle differenti tipologie di reato perseguite dal tribunale podestarile eusebiano, tanto sotto la dominazione viscontea quanto nei periodi successivi, restituisce l'immagine di una comunità attraversata da un livello di tensione considerevole, dove l'eccesso di violenza sembra rappresentare una costante degli scontri che potevano accendersi non solo tra i cittadini di Vercelli ma anche tra gli abitanti dei diversi borghi che ne componevano il distretto. Benché questa non sia una caratteristica esclusiva del caso vercellese, la consistenza di risse, percosse e omicidi risulta comunque significativa, rappresentando oltre la metà dei reati indagati dai giudici cittadini tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento. I processi avviati in seguito alla notifica di un episodio di violenza sono circa 600 su un totale di 984 procedimenti celebrati dal tribunale locale, dei quali la maggior parte è rappresentata dalle percosse, in particolare quelle che abbiano comportato uno spargimento di sangue, seguite da un centinaio di episodi di rissa e da 51 inquisizioni per omicidio.

La notevole frequenza di episodi di violenza denunciati presso le autorità comunali appare come un tratto comune delle società preindustriali, non solo nelle zone rurali ma anche nei centri cittadini, dove gli elevati livelli di conflittualità interna alle diverse compagini sociali potevano sfociare in episodi più o meno cruenti<sup>12</sup>. Uno degli sforzi più significativi, intrapresi tanto dai governi comunali quanto dai principi, fu quello di assumere le redini di questa violenza, aumentando, da una parte, i contingenti armati al servizio dei rettori cittadini e, dall'altra, disponendo una macchina repressiva efficace e reattiva nell'individuare e nel punire ogni forma di eccesso<sup>13</sup>. Questo emerge con chiarezza anche dalla normativa comunale vercellese, dove il quarto libro, dedicato alle pene previste per i differenti comportamenti delittuosi, si apre proprio con la regolamentazione prevista per le risse e le percosse. Queste ultime, come traspare chiaramente anche dagli stessi capitoli statutari, non rappresentavano due categorie di reato

---

<sup>12</sup> Sul ricorso diffuso alla violenza nella società bassomedievale si vedano: BARBERO, *Gruppi e rapporti sociali*, p. 193; *Violence in medieval society*; GAUVARD, *Violence et ordre public*; DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 80-86; PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale*, pp. 232-233.

<sup>13</sup> GRILLO, *L'ordine della città*, pp. 26-33; ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, pp. 391-404.

nettamente distinte, delineando piuttosto una differenza nell'approccio dei giudici alla gestione dei singoli procedimenti. Una volta raccolte le informazioni sulla vicenda indagata, questi potevano infatti decidere di avviare un processo per rissa, piuttosto che per semplici percosse, qualora non fossero del tutto sicuro dei responsabili o dei particolari dello scontro, riservandosi poi la facoltà di individuare gli effettivi colpevoli durante la valutazione delle prove e infine di punirli secondo quanto previsto dalle leggi cittadine<sup>14</sup>.

Tabella 18 – Provenienza sociale degli indagati per reati violenti

Segmenti sociali	Percosse	Risse	Omicidi
<i>Cives*</i>	46	15	1
<i>Habitatores</i>	108	38	3
Comitatini	194	48	37
Nobili cittadini	25	4	/
Nobili rurali	29	9	4
Servi	33	8	3
Soldati	25	6	4
Chierici	2	3	/
<b>Totale</b>	434	114	51

\* Dal numero complessivo dei *cives* sono stati esclusi gli esponenti della nobiltà cittadina, ai quale è stata dedicata una trattazione specifica nelle righe successive.

La normativa locale definiva con precisione quali fossero le pene previste per i differenti tipi di offesa, non solo sulla base della qualità del colpo inferto, ossia se esso avesse comportato o meno perdita di sangue, ma anche dello strumento impiegato. Il risultato di una simile distinzione è la distribuzione dei reati di percossa lungo una scala di gravità, modulata sulla base delle armi d'offesa adottate, cui corrispondeva una maggiore o minore severità nelle ammende. Venivano infatti distinte le ferite inflitte a mani nude rispetto a quelle assestate con armi improprie, quali bastoni e pietre, e proprie, ad esempio attraverso spade o coltelli<sup>15</sup>, nonché le percosse e gli omicidi commessi per legittima difesa rispetto a quelli eseguiti con

<sup>14</sup> PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale*, p. 234; PAOLO GRILLO, *Un nuovo principe, una nuova disciplina: l'ordine pubblico nel Piemonte di Filippo d'Acaia (1300-1334)*, in ID., *L'ordine della città*, pp. 107-118.

<sup>15</sup> Il diritto prevede una distinzione tra le armi proprie, la cui destinazione è l'offesa alla persona, e le armi improprie, cioè tutti gli strumenti atti ad offendere ma destinati a un uso differente: *Arma*, in *Dizionario Enciclopedico Italiano*, I, Roma 1955, p. 635.

premeditazione<sup>16</sup>. Inevitabilmente, le disposizioni statutarie impressero una forma precisa agli atti processuali, al cui interno erano sempre riportati sia gli strumenti d'offesa adottati dai presunti colpevoli, sia le condizioni in cui si erano verificati gli scontri, consentendo una lettura più attenta dei fatti indagati.

### 1.1. *La connotazione sociale di risse e percosse*

L'analisi dei segmenti sociali coinvolti nelle diverse azioni violente consente di cogliere come risse e percosse fossero diffuse all'interno di tutte le categorie. Una componente significativa dei soggetti indagati, fossero essere cittadini di Vercelli, semplici *habitatores*, oppure nobili provenienti dai borghi del contado, risulta coinvolto in reati d'offesa, benché essi appaiano sensibilmente più diffusi tra quanti risiedessero all'interno delle mura urbane. Le percentuali di *cives* e *habitatores* che si siano macchiati di questi delitti di sangue oscillano infatti tra il 70 e l'80% del totale degli indagati espressi da entrambe le compagini, mentre risultano più contenute tra gli esponenti della nobiltà, cittadina e rurale, e soprattutto tra gli abitanti del distretto. Questi ultimi, pur rappresentando i principali inquisiti per azioni violente, appaiono coinvolti in una maggior varietà di reati, dalle ingiurie ai furti, fino alle più manifeste forme di ribellione e opposizione politica. Il carattere fortemente trasversale di questa tipologia di reato è confermato anche da quanto riscontrato in altri centri, in particolare nell'area piemontese, dove le fonti restituiscono l'immagine di una società dove scontri e azzuffate erano frequenti all'interno di tutte le compagini. Tuttavia, la qualità dei colpi inferti alle proprie vittime consente di connotare socialmente risse e percosse attraverso il ricorso a particolari strumenti di offesa, che in alcuni casi potevano rappresentare l'elemento distintivo di un preciso segmento<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> La pena prevista per risse e percosse commesse con mani e piedi andava da 60 soldi a 10 lire in moneta di Pavia, mentre per una rissa dove non fosse stato inflitto alcun colpo la sanzione prevista poteva oscillare tra i 20 soldi e le 5 lire. Le percosse inferte con mani o piedi, che avessero comportato spargimento di sangue, erano punite con multe da 10 a 25 lire; le percosse eseguite con bastoni e pietre, o con armi improprie non in ferro, comportavano una pena da 100 soldi a 25 lire, se senza sangue, o da 10 a 50 lire, se con sangue; le percosse assestate con spade e coltelli, o con armi in ferro, prevedevano un'ammenda da 25 a 50 lire, se con sangue, mentre da 10 a 25 lire, se senza sangue; la perdita premeditata di una parte del corpo era punibile con l'amputazione del corrispondente arto, mentre la perdita accidentale era punita con una sanzione da 50 a 200 lire, da pagare metà alla vittima e metà al comune, e con la copertura totale delle spese mediche sostenute dalla vittima. Nessun bando poteva poi essere emesso contro quanti avessero inflitto ferite per difendersi dopo essere stato percossi per primi, così come verso quanti avessero commesso un omicidio per difesa durante una rissa, mentre gli omicidi premeditati, comportavano sempre la pena di morte per decapitazione: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 108r-108v.

<sup>17</sup> I conti della castellania di Fossano, contenenti unicamente i *banna* effettivamente pagati dai condannati, evidenziano come i reati violenti apparissero socialmente trasversali e come il ricorso alle armi conferisse agli scontri una «precisa connotazione aristocratica»: DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 80-86. Considerazioni simili sono offerte

In totale i cittadini accusati di reati violenti sono 111, la maggior parte dei quali figurano come responsabili di percosse, mentre solo un numero limitato di essi compare in giudizio per il crimine di rissa. Tra i *cives* finiti sotto processo sono presenti diversi esponenti delle principali famiglie della nobiltà eusebiana, come i Tizzoni, gli Scutari e i da Masino<sup>18</sup>, nonché alcuni membri del ceto notarile, tra i quali il notaio Eusebio *de Ponte*, figlio del fu Giovanni, accusato nel luglio 1382 di aver preso a schiaffi il giudice dei dazi Bernardo Capitali da Cremona mentre si trovavano entrambi all'interno del palazzo del comune<sup>19</sup>. Tuttavia, la maggior parte dei cittadini incolpati dei reati di percossa e rissa provengono dai settori mercantile e artigianale, in particolare da quelli del tessile, alimentare e delle costruzioni, tra i rami più floridi dell'economia vercellese.

Nel mese di giugno del 1382 viene avviata un'inquisizione contro Giovanni Cognone, detto *Ganorro*, muratore di Vercelli, accusato dal carpentiere Antonio Caramiolo, anch'egli cittadino eusebiano, di averlo preso a pugni mentre questi si trovava sulla strada pubblica, ferendolo alla testa e alla spalla sinistra senza alcuna perdita di sangue<sup>20</sup>. Nel giugno del 1387 finisce invece sotto processo il beccaio Perrino Raspa, denunciato dai consoli della vicinia di

---

da Alessandro Barbero per il comune di Torino, dove gli esponenti dell'oligarchia cittadina rappresentavano un serio elemento di pericolo per l'ordine pubblico: BARBERO, *Gruppi e rapporti sociali*, pp. 191-193.

<sup>18</sup> Si veda, ad esempio, l'aggressione subita, una notte del mese di agosto del 1393, da Bertramo Zolino di Como, abitante di Vercelli, ferito con un sasso dal nobile Emanuele Tizzoni, figlio del *dominus* Giovanni, mentre si trovava lungo la strada pubblica della vicinia di San Giuliano. Inizialmente condannato al bando per non aver risposto entro i termini stabiliti al mandato del giudice, il Tizzoni ricorre al procuratore Agostino *de Maliono*, che il 26 settembre compare in giudizio per l'interrogatorio. Sentiti tutti i testi, il giudice emette un nuovo mandato di citazione per Emanuele che risponde nuovamente attraverso il suo procuratore, richiedendo una copia degli indizi raccolti contro di lui. Il processo si prolunga anche nel mese di gennaio dell'anno seguente, tra nuovi interrogatori sia dei testimoni sia dell'imputato, che risulta infine condannato, il 16 gennaio 1394, al pagamento di una multa di 20 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 4r-8v. Nell'agosto 1425 è il notaio vercellese Bollino Bolla a cadere vittima dell'assalto condotto dal *civis* Antonio Scutari e dal figlio Giovanni, i quali avrebbero colpito il Bolla con pugni e sassi, mentre stava rientrando nella sua abitazione, ferendolo al mento, al naso, al ciglio destro, allo zigomo sinistro, alla bocca, alla mascella sinistra e alla testa con modesta perdita di sangue. Il 6 settembre Antonio e Giovanni si presentano in tribunale e negano quanto contenuto nell'inquisizione avviata contro di loro il 29 agosto. Raccolte le testimonianze di tutti i testi, interrogati tra il 7 settembre e il primo ottobre, e pubblicate le loro dichiarazioni il 20 ottobre, l'ultimo del mese i due imputati si presentano nuovamente davanti al giudice per richiedere l'annullamento dell'inquisizione, date l'assenza di fama precedente e la testimonianza sospetta di Filippa Pomario, cognata di Bollino Bolla. A seguito della confessione di Giovanni, il 31 gennaio 1426 il giudice lo condanna al pagamento di 5 lire in moneta di Pavia, mentre Antonio risulta assolto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 89r e 90r-93v.

<sup>19</sup> In seguito all'avvio del processo, Eusebio compare in giudizio il 2 settembre per essere sottoposto a interrogatorio. Una volta raccolte le dichiarazioni di tutti i testi individuati, il notaio vercellese viene condannato il 6 settembre al pagamento di una multa di 6 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 23r-24r.

<sup>20</sup> Sulla base delle dichiarazioni di Giovanni e dei testimoni, interrogati tra i mesi di giugno e di agosto, l'imputato risulta condannato il 6 settembre al pagamento di un'ammenda di 5 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 10r-11r.

San Tommaso per le ferite, inflitte con un falchetto, a Michele Stromeno, anch'egli beccaio vercellese, mentre entrambi si trovavano al lavoro nella beccheria della Pusterna<sup>21</sup>. Entrambe le vicende presentate appaiono significative sotto diversi aspetti e consentono di delineare alcuni tratti distintivi degli scontri che potevano affiorare all'interno del ceto cittadino. Un primo elemento rilevante sono i destinatari di questi atti violenti, i quali, per la maggior parte, risultano risiedere all'interno delle mura cittadine. Le principali vittime di questi conflitti erano infatti altri *cives*, seguiti da una componente notevole di *habitatores*, mentre decisamente meno consistente è il numero di soggetti provenienti nei borghi del distretto vercellese, fossero essi semplici comitatini o esponenti della nobiltà locale. La presenza comunque rilevante di questi ultimi sembra dovuta all'elevato numero di cittadini aristocratici che risultano coinvolti in atti di violenza, in quanto, nella maggior parte dei casi, essi sono rivolti verso membri del loro stesso ceto<sup>22</sup>. Inoltre, la tendenza a limitare gli scontri all'interno della propria compagine sociale appare condivisa anche dagli esponenti del ceto artigianale, che mostrano una propensione nel colpire o nel coinvolgere in risse soggetti appartenenti, non solo alla propria categoria, ma soprattutto al medesimo ramo manifatturiero<sup>23</sup>. È possibile che tanto la concorrenza economica, quanto l'emergere di forme di antipatia o di invidia personale potessero produrre nel tempo momenti di attrito che talvolta potevano acuirsi, generando addirittura liti violente e conflitti sanguinosi.

Un secondo elemento degno di nota sono le modalità e gli strumenti d'offesa impiegati maggiormente dai cittadini citati in giudizio dalle autorità comunali. I *cives* che risultano coinvolti

---

<sup>21</sup> Al termine del procedimento Perrino viene riconosciuto colpevole e condannato il 23 dicembre 1387. La mancanza di indicazioni precise negli atti e le lacune presenti nei *libri condemnationum* di quegli anni non consentono di ricostruire l'entità della sanzione, anche se è lecito pensare che essa fosse stata comunque mitigata dalla dichiarazione di pace, presentata l'11 ottobre dallo stesso Michele Stromeno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 40r-40v.

<sup>22</sup> Si veda, a titolo di esempio, la rissa scoppiata, nell'agosto 1397, tra i nobili vercellesi Enricotto da Masino e Stefano Avogadro di Balzola, presso la Porta della Strada. I due, mentre stavano giocando al *ludum tabularum*, sarebbero venuti alle mani, afferrandosi per la gola e strappandosi i capelli, ed Enricotto avrebbe inoltre colpito l'Avogadro con un pugno, ferendolo al volto senza spargimento di sangue. Il 5 settembre Stefano si presenta in tribunale per l'interrogatorio e il 10 dello stesso mese presenta le sue difese, sostenendo di essere stato aggredito per primo e di aver reagito per difendersi. Il giorno seguente compare in giudizio Agostino *de Maliono*, procuratore di Enricotto, e presenta le difese per il suo cliente, volte a dimostrare che egli sia un chierico e quindi estraneo alla giurisdizione del podestà. Come prova egli consegna al giudice una lettera di Giacomo Cavalli, vescovo di Vercelli, contenente la richiesta di remissione del giudizio, in quanto di sua competenza. Interrogati anche tutti i testimoni individuati tra il 12 settembre e il 6 ottobre, il giudice emette la sua sentenza, in data 20 dicembre, assolvendo entrambi gli indagati da ogni colpa: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 22r-25v.

<sup>23</sup> Emblematico in tal senso risulta l'alterco, avvenuto nell'agosto 1395, tra due pellaio, il *civis* Francescone da Caresana e un certo Perrino, figlio del fu Bartolomeo. Quest'ultimo sarebbe stato aggredito dal primo mentre si trovava nella sua casa, dove sarebbe stato prima insultato verbalmente e successivamente ferito al fianco sinistro con un sasso. Avviata l'inquisizione il 4 agosto e sentite le dichiarazioni tanto di Francescone quanto dei testi, interrogati nelle giornate del 5 e del 6 dello stesso mese, il giudice pronuncia la sua sentenza il 21 agosto, condannando il pellaio eusebiano al pagamento di 6 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 3r-4r.

in episodi violenti ricorrevano principalmente a colpi inferti senza l'impiego di alcuna arma, tanto propria quanto impropria, preferendo piuttosto ferire le proprie vittime a mani nude, assestando sia pugni sia calci. L'impiego di armi proprie è, infatti, piuttosto marginale e limitato in larga parte agli esponenti del ceto nobile, i quali, come si vedrà, ricorrevano in misura maggiore a questa soluzione, mentre il ricorso ad armi improprie appare decisamente più cospicuo<sup>24</sup>. I *cives* potevano servirsi sia di strumenti d'offesa più comuni, come sassi, bastoni di legno o arnesi utilizzati nel lavoro dei campi, sia di armi più inusuali, come scope e boccali di ferro. Tuttavia, alcune figure professionali, come i beccai, che nell'esercizio del loro mestiere erano soliti maneggiare lame e coltelli, si distinguevano per un ricorso più consistente a questa tipologia di armi all'interno di quegli scontri che li vedevano coinvolti in prima linea<sup>25</sup>.

Passando invece ad analizzare i reati violenti commessi da quanti risiedevano in città ma non godevano della qualifica di *cives*, essi mostrano diversi punti di contatto con quanto osservato per i cittadini. Innanzitutto, gli *habitatores* eusebiani finiti sotto processo per reati d'offesa sono oltre 200, in particolare per il crimine di percosse e in misura minore per risse avvenute all'interno dei confini della città. Anche in questo segmento sociale la maggior parte degli inquisiti proviene dal settore manifatturiero, soprattutto dai rami del tessile e della lavorazione delle pelli, i quali, come si è visto, occupavano una posizione trainante all'interno dell'artigianato locale<sup>26</sup>. Tra gli *habitatores* indagati per reati contro le persone sono poi presenti

---

<sup>24</sup> La tendenza a ricorrere, da parte dei cittadini o degli *habitatores* di lunga data, a colpi sferrati a mani nude o impugnando bastoni e pietre emerge chiaramente anche dalla documentazione giudiziaria bolognese e reggiana della seconda metà del Trecento: DEAN, *Crime and Justice*, pp. 168-170.

<sup>25</sup> Oltre al processo contro il Raspa, citato in precedenza, emblematica in tal senso appare l'inquisizione avviata nel novembre 1393 contro il *civis* e beccaio vercellese Rodolfo, figlio di Ottava, in seguito alla denuncia presentata da uno dei consoli della vicinia di Sant'Agnese. Rodolfo è accusato dell'aggressione del nobile Pietro da Vettignè, ferito con un coltello alla coscia destra con grande perdita di sangue, mentre si trovava davanti alla sua abitazione. Sottoposto a interrogatorio il 27 novembre, Rodolfo viene recluso nelle carceri del comune fino al giorno successivo, quando è finalmente in grado di presentare come fideiussore il cittadino eusebiano Faciotto Vassalli. Sentiti i testimoni e accolta la dichiarazione di pace e concordia, presentata il 13 febbraio 1394 da Pietro da Vettignè, in data 24 marzo il giudice dei malefici condanna il beccaio al pagamento di una multa di 30 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 37r-38r. Sulla figura professionale dei beccai e sul loro coinvolgimento in azioni violente e rivolte urbane si vedano: *Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica e società*, a cura di B. Del Bo e I. Santos Salazar, Milano 2020, in particolare i contributi di: VALENTINA COSTANTINI, *Carne e rivolte. I macellai di Siena sulla scena europea (secoli XIII-XV)*, pp. 111-127 e di ANTONI FURIÓ, *Del abastecimiento urbano al gobierno de la ciudad: los carniceros de Valencia y de su reino, siglos XIII al XV*, pp. 221-252; ANNA ESPOSITO, *Macellai e macellazione ebraica a Roma tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento: accordi e conflitti*, in *Ebrei in Italia. Arti e mestieri*, Firenze 2006, p. 45-77.

<sup>26</sup> Alcuni *laboratores* compaiono più di una volta davanti agli ufficiali comunali, come il sarto Antonio da Montonero, detto *Novellonus*, citato in giudizio rispettivamente nel marzo 1385 e nel gennaio 1387. Antonio è accusato, una prima volta, da uno dei consoli della vicinia di San Giacomo d'Albareto, per aver provocato una rissa insieme ai colleghi Bartolomeo *de Casalonis* da Desana e Perrino da Montonero, nella quale i tre sarti si sarebbero feriti a vicenda con coltelli e bastoni, e successivamente dal *civis* Simone, detto *Pagia*, anch'egli sarto, per le percosse inflittele dal *Novellonus* con un asse di legno, mentre egli si trovava nei pressi della sua casa, situata nella vicinia di



un buon numero di soggetti occupati nel settore commerciale, in particolar modo speciali, come Maffeo da Magenta e Stefano da Landa, accusati, il primo, dell'aggressione di uno dei famuli di Giacomo Raspa, ferito alle spalle e di soppiatto con un gladio<sup>27</sup>, il secondo, delle percosse inflitte a mani nude a una certa Anna *de Fribol*, residente a Vercelli<sup>28</sup>.

Le direttrici verso cui si propagano conflitti e scontri provocati da quanti vivevano all'interno delle mura cittadine, fossero essi *cives* o comuni *habitatores*, sembrano limitarsi alle loro sfere di conoscenza personali e solo in rarissimi casi essi superavano i confini urbani. La componente più consistente tra le vittime proviene infatti dal medesimo segmento sociale degli incolpati, tanto che gli abitanti eusebiani che figurano come offesi rappresentano oltre il 60% dei feriti, seguiti dai cittadini, che comunque superano a malapena il 10%. Le altre categorie, come nobili, servi o comitatini, occupano posizioni marginali, ma rivelano come gli atti violenti commessi dagli *habitatores* potessero rivolgersi anche contro altre compagini sociali, seppur in misura nettamente inferiore. Si è già fatto riferimento all'elevato numero di artigiani incolpati di crimini di sangue, ma in questa sede è bene notare come gli atti violenti da loro commessi fossero diretti nella maggior parte dei casi verso altri rappresentanti del mondo manifatturiero e, in particolare, del loro medesimo settore artigianale. Significativo in tal senso è lo scontro scoppiato, nel maggio 1390, tra il calzolaio tedesco Gualtiero, abitante di Vercelli, e il *magister* Giacomo, anch'egli calzolaio e tedesco, gettato inizialmente dal primo in una fogna, nel tentativo di affogarlo, e successivamente ferito numerose volte con morsi, pugni e calci<sup>29</sup>.

---

San Bernardo. Nel primo procedimento, i tre sarti compaiono in giudizio nel mese di marzo e vengono interrogati dal giudice, il quale accoglie anche l'atto di pace presentato dagli indagati, siglato quello stesso mese nella chiesa di San Michele di Vercelli dal notaio Buongiovanni Pettenati. Sulla base di quanto dichiarato anche dai testimoni, Antonio, Bartolomeo e Perrino risultano condannati nell'aprile dello stesso anno, anche se il pessimo stato delle carte non consente di individuare l'entità dell'ammenda. A seguito dell'avvio della seconda inquisizione, Antonio compare davanti al banco del giudice il 25 gennaio, viene sottoposto a interrogatorio e promette di ripresentarsi in tribunale entro il termine di tre giorni, dietro fideiussione del *civis* Perrino Scutari. Dopo aver sentito, tra i mesi di gennaio e febbraio, tutti i testi indicati nella querela presentata dal *Paglia*, Antonio viene infine condannato il 9 febbraio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 13r-14v; *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 3r-4r.

<sup>27</sup> Dopo essere stato legittimamente citato il 15 gennaio 1435, Maffeo si presenta davanti al giudice solo l'11 febbraio, quindi ben oltre il termine assegnato di tre giorni, ma viene comunque sottoposto a regolare interrogatorio e riceve un nuovo termine per la presentazione delle opportune difese. Gli atti non riportano altri momenti procedurali e lo speciale risulta infine condannato il 2 aprile: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 39r-40r.

<sup>28</sup> Nonostante il mandato di citazione sia stato eseguito legittimamente il 24 marzo 1442, prevedendo un termine di tre giorni per la comparizione in giudizio, Stefano rifiuta di presentarsi in tribunale e viene conseguentemente bandito in contumacia il 20 aprile e condannato al pagamento di una sanzione pari a 50 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 125r-126v.

<sup>29</sup> Gualtiero si presenta davanti al giudice il 14 giugno e viene sottoposto a interrogatorio. Offrendo l'idonea fideiussione e comparendo per sentire gli interrogatori dei testimoni individuati, svoltisi nel mese di luglio, il calzolaio tedesco è infine condannato in data 20 agosto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 2r-3r. Oltre alla suddetta vicenda si potrebbe citare la lite scoppiata, nell'ottobre 1422, tra due maniscalchi

Relativamente alla qualità delle percosse e agli strumenti d'offesa a cui facevano maggior ricorso i soggetti identificati come *habitatores*, emerge una prima ed evidente incongruenza con quanto osservato in precedenza per quei *cives* finiti sotto processo per reati violenti. Se entrambi i segmenti sociali sono caratterizzati dalla preferenza per i colpi inferti a mano nuda, o comunque senza l'impiego di alcun'arma, nelle percosse e nelle risse provocate dagli abitanti si osserva un maggior ricorso ad armi improprie, in particolare sassi e bastoni, rispetto a quanto riscontrato negli scontri che vedevano coinvolti i cittadini. Inoltre, si può notare una gamma più ricca di oggetti impugnati all'occorrenza per incrementare la dannosità dei propri colpi, specialmente nelle dispute che potevano scoppiare sui luoghi di lavoro e che potevano vedere contrapposti, come si è visto, anche membri del medesimo ramo artigianale. Poteva infatti accadere che nel mezzo di una discussione gli animi si accendessero rapidamente, generando scontri anche sanguinosi. In queste circostanze, era normale fare ricorso a tutto quello che si aveva a disposizione per ferire il proprio avversario e strumenti utilizzati fino a quel momento per esercitare la propria professione potevano diventare improvvisamente armi temibili. Fanno infatti ricorso a delle forme utilizzate per la fabbricazione di calzature sia i sarti vercellesi Martino e Antonio, fratelli della Motta, sia alcuni loro soci, per colpire, in occasione di una rissa scoppiata nell'ottobre del 1387, il tintore Martino da Salussola, ferito due volte alla fronte con perdita di sangue<sup>30</sup>. Infine, la percentuale di *habitatores* finiti sotto processo per aver ferito qualcuno impugnando un'arma è nettamente inferiore a quella osservata nei cittadini, laddove essa risulta accresciuta dal maggior ricorso a questi mezzi d'offesa tra gli esponenti delle famiglie nobili

---

vercellesi, Comino da Casalino e Maffiolo da Novara, quest'ultimo accusato delle percosse inflitte al primo con un boccale di terracotta, mentre entrambi si trovavano nella casa del medico Giacomino da Confienza. Il 4 ottobre Maffiolo compare davanti al banco del giudice dei malefici e confessa di aver colpito Comino, ma di non sapere se lo abbia fatto sanguinare. Dopo aver giurato di rispondere ai successivi mandati del giudice e presentata l'idonea fideiussione, l'indagato viene rilasciato e il giudice, citati e interrogati i testi nel mese di ottobre, gli assegna un termine di tre giorni per la presentazione di eventuali difese. Maffiolo risulta infine condannato il 31 ottobre al pagamento di 10 lire in moneta di Pavia per le percosse inflitte, senza spargimento di sangue, a Comino: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 49r-50v; *Liber sententiarum* B-327 (1390-1391), cc. 24r-24v.

<sup>30</sup> L'inquisizione, avviata il 3 ottobre 1387 contro i fratelli della Motta, il calzolaio Bartolomeo di Bevancone e Antonio Rosso, porta alla citazione e alla successiva comparizione di questi ultimi davanti al giudice, il quale, sottoposti tutti gli indagati e i testi a interrogatorio e accolte le idonee fideiussioni, concede ad Antonio e Martino della Motta un termine di tre giorni per la presentazione delle difese, ulteriormente esteso di un giorno il 4 gennaio dell'anno successivo. Scaduto questo nuovo termine, il 31 gennaio il giudice pronuncia la sua sentenza. L'assenza di indicazioni negli atti e le lacune presenti nei registri delle condanne per l'anno 1388 non consentono di ricostruire gli esiti del processo, anche se le note a margine precisano che esso sia terminato con la condanna di solo una parte degli imputati. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi, è lecito pensare che il giudice abbia deciso di condannare solo i fratelli della Motta e Martino da Salussola, in quanto ritenuti responsabili della rissa, e abbia deciso di non pronunciarsi contro gli altri indagati, forse per mancanza di prove sufficiente a dimostrarne la colpevolezza: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 37r-38v.

eusebiane. La scelta delle armi adottate appare poi alquanto limitata, riducendosi di fatto a colpi sferrati quasi esclusivamente con coltelli e, in rarissimi casi, con spade.

Il segmento sociale maggiormente rappresentato nelle statistiche per i reati di rissa e percosse sono i comitatini, benché la percentuale di coloro che vivevano nei borghi del contado vercellese e che si fossero macchiati di queste colpe risulti nettamente inferiore rispetto al totale degli indagati provenienti dalla medesima categoria. I comitatini citati in giudizio per crimini violenti sono circa 400, a fronte di oltre 1100 imputati residenti al di fuori delle mura cittadine e rappresentando quindi poco meno del 35% del totale. La tendenza a esprimere una maggiore varietà di reati e la consuetudine di registrare negli atti lunghi elenchi formati dai singoli componenti delle comunità ribellatesi al governo dei principi potrebbero spiegare le ragioni di una simile discrepanza nelle statistiche criminali.

Al netto di queste considerazioni, un aspetto comune con quanti risiedevano in città è il numero più consistente di indagati incolpati per il reato di percosse rispetto a quelli finiti sotto processo per aver provocato delle risse. Benché alcune di esse arrivassero a coinvolgere un numero considerevole di soggetti<sup>31</sup>, la maggior parte dei conflitti scoppiava tra pochi individui, che potevano venire alle mani, o alle armi, tanto a seguito di discussioni estemporanee quanto a causa di ragioni pregresse, non sempre facilmente decifrabili dal contenuto degli atti. Danni di natura agraria e sconfinamenti di bestie condotte al pascolo rappresentavano spesso la miccia di aggressioni anche particolarmente cruento, come quella subita da Guglielmo *Pagliaccio* di Caresana, ferito gravemente con una forca di legno dal bovaro Teodoro *Capretta*, dopo che il primo lo aveva sorpreso a pascolare alcuni buoi nei prati in suo possesso<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> È il caso di una rissa, scoppiata nell'aprile 1398 nel borgo di Palestro, che vide contrapposti, da una parte, Giovanni *de Raynole*, i figli Guglielmo e Antonio, il barbiere Guglielmo e un certo Zannino, figlio del fu Bresciano, e dall'altra, Giacomino e Giovanni d'Andrea, Manfredino, figlio di Buzzonotto, e Zannino Raspaterra, tutti abitanti di Palestro. In un primo momento, Giacomino d'Andrea avrebbe gettato a terra Antonio *de Raynole*, facendogli sanguinare la bocca, e a questo punto tutti gli altri avrebbero iniziato ad azzuffarsi e a prendersi a pugni. L'inquisizione viene aperta il 24 aprile del 1398 e, dopo la citazione degli imputati, il giudice li sottopone a interrogatorio nei giorni 26 e 27 dello stesso mese. Sentiti anche i testimoni individuati nel maggio successivo, il giudice pronuncia la sua sentenza il 31 di maggio, condannando Giacomino d'Andrea al pagamento di 18 lire in moneta di Pavia, mentre tutti gli altri al pagamento di un'ammenda di sole 6 lire, sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 75r-76v.

<sup>32</sup> Comparso in giudizio il 16 agosto e sottoposto a interrogatorio, Teodoro confessa di non aver colpito Guglielmo con la forca, ma di aver ferito Pietro da Bioglio al braccio, senza spargimento di sangue. Sentita anche la versione di Pietro, legittimamente citato dal giudice per testimoniare, il 30 agosto il giudice concede a Teodoro un termine di sei giorni per la presentazione delle difese. A questo punto il Capretta decide di rivolgersi a un procuratore, Bollino Bolla, che si presenta in tribunale il 6 settembre chiedendo una copia degli atti del processo, di tutti gli indizi e delle dichiarazioni dei testi esaminati. Il giudice ordina di consegnare al procuratore quanto richiesto e concede una proroga del termine per le difese, che Teodoro presenta effettivamente il 23 settembre, chiedendo la cancellazione dell'inquisizione per la falsità del contenuto della denuncia e per la contraddittorietà dell'unica testimonianza raccolta. La sentenza finale è pronunciata dal giudice il 20 ottobre e vede Teodoro condannato al

Entrambe le vicende presentate consentono di cogliere un altro attributo che gli scontri tra comitatini condividevano con quelli provocati da quanti vivessero all'interno dei confini cittadini. Percosse e risse scoppiate nei diversi borghi rurali avvenivano infatti, nella quasi totalità dei casi analizzati, tra esponenti della medesima compagine sociale e spesso erano limitate ai membri della stessa comunità. Solo un numero esiguo di segnalazioni denuncia aggressioni subite da *cives* o da *habitatores* per mano degli abitanti del contado, mentre più consistenti appaiono i conflitti sorti con gli esponenti della nobiltà locale, generati forse dai continui soprusi perpetrati da questi ultimi e che potevano degenerare in aggressioni violente, giungendo così sul banco dei giudici ai malefici<sup>33</sup>. In alcuni casi, la violenza delle aggressioni risulta difficilmente spiegabile con la reazione diretta a una prevaricazione, ma lascerebbe piuttosto intendere una situazione di conflittualità in atto già da tempo tra la famiglia nobile locale e gli abitanti del borgo sottoposto al loro controllo.

Tuttavia, l'elemento che maggiormente distingue le risse e le percosse che vedevano come responsabili coloro che risiedevano nelle diverse località del distretto vercellese è il ricorso diffuso a differenti tipologie di strumenti d'offesa. Mentre i cittadini e gli *habitatores* finiti sotto processo si distinguevano per un utilizzo assai limitato delle armi, in particolare quelle proprie, nei propri scontri, preferendo piuttosto servirsi di sassi, bastoni e soprattutto dei propri pugni, i comitatini mostrano una maggiore propensione a impugnare armi, tanto proprie quanto improprie, per offendere i propri avversari. I colpi inferti semplicemente a mani nude, che negli altri segmenti risultano la soluzione maggiormente adottata, rappresentano invece la tipologia di percossa scelta con minor frequenza dai comitatini, i quali, come si è detto, sembrano ricorrere più spesso a forme d'offesa armate. Inoltre, mentre coloro che risiedono in città colpivano le proprie vittime impugnando principalmente spade o coltelli, ad esclusione dei cittadini di rango nobiliare, che potevano contare su una disponibilità di risorse più ampia, coloro che vivevano nelle località del distretto sembrano adottare un numero maggiore di

---

pagamento di 10 lire in moneta di Pavia, per le percosse inflitte a Pietro, come da lui confessato: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 98r-101r; *Liber sententiarum* B-7076 (1442-1443), cc. 9v-10v.

<sup>33</sup> Si prenda ad esempio l'inquisizione avviata nell'agosto 1382 contro Giovanni *de Rosella*, abitante di Buronzo, accusato delle percosse inflitte al *dominus* Francesco da Buronzo. Mentre quest'ultimo si trovava nei campi situati nei pressi del borgo di Montebruardo e stava discutendo con alcuni vaccai che stavano pascolando sui suoi possedimenti, sarebbe stato aggredito da Giovanni, che lo avrebbe ferito con una lancia alla coscia destra, provocandogli una lesione con perdita di sangue. Il 6 settembre il giudice emette un mandato per la citazione del *de Rosella*, ma quest'ultimo non risponde alla convocazione in giudizio e il 9 settembre viene così condannato al bando per contumacia e al pagamento di una multa di 50 lire in moneta di Pavia. La condanna è poi confermata e pronunciata pubblicamente dal podestà il 23 settembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 48r-49r.

espediti. Accanto a ferite provocate da lance, giavellotti o falcastri, quasi con la medesima frequenza se ne trovano anche altre inferte tanto con sassi quanto con bastoni o pali di legno.

In merito alle armi improprie adottate, appare singolare, rispetto alle altre compagini sociali, la varietà di strumenti branditi dai comitatini per percuotere i propri rivali. Le carte processuali raccontano infatti di aggressioni e percosse condotte impugnando mestoli, sgabelli, coppe di ferro, chiavistelli e zoccoli di legno, anche se gli oggetti utilizzati più di frequente erano indubbiamente gli arnesi utilizzati per il lavoro dei campi e per la cura del bestiame. La frequenza notevole di scontri avvenuti nei campi o nei terreni che circondavano una *villa* è forse sufficiente per spiegare la notevole frequenza di strumenti agricoli, impugnati all'occorrenza per cercare di porre fine, anche in maniera sanguinosa, a un alterco particolarmente acceso. Maggiormente utilizzati come arma risultano essere sia le falci e le ranze, impiegate per la mietitura e la raccolta dei cereali, sia i tridenti, soprattutto quelli in ferro, indispensabili per il carico del fieno<sup>34</sup>.

Risse e percosse, però, non avvenivano solo in ambiente agreste, ma potevano scoppiare all'improvviso anche all'interno di abitazioni private o presso pubblici luoghi di ritrovo e in questi casi si poteva far ricorso a qualsiasi arma, addirittura alle più improbabili. Nel luglio 1385, Bartolomeo da Villata, abitante di Villanova, decide di ferire il malcapitato Giovanni da Sandigliano con un *quartaronus*, che questi stava utilizzando per pesare il frumento nella sua casa<sup>35</sup>. Mentre, ai primi di agosto del 1392, davanti alla chiesa di Santa Maria del borgo di

---

<sup>34</sup> Ricorrono infatti a queste soluzioni d'offesa sia Ubertino Valmerio, detto *Stellone*, abitante di Ponderano, sia Guglielmo Loffo, residente nel borgo di Trivero. Il primo risulta infatti indagato, nell'agosto 1391, per aver aggredito, al termine di una breve discussione, Gilone Corvaggia da Bioglio, anch'egli di Ponderano, con un tridente di ferro, ferendolo alla spalla sinistra, mentre entrambi si trovavano nei campi situati intorno al borgo. Nonostante la mediazione del notaio Giacomo Petto, comparso il 2 ottobre davanti al giudice in veste di procuratore dell'imputato, Ubertino risulta comunque condannato, in data 4 novembre, al pagamento di una sanzione di 10 lire in moneta di Pavia. Il secondo è invece accusato dai consoli locali di aver aggredito, nel mese di luglio del 1402, Giovannotto di Perrello e sua moglie Agnesina, entrambi abitanti di Trivero, e di aver ferito quest'ultima con una ranza, ferendola gravemente al braccio destro, mentre si trovava in uno dei campi in loro possesso, su cui stava mietendo il fieno, secondo quanto dichiarato da Giovannotto, contro la volontà di quest'ultimo. L'inquisizione, avviata il 15 luglio, vede come indagati non solo il Loffo, ma anche Giovannotto e la moglie Agnesina, forse a causa della poca chiarezza sulla vicenda. Dopo essere stati legittimamente citati alla fine del mese di luglio, tutti gli imputati si presentano davanti al giudice per gli interrogatori, che si svolgono nel mese di agosto. Successivamente il giudice ordina al servitore di citare anche tutti i testimoni, indicati nella denuncia presentata dai consoli di Trivero, i quali vengono interrogati tra i mesi di ottobre e di giugno dell'anno seguente. Gli atti non consentono di ricostruire le ragioni di un simile ritardo nello svolgimento del processo, che si conclude comunque nel luglio 1403 con l'assoluzione completa di tutti gli inquisiti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 4r-4v; *Liber inquisitionum* B-7063 (1402-1403), cc. 61r-63v.

<sup>35</sup> Dopo essere stato legittimamente citato il 10 agosto, Bartolomeo non si presenta davanti al banco dei malefici e, il 19 dello stesso mese, viene bandito dal giudice in contumacia e condannato al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 48r-48v

Palestro, Antonio, detto *Gagliottone*, avuta una discussione con Martino Montagnino, lo avrebbe colpito con un corno di capriolo, ferendolo alla mascella sinistra con grave perdita di sangue<sup>36</sup>.

Il quarto segmento sociale maggiormente rappresentato all'interno delle carte giudiziarie sono i nobili, tra i quali figurano circa 70 soggetti finiti sotto processo principalmente per il reato di percosse e, in misura inferiore, per aver provocato delle risse. Questo gruppo è formato, in modo piuttosto equo, dagli esponenti dell'aristocrazia cittadina e dai membri delle principali famiglie nobili radicate nel contado, consentendo di ipotizzare una propensione, comune a entrambe le categorie, a eccedere in comportamenti violenti e a comparire, di conseguenze, davanti al banco di giustizia<sup>37</sup>. Inoltre, come osservato per le precedenti categorie, anche all'interno della nobiltà cittadina e rurale gli scontri sembrano avvenire con maggior frequenza tra esponenti della medesima compagine sociale e, addirittura, tra membri dello stesso gruppo parentale<sup>38</sup>. Tra i diversi casi documentati, i registri criminali forniscono i dettagli di un tafferuglio, avvenuto una notte del mese di agosto del 1397 nei pressi del castello di Bulgaro, tra Perrino, figlio del fu *dominus* Giacomo da Bulgaro, e Martinetto di Tommasone da Bulgaro, nella quale il primo avrebbe colpito il secondo con un rastrello di legno, ferendolo alla testa<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Il 27 agosto Antonio viene sottoposto a interrogatorio dal giudice, confessa di aver colpito Martino con il corno, ma sostiene di essere stato aggredito per primo da quest'ultimo. Presentata l'idonea fideiussione, l'imputato riceve un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Tuttavia, gli atti non contengono alcuna informazione sul contenuto delle dichiarazioni dei testimoni o sulle eventuali difese presentate da Antonio, che risulta comunque condannato, il 10 ottobre, al pagamento di 25 lire in moneta di Pavia per le percosse inflitte al Montagnino: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 53r-53v.

<sup>37</sup> Nel 1381 finiscono infatti sotto processo sia il *civis* Simone *de Sonomontis*, esponente di una delle più influenti famiglie nobili cittadine di parte ghibellina, sia il *dominus* Francesco da Lignana, membro forse della casata dei Corradi, che vantava ingenti possedimenti in quella località. Simone è accusato delle percosse inflitte a un certo Nicola, mugnaio di Cerrione, colpito con un calcio che ne avrebbe provocato la caduta a terra e la rottura del naso, con conseguente spargimento di sangue, mentre entrambi si trovavano nella piazza di Cavaglia davanti al podestà del luogo. Secondo quanto riferito da Franceschino di Pagliate, notaio vercellese e procuratore del *de Sonomontis*, comparso in tribunale il 24 maggio in risposta al mandato di citazione emesso dal giudice otto giorni prima, il suo cliente avrebbe colpito con un calcio il mugnaio per difendere l'onore del podestà di Cavaglia. Ciononostante, Simone risulta condannato il primo giugno al pagamento di 12 lire in moneta di Pavia. Francesco avrebbe invece provocato una rissa all'interno del castello di Lignana, nella quale egli avrebbe percosso Angelino, figlio del fu *dominus* Guglielmo da Lignana e suo consanguineo, con un sasso, ferendolo alla testa con perdita di sangue. L'inquisizione, avviata il 18 giugno, vede indagati, oltre a Francesco, il *dominus* Germano da Lignana; i fratelli Antonio e Angelino, figli del fu *dominus* Guglielmo da Lignana; il *dominus* Giacomo da Lignana; Perrino, figlio di Francesco da Lignana, e Brigolino da Lignana. Tutti gli imputati vengono sottoposti a interrogatorio tra il 20 e il 23 di giugno, mentre il 12 luglio si svolgono gli interrogatori dei testi individuati. Le informazioni contenute negli atti processuali e la mancanza di indicazioni all'interno dei registri delle sentenze e delle condanne non consentono però di ricostruire gli esiti della vicenda: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 43r-43v e 77r-78v; *Liber condemnatum* B-270 (1380-1381), c. 17v.

<sup>38</sup> Per un confronto con la realtà fiorentina tra la metà del Trecento e gli anni Sessanta del Quattrocento si veda: SAMUEL KLINE COHN, *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466*, in «Journal of social history», 14 (1980) pp. 211-233.

<sup>39</sup> Dopo essere stato citato dal servitore del comune, Perrino si presenta in tribunale il 10 ottobre, dove viene interrogato e, sotto idonea fideiussione, riceve un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Sentiti

Tuttavia, i nobili denotano una particolare propensione nel rivolgere la propria carica di violenza in modo più diffuso, coinvolgendo anche gli altri segmenti. Quando le loro aggressioni non sono rivolte verso altri esponenti della nobiltà, essi sembra assalire con la medesima frequenza tanto i cittadini quanto i semplici *habitatores*, anche se mostrano un'inclinazione maggiore a coinvolgere nei loro scontri coloro che risiedevano nei borghi rurali, soprattutto quelli sottoposti al loro controllo. Vittima di un'aggressione, perpetrata da Antonio di *dominus* Guidetto e Giuliano, entrambi dei nobili di Saluggia, è un certo Pietro *Zocholinus*, residente nel detto borgo. Una notte del mese di marzo del 1396, questi avrebbe iniziato a discutere con alcuni nobili riuniti davanti al fossato del castello e sarebbe quindi stato colpito alla spalla da Antonio con un sasso, mentre Giuliano lo avrebbe ferito con una spada, o con un coltello, ma senza alcuno spargimento di sangue<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda gli strumenti d'offesa a cui potevano fare ricorso gli esponenti delle stirpi nobiliari, si nota un maggior ricorso alle armi proprie, come spade, giavellotti, lance e stocchi, in particolare rispetto ai cittadini e agli abitanti di Vercelli, una tendenza riscontrata anche in altre località piemontesi alla stessa altezza cronologica<sup>41</sup>. L'uso frequente delle armi all'interno dei propri conflitti si potrebbe forse spiegare sia con la radicata consuetudine aristocratica di girare armati per evidenziare il proprio status<sup>42</sup>, sia con il diritto di poterlo fare impunemente, riconosciuto dai decreti signorili a quei nobili, ma anche ai comitatini, che vivevano in borghi posti al confine con i territori nemici e che quindi rendevano necessarie ulteriori garanzie per la propria difesa. Un esempio di questo diritto è offerto dal sopracitato caso dei nobili di Saluggia, ai quali un decreto, emanato da Gian Galeazzo Visconti, riconosceva

---

anche i testimoni indicati nella denuncia presentata dal console di Bulgaro e scaduto il termine, il 16 novembre Perrino viene condotto nella stanza del curlo dove viene sottoposto a tortura. L'uomo continua a dichiararsi innocente e risulta infine assolto da tutte le colpe il 20 dicembre di quello stesso anno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 14r-15v

<sup>40</sup> L'origine della discussione non è chiara, pare infatti che Pietro si fosse recato dai nobili di Saluggia per denunciare il taverniere del borgo, accusato di aver ospitato alcuni banditi della compagnia di Facino Cane, e che i nobili non avessero voluto intervenire, non temendo affatto che qualcuno di loro fosse in grado di consegnare il castello. Questo avrebbe provocato una discussione, sfociata nell'aggressione subita dal *Zocholinus*. Dopo aver ascoltato le deposizioni degli indagati e dei testi, interrogati il 5 e il 6 di aprile, i primi portano a loro difesa una copia del decreto ducale che consente loro di portare armi nelle loro terre. Accolte parzialmente le difese, il giudice pronuncia il 10 giugno la sua sentenza, che vede Antonio condannato per 13 lire in moneta di Pavia, Giuliano assolto e Pietro condannato in 2 lire e in 10 fiorini per aver impugnato armi vietate: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 40r-42v.

<sup>41</sup> La tendenza a ricorrere a soluzioni armate all'interno delle dispute tra esponenti delle principali famiglie nobili è evidente all'interno delle registrazioni dei *banna* conservati nei conti della castellania di Fossano: DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 80-86.

<sup>42</sup> Per un approfondimento sul tema si rimanda a: ALESSANDRO BARBERO, *I modelli aristocratici*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà VIX)*, Pistoia 2001, pp. 239-254; DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 80-86.

il diritto di portare armi per poter difendere la fortezza e il proprio territorio<sup>43</sup>. Ma anche i nobili che risiedevano all'interno della città potevano decidere di ricorrere alle armi per risolvere le proprie dispute, come dimostra l'inquisizione avviata nel giugno 1381 contro Gabriele Tizzoni, reo di aver aggredito il servitore comunale Giacomo d'Arborio, mentre questi si trovava nel borgo di Rive per eseguire un pignoramento, ferendolo gravemente al petto con una lancia<sup>44</sup>.

Ciononostante, nel caso eusebiano la conflittualità armata non sembra essere il tratto distintivo di questo segmento sociale, in quanto anche per i nobili è possibile riscontrare un ricorso decisamente superiore a soluzioni d'offesa a mani nude oppure attraverso l'utilizzo di armi improprie, in particolare sassi e bastoni. In un numero limitato di casi, gli esponenti delle stirpi nobiliari potevano anche decidere di adottare, nei propri scontri, arnesi utilizzati per il lavoro nei campi, seppur con una frequenza minore rispetto agli abitanti del contado, oppure oggetti contundenti inusuali, come secchi e boccali<sup>45</sup>.

La tendenza a ricorrere alle armi per risolvere le proprie dispute appare piuttosto caratteristica di altri segmenti sociali, in particolare dei soldati e di quei soggetti che si trovavano al loro servizio, come i ragazzi di brigata e i famuli al servizio di capitani e comandanti<sup>46</sup>. In totale, i soldati indagati per aver ferito qualcuno sono 37, dei quali soltanto 8 sono accusati di aver provocato una rissa mentre i restanti sono tutti processati per il reato di percosse. Tra questi troviamo una componente alquanto consistente di mercenari tedeschi, incaricati della difesa della città e stanziati all'interno della cittadella, come un tale Ottone, figlio del fu Enrico *de Mixen*, sottoposto a inquisizione nel novembre 1377 per aver percosso il sellaio vercellese Ameotto d'Asti al termine di una discussione scoppiata nella casa di quest'ultimo, ferendolo gravemente alla mano sinistra con uno stocco<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> Una copia della lettera inviata da Gian Galeazzo, con cui il duca riconosce il diritto dei nobili di Saluggia a portare armi, è trascritta integralmente in: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), c. 42v.

<sup>44</sup> Il Tizzoni, citato legittimamente su mandato del giudice, si presenta in tribunale il 27 luglio per l'interrogatorio e riceve un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Probabilmente entro i termini, l'imputato e la vittima presentano al giudice l'atto di pace firmato nella casa del Tizzoni. Quest'ultimo viene infine condannato, il 7 settembre, al pagamento di 25 lire in moneta di Pavia, pena mitigata dalla pace presentata: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 71r-72r; *Liber condemnationum* B-270 (1380-1381), c. 22r.

<sup>45</sup> Il ricorso a questa tipologia di strumenti d'offesa è attestato, ad esempio, nell'aggressione perpetrata dal nobile Giorgio Scutari ai danni di Antonio Mostiola, *habitor* eusebiano, nella quale il primo, impugnando un boccale di terracotta, avrebbe ferito alla fronte il secondo, mentre questi stava entrando nella casa di Alessina Scutari. Il 21 gennaio 1385, Giorgio compare davanti al banco di giustizia per l'interrogatorio, presenta l'idonea fideiussione e gli viene assegnato un termine di tre giorni per le eventuali difese. Dopo quasi un mese, il 18 febbraio si presenta nel palazzo del comune Antonio, il quale confessa di essere in pace e concordia con lo Scutari, che risulta comunque condannato il 25 febbraio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 3r-3v.

<sup>46</sup> Una tendenza simile è osservata da Trevor Dean nelle città di Bologna e Reggio nell'Emilia per la seconda metà del XIV secolo: DEAN, *Crime and justice*, pp. 169-170.

<sup>47</sup> Ottone, dopo essere stato legittimamente citato, compare davanti al giudice il 17 novembre per l'interrogatorio ed è in grado di fornire anche un fideiussore idoneo. Quello stesso giorno si presenta in tribunale anche Ameotto,



Come anticipato, i soldati mostrano una particolare predilezione a colpire i propri nemici utilizzando armi proprie, che infatti compaiono come strumento di offesa in oltre il 62% dei processi celebrati fra la fine del Trecento e la metà del Quattrocento. Questa particolare inclinazione si lega chiaramente al fatto che essi, in funzione del loro ruolo e della loro posizione, potessero avere accesso a una gamma di armi superiore al resto della popolazione urbana. Quando la situazione diventava particolarmente accesa, o forse quando intendevano regolare qualche conto in sospeso, essi potevano così decidere di sfruttare l'arsenale in loro possesso, brandendo all'occorrenza spade e daghe, stocchi, coltelli bergamaschi, lance e giavellotti<sup>48</sup>.

I membri della milizia sembrano ricorrere con una certa frequenza anche a colpi sferrati a mani nude oppure impugnando sassi e bastoni, benché entrambe le soluzioni risultino adottate solo in un numero ristretto di scontri. Come osservato anche per altri segmenti sociali, poteva accadere che l'avvio improvviso di un diverbio comportasse il ricorso a strumenti d'offesa improvvisati, senza implicare necessariamente il ricorso alle armi, data la gravità tanto delle ferite che ne potevano conseguire, quanto delle pene irrogabili in caso di spargimento di sangue e mutilazioni<sup>49</sup>. Emblematico, in tal senso, quanto accadde nel novembre 1414 presso la pescheria del mercato nuovo di Vercelli, dove Gualnerio da Palestro stava vendendo del pescato a un qualche ragazzo. Beltramo d'Alessandria, socio del *dominus* Guglielmo da Ceva, stipendiario stanziato in città, trovandosi a passare di lì e senza alcuna ragione apparente, avrebbe afferrato due lucci e li avrebbe scagliati contro un muro, provocando così la reazione di Gualnerio. Il

---

il quale dichiara di essere in concordia con Ottone, che viene infine condannato il 18 dicembre al pagamento di un'ammenda di 16 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli, pena mitigata a seguito della pace raggiunta con l'offeso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 20r-21r.

<sup>48</sup> Vittima probabilmente di un regolamento di conti è il frate Antonio, detto *Galocco*, aggredito il 12 marzo 1394 da quattro soldati della compagnia di Bernabone Leonello, stipendiario del signore di Milano, mentre si stava recando al monastero di Sant'Andrea di Vercelli insieme a Perrotto Spadino d'Alice. I due sarebbero stati raggiunti da un certo Zannino da Larizzate e da tre suoi soci, tutti armati di stocchi, che avrebbero minacciato il frate dicendogli che non lo avrebbero lasciato scappare. I soldati avrebbero prima buttato Antonio a terra e lo avrebbero quindi percosso più volte con calci e pugni, mentre Zannino avrebbe colpito Pietro con uno stocco o con un coltello bergamasco, ferendolo alla testa con grave perdita di sangue. Dopo essere stato legittimamente citato dal servitore del comune ai primi di aprile, Zannino rifiuta però di presentarsi davanti al giudice e conseguentemente, l'8 aprile, viene condannato al bando in contumacia e al pagamento di una sanzione di 50 lire in moneta di Pavia. La sentenza finale viene però pronunciata dal podestà il 10 giugno e vede Zannino condannato al pagamento di 130 lire, per le percosse inflitte a Pietro, e di 10 fiorini, per aver portato armi vietate di giorno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 27r-27v.

<sup>49</sup> Gli statuti del comune di Vercelli prevedevano infatti che, in caso di mutilazione premeditata di una parte del corpo della vittima, il reo dovesse essere punito con l'amputazione della medesima parte, mentre in caso di mutilazione accidentale di una parte del corpo, egli dovesse essere condannato al pagamento di una sanzione da 50 a 200 lire in moneta di Pavia, da pagare metà alla vittima e metà al comune. Inoltre, in entrambi i casi il malfattore era tenuto a risarcire alla vittima tutte le spese mediche: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 108r-108v.

soldato lo avrebbe quindi aggredito, lanciandogli un pezzo dei suddetti pesci e ferendolo alla testa<sup>50</sup>.

Se si osservano le vittime delle percosse e delle risse provocate dai membri della milizia emerge chiaramente come gli scontri fossero circoscritti ai confini della città, in quanto la maggior parte degli offesi è rappresentata da *habitatores* vercellesi e in misura nettamente inferiore da cittadini. Il fatto che la maggior parte dei soldati inquisiti fosse di stanza all'interno delle mura urbane, oppure della cittadella, rendeva infatti difficile che questi potessero commettere un reato ai danni di quanti risiedessero nei borghi distribuiti per il contado. All'interno delle fonti non si riscontra alcun caso di comitatini feriti da miliziani, tanto che l'unica vittima che non risulta risiedere in città è un forestiero, Giacomo Gaglione di Quarona, proveniente dal distretto di Novara<sup>51</sup>.

Il secondo bersaglio maggiormente colpito dagli assalti sferrati dai soldati erano gli altri componenti delle forze armate cittadine. È probabile che le lunghe giornate trascorse a stretto contatto con i propri compagni d'arme portassero a un sovrapporsi continuo di incomprensioni e attriti, che potevano facilmente degenerare in discussioni e tafferugli anche sanguinosi. Particolarmente violenta risulta essere stata la rissa, provocata nel febbraio 1378 da due stipendiari equestri, i teutonici Giordano *de Vastfalia* e Pietro *de Ilexosen*. I due avrebbero iniziato ad azzuffarsi nei pressi del mercato della vicinia di San Michele, dove Giordano avrebbe colpito Pietro con una spada, ferendolo alla testa con spargimento di sangue. Pietro avrebbe quindi sguainato lo stocco e avrebbe inseguito Giordano fino all'ingresso della casa di Martino Astella, dove lo avrebbe trafitto cinque volte, ferendolo seriamente alla testa, al petto, al fianco e alla mano destra<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Comparso in giudizio il 17 novembre, Beltramo confessa quanto contenuto nell'inquisizione avviata contro di lui, ma aggiunge di non essere sicuro di aver effettivamente colpito Gualnerio con il pesce. Gli atti non consentono, tuttavia, di ricostruire gli esiti del processo, anche se è lecito pensare che esso si sia risolto in favore di Beltramo, in virtù dei patti, siglati il 15 ottobre 1414, tra il marchese di Monferrato e Guglielmo da Ceva, secondo i quali gli ufficiali del marchese non possono nuocere i soci di Guglielmo se non nei casi più gravi, in particolare omicidio e furto con sangue: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 27r-27v.

<sup>51</sup> L'uomo risulta aggredito da un tale Andrea, ungaro al servizio del capitano di Vercelli, mentre nel mese di marzo del 1387 stava attraversando a cavallo il borgo di Gattinara. Il soldato lo avrebbe quindi inseguito fino ad un fossato nei pressi del mulino locale e lo avrebbe colpito con uno stocco, ferendolo con sangue alla nuca e al lato sinistro della testa. Andrea risulta citato in giudizio il 3 aprile ma, non essendosi presentato davanti al giudice entro i termini stabiliti, viene bandito in contumacia e condannato al pagamento di una multa di 50 lire in moneta di Pavia. Condanna successivamente confermata e pronunciata pubblicamente dal podestà l'8 giugno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 9r-9v.

<sup>52</sup> Nonostante risultino legittimamente citati dal servitore comunale il 20 febbraio, Giordano e Pietro non si presentano in tribunale e, il 27 febbraio, vengono conseguentemente banditi in contumacia e condannati al pagamento di 100 lire in moneta di Pavia. La sentenza finale, pronunciata dal podestà il 3 aprile successivo, vede Giordano condannato per 33 lire, 6 soldi e 8 denari di terzioli, mentre Pietro in 250 lire in moneta di Pavia: ASCVc,

La tendenza a ricorrere alle armi all'interno dei propri scontri è, inoltre, condivisa anche da un buon numero di servitori finiti sotto processo per i reati di rissa e di percosse. Si tratta di circa 50 soggetti, la maggior parte dei quali è composta dai famuli al servizio dei diversi stipendiari e comandanti della milizia cittadina, seguiti da quanti servivano presso le preminenti famiglie nobili, sia cittadine sia rurali. Tutti costoro sembrano infatti adottare le medesime tipologie di strumenti d'offesa brandite dai proprietari, come se la disponibilità d'armi di questi ultimi fosse accessibile anche a quanti prestavano servizio sotto di loro. I famuli sembrano impiegare frequentemente armi proprie, come stocchi, spade, coltelli, asce, giavellotti e frecce, ma tuttavia non in modo esclusivo, come osservato, ad esempio, per i soldati. Essi mostrano infatti una maggiore predisposizione a servirsi di armi improprie, impugnate all'occorrenza per trafiggere i propri avversari, in particolare bastoni e sassi, ma anche ranze e falcetti. Rispetto alle altre categorie sociali, però, i servitori non rivelano una particolare inclinazione a limitare le aggressioni al proprio segmento, ferendo indistintamente tanto gli *habitatores* eusebiani e i comitatini, quanto altri famuli o *familiares*, residenti sia in città sia nel contado<sup>53</sup>.

### 1.2. I teatri della violenza in città e nel contado

Come messo in luce già in precedenza, è evidente come la qualità delle percosse e le tipologie di strumenti d'offesa adottati in risse e aggressioni dipende in larga misura tanto dal luogo dello scontro quanto dalle condizioni e dal momento in cui esso aveva luogo. Lo scoppio improvviso di una lite poteva indurre i contendenti, come si è visto, a fare ricorso a qualsiasi oggetto a loro disposizione per ferire l'avversario e l'ambiente in cui si trovavano poteva così influenzare largamente le 'armi' da loro adottate.

---

Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 57r-58r; *Liber condemnationum* B-7079 (1377-1378), cc. 22v-23r.

<sup>53</sup> Se nel febbraio 1383 un certo *Zaramella*, famulo di uno degli stipendiari della brigata di Corrado *de Canalis*, impugna una daga per ferire alla gola Angelino, famulo di uno degli stipendiari della brigata di Enrico *Coringher*, con cui stava avendo una rissa, nel luglio dello stesso anno Bartolomeo *Cainarva* da Milano, famulo dell'ufficiale della custodia notturna, ricorre al pomo dello stocco per tramortire Giacomina, moglie di Giovanni *Zanasco*, sfuggita in precedenza al tentativo dell'uomo di violentarla. Nel primo caso, i due soldati figurano entrambi tra gli indagati nell'inquisizione avviata il 19 febbraio, ma non essendosi presentati davanti al giudice entro i termini stabiliti vengono banditi in contumacia e condannati al pagamento di 50 lire in moneta di Pavia per *Zaramella* e di 3 lire per Angelino, sulla base di quanto emerso forse dalle dichiarazioni dei testimoni. La pena, pronunciata il 29 aprile, vede confermata la condanna di *Zaramella*, mentre quella di Angelino risulta ridotta a una lira. Stessa sorte spetta a Bartolomeo, il quale, essendosi rifiutato di comparire in tribunale, risulta condannato, il 24 luglio, al bando e al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia, per aver cercato di violentare Giacomina. Pena poi confermata nella sentenza pronunciata dal podestà il 3 settembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 23r-23v e 43r-43v; *Liber condemnationum* B-308 (1382-1383), cc. 48r-48v.

Le carte processuali restituiscono l'immagine di una violenza diffusa all'interno di tutte le compagini sociali, dove la maggioranza dei reati violenti denunciati risultano commessi all'interno della città, anche se sussistono differenze di rilievo da un segmento all'altro. Com'è lecito aspettarsi, la componente più rilevante dei cittadini mostra un'inclinazione maggiore a risolvere i propri conflitti all'ombra delle mura urbane. Tuttavia, alcuni di essi, nello specifico gli esponenti delle principali casate nobiliari e quei *cives* abbienti che godevano di un buon numero di possedimenti nel contado, potevano giungere facilmente alle mani con quanti risiedessero nelle relative località del contado. Emblematico in tal senso risulta l'assalto sferrato, nel mese di agosto del 1422, dai *domini* Domenico e Guglielmo Bondoni ai danni di Ubertino del Prete da Roasio. Mentre quest'ultimo si trovava in uno dei campi della domina Margherita Bondoni e del marito Franceschino da Rovasenda, situato nel territorio di Alice, per raccogliere le noci dagli alberi su richiesta degli sposi, sarebbe stato aggredito dai due nobili e Guglielmo lo avrebbe percosso con una pertica di legno, probabilmente raccolta o sradicata direttamente nel noceto, ferendolo con sangue alla mascella destra<sup>54</sup>. Non è chiaro cosa abbia provocato lo scoppio del diverbio e la conseguente aggressione, ma il fatto che essa sia avvenuta in un campo e che non si sia trattato, con ogni probabilità, di un'azione premeditata ha influenzato chiaramente la qualità delle percosse inflitte al rustico.

I reati violenti commessi dagli *habitatores*, e arrivati sui banchi dei giudici ai malefici, evidenziano la medesima tendenza di quelli perpetrati dai *cives*, benché in questo caso siano quasi del tutto assenti episodi di violenza avvenuti al di fuori dei confini cittadini<sup>55</sup>, un andamento grossomodo sovrapponibile a quello mostrato dai soldati stanziati a guardia della cittadella, perseguiti esclusivamente per aggressioni e risse avvenute entro i confini della città. Di riflesso, risse e percosse provocate dai comitatini tendono a concentrarsi nei rispettivi borghi di residenza, o comunque nelle aree rurali. I reati contro le persone commessi dagli abitanti del contado risultano eseguiti, infatti, per oltre il 94% nelle località del distretto, mentre il numero

---

<sup>54</sup> Domenico e Guglielmo Bondoni, ricevuta la legittima citazione, non si presentano davanti al giudice, che li condanna quindi, il 9 settembre, al bando e al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia. La sentenza finale risulta comunque pronunciata il 31 ottobre e vede Domenico condannato per 1 lira in moneta di Pavia, mentre Guglielmo per 10 lire: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422-1423), cc. 46v-48v; *Liber sententiarum* B-327 (1422), cc. 22r-23r.

<sup>55</sup> Ad accezione di un solo caso di percosse, denunciato nel borgo di Viverone e commesso nel novembre 1387 da Giovanni d'Albano, uno dei servitori del comune, inviato nella località rurale per eseguire un pignoramento su ordine del podestà. Questo avrebbe portato a una discussione con una donna del luogo, una certa Franceschina, che sarebbe stata spinta a terra dal servitore e, cadendo, avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il suolo. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni, citato in giudizio e sottoposto a interrogatorio il 23 gennaio, e da tutti i testimoni, interrogati alla fine di febbraio, il giudice si pronuncia in favore dell'imputato, che infatti risulta assolto, in data 11 aprile, da tutte le colpe: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 48r-48v.

di aggressioni compiute in città supera di poco il 5% del totale. Una componente significativa delle denunce e delle querele relative a percosse e risse avvenute nel contado proviene poi dalle località maggiormente popolate, come Cavaglià e Gattinara, ma anche da centri meno popolosi, come Palestro e Masserano, dove il permanere di un elevato livello di conflittualità, provocato forse, almeno per la seconda, dal sovrapporsi della giurisdizione comunale e vescovile, poteva portare all'accendersi di scontri improvvisi<sup>56</sup>.

Per quanto riguarda i nobili, essi sembrano commettere i propri crimini tanto all'interno dei confini urbani, quanto nei borghi rurali, anche se i reati denunciati nel contado sono leggermente inferiori a quelli segnalati in città. Questo equilibrio è dovuto alla particolare composizione di questo segmento sociale, i cui soggetti finiti sotto processo si dividono equamente, come osservato in precedenza, tra esponenti della nobiltà cittadina e membri di casate dal forte radicamento rurale. Inoltre, diversi *cives* appartenenti all'aristocrazia eusebiana possedevano spesso terreni e appezzamenti nei diversi borghi del distretto e li visitavano con una certa frequenza per controllare che tutto fosse gestito a dovere dai propri rustici. Allo stesso modo, gli esponenti delle principali famiglie dell'aristocrazia rurale decidevano talvolta di recarsi in città per lo svolgimento dei propri affari, dove potevano contare sui servizi offerti dai membri del locale collegio notarile<sup>57</sup>. In certe circostanze un diverbio particolarmente acceso degenerava spesso in scontri violenti, come quello scoppiato nel settembre 1391 tra il *dominus* Eusebio Alciati della Motta, giunto nel borgo di Montebruardo forse per gestire i propri interessi *in loco*, e un tale Bartolomeo Trellone, abitante del luogo. Mentre si trovavano entrambi sulla strada pubblica del paese, Eusebio avrebbe aggredito e percosso Bartolomeo più volte con un bastone, ferendolo alla testa, alle spalle e ai reni, ma senza spargimento di sangue<sup>58</sup>. Nel marzo 1435 è invece Domenico Avogadro, esponente del ramo familiare di Quinto, a rendersi responsabile di una serie di ingiurie e dell'aggressione subite da Ubertino Raffico da Olcenengo, mentre questi si trovavano nel broletto del comune di Vercelli per il saldo di un prestito in denaro. Domenico avrebbe prima accusato Ubertino di non aver rispettato i termini stabiliti e lo avrebbe

---

<sup>56</sup> Sugli intrecci giurisdizionali in alcuni borghi del contado eusebiano si veda: FLAVIA NEGRO, "Et sic foret una magna confusio": le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, pp. 401-478; BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 469-472.

<sup>57</sup> Sulle attività della società dei notai nel comune eusebiano si vedano: CANOBBIO, *Notai a Vercelli nel XV secolo*; OLIVIERI, *La società dei notai di Vercelli e i suoi statuti*.

<sup>58</sup> Gli interrogatori di Eusebio, svoltosi il 2 ottobre, e quelli dei testi individuati, sentiti tra il 14 e il 16 dello stesso mese, non sembrano chiarire la vicenda a sufficienza, tanto che il giudice decide di convocare il querelante, Guglielmo Trellone da Montebruardo, padre e legittimo amministratore del figlio Bartolomeo, per invitarlo a presentare ulteriori prove e indizi contro l'imputato. Evidentemente il Trellone non è in grado di fornire altri testimoni e il giudice, in data 2 novembre, si pronuncia a favore di Eusebio, che risulta infine assolto da tutte le colpe di cui era accusato: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 9r-10r.

successivamente insultato e percosso con una serie di pugni, colpendolo più volte all'occhio, allo zigomo e alla tempia sul lato sinistro<sup>59</sup>.

La tendenza a commettere azioni violente sia in città sia nel contado caratterizza anche i reati di cui sono incolpati i servitori, benché anche in questo segmento sociale si possa notare una lieve preferenza nel perpetrare aggressioni e nel provocare risse all'intero delle mura cittadine. Questo è dovuto in parte ai soggetti presso i quali essi si trovavano a servire, trattandosi nella maggior parte dei casi di soldati, stanziato prevalentemente nella cittadella, nonché di artigiani e mercanti residenti a Vercelli. Tuttavia, il fatto che alcuni famuli prestassero i propri servizi presso alcune famiglie nobili, dislocate nei diversi borghi del distretto eusebiano, o per cittadini particolarmente abbienti, che godevano di possedimenti consistenti nelle terre del contado, li portava a rendersi responsabili, almeno secondo quanto emerso da denunce e querele, anche di diversi reati commessi al di fuori dei confini cittadini<sup>60</sup>.

Passando ad analizzare i luoghi dove si verificavano più spesso scontri e risse, nel distretto eusebiano, così come osservato anche in altri comuni bassomedievali, essi avvenivano, nella maggioranza assoluta dei casi analizzati, lungo le strade, nelle piazze e presso le porte d'accesso, sia cittadine o sia rurali<sup>61</sup>. Il fatto che questi spazi rappresentassero i principali luoghi di socialità è sufficiente a spiegare la loro predisposizione a concentrare una parte consistente della carica di violenza quotidiana<sup>62</sup>. Lo scoppio di conflitti prevalentemente sulle vie cittadine o presso piazze e mercati rappresenta un tratto comune a tutti i segmenti sociali, condiviso tanto

---

<sup>59</sup> Il 29 marzo l'Avogadro si presenta davanti al giudice per l'interrogatorio e confessa di aver colpito il Raffico, avendo temuto di poter essere aggredito a sua volta. La confessione spontanea dell'imputato porta il giudice a pronunciarsi contro Domenico, che infatti risulta condannato il 2 aprile per le percosse inflitte a Ubertino: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 45r-45v.

<sup>60</sup> A titolo di esempio è sufficiente citare le percosse, inflitte nel settembre 1416, a una donna del borgo di Rive, una certa Agnese, moglie di Domenico Tonso, da parte forse di un parente del marito, Vercellino Tonso da Rive, che al tempo si trovava al servizio del nobile Enricotto Tizzoni. Vercellino, dopo aver raggiunto la donna sulla strada davanti alla casa del *dominus* Riccardo Tizzoni, la avrebbe aggredita con una ranza di legno, ferendola due volte alla testa, con spargimento di sangue, e ai fianchi. L'inquisizione risulta avviata l'11 settembre e già il giorno successivo il giudice dei malefici incarica il servitore comunale della citazione di Vercellino, che risulta comunque eseguita entro il 19 settembre. Tuttavia, non essendosi presentato entro i termini stabiliti l'imputato viene condannato al bando e al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di pavia, revocabile qualora si presenti in tribunale entro dieci giorni. La sentenza finale viene però pronunciata solo il 21 novembre e vede il servitore condannato per 20 lire in moneta di Pavia, per le percosse inflitte ad Agnese: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 49r-50r; *Liber sententiarum* B-328 (1416), cc. 19v-20r.

<sup>61</sup> La medesima tendenza dei conflitti a concentrarsi lungo le vie cittadine o attorno alle piazze di mercato è attestata, ad esempio, sia nel comune di Torino sia in quello di Avignone per gli ultimi decenni Trecento: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 614-616; JACQUES CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien. Avignon au XIV<sup>e</sup> siècle d'après les registres de la cour temporelle*, in «Mélanges de l'école française de Rome Moyen Âge – Temps Modernes», 92/II (1980), pp. 235-372, in particolare p. 352 e ss.

<sup>62</sup> CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien*, p. 352.

dai *cives* più abbienti e dagli abitanti del contado quanto dai membri della milizia cittadina e della servitù.

Benché i luoghi pubblici assorbissero la maggior parte dei comportamenti violenti, un buon numero di percosse e tafferugli avvenivano entro le mura domestiche, sia in abitazioni private sia presso botteghe artigiane e taverne. Scegliere un luogo piuttosto che un altro per il proprio scontro poteva infatti avere effetti evidenti sulla qualità dei colpi inferti, come mostrato chiaramente dalla rissa, scoppiata nel gennaio 1415 nella taverna di Guglielmo Tagliaferro, tra il fabbricante di boccali vercellese Comino Crivello e un certo Vercellino, detto *Merlo*, da Caresana, ferito, in quell'occasione, alla testa con un boccale di terracotta<sup>63</sup>.

Un numero inferiore, ma comunque consistente, di reati violenti risulta compiuto nei territori circostanti alla città e nei borghi rurali che ne componevano il distretto. Campi, prati e pascoli sono spesso luogo di diatribe accese, che potevano culminare in scontri brutali, tanto all'interno della medesima compagine sociale quanto verso altri segmenti. Se i cittadini figurano tra i responsabili di risse e percosse avvenute nei campi con una frequenza maggiore rispetto ai semplici *habitatores*, essendo alcuni di essi in possesso di cospicui beni fondiari non solo nell'area cittadina ma anche nel contado, sono soprattutto i comitatini e, in misura lievemente inferiore, i nobili a mostrare una tendenza più marcata nel commettere azioni violente nei terreni su cui si trovavano a lavorare o di cui erano 'proprietari'. Inoltre, l'inclinazione a servirsi di strumenti d'offesa reperiti direttamente sul luogo degli scontri, in particolare quando questi non fossero premeditati da nessuno dei contendenti, potrebbe spiegare l'impiego frequente di armi improprie, come pali in legno, falci e tridenti, nei tafferugli che vedevano coinvolti abitanti del contado, ma anche il ricorso a questo tipo di soluzioni da parte degli esponenti della nobiltà, non solo rurale.

Un dato singolare sono, infine, le risse e le aggressioni violente avvenute presso il palazzo del comune e nel broletto, luoghi di esercizio del potere, dove si tenevano le sedute del consiglio cittadino e dove si amministravano i propri interessi alla presenza delle magistrature comunali. Tutte le azioni violente verificatesi in questi spazi risultano commesse quasi esclusivamente da *cives*, coloro che partecipavano in modo diretto e attivo alla vita pubblica della città e che, in alcuni casi, potevano superare i limiti accettabili di un confronto, non solo con

---

<sup>63</sup> Comparso in giudizio il 19 febbraio per l'interrogatorio, Comino confessa di aver colpito Vercellino alla testa con un boccale e gli viene assegnato un termine di cinque giorni per la presentazione di eventuali difese. A distanza di oltre sei mesi dall'avvio del procedimento, Comino risulta condannato, il 14 agosto, al pagamento di 5 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 41r-41v; *Liber sententiarum* B-319 (1414-1415), cc. 44r-45r.

propri pari ma anche con gli ufficiali, macchiandosi di crimini anche sanguinosi<sup>64</sup>. Nel settembre 1441, al termine di una riunione del consiglio generale della città, il nobile Francesco Pettenati, credenziario e cittadino di Vercelli, avrebbe avuto una discussione con il *dominus* Antonio Avogadro di San Giorgio e lo avrebbe poi aggredito, colpendolo con un pugno all'occhio sinistro e al volto, provocandogli la frattura del naso con conseguente perdita di sangue<sup>65</sup>. Mentre, oltre vent'anni prima, nel dicembre 1420, è addirittura il vicario Andellino *de Brancharolis* a finire vittima delle ingiurie e delle percosse, sferrate a mano nuda dal nobile e cittadino eusebiano Nicolino *de Sonomontis*, al termine di un diverbio scoppiato durante una seduta del consiglio comunale<sup>66</sup>.

### 1.3. *I casi di omicidio: assassini, vittime e luoghi del crimine*

Un discorso a parte meritano quei soggetti che risultano indagati per omicidio, un reato della massima gravità che comportava, secondo quanto stabilito dalla normativa locale, la pena capitale, nello specifico se l'assassino avesse agito con premeditazione<sup>67</sup>. Gli oltre 50 casi di omicidio documentati dalle fonti giudiziarie mostrano chiaramente come questi fossero

---

<sup>64</sup> Gli unici casi documentati di soggetti che, pur non godendo della qualifica di *cives*, si siano resi responsabili di aggressioni avvenute all'interno del palazzo del comune si registrano nelle inquisizioni, avviate rispettivamente nel settembre 1395 e nel febbraio 1396, contro il comitatino Guglielmo *de Cassinis* d'Arborio, accusato delle percosse subite a mani nude dal compaesano Antonio, detto *Canterius*, e contro il soldato Giovanni della Mirandola, indagato per lo schiaffo inflitto al doratore vercellese Antonio da Benna: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 7r-7v e 102r-102v.

<sup>65</sup> Il 4 settembre Francesco viene prima sottoposto a interrogatorio, dove confessa di aver colpito l'Avogadro ma per legittima difesa, essendo prima stato aggredito da quest'ultimo, e presentata l'idonea fideiussione, gli viene assegnato un termine di otto giorni per la presentazione delle difese. L'imputato risulta nuovamente interrogato il 13 settembre, insieme ad alcuni testi individuati dal giudice. Gli interrogatori dei restanti testimoni si svolgono tra il 16 e il 26 settembre, quando il Pettenati riceve un secondo termine di sei giorni per la presentazione delle opportune difese. Gli atti però si arrestano in questo momento dell'iter, non consentendo di ricostruire gli esiti della vicenda: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 93r-97v.

<sup>66</sup> A seguito dell'avvio dell'inquisizione, l'11 gennaio 1421 il giudice ai malefici emette il mandato per la citazione di Nicolino, il quale inizialmente rifiuta di presentarsi in tribunale. Ben oltre i termini stabiliti, il 6 febbraio compare in giudizio il *dominus* Guglielmo *de Lonate*, notaio vercellese e procuratore del *de Sonomontis*, per presentare le difese e le eccezioni da lui individuate. Registrati anche tutte le dichiarazioni dei testi, interrogati tra l'11 e il 15 febbraio, gli atti si chiudono con una lettera, inviata dal duca di Milano al podestà di Vercelli in data 21 marzo, dove si ordina ai giudici di procedere considerando la qualità della persona: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 2r-4v, 15r-17v e 19v.

<sup>67</sup> La rubrica relativa ai casi di omicidio è contenuta nell'incipit del quarto libro, intitolato *De maleficiis et ferutis*, dove si precisa che: «Si autem aliquis aliquem percussit vel vulneraverit vel percussus vel vulneratus fuerit, ex qua | percussione moriatur, tunc percussori vel vulneranti qui alium | interfecerit vel interfecit caput a spatulis amputetur ita | quod moriatur. Et tamen si percussor seu interfector predicta com | miserit se defendendo in rixa, rumore, altercatione vel insultu, tunc nullam penam patietur»: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 108v.



compiuti da soggetti provenienti da tutti i segmenti sociali, anche se alcuni di essi sembrano evidenziare una propensione maggiore a commettere crimini particolarmente efferati. Questa inclinazione, tuttavia, potrebbe essere dovuta anche alle inferiori garanzie di protezione cui determinati settori sociali potevano avere accesso. Oltre il 70% delle uccisioni risulta infatti perpetrato dagli abitanti dei borghi rurali, i quali tuttavia sembrano limitare le aggressioni mortali alla propria compagine sociale. La quasi totalità delle vittime denunciate proviene infatti dalla medesima località degli aggressori, o quantomeno da uno dei borghi che componevano il distretto cittadino, mentre in un unico caso gli atti documentano l'omicidio di un nobile per mano di alcuni rustici. Si tratta di Bartolomeo Alciati, esponente del ramo familiare di Puliaco, caduto vittima, nel novembre 1377, di un assalto ordito da Pietro, detto *Briganda*, Olrico, detto *Guasta*, e Marcone, detto *Scaramucia*, tutti abitanti di Suno, borgo appartenente al distretto di Novara, mentre si trovava a transitare per il territorio di Salussola. L'uomo sarebbe stato raggiunto sulla strada dai tre uomini che l'avrebbero aggredito e percosso più volte con spade, lance e coltelli, provocandone immediatamente la morte<sup>68</sup>.

La componente di cittadini e *habitatores* eusebiani che risultino inquisiti per il reato di omicidio è nettamente inferiore, contando solo quattro abitanti di Vercelli e un unico *civi*<sup>69</sup>. Come osservato per gli abitanti del contado, cittadini e *habitatores* sembrano limitare i propri delitti a soggetti appartenenti al loro segmento sociale, mentre sia i nobili sia i servitori mostrano una maggiore propensione a rivolgere i propri colpi letali verso altre categorie, in particolare verso gli abitanti del contado. I cinque famuli denunciati per omicidio sono, infatti, responsabili della morte di altrettanti rustici e di due forestieri, mentre i quattro assassini provenienti dalla nobiltà vercellese sono accusati delle morti di due comitatini e di un altro nobile. Tuttavia, per quanto concerne le uccisioni commesse dai servitori si rende necessaria qualche ulteriore precisazione. Questi, infatti, solo di rado sembrano agire di propria volontà, indipendentemente dalla volontà e dalle azioni dei proprietari. Nella maggioranza dei casi, invece, i membri della

---

<sup>68</sup> I tre abitanti di Suno, borgo facente parte del distretto di Novara, nonostante la citazione eseguita dal servitore del comune il 18 febbraio, non si presentano davanti al giudice entro i termini stabiliti e vengono conseguentemente banditi in contumacia e condannati al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia, secondo quanto stabilito nella sentenza pronunciata pubblicamente dal podestà il 13 marzo 1378: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 50r-51r.

<sup>69</sup> Il cittadino e sarto vercellese Graziano *de Traxis* da Confienza è incolpato della morte di Bartolomeo d'Asti da Vettignè, ferito e ucciso con un gladio, il 7 aprile 1429, mentre si trovava nei campi della vicinia di Sant'Agnese. Secondo quanto emerso dalle informazioni raccolte dal giudice prima dell'avvio dell'inquisizione, i due avrebbero iniziato a discutere sui confini dei rispettivi orti e questo avrebbe provocato la reazione violenta di Graziano. Quest'ultimo compare in giudizio il 9 aprile e confessa di aver ucciso Bartolomeo. Ricevuto un termine per la presentazione delle difese, il 12 aprile Graziano si ripresenta davanti al giudice rinunciando a qualsiasi difesa e il 14 aprile viene infine condannato alla decapitazione, come previsto dagli statuti locali: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 30r-31r; *Liber sententiarum* B-7074 (1428-1429), cc. 19r-19v.

servitù agiscono in modo violento per rispettare un ordine impartitogli, partecipando talvolta ad aggressioni guidate dai soggetti presso cui si trovavano a servire. È il caso dell'assalto, condotto nel febbraio 1441 da due nobili di Castellengo, Francesco e Andrea da Biella, ai danni di alcuni abitanti di Mottalciata, inviati dal *dominus* Giovannone Alciati a riparare la roggia limitrofa al suo mulino. Tra gli oltre 40 aggressori figurano anche due servitori, Bergamasco e Durante, famuli dei nobili di Castellengo, resisi responsabili dell'omicidio di uno dei rustici, un beccaio di nome Martino, ferito mortalmente, durante la colluttazione, alla gola con una spada o con un roncone<sup>70</sup>.

Infine, il numero di soldati che sia siano macchiati di questo crimine è in linea con le stime degli altri segmenti, ad esclusione degli abitanti del contado, ma è comunque significativo, se confrontato con il totale dei membri della milizia finiti a processo nel periodo in esame. Circa il 10% dei soldati indagati è infatti accusato di omicidio, una percentuale che non trova riscontro in nessun'altra compagine sociale e dovuta, con ogni probabilità, sia a una maggior domestichezza nell'uso delle armi, sia a una propensione particolare alla violenza. Anche in questo caso si nota l'inclinazione degli assassini a limitare le proprie aggressioni letali alla propria sfera di conoscenze personali. Due delle vittime sono infatti membri delle forze armate cittadine, mentre l'unico altro caso individuato riguarda la morte di una donna, Anna *de Pissis*, residente nel borgo di Casalvolone e uccisa nel marzo 1416 dal marito, lo stipendiario Giorgio di Bertoldo<sup>71</sup>.

Le differenze più marcate rispetto a quanto riscontrato nei reati di rissa e percosse emergono dall'osservazione non solo delle armi impiegate più spesso negli omicidi, ma anche dei luoghi dove questi si verificavano con una frequenza maggiore. Il primo aspetto non è affatto

---

<sup>70</sup> Il processo, avviato il 27 febbraio, vede inquisiti, oltre ai due famuli, anche Francesco, figlio naturale di Antonio dei nobili di Castellengo, e Andrea da Biella dei nobili di Castellengo, oltre a un tale Bartolomeo, detto *Bianchino*, da Valdengo, l'unico identificato tra gli oltre quaranta complici descritti nella denuncia. Dopo essere stati legittimamente citati dal giudice, tutti rifiutano di presentarsi in tribunale e, conseguentemente, il 9 marzo vengono condannati al bando e al pagamento di 1000 lire in moneta di Pavia. Tuttavia, il 18 marzo, entro il termine previsto per la revoca del bando, compare davanti al banco di giustizia Eustacchio da Balocco, notaio vercellese e procuratore degli inquisiti, e presenta la richiesta di annullamento dell'inquisizione, in quanto i suoi assistiti sarebbero già stati sottoposti al giudizio del castellano di Castellengo e per mancanza di fama precedente. Il giudice, tuttavia, ammette solo in parte l'appello del procuratore e l'inquisizione, stando a quanto annotato dal notaio a margine dei nomi, si chiude con la condanna di tutti gli imputati: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 16r-23v.

<sup>71</sup> L'inquisizione, avviata il 21 marzo 1416 contro Giorgio, sembra arrestarsi già il 31 marzo, quando, nonostante la citazione eseguita tra il 24 e il 26 di quello stesso mese, l'indagato risulta bandito in contumacia e condannato al pagamento di una sanzione di 1000 lire in moneta di Pavia, per l'omicidio della moglie. Tuttavia, le note a margine, inserite in un secondo momento dal notaio, consentono di rilevare la cassazione della condanna e dell'intero processo per ordine diretto del podestà Corrado del Carretto, emesso il 27 marzo dell'anno successivo su licenza del marchese di Monferrato: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 14r-15r.

sorprendente e denota un ricorso sensibilmente più esteso, in tutti i segmenti sociali individuati, alle armi propriamente dette, da quelle meno consuete, come ronconi e giavellotti, a quelle più comuni, come spade e coltelli. L'adozione di bastoni e pietre nelle uccisioni appare decisamente più limitato, in particolare rispetto agli altri crimini violenti, mentre gli omicidi perpetrati a mani nude risultano quasi del tutto assenti.

Il ricorso a determinati strumenti d'offesa, che garantissero una maggiore letalità ai propri fendenti, dipendeva, inoltre, dalla natura e dal movente di questi scontri, che potevano essere frutto tanto di improvvisi eccessi d'ira quanto di azioni più premeditate. Nel caso di una ferita inflitta durante un diverbio, o addirittura nel mezzo di una rissa, essa poteva essere provocata da qualsiasi oggetto che fosse a portata di mano dell'aggressore, o che questi si trovava a impugnare in quel momento. Tuttavia, quando il colpo risultava letale era più probabile che questo fosse stato sferrato con un'arma tagliente, o comunque dall'elevata pericolosità, come ad esempio un attrezzo agricolo in ferro<sup>72</sup>.

Nel caso invece di omicidi che fossero risultati premeditati, stando alle informazioni raccolte dai giudici dai denunciati e dai testimoni individuati, si nota un impiego più frequente di armi bianche, soprattutto spade e coltelli, impugate dagli aggressori con il preciso scopo di eliminare la propria vittima. Ne offre un esempio l'assalto sferrato, nel giugno 1396, da Andrea di Piacenza e Giovanni da Crema, famuli di Eusebio da Bianzè, abitante di Vercelli, ai danni del mercante milanese Beltramino di Benzona. Quest'ultimo, mentre si trovava in un'osteria sulla strada per Vercelli, avrebbe chiesto una guida per raggiungere la città ed Eusebio gli avrebbe proposta la compagnia dei suoi servitori. Andrea e Giovanni però, raggiunto un passo nei pressi del territorio di Tronzano, a giurisdizione mista del duca di Milano e del conte di Savoia, avrebbero colpito Beltramino con le spade, ferendolo alla testa con grave perdita di sangue, e,

---

<sup>72</sup> Nel mese di aprile del 1416, il massaro vercellese Agostino d'Asigliano decide di aggredire un famulo di nome Ballarino, mentre questi stava ammassando della paglia in un campo, colpendolo alle spalle con uno rastrello ferrato e ferendolo mortalmente alla testa. Agostino, nonostante la citazione eseguita dal servitore il 5 maggio, non si presenta in tribunale, probabilmente per evitare la pena capitale, e il 26 maggio viene conseguentemente condannato al bando in contumacia e al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia. La sentenza finale, pronunciata dal podestà il 7 luglio, conferma l'ammenda stabilita in precedenza. Tuttavia, il 14 maggio dell'anno successivo, secondo quanto indicato nella nota inserita dal notaio a margine della sentenza, la condanna risulta cassata su mandato diretto del podestà. Fa invece ricorso a una zappa, Ottino da Landiona, abitante di Albano, accusato di aver ucciso, nell'aprile 1436, un suo compaesano, un certo Pietro *de Pisis*, ferendolo gravemente alla testa in uno dei boschi vicini al borgo. L'11 maggio il giudice incarica il servitore comunale della citazione di Ottino, che risulta eseguita regolarmente entro il 16 dello stesso mese, secondo quanto dichiarato nella relazione del servitore. L'imputato però non si presenta in tribunale entro i termini previsti dal mandato e, il 23 maggio, viene bandito e condannato al pagamento di 1000 lire in moneta di Pavia, ammenda poi confermata dalla sentenza pronunciata pubblicamente dal podestà il 14 luglio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 18r-18v; *Liber sententiarum* B-328 (1416), cc. 8v-9r; *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 113r-114r; *Liber condemnationum* B-7090 (1434-1437), c. 16v.

dopo averlo legato e portato in un bosco, avrebbero continuato a colpirlo alla gola e in molte altre parti del corpo, portandolo rapidamente alla morte. Una volta ucciso, lo avrebbero quindi derubato del cavallo, dei denari, delle vesti e della spada, e questo, secondo quanto contenuto nell'inquisizione, su preciso mandato del da Bianzè<sup>73</sup>.

Come messo in luce dalla vicenda appena illustrata, la scelta del luogo dove commettere un omicidio poteva risultare fondamentale, in particolare nel caso di aggressioni intenzionali, in quanto gli assalitori cercavano spesso posti poco in vista, in cui il pericolo di essere scoperti era ridotto al minimo. Ovviamente le carte inquisitoriali ci restituiscono il solo riflesso dei tentativi falliti da parte degli assassini, quando il crimine commesso non riusciva a restare segreto e si arrivava all'identificazione di un possibile responsabile. Il quadro che ne emerge, tuttavia, rivela come solo una minima parte delle uccisioni fosse commessa e denunciata all'interno delle mura cittadine, mentre la componente più cospicua risulta eseguita nelle diverse località del contado. Una simile tendenza è dovuta, con ogni probabilità, al numero assai contenuto di *cives* e *habitatores* che si siano macchiati di tale crimine, i quali, come abbiamo visto, tendevano a limitare i propri conflitti non solo all'interno del proprio segmento sociale ma anche entro gli stessi confini urbani. Nobili, comitatini e servitori denotano, invece, un'inclinazione maggiore a perpetrare assalti mortali nei territori del contado o lungo le strade pubbliche che collegavano i vari borghi con la città di Vercelli.

Al pari di risse e percosse, un numero consistente degli omicidi denunciati presso le autorità pubbliche risulta commesso in luoghi pubblici, come le strade cittadine e le piazze del mercato, dove avevano luogo la maggior parte degli scambi economici e delle relazioni sociali. Ma nel caso delle aggressioni più efferate e brutali si nota una concentrazione superiore non solo all'interno delle abitazioni private, dove gli assassini potevano agire lontano dagli occhi di possibili testimoni, ma anche nei campi situati in territorio cittadino oppure nel contado. Circa il 18% delle vittime risulta infatti colpita all'interno di case e taverne<sup>74</sup>, mentre di poco maggiore

---

<sup>73</sup> L'inquisizione, avviata il 20 giugno, vede indagati sia i due famuli sia Eusebio da Bianzè, in quanto ritenuto il mandante dell'omicidio e del furto commessi dai suoi sottoposti. I tre uomini, tuttavia, non rispondono né a una prima citazione, eseguita il 26 giugno, né a una seconda, emessa il 29 agosto su mandato del giudice, e il 30 settembre vengono tutti condannati a morte e alla confisca dei beni in loro possesso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 112r-113v.

<sup>74</sup> Come quella di Giovanni Testa, posta nel borgo di Salussola e luogo dell'omicidio, nel marzo 1396, di Paolo *Teniesferti*, soldato ungaro al soldo del capitano di Vercelli, caduto sotto i colpi di un suo compagno d'armi, l'ungaro Lanzarotto, figlio del fu Giovanni Pezza. L'inquisizione contro Lanzarotto è aperta il 30 marzo, sulla base delle informazioni contenute in una lettera inviata direttamente al podestà dal capitano del distretto di Vercelli e Novara, probabilmente a seguito della cattura del soldato omicida. In quella stessa data avviene infatti l'interrogatorio dell'incolpato, che confessa quanto contenuto nell'*inquisitio* e viene conseguentemente condannato alla decapitazione: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 44r-44v.

è la percentuale di uccisioni avvenute in appezzamenti e prati, compiute quasi esclusivamente da rustici e, solo in minima parte, da quei nobili che ne potevano vantare il pieno possesso.

Il pericolo di essere colti in fragrante o addirittura di essere riconosciuti da qualsiasi astante che si trovasse a passare per il luogo del delitto spingeva una frazione cospicua degli assassini ad agire in luoghi che fossero particolarmente isolati o dove potevano godere di coperture maggiori, che gli consentissero di agire indisturbati. Questa premura spiega la cifra notevole di omicidi commessi nei terreni adibiti al pascolo e all'interno dei boschi, dove spesso venivano abbandonati i corpi delle proprie vittime, non prima di averli privati di tutti i beni in loro possesso. È quanto capitato, un giorno di settembre del 1397, a Giovanni Magnone, abitante di Coggiola, aggredito da cinque uomini di Gattinara sulla strada che portava da Calpignano a Coggiola. Gli assalitori, armati di lunghi coltelli e giavellotti, gli avrebbero teso un agguato mentre Giovanni stava attraversando i boschi situati nei pressi del borgo di Gattinara e lo avrebbero colpito con le suddette armi, ferendolo a entrambe le braccia e alla schiena, trapassandogli il corpo da parte a parte, al collo e diverse volte alla testa, al petto, alla spalla e al fianco sinistri, ferite che ne avrebbero provocato la morte immediata<sup>75</sup>.

#### 1.4. *Donne violente. Stime e aspetti della criminalità femminile*

Si è già fatto riferimento alla maggior frequenza di donne tra le vittime rispetto a quelle che figurano come responsabili di un qualsiasi reato e la storiografia, anche recente, ha fornito diverse chiavi di lettura che consentano di determinare le ragioni autentiche della sottorappresentazione femminile all'interno delle fonti giudiziarie<sup>76</sup>. La discrepanza appare più profonda soprattutto per i reati violenti, che vedono le donne indicate come parte lesa nel

---

<sup>75</sup> Il 15 ottobre il podestà e il giudice avviano un'inquisizione contro un certo *Gaglia*; Perrino Ferrarolo, Giacomo, figlio di Angelino; Agostino *Caçia* di Novara, e Giovanni, detto *Rosso*, di Giovanni da Scopello, tutti di Gattinara. Questi risultano citati in giudizio il 23 ottobre dal servitore comunale Giacomo di Caresana, su mandato emesso dal giudice quattro giorni prima. Gli indagati, però, non si presentano in tribunale entro i termini stabiliti e risultano quindi condannati al bando per contumacia e al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia, per l'omicidio di Giovanni Magnone. La sentenza, pronunciata dal podestà il 20 dicembre, vede i cinque uomini condannati a morte, alla pubblicazione dei beni in loro possesso e al pagamento di 10 fiorini d'oro, per aver impugnato armi vietate dai decreti viscontei: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 25r-26r.

<sup>76</sup> Riferimenti storiografici imprescindibili sono i già citati: SBRICCOLI, «*Deterior est condicio foeminarum*»; CAVINA, *Nozze di sangue*; ID., *Una prospettiva concettuale*. Il tema dello squilibrio quantitativo tra i sessi è affrontato anche in un recente saggio da: LETT, *Violenza e dipendenza*. Inoltre, per una panoramica complessiva e aggiornata sulla relazione tra donne e violenza si veda il volume: *Women and Violence in the Late Medieval Mediterranean, ca. 1100-1500*, a cura di L. Zanetti Domingues, L. Caravaggi e G.M. Paoletti, New York 2022.

doppio dei procedimenti che le vedono coinvolte come indagate. Queste ultime sono in totale 40, delle quali oltre la metà risulta risiedere stabilmente in città, mentre 15 provengono dai borghi che popolavano il distretto vercellese. Delle 25 donne che le fonti indicano come residenti in città, solo 4 sono identificate unicamente attraverso il nome e il toponimico, sostituito in un unico caso dal cognome, trattandosi probabilmente di donne ‘solute’, mentre tutte le altre presentano l’indicazione del nome del padre o del marito<sup>77</sup>.

I soggetti di sesso femminile chiamati a giudizio sono principalmente indagati per percosse, anche se il numero di imputate accusate di aver provocato una rissa appare considerevole, soprattutto se confrontato con le stime osservate nei diversi segmenti sociali. Le donne mostrano anche una propensione maggiore a rivolgere le proprie aggressioni quasi esclusivamente verso altre donne. Come detto in precedenza, i rei tendevano a esprimere comportamenti violenti prevalente verso i membri del proprio gruppo sociale, ma nelle donne questa tendenza risulta più significativa. A cadere vittima di un’aggressione, sferrata nel novembre 1382 da Agnesina, moglie del *civis* Guglielmo da Graglia, è infatti un’altra donna, Giacomina, moglie del cittadino eusebiano Bartolomeo Greffa, anch’essa abitante di Vercelli e sposata con un esponente di spicco della società vercellese, ferita da Agnesina alla testa e alle gambe con un badile<sup>78</sup>. Questa particolare inclinazione è evidente anche nei casi, decisamente più contenuti, di donne denunciate per aver aggredito un uomo. In tutti i procedimenti analizzati, le donne identificate residenti nella città di Vercelli e quelle provenienti dai borghi del contado sembrano rivolgere i propri assalti unicamente verso i loro stessi compaesani<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Considerazioni simili, riferite al caso vercellese, sono avanzate anche da Raffaele Dossena in: ID., *Donne e crimini a Vercelli*. Mentre per un confronto con la realtà milanese, che mostra diversi punti di contatto con quanti osservato nel comune eusebiano, si veda: DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà*, in particolare pp. 85-91.

<sup>78</sup> La vicenda è oggetto di due procedimenti inquisitori, avviati rispettivamente il 20 e il 27 novembre. Nel primo Agnesina denuncia Giacomina per averla insultata, lanciandole della sporcizia con un badile e dicendole di essere la prostituta di Taddeo Pepoli, il precedente podestà di Vercelli. Il 25 novembre Giacomina si presenta davanti al giudice per l’interrogatorio e, probabilmente grazie alle informazioni raccolte in quell’occasione, due giorni dopo viene aperta una seconda inquisizione, questa volta contro Agnesina, accusata di aver aggredito Giacomina con un badile. Il 28 novembre Agnesina compare in tribunale e viene sottoposta a interrogatorio, mentre tra il 29 novembre e il 3 dicembre vengono sentiti tutti i testimoni, chiamati a rispondere sul contenuto di entrambe le inquisizioni. L’ultimo atto registrato risale al 15 dicembre, quando, davanti al banco dei malefici e alla presenza dei testi Domenico *de la Muta*, Antonio Cagno e Zannone da Mortigliengo, tutti cittadini di Vercelli, Giacomina e Agnesina dichiarano di essere in pace e concordia. La sentenza, pronunciata dal podestà il 20 dicembre, vede infine condannate Agnesina, al pagamento di 5 lire in moneta di Pavia per le ingiurie rivolte a Giacomina, e quest’ultima al pagamento di 2 lire per le percosse inflitte alla prima: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 3r-4v e 6r-7v; *Liber condemnationum* B-308 (1382-1383), cc. 27r-27v.

<sup>79</sup> L’unica eccezione è rappresentata da Antonia da Varallo, residente nella vicinia di Santa Maria di Vercelli, accusata, nel novembre 1391, di aver aggredito il *civis* Giorgio Scutari, esponente di uno dei più influenti casati nobiliari cittadini. La donna, dopo una breve discussione scoppiata nella casa dello Scutari, lo avrebbe prima colpito con un bastone, ferendolo alla testa con perdita di sangue, e lo avrebbe in seguito gettato a terra, provocandogli un’escoriazione al braccio destro. Il processo risulta aperto il 16 novembre, probabilmente in seguito alla cattura di

Ma a quali strumenti d'offesa facevano maggior ricorso le donne per regolare le proprie dispute? Come osservato anche per i soggetti di sesso maschile, queste si servivano in prevalenza delle proprie mani, tirando pugni e schiaffi, oppure graffiando le proprie vittime con le unghie. Circa metà degli scontri e delle risse provocate da donne risultano, infatti, condotte 'a mani nude', mentre in tutti i restanti casi esse adottano delle armi improprie, in prevalenza sassi, bastoni e arnesi utilizzati nel lavoro dei campi, come ad esempio badili, falcetti e tridenti. Infine, nessuna donna è accusata di aver ferito qualcuno impugnando delle armi, ad eccezione, come si vedrà tra poco, di quelle indagate per omicidio. Il dato non risulta sorprendente e denota un dominio e una propensione all'utilizzo delle armi quasi esclusivamente maschile, in cui i soggetti di sesso femminile ricorrono alle armi solo in rarissimi casi e sempre con l'obiettivo di eliminare la controparte.

La componente più significativa di donne denunciate che risiedevano all'interno delle mura cittadine, rispetto a quelle stanziate nelle diverse località del distretto, e il fatto che entrambe tendevano a circoscrivere il *range* delle proprie azioni violente ai soggetti provenienti dal loro gruppo sociale, spiega perché il numero di scontri denunciati in città sia nettamente superiore a quello delle dispute che avevano luogo nei borghi rurali. Anche per le percosse e le risse provocate dalle donne si nota una forte propensione a concentrare i momenti d'urto nei luoghi pubblici maggiormente frequentati, come le strade e le piazze cittadine. Nettamente inferiori risultano, infatti, le aggressioni e i tafferugli scoppiati nei campi e nei prati situati in città e in campagna, come all'interno di abitazioni private e botteghe. In nessuno dei casi analizzati si sono riscontrati episodi di violenza familiare e quando uno scontro avveniva all'interno delle mura domestiche aveva sempre luogo nell'abitazione di una delle vittime. Si potrebbe citare la rissa avvenuta, nell'ottobre del 1401, tra Giacomina *Fornarina*, moglie di Ubertino *Fornarino*, e il beccaio vercellese Giovannino Raspa, mentre entrambi si trovavano nella casa della donna, situata nella vicinia di San Salvatore. I due di sarebbero afferrati per i capelli e, dopo essersi buttanti a terra, avrebbero iniziato a percuotersi a vicenda con dei sassi. Rialzatasi, Giacomina avrebbe colpito Giovannino, ancora prostrato a terra, prima con una serie di pugni e calci, poi con un bastone, ferendolo in più punti del viso e della testa<sup>80</sup>.

---

Antonia, che infatti viene sottoposta a interrogatorio quello stesso giorno. Gli atti, tuttavia, non riportano alcuna successiva fase procedurale e l'inquisizione, stando alle informazioni annotate dal notaio a margine del nome dell'imputata, si chiude con la condanna della donna, emessa il 23 marzo 1392, al pagamento di una multa di 4 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), c. 22r.

<sup>80</sup> Giacomina e Giovannino risultano citati il 31 ottobre, ma, non essendosi presentati davanti al giudice entro i termini stabiliti nel mandato, il 4 novembre vengono banditi e condannati al pagamento di una multa di 50 lire per la donna e di 10 lire per l'uomo, pena revocabile qualora compaiano in giudizio entro dieci giorni. Il 14 novembre, quindi entro il termine previsto, Giacomina si presenta in tribunale e viene sottoposta a interrogatorio. Nei giorni successivi si svolgono anche gli interrogatori dei testimoni e il 2 dicembre viene emesso un secondo mandato per

Infine, le donne che, all'interno delle carte inquisitoriali, figurano come responsabili di omicidi sono in tutto tre. Si tratta di una prostituta, che risulta risiedere a Vercelli, e due comitatine, provenienti rispettivamente dai borghi di Rive e di Caresana. Anche nel caso di crimini della massima gravità, i soggetti di sesso femminile mostrano la tendenza, benché i dati disponibili risultino alquanto esigui, a rivolgere i propri colpi letali a individui appartenenti al loro segmento sociale. Le due abitanti del contado, infatti, si rendono colpevoli delle uccisioni di altrettanti rustici, aggrediti mentre si trovavano nei campi limitrofi al borgo o nella propria abitazione<sup>81</sup>, mentre l'omicidio commesso da Agnesina, figlia di Lanfranco di Vicomarino da Piacenza e nota prostituta eusebiana, vede come vittima una certa Caterina, detta *Rossa*, da Milano, anch'essa indicata negli atti come *publica meretrix* e residente a Vercelli<sup>82</sup>. Questa sarebbe stata aggredita, il 13 febbraio del 1383 nel mercato nuovo di Vercelli, da Agnesina e ferita con un coltello al seno, con conseguente spargimento di sangue e morte immediata<sup>83</sup>.

---

la citazione di Giovannino. Questi rifiuta ancora di rispondere alla chiamata in giudizio e il 19 dicembre, a seguito di legittima citazione, Giacomina si presenta nuovamente in tribunale, richiedendo una copia degli indizi contro di lei, in modo che possa formulare le opportune difese. Quattro giorni dopo la donna espone le sue difese e richiede l'annullamento dell'inquisizione, allegando una lettera del vicario vescovile attestante un'accusa, presentata da Giovannino Raspa, per una ferita alla testa inflittagli dal prete Domenico, figlio di Giacomina Fornarina. Dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni sulle difese presentate dalla donna e minacciata quest'ultima di tortura, il 13 gennaio del 1402, il giudice ne dispone il rilascio. La sentenza finale, pronunciata il 4 febbraio, vede comunque condannati Giacomina per 5 lire in moneta di Pavia e Giovannino per 7 lire, in virtù della differente qualità dei colpi inferti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7062 (1401), cc. 42r-45v e 55r-55v. Per un approfondimento su questa tipologia d'atti violenti si veda: GABRIELLA PICCINNI, 'Svelate' e afferrate per i capelli. *Le donne e le loro chiome tra immaginario erotico, violenza fisica e violenza psicologica*, in *Eretico ed erotico nel Medioevo*, a cura di C. Grasso e M. Miglio, Roma 2019, p. 119-138.

<sup>81</sup> Come nel caso di Comino, figlio di Vercellina, vedova del fu Antonio Vespa, assalito e colpito mortalmente da Antonia, figlia di Domenico *de Vegio* da Caresana, nel mese di maggio del 1425. La donna, dopo essersi introdotta nell'abitazione di Vercellina per sottrarre alcuni pani e del formaggio, sarebbe stata colta in flagrante da Comino e lo avrebbe quindi ucciso, ferendolo gravemente con un falchetto al collo, alla mascella sinistra, alla testa, alla spalla e al braccio destri. Secondo quanto emerso dalla denuncia dei consoli di Caresana e dalle indagini preliminari condotte dal giudice, la donna sarebbe poi stata aiutata dal padre nella fuga e si sarebbe rifugiata nelle terre del ducato di Savoia. In virtù di questo la donna, nonostante la citazione eseguita presso la sua abitazione e sul luogo del crimine, non compare in giudizio e, il 20 giugno, viene bandita in contumacia e condannata al pagamento di 1000 lire in moneta di Pavia. La sentenza, emessa il 7 luglio, vede la donna condannata a morte e il padre, Domenico *de Vegio*, condannato in 100 lire per aver prestato aiuto alla figlia nella fuga: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-254 (1425-1426), cc. 44r-46r.

<sup>82</sup> Sul tema della prostituzione nella società medievale si vedano: JACQUES ROSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma – Bari 1984; ID., *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Roma – Bari 2013; SILVANA ARCUTI, *Segnate a vista. Donne di strada nel Medioevo*, Lecce – Brescia 2011; MARIA SERENA MAZZI, *La mala vita: donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna 2018. Per uno sguardo più mirato alle dinamiche giudiziarie e ai circuiti della violenza che coinvolgevano le prostitute si vedano i contributi recenti di: MARIA SERENA MAZZI, *La violenza sulle donne pubbliche*, in *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccinni, Bologna 2018, pp. 85-106; ROSSELLA RINALDI, *Meretricio, giustizia, genere (secc. XIII-XV)*, in *I registri della giustizia penale*, pp. 425-462.

<sup>83</sup> L'inquisizione viene aperta quello stesso giorno, in seguito alla cattura di Agnesina, la quale, messa alle strette dal giudice e probabilmente sotto costrizione, confessa di aver ucciso Caterina e, di conseguenza, dopo essere stata reclusa nelle carceri del comune, viene condannata alla decapitazione: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 19r-19v.



I casi di omicidio rappresentano l'unica tipologia di reato in cui le donne facciano effettivamente ricorso alle armi, sia proprie sia improprie, per colpire le proprie vittime. Le assassine si servivano principalmente di armi taglienti di uso quotidiano, come falchetti e coltelli, ma nell'aggressione, avvenuta ai primi di maggio 1422, che porta alla morte di Giacomo della Grassa di Caresana, uno degli assalitori, una donna di nome Beliotta, moglie di Antonio della Grassa, consanguineo della vittima, impugna addirittura un gladio, utilizzato per ferire letalmente l'uomo al volto, alla gola e al petto<sup>84</sup>.

Il *case study* vercellese consente di rilevare come una componente non trascurabile di donne, nonostante il numero superiore di soggetti femminile che figura come vittima di aggressioni violente, si renda protagonista non solo di scontri fisici e risse, ma anche di omicidi, riuscendo forse a sfuggire dalla rete di controllo intessuta dalla giustizia patriarcale e lasciando così un segno all'interno degli atti inquisitori.

## 2. I volti dell'ingiuria. Qualificare l'offesa attraverso responsabili e bersagli

Coloro che vivevano in città, fossero essi semplici *habitatores* oppure godessero della qualifica di *cives*, e coloro che invece risiedevano nei borghi distribuiti per il contado non conducevano le loro dispute ricorrendo unicamente ad azioni violente, più o meno gravi, ma potevano adottare forme diverse d'offesa, sferrate impugnando le parole, oppure i gesti, come un'arma, che poteva essere sfoderata all'occorrenza per ferire la controparte nell'onore e nella credibilità pubblica, minacciandone così la *bona fama*<sup>85</sup>. Le ingiurie, pronunciate apertamente e

---

<sup>84</sup> L'inquisizione, avviata il 3 maggio 1422, vede indagati, oltre a Beliotta, anche Antonio, detto *Cerruto*, da Rive e Antonio della Grassa da Rive, marito della donna. Tutti però, a seguito della citazione eseguita dal servitore comunale l'8 maggio, si rendono contumaci e vengono quindi condannati al bando e al pagamento di una sanzione di 1000 lire in moneta di Pavia. La sentenza, pronunciata il 13 giugno di quello stesso anno, vede la conferma della condanna già emessa per tutti gli imputati, oltre alla pubblicazione dei loro beni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 20r-21v; *Liber sententiarum* B-327 (1422), cc. 9r-10r

<sup>85</sup> Sul reato d'ingiuria, dalla sua classificazione giuridica alle forme assunte nei diversi contesti sociali, si vedano: CARLA CASAGRANDE e SILVANA VECCHIO, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica nella cultura medievale*, Roma 1988; DANIEL R. LESNICK, *Insults and threats in medieval Todi*, in «Journal of Medieval History», 17 (1991), pp. 71-89; TREVOR DEAN, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in «Social History», 29 (2004), pp. 217-231; RAFFAELLA BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 239-264. Per uno sguardo più attento alla realtà piemontese, e in particolare al comune eusebiano, si rimanda a: ANNAMARIA NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo*, Cavalemmaggiore 1993; MATTEO MORO, *La repressione dell'ingiuria fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria (secoli XIII-XV). Vercelli, Novara e Alessandria*, in «Bollettino storico vercellese», 91 (2018), pp. 15-55. Sull'importanza della reputazione pubblica in sede giudiziale si rimanda ai già citati: MIGLIORINO, *Fama e infamia; Fama: The Politics of Talk and Reputation*; THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire*; VALLERANI, *La fama nel processo*.

spesso trascritte in forma integrale all'interno della documentazione prodotta dai tribunali bassomedievali, offrono una testimonianza, non solo del linguaggio, ma della mentalità di una società, colta attraverso uno spaccato del suo vissuto quotidiano<sup>86</sup>.

A causa della loro potenziale carica eversiva, che poteva generare faide e scontri particolarmente accesi e pericolosi per il mantenimento dell'ordine pubblico, le offese verbali, come quelle fisiche, venivano tenute sotto massima osservazione dalle autorità comunali e regolamentate da precise norme statutarie<sup>87</sup>. All'interno del *corpus* trecentesco del comune eusebiano, tuttavia, le disposizioni in materia di ingiurie e turpiloqui appare piuttosto frammentaria e poco organica, come attestato anche in altre realtà comunali alla medesima altezza cronologica<sup>88</sup>. Una prima norma è inclusa nel secondo libro della raccolta, dedicato alla normativa riguardante i consoli di giustizia, dove, nella rubrica «De his qui iniuriose aliquem provocaverint ad iudicium», si precisa che quanti avessero portato ingiuriosamente altri in giudizio davanti al podestà, o a qualsiasi altro ufficiale comune, avrebbero dovuto restituire le eventuali spese processuali sostenute dall'accusato<sup>89</sup>. Le restanti disposizioni sulle violenze verbali sono invece contenute nel quarto volume, relativo al disciplinamento e alla punizione dei singoli reati. In apertura del libro l'ingiuria viene trattata nel capitolo, non rubricato, dedicato a un'ampia gamma di fattispecie criminose, come risse, percosse e omicidi. Qui si precisa che chiunque sia sorpreso a pronunciare parole ingiuriose verso qualcuno debba essere multato con una pena a partire da 40 soldi in moneta di Pavia fino a un massimo di 100, sulla base della qualità delle parole e delle persone implicate. Qualora però le invettive fossero state pronunciate alla presenza del podestà o di uno dei suoi ufficiali, la pena corrispondente doveva essere raddoppiata e l'offeso poteva rivalersi liberamente dell'ingiuriante, dandogli del bugiardo senza incorrere in alcun tipo di sanzione<sup>90</sup>. Infine, erano previste norme specifiche per chiunque avesse accusato pubblicamente qualcuno di mentire o di essere un traditore. Nel primo caso, la pena

---

<sup>86</sup> NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria*, pp. 11-12 e 17-18.

<sup>87</sup> MORO, *La repressione dell'ingiuria*, pp. 16-17; BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica*, pp. 240-242.

<sup>88</sup> Altrettanto disorganica risulta la normativa statutaria del comune di Alessandria, dove la trattazione del reato d'ingiuria trova spazio addirittura in sette capitoli differenti, distribuiti su quattro dei nove libri del codice trecentesco. Più omogenea appare invece la normativa locale novarese, che può contare però su un'opera di revisione più costante, a partire dall'edizione duecentesca fino a quella degli anni Sessanta del Quattrocento: MORO, *La repressione dell'ingiuria*, pp. 27-38.

<sup>89</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 33v: «Item si quis iniuriose aliquem provocaverint ad iudicium | coram potestate seu rectore vel consolibus vel aliis officia | libus debeat ei expensas quas fecerit restituere».

<sup>90</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 108v: «Si autem | verba dixerit iniuriosa tunc puniatur in solidis quadraginta | papiensis et abinde usque ad solidos centos papiensis, inspecta qualitate | personarum et facti arbitrio potestatis. Si vero coram potestate | te vel eius iudicibus vel militibus ipsa verba iniuriosa dixerit sit pena duplicata. Eo salvo quod qui inceperit iniuriam dicere | re alicui et ille cui dicta fuerit dixerit illi tu mentiris vel alia | verba iniuriosa nullam pena patiatu».

stabilita era di 60 soldi in moneta di Pavia, qualora l'ingiuria fosse stata pronunciata alla presenza di un ufficiale comunale e udita chiaramente da quest'ultimo, mentre in tutti gli altri casi l'ammenda scendeva a 20 soldi<sup>91</sup>. Multe della medesima entità erano comminabili anche in caso di accusa di tradimento, o di minacce fisiche, per le quali valeva sempre il discrimine del luogo e dei soggetti davanti a cui erano state pronunciate<sup>92</sup>.

La circostanza aggravante rappresentata da quelle ingiurie che fossero state pronunciate in presenza del podestà, o di un'altra magistratura comunale, è un tratto comune a diverse codificazioni statutarie, sia in area lombarda sia in territorio piemontese<sup>93</sup>. Nel comune ambrosiano era previsto un aumento considerevole delle sanzioni non solo per le espressioni ingiuriose, ma anche per le aggressioni fisiche, avvenute all'interno dei confini del broletto cittadino<sup>94</sup>; mentre nella città di Alessandria gli statuti equiparavano le offese verbali rivolte al podestà e al capitano del popolo a quelle pronunciate nei luoghi dove essi erano soliti svolgere i propri compiti istituzionali<sup>95</sup>. La normativa alessandrina è particolarmente significativa, in quanto tanto le invettive dirette contro le magistrature comunali, quanto le ingiurie proferite in loro presenza rappresentavano, in egual misura, una potenziale minaccia all'autorità e all'ordine da esso garantito e faticosamente tutelato<sup>96</sup>.

Gli atti redatti all'interno dei registri inquisitoriali del comune vercellese consentono di cogliere l'effettiva applicazione di quanto stabilito dal locale codice statuario. Il 19 febbraio 1396, il nobile Riccardino Alciati di Mottalciata viene infatti condannato al pagamento di una multa di 2 lire in moneta di Pavia per aver rivolto delle ingiurie, mentre si trovava all'interno del

---

<sup>91</sup> Il capitolo statuario «De pena dismentientis alium irato animo» stabiliva inoltre, dopo aver ribadito l'impunità della rivalsa dell'offeso, che la medesima pena di 60 soldi in moneta di Pavia dovesse essere comminata anche per quanti avessero accusato qualcuno di aver commesso uno spergiuro in occasione di un giuramento alla presenza del podestà o di uno dei giudici. *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, c. 116v: «Item si quis coram potestate vel consulibus iustitie dixit alicui, ipsis audientibus, tu mentiris vel alia verba in iuriosa vel turpia, solvat pro banno solidos LX papiensis, et si alibi solidos XX papiensis. Et si quis dimentitus dicat incontinenti alteri | tu mentiris, non solvat bannum ille secundus. Et eisdem penis subia | ceant qui dixerit alicui coram potestate vel consulibus iustitie | Vercellarum tu es periurus de sacramento quod fecisti modo ordinato a potestate vel iudicibus, consulibus irato animo».

<sup>92</sup> *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «De pena vocantis alium traditorem», c. 116v: «Item si quis coram potestate vel iudicibus, consulibus iustitie vocaverit aliquem traditorem solvat pro banno solidos | sexaginta papiensis, et si alibi solidos viginti papiensis. Idem bannum solvat qui minatus fuerit decetero alicui quod ei tronchabit nasum | vel pedem vel caput vel aliud membrum. Verumtamen si ille cui | primo dictum fuerit illud verbum iniuriosum vel simile respondeat non solvat inde bannum. Et hoc si potestas vel iudices, consules hoc audierint».

<sup>93</sup> Per un confronto con la normativa statutaria dei comuni piemontesi di Novara e Alessandria si veda: MORO, *La repressione dell'ingiuria*, pp. 27-38; sulla situazione legislativa in materia d'ingiuria in area lombarda si veda invece: BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica*, pp. 253-257.

<sup>94</sup> BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica*, p. 254.

<sup>95</sup> MORO, *La repressione dell'ingiuria*, p. 35.

<sup>96</sup> NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria*, pp. 31-32.

palazzo del comune, verso il consanguineo Antonio Alciati, a cui avrebbe dato del ladro e del traditore, minacciando poi di appenderlo per la gola a una forca<sup>97</sup>. La pena emessa contro l'Alciati appare infatti duplicata rispetto a quella commutata qualche anno prima, il 6 settembre 1382, contro il doratore Giovanni da Benna, cittadino di Vercelli e condannato in una lira pavese, per gli insulti rivolti pubblicamente, lungo le strade della vicinia di San Tommaso, ad Antonio d'Arborio, anch'egli doratore, accusato dal primo di essere un traditore, un bastardo e un manigoldo<sup>98</sup>.

## 2.1. *La fenomenologia delle offese verbali nei diversi segmenti sociali*

Si è visto come risse e percosse rappresentassero la prima tipologia di reato per numero di denunce all'interno dei registri criminali vercellesi, ma a esse facevano subito seguito le accuse di ingiurie e minacce, pronunciate tanto in città, quanto nelle differenti località del distretto, e presenti in circa 180 procedimenti avviati dalla corte podestarile tra gli anni Settanta del Trecento e la metà del Quattrocento. Tuttavia, in oltre la metà dei casi si tratta di segnalazioni di reati complessi, che potevano comprendere anche altre fattispecie criminose, come le aggressioni fisiche, che solitamente potevano seguire allo scambio di parole ingiuriose tra i due litiganti, e in casi più rari, gli episodi di resistenza a ufficiali comunali. Se nel gennaio 1387 il sarto vercellese Antonio, detto *Novellone*, della vicinia di San Bernardo finisce sotto processo per aver percosso con un'asta di legno Simone, detto *Pagia*, anch'egli sarto e cittadino di Vercelli, e per averlo offeso, in quell'occasione, apostrofandolo come «latro, proditor et berruarius a strata»<sup>99</sup>, è invece un tentativo di pignoramento, eseguito nel mese di luglio del 1397 ai danni di Antonio, detto *Fratino*, *de Putheo* da Confienza, abitante di Palestro, a provocare la violenta reazione dell'uomo,

---

<sup>97</sup> L'inquisizione contro l'Alciati, avviata il 2 ottobre 1395, si interrompe il 2 dicembre, quando l'imputato risulta condannato, nonostante l'idonea citazione, al bando in contumacia e al pagamento di una multa di 5 lire in moneta di Pavia, poi ridotta al momento del pronunciamento della sentenza: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), c. 9v.

<sup>98</sup> Il 4 giugno, lo stesso giorno dell'apertura del processo, Giovanni viene sottoposto a interrogatorio e gli viene assegnato un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Tra il 15 giugno e il 30 agosto il giudice raccoglie le dichiarazioni di tutti i testi individuati, sulla base delle quali formula la sua sentenza, emessa come accennato nel mese di settembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 6r-7r; *Liber sententiarum* B-322 (1381-1382), cc. 58r-59r.

<sup>99</sup> L'inquisizione risulta avviata dal podestà e dal giudice dei malefici il 25 gennaio e quello stesso giorno Antonio si presenta in tribunale per l'interrogatorio. Tra il 29 gennaio e il primo febbraio vengono interrogati anche tutti i testimoni e, al termine degli interrogatori, il giudice assegna a Simone un termine di tre giorni per la presentazione di ulteriori indizi e prove contro il *Novellone*. Infine, il 9 febbraio, il giudice pronuncia la sua sentenza, che vede l'indagato condannato, anche se gli atti non riportano alcuna indicazione sull'entità della pena: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 6r-7r.

che, dopo essersi opposto al mandato del giudice, avrebbe rivolto agli ufficiali cittadini diverse parole ingiuriose, in particolare che «discagabat ipsos servitorem et barroarium»<sup>100</sup>.

Da questi pochi esempi, emerge chiaramente come le ingiurie si snodassero in un'ampia varietà di formule espressive, che potevano assumere significati differenti sulla base non solo del contenuto, ma anche, come si vedrà più avanti, dei bersagli verso cui erano rivolte. Già alla metà del Trecento, il *Tractatus de maleficiis* del giurista mantovano Bonifacio Vitalini prevedeva una distinzione delle ingiurie sulla base dai canali attraverso i quali esse venivano esternate: un'offesa personale poteva infatti essere recata attraverso un gesto di scherno, tramite la violenza delle parole, oppure anche in forma scritta<sup>101</sup>.

Le ingiurie pervenute al banco di giustizia e registrate all'interno delle carte inquisitoriali vercellesi sono quasi esclusivamente di natura verbale, sebbene siano presenti anche sporadici esempi di azioni fisiche volte a dileggiare la controparte e che spesso accompagnavano, dandovi ulteriore forza e risalto, le parole ingiuriose pronunciate contro di loro<sup>102</sup>. Le forme di offesa più concrete potevano consistere in atti volti semplicemente allo sbeffeggio delle proprie vittime, come levargli il berretto o gettargli contro del putridume, o in atti dalla bassa carica di violenza, come tirare per i capelli o sferrare uno schiaffo, anche se in questi casi risulta spesso difficile

---

<sup>100</sup> Il procedimento, aperto il 16 agosto, sembra svolgersi in modo alquanto regolare: il primo settembre il giudice sottopone il *Fratino* a interrogatorio e gli assegna un termine di tre giorni per la presentazione delle difese; il 13 settembre, sentite anche le dichiarazioni dei testi, il giudice ordina di citare nuovamente Antonio affinché compaia in giudizio. L'uomo, ricevuta una copia degli indizi raccolti contro di lui, si presenta in tribunale il 21 settembre e, dopo essersi dichiarato innocente e aver chiesto l'annullamento dell'inquisizione per insufficienza di prove, viene condotto nella stanza delle torture, dove viene legato al curlo, ma continua a dichiararsi innocente. Il giudice, vista la resilienza dell'uomo, pronuncia la sua sentenza il 28 settembre, assolvendo l'imputato da tutte le accuse rivolte contro di lui: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 6r-7v.

<sup>101</sup> BONIFACII DE VITALINIS DE MANTUA, *Tractatus super maleficijs, cum additionibus antea positis, necnon cum apostillis Domini Hieronymi Cuchalon Hispani, & cum summarijs noviter additis*, Venezia 1598, p. 449

<sup>102</sup> Emblematici in tal senso risultano sia lo scambio di ingiurie, sostenuto nel novembre 1377 da Giorgio Fasoglio di Cavaglia e Bertolo da Bergamo, abitante di Salussola, sia le offese rivolte, nel novembre 1382, dal lanaiolo vercellese Ardizzino da Bordignana al *civis* Guglielmo Millo. Nel primo caso i due comitatini avrebbero partecipato a una rissa, nella quale Giorgio avrebbe detto a Bertolo di essere un traditore, provocandone così la reazione del secondo, che avrebbe strappato la berretta dalla testa del primo. L'inquisizione, avviata il 18 febbraio 1378, presenta uno svolgimento piuttosto rapido, in quanto si chiude, a seguito degli interrogatori dei rei e dei testimoni individuati, il 13 marzo, quando il giudice pronuncia la sua sentenza. Bertolo risulta condannato al pagamento di 6 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli, mentre Giorgio, non essendo indicato tra i nomi dei condannati, sembra aver ottenuto l'assoluzione completa dalle accuse che gli erano state rivolte. La vicenda che vede coinvolte i due cittadini eusebiani è sicuramente meno caotica, in quanto Ardizzino è denunciato unicamente per aver offeso Guglielmo, colpito da una secchiata di putridume lanciata dal primo attraverso una finestra della sua casa, situata nella vicinia di San Giuliano. Il processo si apre il 19 febbraio e prosegue nei giorni successivi con la citazione sia dell'imputato sia dei testi e con i rispettivi interrogatori, chiusi addirittura il 12 giugno. La sentenza finale, pronunciata pubblicamente il 21 giugno, vede il da Bordignana condannato per una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 60r-68v; *Liber inquisitionum* B-7060 (1398), cc. 47-48r.

distinguere il reale intento degli aggressori, ossia se questi avessero deciso di colpire i propri avversari per insultarli oppure con il chiaro obiettivo di ferirli<sup>103</sup>.

Anche per le sole ingiurie verbali, le formule individuate all'interno delle fonti criminali consentono di tracciare un'ulteriore distinzione. Benché la maggior parte di esse si configurassero come delle espressioni, più o meno sintetiche, rivolte ai propri avversari con l'intento di minarne l'onore e la reputazione pubblica, sono presenti anche modelli d'offesa volti a intimidire i propri interlocutori, minacciandoli di aggressioni, anche letali, o augurando loro una serie di malanni e perfino la morte. Sui quasi 180 casi determinati di ingiurie, circa 40 prevedono unicamente il pronunciamento di parole minatorie nei confronti delle vittime. La componente intimidatoria caratterizza una componente tutto sommato limitata delle ingiurie denunciate all'interno dei diversi segmenti sociali, ad esclusione degli abitanti del contado. Circa la metà di questi ultimi risulta infatti indagata per aver minacciato altri comitatini e, in un numero circoscritto di casi, anche nobili con proprietà immobiliari nei rispettivi borghi di residenza<sup>104</sup>. Risulta difficile ipotizzare una maggiore propensione dei rustici a esprimersi in modo minaccioso e ad attaccare verbalmente i propri bersagli, ma una frequenza così significativa sembra legarsi a stretto giro con la componente assai esigua di abitanti del contado accusati del reato d'ingiuria, specchio forse di una maggiore difficoltà da parte dei denunciati nel raccogliere informazioni più precise, oppure di una tendenza più significativa a regolare gli episodi di violenza verbale a livello locale.

Le espressioni minatorie che ricorrono nelle carte inquisitorie sono caratterizzate da una varietà di formule piuttosto ampia, limitate talvolta a semplici declinazioni del verbo *minare*, ma costituite, nella maggior parte dei casi, da descrizioni particolarmente efficaci dei supplizi che gli aggressori intendevano infliggere alle loro vittime. Il fornaio vercellese Perrino *de Giuliono* non usa certo mezzi termini quando, una mattina di settembre del 1397, rivolgendosi all'artigiano Faciotto da Carnate, minaccia di aggredirlo, qualora l'avesse sorpreso per strada di sera con il figlio, e di colpirlo brutalmente tanto da frantumargli tutte le ossa che aveva in corpo<sup>105</sup>. Dotate

---

<sup>103</sup> MORO, *La repressione dell'ingiuria*, p. 18

<sup>104</sup> A titolo di esempio si vedano le minacce rivolte al *dominus* Gualino d'Occhieppo da Pietro *de Andreis*, abitante di Occhieppo, il quale lo avrebbe intimato di abbandonare uno dei campi in suo possesso impugnando un tridente, che intendeva utilizzare per «esbudellare» il nobile. Il processo, aperto il 24 ottobre, subisce una battuta d'arresto iniziale, a seguito forse della mancata comparizione di Pietro, il quale si presenta in giudizio solo il 2 dicembre per prestare giuramento e per essere sottoposto a interrogatorio. Il 23 dicembre, dopo aver sentito anche le dichiarazioni dei vari testimoni, il giudice si pronuncia contro il comitatino, che risulta condannato per 10 lire in moneta di Pavia, in virtù non solo delle minacce ma anche delle percosse inflitte in quell'occasione alla madre di Gualino: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 68r-69r.

<sup>105</sup> Il testo dell'inquisizione, avviata il 20 settembre, riporta sia il termine «minatus fuit», sia l'effettivo contenuto della minaccia, in particolare che Perrino «ipsum Faciotum inveniret uno sero cum dicto Bartolomeo, eius filio, et ipsum Faciotum taliter verberasset quod sibi Facioto frangeret ossa in corpore». Sentite la versione dell'indagato,

di una non inferiore carica di violenza sono le minacce, rivolte al nobile Bonalino da Bulgaro da tre abitanti di Bulgaro, i quali avrebbero detto di volergli far scoppiare gli occhi e torcere il collo, e lo avrebbero poi intimidito sostenendo che lo avrebbero catturato entro otto giorni<sup>106</sup>.

Tabella 19 – Provenienza sociale degli indagati per offese verbali

Segmenti	Ingiurie	Minacce	Totale
<i>Cives*</i>	33	6	39
<i>Habitatores</i>	74	6	80
Comitatini	75	59	134
Nobili cittadini	11	3	14
Nobili rurali	12	1	13
Altro	4	3	7
<b>Totale</b>	209	78	287

\* Dal numero complessivo dei *cives* sono stati esclusi gli esponenti della nobiltà cittadina, ai quale è stata dedicata una trattazione specifica nelle righe successive.

Che fossero pronunciate prima o nel mezzo di uno scontro violento, oppure senza che si giungesse necessariamente ‘alle mani’, le ingiurie appaiono diffuse in tutti i segmenti sociali, dai cittadini ai comitatini, da quanti risiedevano semplicemente in città fino agli esponenti del patriziato urbano e rurale. I *cives* finiti sotto processo per questa tipologia di reato sono poco più di 40 e tra questi la componente più significativa è costituita dai membri della nobiltà cittadina, che mostrano una particolare propensione non solo alle aggressioni armate, ma anche a offendere verbalmente i propri contendenti. Vi troviamo infatti alcuni membri dei più influenti casati vercellesi, come gli Avogadro, i Pettenati, i Vialardi e i da Bulgaro, citati in giudizio per

---

interrogato il 23 ottobre, e le dichiarazioni dei testimoni, interrogati nel mese di novembre, il giudice dispone di sottoporre a tortura Perrino, il quale, continuando a dichiararsi innocente, risulta infine assolto da tutte le accuse il 20 dicembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 17r-18r.

<sup>106</sup> Secondo quanto emerso dalle informazioni raccolte dal giudice, Bonalino sarebbe stato aggredito da alcuni rustici nel tentativo di impedire l’uccisione dei suoi cani e sarebbe stato in seguito minacciato da Tommaso, Filippino e Giglio *de Ghilio*, tutti abitanti di Bulgaro. Il primo, puntando le dita verso il volto del nobile, avrebbe detto che «sibi creparet oculos», mentre il secondo che «thegnasse tortiam sibi collum». Successivamente sarebbe sopraggiunto il terzo, sostenendo che «non erunt octo dies quod facere capere te». Il processo, avviato il 13 giugno, sembra arrestarsi il giorno 27 dello stesso mese a seguito degli interrogatori degli indagati, in quanto né gli atti né le annotazioni riportano alcuna informazione sui successivi snodi procedurali: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-339 (1422), cc. 28r-29r.

aver rivolto delle espressioni ingiuriose, o intimidatorie, prevalentemente nei confronti di altri aristocratici<sup>107</sup>.

Ma non solo i nobili prendevano parte alla partita delle offese pubbliche. Le carte processuali sono popolate da *cives* provenienti dai diversi settori in cui si articolava l'offerta economica e commerciale della città eusebiana. I rami maggiormente rappresentati sono quelli tessile, dell'edilizia e della lavorazione dei metalli preziosi, che portavano davanti al banco di giustizia un numero cospicuo tanto di sarti e lanaioli, quanto di muratori e doratori<sup>108</sup>. Tra gli ingiurianti compaiono, sebbene con una frequenza inferiore, anche diversi esponenti del mondo del commercio, in particolare speziali e rivenditori. Meno rappresentati appaiono invece i beccai e i membri del notariato, nonostante il cittadino eusebiano Giovanni Raspa finisca sotto processo ben tre volte, tra il 1390 e il 1395, per aver rivolto parole ingiuriose e minatorie a due cittadini eusebiani e a un connestabile<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> Nel dicembre 1394 a finire sotto processo è il nobile eusebiano Domenico *de Vassallis*, incolpato di aver insultato pubblicamente, e in presenza del giudice dei dazi, il nobile Giacomo Alciati, accusandolo di essere un traditore dell'illustre Conte di Virtù. Dopo l'interrogatorio, sostenuto il 22 dicembre, Domenico risulta condannato, secondo la sentenza pronunciata dal podestà il 13 febbraio 1395, al pagamento di una sanzione di 22 soldi in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), c. 82r. È invece un acceso diverbio, scoppiato nel febbraio 1421, a portare sotto processo, il mese seguente, tre esponenti del patriziato cittadino, i *domini* Manfredo Vialardi, Eusebio e Angelino da Bulgaro, indagati per essersi pubblicamente insultati, dandosi a vicenda dei «bastardi et adulteri». Tra il 31 marzo e il 3 aprile tutti gli inquisiti, legittimamente citati, si presentano davanti al giudice per il giuramento e l'interrogatorio, mentre il 2 giugno vengono sentiti anche tutti i testi individuati. La sentenza finale, emessa il 12 luglio, vede condannati i soli Eusebio e Angelino per 14 lire in moneta di Pavia, a causa delle percosse inflitte al Vialardi al termine del diverbio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 28r-32v; *Liber condemnationum* B-312 (1421), c. 4r.

<sup>108</sup> A finire sotto processo, il 3 ottobre 1387, è il sarto vercellese Antonio della Motta, accusato da uno dei consoli della vicinia di San Tommaso di aver minacciato e insultato il tintore Martino da Salussola, dicendogli di essere un «proditor maledictus»: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 37r-38v. Il 4 giugno 1382 risulta invece inquisito il muratore Giovanni Cognone, detto *Ganorro*, di Vercelli, a causa dei «multa verba iniuriosa et minatoria», pronunciati nei confronti del carpentiere eusebiano Antonio Caramiolo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 10r-11r.

<sup>109</sup> Le prime due inquisizioni contro il Raspa sono avviate rispettivamente il 30 agosto 1390 e il 7 febbraio 1391. Nella prima il notaio vercellese risulta indagato per aver insultato il *civis* Enricotto Marchisio, accusandolo più volte di «mentire per gullam». Comparso in giudizio per l'interrogatorio e ricevuto un termine per l'esposizione delle difese, Giovanni si presenta nuovamente davanti al giudice e richiede di punire e condannare il Marchisio in quanto lo avrebbe insultato per primo. Sentiti anche, tra il 3 e il 14 settembre, tutti i testi individuati, il 12 novembre Giovanni risulta infine assolto da ogni colpa. Nella seconda il notaio eusebiano risulta invece inquisito per aver aggredito con un bastone il cittadino eusebiano Antonio Caramiolo e per averlo offeso pubblicamente, dandogli del «proditor» e minacciando di ucciderlo. In questo procedimento, una volta ascoltate le dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni, interrogati tra il 10 e il 18 febbraio, Giovanni viene addirittura sottoposto a un secondo interrogatorio, questa volta sotto tortura, e, il primo luglio, risulta infine condannato: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 17r-18v e 49r-50r. Il terzo processo è invece avviato il 28 agosto 1395 e vede il Raspa indagato per aver rivolto espressioni ingiuriose, mentre si trovava nelle carceri del comune di Vercelli, al connestabile Antonio Marengo di Novi, accusandolo di essere un bugiardo spudorato. L'interrogatorio dell'imputato si svolge il 16 settembre, mentre il giorno dopo vengono sentite anche le dichiarazioni dei testimoni. Il notaio risulta infine condannato, in data 2 ottobre, al pagamento di una sanzione di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 85r-85v.



Osservando i bersagli delle offese verbali pronunciate dai cittadini, è evidente come queste si limitassero in larga parte, e al pari delle aggressioni fisiche, ai membri non solo del proprio segmento sociale, ma soprattutto del medesimo ramo produttivo. Si vedrà più avanti come gli esponenti della nobiltà cittadina rivolgersero in prevalenza le proprie ingiurie verso altri aristocratici, ma un indirizzo simile può essere osservato anche per i rappresentanti del settore artigianale, i quali facevano ricorso alla violenza delle loro parole per ingiuriare con maggiore frequenza i loro diretti ‘competitor’ commerciali. Oltre al già citato diverbio scoppiato tra i sarti eusebiani Antonio *Novellone* e Simone *Pagia*, si potrebbero menzionare i violenti scambi di battute, avvenuti nei mesi di maggio e di giugno del 1382, tra i doratori vercellesi Giovanni da Benna e Antonio d’Arborio. Il primo avrebbe aggredito il secondo apostrofandolo, in un’occasione, come «traditor marcido et bastardus», sostenendo poi che fosse nato in adulterio, e aggiungendo che lui sarebbe stato prima o poi «suspensus per gulam», mentre nei giorni successivo lo avrebbe di nuovo insultato dandogli del «manigoldus»<sup>110</sup>. La presenza di un fiorente settore artigianale e commerciale non era infatti sufficiente a evitare l’affiorare di antipatie e di attriti tra soggetti appartenenti al medesimo ramo produttivo, che potevano portare facilmente a momenti di scontro, sia fisico sia verbale<sup>111</sup>.

Quanto alle espressioni impiegate, è possibile osservare la ripetizione del medesimo *pattern* grossomodo in tutte le compagini sociali, consentendo l’individuazione di un *fil rouge* che lega la maggior parte delle offese verbali diretta ai soggetti di sesso maschile. Innanzitutto, il primo elemento che emerge con chiarezza è la grande varietà di formule utilizzate per offendere un uomo, un amplissimo ventaglio di espressioni che tuttavia può essere condensato nello scopo comune del dileggio, ossia quello di offendere le proprie vittime minando direttamente il loro onore e la propria fedeltà. E questo in una società, come quella medievale, dove la fama e la reputazione giocavano un ruolo di fondamentale importanza nei rapporti, tanto personali quanto economici, con gli altri membri della collettività<sup>112</sup>.

Almeno per gli insulti verbali pronunciati dai cittadini, non si riscontrano differenze significative tra le formule impiegate nelle invettive rivolte ad altri *cives* e quelle utilizzate contro coloro che, pur risiedendo in città, non godevano della pienezza dei diritti. L’accusa più

---

<sup>110</sup> Il da Benna risulta inquisito il 4 giugno, quando, sottoposto a interrogatorio, nega quanto contenuto nella querela presentata da Antonio contro di lui e riceve un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Giovanni sembra non sfruttare questa soluzione e, dopo gli interrogatori dei testi, svoltisi tra il 15 giugno e il 30 agosto, viene condannato al pagamento di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 6r-7r; *Liber sententiarum* B-322 (1381-1382), cc. 58r-59r.

<sup>111</sup> Sulla situazione economica e commerciale della città eusebiana si rimanda ancora agli studi fondamentali di: DEL BO, *Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento*; EAD., *Artigianato a Vercelli*; EAD., *L’immigrazione «specializzata» a Vercelli fra Tre e Quattrocento*; EAD., *Il credito a Vercelli nella seconda metà del XV secolo*.

<sup>112</sup> DEAN, *Gender and Insult*, pp. 218-224; NADA PATRONE, *Il messaggio dell’ingiuria*, pp. 25-31.

ricorrente è quella di essere un «proditor», presente talvolta anche nella forma meno comune «traditor»<sup>113</sup>, con cui si minava direttamente la credibilità e la lealtà politica di un individuo non solo davanti al corpo sociale ma anche di fronte all'autorità pubblica<sup>114</sup>. Altre espressioni ricorrenti, come l'insinuazione di essere un «falsus», un «manigoldus» e un bugiardo, erano volte a mettere in dubbio l'onestà e il prestigio di cui un soggetto godeva all'interno della comunità. Nella maggioranza dei casi questo genere di offese assumeva la fisionomia di vere e proprie incriminazioni, sintetizzabili nelle diverse declinazioni del verbo «mentire per gullam»<sup>115</sup>, mentre in un numero più limitato di occasioni tendeva ad articolarsi in formule più complesse, come quella utilizzata, nell'agosto 1390, dal *lanarius* eusebiano Enricotto Marchisio. Quest'ultimo, rivolgendosi al notaio Giovanni Raspa, lo avrebbe insultato dicendogli «tu vadis cum domino milite dominis potestatis faciendo misserias et cativitates», parole che il Raspa considerava della massima gravità, in quanto lesive del suo onore e della sua reputazione pubblica<sup>116</sup>.

L'uso di paragonare il soggetto ingiuriato a un animale, o quello altrettanto ricorrente di attribuirgli attributi bestiali, è del tutto assente dall'universo delle offese verbali pronunciate dai cittadini verso gli altri esponenti del loro stesso segmento sociale, mentre è attestato con una buona frequenza nelle ingiurie rivolte ai membri di altri gruppi, in particolare gli *habitatores*. In queste occasioni le offese più ricorrenti erano «asinus» e «bechus», spesso seguite da espressioni rafforzative piuttosto colorite, nelle quali la lingua latina lasciava spazio a costruzioni fortemente contaminate dal volgare, come nel caso della sequenza di impropri diretti al fabbro Antonio da Lignana, apostrofato dal mercante vercellese Giorgio *Panicia* come «bechus, bechus de merda,

---

<sup>113</sup> Ricorrono a questa soluzione d'offesa sia il mercante eusebiano Giovanni Rapicia, che nell'insultare il doratore Bartolomeo da Benna lo bolla come *proditor*, sia il *civis* Giacomino di San Bartolomeo, il quale dà pubblicamente del *proditor* al calzolaio Antonio da Cavaglia, *habitor* vercellese. Mentre al termine del procedimento, avviato il 22 giugno 1396 contro il Rapicia, questi viene riconosciuto innocente e assolto nella sentenza pronunciata dal podestà il 30 giugno successivo, l'inquisizione, aperta il 21 febbraio 1394 contro Giacomino, si chiude con la condanna di quest'ultimo al pagamento di 20 soldi in moneta di Pavia, secondo quanto stabilito nella sentenza emessa dal giudice il 30 luglio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 116r-117v e 120r; *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 23r-23v.

<sup>114</sup> NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria*, pp. 50-52.

<sup>115</sup> Nel marzo 1421 è Partigiano e *civis* vercellese Antonio, figlio di *Scharafonus*, ad accusare l'*habitor* Perrino d'Emiliotto di «mentire per gullam», mentre entrambi si trovavano sulla strada pubblica della vicinia di Sant'Andrea. Il processo inquisitorio, avviato il 20 marzo su denuncia dei consoli della suddetta vicinia e su querela dell'ingiuriato, vede sia Antonio sia Perrino sottoposti a interrogatorio il 21 aprile, quando il giudice assegna a entrambi un termine di cinque giorni per la presentazione delle difese. Gli atti purtroppo si arrestano a questo stadio e non consentono di ricostruire gli esiti del procedimento: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 40r-42r.

<sup>116</sup> Il primo settembre Enricotto compare in tribunale per rispondere alle accuse che gli erano rivolte dal Raspa e che avevo portato all'avvio di un'inquisizione contro di lui in data 31 agosto. Sottoposti a interrogatorio i testimoni tra il 3 e il 14 settembre, il 24 di quello stesso mese il giudice pronuncia la sua sentenza, che vede il Marchisio riconosciuto colpevole e quindi condannato al pagamento di una multa, la cui entità resta oscura dall'esame degli atti, in virtù delle ingiurie pronunciate nei confronti del notaio eusebiano: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 19r-20r.

bechus fotutus» e come «potronus, gaglufus et maneglodus de merda», aggiungendo infine che suo nipote sarebbe morto di fame nella sua casa<sup>117</sup>. Le ingiurie potevano prendere la forma di brevi espressioni diffamanti o prevedere una struttura più articolata, arrivando in alcuni casi, come questo, ad assumere la fisionomia di vere e proprie invettive. Tuttavia, l'attribuzione di qualità bestiali ai propri avversari non appare un elemento distintivo di alcun segmento, in quanto esse rappresentano una componente marginale delle offese verbali pronunciate dai diversi indagati. Sembra però che i cittadini decidessero di servirsene con maggior frequenza quando si trovavano a interagire con coloro che, pur risiedendo in città, non godevano della qualifica di *civis*, come se i primi cercassero di adattare la forma degli insulti in base ai soggetti verso cui erano rivolti e presso i quali gli epiteti ferini potevano risultare più comuni.

Una tendenza simile può essere osservata anche per quanto riguarda alcune specifiche espressioni malauguranti, tra le quali la più diffusa è sicuramente quella del *vermecane*, attestata nella città eusebiana quasi esclusivamente nel costrutto «nascere tibi vermiscanis» e presente principalmente in discussioni che vedevano contrapposti cittadini e *habitatores*. Il termine, legato forse a un parassita che infestava tanto alcuni animali quanto l'uomo<sup>118</sup>, era considerato della massima gravità, tanto da prevedere, in alcune compilazioni statutarie, una normativa specifica a esso dedicata<sup>119</sup>. Vicina a questa tipologia di offesa verbale era l'augurio che «vermi eruent tibi oculos», una formula piuttosto ricorrente con la quale si augurava la morte dei propri contendenti<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> Nell'inquisizione, avviata il 18 settembre 1416, risultano inquisiti sia Giorgio sia Antonio, in quanto quest'ultimo avrebbe risposto alle offese e all'aggressione subite dal *Panicia*, accusandolo a sua volta di essere un «prodictor ribaldus» e minacciando di ucciderlo. Quello stesso giorno Antonio si presenta in tribunale per l'interrogatorio, seguito da Giorgio il giorno successivo. Entrambi confessano quanto contenuto contro di loro nell'inquisizione, ma negano una parte delle accuse che gli erano rivolte, ricevendo così un termine di cinque giorni per la presentazione delle opportune difese. Gli atti, tuttavia, si arrestano con gli interrogatori dei testimoni, svoltisi il 26 ottobre, e non contengono alcuna informazione sull'esito del processo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 51r-52v.

<sup>118</sup> Per un approfondimento sull'etimologia e sull'origine del termine *vermecane* si veda: DEAN, *Gender and Insult*, pp. 224-227.

<sup>119</sup> Era così nella città di Milano, dove l'ingiuria del *vermecane* trovava spazio nel medesimo capitolo statutario dedicato alle espressioni blasfeme: *Statuta Mediolani* (1396), *Hec sunt statuta extraordinaria, Rubrica generalis de meretricibus et bordello*, «De pena blasfemantis deum sanctos et sanctas et vermes canes». Ma la medesima disposizione si ritrova, ad esempio, negli statuti trecenteschi del comune di Novara, dove l'augurio del malanno era ugualmente equiparato al reato di bestemmia: *Statuti di Novara del XIV secolo*, pp. 205-206. Sulla normativa dedicata a questa specifica espressione ingiuriante si vedano: MORO, *La repressione dell'ingiuria*, pp. 30-32; BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica*, p. 243.

<sup>120</sup> Il ricorso a questa espressione è documentato nel processo inquisitorio avviato nel giugno 1382 contro il doratore Nicoletto da Benna, fratello del già citato Giovanni e anch'egli doratore vercellese, indagato per aver augurato la morte all'artigiano Antonio d'Arborio, reo secondo lui di aver denunciato il fratello solo con l'intento di diffamarlo. Il 7 giugno il giudice ai malefici sottopone Nicoletto e uno dei testi indicati, un certo Angelino *Agacia*, a interrogatorio, mentre l'ultimo testimone viene sentito solo il 2 settembre. La sentenza finale, pronunciata dal

Per quanto riguarda le offese verbali pronunciate dagli *habitatores*, non si riscontrano differenze significative con quanto osservato a proposito dei *civis*. Gli abitanti eusebiani che risultano sottoposti a inquisizione per il reato d'ingiuria sono oltre 80, una cifra corrispondente a circa 30% del totale di quelli indagati. La percentuale, grossomodo sovrapponibile a quella evidenziata per i cittadini, sembra suggerire una frequenza all'adozione di questa soluzione d'offesa comune a entrambi i segmenti sociali. Tra gli ingiurianti troviamo soggetti provenienti da tutti i principali settori dell'artigianato locale, dai lavoratori delle pelli e dei metalli, anche preziosi, agli addetti all'edilizia urbana e all'ospitalità. La componente più consistente è rappresentata però dagli esponenti del ramo tessile, in particolare sarti, lanaioli e calzolai, e da alcuni membri del mondo del commercio, dai mercanti ai semplici rivenditori.

Quanto ai bersagli delle loro invettive, è possibile notare anche in questo caso una chiara corrispondenza con quanto osservato in precedenza per i cittadini. Secondo quanto evidenziato dalle carte processuali, anche gli *habitatores* sembrano concentrare la loro violenza verbale in prevalenza contro gli esponenti del loro stesso segmento sociale, con una frequenza, tuttavia, sensibilmente maggiore rispetto a quella riscontrata nei *cives*. Mentre questi ultimi tendevano più facilmente ad allargare lo spettro delle proprie ingiurie anche verso soggetti appartenenti a compagini sociali differenti, gli *habitatores* sembrano uscire con più difficoltà dai confini del proprio segmento, limitando per lo più il proprio raggio d'offesa a quanti risiedevano a Vercelli, fossero essi semplici abitanti oppure cittadini. Inoltre, si può osservare l'inclinazione, evidente anche nelle ingiurie pronunciate dai *cives*, a circoscrivere ulteriormente gli scontri verbali al rispettivo settore artigianale, o commerciale. Le tensioni tra soggetti che lavoravano a stretto contatto, e tra i quali potevano sorgere asti e antipatie, potrebbero spiegare le ragioni sottostanti allo scambio di offese avvenuto nel mese di gennaio del 1392 tra alcuni muratori vercellesi. In quell'occasione un certo Ubertino *Feya* sarebbe stato minacciato da Giacomo Sacco e da due suoi consanguinei, «quod ipsi sic facerent quod ipse Ubertonus inveniret una vice lectum frigidum et talis steterat bannitus per annos quinque, qui adhuc staret pro faciendum dictum lectum frigidum»<sup>121</sup>. Il movente di queste offese potrebbe essere individuato in un precedente scontro verbale sostenuto dal *Feya* nei confronti tanto del Sacco quanto dei fratelli Zanotto e

---

podestà il 6 settembre, vede il da Benna condannato al pagamento di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 8r-9r; *Liber sententiarum* B-322 (1381-1382), cc. 59r-59v.

<sup>121</sup> La vicenda è al centro di un processo inquisitorio, avviato il 18 gennaio 1392 su denuncia diretta del *Feya*. Dopo parecchie settimane dall'apertura del procedimento, il 9 febbraio i tre indagati, Giacomo Sacco, Bertolino Sacco e Zannino, figlio di Giacomo, si presentano in tribunale per l'interrogatorio. Sentite le loro dichiarazioni e quelle dei testimoni, interrogati tra il 23 marzo e il 26 aprile, il giudice si pronuncia infine, il 7 luglio, in favore di Giacomo e del figlio Zannino, che risultano assolti, mentre viene riconosciuto colpevole il solo Bertolino, condannato al pagamento di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 42r-42v.

Giacomo *de Mezanis*, nel quale il muratore eusebiano li avrebbe insultati, sostenendo pubblicamente che fossero tutti «falsi et prodictores» e minacciando di fargli «unum bonum servitium»<sup>122</sup>.

Ulteriori punti di contatto con le offese verbali pronunciate dai cittadini emergono dalla lettura delle espressioni ingiurianti adottate dagli *habitatores*. Che essi decidessero di rivolgerle contro quanti risiedessero semplicemente in città oppure verso coloro che vantavano il possesso della cittadinanza, il campo semantico degli insulti risulta polarizzato verso quei termini che minavano la credibilità pubblica dei bersagli. Le invettive più diffuse erano infatti quelle di natura politica, in particolare l'accusa di tradimento, espressa con vocaboli quali «proditor» e «traditor», seguite poi da calunnie più generiche, volte a diffamare la controparte sottolineandone tanto la disonestà quanto la falsità. Anche in questo caso le espressioni infamanti si limitavano a formule piuttosto concise, dall'insinuazione di essere un «latro», un «manigoldus» e un «ribaldus», all'accusa pubblica di «mentire per gullam» e di essere un «falsus». Quest'ultima tipologia d'offesa verbale risulta, inoltre, l'unica adottata dagli *habitatores* verso quei soggetti che non risiedevano all'interno delle mura cittadine, fossero essi comitatini o esponenti della nobiltà rurale<sup>123</sup>. Tuttavia, poteva accadere che la slealtà dei propri avversari fosse pubblicamente denunciata attraverso formulazioni più articolate, come quella adottata dal doratore Cristoforo da Milano, detto *Genovese*, nei confronti del *civis* eusebiano Battista da Fossano, a cui sarebbe stato chiesto «cur non fugis ex civitatem Vercellarum quia alii tui socii fugierunt»<sup>124</sup>. La domanda potrebbe apparire come una minaccia velata, ma credo che in essa si possa leggere piuttosto

---

<sup>122</sup> Ubertino risulta invece inquisito il 17 gennaio e il giorno seguente si presenta davanti al banco di giustizia per essere sottoposto a interrogatorio. A seguito dell'esame delle testimonianze, raccolte tra il 9 febbraio e il 4 marzo, e degli indizi individuati dal giudice, quest'ultimo emette la sua sentenza in data 7 luglio, condannando il *Feja* al pagamento di una sanzione di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 43r-43v.

<sup>123</sup> A finire sotto processo il 17 ottobre 1416 è l'*habitor* vercellese Zannone Graglia, accusato di aver «dismantitus per gullam» il rustico Giulio Cavallo da San Germano, mentre si trovavano entrambi presso il palazzo del comune e davanti al banco del vicario. Gli atti, tuttavia, si arrestano dopo l'interrogatorio dell'imputato, rendendo quindi impossibile ricostruire gli esiti del procedimento: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 66r-66v.

<sup>124</sup> Secondo quanto emerge dagli atti processuali, l'espressione ingiuriante avrebbe provocato uno scontro tra i due uomini, nella quale Cristoforo avrebbe morso Battista al pollice della mano sinistra, penetrando l'unghia e strappando la carne fino all'osso, e lo avrebbe successivamente graffiato con le unghie, con sparimento di sangue. Ricevuta l'idonea citazione, il 17 agosto 1435 Cristoforo si presenta in tribunale per l'interrogatorio e confessa di aver insultato Battista ma di non averlo morso né graffiato. A questo punto imputato e querelante si presentano nuovamente davanti al giudice e, in presenza di Antonino Calvi e di Giovanni da Casalborgone, notai di Vercelli, dichiarano di essere in pace e, stringendosi la mano, di rimettere ogni ferita e offesa reciproca. La sentenza risulta però emessa il 30 giugno dell'anno successivo, quando Cristoforo viene condannato al pagamento di 3 lire in moneta di Pavia, sanzione che risulta effettivamente saldata solo il 4 dicembre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 103r-104r; *Liber condemnationum* B-7090 (1434-1437), c. 15r.

un'insinuazione di tradimento o quantomeno di oltraggio, commesso ai danni delle istituzioni comunali e ragione, forse, dell'allontanamento volontario dalla città.

Si è già fatto cenno all'adozione più diffusa, da parte degli *habitatores*, di espressioni ingiurianti modulate sul confronto con gli animali o sull'attribuzione di attributi bestiali, dal più comune «asinus» a formule più particolari, come «barba de becho»<sup>125</sup>, ma questa particolare inclinazione appare condivisa anche dai comitatini, soprattutto all'interno di quegli scontri verbali che potevano occorrere tra membri appartenenti alla medesima comunità. Il numero complessivo di individui residenti nel contado e finiti sotto processo per aver rivolto parole ingiuriose a terzi supera le 130 unità. Tuttavia, un numero consistente di questi risulta indagato per aver utilizzato unicamente espressioni intimidatorie nei confronti dei propri vicini o di qualche esponente della nobiltà rurale, la maggior parte delle quali pronunciate da gruppi che potevano superare anche la decina di partecipanti.

Anche per le ingiurie pronunciate da coloro che risiedevano nei diversi borghi del distretto cittadino è possibile osservare il medesimo *pattern* descritto per i segmenti analizzati in precedenza. La scelta dei termini da adottare, e con cui si intendeva minare la posizione sociale assunta da un individuo all'interno della rispettiva comunità, spaziava da espressioni più comuni, come «proditor», «latro» e «ribaldus», a offese verbali più singolari, utilizzare per incrinare la fiducia pubblica di cui godeva il soggetto ingiuriato. Tra queste risulta particolarmente interessante l'accusa di essere un «comestor comunis», rivolta da un certo *Annarius*, detto *Centfant*, abitante di Casanova, all'esattore Giovanni, detto *Gallina*<sup>126</sup>. Si tratta di un *verbum*

---

<sup>125</sup> L'utilizzo di questa offesa verbale è attestato nell'inquisizione, avviata il 24 aprile 1398, contro Ambrogio da Biandrate e Nicola da Confienza, entrambi abitanti di Vercelli e residenti nella vicinia di Santa Maria. Il primo è indagato per aver insultato Nicola e per averlo successivamente colpito con un palo di legno, ferendolo due volte alle spalle senza perdita di sangue. Il secondo è invece accusato dell'aggressione subita da Ambrogio, ferito con un palo di legno al braccio senza perdita di sangue. Il 7 maggio Nicola compare davanti al banco di giustizia e presenta una copia dei capitoli statutari relativi alle percosse inflitte per legittima difesa. Indica quindi dei testimoni informati dei fatti e riceve comunque un termine per la presentazione di ulteriori prove a sua discolta. Quello stesso giorno, non avendo risposto al mandato di citazione del giudice, emesso il 4 aprile, Ambrogio viene condannato al bando e al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia, revocabile qualora si presenti in tribunale entro dieci giorni. Nonostante il termine risulti ormai scaduto, il 21 maggio Ambrogio compare davanti al giudice per rispondere alle accuse mosse contro di lui e riceve anch'egli un termine per la presentazione delle difese. Non avendo presentato alcuna prova in suo favore, il 21 giugno il da Biandrate viene condotto nella camera della tortura, dove, legato al curlo, confessa di aver colpito per primo Nicola con un bastone di legno. Il giorno seguente i due indagati confessano davanti al giudice di essere in pace e concordia e, secondo quanto stabilito dalla sentenza emessa il 20 luglio, Ambrogio risulta infine condannato in 5 lire in moneta di Pavia, mentre Nicola assolto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7059 (1397-1398), cc. 72r-74v.

<sup>126</sup> L'offesa risulta pronunciata da *Annarius* nel gennaio 1436, mentre il *Gallina* si trovava nella sua casa insieme a Giovanni, detto *Re*, da Casanova, anch'egli esattore della taglia sul vino. Pronunciate diverse espressioni ingiurianti, il *Centfant* avrebbe aggredito l'ufficiale, gettandolo a terra, colpendolo al volto con pugni e strappandogli un dito della mano destra con un morso. Successivamente all'emissione del mandato per la citazione dell'imputato e dei testimoni, *Annarius* si presenta in tribunale il 14 febbraio e, sottoposto a interrogatorio, nega quanto contenuto

*iniuriantis*, traducibile con l'espressione 'sfruttatore del comune', con cui si intendeva suggerire l'esistenza di un rapporto disonesto e collusivo tra l'istituzione pubblica e uno dei suoi agenti diretti<sup>127</sup>.

Non emergono differenze sostanziali neppure dalla lettura degli insulti adottati dagli esponenti delle numerose famiglie nobili del Verellese, per i quali si sottolinea un ricorso diffuso ai medesimi termini offensivi osservati per i precedenti segmenti sociali. Al computo totale, i nobili comparsi davanti al banco di giustizia per il reato d'ingiuria sono circa 30, equamente distribuiti tra esponenti del patriziato cittadino e della nobiltà rurale. Inoltre, anche per i *domini* si osserva l'inclinazione, comune a tutte le compagini sociali analizzate, a dirigere la propria carica violenta soprattutto verso quei soggetti che occupavano il loro stesso livello sociale, mentre solo in occasioni più sporadiche essi decidevano di ricorrere alla forza delle parole per colpire gli esponenti delle categorie sociali inferiori<sup>128</sup>. Quanto alle formule ingiurianti più diffuse, le accuse più frequenti sono di nuovo quelle di tradimento e di falsità, individuabili negli scontri verbali che potevano verificarsi tanto all'interno della compagine aristocratica quanto al suo esterno, coinvolgendo anche coloro che godevano della qualifica di *cives* o di *habitatores* e quanti invece risultavano risiedere nei borghi del contado eusebiano.

In conclusione, vorrei soffermarmi brevemente sui luoghi dove tendevano a concentrarsi maggiormente gli scontri verbali. Lo sfondo offerto da uno spazio piuttosto che da un altro, dipendeva strettamente, come riscontrato anche nei casi degli scontri fisici, dai protagonisti delle diatribe, condotte questa volta senza il ricorso ad alcuna arma ma attraverso la violenza delle proprie parole. Com'è lecito aspettarsi, la maggior parte delle ingiurie pronunciate da *cives* e *habitatores* si concentrava all'interno alle mura cittadine, o comunque nelle sue immediate vicinanze, mentre quelle proferite dai comitatini si limitavano alle aree rurali. Tuttavia, gli esponenti della nobiltà cittadina e quanti potevano vantare importanti possedimenti nel contado potevano rendersi protagonisti di accesi scambi di battute con i rustici delle località

---

nell'inquisizione istruita contro di lui. Svoltisi anche gli interrogatori dei testi, il giudice pronuncia la sua sentenza il 30 giugno, quando il comitatino viene condannato al pagamento di 10 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 111r-112v; *Liber condemnationum* B-7090, c. 16r.

<sup>127</sup> NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria*, p. 66.

<sup>128</sup> Come nel caso delle espressioni ingiuriose rivolte a Ubertino Corucco da Zubiena dal nobile Giovanni da Biatino, figlio del fu *dominus* Bartolomeo, il quale avrebbe detto al rustico «proditor, ego interficiam hodie» per poi minacciare di dare alle fiamme tutto il borgo «sic quod in ipsa villa non cantaret gallus nec gallina». L'inquisizione contro il da Biatino risulta avviata il 27 marzo 1396 e tra i giorni del 16 e del 19 aprile vengono raccolte le dichiarazioni dell'indagato e di tutti i testi individuati, sulla base delle quali il giudice pronuncia la sua sentenza, condannando il nobile al pagamento di una multa di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 103r-104v.

sottoposte al loro controllo o con quanti si trovassero a lavorare nei pressi dei loro possedimenti<sup>129</sup>.

Tanto in città quanto nei borghi che costellavano il distretto vercellese, il numero più cospicuo delle ingiurie e delle espressioni intimidatorie risulta pronunciato in quei luoghi, come le strade pubbliche e le piazze principali, che garantivano una maggiore visibilità, e pubblicità, alle offese rivolte ai propri avversari e che, proprio per questo motivo, finivano sui banchi dei giudici comunali<sup>130</sup>. La lettura degli atti processuali consente però di cogliere alcuni aspetti peculiari delle ingiurie declamate nei diversi segmenti sociali. I cittadini e gli *habitatores* mostrano infatti una tendenza più significativa, rispetto alle altre compagini, a commettere questa tipologia di reato all'interno delle mura domestiche, fossero esse semplici abitazioni 'private' oppure botteghe artigianali e commerciali<sup>131</sup>. Inoltre, in entrambi i gruppi sociali è possibile osservare come una parte, sicuramente inferiore ma comunque cospicua, delle invettive fosse pronunciata in quei luoghi in cui la presenza del potere emergeva con maggiore forza, in particolare presso il palazzo del comune e il broletto. Qui, infatti, si concentravano molte delle attività svolte non

---

<sup>129</sup> Il 23 aprile 1441 il *civis vercellensis* Zannino Fandella da Caresana avrebbe rivolto delle parole ingiuriose verso Martino Gazza da Caresana, massaro e abitante del dosso di Albellione, dandogli del traditore e del ladro e colpendolo successivamente con numerosi pugni. La querela, presentata dal Gazza il 2 maggio, porta all'apertura di un'inquisizione contro il Fandella, il quale, ricevuta la citazione, si presenta in tribunale il 10 di quello stesso mese per l'interrogatorio e confessa di aver percosso Martino durante una rissa scoppiata tra i due. Quello stesso giorno entrambi dichiarano davanti al giudice di essere in pace e concordia e Zannino riceve un termine di sei giorni per la presentazione delle difese. In virtù della pace l'indagato risulta infine condannato al pagamento di una multa di 3 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 29r-31r.

<sup>130</sup> La piazza di Areglio è infatti il luogo scelto da Perroto di Spadino, abitante di Alice, per ingiuriare forse un suo consanguineo, Antonio di Spadino, residente però ad Areglio, dandogli del traditore e minacciandolo con un coltello. L'inquisizione avviata contro Perroto risulta avviata il 5 agosto 1382, tre giorni dopo i fatti denunciati, e, a seguito degli interrogatori dell'imputato e dei testimoni, si chiude l'8 ottobre dello stesso anno con la condanna di Perroto al pagamento di 3 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-322 (1382), cc. 44r-45r; *Liber sententiarum* B-322 (1381-1382), c. 89r. La piazza dei Tizzoni, situata a Vercelli nella vicinia di San Giuliano, fa invece da sfondo alle minacce rivolte dall'*habitor* eusebiano Perrino *de Cozjo* ad Antonio, figlio del fu Giovanni da Novara, il quale avrebbe reagito colpendo il primo con entrambe le mani. Il giudice apre quindi un'inchiesta contro entrambi il 14 agosto 1414, giorno nel quale vengono raccolte anche le deposizioni degli inquisiti, i quali risultano infine condannati, il 28 settembre, al pagamento di una multa di 5 lire in moneta di Pavia per Antonio e di 2 lire per Perrino: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 7r-7v.

<sup>131</sup> Se nel settembre 1383 è la casa di Giacomo Cardinali, sita nella vicinia di San Bernardo, a essere teatro delle ingiurie rivoltegli dall'*habitor* Giacomo, detto *Gifalanga, de Zellerio*, che avrebbe accusato il Cardinali di essere un traditore e minacciato di fargli uscire le viscere dal corpo, è invece una bottega artigianale, nello specifico quella dello zoccolaio Giacomo da Tricerro, a fare da sfondo alle parole ingiuriose rivolte, nell'ottobre 1387, dal sarto Antonio della Motta, cittadino di Vercelli, al tintore Martino da Salussola, bollato dal primo come vile traditore e malfattore. Il *de Zellerio* è sottoposto a inquisizione il 15 settembre, anche se il mandato di citazione risulta emesso solo il 19 ottobre, e compare in giudizio il 22 di quello stesso mese per l'interrogatorio. Sentiti nei giorni successivi tutti i testi, il giudice emette la sua sentenza il 7 novembre, condannando Giacomo per le ingiurie e le percosse inflitte al Cardinali, anche se gli atti non riportano alcuna indicazione sull'entità della sanzione: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 50r-51r. Per la ricostruzione della vicenda processuale di Antonio della Motta si veda quanto contenuto nella nota 30 a p. 234.



solo dagli ufficiali comunali, ma anche dai cittadini e dagli abitanti eusebiani, tra i quali potevano sorgere facilmente diatribe e discussioni. In questi luoghi le ingiurie assumevano la massima visibilità e rilevanza, il che comportava, di riflesso, una maggiore severità delle pene previste per questa tipologia di reato, che poteva rappresentare una minaccia diretta all'autorità pubblica.

È possibile descrivere il medesimo andamento tanto per le offese verbali declamate nelle abitazioni e nelle piazze cittadine, quanto per quelle pronunciate per le vie dei borghi rurali e nel territorio circostante. Anche coloro che risiedevano nelle differenti località del contado vercellese denotano infatti l'inclinazione a colpire i propri avversari con invettive nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, come le strade, le piazze del mercato e gli spazi circostanti alle chiese. I comitatini, tuttavia, mostrano una tendenza spiccata a commettere questa fattispecie criminosa non solo all'interno delle mura domestiche, ma soprattutto nei campi situati entro i confini della borgata, teatro di scontri sia con altri rustici sia con gli esponenti delle famiglie nobili locali.

Fino a questo punto l'analisi si è concentrata sugli insulti verbali diretti, in prevalenza da parte di uomini, verso individui sempre di sesso maschile, per i quali era disponibile un ampio ventaglio di soluzioni offensive, di matrice politica o comunque intimidatoria, cui gli ingiurianti potevano accedere per denigrare i propri avversari. La situazione appare però radicalmente differente per gli insulti di natura sessuale, pronunciati soprattutto nei confronti delle donne e a cui si faceva ricorso per infamare la propria vittima sia in modo diretto sia indiretto.

## 2.2. *La fisionomia degli insulti verbali "al femminile"*

Se le ingiurie rivolte agli uomini riguardavano in prevalenza la fedeltà politica e la loro reputazione pubblica, essendo mirate a infamare la vittima attraverso accuse pubbliche di slealtà e di disonestà, le invettive pronunciate nei confronti delle donne appaiono attinenti quasi esclusivamente alla sfera sessuale. L'adozione di un campo semantico così specifico caratterizzava le invettive avanzate tanto dagli uomini quanto dalle donne, le quali, nel rivolgersi a soggetti del medesimo sesso, finivano con l'adeguarsi al lessico utilizzato dai primi, conformandosi di fatto al modello culturale egemone<sup>132</sup>.

---

<sup>132</sup> Sugli aspetti lessicali delle offese verbali tra donne si veda il recente contributo: SERGIO RAVEGGI, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in *Violenza alle donne*, pp. 129-150, in particolare pp. 132-134. Per un confronto con i comuni di Milano e Torino negli ultimi decenni del Trecento si vedano: DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà*, pp. 98-101; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, p. 536.

È bene precisare come circa il 70% delle offese rivolte alle donne risulti pronunciato in scontri che coinvolgevano unicamente soggetti di sesso femminile. In totale, le donne indagate per il reato d'ingiuria sono 21, e tra queste, ben 14 sono accusate di aggressioni verbali commesse nei confronti di altre donne. È evidente come i soggetti di sesso maschile, residenti principalmente all'interno delle mura cittadine e in minor parte nel contado, rappresentino il bersaglio meno comune delle offese femminili. Quando questo avveniva, però, le donne facevano ricorso al medesimo lessico adottato dagli uomini per ingiuriare i propri interlocutori, assegnando loro epiteti infamanti attinenti soprattutto alla sfera politica. Appare singolare, in tal senso, l'espressione ingiuriante proclamata da Alessina, moglie del notaio vercellese Antonio Bonello, nei confronti del *dominus* Antonio *de Vassallis*, apostrofato pubblicamente come «proditor et perfidus guelfus»<sup>133</sup>. Si tratta del solo esempio offerto dalla documentazione vercellese, benché si tratti di una soluzione d'offesa largamente diffusa in area piemontese, in cui la presunta adesione agli schieramenti fazionari viene impugnata da una donna come arma per diffamare la controparte<sup>134</sup>.

I termini d'offesa risultano, invece, drasticamente ridotti quando le ingiurie erano dirette contro le donne, per le quali si segnala una scelta semantica ridotta quasi esclusivamente all'indecenza sessuale e all'infedeltà coniugale. Lo spettro delle offese verbali prevedeva l'impiego sia di espressioni diffamanti più essenziali, costituite da locuzioni isolate oppure accompagnate da aggettivi e preposizioni rafforzative, come «vacha putana et ebrearda»<sup>135</sup>,

---

<sup>133</sup> L'ingiuria risulta pronunciata dalla donna il 10 luglio 1377, lungo la strada pubblica davanti alla casa del nobile, e porta all'apertura di un'inquisizione quello stesso giorno. L'11 luglio Alessina si presenta in tribunale per l'interrogatorio e riceve dal giudice un termine di tre giorni per l'esposizione delle difese. La donna risulta infine condannata, il 22 agosto, al pagamento di una multa di 3 lire, 6 soldi e 8 denari di terzioli: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 4r-4v.

<sup>134</sup> NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria*, pp. 50-52.

<sup>135</sup> L'espressione è utilizzata da Antonia da Castellengo, amante di Nicola da Ferrara e abitante di Vercelli, nei confronti di Martina, moglie del servitore comunale Giacomino d'Arborio. L'inquisizione, avviata il 2 aprile 1398, vede Antonia accusata, oltre che delle ingiurie rivolte a Martina, anche delle percosse inflitte con un bastone di legno. La donna risulta interrogata lo stesso giorno dell'apertura dell'inchiesta, che prosegue il 17 aprile con gli interrogatori dei testimoni. Il 15 maggio il giudice emette un mandato per la citazione di Antonia, che si presenta in tribunale due giorni dopo per la presentazione delle difese, nelle quali la donna sostiene che Martina sia una «publica meretrix», richiedendo quindi l'assoluzione sulla base di quanto stabilito dagli statuti. Nonostante le difese, Antonia risulta comunque condannata, in data 26 giugno, per 11 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 60r-61v.

«putana sanguinenta»<sup>136</sup> e «meretrix presbitorum»<sup>137</sup>, sia di invettive più articolate, come quella rivolta a Caterina, moglie di Gerardo da Buronzo, dall'artigiano vercellese Giovanni Pesce, che avrebbe insultato la donna dandole della «putana marcida» e aggiungendo che «volebat ipsam duci facere cum uno tamburino ad prustibulum»<sup>138</sup>.

Lo schema fin qui proposto descrive una netta distinzione delle ingiurie sulla base del genere dei soggetti verso cui erano rivolte. Tuttavia, sono presenti un buon numero di eccezioni che contribuiscono indubbiamente a complicare il quadro, ma che al contempo rendono meno rigida la contrapposizione tra i modelli d'offesa fin qui proposti. Anche gli uomini potevano, infatti, essere bersaglio di ingiurie di natura sessuale, tuttavia, quando questo avveniva, e i casi erano alquanto sporadici, essi non risultano mai colpiti in modo diretto. Anche in questi frangenti, oggetto dello scherno degli aggressori era la presunta indecenza sessuale sia delle mogli sia delle madri, impugnata per diffamare mariti e figli mettendo in dubbio la loro fedeltà coniugale<sup>139</sup>. Il lessico adottato prevedeva formule più concise, dalle più diffuse «pota» oppure «poticha de vestra matre» all'accusa di essere un «bastardus»<sup>140</sup>, a cui si affiancavano costruzioni

---

<sup>136</sup> Fa ricorso a questa offesa verbale una certa Maffea, moglie del ciabattino eusebiano Lorenzo da Sostegno, per ingiuriare Mariotta, moglie di Lorenzo da Novara. La donna risulta indagata il 22 luglio 1398, ma si presenta davanti al banco di giustizia solo il 20 agosto per essere sottoposta a interrogatorio, ricevendo poi un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Sulla base delle dichiarazioni dei testi, esaminati nei giorni seguenti, il 19 ottobre Maffea viene condannata al pagamento di una multa di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 112r-113r.

<sup>137</sup> L'offesa risulta pronunciata da Martina, moglie del servitore comunale Giacomo d'Arborio, nei confronti di Caterina, moglie dell'artigiano Gerardo da Bulgaro, in occasione di una rissa, scoppiata tra le due donne nell'ottobre 1393. L'inquisizione, avviata il 17 dello stesso mese, vede entrambe le donne indagate per rissa e ingiurie, reati di cui sono chiamate a rispondere davanti al giudice nei due giorni successivi. Sentite le dichiarazioni di entrambe le imputate e dei testimoni, interrogati il 9 dicembre, il giudice emette la sua sentenza il 16 gennaio 1394, condannando Martina per 20 soldi e Caterina per 7 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 23r-23v.

<sup>138</sup> Il Pesce risulta indagato il 6 luglio 1398 per le ingiurie rivolte a Caterina e per le percosse inflitte alla donna sia con una stanga sia a mani nude. Il 9 luglio Giovanni si presenta in tribunale per l'interrogatorio e riceve un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Nei giorni 8 e 9 agosto si svolgono quindi gli interrogatori dei testimoni individuati dal giudice, mentre il 3 settembre l'indagato compare nuovamente in giudizio e richiede di essere assolto per la mancanza di requisiti minimi, data l'insufficienza di prove fornite dai testimoni e l'irregolarità di alcuni di essi, e in base a quanto stabilito dagli statuti nella rubrica «De percutientibus frivulum seu discipulum», essendo Caterina una pubblica meretrice, impegnandosi a provare le difese avanzate. Tra il 5 e il 9 settembre vengono così raccolte le dichiarazioni dei testi forniti dal Pesce, che risulta infine sottoposto a tortura il 10 ottobre. Nonostante continui a dichiararsi innocente, Giovanni viene condannato dal giudice al pagamento di una sanzione di 6 lire in moneta di Pavia, secondo quanto stabilito nella sentenza pronunciata pubblicamente il 19 ottobre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 97r-99v.

<sup>139</sup> Le medesime osservazioni sono state proposte da Trevor Dean per le ingiurie di natura sessuale rivolte contro gli uomini nel comune bolognese fra Tre e Quattrocento: DEAN, *Gender and Insult*, pp. 218-224.

<sup>140</sup> Ricorrono a queste tipologie d'offesa sia il muratore Guglielmo Sacco sia il doratore Bartolomeo da Benna, entrambi cittadini di Vercelli. Il primo risulta indagato, il 6 maggio 1402, per aver insultato la madre del *magister* Eusebio Mostiola, orologiaio eusebiano, anch'egli sottoposto a inquisizione per aver colpito con dei pugni il Sacco. Nonostante figurino entrambi tra gli indagati, la citazione emessa dal giudice è solo per Eusebio, il quale si presenta effettivamente in tribunale il 18 maggio per l'interrogatorio. Successivamente vengono raccolte anche tutte le

dotate di maggiore complessità, come l'insinuazione, rivolta a Bartolomeo da Casalvolone da parte dell'*habitor* vercellese Perrino da Novara, secondo cui «uxor sua faciebat se penetrare a domino preposito Sancti Gratiani et [...] ipse dominus prepositus ipsam penetraverat», aggiungendo poi che lui stesso «penetraverat matrem ipsius Bartolomei»<sup>141</sup>. Ulteriormente significativa appare la sottile insinuazione proferita dal *civis* Nicolino *de Sonomontis* in occasione del già ricordato diverbio avuto con il vicario al termine di una seduta del consiglio cittadino, quando il nobile si sarebbe rivolto all'ufficiale comunale chiedendogli «vulva matris tue quid putata esse?»<sup>142</sup>.

Quanto alle ingiurie dirette alle donne, se è vero che la maggior parte di esse assumeva la forma di offese verbali di natura sessuale, è comunque possibile individuarne alcune di segno differente, che attingevano direttamente dal lessico tipico degli insulti “al maschile”. Poteva infatti accadere che alcune donne fossero accusate pubblicamente di essere delle bugiarde o, in alternativa, che fossero apostrofate con attributi bestiali, come nel caso di Franceschina, moglie di Antonio da Caresana, paragonata da Giacomina, suocera di Lanfranco da Caresana, a una «verrona» che «ibat querrendo verronos»<sup>143</sup>. È poi presente un episodio in cui un insulto verbale,

---

deposizioni dei testimoni, interrogati tra il 27 giugno e il 13 luglio, mentre il Mostiola risulta nuovamente sottoposto a interrogatorio il 21 luglio, ma questa volta sotto tortura. Egli viene detenuto per l'intera giornata e, nuovamente minacciato di tortura, continua a negare, ottenendo quindi il rilascio dalle carceri comunali. Il 26 ottobre Guglielmo ed Eusebio presentano infine un atto di pace, redatto dal notaio dei malefici nella piazza degli Avogadro, presso la chiesa di Santa Maria. La condanna, emessa il 30 ottobre, vede condannato il solo Eusebio al pagamento di 6 lire in moneta di Pavia, pena mitigata grazie alla presentazione della pace: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7063 (1402-1403), cc. 19r-23v. Bartolomeo è invece sottoposto a processo il 21 giugno 1428 per aver dato del «bastardo» al nobile e giurisperito Antonio *de Guambellis* da Cavaglià. Quello stesso giorno il da Benna è sottoposto a interrogatorio e riceve un termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Gli atti si arrestano con la promessa dell'imputato di rispettare i futuri mandati del giudice, ma dal registro delle condanne di quell'anno risulta che Bartolomeo sia infine stato condannato, anche se la data risulta illeggibile, al pagamento di una sanzione di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-265 (1428-1429), cc. 11r-11v; *Liber sententiarum* B-7064 (1428), cc. 11r-12r.

<sup>141</sup> Sulla base del processo aperto il 14 marzo 1383, Perrino risulta citato in giudizio e conseguentemente sottoposto a interrogatorio il 9 aprile. A seguito degli interrogatori dei testimoni, il 26 maggio si presentano davanti al giudice dei malefici sia Perrino sia Bartolomeo, che testimoniano di essere in buona pace e concordia. Il 30 maggio Perrino è infine condannato al pagamento di una multa di una lira in moneta di Pavia, che risulta saldata l'8 giugno di quello stesso anno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-262 (1382-1383), cc. 25r-25v; *Liber condemnationum* B-308 (1392-1383), c. 53r.

<sup>142</sup> ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-313 (1421), cc. 2r-4v, 15r-17v e 19v.

<sup>143</sup> L'inquisizione, avviata il 27 gennaio 1416, vede indagati, oltre a Franceschina e Giacomina, anche Ricca, moglie di Lanfranco di Caresana e figlia di Giacomina, e Guglielmo di Caresana, cognato di Franceschina. Tutti risultano inquisiti per aver preso parte a una rissa, scoppiata in origine tra Ricca e Franceschina e chiusa dalle ingiurie rivolte alla seconda da Giacomina. Il giorno seguente si presentano in tribunale sia Giacomina sia Ricca per rispondere a quanto contenuto nella denuncia sporta da uno dei consoli della vicinia di San Bernardo ed entrambe ricevono un termine di cinque giorni per la presentazione delle difese. Il 5 febbraio sono invece Franceschina e Guglielmo a rispondere alla citazione del giudice, ma a presentarsi davanti al banco di giustizia è il loro procuratore, il notaio Giovanni Cabania, al quale, una volta presentato l'atto di procura, viene concesso il medesimo termine per la presentazione delle difese. Sentite le dichiarazioni di tutti i testi individuati, interrogati il 12 febbraio, il giudice

attinente alla sfera politica, risulta rivolta contro una donna, una certa Bellina, moglie di Ubertino Gibino, accusata da Giovanni *de Raynole*, abitante di Palestro, di essere una «gibellina de merda et assina»<sup>144</sup>. Si è già accennato all'uso, diffuso soprattutto in area piemontese, di entrambi i termini fazionari all'interno lessico ingiuriante, ma quello che risulta interessante nel caso vercellese è il fatto che in entrambi gli esempi individuati essi fossero adottati in scontri che vedevano coinvolte delle donne, tanto come ingiurianti quanto come vittime. Gli esempi proposti rappresentano una porzione alquanto limitata delle offese verbali rivolte alle donne, ma consento, tuttavia, di mettere in luce la trasversalità propria di alcune espressioni infamanti rispetto a un modello che sarebbe risultato, altrimenti, eccessivamente statico.

### 3. «Robatores et fures». Tipologie e caratteristiche dei furti e dei loro autori

Furti e rapine rappresentano la terza tipologia di crimine per frequenza all'interno delle carte giudiziarie vercellesi, essendo presenti in 110 processi celebrati dal tribunale cittadino. Si tratta di un'incidenza significativa, arrivando a superare l'11% delle cause discusse davanti al banco di giustizia, e che appare considerevole specie se confrontata con i dati disponibili per altri comuni grossomodo alla stessa altezza cronologica. Nella città di Torino, ad esempio, i casi di furto portati in tribunale superano di poco il 6% dei reati denunciati negli anni Ottanta del Trecento, mentre la stima risulta addirittura inferiore nel comune di Milano, dove si arresta sotto il 2% del totale dei processi avviati dal locale tribunale podestarile<sup>145</sup>.

---

emette però la sua sentenza solo il 7 luglio, condannando Ricca in 4 lire, Franceschina in 11 lire e Giacomina in 2 lire, mentre Guglielmo risulta infine assolto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-257 (1416-1417), cc. 8r-9v; *Liber sententiarum* B-328 (1416), cc. 6r-7r.

<sup>144</sup> A causa del suddetto insulto verbale, Giovanni è sottoposto a inquisizione il 24 gennaio 1399 e, dopo essere stato legittimamente citato, risulta interrogato il 14 febbraio. Eseguita la citazione di tutti i testimoni individuati e raccolte, il 12 aprile, le loro deposizioni, il giudice si pronuncia, in data 21 giugno, in sfavore di Giovanni, che risulta infatti condannato al pagamento di una lira in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 34r-35r.

<sup>145</sup> Nel comune torinese su un totale di 249 processi, sia inquisitori sia accusatori, celebrati presso il locale tribunale cittadino tra il 1379 e il 1383, i reati di furto attestati sono 24, con un'incidenza particolarmente bassa in entrambi i registri processuali disponibili. Più singolare il caso milanese, il quale, sebbene denoti una stima dei furti sensibilmente inferiore, limitata a soli 60 casi a fronte di un totale di 3023 sentenze pronunciate dai podestà meneghini tra il 1385 e il 1429, nel primo registro della serie mostra una cifra più vicina a quella evidenziata dal comune eusebiano, con 11 condanne per furto e *robarie* su un totale di 126 pronunciamenti. In linea con i due centri piemontese e lombardo anche il comune di Lucca, nel quale sono stati individuati 14 casi di furto rispetto a un numero complessivo di 263 procedimenti avviati dal tribunale locale nel biennio 1355-1356: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 511-516; ROBERTO ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, pp. 205-238, pp. 208-210; NAKAYA, *Fama Publica and Informants*, pp. 83-85.

Prima di procedere con l'analisi, si rende necessaria qualche precisazione preliminare, dovuta alla non sempre facile individuazione di questa fattispecie criminale all'interno dello spettro di delitti perseguiti dalle autorità comunali. Il furto è infatti una delle modalità attraverso cui si potevano esprimere tutti quei reati, definiti 'complessi', che altro non erano se non il frutto del sovrapporsi di tipologie di infrazione differenti. Una prima precisazione è offerta dalla normativa statutaria del comune di Vercelli, dove, all'interno del libro dedicato alle pene previste per i singoli reati, viene distinto il *furtum*, espresso attraverso la privazione di uno o più beni in possesso della vittima, dalla *robaria*, una tipologia di crimine più grave e caratterizzata dalla loro sottrazione tramite atti di brigantaggio anche particolarmente efferati. Se nel primo caso gli statuti prevedevano una progressione crescente della severità della pena, in base alla gravità del furto e della recidività dei rei, comprendendo sia sanzioni pecuniarie sia punizioni corporali, dall'incisione dell'orecchio all'amputazione della mano destra, la condanna fissata per le rapine, ammesso che esse superassero un valore minimo di beni sottratti, era sempre l'impiccagione, sostituita nei casi meno gravi da una pena stabilita *arbitrio potestatis*<sup>146</sup>.

Tuttavia, episodi di furto potevano verificarsi, e anzi ne erano spesso l'inevitabile presupposto, in occasione di turbative nel possesso, in particolare, di beni immobili e agrari. In simili circostanze i soggetti incolpati non si limitavano semplicemente a lavorare terreni di cui non erano in possesso, ma nella maggior parte dei casi vi sottraevano quanto raccolto, arrecando così un duplice danno ai proprietari. La ricorrenza comunque limitata di questa categoria

---

<sup>146</sup> Il capitolo *De pena robatoris* stabiliva che, qualora la rapina fosse stata commessa al di fuori della città di Vercelli e dei borghi sottoposti alla sua giurisdizione e per un valore della refurtiva di almeno 100 soldi in moneta di Pavia, il ladro fosse impiccato; la medesima pena era prevista per i furti commessi all'interno delle mura cittadine e nei borghi rurali di beni e per un valore dei beni sottratti di almeno 10 lire. Per i valori inferiori il giudice doveva giudicare in base al proprio *arbitrium* e considerando la qualità delle persone. Maggiormente articolata risultava la normativa relativa al reato di furto, per il quale il capitolo *De pena furis* stabiliva che, nel caso in cui il ladro avesse avuto almeno quattordici anni e avesse rubato beni per un valore fino a 60 soldi, fosse multato fino a 10 lire per il primo furto; qualora invece avesse rubato beni per un valore da 60 soldi a 10 lire, fosse multato per 25 lire, e se insolvente fosse fustigato per la città di Vercelli per il primo furto. Nel caso in cui fossero stati rubati beni per un valore da 10 a 25 lire, il ladro doveva essere multato per 50 lire, e se insolvente posto alla berlina e fustigato per la città per il primo furto; qualora i beni rubati avessero avuto un valore da 25 a 50 lire, egli doveva essere multato per 100 lire, e se insolvente posto alla berlina, fustigato per la città e privato dell'orecchio destro per il primo furto; nel caso in cui fossero stati rubati beni per un valore da 50 a 100 lire, il ladro doveva essere multato per 200 lire, e se insolvente posto alla berlina, fustigato per la città e privato dell'orecchio destro per il primo furto; qualora invece i beni rubati avessero avuto un valore superiore a 100 lire, doveva essergli cavato un occhio per il primo furto. Nel caso fossero stati commessi due furti entro 60 soldi, il ladro doveva essere multato per 10 lire, e se insolvente entro dieci giorni fustigato; qualora fossero stati commessi più furti entro 60 soldi, doveva essere multato per 25 lire, e se insolvente entro dieci giorni gli doveva essere inciso un orecchio; qualora avesse commesso due o tre furti da 60 soldi e fino a 100 lire, gli doveva essere cavato un occhio senza alcuna pena pecuniaria; nel caso di due o tre furti da 100 lire, doveva invece essergli amputata la mano destra. Se il ladro avesse avuto meno di 14 anni, la pena doveva essere mitigata in base all'arbitrio del podestà. Per almeno quattro furti di beni per almeno 50 lire, il presente capitolo stabiliva che il reo dovesse essere impiccato; mentre se inferiori a 50 lire gli doveva essere amputata la mano destra: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, cc. 112v-113r.

delittuosa e, in particolare, le finalità sociali che si propone questa analisi hanno suggerito di considerare tutte le suddette tipologie di reati, per cogliere all'interno, tanto dei furti quanto delle rapine, gli elementi caratterizzanti i diversi segmenti sociali. È comunque necessario precisare come, rispetto al numero complessivo di episodi incriminati, la percentuale di furti che risultano commessi in occasione di azioni violente di brigantaggio sia di poco superiore al 25% e come ancora più marginale appaia la componente di sottrazioni illecite connesse a turbative nel possesso, limitate al 9% dei casi analizzati.

Come osservato anche per le precedenti tipologie di reato, sebbene estorsioni e rapine risultino diffuse in tutti i segmenti sociali, esse appaiono una soluzione criminosa maggiormente adottata dai soggetti di basso rango sociale, dai rustici ai membri della servitù. Tuttavia, mentre gli scontri fisici e verbali avvenivano spesso all'interno del medesimo gruppo sociale, nel caso dei furti è possibile notare, non solo, come le direttrici appaiano sensibilmente più intrecciate, ma come queste potessero influenzare direttamente la qualità dei beni sottratti.

Coloro che risiedevano all'interno dei confini della città, fossero essi cittadini e comuni abitanti, denotano una propensione minore, ma comunque significativa, a commettere furti rispetto alle altre compagini sociali. I *cives* comparsi davanti al banco di giustizia per questa tipologia di reato sono solo 13, tra i quali sono stati identificati diversi esponenti provenienti dai principali settori dell'artigianato locale, in particolare dall'edilizia e dalla lavorazione della lana e dei metalli preziosi. Un numero rilevante di cittadini risulta, inoltre, inquisito per essersi reso responsabile di vere e proprie azioni di brigantaggio, perpetrate in gruppi formati da membri del medesimo segmento o dalla composizione sociale più eterogenea.

La distinzione tra i semplici furti e le sottrazioni violente è, nel caso dei cittadini, particolarmente significativa, in quanto consente di leggere due atteggiamenti differenti da parte dei responsabili. Mentre i primi risultano commessi quasi esclusivamente nei confronti di altri *cives*, spesso facenti parte della medesima sfera professionale dei ladri, le appropriazioni per *robaria* denotano una maggiore trasversalità sociale, essendo rivolte tanto nei confronti di servitori e chierici, quanto verso coloro che abitavano nei borghi del contado. Frutto forse di tensioni precedenti, che avevano portato a diverse occasioni di scontro tra i due, è il furto commesso nel giugno 1382 dal doratore vercellese Giovanni da Benna ai danni di Antonio da Arborio, anch'egli cittadino e doratore di Vercelli, che risulta derubato dal primo di un martello di ferro e di una *botoneria* di bronzo<sup>147</sup>. Verso cinque abitanti del borgo rurale di Ghislarengo è,

---

<sup>147</sup> A seguito dell'avvio dell'inquisizione, il giudice emette il mandato per la citazione dell'imputato il 16 giugno e quello stesso giorno Giovanni si presenta in tribunale per rispondere della denuncia sporta contro di lui da Antonio. Fissato un termine per la presentazione delle difese, il giudice procede nei mesi successivi con gli interrogatori dei

invece, diretta l'aggressione armata condotta da un gruppo di briganti, composto da tre soggetti non qualificati, forse residenti nel contado, e da due cittadini vercellesi, Bartolomeo *Carlevarius* e Giovanni di Francia. I comitatini risultano aggrediti lungo la strada pubblica nei pressi di Arborio, catturati e successivamente derubati delle vesti, delle armi e dei denari in loro possesso.<sup>148</sup>

Lo scarto tra furti e rapine commessi da *cives* è evidente anche per quanto concerne la qualità dei beni sottratti, che negli episodi di brigantaggio risulta piuttosto limitata. La refurtiva accumulata grazie alle *robarie* è infatti quella tipica di questa tipologia di crimine, comprendendo sia le vesti, ed eventualmente anche le armi, sia i denari in possesso delle vittime al momento dell'aggressione. Più variegato appare invece il campionario di beni sottratti per estorsione, di cui, come si è detto, sembrano cadere vittima esclusivamente altri cittadini, ad eccezione di un unico caso di furto commesso a danno di un *habitor*<sup>149</sup>. Anche in questi frangenti tra gli averi rubati più di frequente troviamo soprattutto elementi del vestiario e armi, ma a questi si affianca una più ampia gamma di beni, dai cavalli ai carri carichi di fieno, cereali o materiali da costruzione<sup>150</sup>.

Volgendo lo sguardo ai cittadini che caddero vittima di questa tipologia di reato, il campionario delle sottrazioni appare ulteriormente diversificato, annoverando sia gli oggetti di

---

testi, che risultano conclusi 20 agosto, e il 6 settembre emette la sua sentenza, condannando il doratore vercellese per il furto commesso ai danni del da Arborio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 12r-13r.

<sup>148</sup> La refurtiva è composta da un mantello di colore bianco del valore di mezzo fiorino, una corazza del valore di 2 fiorini, una lancia del valore di 4 grossi, un coltello del valore di 5 grossi, una cintura del valore di 3 grossi, 6 grossi in denaro. I briganti avrebbero quindi catturato uno dei comitatini e lo avrebbero condotto nel borgo ribelle di San Germano dove lo avrebbero tenuto prigioniero per 17 giorni, liberandolo dietro il pagamento di 17 fiorini. L'inquisizione risulta avviata il 10 febbraio 1378, giorno nel quale viene emesso il mandato e risulta eseguita anche la citazione dei cinque indagati, che vengono in seguito banditi, il 12 febbraio, in contumacia e condannati al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia. La sentenza, pronunciata pubblicamente il 12 marzo, vede la conferma della condanna precedente: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 40r-42r.

<sup>149</sup> Si tratta di Francesco d'Asti, derubato nel novembre 1398 di un cavallo baio, del valore di 10 fiorini, per mano del lanaiolo e *civis* vercellese Zanutto da Piacenza. Il 12 febbraio viene avviata l'inquisizione e, dopo essere stato citato, Zanutto si presenta davanti al giudice per l'interrogatorio, negando tutte le accuse che gli erano mosse da Francesco. Il 22 febbraio l'indagato presenta anche dei capitoli di difesa per dimostrare la sua innocenza, invitando il suo querelante a presentarsi in tribunale per rispondere. Nonostante la citazione, Francesco non compare in giudizio e il giudice procede quindi con gli interrogatori dei testi, svoltisi tra la fine di febbraio e la metà del mese di maggio. Zanutto risulta infine condannato, in data 6 giugno, per 10 fiorini, da pagare metà al comune e metà a Francesco: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1377-1378), cc. 57r-59r e 68r-68v.

<sup>150</sup> Il 26 ottobre 1434 il nobile vercellese Antonio Centori risulta infatti derubato di un carro carico di pietre cotte da una delle sue fornaci sita nella *curtis* di Vercelli. Il responsabile sarebbe il cittadino eusebiano Giovanni della Motta, che risulta inquisito quello stesso giorno e successivamente citato in giudizio il 13 novembre. L'imputato si presenta quindi davanti al giudice il 23 novembre per l'interrogatorio, durante il quale dichiara di aver portato via il carro su mandato del *dominus* Filippo Vassali, il quale avrebbe avuto la licenza da Antonio Centori. Nonostante quanto dichiarato il della Motta risulta condannato, nel dicembre di quello stesso anno, al pagamento di 10 lire e 3 soldi d'oro: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 27v-28v; *Liber condemnationum* B-7090 (1434-1437), c. 5r.



uso comune, come gli strumenti di lavoro e i capi d'abbigliamento, sia le ricchezze che questi potevano vantare negli appezzamenti di terra in loro possesso, tanto in città quanto nelle località del contado. L'elevata condizione sociale, e in alcuni casi economica, di questo segmento spiega infatti perché queste ultime rappresentino la categoria di beni sottratta con maggior regolarità ai *cives*, insieme agli oggetti di valore, dai più consueti, come i gioielli, ai più singolari, quali, ad esempio, i medicinali prelevati, nel maggio 1385, dalla casa del *magister* Giacomo da Confienza per mano di Alberto *de Aghemo*, suo bovaro, per un valore complessivo di 4 fiorini<sup>151</sup>.

Quanto agli *habitatores* indagati per furto, il fatto che essi siano solo 13, come i cittadini, potrebbe indurre a pensare a un'inclinazione comune a entrambi i segmenti nel perpetrare questo reato. Tuttavia, il confronto con le cifre complessive dei soggetti finiti sotto processo nell'arco cronologico in esame permette di ipotizzare una minore propensione degli abitanti eusebiani a commettere questa tipo di azioni criminose. Inoltre, nessuno degli inquisiti risulta incolpato per aver preso parte ad atti di brigantaggio né a turbative nel possesso, ma risultano tutti accusati di semplici furti, commessi tanto in città quanto nei territori del distretto. Come osservato per le precedenti tipologie di reato, la componente più rilevanti dei ladri residenti in città è rappresentata da esponenti dei principali settori produttivi locali, in particolare da carpentieri e addetti al ramo tessile.

Una panoramica delle vittime rivela chiaramente come le estorsioni eseguite da *habitatores* fossero dirette esclusivamente verso soggetti che risultano risiedere all'interno dei confini urbani, in particolare verso i cittadini, che rappresentano il principale bersaglio dei loro furti. Tuttavia, tra le loro vittime figurano, oltre ad altri abitanti, anche un esponente del patriziato cittadino e due ufficiali, nella fattispecie un gabelliere e un connestabile, derubati delle loro vesti e dei denari in loro possesso<sup>152</sup>. Benché questi rappresentino la componente principale delle refurtive accumulate dagli abitanti eusebiani, i loro furti si distinguono per l'ampia varietà dei beni sottratti, avvicinandosi in questo alle estorsioni che risultano commesse dai *cives*. Il fatto

---

<sup>151</sup> L'inquisizione contro il *de Aghemo* risulta avviata il 25 maggio 1385, ma gli atti si chiudono il 27 maggio, quando, a seguito della mancata comparsa in giudizio, l'indagato viene condannato al bando in contumacia e al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia, pena poi aumentata a 50 lire in moneta di Pavia in occasione della sentenza pronunciata dal podestà il 15 luglio: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-267 (1385), cc. 39r-39v; *Liber sententiarum* B-258 (1385), cc. 27v-28r.

<sup>152</sup> Vittima di un agguato sferrato nel maggio 1381 è l'ufficiale della gabella Lanfranco da Novara, che risulta aggredito da Giacomino da Casalino, detto *de Lazopa*, dal sarto Avondino e da Gasparido di Vercellone, tutti abitanti di Vercelli. I tre uomini lo avrebbero picchiato lungo la strada pubblica della vicinia di Sant'Agnesa e lo avrebbero derubato del cappuccio e dei denari che aveva con sé in quel momento. A seguito dell'avvio dell'inquisizione, il 14 maggio Avondino, Giacomino e Gasparido si presentano in tribunale e si dichiarano estranei ai fatti, mentre nei due giorni successivi si svolgono gli interrogatori dei testimoni. L'assenza di indicazioni sulla sentenza finale, sia negli atti sia nei registri delle condanne, non consente di ricostruire gli esiti della vicenda: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 47r-49r.

che la qualità dei furti si leghi a stretto giro, come si è già visto, non solo con l'estrazione sociale delle persone derubate, ma soprattutto con l'entità delle ricchezze in loro possesso, potrebbe poi spiegare perché, nella vasta gamma di merci rubate agli *habitatores*, figurino principalmente strumenti di lavoro e indumenti, mentre ben più circoscritti, se non del tutto assenti, risultino gli oggetti di maggior valore, come i capi di bestiame e i preziosi<sup>153</sup>.

Dati quantitativamente più consistenti sono forniti dai casi di furto e *robaria* commessi dai soggetti provenienti dai borghi e dalle *villie* del distretto vercellese, nello specifico da quei circa 140 comitatini accusati di estorsioni, anche violente, ed espropriazioni coatte di beni e strutture agricole. La maggior frequenza di casi di furto tra gli abitanti del contado è chiaramente dovuta all'elevato numero di rustici finito sotto processo nei decenni coperti dalla documentazione, ma questa fattispecie criminale, della quale risultano accusati oltre il 12% degli inquisiti, appare comunque più consueta in questo segmento sociale, rispetto alle stime rilevate tanto per i cittadini quanto per gli *habitatores*. È bene precisare, tuttavia, come una percentuale significativa degli incolpati fosse coinvolta in azioni di vero e proprio brigantaggio e, in minor parte, in turbative nel possesso, ridimensionando quindi il numero effettivo di comitatini citati in giudizio per il semplice reato di furto.

Che si trattasse di estorsioni violente oppure di privazioni meno cruento, i rustici mostrano la propensione a limitare le proprie vittime agli altri abitanti del contado, sia che si trattasse di loro compaesani sia che essi risiedessero invece in un differente borgo del distretto<sup>154</sup>.

---

<sup>153</sup> Tra i beni sottratti comunemente agli *habitatores* troviamo anche prodotti di uso comune, come il sacco di farina sottratto, nel dicembre 1391, a Martino di Pontirolo da Milano da Catellona, moglie del calzolaio vercellese Giacomo da Caresana, oppure il legname rubato in più occasioni, nell'agosto 1441, al tessitore eusebiano Giacomo *de Crenola* da un certo Antonio da Biandrate, famulo del connestabile della porta di Sant'Andrea. Nel primo caso, al termine degli interrogatori dell'indagata e dei testimoni, la donna viene riconosciuta colpevole e condannata, in data 23 marzo 1392, al pagamento di 6 lire in moneta di Pavia; mentre nel secondo, l'inquisizione avviata contro il famulo si interrompe il 20 aprile 1442, quando, in seguito alla mancata comparizione in giudizio, egli risulta condannato al bando e al pagamento di una multa di 50 lire: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 24r-25v; *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 132-134v.

<sup>154</sup> Il 16 agosto 1397 viene aperta un'inquisizione contro Antonio Baglione, abitante di Sostegno, querelato dal compaesano Giacomo Bosco per averlo derubato di due carretti di erba e fieno e di due stari di segale, sottratti da due dei campi della vittima siti nel territorio di Sostegno. Dopo essersi presentato in tribunale l'8 settembre per l'interrogatorio, Antonio consegna al giudice, il 15 settembre, una copia dell'atto di vendita dei suddetti campi, rogato nel giugno di quello stesso anno. Una volta citato in giudizio anche Giacomo, per provare il possesso sui suoi campi, il giudice procede con gli interrogatori dei testi, sentiti il 29 settembre e il 27 ottobre. Sulla base delle prove raccolte e delle deposizioni, il giudice si pronuncia infine a favore di Antonio, che il 20 dicembre risulta assolto da tutte le colpe: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 4r-5v. L'inquisizione avviata il 23 settembre 1393 vede, invece, indagati Torino Gastaldi da Cigliano, Pagano del fu Milano di Pagno da Cossano e Buongiovanni di Rolando da Cossano, denunciati dal console di Albano per un atto di *robaria*, commesso ai danni di Nicolino Benna d'Areglio. Il comitatino risulta derubato, mentre si trovava lungo la strada pubblica, di quattro buoi, del valore di circa 28 fiorini, che stava conducendo a delle fonti per farli abbeverare. Nonostante i tre briganti risultino legittimamente citati entro il 24 ottobre, questi rifiutano di presentarsi davanti al giudice, che conseguentemente li condanna al bando per contumacia e al pagamento di una multa di 1000 lire in

Quando le loro azioni non erano rivolte verso soggetti appartenenti al loro segmento, i comitatini selezionavano tra le vittime delle loro sortite individui dall'elevata estrazione sociale, fossero essi esponenti della nobiltà cittadina e rurale oppure *cives* particolarmente abbienti, che vantavano ingenti possedimenti nei territori del contado<sup>155</sup>. Ovviamente, l'estrazione sociale dei bersagli dei furti implicava un profondo divario nella qualità dei beni sottratti, ma non nella loro varietà, che appare sempre piuttosto ampia. Gli abitanti del contado, pur mostrando una minor attenzione sia ai preziosi sia alle armi, erano soliti derubare le proprie vittime del bestiame, dei cavalli, dei cereali, come delle vesti e dei denari.

Il fatto che i comitatini tendessero a limitare il proprio raggio d'azione ai propri compaesani, o quantomeno ad altri rustici, spiega perché la medesima varietà si possa riscontrare anche nel catalogo dei beni che risultano loro sottratti. Gli esponenti di questo segmento sociale risultano infatti colpiti, non tanto nelle ricchezze, quanto negli strumenti e nei frutti del proprio lavoro. Oltre al raccolto dei campi, essi erano privati delle merci, come panni e spezie, oppure di altri prodotti di consumo, come nel caso delle otto forme di formaggio sottratte, nel gennaio 1392, a due abitanti di Viverone da alcuni briganti provenienti dai borghi di Magnano e Pinerolo<sup>156</sup>. Pur restando all'interno della stessa compagine sociale, i valori dei beni sottratti potevano variare sensibilmente, raggiungendo in alcuni casi cifre cospicue, in particolare quando questi risultavano sottratti attraverso azioni di brigantaggio, orchestrate da piccoli gruppi di banditi o da congregazioni più numerose. Se i furti di bestiame raramente arrivavano a superare i 20 fiorini, dipendendo però dalla quantità e dalla qualità dei capi rubati<sup>157</sup>, le sottrazioni violente

---

moneta di Pavia. Infine, il 16 gennaio 1394 gli inquisiti risultano condannati a morte, alla confisca dei beni e in 10 fiorini per porto d'armi: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 16r-16v.

<sup>155</sup> Tra questi, il nobile e *civis* vercellese Guglielmo *de Milo*, che risulta derubato, nel luglio 1403, di 16 stari di spelta, per un valore complessivo di 4 fiorini, per mano di Lanfrancone Minella, abitante di Villanova, e Minzone da Prarolo, abitante di Asigliano. I due comitatini risultano citati in giudizio il 30 luglio e, dopo essersi rifiutati di presentarsi in tribunale entro i termini stabiliti, vengono condannati al bando e al pagamento di 100 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7064 (1402-1403), cc. 86r-87r.

<sup>156</sup> Nei mesi successivi gli uomini di Magnano e Pinerolo, dei quali risultano inquisiti Buongiovanni di Sero e il figlio di *Friaglia*, entrambi di Magnano, così come Ubertino Marzone e *Strambinus* di Pinerolo, si sarebbero macchiati di altri crimini, tra cui aggressioni e rapimenti, condotti a danno delle comunità di Viverone e di Cavaglia. Dopo essersi rifiutati di presentarsi in tribunale, i quattro imputati risultano banditi in contumacia e successivamente condannati, il 27 aprile 1392, al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia e di 10 fiorini d'oro, per il possesso di armi vietate: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 39r-40r.

<sup>157</sup> Il valore di un bue risulta, ad esempio, piuttosto variabile, altalenando tra i 5 e i 10 fiorini, come mostrato dai furti eseguiti, da una parte, da Perrino Coggia da San Germano e da Bozzino d'Asigliano, e dall'altra, da Martino Chiapuzzo e Ambrogio da Milano, entrambi residenti a Carisio. La prima vicenda è al centro di un processo inquisitorio avviato il 18 dicembre 1398 su denuncia di uno dei consoli di Capriasco, il quale accusa Perrino e Bozzino del furto di tre buoi, del valore complessivo di 15 fiorini, dalla casa di Bartolomeo Ragno, detto *Prena*. I due comitatini si rendono però contumaci e il 30 gennaio 1399 vengono banditi e condannati al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia, poi ridotta a 200 lire in occasione della sentenza pronunciata il 30 aprile seguente: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 14r-15r. Probabilmente di qualità

di merci e preziosi potevano arrecare danni ingenti alle vittime, privandole di una componente considerevole delle loro ricchezze<sup>158</sup>.

Contrariamente a quanto si sarebbe portati a pensare, anche i nobili evidenziano una propensione sensibile a commettere questa tipologia di reato, con stime sicuramente inferiori rispetto ai comitatini, ma grossomodo sovrapponibili a quelle osservate per i cittadini e superiori persino a quelle individuate tra gli *habitatores*. Gli esponenti della nobiltà accusati di furto sono in tutto 10, ma nessuno di questi risulta godere della qualifica di *civis*, trattandosi unicamente di esponenti di famiglie nobili residenti nel contado. Inoltre, la componente di aristocratici coinvolti in atti di *robaria* appare alquanto marginale<sup>159</sup>, mentre la maggioranza assoluta di questi è incolpata per estorsioni non violente, commesse soprattutto ai danni degli abitanti dei borghi rurali. Questi ultimi rappresentano infatti i principali destinatari delle estorsioni attuate dai nobili, i quali sembrano rivolgere la loro attenzione solo di rado agli altri segmenti sociali<sup>160</sup>. Quanto ai beni sottratti, i nobili denotano un interesse maggiore a sottrarre alle proprie vittime,

---

superiore sono i due buoi sottratti nel gennaio 1402 a Guidotto Marchisio da Massazza, il cui valore totale risulta di poco superiore ai 20 fiorini. Per il furto sono indagati sia Martino sia Ambrogio, indicati negli atti come noti ladri. Questi, una volta citati, rifiutano di presentarsi in tribunale e, di conseguenza, l'11 aprile vengono banditi e condannati a morte, come ribadito nella sentenza letta pubblicamente dal podestà il 10 giugno di quello stesso anno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7061 (1402), cc. 29r-30v.

<sup>158</sup> È questo il caso dell'assalto condotto da Enricone Ravetto, Bartolomeo Greppo, Giacomo di Zucco e Milano Vassallo, tutti di Bianzè, ai danni Vercello Capparossa, Antonio di Gerardo e Antonio di Bertolello da Salussola, tutti abitanti di Crescentino. Nel mese di luglio del 1392 questi sarebbero stati aggrediti dagli uomini di Bianzè mentre stavano attraversando il territorio di Alice e successivamente derubati di otto cavalle, caricate di certe merci del valore di circa 150 fiorini d'oro. L'entità del bottino e la violenza dell'assalto potrebbero spiegare perché essi, dopo essersi resi contumaci ed essere conseguentemente banditi, risultino condannati, il 3 agosto, per 1000 lire in moneta di Pavia, pena confermata nella sentenza pronunciata il 21 agosto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-302 (1391-1392), cc. 71r-72v.

<sup>159</sup> Tra questi si potrebbe citare il furto commesso, il 24 febbraio 1441, da Francesco, figlio naturale di Antonio dei nobili di Castellengo; Bartolomeo, detto Bianchino, da Valdengo; Andrea da Biella dei nobili di Castellengo; Bergamasco e Durante, famuli dei nobili di Castellengo. Tutti questi, insieme a circa quaranta soci ignoti, armati di ronconi, spade, giavellotti, avrebbero aggredito alcuni uomini di Mottalcia mentre stavano riparando una roggia, colpendoli con le suddette armi, rapendone due e derubandoli delle zappe, dei badili, di una veste, di un cappello e di un roncone. Una volta citati, gli indagati non si presentano in tribunale entro i termini e di conseguenza vengono banditi in contumacia e condannati per 1000 lire in moneta di Pavia. Il 18 marzo però, tramite il procuratore Eustachio da Balocco, gli inquisiti presentano delle eccezioni, contestando la legittimità dell'inquisizione formata contro di loro, in quanto sottoposti alla giurisdizione del castellano di Castellengo. Nonostante le opposizioni il giudice si pronuncia in sfavore degli indagati, che risultano infine condannati, benché gli atti non consentano di valutare l'entità della sanzione: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 16r-23v.

<sup>160</sup> L'unico *habitatores* eusebiano a cadere vittima di un furto, eseguito dai nobili Antonio, Simone e Giovannino, fratelli e figli del fu *dominus* Giorgio da Nebbione, è il servitore comunale Giacomino d'Arborio, che risulta derubato di una vacca, del valore di circa 2 fiorini, appena pignorata al console di Nebbione. L'inquisizione viene avviata il 5 agosto 1398, ma il procedimento si arresta dopo poco più di un mese, quando, dopo essere stati legittimamente citati, i nobili rifiutano di presentarsi davanti al giudice, che li condanna al bando e al pagamento di una multa di 100 lire in moneta di Pavia, poi ridotta, per non chiari motivi, a 10 lire nella sentenza pronunciata il 9 agosto dell'anno successivo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-251 (1397-1398), cc. 118r-119v.

in particolare ai comitatini, capi del loro vestiario, come mantelle, pellande e berrette, preferendoli sia al bestiame sia alle colture di cui disponevano.

Ben più allargato risulta, invece, lo spettro di beni di cui risultano privati i membri della nobiltà, sia cittadina sia rurale. Come nel caso dei *cives* vercellesi e dei rustici, i nobili potevano essere colpiti nei loro possedimenti agrari, venendo derubati delle greggi e dei frutti dei loro terreni, ma il dato che salta all'occhio è la componente considerevole di oggetti di valore: non solo armi e armature, ma anche gioielli pregiati e capi d'abbigliamento di lusso, con valori che potevano oscillare da poche decine di fiorini<sup>161</sup> a cifre decisamente più consistenti, come nel caso dei preziosi sottratti dalla casa della *domina* Caterina, moglie del fu Ubaldo Rota da Firenze, per mano di Giovanni Antonio e Giovanni d'Uberto, abitanti del borgo rurale di Marcoengo, per un valore complessivo superiore ai 1000 fiorini<sup>162</sup>.

Un discorso a parte meritano le estorsioni e i furti di cui sono accusati sia i membri della servitù, sia i soldati che alimentavano le file delle forze armate cittadine. Innanzitutto, i 24 *famuli* e *familiars* incolpati per furto sembrano evidenziare una propensione singolare, e significativa rispetto a tutti gli altri segmenti sociale, nel dirigere i propri comportamenti 'criminali' verso tutte le compagini sociali, dagli esponenti del patriziato cittadino, ai comuni abitanti eusebiani e del contado. Una delle ragioni potrebbe essere la composizione eterogenea di questo gruppo sociale, nel quale figurano, come responsabili di furti, sia i servi di proprietà di nobili cittadini e rurali, sia quei famuli, talvolta indicati come *regatii*, che prestavano servizio presso i capitani e le brigate che componevano la milizia cittadina<sup>163</sup>. Anche le loro refurtive risultano alquanto

---

<sup>161</sup> Ne offre un esempio la pianeta in panno dorato e seta, del valore di 25 fiorini, sottratta nell'ottobre 1392 al *dominus* Sozzo Bondoni di Ronsecco nella chiesa di San Lorenzo dal *magister* Enrichetto da Novara, carpentiere e abitante di Vercelli, il quale avrebbe in seguito detto di volerla restituire alla chiesa, ai nobili, al comune e agli uomini di Ronsecco, in cambio di 40 stari di biada. Il 13 settembre 1393, a quasi un mese di distanza dai fatti incriminati, Enrichetto è sottoposto a interrogatorio e successivamente recluso nelle carceri del comune, mentre nei giorni seguenti vengono raccolte tutte le deposizioni dei testi. Il 27 settembre si presenta in tribunale Antonio da Balocco, procuratore del da Novara, che a quella data risulta ancora recluso nelle carceri del comune di Vercelli, e avanza la richiesta di assoluzione e scarcerazione del suo cliente in base a quanto stabilito nella rubrica dei malefici sui quali si può inquisire e per mancanza di prove sufficienti. Le opposizioni presentate dal procuratore risultano particolarmente efficaci tanto che Enrichetto viene assolto nella sentenza pronunciata pubblicamente il 3 ottobre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7057 (1393-1394), cc. 1r-3v.

<sup>162</sup> I beni sottratti alla *domina*, custoditi in degli scrigni posti nella sua camera da letto, comprendevano numerosi gioielli di perle, d'oro e d'argento, dei denari d'oro e d'argento, dei fregi d'oro, delle vesti di lana e di seta e degli amuleti d'oro con pietre preziose di diverso tipo, un frammento d'armatura d'argento e resti di coralli. Del furto sono incolpati Giovanni Antonio e il padre Giovannino d'Uberto da Marcoengo, che infatti risultano sottoposti a inquisizione nell'aprile 1436 e successivamente banditi il 16 dello stesso mese per non essersi presentati davanti al giudice entro i termini stabiliti: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-283 (1434-1436), cc. 114v-116r.

<sup>163</sup> Il 17 gennaio 1394 a finire sotto processo è un certo Andrea d'Alemagna, *regatius* della brigata di Bernabone Leonello, connestabile equestre del signore di Milano, reo secondo il giudice di aver strappato una borsetta dalla cinta Giacomina, moglie di Antonio Radice, contenente 3 pegioni imperiali del valore di 4 soldi e mezzo. Andrea, dopo essere stato sottoposto a interrogatorio, risulta infatti condannato, il 20 giugno di quello stesso anno, al

peculiari, annoverando nella maggioranza dei casi armi e denari, ma anche una buona componente di animali, soprattutto cavalli, sottratti tanto tramite vere e proprie azioni di brigantaggio, quanto tramite semplici furti. Emblematico in tal senso il furto commesso nel settembre 1377 ai danni del *dominus* Luterolo Rusca, capitano della cittadella, che risulta derubato di un cavallo e di diverse parti d'armatura e delle armi, che egli possedeva nella sua casa della vicinia di Santo Stefano, per mano di uno dei suoi *familiars*, un certo Nicolino *de Tipoldis* di Cremona<sup>164</sup>.

Il numero di soldati finiti sotto processo per essersi macchiati del reato di furto e *robaria* è, invece, piuttosto basso, contando nove inquisiti, dei quali solo due risultano coinvolti in estorsioni violente. Come osservato anche per le precedenti tipologie delittuose, i membri delle forze armate, risiedendo all'interno della cittadella e lasciando solo in rari casi i confini urbani, sembrano circoscrivere le proprie azioni illecite unicamente contro coloro che abitavano in città, senza mostrare alcuna specifica predilezione per i *cives* o per i comuni *habitatores*. Inoltre, mentre la maggioranza assoluta dei soldati si rivela interessata a sottrarre principalmente denari alle proprie vittime, un numero limitato di militari si dimostra attento sia alle armi, in particolare quando i derubati erano altri soldati, sia a beni di minor valore, come panni di lana e galline<sup>165</sup>. Tuttavia, non mancavano casi eccezionali, come quello che vide come protagonista un tale Tommasino di Udine, detto *Friulano*, socio del connestabile pedestre della *banneria* di Vercelli, accusato di diversi furti commessi nei mesi di gennaio e febbraio del 1399 ai danni di otto fra cittadini e abitanti vercellesi, derubati nello specifico di ben 18 galline, di quattro baltei d'argento

---

pagamento di una multa di 10 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), c. 9r.

<sup>164</sup> La refurtiva comprende, oltre al cavallo, due guanti di ferro, una spada, un'altra arma non specificata e un panzerone, per un valore complessivo di 25 fiorini d'oro. L'inquisizione, avviata il 15 settembre, si interrompe quello stesso giorno quando Nicolino, essendosi reso contumace, viene bandito e condannato in 25 lire in moneta di Pavia, pena poi incrementata a 66 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli in occasione della sentenza pronunciata il 17 ottobre: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 14r-14v.

<sup>165</sup> Nel dicembre 1394, Antonio da Busalla, connestabile balestriere nella cittadella di Vercelli, viene derubato nella sua casa di due corazze, due balestre, due bacinetti e due crocchi, per un valore complessivo di 25 fiorini d'oro. Del furto sono incolpati Giovanni Pietro da Cornigliano, socio di Antonio, e Pietro da Novi, che infatti risultano inquisiti il 16 dello stesso mese e successivamente banditi la settimana successiva in contumacia. La sentenza, pronunciata contro di loro il 13 febbraio dell'anno successivo, vede entrambi i soldati condannati per 1000 lire in moneta di Pavia e alla confisca dei beni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 80r-81r. Due stoppe di lino compongono invece la refurtiva di un furto, commesso nel luglio 1382 ai danni di Giacomina da Tricerro e di cui viene accusato Angelino d'Alemagna, stipendiario del figlio di Giovanni d'Alemannia, socio e cavaliere di Mellone Porro della brigata di Galeazzo Porro. Il soldato compare in giudizio il 21 agosto per l'interrogatorio, seguito il 5 settembre da Giacomina, che confessa di essere stata completamente risarcita da Angelino. Tuttavia, sulla base di quanto dichiarato nei giorni successivi dal tesoriere del comune, lo stipendiario risulta condannato al pagamento di una multa di 25 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-263 (1382), cc. 65r-65v; *Liber sententiarum* B-322 (1381-1382), cc. 79v-80v.

e di due maspilli ornati con filo d'argento, per un valore complessivo di oltre 28 lire in moneta di Pavia<sup>166</sup>.

Anche i luoghi selezionati per l'esecuzione dei furti consentono di cogliere alcune specificità non solo all'interno dei diversi segmenti sociali, ma anche al passaggio dall'ambiente cittadino a quello rurale. Innanzitutto, la maggior parte dei furti commessi in città, e che risultano eseguiti quasi esclusivamente da coloro che vi risiedevano più o meno stabilmente, sembrano concentrarsi lontano dai luoghi di maggiore aggregazione. I registri criminali restituiscono un buon numero di estorsioni eseguite, furtivamente o attraverso il ricorso alla violenza, nelle piazze del mercato o lungo le strade pubbliche, ma la componente di gran lunga più consistente risulta perpetrata all'interno delle case, tanto delle abitazioni private quanto delle botteghe artigianali, e, in numero più limitato di casi, nei pressi di edifici religiosi, soprattutto monasteri, e di strutture produttive, come forni e mulini. I *cives* vercellesi mostrano poi una propensione singolare nel non limitare le proprie azioni illecite ai confini urbani, risultando infatti coinvolti in diverse azioni di *robaria* commesse nei pressi dei borghi rurali o delle strade che attraversavano il contado. Sono infatti cinque cittadini eusebiani, Marroco da Villata, Giovanni Lanzi, Bergamino, Bartolomeo Carlevaro e Giovanni di Francia, a rendersi responsabili dell'aggressione subita da quattro comitatini, residenti a Ghislarengo, derubati, nell'ottobre del 1377, delle vesti, delle armi e dei denari in loro possesso, mentre si trovavano lungo la strada pubblica che attraversava il territorio di Arborio<sup>167</sup>.

I sentieri che solcavano il distretto eusebiano sono uno dei teatri principali delle sottrazioni coatte che potevano verificarsi nei pressi delle località del contado, in particolare per le azioni di brigantaggio, laddove aree isolate o coperte da una fitta vegetazione rappresentavano il terreno ideale per la loro attuazione. Nelle aree rurali la componente più cospicua dei furti vede come protagonisti gli abitanti del contado e gli esponenti della nobiltà locale, i quali solo in percentuali minime sceglievano le aree urbane come luogo delle loro sottrazioni e delle loro

---

<sup>166</sup> I furti, che risultano tutti commessi a Vercelli nelle vicinanze di San Giuliano e Santa Maria, nella piazza dei Tizzoni e nel mercato nuovo, vedono rispettivamente come vittime il taverniere Guidetto Tizzoni, un certo Averaldo *teothonicus*, il vetraio Antonio da Cremona, Agostino Pettenati, il *dominus* Riccardo Tizzoni, lo stipendiario Francesco da Crema, Tommaso da Benna e il calzolaio Giovanni Castro. L'inquisizione viene avviata il 27 febbraio e già il 4 marzo Tommasino viene condotto davanti al banco di giustizia e, dopo essere stato sottoposto a interrogatorio, viene condotto nelle carceri del comune. Viene rilasciato solo il 14 giugno, quando il giudice lo condanna all'amputazione della mano destra, come stabilito dagli statuti locali: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 50r-51v.

<sup>167</sup> L'inquisizione avviata contro di loro il 10 febbraio 1378, su denuncia sporta dai consoli di Arborio, li vede condannati, due giorni dopo, al bando per non essersi presentati davanti al giudice entro i termini stabiliti. Il 13 marzo i cinque *cives* sono infine condannati, in quanto contumaci e per la gravità del reato di cui si sono macchiati, al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 40r-42r.

scorrerie. Al di fuori delle mura cittadine le estorsioni denunciate, fossero esse più o meno violente, sembrano concentrarsi fuori dai centri abitati e dalle abitazioni private, in particolare lungo le strade pubbliche che collegavano le diverse località del distretto vercellese, nei campi e nei pascoli situati nei pressi delle borgate. Talvolta gli assalti venivano condotti da vere e proprie compagnie armate, come quella guidata dal nobile Ludovico da Castellengo, responsabile di alcuni furti e rapimenti commessi nel mese di ottobre del 1440 nei territori di Montebruardo e Mottalciata, dove avrebbe sottratto a dei rustici una cappa e una berretta di colore blu, nonché sei buoi, catturando poi due abitanti di Montebruardo<sup>168</sup>.

Infine, vorrei dedicare alcune righe alle figure femminili che si siano macchiate di questa particolare tipologia di reato, per cercare di individuarne gli elementi caratterizzanti. Innanzitutto, le donne indagate per furto sono otto, delle quali solo due risultano risiedere all'interno dei confini cittadini, mentre la maggior parte proviene dai borghi del distretto. Queste potevano finire sotto processo per semplici estorsioni o per episodi di turbativa nel possesso, e in effetti le carte criminali non riportano alcuna azione di *robaria* che vide coinvolti dei soggetti di sesso femminile. Rispetto a quanto osservato per le precedenti categorie delittuose, nel caso dei furti le donne non sembrano rivolgere le proprie azioni illecite in prevalenza verso individui del loro sesso, ma di riflesso, esse mostrano una predisposizione a scegliere tra le proprie vittime altri esponenti del loro segmento sociale. Se le donne che risiedono in città evidenziano una predilezione nel derubare soprattutto i soggetti qualificati come *habitatores*, quelle che provengono dalle località del contado sembrano preferire come propri bersagli i comitatini e i membri della nobiltà cittadina, che vantavano spesso ingenti possedimenti rurali, come il *dominus* Aicardino Cocorella, derubato da sette abitanti dei borghi di Veneria e Sala, tra i quali tre donne, di una notevole quantità di frumento, circa 24 stari, da uno dei suoi campi sito nella località di Sala<sup>169</sup>.

Guardando alla qualità delle refurtive si nota una netta prevalenza di beni di primo consumo, come sacchi di farina, cereali e ortaggi, sottratti nella maggior parte dei casi dai campi

---

<sup>168</sup> Al mandato di citazione, emesso dal giudice dei malefici in data 5 novembre, segue tuttavia la mancata comparizione in giudizio degli indagati, nonostante una seconda citazione eseguita dal servitore comunale il 7 dicembre. Tutti gli imputati, infine, risultano banditi in contumacia il 9 marzo dell'anno successivo e condannati al pagamento di 50 lire in moneta di Pavia, qualora non si presentino davanti al banco di giustizia entro dieci giorni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-253 (1440-1442), cc. 10r-12v.

<sup>169</sup> Il furto è al centro di un procedimento, avviato il 4 luglio 1399 in seguito all'accusa presentata dal Cocorella, contro Giovanni da Salasco di Veneria e sua moglie Novarina, Perrone di Marrolino da San Germano e sua moglie Antonia, Perrazzone di Veneria, un'altra donna e Tommaso d'Asigliano di Sala. A seguito della presentazione delle opposizioni e dei capitoli di prova da parte di entrambe le parti e al termine degli interrogatori di tutti i testi individuati, il processo sembra chiudersi in favore degli accusati, grazie soprattutto alle argomentazioni presentate dal procuratore Agostino *de Maliono*, anche se l'assenza di indicazioni precise all'interno degli atti non consente di poterlo affermare con assoluta certezza: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusarum* B-266 (1399), cc. 1r-13r.



e dagli appezzamenti in possesso tanto dei cittadini eusebiani quanto degli abitanti del contado. Si tratta in effetti di beni dal valore piuttosto modesto, che rivelano forse come le estorsioni commesse dalle donne non siano tanto volte all'arricchirsi o all'arrecare danni ingenti alle proprie vittime, quanto piuttosto a regolare dei conti in sospeso. Sembra in effetti questo il movente dietro al furto subito, una notte di dicembre del 1414, da Rosso da Verolengo, connestabile di una delle porte cittadine, e di cui si rese responsabile una certa Francescona, che era solita dimorare con il connestabile, grazie al sostegno ricevuto da uno dei suoi soci, un tale Antonio da Garbagnate. In questo caso i beni sottratti, prelevati dallo scrigno del da Verolengo, comprendono una discreta quantità di denaro, in particolare nove scudi, un ducato e un fiorino regio, nonché un'ovetta di seta grezza, utilizzata *ad intrecandum capillos mulierum*<sup>170</sup>.

Per tirare le somme, il quadro complessivo che emerge dalle precedenti pagine rivela, in primo luogo, come furti e *robarie* fossero sì diffusi in tutte le compagini sociali, ma evidenzia al contempo come questa soluzione criminale fosse diffusa maggiormente nei segmenti inferiori, dai comitatini ai membri della servitù. In secondo luogo, la trasversalità di questa tipologia di reato, di cui risultano incolpati anche esponenti della nobiltà e cittadini particolarmente abbienti, lascia trasparire una maggiore propensione, nel caso vercellese, a ricorrere a sottrazioni coatte per regolare i conti e per risolvere in modo illecito una diatriba sorta con i propri vicini o con alcuni elementi della propria comunità, mentre non appaiano volte, se non in un numero circoscritto di situazioni, a migliorare la propria condizione a danno delle proprie vittime.

#### 4. «Attacco al potere». Dinamiche e interpreti del reato politico nel Vercellese

Si è già avuto modo di evidenziare come la crescente attenzione dedicata, negli ultimi decenni, alle pratiche giudiziarie nei comuni bassomedievali abbia contribuito a un più preciso inquadramento del ruolo giocato dalla giustizia non solo nelle dinamiche di legittimazione, ma anche di consolidamento degli ordinamenti politici, prima cittadini e poi signorili. Questi, infatti, cercarono, almeno dalla fine del Duecento, di esercitare un controllo sempre più stretto su

---

<sup>170</sup> La querela risulta sporta, nel marzo 1415, direttamente dal connestabile, il quale, non essendo a conoscenza dei veri responsabili, incolpa del furto Francescona e Antonio, in quanto responsabili di altri furti commessi nel mese di febbraio. I beni sottratti comprendono, oltre ai denari e ai preziosi sottratti a Rosso, anche cinque scudi d'oro, una catena con croce d'argento, una pellanda marrone lavorata sugli orli, una pellanda rossa, un panno di fustagno, un paio di lanternini, quattro mantelle, una reliquia di corallo, tre bobine di filo di lino e canapa. Gli indagati, citati in giudizio il 5 marzo, si rendono tuttavia contumaci e conseguentemente vengono banditi e condannati al pagamento di 100 lire in moneta di Pavia, pena poi raddoppiata in occasione della sentenza pronunciata pubblicamente il 14 agosto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-287 (1414-1415), cc. 45r-46v; *Liber sententiarum* B-319 (1414-1415), cc. 45v-46v.

un'ampia gamma di comportamenti avvertiti come lesivi di quell'ordine pubblico da loro formalmente tutelato e garantito<sup>171</sup>. È quindi evidente come la prima preoccupazione per gli amministratori di nomina signorile fosse colpire con durezza ogni forma di opposizione politica, individuando con precisione tutti i responsabili e infliggendo pene esemplari<sup>172</sup>. Benché le strategie di punizione ed esclusione dei nemici interni emergano con chiarezza già nella seconda metà del Duecento, è soprattutto a partire dalla metà del Trecento che, attraverso il sostegno dottrinale dei giuristi, i nascenti poteri statali legittimarono la propria affermazione, attraverso un progressivo processo di politicizzazione di molti reati comuni e, per utilizzare un'espressione di Mario Sbriccoli, di «gigantismo del *crimen*»<sup>173</sup>.

Se diversi studi hanno affrontato il tema del reato politico da un'ottica più spiccatamente giuridica, tracciandone ad esempio le linee evolutive all'interno della normativa statutaria<sup>174</sup>, altre ricerche hanno invece indagato i risvolti politici delle contestazioni al potere e dei suoi esiti repressivi, muovendo sia da panoramiche generali<sup>175</sup>, sia da realtà più circoscritte, quali ad esempio le sollevazioni antinobiliari nel Piemonte trecentesco studiate da Alessandro Barbero e Marta Gravela<sup>176</sup>. Meno indagate risultano tuttavia le dinamiche giudiziarie che potevano scaturire da questi fenomeni e, soprattutto, le strategie adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico. In altre parole, quali erano le forme adottate dalle comunità locali per esprimere la propria disobbedienza verso un potere, talvolta non riconosciuto o apertamente osteggiato, e quali i meccanismi messi in moto dall'autorità pubblica per reprimere il dissenso?

---

<sup>171</sup> Per un inquadramento generale si rimanda ai già citati: ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*; MILANI, *L'esclusione dal comune*; BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna*. Mentre sul concetto di dilatazione del penale si vedano: ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica*; SBRICCOLI, "Vidi communiter observari".

<sup>172</sup> Sulla gestione del reato politico e sull'esemplarità delle pene si vedano: ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*; ID., *La pena di morte in Italia*; MILANI, *Giuristi, giudici e fuorusciti nelle città italiane*. Con attenzione specifica all'area piemontese e lombarda: GRILLO, *I Fossanesi e il principe*, in particolare pp. 186-188; ID., *Rivolte antiviscontee a Milano e nelle campagne fra XIII e XIV secolo*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine*, pp. 197-216; MARTA GRAVELA, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acacia*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 108 (2010), pp. 483-552.

<sup>173</sup> MARIO SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 258-259.

<sup>174</sup> Per uno sguardo all'evoluzione normativa all'interno della dominazione viscontea si rimanda a: FEDERICA CENGARLE, *Il reato politico contro la civitas come crimine di lesa maestà in due statuti cittadini dell'età di Azzone Visconti (Como, 1335; Piacenza, 1336)*, in *Medioevo dei poteri: studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M.N. Covini, Roma 2012, pp. 55-76; EAD., *Lesae maestà all'ombra del biscione*.

<sup>175</sup> Tra i contributi principali sono da citare almeno: COHN, *Lust for liberty; The Routledge History Handbook of Medieval Revolt; Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento*.

<sup>176</sup> ALESSANDRO BARBERO, *Una rivolta antinobiliare nel Piemonte trecentesco: il Tuchinaggio del Canavese*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine*, pp. 153-196; ID., *La rivolta come strumento politico delle comunità rurali*; MARTA GRAVELA, *La semina del diavolo. Duca, signori e comunità ribelli (valli del Canavese, 1446-1450)*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. III (2019), pp. 173-204.

Prima di valutare l'incidenza del fenomeno ribelle nel contesto vercellese e quali fisionomie potesse assumere il reato politico, è opportuno definire con chiarezza l'oggetto d'indagine, operazione che, tuttavia, si rivela non poco complessa. Questo in quanto il concetto stesso di reato politico, più che esprimere una categoria criminale dai contorni definiti, rappresentava piuttosto un'etichetta, applicata dall'autorità pubblica ad una vasta gamma di azioni considerate come eversive, e per questo perseguibili con maggior durezza<sup>177</sup>. La nozione possiede quindi una certa dinamicità interna, simile sotto molti aspetti a quella propria di un atomo. Vi è infatti un nucleo stabile, rappresentato da quei delitti dai chiari risvolti politici, quali cospirazioni o assalti armati a borghi e castelli del contado, intorno al quale gravitano però tutta una serie di crimini dai contorni più sfumati, quali ad esempio gli atti di brigantaggio, la cui implicazione politica risulta meno evidente, ma la cui gravità, agli occhi dei rettori cittadini, li pone sullo stesso piano dei precedenti<sup>178</sup>.

Questo è evidente nel ricorso alle medesime formule redazionali, che si ripetono, seppur con minime variazioni, in tutti i processi analizzati. Esse potevano essere inserite accanto ai nomi dei singoli indagati, qualificati come «proditores et rebelles magnificorum dominorum nostrorum et comunis Vercellarum»<sup>179</sup>, nonché «publici et famossi latrones ac stratarum cursores et depredatores»<sup>180</sup>, oppure costituire un elemento distintivo nella narrazione della vicenda incriminata, che negli atti seguiva l'indicazione dei responsabili. In questo caso, le formule mostrano una variabilità più marcata, all'interno della quale è però possibile individuare almeno due modelli ricorrenti: il primo pone l'accento sull'intenzionalità del crimine, perpetrato «intentione et animo turbandi et turbare volendi pacificum et tranquillum statum illustrissimi domini nostri et animo invadendi, pirratico modo, territorium civitatis et districtus

---

<sup>177</sup> SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, p. 263.

<sup>178</sup> Le implicazioni politiche sottese agli atti di brigantaggio e di rapina commessi lungo le strade pubbliche e la stretta connessione con fenomeni di rivolta nel contado emergono chiaramente anche dalla coeva documentazione giudiziaria del comune di Reggio nell'Emilia: CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 102-103.

<sup>179</sup> La formula accompagna, ad esempio, i nominativi dei responsabili di una serie di azioni criminali, individuate come chiari atti di opposizione politica, che risultano commessi nei mesi finali del 1403 da centinaia di uomini di diverse comunità, tra cui quelle di Masserano, Bioglio e Mortigliano, coadiuvati da alcuni esponenti del vasto consortile degli Avogadro. Per una narrazione più dettagliata della vicenda e dell'intero procedimento penale si rimanda alle pagine successive e, in particolare, alla nota 194: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065, cc. 56r-60v.

<sup>180</sup> Nell'inquisizione avviata il 20 giugno 1391 gli indagati Bello da Como, Comollo da Milano e Pessino da Firenze vengono infatti definiti «homines robatores stratarum ac male conditionis et fame». Questi sono incolpati dell'aggressione armata, condotta con giavellotti, stocchi, coltelli bergamaschi, daghe, nonché dell'omicidio di un rustico, un certo Vazza Valla, commesso lungo la strada pubblica tra Santhià e Vercelli. Dopo l'emissione del mandato di citazione, tutti gli inquisiti si rendono contumaci e, conseguentemente, il 4 luglio vengono banditi e condannati al pagamento di una sanzione di 1000 lire in moneta di Pavia, condanna confermata nella sentenza pronunciata pubblicamente l'8 agosto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-250 (1390-1391), cc. 67r-67v.

Vercellarum»<sup>181</sup>; mentre il secondo precisa come il reato sia stato commesso «facta congregatione in tumultu gentium armatorum»<sup>182</sup>. Entrambi i casi lasciano chiaramente trasparire il disegno politico degli ufficiali comunali, interessati a equiparare reati di natura anche profondamente diversa, ma percepiti come lesivi di quello stato pacifico formalmente tutelato e garantito dai principi.

Cercando di offrire qualche stima, utile a comprendere la portata del fenomeno sedizioso nel complesso dei reati perseguiti dalle magistrature comunali, i casi di reato politico indagati dal locale tribunale podestarile risultano essere oltre 50, su un totale di circa 980 procedimenti, condotti *ex officio* dai giudici ai malefici cittadini. Si tratta ovviamente di una cifra indicativa, in quanto qualsiasi stima sull'incidenza dei casi di ribellione risulterebbe quantomeno azzardata, sia per la lacunosità della documentazione conservata sia per la natura stessa dei *libri maleficiorum*, i quali, come osservato in precedenza, tendono a offrire un'immagine della criminalità distorta e filtrata dalla sua effettiva repressione<sup>183</sup>. Un aspetto che vale la pena di precisare, tuttavia, è che la maggioranza assoluta dei casi di ribellione sia attestata nei decenni della dominazione viscontea sulla città eusebiana, in particolare negli anni di Gian Galeazzo, mentre appaiano decisamente sporadici nei decenni successivi, limitandosi a soli due processi politici celebrati nei periodi monferrino e sabauda. Laddove le stime a disposizione rendono possibile un primo confronto sulla consistenza di questa fattispecie criminale nelle diverse realtà

---

<sup>181</sup> La formula ricorre in un numero considerevole di atti inquisitori, come in quello redatto, il 18 luglio 1394, in occasione dell'inquisizione istruita contro Bonifacio Vale, Bolognino, Battistino Bianco da Novi, Guglielmo Camossa, Bernabone Trotto e Bernardo, detto *Malabaila*, tutti abitanti di Santhià, città sottoposta in quegli anni alla dominazione del conte di Savoia. I suddetti, insieme a circa 25 altri soci, a cavallo e armati, si sarebbero resi responsabili dell'aggressione subita da un certo Viano di Castel Uzzone e del furto del suo cavallo, del valore di circa 15 fiorini, e dei suoi buoi. Citati gli indagati ai primi di agosto, il giudice emette contro di loro un bando, per non essersi presentati entro i termini provvisti, e li condanna, il 31 agosto, al pagamento di un'ammenda di 1000 lire in moneta di Pavia. La sentenza finale, pronunciata dal podestà il 23 dicembre, vede gli uomini di Santhià condannati a morte e alla confisca di tutti i beni in loro possesso: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 50r-51v.

<sup>182</sup> Il ricorso a questa formula, benché appaia più sporadico, è attestato in diversi procedimenti, tra cui quello avviato, il 17 giugno 1402, contro il *dominus* Donato Della Pessina da Milano, collaterale del podestà di Casale Sant'Evasio, e alcuni abitanti di Casale, tra cui gli identificati Facino Samero, Viano da Caresana, Guglielmo *de Panibus*, Nicolino Pappalardo, Asgherone Grasso, Antonio Ghirlando, Guglielmo *de Ghixio*, Mannino Gallo e Mannino Campagna. Questi, insieme a circa 25 soci armati, risultano indagati per aver tentato di insidiare, fatta una congregazione di genti armate, Tesauro Guidalardi, cittadino di Vercelli e ufficiale deputato al pedaggio delle mercanzie e al traverso del vino, e per l'aggressione subita da Zannino, fabbro di Villanova, percosso, derubato e detenuto contro la sua volontà nella terra di Casale. Il processo, in seguito all'avvenuta citazione degli inquisiti, sembra arrestarsi il 4 luglio con la ricezione di una lettera, inviata dal duca di Milano e contenente una copia della supplica degli uomini di Casale Sant'Evasio. Questi accusano gli ufficiali di aver presentato, tramite il console di Villanova, una falsa denuncia per evitare il processo per furto e invitano il podestà di Vercelli a citarli in tribunale sotto pena di 1000 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7063 (1402-1403), cc. 48r-50v.

<sup>183</sup> SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche*, p. 494; DEAN, *Crime and Justice*, pp. 4-5.

comunali, le carte giudiziarie restituiscono l'immagine di un fenomeno dalla portata quantomeno limitata, tanto nell'area lombarda, e in particolare nel Milanese, quanto in territorio piemontese<sup>184</sup>. La particolare congiuntura politica attraversata dal distretto eusebiano nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento potrebbe, infatti, essere sufficiente a spiegare la portata del reato politico all'interno del contado cittadino, che appare considerevole rispetto a quanto riscontrato per altre città alla stessa altezza cronologica.

Le ragioni di una simile sproporzione sono probabilmente da attribuire alla particolare congiuntura politica attraversata dal Vercellese negli anni a cavallo fra Tre e Quattrocento. Nonostante il rientro, almeno formalmente stabile, del comune eusebiano nell'orbita "statale" viscontea negli anni Settanta del XIV secolo, il distretto fu continuamente attraversato da tensioni interne, che potevano portare facilmente allo scoppio di scontri e assalti armati anche particolarmente cruenti. Gli interessi politici che insistevano sul medesimo territorio, conteso tra la signoria e futuro ducato di Milano, la contea di Savoia e il marchesato di Monferrato, portò, come si è visto, a una permanente situazione di stallo, con le singole potenze che miravano a imporre la propria autorità sulle comunità rurali, senza che nessuna fosse in grado di prevalere definitivamente sull'altra<sup>185</sup>. Benché il clima di tensione sembri dipanarsi solo con l'ingresso della città nell'orbita sabauda, il numero di episodi di sedizione appare in netto calo anche negli anni del governatorato monferrino, sintomo forse di una ritrovata, seppur fragile, stabilità all'interno del *districtus* cittadino.

Legata a stretto giro con le vicende politiche che interessarono il distretto eusebiano alla fine degli anni Settanta del Trecento è la ribellione della comunità di San Germano, un borgo situato a meno di 15 chilometri dal centro cittadino, che aveva forse mal digerito il rientro di Vercelli sotto l'ala dei signori di Milano. Questa comunità rurale, tra i mesi di giugno e di settembre del 1377, si rese responsabile di una lunga serie di furti, aggressioni, omicidi, incendi e rapimenti, perpetrati in diverse località del distretto. Le inquisizioni avviate, tra l'agosto del 1377 e il febbraio dell'anno successivo, furono tre<sup>186</sup>, ma la più rilevante è quella avviata il 17

---

<sup>184</sup> Sull'incidenza limitata dei casi di reato politico nei comuni di Milano e di Torino si vedano: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 129-134; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 513-514.

<sup>185</sup> Per un inquadramento delle principali vicende politiche attraversate dal comune eusebiano nei decenni a cavallo fra XIV e XV secolo si rimanda ai già citati: COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*; ID., *Il ducato visconteo*; BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*; ID., *La cessione di Vercelli e del Vercellese*; GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*.

<sup>186</sup> Il primo processo risulta avviato il 7 agosto 1377 contro i ribelli Anselmo d'Olcenengo, Ramacio d'Albano, Bartolomeo Carlevaro, Ungaro d'Asigliano e Giovanni da Tollegno, accusati del furto di alcuni buoi e delle percosse inflitte con delle lance al rustico Guglielmo *de Pamalis*, abitante del monastero di Santa Margherita di Vercelli. La seconda inquisizione è aperta il 17 dello stesso mese contro l'intera comunità di San Germano e, in particolare, contro Gerardo Fontana da Piacenza, capitano di San Germano; Ginetto Avogadro da Casanova; Pietro Taragna e Ungaro, entrambi d'Asigliano; Pastore da Rive; Gaudenzio e Masetto, entrambi di Romagnano; Anselmo

agosto e rivolta contro l'intera comunità e gli uomini di San Germano, accusati di essersi posti in aperta ribellione con la dominazione milanese. Essi vengono indicati chiaramente come «proditores et rebelles», in quanto ritenuti responsabili di diversi malefici, commessi nel mese di giugno e descritti con precisione negli atti inquisitori. Il borgo di San Germano, passato definitivamente dal 1379 sotto il dominio sabauda<sup>187</sup>, rappresenterà un problema costante per gli amministratori del comune eusebiano, trovandosi al centro di numerose vicende processuali almeno fino ai primi anni del Quattrocento<sup>188</sup>. Simile sotto molti aspetti è il caso di alcuni uomini della Valsesia, esponenti di una comunità montana dal forte sentimento comunitario e restia ad accettare di buon grado il controllo esercitato sulla valle dalla città<sup>189</sup>, che risultano coinvolti in almeno quattro inquisizioni tra il dicembre del 1398 e il giugno dell'anno successivo<sup>190</sup>. Essi

---

d'Olcenengo; Ramacio d'Albano; Pietro da Balocco, connestabile pedestre di Balocco; Giacomo, detto *Corvo*, da San Germano; Giovanni e Domenico Corvo; Antonio, Zannino e Cerruto *Avalon*; Giovanni di Castaldo; Martino Spada; Martino Cavalli; Savio; Pietro di Carra; Re; Antonio *Rayda*; Perrino di Barnaba; Antonio Longo; Testa; Ubertone Mascarino; Guglielmo Quaglia; Busto; Guglielmo, detto *Fixa*; Giorgio Cavalli; Tonso, fratello di Prete; Tonso *de Aleranza*; Germano di Buzio; Michelone Spada; Milano Coppa; Pietro Streparota da Biandrate; Guglielmo *de Langusco*; Guercio di San Gennaro; Bartolomeo Carlevaro; Giovanni da Tollegno; Negro di Perrello; Ambrogio da San Germano; Vercellino Morrone; Tonso di Castaldo; Comino di Carra; Bocca e suo figlio Perrino; Agletto e Angiola. Il terzo procedimento vede, invece, indagato il solo Anselmo d'Olcenengo, figlio del fu Gerardo Calvi, detto *Valacia*, che già figurava tra gli indagati dei precedenti processi, forse in seguito all'avvenuta cattura, il 4 febbraio 1378, giorno in cui l'indagato è sottoposto a interrogatorio dal giudice. Tutti gli uomini di San Germano risultano comunque banditi in contumacia e al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta da Pavia, in occasione della sentenza pronunciata pubblicamente il 22 agosto 1377: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 6r-7v, 8r-12r e 36r-39v.

<sup>187</sup> La dedizione, resa effettiva nel marzo del 1379, venne in realtà stipulata già nel maggio del 1377, quando Amedeo VII di Savoia seppe approfittare della rivolta che interessò la signoria episcopale per strappare al Fieschi alcune località passate sotto il suo controllo in occasione della guerra tra la lega e i Visconti, conclusasi con i patti del 19 luglio 1376: ORDANO, *Storia di Vercelli*, p. 207; BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, p. 452; FLAVIA NEGRO, "*Quia nichil fuit solutum*": problemi e innovazioni nella gestione finanziaria della diocesi di Vercelli da Lombardo Della Torre a Giovanni Fieschi (1328-1380), in *Vercelli nel secolo XIV*, pp. 293-375, pp. 326-328.

<sup>188</sup> Tra queste si possono citare due inquisizioni, avviate rispettivamente nel giugno 1394 e nel dicembre 1403, contro diversi abitanti del borgo di San Germano, resisi responsabili di numerosi reati, tra cui aggressioni, furti, rapimenti e incendi, commessi in quegli anni in varie località del distretto eusebiano: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 42r-43r; *Liber inquisitionum* B-7065 (1403), cc. 56r-60v.

<sup>189</sup> Per un inquadramento sulla specificità del caso valesiano si vedano: GIANCARLO ANDENNA, *Presenze signorili, iniziative politiche cittadine e gruppi vassallatici nella Bassa Valsesia tra XII e XIII secolo*, in «Bollettino Storico Vercellese», 24 (1995) fasc. 1, n. 44, pp. 71-96; PAOLA GUGLIELMOTTI, *Unità e divisione del territorio della Valsesia fino al secolo XIV*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 96 (1998), pp. 125-156; ROBERTO FANTONI, *Statuti di Valle, rivolte montane e statuti di Villaggio nella Valsesia tardo-medievale*, in *Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità alpine*, a cura di L. Giarelli, Valcamonica 2013, pp. 235-250.

<sup>190</sup> L'episodio più significativo, verificatosi nel gennaio 1399, vide coinvolti almeno 118 uomini, tra cui tre identificati, *Squartia*, *Gexia*, figlio di Pietro Chiesa, e Rosso da Fobello, tutti della Valsesia. Essi, entrati nel borgo di Lenta «pirratico modo», si sarebbero recati alla taverna di un certo Antonio *Viola* e avrebbero chiesto da mangiare e da bere, rifiutandosi poi di pagare il conto. Avrebbero poi ordinato al taverniere di consegnargli due buoi ed essendosi quest'ultimo rifiutato, afferrati dei tizzoni infuocati, avrebbero minacciato di dare fuoco a case e granai, per poi andarsene. Successivamente tre di loro sarebbero tornati indietro e avrebbero aggredito alcuni uomini di Lenta, dicendo «non posset facere Deus quin interficiamus aliquis ex istis guelfis», per poi derubarli di numerose oche e galline. L'inquisizione, aperta contro di loro nel successivo mese di febbraio, si chiude dopo la mancata

avrebbero più volte invaso il territorio visconteo, conducendo degli assalti contro diverse località del contado vercellese, tra le quali il borgo di Loceno, obiettivo di una sortita nel mese di marzo del 1399, data alle fiamme, insieme al vicino castello dei nobili Avogadro di Collobiano, e resa disabitata.

Passando ad analizzare gli attori principali di questi crimini, volti, per riprendere le espressioni che si ripetono nella maggioranza dei procedimenti, a turbare lo stato pacifico garantito dai principi e a far emergere agitazioni nelle terre del dominio, la componente di gran lunga più significativa è rappresentata da rustici, provenienti dai borghi che rientravano all'interno del distretto cittadino quanto dalle località a esso limitrofe, come ad esempio dal contado della vicina Novara. Se la percentuale di comitatini risulta schiacciante, un buon numero di ribelli proveniva però dai territori esterni al distretto vercellese, in particolare da quei centri abitati che più di altri erano interessati ad allargare i confini della propria aria di influenza. Tra questi spicca per importanza il comune di Biella, sottoposto almeno dal 1379 alla dominazione sabauda, i cui abitanti si resero responsabili di svariati crimini tra gli anni Ottanta del Trecento e i primi del Quattrocento, come l'assalto armato, condotto nel novembre 1387, contro il castello di Occhieppo, grazie all'aiuto fondamentale fornito da uno dei custodi delle dispense<sup>191</sup>.

Talvolta, le due componenti sociali, quella di coloro che risiedevano all'interno del distretto e quella di quanti vivevano oltre i suoi confini, potevano agire di comune accordo, riuscendo a orchestrare azioni militari più spregiudicate, come quella messa in atto da almeno 800 uomini provenienti da diverse località, tra cui Santhià, Candelo, Alice, Buronzo e dal già citato borgo di San Germano. Questi, coordinati da cinque ribelli, i cui nomi aprono infatti il lunghissimo elenco degli indagati, avrebbero invaso, nel mese di novembre del 1394, il territorio di Vercelli, armati di spade, lance, coltelli e altre armi, e, raggiunto l'Elvo, avrebbero distrutto la

---

comparsa in giudizio e la conseguente messa al bando degli inquisiti, che risultano infine condannati a morte e alla pubblicazione di tutti i loro beni, in occasione della sentenza pronunciata pubblicamente il 9 agosto: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 42r-43r. Gli atti dei tre restanti procedimenti sono registrati nel medesimo registro alle carte 10r-12r, 64r-65v e 87r-89v.

<sup>191</sup> L'inquisizione, avviata nel gennaio 1388 contro il custode Giovanni *de Cortexiis* di Pavia, indicato come pubblico traditore per aver cospirato con i biellesi e per aver posto il castello di Occhieppo «in rebellionem», permette di ricostruire puntualmente la vicenda. In seguito alla cattura, Giovanni viene interrogato dal giudice e confessa, fornendo non solo i nomi dei responsabili, con cui nei mesi precedenti aveva pianificato l'attacco, ma anche gli espedienti adottati per permettere agli uomini di Biella di impadronirsi del castello. Il custode non riuscirà ad evitare l'impiccagione, tuttavia le informazioni raccolte permetteranno l'avvio di un nuovo procedimento, il 31 gennaio dello stesso anno, contro i biellesi identificati, Simone Durazzo da Ponderano e suo figlio Antonio, Giovanni Feccia, *Gribolus*, Milano d'Obezio da Crevacuore, Bernardo da Varallo della Valsesia, Pietro da Mosso, Ubertino *Codechapra*, il cimatore Antonio *Pixeninus*, il beccaio Antonio Golta, Antonio *de Canonicho* e Pagano, fabbricante di lance, che verranno banditi in contumacia e conseguentemente condannati a morte nell'aprile dello stesso anno: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-261 (1387-1388), cc. 50r-51v e 52r-53v.

riva del fiume e rimosso l'acqua dal suo alveo «in magnum dampnum et prejudicium comunis Vercellarum et iurium eiusdem et verecondiam et opprobrium prefati illustris domini nostri»<sup>192</sup>.

In un numero limitato di casi tra i ribelli è possibile rintracciare anche soggetti che, benché non risiedessero più all'interno delle mura cittadine, risultavano comunque godere della qualifica di *cives*. Questi potevano prendere parte tanto ad assalti e ruberie, che vedevano coinvolte moltitudini anche numerose di armati, quanto ad aggressioni e delitti più circoscritti, ma ritenuti della massima gravità agli occhi delle magistrature comunali. Identificati chiaramente come *rebelle* sono i cinque cittadini eusebiani *Marrochus* da Villata, Giovanni *de Lanzziis*, Bergamino, Bartolomeo *de Carlevario* e Giovanni di Francia, che si resero responsabili dell'aggressione e del furto subiti, una notte di ottobre del 1377, da alcuni abitanti di Ghislarengo, nonché dell'omicidio di uno di essi, ucciso per soffocamento dopo essere stato gettato a terra<sup>193</sup>.

Non era affatto inusuale, poi, che tra i sovversivi comparissero anche membri delle principali famiglie della nobiltà rurale, i quali, grazie all'elevata posizione sociale assunta nelle rispettive comunità di appartenenza e alla vasta rete di conoscenze e legami personali, erano in grado di articolare intorno a loro gruppi particolarmente nutriti di rustici, a cui potevano fornire sia armi, sia il sostegno logistico indispensabile per l'esecuzione delle loro scorribande. È questo il caso di una serie di atti di brigantaggio commessi, nel mese di settembre del 1403, da circa 2000 uomini provenienti da diverse località del distretto vercellese, dotati di cavalli e armati con lance, coltelli, spade, balestre e altre armi d'offesa e da difesa. La presenza tra gli indagati di diversi esponenti degli Avogadro di Cerrione, Valdengo e Quaregna e il fatto che questi nella descrizione della vicenda vengano indicati come «rebelle et proditores» per aver usurpato i castelli delle suddette località, offrendo riparo ai suddetti ribelli, rivelano come furti e rapimenti rientrassero in un progetto sovversivo più grande, orchestrato forse dalla nobiltà di parte guelfa

---

<sup>192</sup> Tutti gli imputati, a partire dai ribelli identificati Gerardo Fontana, Rinaldo da Siena, Ubertello d'Alessandria, Bonifacio Vale e Castellino Guaschi, risultano sottoposti a inquisizione nel dicembre 1394 e, in seguito alla mancata comparsa in giudizio, condannati al bando, in data 23 dicembre, e al pagamento di una sanzione di 1000 lire in moneta di Pavia, pena confermata successivamente nella sentenza pronunciata pubblicamente dal podestà il 23 agosto dell'anno successivo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7058 (1393-1394), cc. 72r-74r.

<sup>193</sup> Le vittime, Giovanni di Alassina, Albertino Bezignolio, Perrone di Anselmo e Bartolomeo di Giacomazzo, tutti abitanti del borgo di Ghislarengo, risultano derubate di una mantella azzurra del valore di mezzo fiorino, di una corazza del valore di 2 fiorini, di una lancia del valore di 4 grossi, di un coltello del valore di 5 grossi, una cintura del valore di 3 grossi e 6 grossi in denaro; inoltre Albertino risulta catturato, detenuto per dodici giorni nel borgo ribelle di San Germano e infine rilasciato dietro pagamento di 17 fiorini d'oro. I cinque ribelli, citati in giudizio il 10 febbraio 1378, risultano banditi in contumacia e condannati, in occasione della sentenza emessa il 13 marzo, al pagamento di una multa di 1000 lire in moneta di Pavia: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-252 (1377-1378), cc. 40r-42r.



in un momento di profonda crisi per l'autorità 'statale' viscontea<sup>194</sup>. In quegli anni, infatti, la fazione ghibellina dei Tizzoni, approfittando del temporaneo collasso dell'autorità signorile, aveva espulso gli Avogadro dalla città, inducendoli infine, tra il 1404 e il 1405, a prestare giuramento al conte di Savoia<sup>195</sup>.

I casi fin qui proposti consentono di leggere non solo l'ampia varietà di fattispecie criminali ricondotte dall'autorità pubblica sotto la categoria del reato politico, ma anche come queste potessero tradursi in azioni ostili perpetrate da pochi individui, oppure da gruppi armati composti da centinaia di associati. Crimini di questo tipo, infatti, potevano essere mossi tanto da finalità contingenti, assumendo quindi la fisionomia tipica degli atti di *roberia*, quanto da intenti segnati da una maggiore progettualità, riuscendo a coordinare moltitudini anche molto consistenti di ribelli. Come si è visto, potevano essere azioni isolate, eseguite da piccoli gruppi di briganti, oppure attacchi sistematici, che vedevano coinvolte compagini decisamente nutrite, che potevano, in alcuni casi, godere del sostegno fornito da poteri interni o esterni al dominio.

Vorrei ora spostare il focus dell'analisi sulle modalità di gestione del reato politico in sede giudiziale, dalla raccolta preliminare delle informazioni fino all'esecuzione della condanna, in quanto la particolare gravità dei crimini rendeva necessaria una risposta più severa da parte dell'autorità pubblica. Come si è già avuto modo di precisare, le inquisizioni potevano essere avviate attraverso una molteplicità di canali delatori, dalle denunce presentate dai consoli delle località colpite alle querele sporte delle vittime di rapine e aggressioni. Tuttavia, nei casi di

---

<sup>194</sup> Tra i nomi degli indagati figurano infatti i *domini* Martino, Ubertino e Bonifacio, figli del fu *dominus* Enrico; Antonio, Bartolomeo e Giovanni, figli del fu *dominus* Pietro; Antonio, figlio del fu *dominus* Guala; Bartolomeo, figlio del fu *dominus* Francesco; Filippo, Ottino e nipoti, tutti dei nobili Avogadro di Cerrione; i *domini* Ubertino, Filippo e nipoti; Pietro, figlio del fu *dominus* Simone; Tommaso, figlio del fu *dominus* Simone, tutti dei nobili Avogadro di Valdengo; i *domini* Giacomo e fratelli, figli del fu *dominus* Ruffino; Giovanni, figlio del fu *dominus* Simone; Enrico e Riccardino, figli del fu *dominus* Guglielmo; i fratelli Martino e Ardizzone; Rainaldo e Giroldo, tutti dei nobili Avogadro di Quaregna; nonché il *dominus* Gualino Avogadro di Casanova. A questi si aggiungono poi i nominativi di decine di rustici e di centinaia di loro soci, i quali, accompagnati da circa 1500 cavalieri e fanti, e intenzionati a turbare il pacifico stato della duchessa e del duca di Milano, nel settembre del 1403 si sarebbero introdotti nel territorio di Masserano e Cerrione dove avrebbero "rotto" le strade pubbliche nei pressi della città e catturato molti uomini, tra cui Durante, familiare del podestà, e Giovanni d'Orta, allora servitore del comune di Vercelli, nonché alcune bestie, cose e beni degli uomini delle suddette città. In seguito, in modo ostile, si sarebbero introdotti nelle località di Rive, Balzola e Pezzana, dove i suddetti malfattori avrebbero derubato gli abitanti dei beni e dato alle fiamme la villa di Balzola, catturando circa 100 uomini e sottraendo loro circa 400 bestie bovine. Avrebbero poi portato questi uomini e i loro beni a Masserano, Cerrione e altrove, dove li avrebbero tratti in ostaggio e poi rilasciati per ingenti quantità di denaro. Non contenti di questo, avrebbero invaso ancora il territorio visconteo, accorrendo nelle suddette località, dove avrebbero catturato altri uomini, bestie, cose e beni, riportandoli a Masserano, Cerrione, Valdengo e Quaregna. Tutti gli imputati, non avendo risposto al mandato di citazione emesso dal giudice dei malefici l'11 dicembre, risultano condannati al bando e alla pena capitale, come stabilito dalla sentenza proclamata pubblicamente del podestà il 13 gennaio 1404: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065, cc. 56r-60v.

<sup>195</sup> BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese*, pp. 472-473.

sedizione e rivolta le informazioni sui fatti incriminati potevano essere estorte direttamente dai responsabili, i quali, in seguito alla cattura, erano sottoposti a duri interrogatori che, talvolta, potevano portare all'apertura di nuovi procedimenti inquisitori. Ad esclusione dei processi contro ribelli già catturati, le inquisizioni seguivano l'iter consueto, dall'esecuzione del mandato di citazione degli indagati e degli eventuali testi, agli interrogatori e all'escussione delle loro testimonianze, oppure, in alternativa, alla condanna al bando in contumacia degli imputati, qualora questi si fossero rifiutati di comparire davanti al banco di giustizia. Come facilmente immaginabile, questo era l'esito naturale della maggior parte dei procedimenti avviati, in quanto non vi era alcun interesse da parte dei ribelli nel rispettare la giurisdizione del comune, presentandosi in giudizio e subendo così un'inevitabile condanna.

Sono presenti tuttavia alcune eccezioni. I ribelli identificati potevano infatti decidere di presentarsi effettivamente davanti al giudice per gli interrogatori, ma solo quando questi erano in grado di dimostrare la propria innocenza, ottenendo così la totale assoluzione dalle colpe o almeno una riduzione della pena. Talvolta gli indagati erano in grado di dimostrare addirittura la falsità delle accuse mosse contro di loro, come nel caso della denuncia presentata dai consoli di Cossato nel luglio del 1381 contro alcuni abitanti di Lessona, incolpati di aver invaso il borgo e aggredito uno degli abitanti. Gli interrogatori degli inquisiti rivelano in realtà come gli uomini di Lessona fossero invece stati aggrediti da quelli di Cossato, i quali avrebbero presentato successivamente una denuncia infondata per evitare forse l'apertura di un'inquisizione contro di loro, inquisizione che verrà avviata comunque nell'agosto dello stesso anno<sup>196</sup>.

Quanto alle fasi conclusive della procedura, in seguito all'emissione della sentenza da parte del podestà potevano verificarsi quattro scenari differenti. Come si è detto, quello maggiormente rappresentato nelle fonti prevedeva la messa al bando degli inquisiti con il conseguente sequestro dei beni in loro possesso, stimati con ogni probabilità grazie al

---

<sup>196</sup> Gli uomini di Lessona identificati, ossia Francesco ed Emanuele, figli del fu *dominus* Tommaso da Bulgaro, Bresciano detto *Prete*, Pietro Baragia, Vercelletto *de Faletto*, Giacomo *de Praello*, Zanoto Ferla, Guglielmo di Gino e Giacomo Borro, risultano incolpati dell'invasione del borgo di Cossato, eseguita sotto l'insegna del marchese di Monferrato, e delle percosse inflitte a un tale Ardizzone, fabbro. A seguito dell'emissione del mandato di citazione, il 28 agosto si svolgono gli interrogatori di tutti gli indagati, seguiti forse nei mesi di marzo e aprile del 1382 dall'escussione delle testimonianze, che però risultano attualmente illeggibili. Forse a seguito di quanto emerso dalle indagini preliminari condotte dal giudice, il 3 agosto del 1381 viene aperta una seconda inquisizione, questa volta contro alcuni abitanti di Cossato, accusati da Francesco ed Emanuele da Bulgaro dell'aggressione e delle ferite inflitte al primo. Tutti gli indagati vengono sottoposti a interrogatorio tra il mese di agosto e quello di marzo dell'anno successivo, ma anche in questo caso lo stato di conservazione delle carte non consente di cogliere gli sviluppi successivi del processo. La sentenza comune, pronunciata il 26 luglio, vede tutti gli imputati assolti dalle accuse che gli erano mosse in entrambi i procedimenti, ad eccezione di Guglielmo, detto *Gagliardo*, e Guglielmotto *de Margaria*, che risultano invece condannati: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-264 (1380-1381), cc. 92r-93v e 95r-96v.

fondamentale lavoro di mediazione svolto dai consoli delle diverse località. A questo punto nella maggior parte dei casi analizzati non possediamo più notizie sull'eventuale cattura dei banditi o sulla rinegoziazione della pena. Tuttavia, gli atti consentono di individuare alcune possibili vie d'uscita dal bando, ad esempio attraverso la concessione della grazia da parte del principe, possibilità che appare alla portata anche di quanti si erano macchiati di gravi atti di sedizione, fossero essi discendenti di influenti famiglie dell'aristocrazia locale oppure criminali dal profilo sociale meno definito. La grazia, inoltre, poteva essere richiesta direttamente dai banditi, come nel caso di Bonifacio *de Vale* e Ubertello di Alessandria, condannati in contumacia il 23 agosto 1395 e graziati dal duca di Milano il 3 novembre<sup>197</sup>, oppure da un parente, come nel caso della supplica inviata da Francesco Corradi di Lignana, una delle più risalenti casate nobiliari vercellesi, per ottenere la grazia per il figlio Corradino, condannato il 10 giugno 1396 e assolto da tutte le condanne l'8 aprile 1403<sup>198</sup>. La cattura di un bandito, tuttavia, non comportava necessariamente l'esecuzione della condanna per impiccagione, ma poteva portare anche alla riapertura del processo, benché questa soluzione appaia adottata solo di rado<sup>199</sup>.

Nel caso invece di ribelli già detenuti nelle carceri del comune e processati in seguito alla cattura, la condanna a morte risultava spesso inevitabile e veniva sempre eseguita seguendo un preciso rituale. Le esecuzioni pubbliche, effettuate in luoghi a esse specificamente dedicati e alla presenza di nutrite folle di spettatori, offrivano infatti alle autorità comunali, e di riflesso al potere signorile di cui erano espressione, l'occasione di consolidare il proprio consenso e al contempo di reprimere ogni possibile forma di dissenso. L'impiccagione dei «pubblici latrones» Pietro *Bergaminus* della Val Brembana, Giacomo d'Ornavasso e Marco d'Invorio, condannati nel giugno 1399 per i numerosi furti e aggressioni commessi in diverse località del distretto, venne

---

<sup>197</sup> La concessione della grazia ai due banditi è discussa e messa in esecuzione dal consiglio cittadino, riunito in data 28 febbraio 1396 alla presenza del podestà Paolo Mantegazza. La condanna emessa contro di loro è relativa a un processo inquisitorio avviato nel dicembre del 1394, già ricordato in precedenza, nel quale i nomi di Bonifacio e Ubertello compaiono all'interno di un lungo elenco di indagati, accusati della distruzione del fiume Elvo: ASCVc, *Ordinati*, 2 (1395-1398), cc. 18v-19v.

<sup>198</sup> Anche in questa occasione la grazia concessa a Corradino è oggetto di una delibera del consiglio cittadino, riunito il 3 maggio 1403 in presenza del vicario podestarile Ludovico Pagani da Mondovì. Il Corradi risulta bandito al termine del procedimento inquisitorio avviato contro di lui e contro Domenico da Bondoni il 17 aprile dello stesso anno, che vide i due uomini indagati per diverse aggressioni e rapimenti commessi ai danni di alcuni abitanti dei borghi di Masserano e Buronzo, nonché per l'omicidio di un certo Bartolomeo di Costanzo: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-278 (1395-1396), cc. 55r-56r; *Ordinati*, 3 (1398-1403), c. 66v.

<sup>199</sup> La già ricordata consegna, il 2 agosto 1403, del bandito Ubertino, detto *Guaghia*, da Biella, da parte del collaterale del podestà, provoca infatti il riavvio di un'inquisizione, interrotta da oltre due anni con la condanna al bando in contumacia di alcuni ribelli biellesi, tra cui il *Guaghia*. Il reo viene quindi interrogato, insieme ai testimoni indicati nel vecchio procedimento, e presenta addirittura delle difese per tramite di un procuratore, difese che si rivelano efficaci e valgono a Ubertino l'assoluzione da tutte le condanne: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403), cc. 25r-44v.

eseguita, come di consueto, presso la *glaria* del fiume Cervo, dove i tre condannati erano stati condotti dopo aver attraversato le principali vie cittadine legati con una corda a un cavallo<sup>200</sup>.

In conclusione, il quadro complessivo che emerge da questa analisi sembra confermare come la procedura inquisitoria e la spettacolarizzazione delle pene potessero essere sfruttati all'occasione dai principi, e nella pratica dai loro ufficiali, per controllare e reprimere ogni atto che poteva rappresentare un pericolo per la loro autorità. Tuttavia, benché l'*inquisitio* appaia ormai un imprescindibile dispositivo di legittimazione del potere, essa tendeva indubbiamente a conferire una certa rigidità al sistema repressivo, indirizzando l'azione dei giudici cittadini lungo percorsi punitivi prestabiliti. I processi inquisitori avviati contro centinaia se non migliaia di ribelli rappresentano chiaramente una forzatura procedurale, ma rivelano quanto l'autorità pubblica fosse ormai vincolata alla prassi penale per legittimare la punizione stessa.

---

<sup>200</sup> Secondo quanto emerso dall'inquisizione, nel mese di maggio, Pietro Bergamino, Giacomo di Ornavasso e Marco d'Invorio, insieme a Pico della Valsesia, *Petigazza* da Trivero, Antonio di Rosso da Trivero, Antonio di Perrello da Pietre Gemelle dalla Valsesia, Giovannolo della Valsesia, Giovanni di Vogogna, Cassetto da Trivero, Antonio del Prete e Giacomo di Scona, armati di spade, giavellotti, lance e coltelli, raggiunta la strada pubblica nei pressi di Castelletto, avrebbero catturato Ubertino Pizzoglio da Bioglio. Dopo averlo portato in un bosco lì vicino, lo avrebbero derubato di un mantello di drappo bianco, del valore di 12 grossi, e di 18 libbre di formaggio, del valore di 18 soldi di terzioli. Avrebbero quindi tentato di condurlo in Valsesia, ma sarebbero stati fermati da alcuni uomini di Cossato, che avrebbero catturato Pietro, Giacomo e Marco e li avrebbero condotti davanti al podestà di Vercelli. Precedentemente, nel mese di aprile, sempre nel territorio di Castelletto, Pietro Bergamino, insieme ad Antonio di Rosso da Trivero, Guglielmo di Bassano, *Petigazza*, Antonio Goyo della Rocca della Valsesia e Simone di Fontaneto, avrebbe derubato alcuni mercanti di San Germano di otto cavalle, cariche di sale e grano del valore di circa 56 fiorini. Nel mese di settembre dell'anno precedente, lungo la strada pubblica presso Cassine di Strà, Pietro Bergamino, insieme ad Antonio del Monferrato, avrebbe invece derubato un viaggiatore di 3 fiorini d'oro. Inoltre, nel mese di marzo, nei pressi di Lessona, Pietro Bergamino, insieme a Zucconotto di Romagnano, Guglielmo di Bassano e altri sette soci ignoti, avrebbe derubato gli uomini di Lessona di otto vacche, del valore di 40 fiorini d'oro, e le avrebbe condotte in Valsesia. Oltre a ciò, nel mese di settembre del 1398, lungo la strada pubblica nei pressi di Cavaglià, Pietro Bergamino, insieme a Comollo, detto *Conella*, della Valsesia e Pietruccio dell'Aquila, avrebbe derubato un viaggiatore di 4 fiorini d'oro; mentre, nel mese di marzo dell'anno successivo, lungo la strada pubblica nei pressi di Verrone, Pietro Bergamino, insieme a Cassetto e *Petigazza* di Trivero, avrebbe catturato Giovanni Troiano da Chiavazza, conducendolo alla rocca della Valsesia, dove sarebbe stato trattenuto fino al pagamento di 25 fiorini d'oro. Infine, nel mese di gennaio, Marco d'Invorio, insieme ad Antonio da Varzi, Comollo, detto *Conella*, della Valsesia e 13 altri soci ignoti, sarebbe arrivato davanti alla casa di Benedetto Becco da Novara ad Aghemio, nel distretto di Novara, e dopo aver buttato a terra la porta, sarebbero tutti entrati nella sua casa, dove avrebbero sottratto tre stari e mezzo di vino, due frassati, un'asta di ferro e molti altri beni: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber inquisitionum* B-7060 (1398-1399), cc. 77r-79v; la descrizione della condanna compare invece in: ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber sententiarum* B-294 (1398-1399), cc. 60r-63r.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I processi penali celebrati dal tribunale podestarile del comune di Vercelli, nel periodo compreso tra gli anni Settanta del Trecento e i primi quattro decenni del secolo successivo, rappresentano una preziosa lente di osservazione per indagare alcuni aspetti della società dell'epoca, dalla carica conflittuale ai legami relazionali interni, in un territorio segnato profondamente da fragili equilibri politici e repentini cambiamenti di fronte<sup>1</sup>. Le carte giudiziarie offrono infatti l'immagine viva di una comunità attraversata da continue tensioni, dove le reti di conoscenze personali e i differenti gradi di inserimento, nonché le risorse economiche e sociali a disposizione dei singoli attori, pesavano notevolmente, non solo sulla gestione della disputa davanti alle autorità cittadine, ma anche sulle forme attraverso cui questa conflittualità poteva concretizzarsi. Coloro che risiedevano in città o nei diversi borghi del contado avevano, infatti, la possibilità di ricorrere a un'ampia gamma di soluzioni, non solo per esprimere un conflitto, ricorrendo ad esempio a offese fisiche oppure verbali, ma anche per gestirlo, decidendo di rivolgersi ai giudici comunali e coinvolgendo la controparte in una strategia risolutoria più vasta<sup>2</sup>.

All'interno di un agone pubblico ormai pienamente formalizzato, dove la progressiva affermazione della procedura inquisitoria rispondeva a precisi disegni politici promossi dai principi<sup>3</sup>, la disponibilità di capitali e di legami sociali era ancora in grado di impattare con notevole incisività sul ventaglio di soluzioni percorribili, non solo dagli indagati, ma anche dalle vittime che decidevano di denunciare i torti subiti. E proprio il rovesciamento del punto di osservazione dalla fisionomia delle pratiche ai protagonisti delle dispute giudiziarie consente di delineare l'atteggiamento stesso delle magistrature comunali nei confronti di quanti si trovassero sottoposti al vaglio dei giudici ai malefici. Innanzitutto, la componente più rilevante dei circa 2000 indagati identificati era rappresentata dagli abitanti dei borghi rurali disseminati nel contado (1136) e, in misura decisamente inferiore, da quanti risiedevano in pianta stabile all'interno dei confini urbani (409), fossero essi in possesso o meno della pienezza di diritti garantita dal riconoscimento della cittadinanza. Seguivano poi i soggetti qualificati come nobili (148), la

---

<sup>1</sup> Per una panoramica sulle essenziali vicende storico-politiche attraversate dal Vercellese si vedano: COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia*, ID., *Il ducato visconteo*; ORDANO, *Storia di Vercelli*; RAO, *Comune e signoria a Vercelli*; GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato visconteo*; BARBERO, *La cessione di Vercelli e del Vercellese*.

<sup>2</sup> ZORZI, *Conflicts et pratiques infrajudiciaires*; WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti*, pp. 26-32; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 31-34.

<sup>3</sup> SBIRICOLI, *Giustizia criminale*; ZORZI, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*; ID., *La giustizia negli Stati italiani*; BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan*, pp. 114-144; GRILLO, *Un nuovo principe, una nuova disciplina*.

maggior parte dei quali risulta provenire dalle terre del contado, e, infine, i servi (91) e gli elementi della milizia cittadina (56).

Le stime risentono però di una vasta gamma di fattori, spesso estrinseci alle dinamiche strettamente giudiziarie, che rendono difficile una lettura precisa dell'incidenza criminale dei singoli segmenti sociali. Le parti potevano infatti decidere di ricorrere a canali alternativi alla giustizia pubblica per risolvere le proprie controversie, mentre alcuni individui potevano evitare di invischiarsi nei macchinosi iter processuali ricorrendo a reti di protezioni fornite dalla collettività, accessibili non solo ai *cives* ma anche a coloro che vivevano nelle comunità rurali. L'impatto di entrambe le dinamiche risulta difficilmente quantificabile, rappresentando quella "cifra nera" di cui bisogna comunque tenere conto all'interno di qualsivoglia considerazione statistica<sup>4</sup>. Un altro aspetto da considerare è quello della differente consistenza numerica dei segmenti sociali, che potrebbe essere sufficiente a spiegare, ad esempio, il maggior rilievo assunto dagli abitanti del contado all'interno delle carte giudiziarie rispetto a un numero decisamente più contenuto di cittadini e di *habitatores*. Tuttavia, il dato certo che ci restituiscono le fonti criminali è quello di una giustizia pubblica altamente pervasiva, con reti d'informazioni diffuse in tutte le terre del *districtus*, che riversavano sul banco dei giudici flussi continui di segnalazioni e denunce provenienti tanto dalle vicinie urbane quanto dai più remoti borghi rurali.

Lo spostamento del focus d'analisi sui soggetti fisici che, a cavallo tra i due secoli, popolarono le sale del tribunale comunale ha restituito l'immagine di una giustizia pubblica, sì formalizzata, ma in cui la prassi appare ancora decisamente fluida e reattiva alle risorse in possesso dei contendenti. E questa malleabilità emerge in tutti i momenti in cui snodavano le procedure, dalle modalità d'avvio dell'inchiesta ai differenti esiti riconosciuti dagli ufficiali giudiziari. Qualora un soggetto fosse risultato vittima di un qualsiasi reato previsto dalla normativa statutaria, questi, o in alternativa un suo parente prossimo, aveva davanti a sé una molteplicità di soluzioni per segnalare il fatto presso le autorità comunali. Si è visto come una componente significativa delle denunce fosse il frutto della capillare attività di controllo esercitata dai consoli cittadini e rurali, incaricati di notificare le infrazioni commesse all'interno del territorio di loro competenza<sup>5</sup>. Questi potevano ricevere le informazioni direttamente dalle

---

<sup>4</sup> Sulle cautele interpretative necessarie all'approccio quantitativo alle fonti criminali si vedano: MCCLINTOCK, *The Dark Figure*; MONKKONEN, *Systematic criminal justice history*; SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche*, pp. 492-494; ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità*, p. 957; DEAN, *Crime and Justice*, pp. 4-5.

<sup>5</sup> L'importanza dei sistemi di controllo sociale 'dal basso' è evidente in diversi comuni dell'Italia settentrionale, in particolare nei territori sottoposti alla dominazione viscontea: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 106-110; VALSECCHI, «*Per viam inquisitionis*», pp. 138-140; CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial*, pp. 54-66. Diversa la situazione in terra fiorentina, dove si assiste a un progressivo allentamento dei meccanismi di sorveglianza comunitari almeno dal pieno XIV secolo: ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia*; TANZINI, *Costruire e controllare il territorio*.

vittime oppure ottenerle dagli eventuali testimoni presenti al momento dell'infrazione, rendendo quindi difficile quantificare la frequenza delle segnalazioni esposte dai privati ai rettori locali.

Oltre alla delazione presso gli ufficiali, le vittime avevano la facoltà di sfruttare un canale decisamente flessibile per notificare un delitto subito, consegnando al banco di giustizia una querela in cui, oltre al nome del presunto responsabile, veniva offerta una prima ricostruzione della vicenda incriminata e, talvolta, un primo elenco di testimoni che avessero conoscenza diretta dei fatti. Si trattava di un'espedito accessibile a soggetti di qualsiasi estrazione sociale, risultando adottato sia da cittadini facoltosi sia da rustici e membri della servitù, nonché da un numero considerevole di donne, che mostrano una predilezione particolare a sfruttare questo specifico canale per denunciare i soprusi subiti. Proprio la maggiore malleabilità di questo dispositivo delatorio, che non comportava alcuna ricaduta finanziaria per il querelante, potrebbe spiegare le ragioni di un ricorso così massiccio a questa soluzione da parte dei soggetti femminili<sup>6</sup>. Ma più che sulla frequenza, l'appartenenza ai segmenti sociali superiori, che poteva garantire un accesso più semplice a capitali maggiori, impattava con forza sulla qualità delle querele. *Cives* particolarmente facoltosi ed esponenti della nobiltà locale avevano infatti la possibilità di ricorrere, anche in questa fase, ai servizi offerti da un procuratore, incaricato della stesura della querela come dell'intera strategia processuale, una soluzione che risultava spesso decisiva per il successo della disputa giudiziaria.

Denunce dei consoli e querele delle vittime rappresentano i due canali maggiormente sfruttati dai giudici ai malefici per l'avvio delle inchieste, essendo attesati in circa il 90% dei processi celebrati dal tribunale cittadino nel periodo analizzato. Tuttavia, benché la frequenza appaia nettamente inferiore, un numero limitato di procedimenti veniva aperto in seguito alla presentazione di un'accusa da parte della parte lesa. Più che dare il via a una conduzione del processo di tipo triadico, nel quale il giudice svolgeva il ruolo di arbitro tra le parti, a partire almeno dagli ultimi decenni del Trecento questa soluzione si configurava semplicemente come un canale, alternativo ai precedenti, per l'avvio di un processo di chiara matrice inquisitoriale, dove il giudice era ancora il responsabile unico della gestione della contesa<sup>7</sup>. Tuttavia, i residui del modello accusatorio lo rendevano un dispositivo eccessivamente rischioso e, per questo motivo, ancora marcatamente elitario. Il vincolo imposto del saldo di tutte le eventuali spese sostenute dalla controparte e il ruolo comunque attivo assunto dall'accusatore nella

---

<sup>6</sup> Sulla fragile posizione legale delle donne si rimanda a: MINNUCCI, *La condizione giuridica della donna*; LETT, *Violenza e dipendenza*.

<sup>7</sup> CAPRIOLI, *Satura lanx* 26, pp. 348-351; SBRICCOLI, "*Vidi communiter observari*"; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 10-11; MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura*, pp. 578-579; ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette*.

prosecuzione del processo rendevano l'accusa una soluzione percorribile solo da quei soggetti che erano disposti, o avevano la facoltà, di sostenerne le eventuali ricadute economiche, in larga parte cittadini abbienti ed esponenti delle più influenti prosapie eusebiane<sup>8</sup>.

Spostandoci ora dalle possibilità nelle mani delle vittime a quelle a disposizione degli imputati, successivamente all'avvenuta citazione in giudizio ai convenuti si aprivano tre strade. Essi potevano decidere di presentarsi spontaneamente davanti al banco di giustizia entro i termini stabiliti dal giudice per rispondere alle accuse e per pagare, se riconosciuti colpevoli, la condanna prevista dalle norme statutarie. Benché questa via risulti battuta dalla maggioranza degli indagati e appaia largamente diffusa in tutti i segmenti sociali, un numero considerevole di questi, circa il 45%, decideva invece di sottrarsi al giudizio degli ufficiali comunali, preferendo rendersi contumace e venendo conseguentemente messo al bando. Proprio a causa della sua elevata frequenza, la contumacia interessava soggetti provenienti da tutti i segmenti sociali, ma in proporzione risultava più diffusa tra coloro che risiedevano nel contado, fossero essi rustici o esponenti della nobiltà rurale, e tra i soldati di guarnigione nella cittadella. Questo perché la latitanza poteva essere tanto una soluzione inevitabile, a causa della mancanza delle risorse economico-sociali sufficienti a condurre lo scontro in tribunale, quanto una scelta consapevole, dichiaratamente politica oppure strategica<sup>9</sup>. Tra i banditi figurano infatti sia membri di comunità rurali ostili alla dominazione allora vigente, sia membri di consortili nobiliari che mal digerivano l'ingerenza dei principi nell'amministrazione delle terre sottoposto al loro controllo, ma anche mercenari e semplici borghigiani, forse carenti nei capitali e nelle reti sociali necessari per rispondere adeguatamente alla citazione dei giudici cittadini.

La terza strada a disposizione degli indagati consisteva nello sfruttare la dilatazione dei termini concessa dall'emissione preliminare del bando per orchestrare la difesa più efficace a garantire loro un'uscita possibilmente indenne dal processo. Questa soluzione era però alla portata di un numero ristretto di indagati, in larga parte cittadini e nobili, i quali, grazie a consistenti capitali e a saldi legami sociali, erano in grado di sfruttare efficacemente l'intervallo di tempo ottenuto per ottenere il supporto di un procuratore o, in alternativa, per giungere a una soluzione di compromesso con la controparte.

Tuttavia, anche qualora gli imputati avessero deciso di rispondere subito alla citazione in giudizio, il volume delle risorse economiche e sociali in loro possesso poteva incidere

---

<sup>8</sup> Sul carattere elitario della procedura accusatoria si vedano: SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, pp. 167-169; VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 113-155; ID., *Il giudice e le sue fonti*, pp. 44-45.

<sup>9</sup> La contumacia poteva addirittura essere desiderabile dall'ottica dell'autorità pubblica, grazie al suo effetto di rallentamento sulla contesa: PAZZAGLINI, *The criminal ban of the Sienese Commune*, pp. 59-61; MILANI, *Prime note su disciplina e pratica del bando*; SMAIL, *The consumption of justice*, p. 116; PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca*, pp. 80-87.



notevolmente sulla qualità stessa della risposta e influenzare la loro strategia processuale. Una volta accettato il confronto in tribunale e sostenuto un primo interrogatorio, gli inquisiti erano tenuti a presentare un fideiussore idoneo, che fosse disposto a garantire per loro sul rispetto dei futuri mandati del giudice. Formalmente chiunque poteva offrire questo negozio ma l'elevata ricorrenza di alcuni soggetti, provenienti dalle fila del ceto notarile locale, ha permesso di ipotizzare come la fideiussione potesse rappresentare per questi professionisti una fonte di profitto alternativa alla loro attività principale, in grado di generare consistenti ritorni economici. Questo è in effetti quello che avveniva nella maggioranza assoluta dei casi ma talvolta poteva accadere che l'imputato non fosse in grado di fornire alcuna garanzia, a causa forse di un limitato grado di inserimento nella comunità, e che venisse conseguentemente recluso nelle carceri del comune in attesa della sentenza finale<sup>10</sup>. Ma potevano intervenire anche fattori contingenti, spesso difficilmente decifrabili dalle sole fonti criminali, che potrebbero spiegare come l'incarcerazione, benché più frequente per gli abitanti del contado e per i membri della milizia cittadina, appaia diffusa in tutti i segmenti sociali analizzati.

Ancora più trasversale risulta una soluzione adottata, seppur di rado, dai giudici ai malefici per cercare di ottenere una confessione da parte degli indagati. La tortura, nonostante le numerose cautele suggerite dai giuristi<sup>11</sup>, appare sfruttata largamente dagli ufficiali vercellesi, forti dell'ampia applicabilità riconosciuta dagli statuti trecenteschi, che non prevedevano, rispetto alla codificazione precedente, alcuna garanzia d'esclusione per i cittadini eusebiani<sup>12</sup>. Nessun soggetto, qualsiasi fosse la sua estrazione sociale, poteva infatti evitare i supplizi qualora il giudice lo ritenesse assolutamente necessario per giungere alla verità, o quantomeno a una ricostruzione verosimile dei fatti incriminati.

Al termine degli interrogatori e dell'escussione di tutte le testimonianze, ai soggetti sottoposti a giudizio era sempre riconosciuta la possibilità di formulare delle difese, adducendo nuove prove a loro favore o contestando la validità stessa del procedimento avviato contro di loro<sup>13</sup>. La normativa statutaria si dimostra particolarmente puntuale nel tutelare il diritto di difesa degli imputati, ma è la prassi stessa a offrire il riflesso di questo principio, che risulta sempre, almeno formalmente, rispettato dalle magistrature comunali. Oltre il 16% dei processi, dove gli

---

<sup>10</sup> Tra i contributi più recenti sui sistemi coercitivi delle città tardo-medievali, letti da un'ottica sia politica sia sociale, si segnalano: GELTNER, *La prigione medievale*; GAZZINI, *Storie di vita e malavita*.

<sup>11</sup> FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*; SBRICCOLI, «*Tormentum idest torquere mentem*»; CHIODI, *Crimini enormi e tortura*; PIFFERI, *Le insanabili antinomie della tortura*.

<sup>12</sup> La normativa locale relativa all'applicazione dei tormenti si trova in: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, Liber quartus de maleficiis et ferutis*, «Qualiter inculpatus citatus teneatur comparere et facere et qualiter contra ipsum comparentem fieri debeat», cc. 110v-111r.

<sup>13</sup> Sulla tutela dei diritti degli imputati nelle riflessioni dei giuristi si vedano: STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, pp. 394-402; BASSANI, *I diritti delle parti del processo*.

indagati abbiano risposto alla citazione, prevedono infatti la presentazione di difese ed eccezioni. L'appartenenza a un particolare segmento sociale non sembra precludere alcuna possibilità nella presentazione delle proprie opposizioni, ma anche in questo caso i capitali maggiori a disposizione di alcuni individui potevano influenzare direttamente la qualità delle difese, garantendo così una più probabile risoluzione del processo a loro favore. Cittadini abbienti ed esponenti della nobiltà locale potevano infatti sfruttare, anche in questa fase, il supporto di tecnici del diritto, i quali, in veste di procuratori, erano in grado di offrire difese sempre incisive, spostando il terreno del confronto dalla responsabilità oggettiva dei propri clienti alla struttura stessa del processo, contestandone la validità e il mancato rispetto delle formalità legali<sup>14</sup>.

Era però l'esito dei procedimenti a risultare più malleabile e sensibile alle risorse in possesso degli imputati. Innanzitutto, la presenza di più fitta rete di conoscenze personali e la possibilità di sfruttare i servizi offerti da veri e propri professionisti del diritto potevano risultare decisivi nell'assicurare agli indagati l'assoluzione completa dai capitoli d'accusa. Malgrado la percentuale delle condanne superi il 75% dei processi avviati nei decenni a cavallo fra i due secoli, la consistenza di cittadini e abitanti eusebiani, nonché di esponenti della nobiltà locale assolti completamente da tutte le colpe, appare considerevole, denotando una difficoltà maggiore per rustici e servitori nell'individuare una strategia efficace per uscire indenni dal processo. La disponibilità di maggiori risorse poteva rendere più accessibile sia il ricorso a procuratori esperti, in grado di formulare difese particolarmente efficaci, sia l'individuazione di testimoni chiamati a deporre in loro favore. Tuttavia, prima dell'emissione effettiva della sentenza a tutti gli inquisiti era riconosciuta la facoltà di presentare un atto con cui si comprovava la pace stretta con la controparte<sup>15</sup>. Questa poteva essere siglata direttamente davanti al giudice dei malefici oppure in un luogo esterno al tribunale, generalmente in una piazza o in una delle chiese cittadine, e alla presenza di un notaio. La via della pacificazione non appare esclusiva di alcun segmento sociale e le stime si mantengono in linea sia tra coloro che risiedevano in città sia tra gli abitanti del contado.

Infine, benché la normativa non prevedesse alcuna possibilità di appello in campo penale, i rei potevano decidere, in seguito al pronunciamento pubblico della condanna e qualora fossero in grado di sostenerne i costi, di inviare una supplica al principe, nel tentativo di ottenerne la grazia e, conseguentemente, la cancellazione dai registri comunali di tutte le

---

<sup>14</sup> VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 139-142 e 148-152.

<sup>15</sup> Gli effetti processuali dei sistemi di pacificazione 'privata' sono al centro di diversi studi recenti, tra i quali si possono citare: BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata*; EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti*; KUMHERA, *The benefits of peace*, pp. 59-92.

condanne a loro carico<sup>16</sup>. Il testo doveva essere redatto da un notaio, la cui parcella risultava spesso proibitiva per i soggetti economicamente più deboli. Per questa ragione la soluzione graziosa era alla portata di pochi individui, di elevata estrazione sociale, cui il signore poteva concedere la remissione delle colpe per rinsaldare legami politici in essere e per consolidare la propria legittimità pubblica<sup>17</sup>. Ma, almeno nel caso vercellese, essa risulta richiesta, e concessa, soprattutto a condannati provenienti dai borghi rurali, i quali, potendo contare sui propri capitali o sul supporto dell'intera comunità rurale, erano in grado di percorrere questa strada per ottenere la cassazione delle condanne emesse contro di loro. La maggior frequenza di rustici tra i beneficiari della grazia principesca si potrebbe spiegare con la situazione critica attraversata dal *districtus* eusebiano almeno a partire dal pieno Trecento, quando la pressione incessante esercitata dai poteri limitrofi aveva portato a un clima di tensione continua e alla progressiva erosione dei territori ancora controllati dal comune vercellese. La necessità di rinsaldare la propria autorità nelle terre del contado minacciate dalle dominazioni concorrenti potrebbe quindi aver indotto i principi, soprattutto negli anni viscontei, a concedere lettere di grazia a molti dei rustici e delle comunità rurali che ne facessero esplicita richiesta, ottenendone forse in cambio una rinnovata lealtà.

Oltre alle capacità processuali dei soggetti citati in giudizio, l'appartenenza a un determinato segmento sociale era in grado di influenzare anche la qualità dei reati da loro commessi, consentendo di delineare atteggiamenti e approcci specifici di ogni compagine sociale. L'analisi è stata condotta sulla base dei dati disponibili per i reati più frequenti all'interno del distretto eusebiano, a partire da quelli violenti. Percosse e risse rappresentavano infatti la principale tipologia di crimine non solo nel Vercellese, ma in molti altri centri dell'Italia bassomedievale, specchio forse di una società più sensibile ai fenomeni di violenza<sup>18</sup>. Gli scontri fisici appaiono diffusi in tutti i segmenti sociali ma risultano più frequenti tra coloro che risiedevano in città rispetto a quanti vivevano nelle campagne. Inoltre, essi nella maggioranza assoluta dei casi avvenivano tra esponenti del medesimo segmento sociale e solo in rari casi superavano i confini della rete di legami personali. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai due estremi sociali: nobili e servitori evidenziano infatti una propensione significativa ad

---

<sup>16</sup> Sulla centralità dei provvedimenti graziosi nelle politiche principesche si vedano: GAUVARD, «*De grace especials*»; VALLERANI, *La supplica al signore*; COVINI, *De gratia specialis*.

<sup>17</sup> GAUVARD, «*De grace especials*», pp. 59-110; BARBERO, *Gruppi e rapporti sociali*, pp. 191 e 197-199; VARANINI, «*Al magnifico e possente signore*», pp. 71-80; BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan*, pp. 114-119; DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 140-153.

<sup>18</sup> Il ricorso diffuso alla violenza risulta essere un tratto caratteristico delle società bassomedievali: BARBERO, *Gruppi e rapporti sociali*, p. 193; *Violence in medieval society*; GAUVARD, *Violence et ordre public*; DEL BO, *La spada e la grazia*, pp. 80-86.

estendere la portata delle loro aggressioni fisiche a tutte le compagini sociali. Quanto agli strumenti di offesa, è stato possibile riscontrare un ricorso diffuso ai colpi inferti a mani nude specialmente tra cittadini e *habitatores*, benché questi ultimi si distinguano dai primi per un impiego maggiore di armi improprie. Le aggressioni condotte con armi proprie, quali spade, stocchi e coltelli, erano infatti più frequenti tanto tra gli abitanti del contado quanto tra gli esponenti dell'aristocrazia, sia urbana sia rurale, nonostante risultino più abituali, per ovvie ragioni, tra i membri della milizia cittadina. I servitori denotano invece un ricorso diffuso a tutti gli strumenti di offesa, in quanto essi sembrano allinearsi e sfruttare le medesime tipologie di armi utilizzate dai rispettivi proprietari. Decisamente più rari, i casi di omicidio sono attestati principalmente tra gli abitanti del contado e i soldati di guarnigione, mentre risultano meno frequenti tra coloro che risiedevano stabilmente in città, probabilmente grazie alle solide reti di protezione sociale cui determinati settori potevano avere accesso.

La seconda categoria di reati per frequenza sono le ingiurie e le aggressioni verbali, che, al pari di quelle fisiche, appaiono diffuse in tutti i segmenti sociali. Nel caso delle invettive però si è potuto riscontare una portata ulteriormente circoscritta e limitata ai membri del medesimo settore artigianale o della stessa comunità rurale. Inoltre, mentre le offese rivolte ai soggetti di sesso maschile sono caratterizzate da un'ampia gamma di formule ingiurianti, volte a infamare i propri bersagli colpendoli nell'onore e nella fedeltà politica o, in alternativa, attribuendogli attributi ferini, quelle indirizzate alle donne appaiono più limitate e ascrivibili interamente alla sfera sessuale e all'infedeltà coniugale<sup>19</sup>. Nel caso delle ingiurie risultano poi decisivi i luoghi dei crimini. Laddove le aggressioni fisiche avvenivano comunemente tanto in pubblico quanto in terreni e abitazioni private, quelle verbali, proprio per i loro intenti infamanti, erano sempre espresse in luoghi particolarmente affollati, come piazze e strade cittadine, dove potevano essere ascoltate dal più alto numero possibile di persone.

Altrettanto ricorrenti erano poi i casi di furti e rapine perseguiti dal tribunale cittadino, anch'essi perpetrati da soggetti di estrazione sociale differente ma più frequenti tra i soggetti di condizione inferiore, come rustici e *famulr*<sup>20</sup>. Probabilmente la necessità di migliorare la propria situazione è sufficiente a spiegare la rilevanza di questi reati nei suddetti segmenti sociali, anche se le ragioni dietro alle sottrazioni erano più ampie, comprendendo regolamenti di conti tra i membri di un determinato ramo produttivo e invidie personali nei confronti dei vicini. I furti

---

<sup>19</sup> Per uno sguardo attento alla dimensione sociale delle ingiurie, anche da un'ottica di genere, si vedano: LESNICK, *Insults and threats*; DEAN, *Gender and Insult*; NADA PATRONE, *Il messaggio dell'ingiuria*; MORO, *La repressione dell'ingiuria*.

<sup>20</sup> La frequenza dei casi di furto nel Vercellese, di poco superiore all'11% dei reati perseguiti dal locale tribunale podestarile, appare considerevole, specie se confrontata con le cifre più basse riscontrate nei comuni di Torino e di Milano grossomodo alla medesima altezza cronologica: MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 511-516; ISOTTON, *La repressione dei reati di furto*, pp. 208-210.

risultano, infatti, diretti principalmente verso individui appartenenti al medesimo segmento dei responsabili, ad eccezione dei nobili residenti del contado e dei militari. Mentre i primi sembrano rivolgere le proprie azioni criminose verso i comitatini residenti nei loro borghi, configurandosi come autentici soprusi perpetrati a danno delle comunità rurali, i secondi mostrano la tendenza a scegliere i propri bersagli all'interno di tutte le compagini sociali. Inoltre, l'estrazione sociale dei soggetti impattava evidentemente sulla qualità dei beni sottratti, con vittime che risultano private di ingenti quantità di ricchezze e dei beni in loro possesso per valori che potevano superare le centinaia di fiorini.

Una tipologia di crimine che merita un discorso a parte sono i delitti ascrivibili alla macrocategoria del reato politico, un'etichetta applicata dall'autorità pubblica per perseguire una vasta gamma di azioni illecite, percepite come lesive dell'ordine e dello stato pacifico garantiti dal principe<sup>21</sup>. Atti di brigantaggio, assalti armati ai borghi e ai castelli del contado, catture, rapine e omicidi, se percepiti come offensivi da parte delle magistrature cittadine, venivano tutti fatti ricadere sotto questa categoria e, di conseguenza, erano indagati e puniti con particolare severità. Gli attori di questi crimini erano in larga parte rustici residenti nei borghi interni al distretto, ma anche in quelli situati nei territori limitrofi, in particolare nel Biellese, che erano in grado, talvolta, di coordinarsi tra loro per sferrare attacchi mirati contro le località del contado eusebiano. Oltre ai borghigiani, anche esponenti della nobiltà rurale e, in minor misura, gli stessi cittadini di Vercelli potevano rendersi responsabili di vere e proprie azioni eversive, divenendo così ribelli e apertamente ostili al governo del principe.

L'immagine che emerge dalle carte giudiziarie del comune vercellese è quella di una società attraversata da tensioni costanti, dove gli scontri violenti, tanto fisici quanto verbali, erano frequenti ma circoscritti, nella maggioranza dei casi, agli esponenti dello stesso segmento sociale. La giustizia pubblica, nel complicato tentativo di mantenere l'ordine e di punire ogni comportamento deviante, seppe sfruttare efficacemente gli strumenti a sua disposizione e la capillare rete informativa garantita tanto dagli ufficiali locali quanto dalle vittime stesse. Una volta avviata, la macchina giudiziaria agiva con la medesima severità tanto nei confronti dei *cives* quanto dei rustici e dei forestieri, ma lasciava agli indagati la possibilità di sfruttare le risorse economico-sociali, cui potevano avere accesso, per piegare la disputa in loro favore. Questa,

---

<sup>21</sup> Sull'elaborazione concettuale e sull'evoluzione normativa del reato politico si rimanda a: SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*; CENGARLE, *Il reato politico contro la civitas*; EAD. *Lesae maestà all'ombra del biscione*. La percentuale di processi inquisitori per casi di ribellione e brigantaggio, di poco superiore al 5%, appare comunque significativa rispetto a quanto osservato in altri comuni di area lombarda e piemontese, forse a causa della particolare congiuntura politica attraversata dal Vercellese nei decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento. Per un confronto con le città di Milano e Torino: VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 129-134; MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino*, pp. 513-514.

tuttavia, era una soluzione difficilmente accessibile ai soggetti di estrazione sociale inferiore e con basso un grado d'inserimento nella comunità cittadina o rurale, ai quali spesso non restava altra opzione che rifiutare il confronto davanti alle magistrature comunali o, in alternativa, accettare passivamente il loro giudizio. I capitali e le reti di conoscenze erano in grado, infatti, di influenzare ancora notevolmente, non solo l'andamento, ma anche le modalità d'avvio e di conclusione dei processi, in un periodo dove la giustizia pubblica si poneva sempre più quale strumento imprescindibile di governo e di legittimazione del potere.

## APPENDICE – DESCRIZIONE DEI REGISTRI

### I. Registri delle inquisizioni (1377-1442)

#### Dominazione viscontea

1. *Liber inquisitionum* B-252

Estremi cronologici: luglio 1377 – giugno 1378

Podestà: Francesco Scotti di Piacenza

Vicario: Martino Coppi

Giudice dei malefici: Guariento *de Cumirano* di Feltre, Biagio Ferrari di Pavia

Notaio estensore: Giacomo *Pectus*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 94 carte numerate, mutilo della copertura originale, probabilmente in pergamena, e della prima carta, recante la titolazione del registro

Contenuto: 30 inquisizioni e 4 accuse

Titolazione: /

2. *Liber inquisitionum* B-264

Estremi cronologici: ottobre 1380 – agosto 1381

Podestà: Lanfranco Porro di Milano

Vicario: Martino *de Topis*

Giudice dei malefici: Bartolomeo *de Bernardis* di Crema

Notaio estensore: Antonio da Balocco

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 98 carte numerate, mutilo della copertura originale, probabilmente in pergamena, e della prima carta, recante la titolazione del registro

Contenuto: 44 inquisizioni

Titolazione: /

3. *Liber inquisitionum* B-260

Estremi cronologici: agosto 1381 – marzo 1382

Podestà: Taddeo Pepoli di Bologna

Vicario: /

Giudice dei malefici: Tommaso *de Bernardis* di Crema

Notaio estensore: /

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 19 carte prive di numerazione, con copertura originale in pergamena

Contenuto: 8 inquisizioni

Titolazione: /

4. *Liber inquisitionum* B-263

Estremi cronologici: maggio 1382 – settembre 1382

Podestà: Taddeo Pepoli di Bologna

Vicario: /

Giudice dei malefici: Tommaso *de Bernardis* di Crema

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 89 carte, numerate solo fino alla c. 77, con copertura originale in carta, recante la titolazione del registro

Contenuto: 34 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, denunciarum de malificio, responsionum, deffensionum, probationum et aliorum diversorum procesuum at actorum factarum et factorum tempore spetabilis et egregii militis domini Tadei de Pepulis de Bononia, honorabilis potestatis Vercellarum pro illustri et magnifico domino nostro, domino Galeazzo Vicecomite Mediolani, Comite Virtutum, imperiali vicarius generali, sub examine sapientis viri domino Tomaxii de Bernardis de Crema, iurisperiti iudicis predicti domino potestatis Vercellarum, ad officium malleficiorum specialiter deputati, sub anno nativitate domini MCCCLXXXII indicione V diebus et mensibus infrascriptis, existentibus notariis et officialibus ad dictum officium: Jacobo de Alegro, Domenico de la Muta, Guillelmo de Novaria, Antonio de Badaloco.*

5. *Liber inquisitionum* B-262

Estremi cronologici: novembre 1382 – settembre 1383

Podestà: Castellino Beccaria di Pavia

Vicario: Agostino Ferrari di Pavia, Martino *de Topis*

Giudice dei malefici: Antonio *de Tochis* di Vigevano

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 54 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 35 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, responsionum, bannorum, fideiussionum et aliorum diversorum processuum factarum et fiendorum ad officium malleficiorum comunis Vercellarum tempore regiminis Egregii militis domini Castellini de Becharia, honorabilis potestatis Vercellarum pro magnifico domino nostro, existente ad dictum officium malleficiorum iudice sapiente et laudabile viro domino Antonio de Tochis de Vigevano, iurisperito, sub anno domini curente millessimotrecentissimo octuagesimo secundo indicione sesta et existantibus notariis ad dictum officium malleficiorum: Iacobo de Roba fq. Francesci, Iacobo de Alegro fq. Martini, Domenico de la Muta fq. d. Ardicionis et Antonio de Badalocho fq. Guillelmi.*

6. *Liber inquisitionum* B-267

Estremi cronologici: gennaio 1385 – dicembre 1385

Podestà: Loterio Rusca di Como

Vicario: /

Giudice dei malefici: Giuseppe *de Zurlis* di Crema

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*



Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 85 carte, numerate fino alla c. 71, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 39 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, comparitionum et bannorum ac aliorum diversorum processuum factarum et fiendorum tempore regiminis Egregii militis domini Lutheri de Ruschonibus, honorabilis potestatis Vercellarum, existente eius iudice malleficiorum sapiente viro domino Iosep de Zurlis de Crema, iudice malleficiorum, et notariis ad dictum officium malleficiorum infrascripti.*

7. *Liber inquisitionum* B-261

Estremi cronologici: gennaio 1387 – gennaio 1388

Podestà: Spinetta della Mirandola

Vicario: /

Giudice dei malefici: Stefano *de Stefanis* di Modena

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 57 carte, numerate fino alla c. 54, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 43 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, comparitionum et bannorum ac aliorum diversorum processuum factarum tempore regiminis Egregii militis spectabilis domini Spinete de la Mirandola, honorabilis potestatis, nec non sapientis et laudabili viri domini Stephani de Stephanis de Mutina, eius iudicis malleficiorum, et existantibus notarii ad ipsum officium malleficiorum infrascripti nominati: Bonus Iohannes de Pectenatis, Angellinus de Agacis, Antonio de Blandrate, Domenicus de la Muta.*

8. *Liber inquisitionum* B-250

Estremi cronologici: maggio 1390 – luglio 1391

Podestà: Balzarolo *de Pusterla* di Milano, Balzarolo da Baggio di Milano

Vicario: Giovanni *de Schizziis* di Cremona, Bartolomeo *de Senitatis*

Giudice dei malefici: Tommaso di Fermo, Giovanni *de Michaelis*

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 76 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 48 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, denuntiarum, querellarum, citationum, responsionum et fideiussionum ac aliorum diversorum processuum factorum et factarum tempore regiminis Egregii militis domini Balzaroli de Pusterla de Mediolano, honorabilis potestatis Vercellarum pro illustri principe ac magnifico et excelso domino, domino Galeazzo Vicecomite Mediolani, Comite Virtutum, imperiali vicarius generali, existente locumtenente iudicis malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Iohanne de Schizziis de Cremona, vicario prefati domini potestatis, ac tempore regiminis Egregii militis domini Balzaroli de Badagio de Mediolano, honorabilis potestatis Vercellarum pro prefato illustri domino, domino nostro, civitatis et districtus Vercellarum existantibus loco eius iudicis malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Bartholomeo de Senitatis, vicario ipsius domini potestatis, et etiam eius iudice sapiente et laudabile viro domino Iohanne de Michaelis, iurisperito, et ad dictum officium malleficiorum et in nostros specialiter deputatos infrascriptos inferius nominatos, anno mense et diebus infrascriptis,*

*videlicet ut infra: primo dominus Petrus de Mussis, Angellinus Agacia fq. d. Georgii, Antonius de Blandrate fq. d. Facii, Domenico de la Muta fq. d. Ardicionis.*

9. *Liber inquisitionum* B-302

Estremi cronologici: agosto 1391 – agosto 1392

Podestà: Paolo Mantegazza di Milano

Vicario: Agostino Ferrari di Pavia

Giudice dei malefici: Pietro di Roddi da Vogogna, Domenico Ottobelli di Alessandria

Notaio estensore: Pietro *de Mussis*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 125 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 69 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, responsionum, fideiussionum ac aliorum actorum factorum et factarum tempore regiminis Egregii et potentis viri domini Pauli de Mantegatiis de Mediolano, honorabilis potestatis civitatis et districtus Vercellarum pro magnifico et excellentissimo domino, domino Galeazzo Vicecomite, Virtutum Comite Mediolani et domino generali, existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Domenico de Octobellis de Alexandria, iurisperito, et eius notariis ad ipsum officium specialiter deputatis infrascriptis sub annis diebus et mensibus infrascriptis: Petro de Mussis fq. d. Antonii de Mussis legum doctore, Domenico de la Muta fq. d. Ardicionis, Angelino de Agacia fq. d. Georgii, Antonio de Blandrate filio Facii de Blandrate.*

10. *Liber inquisitionum* B-7057

Estremi cronologici: settembre 1393 – febbraio 1394

Podestà: Conte Goffredo degli Ubaldini di Perugia

Vicario: Guidone Cambiati di Reggio

Giudice dei malefici: Giacomo *de Morianna* di Asti

Notaio estensore: Antonio da Blandrate

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 45 carte numerate, mutilo della copertura originale in pergamena e probabilmente delle carte finali, con prima carta numerata e recante la titolazione del registro

Contenuto: 25 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, responsionum, fideiussionum et aliorum actorum factorum et factarum tempore regiminis Egregii viri domini Gotofredi comitis de Ubaldis, honorabilis potestatis Vercellarum pro magnifico et excellentissimo domino, domino Galeazzo Vicecomite, Virtutum Comite Mediolani Vercellarum et domino generali, existente eius iudice ad officium malleficiorum specialiter deputato sapiente et laudabile viro domino Iacobo de Morianna de Ast, iurisperito, et notariis ad dictum officium malleficiorum specialiter deputati infrascripti inferius nominati, annis mensibus et diebus infrascriptis: Melchione de Advocatis de Quinto, Angelino de Agacis, Domenico de la Muta et Antonio de Blandrate.*

11. *Liber inquisitionum* B-7058

Estremi cronologici: ottobre 1393 – dicembre 1394

Podestà: Conte Goffredo degli Ubaldini di Perugia

Vicario: Guidone Cambiati di Reggio, Giovanni *de Metis* di Piacenza

Giudice dei malefici: Giacomo *de Morianna* di Asti, Cristoforo Astolfi

Notaio estensore: Antonio da Biandrate

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 88 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 44 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, responsionum et fideiussionum et aliorum actorum factorum et factarum tempore regiminis Egregii viri domini Gotofredi comitis de Ubaldis, civitatis et districtus Vercellarum honorabilis potestatis pro illustrissimo principe nostro et excellentissimo domino, domino nostro domino Galeazo Vicecomite, Virtutum Comite Mediolani Vercellarum et domino generali, existente eius iudice ad dictum officium malleficiorum specialiter deputato sapiente et laudabile viro domino Iacobo de Morianna de Ast, iurisperito, et existentibus notariis ad dictum officium malleficiorum specialiter deputatis infrascriptis: Melchione de Advocatis de Quinto, Angelino de Agaciis, Domenico de la Muta et Antonio de Blandrate.*

12. *Liber inquisitionum* B-278

Estremi cronologici: luglio 1395 – giugno 1396

Podestà: Paolo Mantegazza di Milano

Vicario: Alberto *de Sichis* di Caravaggio

Giudice dei malefici: Nicolino di Prato da Milano

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 122 carte numerate, mutilo della copertura originale in pergamena e con prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 64 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, responsionum et fideiussionum et aliorum processuum et actorum factorum et factarum tempore regiminis Egregii et potentis viri domini Pauli de Mantegatiis de Mediolano, honorabilis potestatis Vercellarum pro illustrissimo principe et magnifico domino, domino Mediolani etc., existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Nicholo de Prato de Mediolano, annibus mensibus et diebus infrascriptis, et notarii ad dictum officium malleficiorum comunis Vercellarum specialiter deputati infrascripti: Antonio de Margaria fq d. Eusebii, Angelino de Agaciis fq d. Georgii, Antonio de Blandrate fq Facionis, Domenico de la Muta fq Ardicionis.*

[c. 78r] *Liber inquisitionum, citationum, responsionum, fideiussionum et aliorum processuum ac actorum factarum et factorum tempore regiminis Egregii et potentis viri domini Pauli de Mantegaziis de Mediolano, honorabilis potestatis Vercellarum pro illustrissimo principe et magnifico domino, domino Mediolani etc., existente eius iudice ad officium malleficiorum comunis Vercellarum specialiter deputato sapiente et laudabile viro domino Nicholo de Prato de Mediolano et existentibus notariis ad ipsum officium malleficiorum infrascriptis, sub anno mensibus et diebus, inferius descriptis: Antonio de Margaria fq d. Eusebii, Angelino de Agaciis fq d. Georgii, Antonio de Blandrate fq Facionis, Domenico de la Muta fq Ardicionis.*

13. *Liber inquisitionum* B-7059

Estremi cronologici: agosto 1397 – ottobre 1398

Podestà: Giovanni Malaspina, marchese di Varzi

Vicario: Gasparre di Landa, Giorgio *de Canzabone* di Pavia, Bartolomeo Caroli di Modena

Giudice dei malefici: Ludovico Pogliani di Crema

Notaio estensore: Antonio *de Ghigalotis*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 122 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro; l'interno della terza di coperta reca alcune annotazioni del notaio

Contenuto: 41 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, bannorum et aliorum actorum factorum ad officium malleficiorum civitatis Vercellarum tempore regiminis Egregii et potentis viri domini Iohannis Malaspine de Varcio, Vercellarum ac districtus honorabilis potestatis, existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Ludovico de Poyanis de Crema, iurisperito, eius iudice malleficiorum sub anno MCCCLXXXVII indictione V diebus et mensibus infrascriptis, existentibus [notariis] infrascriptis: Domenico de la Muta, Antonio Roba, Antonio de Blandrate e Antonio de Ghigalotis.*

14. *Liber inquisitionum* B-251

Estremi cronologici: agosto 1397 – agosto 1398

Podestà: Giovanni Malaspina, marchese di Varzi

Vicario: Giorgio *de Canzabone* di Pavia, Bartolomeo Caroli di Modena

Giudice dei malefici: Ludovico Pogliani di Crema

Notaio estensore: Antonio *de Ghigalotis*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 124 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro; l'interno della terza di coperta reca alcune annotazioni depennate dal notaio

Contenuto: 51 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, bannorum et aliorum actorum et actitorum factorum ad officium malleficiorum civitatis Vercellarum tempore regiminis Egregii et potentis viri domini Iohannis marchionis Malaspine de Varcio, Vercellarum honorabilis potestatis, existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Ludovico de Poyanis de Crema, iurisperito, sub anno MCCCLXXXVII indictione V diebus et mensibus infrascriptis, existentibus notariis infrascriptis: Domenico de la Muta, Antonio Roba, Antonio de Blandrate e Antonio de Ghigalotis.*

15. *Liber inquisitionum* B-7060

Estremi cronologici: ottobre 1398 – giugno 1399

Podestà: Giovanni Malaspina, marchese di Varzi

Vicario: Bartolomeo Caroli di Modena

Giudice dei malefici: Ludovico Pogliani di Crema

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 98 carte numerate, mutilo della copertura originale in pergamena e con prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 38 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, responsionum, fideiussionum, bannorum et aliorum actorum factorum et factarum tempore regiminis Spectabilis et Egregii viri domini Iohannis Malaspine marchionis de Vertio, honorabilis potestatis Vercellarum pro illustrissimo et excellentissimo domino, domino Duce Mediolani et domino Papie ac Virtutum Comite, existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Ludovico de Poyanis de Crema, iurisperito, sub anno*

*MCCCLXXXVIII sexta indicione mensibus et diebus infrascriptis, et existentibus notariis ad ipsum officium malleficiorum infrascriptis: Antonio de Gbigalotis fq d. Franceschini iurisperito, Antonio Roba fq Iacobi, Antonio de Blandrate fq Facii, Domenico de la Muta fq d. Ardicionis.*

16. *Liber inquisitionum* B-7062

Estremi cronologici: giugno 1401 – dicembre 1401

Podestà: Riccardo *de Abbatis* di Sicilia

Vicario: Giacomo *de Tortis* di Pavia

Giudice dei malefici: Antonio *de Inzigneris* di Pavia

Notaio estensore: Eusebio Pettenati

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 99 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 29 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, denunciarum consulum, querelarum, responsionum, citationum, bannorum, fideiussionum et aliorum precessium factorum et factarum tempore regiminis Egregii et spectabilis viri domini Rizardi de Abbatis de Sicilia, pro illustrissimo et excellentissimo domino, domino Duce Mediolani et Papie Virtutumque Comite ac Pissarum, Senarorum et Peruxii domino, existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Antonio de Inzigneris de Pavia, annis diebus et mensibus infrascriptis, et existentibus notariis ad dictum officium malleficiorum comunis Vercellarum: Domenico de la Muta, Antonio Roba, Iacobino de Guambellis et Eusebio de Pectenatis.*

17. *Liber inquisitionum* B-7061

Estremi cronologici: gennaio 1402 – aprile 1402

Podestà: Riccardo *de Abbatis* di Sicilia

Vicario: Andrea *de Adamis* di Parma

Giudice dei malefici: Antonio *de Inzigneris* di Pavia

Notaio estensore: /

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 44 carte numerate, con copertura successiva in carta di rimpiego e mutilo della prima carta, probabilmente recante la titolazione del registro; il registro appare molto danneggiato soprattutto nelle prime carte

Contenuto: 16 inquisizioni

Titolazione: /

18. *Liber inquisitionum* B-7063

Estremi cronologici: maggio 1402 – gennaio 1403

Podestà: Riccardo *de Abbatis* di Sicilia; Antonio Sonsoni, vicario generale del duca di Milano e luogotenente del podestà; Enrico di Chiaramonte, ammiraglio di Sicilia

Vicario: Giacomo *de Tortis* di Pavia (vicario al tempo di Antonio Sonsoni)

Giudice dei malefici: Giacomo *de Tortis* di Pavia (al tempo di Riccardo *de Abbatis*), Gerardo Calcinato di Brescia (al tempo di Enrico di Chiaramonte)

Notaio estensore: Stefano Bondoni

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 121 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro; le ultime carte del registro, in particolare a partire della c. 96, risultano gravemente danneggiate dall'acqua e risultano quasi completamente illeggibili

Contenuto: 27 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, citationum, bannorum et aliorum actorum et actitorum factorum ad officium malleficiorum civitatis Vercellarum tempore regiminis spectabilis et Egregii viri domini Rizardi de Abbatis de Sicilia, honorabilis potestatis Vercellarum, existente eius iudice malleficiorum sapiente et laudabile viro domino Iacobo de Tortis de Papia, iurisperito, sub anno domini MCCCCII diebus et mensibus infrascriptis, existentibus notariis malleficiorum infrascriptis, videlicet: Franciscbo de Maxino, Dondino de Cremona, Petro de Silvestro et Stephano de Bondonis.*

19. *Liber inquisitionum* B-7064

Estremi cronologici: novembre 1402 – agosto 1403

Podestà: Enrico di Chiaramonte, ammiraglio di Sicilia

Vicario: Ludovico Pagani di Monreale

Giudice dei malefici: Gerardo di Calcinato da Brescia

Notaio estensore: Pietro *de Silvestro*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 88 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 35 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum, denunciarum, querellarum, comparitinum, citationum et aliorum actorum factorum e factarum tempore regiminis magnifici et potentis viri domini Henrici de Claramonte, admirati Sicilie, civitatis districtusque Vercellarum honorabilis potestatis, existente eius iudice spectabili et egregio legumdoctore domino Girardo de Calcinado de Brexia, iudice malleficiorum prefati domini potestatis Vercellarum, existantibusque eius notariis ad predictum officium malleficiorum infrascriptis notariis specialiter deputatis ut infra, videlicet: Franciscbo de Maxino, Stephano de Bondonis, Dondino de Cremona et Petro de Silvestro.*

## Dominazione monferrina

20. *Liber inquisitionum* B-287

Estremi cronologici: agosto 1414 – agosto 1415

Podestà: Oddone Spinola di Luccoli, dei signori di Arquata; Corrado Del Carretto, marchese di Savona

Vicario e giudice dei malefici: Antonio Ricci di Castelnuovo, Giovanni *de Bantucciis*

Notaio estensore: non indicato ma forse Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 70 carte numerate, con copertura originale in pergamena; manca la titolazione del registro e le ultime carte, in particolare dalla c. 57, risultano gravemente danneggiate dalla pioggia e quasi completamente illeggibili

Contenuto: 33 inquisizioni

Titolazione: /

21. *Liber inquisitionum* B-257

Estremi cronologici: gennaio 1416 – febbraio 1417

Podestà: Corrado Del Carretto, marchese di Savona

Vicario e giudice dei malefici: Antonio di Vimercate

Notaio estensore: non indicato ma forse Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 88 carte prive di numerazione, con copertura successiva in carta di rimpiego; la coperta reca un'annotazione successiva, probabilmente di mano dell'Aprati: *Luogotenente e podestà di Vercelli per conto dei Marchesi di Monferrato: Corrado Del Carretto, marchese di Savona, fino all'8 febbraio 1417; vicario e giudice dei malefici: Antonio di Vimercate. Ma già dal 26 giugno 1417, era tornato signore di Vercelli Filippo Maria Visconti, duca di Milano, e dal 31 agosto era suo podestà in Vercelli Paolino de Brivio, e vicario di questo e giudice dei malefici Guglielmotto de Pusterla*; le prime 7 carte del registro contengono invece alcune condanne emesse al tempo del podestà Corrado Del Carretto e le inquisizioni sono registrate a partire dalla c. 11

Contenuto: 35 condanne e 34 inquisizioni

Titolazione: /

## Dominazione viscontea

### 22. *Liber inquisitionum* B-313

Estremi cronologici: gennaio 1421 – ottobre 1421

Podestà: Giovanni *de Ysolanis*

Vicario e giudice dei malefici: Andellino *de Brachazolīs*

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 85 carte numerate, privo di copertura, e con prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 23 inquisizioni e 2 accuse (una delle inquisizioni risulta registrata 2 volte)

Titolazione: *Liber inquisitionum, accusarum, querellarum, denuntiarum, responsionum, fideiussionum et aliorum actorum factorum et factarum et diversorum processuum tempore regiminis spectabilis et Egregii viri domini Iohanne de Ysolanis, pro illustrissimo et excellentissimo domino, domino nostro domino Duce Mediolani etc honorabilis potestatis Vercellarum, existente eiusque vicario et iudice malleficiorum Egregio et legumdoctore domino Andellino de Brachazolīs nec non Domenico de la Muta, notario malleficiorum comunis Vercellarum, quodque scriptorum et scriptarum per me iam dictum [\*\*\*] et ad officium malleficiorum deputato, et hoc sub annis indicionibus et mensibus infrascriptis et in testimonium omnium premissis scripsi et me subscripsi cum apositione soliti signi mei in testimonium premissorum.*

### 23. *Liber inquisitionum* B-339

Estremi cronologici: gennaio 1422 – ottobre 1422

Podestà: Zenone *de Capoferro* di Treviso

Vicario e giudici dei malefici: Giovanni *de Tatis* di Varese

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 73 carte, numerate fino alla c. 65, con copertura originale in pergamena di riuso (atto di divisione dei beni, XIII secolo) e prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 21 inquisizione e 1 accusa

Titolazione: *Liber inquisitionum, denunciarum, accusarum, querellarum, citationum, responsionum, fideiussionum et aliorum actorum factarum e factorum tempore regiminis spectabilis et egregii viri domini Zani de Capoferro, honorabilis potestatis Vercellarum pro illustrissimo et excellentissimo domino, domino Duce Mediolani etc, existente eius vicario egregio legumdoctore domino Iohanne de Tatis de Varesio et ad officium malleficiorum comunis Vercellarum deputato, et notario malleficiorum Domenico de la Muta.*

24. *Liber inquisitionum* B-254

Estremi cronologici: aprile 1425 – marzo 1426

Podestà: Nicolino Barbavara

Vicario e giudici dei malefici: Lombardo *de Milio*, Giovanni di Velate

Notaio estensore: Bollino Bolla

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 151 carte numerate, con copertura originale in pergamena di riuso (atto di investitura dei beni, XIII secolo) e prima carta numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 36 inquisizioni e 6 accuse (le cc. 1-2 contengono l'indice delle inquisizioni e delle accuse contenute nel registro con l'indicazione della carta)

Titolazione: *Liber diversarum ~~condempnationum~~ inquisitionum et accusarum ac denunciarum factarum tempore regiminis spectabilis et Egregii viri domini Nicholini de Barbavariis, honorabilis potestatis civitatis et districtus Vercellarum, sub examine Egregii et sapientis legumprofessoris domini Iohannis de Vellate eiusque vicarii et iudicis malleficiorum, partim de anno currente MCCCCXXV et partim de anno MCCCCXXVI, pro ut in ipsis plenius et latus continetur, existantibus notariis ad dictum officium malleficiorum infrascripti: Iacobus de Maliono, Bullinus Bulla, Bonus Iohannes de Pectenatis et Hostachius de Badalocho.*

## Dominazione sabauda

25. *Liber inquisitionum* B-265

Estremi cronologici: gennaio 1428 – aprile 1429

Podestà: Pietro *de Beiamis*

Vicario e giudice dei malefici: Lancillotto *de Bonsignoribus* di Landa, Enrico *de Momo*

Notaio estensore: Bollino Bolla

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 44 carte, numerate fino alla c. 32, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 14 inquisizioni

Titolazione: *Liber inquisitionum et processuum, responsionum et fideiussionum, citationum et contamaciarum et bannarum ac aliorum actorum factorum et factarum tempore regiminis spectabilis et egregii militis domini Petri de Beiamis, honorabilis primi potestatis civitatis Vercellarum pro illustrissimo domino, domino nostro, domino duce Sabaudie, et partim sub examine egregii et sapientis legumprofessoris domini Lanzeloti de Bonsignoribus et partim sub examine egregii et sapientis legumprofessoris domini Henrici de Momo, honorabilis vicariorum et iudicium malleficiorum prefati domini potestatis de Vercellis suprascripti [\*\*\*] die octavo mensis decembris MCCCCXXVII [\*\*\*].*



26. *Liber inquisitionum* B-283

Estremi cronologici: marzo 1434 – maggio 1436

Podestà: Aimonetto *de Brozjo* dei conti di Castellamonte

Vicario e giudice dei malefici: Enrico *de Momo*

Notaio estensore: Giovanni *Arechus de Salamonibus*

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 116 carte non numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro; le cc. 7v-10v contengono una lista di 21 condanne

Contenuto: 50 inquisizioni, 1 mandato di pignoramento, 21 condanne

Titolazione: *Liber inquisitionum, denunciationum et querellarum ac certorum aliorum actorum factarum et informatarum tempore regiminis spectabilis et egregii domini Aymoneti de Brozjo ex Comitibus Castri Montis, honorabilis potestatis civitatis et districtus Vercellarum, existente eius vicario et iudice malleficiorum egregio viro in iure civili publice licenziato domini Henrico de Momo.*

27. *Liber inquisitionum* B-253

Estremi cronologici: dicembre 1440 – marzo 1442

Podestà: Giovanni *de Dynone*, consigliere del duca di Savoia

Vicario e giudice dei malefici: Ludovico Carletto di Chivasso, Merlotto *de Guaschis* di Chieri

Notaio estensore: Agostino da Mosso

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 158 carte, numerate fino alla c. 107, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro; 15 delle inquisizioni contenute iniziano con la presentazione di querele, accuse da parte delle vittime o presentazioni di relazioni da parte di ufficiali comunali

Contenuto: 28 inquisizioni e 1 mandato di citazione

Titolazione: *Liber diversarum inquisitionum, denuntiarum, querellarum, citationum, informationum et preceptorum actorum et factorum formatorumque contra et adversas personas infrascriptas sub annis et diebus infrascriptis, tempore regiminis magnifici militis domini Iohannis, domini Dynone, ducalis Sabaudie consilarii et civitatis et districtus Vercellatum honorabilis potestatis pro illustrissimo domino, domino nostro Sabaudie etc duce, existente eius vicario et iudice malleficiorum egregio legumdoctore domino Ludovico Carleto de Clavaxio et subsequenter egregio legumdoctore domino Merloto de Guaschis de Cherio, existentibus notariis deputatis ad dicta malleficia: Francisco de Leria, Antonio de Chabaliacha, Antonio de Palestro et Augustino de Moxo.*

II. Registri delle accuse e delle inquisizioni criminali (1382-1403)

1. *Liber accusarum* B-323

Estremi cronologici: giugno 1382 – agosto 1382

Podestà: Taddeo Pepoli di Bologna

Giudice dei malefici: Tommaso *de Bernardis* di Crema

Notaio estensore: Domenico *de la Muta*

Descrizione: manoscritto cartaceo acefalo consistente di 15 carte numerate, con copertura in carta di riuso; il registro manca delle prime 17 carte

Contenuto: 1 accusa

Titolazione: /

2. *Liber accusarum* B-266

Estremi cronologici: luglio 1399 – settembre 1399

Podestà: Conte Goffredo degli Ubaldini

Giudice dei malefici: Antonio Curioni di Vallassina

Notaio estensore: /

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 17 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata

Contenuto: 2 accuse

Titolazione: /

3. *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065

Estremi cronologici: febbraio 1403 – febbraio 1404

Podestà: Enrico di Chiaramonte, ammiraglio di Sicilia

Giudice dei malefici: Gerardo di Calcinato da Brescia

Notaio estensore: Nicolino da Ranzo

Descrizione: manoscritto cartaceo consistente di 17 carte numerate, con copertura originale in pergamena e prima carta non numerata, recante la titolazione del registro

Contenuto: 1 accuse, 4 inquisizioni, 2 delazioni (la prima accusa e la prima inquisizione riprendono processi precedenti di cui riportano iter e condanne)

Titolazione: *Liber accusationum et inquisitionum criminalium factis tempore regiminis magnifici viri domini Henrici de Cleramontis, admirati Sicilie, civitatis et districtus Vercellarum honorabilis potestatis, existente eius iudice maleficiorum egregio legumdoctore domino Girardo de Calcinato de Brixia et existentibus pro notariis ad dictum officium maleficiorum pro anno currente MCCCCIII indictione XI mensibus et diebus infrascriptis, videlicet: Zannino de Testis, Perrino de Bonfiliis, Nicolino de Ranzo et Guideto de Guala dicto Pixio.*

**Archivio Storico Comunale di Vercelli (= ASCVc)**

ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri inquisitionum* B-252 (1377-1378), B-264 (1380-1381), B-260 (1381-1382), B-263 (1382), B-262 (1382-1383), B-267 (1385), B-261 (1387-1388), B-250 (1390-1391), B-302 (1391), B-7057 (1393), B-7058 (1393-1394), B-278 (1395-1396), B-7059 (1397-1398), B-251 (1397-1398), B-7060 (1398), B-7062 (1401), B-7061 (1402), B-7063 (1402), B-7064 (1402-1403), B-287 (1414-1415), B-257 (1416-1417), B-313 (1421), B-339 (1422-1423), B-254 (1425-1426), B-265 (1428-1429), B-283 (1434-1436), B-253 (1440-1442).

ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri accusarum* B-323 (1382), B-266 (1399).

ASCVc, Atti Giudiziali, *Liber accusationum et inquisitionum criminalium* B-7065 (1403).

ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri sententiarum* B-325 (1378), B-7066 (1379), B-269 (1380), B-322 (1381-1382), B-7081 (1384), B-258 (1385), B-291 (1389-1390), B-7067 (1395), B-295 (1395-1400), B-294 (1398-1399), B-292 (1399-1401), B-293 (1401), B-7068 (1402), B-7072 (1403), B-7070 (1403), B-7071 (1405), B-286 (1407-1408), B-318 (1412), B-319 (1414-1415), B-328 (1416), B-327 (1422), B-338 (1423), B-337 (1424), B-336 (1425-1426), B-7074 (1428), B-7075 (1433), B-7076 (1442-1443).

ASCVc, Atti Giudiziali, *Libri condemnationum* B-7082 (1377-1387), B-7078 (1377), B-7079 (1377-1378), B-290 (1377-1379), B-7083 (1378-1381), B-7080 (1379-1380), B-271 (1379-1380), B-270 (1380-1381), B-324 (1382), B-272 (1382), B-308 (1382-1383), B-309 (1382-1383), B-310 (1383), B-326 (1384), B-7081 (1384), B-307 (1384-1385), B-284 (1388-1409), B-297 (1389-1391), B-300 (1389-1393), B-299 (1390), B-305 (1390), B-277 (1390-1391), B-296 (1391), B-301 (1391), B-306 (1391-1397), B-273 (1392-1393), B-274 (1392-1394), B-279 (1394), B-276 (1396-1397), B-288 (1398-1399), B-7085 (1402), B-7069 (1402), B-7086 (1403), B-289 (1403-1404), B-7087 (1405), B-7084 (1406), B-7077 (1406), B-7088 (1407), B-7073 (1407), B-285 (1408), B-315 (1411), B-329 (1417), B-330 (1419), B-331 (1420), B-311 (1420-1432), B-312 (1421), B-332 (1421-1431), B-335 (1425), B-334 (1430), B-7089 (1431), B-7091 (1431), B-7090 (1434-1437), B-7092 (1438-1439).

ASCVc, Ordinati, 1 (1386-1389); Ordinati, 2 (1395-1398); Ordinati, 3 (1398-1403).

ASCVc, Notarile, Protocolli di Guglielmo da Bagnasco di Uberto, 559/402 (1375), 560/403 (1392); Faciolo da Biandrate, 966/805 (1377-1378), 967/806 (1379), 968/807 (1380-1381), 969/808 (1382), 970/809 (1384-1385), 971/810 (1385), 972/811 (1387-1388), 973/812 (1389-1390); Agostino *de Maliono* di Pietro, 1789/1715 (1392-1395); Bartolomeo *de Scotis* di Giovanni, 2551/2483 (1412); Bartolino *de Bulgaro*, 1006/844 (1416-1427), 1005/843 (1428-1447);

Eustachio da Balocco di Antonio, 557/400 (1418-1431); Giovanni *de Castro Arborio*, 34/9/3 (1420-1424); Giovanni *de Scutaris* di Antonio, 2552/2484 (1428-1431), 2553/2485 (1434-1438); Daniele *de Lonate* di Guglielmo, 1604/1531 (1432-1434); Antonio da Palestro, 2242/2177 (1433-1450); Antonio *de Claronis*, 1170/ 1008 (1434-1456); Giovanni Michele *de Salamonibus* di Nicolino, 2494/2427 (1435); Oddone Avogadro di Balzola, 118/43/2 (1435-1486), 119/44/1 (1436), 120/44/2 (1439), 121/44/3 (1446-1448), 122/44/4 (1449-1450); Giacomo *de Lonate* di Guglielmo, 1605/1532 (1437-1442); Tommaso Ferrari, 1308/1142 (1438); Agostino da Mosso di Eusebio, 2144/2079 (1446-1449).

### **Archivio Comunale di Grosio (= ACGr)**

ACGr, Fondo Pergamenaceo, perg. 48.

### **Archivio di Stato di Bologna (= ASBo)**

ASBo, Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, *Liber inquisitionum et testium*, B-214 (1372); *Liber inquisitionum et testium* B-264 (1393).

### **Archivio di Stato di Brescia (= ASBs)**

ASBs, Codice Diplomatico, b. 9.

ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1057, perg. 52.

### **Archivio di Stato di Cremona (= ASCr)**

ASCr, Fondo Notarile, Pergamene, perg. 156.

### **Archivio di Stato di Reggio Emilia (= ASRe)**

ASRe, Giudiziario, *Libri delle denunzie e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali* (1373-1408).

ASRe, Giudiziario, *Podestà, Giudici, Governatore: Sentenze e condanne corporali e pecuniarie* (1385-1403).

### **Archivio Storico Civico di Voghera (= ASCVo)**

ASCVo, Fondo Diplomatico, b. 564, perg. 601.4.

### **Archivio Storico della città di Torino (= ASTo)**

ASTo, Carte Sciolte 3211, *Liber condemnationum* (1372).

ASTo, Carte Sciolte 3212, *Liber malleficiorum* (1379-1380); *Liber malleficiorum* (1381-1383).

**Biblioteca Ambrosiana, Milano (= BAMi)**

BAMi, ms. D 59 suss.

BAMi, ms. G 198 suss.

**Biblioteca Trivulziana, Milano (= BTMi)**

ASCMi, Fondo Cimeli, *Libri sententiarum comunis Mediolani* (1385, 1390-1392, 1397-1399, 1398-1399, 1400-1401, 1427, 1428-1429).

ASCMi, Fondo Cimeli, 7, 150.



## BIBLIOGRAFIA

- ALBINI GIULIANA, *Crema tra XII e XIV secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema 2005, pp. 13-44.
- ALBINI GIULIANA, «*Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur*». *Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici*, in *The languages of political society. Western Europe, 14th-17th centuries*, a cura di A. Gamberini, J.-Ph. Genet e A. Zorzi, Roma 2011, pp. 97-119.
- ALESSI GIORGIA, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979.
- ALESSI GIORGIA, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «*Storica. Rivista quadrimestrale*», XIII/39 (2007), pp. 1-28.
- ALFANI GUIDO, *La popolazione dell'Italia settentrionale nel XV e XVI secolo: scenari regionali e macro-regionali*, in *La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento*, a cura di G. Alfani, A. Carbone, B. Del Bo e R. Rao, Udine 2016.
- ANDENNA GIANCARLO, *Presenze signorili, iniziative politiche cittadine e gruppi vassallatici nella Bassa Valsesia tra XII e XIII secolo*, in «*Bollettino Storico Vercellese*», 24 (1995) fasc. 1, n. 44, pp. 71-96.
- ANDENNA GIANCARLO, *Grandi casati e signorie feudali tra Sesia e Ticino dall'età comunale a quella sforzesca*, in *Insedimenti medievali fra Sesia e Ticino. Problemi istituzionali e sociali (secoli XII-XV)*, a cura di G. Andenna, Novara 1999, pp. 33-45.
- ANGELOZZI GIANCARLO e CASANOVA CESARINA, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014.
- Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall'origine fino al presente. Indice generale*, Milano 1885.
- ANTOLISEI FRANCESCO, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano 2017.
- ANTONIELLI LIVIO, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. Antonelli, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139.
- ARCANGELI LETIZIA, «*Come bosco et spelunca di latroni*». *Città e ordine pubblico a Parma e nello Stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Le polizie informali*, a cura di L. Antonelli, Soveria Mannelli 2010, pp. 65-89.
- ARCUTI SILVANA, *Segnate a vista. Donne di strada nel Medioevo*, Lecce – Brescia 2011.
- ARDIZIO GABRIELE, *Monfornoso e Villarboit. Insediamenti e strutture materiali tra medioevo ed età moderna*, in «*Bollettino Storico Vercellese*», 47 (2018) fasc. 1, n. 90, pp. 5-42.
- Arma*, in *Dizionario Enciclopedico Italiano*, I, Roma 1955, p. 635.
- ASCHERI MARIO, *I diritti del Medioevo italiano: secoli XI-XV*, Roma 2000.
- ASCHERI MARIO, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 21-31.
- BARBERO ALESSANDRO, *Un'oligarchia urbana: politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento*, Roma 1995.
- BARBERO ALESSANDRO, *Gruppi e rapporti sociali*, in *Storia di Torino*, II, a cura di R. Comba, Torino 1997, pp. 161-210.

- BARBERO ALESSANDRO e CASTELNUOVO GUIDO, *Gli ufficiali nel principato sabauda fra Tre e Quattrocento*, in *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, a cura di F. Leverotti, Pisa 1999, pp. 1-16.
- BARBERO ALESSANDRO, *I modelli aristocratici*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIX)*, Pistoia 2001, pp. 239-254.
- BARBERO ALESSANDRO, *Vassalli vescovili e aristocrazia consolare a Vercelli nel XII secolo*, in *Vercelli nel secolo XII*, Vercelli 2005, pp. 217-309.
- BARBERO ALESSANDRO, *Da signoria rurale a feudo: i possedimenti degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabauda*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, Firenze 2005, pp. 31-46.
- BARBERO ALESSANDRO, *Vendetta e risarcimento nelle saghe islandesi*, in *La vengeance, 400-1200*, a cura di D. Barthelemy, F. Bougard e R. Le Jan, Roma 2006, pp. 281-297.
- BARBERO ALESSANDRO, *La rivolta come strumento politico delle comunità rurali: il Tuchinaggio nel Canavese (1386-1391)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007, pp. 245-266.
- BARBERO ALESSANDRO, *Una rivolta antinobiliare nel Piemonte trecentesco: il Tuchinaggio del Canavese*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008, pp. 153-196.
- BARBERO ALESSANDRO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 411-510.
- BARBERO ALESSANDRO, *La cessione di Vercelli e del Vercellese al Duca di Savoia (1426-1434)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 33-67.
- BARBERO ALESSANDRO, *Fiscalità e finanza pubblica a Vercelli fra stato visconteo e stato sabauda (1417-1450)*, in *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 1-48.
- BARBIERI EZIO, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990.
- BARILE NICOLA LORENZO, *Credito, usura, prestito a interesse*, in «Reti Medievali. Rivista», 11 (2010).
- BARTOLI LANGELI ATTILIO, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 155-171.
- BARTOLI LANGELI ATTILIO, *Il notaio, intellettuale organico della città comunale*, in *Intellettuali: preistoria, storia e destino di una categoria*, a cura di A. D'Orsi e F. Chiarotto, Torino 2010, pp. 21-30.
- BASSANI ALESSANDRA, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017.
- BASSANI ALESSANDRA, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. Benedetti, A. Santangelo Cordani e A. Bassani, Milano 2019, pp. 157-181.
- BASSANI ALESSANDRA, *I diritti delle parti del processo nei commentari del Cardinale Zabarella*, in *Diritto, Chiesa e cultura nell'opera di Francesco Zabarella*, a cura di C. Valsecchi e F. Piovan, Milano 2020, pp. 186-202.
- BASSANI ALESSANDRA, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto*,



- diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 177-204.
- BATTIONI GIANLUCA, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana*, in *Storica economica e sociale di Bergamo. I primi millenni*, II, *Il comune e la signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 183-211.
- BELLABARBA MARCO, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 189-213.
- BELLAMY JOHN, *Crime and public order in England in the later middle ages*, Londra 1973.
- BELLAMY JOHN, *Criminal law and society in late medieval and Tudor England*, Gloucester – New York 1984.
- BELLOMO MANLIO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'Età Moderna*, Roma 1993.
- BESTA ENRICO, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoquinto*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, I/2, Milano 1925.
- BETTO BIANCA, *Il testamento del 1407 di Balzarino da Pusterla, milanese illustre e benefattore*, in «Archivio storico lombardo», 114 (1988), pp. 261-302.
- BIANCA CESARE MASSIMO, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano 1994.
- BIANCHI RIVA RAFFAELLA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 239-264.
- BIGET JEAN-LOUIS, *L'inquisition et les villes du Languedoc (1229-1329)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 527-551.
- BLACK JANE, *Absolutism in Renaissance Milan: Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329-1535*, Oxford 2009.
- BLANSHEI SARAH RUBIN, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma 2016 (ed. or. *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010).
- BLANSHEI SARAH RUBIN, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», 1 (2018), pp. 9-38.
- BOHNE GOTTHOLD, *Die Freiheitsstrafe in den italienischen Stadtrechten des 12.-16. Jahrhunderts*, 2 voll., Leipzig 1922-1925.
- BONFIGLIO DOSIO GIORGETTA, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, in «Archivio storico italiano», 136 (1978), pp. 113-164.
- BONIFACII DE VITALINIS DE MANTUA, *Tractatus super maleficijs, cum additionibus antea positis, necnon cum apostillis Domini Hieronymi Cuchalon Hispani, & cum summarijs noviter additis*, Venezia 1598.
- BRUSCAGLIA LUCIANO e GIUSTI ALBERTO, *Ratifica*, *Diritto privato*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano 1987, pp. 688-705.
- BUFFO PAOLO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2021, pp. 105-127.

- BUONO ALESSANDRO, *Anziano, calpixqui, shaykh, nanushi. Note per una storia globale dei “ruoli intergerarchici” e del vicinato*, in *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, Milano 2018, pp. 168-190.
- BURKE PETER, *La storia culturale*, Bologna 2006.
- BUSSI VIRGINIO, *I nobili De Dionisio della Rocca di Caresana*, in «Bollettino Storico Vercellese», 11 (1982) fasc. 2, n. 19, pp. 73-81.
- BUSSI VIRGINIO, *L'antica associazione dei muratori e carpentieri vercellesi*, in «Bollettino Storico Vercellese», 15 (1986) fasc. 1, n. 26, pp. 101-102.
- CALASSO FRANCESCO, *Medio Evo del diritto*, Milano 1954.
- CALISSE CARLO, *Storia del diritto penale italiano*, Firenze 1895.
- CAMMAROSANO PAOLO, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- CAMMAROSANO PAOLO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 15-36.
- CAMMAROSANO PAOLO, *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*, a cura di I. Lazzarini e G. Gardoni, Roma 2013, pp. 185-194.
- CAMPISI LUCA, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», II (2018), pp. 131-150.
- CANOBBIO ELISABETTA, *Notai a Vercelli nel XV secolo. Appunti a margine di un progetto di ricerca*, in «Bollettino Storico Vercellese», 48 (2019) fasc. 1, n. 92, pp. 5-34.
- CAPRIOLI SEVERINO, *Satura lanx 26. Il caso Giacomuccio (un momento nella storia delle funzioni di accusa)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e archivio muratoriano», 97 (1991), pp. 337-356.
- Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica e società*, a cura di B. Del Bo e I. Santos Salazar, Milano 2020.
- CARRAWAY VITIELLO JOANNA, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden – Boston 2016.
- CASAGRANDE CARLA e VECCHIO SILVANA, *I peccati della lingua, Disciplina ed etica nella cultura medievale*, Roma 1988.
- CASSETTI MAURIZIO, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati. Spunti per una biografia*, in «Archivi e Storia», 15-16 (2001), pp. 255-262.
- CASTELNUOVO GUIDO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994.
- CASTELNUOVO GUIDO, *Uffici e ufficiali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 333-346.
- CAVALCA DESIDERIO, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978.
- CAVINA MARCO, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari 2011.
- CAVINA MARCO, *Una prospettiva concettuale*, in *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, a cura di M. Cavina e B. Ribemont, con la collaborazione di D. Hoxha, Bologna 2014, pp. 7-9.
- CENGARLE FEDERICA, *Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio*, Milano 2007.

- CENGARLE FEDERICA, *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 377-410.
- CENGARLE FEDERICA, *Il reato politico contro la civitas come crimine di lesa maestà in due statuti cittadini dell'età di Azzo Visconti (Como, 1335; Piacenza, 1336)*, in *Medioevo dei poteri: studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di M.N. Covini, Roma 2012, pp. 55-76.
- CENGARLE FEDERICA, *Les maestà all'ombra del biscione: dalle città lombarde ad una monarchia europea, 1335-1447*, Roma 2014.
- CENGARLE FEDERICA, *Potestas condendi leges: The Erosion of a Civic Prerogative under the Pressure of Princely Rule*, in *Languages of Power in Italy (1300-1600)*, a cura di D. Bornstein, L. Gaffuri e B.J. Maxson, Turnhout 2017, pp. 113-128.
- CHIFFOLEAU JACQUES, *La violence au quotidien. Avignon au XIV<sup>e</sup> siècle d'après les registres de la cour temporelle*, in «Mélanges de l'école française de Rome Moyen Âge – Temps Modernes», 92/II (1980), pp. 235-372.
- CHIFFOLEAU JACQUES, *Les justices du Pape: délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au quatorzième siècle*, Parigi 1984.
- CHIODI GIOVANNI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «GLOSSAE. European Journal of Legal History», 13 (2016), pp. 71-107.
- CHIODI GIOVANNI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A. Massironi e A. Larson, Turnhout 2018, pp. 218-305.
- CHITTOLINI GIORGIO, *Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1984, pp. 7-26.
- CHITTOLINI GIORGIO, *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan. Comparisons and Relations*, a cura di C.H. Smyth e G.C. Garfagnini, Firenze 1988, pp. 101-133.
- CHITTOLINI GIORGIO, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 7-45.
- CHITTOLINI GIORGIO, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo)*, Milano 1996.
- Chronicon Bergomense guelfo ghibellinum*, a cura di C. Capasso, Bologna 1926-1940.
- Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XV)*, a cura di B. Del Bo, Roma 2014.
- Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017.
- COGNASSO FRANCESCO, *Novara nella sua storia*, in *Novara e il suo territorio*, Novara 1952.
- COGNASSO FRANCESCO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano della fondazione Treccani degli Alfieri*, V, *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 3-567.
- COGNASSO FRANCESCO, *Il ducato visconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria*, in *Storia di Milano della fondazione Treccani degli Alfieri*, V, *Il ducato visconteo e la repubblica ambrosiana (1392-1450)*, Milano 1955, pp. 1-386.
- COHN SAMUEL KLINE, *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466*, in «Journal of social history», 14 (1980) pp. 211-233.

- COHN SAMUEL KLINE, *Women in the streets. Essays on Sex and Power in Renaissance Italy*, Baltimora – Londra 1996.
- COHN SAMUEL KLINE, *Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425, Italy, France, and Flanders*, Cambridge 2006.
- COHN SAMUEL KLINE, *Renaissance Emotions: Hate and disease in European perspective*, in *Emotions, passions, and power in Renaissance Italy*, a cura di F. Ricciardelli e A. Zorzi, Amsterdam 2015, pp. 145-170.
- COLOMBO ALESSANDRO, *Gli "antichi statuti" di Vigevano*, in *Carte e statuti dell'agro ticinese*, a cura di R. Maiocchi, Torino 1932, pp. 293-598.
- COMBA RINALDO, *La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977.
- COMBA RINALDO, «*Apetitus libidinis coherceatur*». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale*, in «*Studi Storici*», 27 (1986), fasc. 3, pp. 529-576.
- COMBA RINALDO, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma 1988.
- COMBA RINALDO e Dal Verme Annalisa, *Allevamento, transumanza e commercio del bestiame nel Piemonte occidentale: secoli XII-XV*, in *Greggi, mandrie e pastori nelle Alpi occidentali (secoli XII-XX)*, a cura di R. Comba, A. Dal Verme e I. Naso, Cuneo 1996, pp. 13-32.
- COMBA RINALDO, *Lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali*, in *Storia di Torino, II, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, a cura di R. Comba, Torino 1997, pp. 485-494.
- COMBA RINALDO, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma – Bari 1999.
- COMBA RINALDO, *A partire da Vercelli nel secolo XIV: un convegno e un progetto di ricerca sulla dominazione viscontea in Piemonte*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 9-20.
- Conflict in medieval Europe. Changing perspectives on society and culture*, a cura di W.C. Brown, P. Górecki, Aldershot 2003.
- CONTI FULVIO, *Vizi privati e pubbliche virtù a Vercelli nel XIII secolo*, in «*Bollettino Storico Vercellese*», 29 (2000) fasc. 2, n. 55, pp. 95-104.
- COPPO ANDREINO e FERRARI MIRIAM CLELIA, *Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo. Regesti*, Vercelli 2003.
- CORTESE ENNIO, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996.
- COSTANTINI VALENTINA, *Carne e rivolte. I macellai di Siena sulla scena europea (secoli XIII-XV)*, in *Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica e società*, a cura di B. Del Bo e I. Santos Salazar, Milano 2020, pp. 111-127.
- COVINI NADIA, *Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti nell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia*, in *Vigevano e i territori circostanti alla fine del medioevo*, a cura di G. Chittolini, Milano 1997, pp. 303-324.
- COVINI NADIA, «*La bilancia drita*». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007.
- COVINI NADIA, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 183-206.
- COVINI NADIA, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 483-499.

- COVINI NADIA, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali* (secc. XII-XV), a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma 2016, pp. 299-323.
- Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001.
- CRINITI NICOLA, *Beccaria di Robecco, Castellino*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, VII, Roma 1970, pp. 478-482.
- CROTTI PASI RENATA, *L'istituzione dello Studium generale*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia. I, Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. Mantovani, Pavia 2012, pp. 237-280.
- DEAN TREVOR, *Crime in Medieval Europe, 1200–1550*, Londra 2001.
- DEAN TREVOR, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, in «Social History», 29 (2004), pp. 217-231.
- DEAN TREVOR, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DEGRANDI ANDREA, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996.
- DEL BO BEATRICE, *Uomini e strutture di uno stato feudale: il marchesato di Monferrato (1418-1483)*, Milano 2009.
- DEL BO BEATRICE, *Banca e politica a Milano a metà Quattrocento*, Roma 2010.
- DEL BO BEATRICE, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Torino 2011.
- DEL BO BEATRICE, *Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2011, pp. 159-186.
- DEL BO BEATRICE, *Artigianato a Vercelli: settori produttivi tra continuità e mutamento (primi decenni del XV secolo)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 251-282.
- DEL BO BEATRICE, *Gli artigiani vercellesi del '300 fra "credito di categoria" e relazioni con l'Ospedale di Sant'Andrea*, in *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. Carboni e M. G. Muzzarelli, Bologna 2014, pp. 67-90.
- DEL BO BEATRICE, *La cittadinanza milanese: premessa o suggello di un percorso di integrazione?*, in *Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)*, a cura di B. Del Bo, Roma 2014, pp. 159-180.
- DEL BO BEATRICE, *Mercanti e finanze statali in età visconteo-sforzesca*, in *Il governo dell'economia. Italia e penisola iberica nel basso Medioevo*, a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma 2014, pp. 131-153.
- DEL BO BEATRICE, *Le concessioni di cittadinanza nel quadro dei provvedimenti di politica economica di Filippo Maria*, in *Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura*, a cura di F. Cengarle e N. Covini, Firenze 2015, pp. 211-230.
- DEL BO BEATRICE, *L'immigrazione «specializzata» a Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in *Medioevo vissuto. Studi per Rinaldo Comba fra Piemonte e Lombardia*, Roma 2016, pp. 103-120.
- DEL BO BEATRICE, *Gregari e leader: centri commerciali a confronto: Vercelli e Milano alla fine del Trecento*, in *Centri di produzione, scambio e distribuzione nell'Italia centrosettentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di B. Figliuolo, Udine 2018, pp. 29-40.
- DEL BO BEATRICE, *Il credito a Vercelli nella seconda metà del XV secolo: domanda e offerta in una congiuntura di crisi*, in *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 721-738.

- DEL BO BEATRICE, *Le risposte di corporazioni e mercanti al «bisogno di sicurezza» sulle strade (Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XV)*, in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2018, pp. 37-53.
- DEL BO BEATRICE, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 83-106.
- DEL TREDICI FEDERICO, *Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano del Quattrocento*, Milano 2013.
- DELL'APROVITOLA VALENTINA, *La forma urbis di Vercelli nel XIV secolo: edifici pubblici e religiosi dalla fine dell'esperienza comunale alla signoria viscontea*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 553-586.
- DELLA MISERICORDIA MASSIMO, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006.
- DEZZA ETTORE, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989.
- DIONISOTTI CARLO, *Memorie storiche della Città di Vercelli*, II, Biella 1864.
- DI RENZO VILLATA MARIA GIGLIOLA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Milano 1983, pp. 149-169.
- Disputes and settlements. Law and Human relations in the west*, a cura di J. Bossy, Cambridge – New York – Melbourne 1983.
- Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna*, a cura di G. Casalis, XXIX.
- DOSSENA RAFFAELE, *Donne e crimini a Vercelli (1377-1388)*, in «Bollettino Storico Vercellese», 47 (2018) fasc. 1, n. 90, pp. 69-94.
- DUBUIS PIERRE, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in «Studi Storici», 27 (1986), pp. 577-608.
- DURAND GUILLAUME, *Speculum iudiciale*, Lugduni 1539.
- EDIGATI DANIELE, *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 24 (2008), pp. 11-66.
- Emotions, passions, and power in Renaissance Italy*, a cura di F. Ricciardelli e A. Zorzi, Amsterdam 2015.
- ESPOSITO ANNA, *Macellai e macellazione ebraica a Roma tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento: accordi e conflitti*, in *Ebrei in Italia. Arti e mestieri*, Firenze 2006, p. 45-77.
- ESPOSITO ANNA, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma 2011, pp. 85-102.
- FAINI ENRICO, *Il convito del 1216. La vendetta all'origine del fazionalismo fiorentino*, in «Annali di Storia di Firenze», 1 (2005).
- Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, a cura di T. Fenster e D.L. Smail, Ithaca 2003.
- FANTONI ROBERTO, *Statuti di Valle, rivolte montane e statuti di Villaggio nella Valsesia tardo-medievale*, in *Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità alpine*, a cura di L. Giarelli, Valcamonica 2013.
- FASOLI GINA, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 6 (1933), pp. 351-392.

- FAUCAULT MICHEL, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976 (ed. or. *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, Parigi 1975).
- FERRARI MARIA CLELIA, *Le registrazioni finanziarie del comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 223-235.
- FERRARIS GIANMARIO, *L'Ospedale di S. Andrea di Vercelli nel secolo XIII. Religiosità, economia, società*, Vercelli – Cuneo, 2003.
- FERRETTI FRANCO, *Le famiglie del consorzio signorile di Arborio nei secoli XIV-XV*, in «Bollettino Storico Vercellese», 18 (1989), fasc. 2, n. 33, pp. 5-42.
- FERRETTI FRANCO, *I Signori di Arborio del ramo "de castro Arborii"*, in «Bollettino Storico Vercellese», 24 (1995), fasc. 2, n. 45, pp. 69-88.
- FIGLIUOLO BRUNO, *L'Italia centro-settentrionale tra Due e Trecento: la formazione di uno spazio economico integrato*, in *Centri di produzione, scambio e distribuzione nell'Italia centrosettentrionale: secoli XIII-XIV*, a cura di B. Figliuolo, Udine 2018, pp. 7-28.
- FIGLIUOLO BRUNO, *Alle origini del mercato nazionale: strutture economiche e spazi commerciali nell'Italia medievale*, Udine 2020.
- FINE BOB, *The Birth of Bourgeois Punishment*, in «Crime and Social Justice», 13 (1980), 19-26.
- FIGRELLI PIERO, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1954.
- FIGRELLI PIERO, *Accusa e sistema accusatorio*, in *Enciclopedia del Diritto*, I, Milano 1958, pp. 330-334.
- FIORI ANTONIA, *Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 3: Strafrecht und Strafprozeß*, a cura di O. Condorelli, F. Roumy e M. Schmoeckel, Köln – Weimar – Wien 2012, pp. 351-367.
- FISSORE GIAN GIACOMO, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza 1999, pp. 47-56.
- FISSORE GIAN GIACOMO, *I rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998, pp. 39-60.
- FODALE SALVATORE, *Chiaromonte, Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 24, Roma 1980, 521-523.
- FUGAZZA EMANUELA, *Diritto, istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana: Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009.
- FURIÓ ANTONI, *Del abastecimiento urbano al gobierno de la ciudad: los carniceros de Valencia y de sy reino, siglos XIII al XV*, in *Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica e società*, a cura di B. Del Bo e I. Santos Salazar, Milano 2020, pp. 221-252.
- GABOTTO FERDINANDO, *Biella ed i vescovi di Vercelli*, in «Archivio Storico Italiano», 17 (1896), pp. 279-340.
- GAMBERINI ANDREA, *La città assediata: poteri e identità politiche a Reggio in età Viscontea*, Roma 2003.
- GAMBERINI ANDREA, *La forza della comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 109-122.
- GAMBERINI ANDREA, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in ID., *Lo Stato Visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 153-199.
- GAMBERINI ANDREA, *La legittimità contesa: costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Roma 2016.

- GARONE GIUSEPPE, *I reggitori di Novara*, Novara 1865.
- GATTI TANCREDI, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli statuti italiani dei sec. XII-XVI*, Padova 1933.
- GAUVARD CLAUDE, «*De grace especial*»: *crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge*, Parigi 1991.
- GAUVARD CLAUDE, *La declinazione d'identità negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 170-189.
- GAUVARD CLAUDE, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Parigi 2005.
- GAZZINI MARINA, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017.
- GEARY PATRICK J., *Vivre en conflit dans une France sans état: typologie des mécanismes de règlements des conflits (1050-1200)*, in «*Annales ESC*», 5 (1985), pp. 1107-1133.
- GELTNER GUY, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma 2012 (ed. or. *The medieval prison: a social history*, Princeton – Oxford 2008).
- GENTILE MARCO, *Terra e poteri: Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001.
- GEREMEK BRONISLAW, *Les marginaux parisiens aux XIV et XV siècles*, Parigi 1976.
- GEREMEK BRONISLAW, *La pietà e la forza: storia della miseria e della carità in Europa*, Roma – Bari 2001.
- GHISALBERTI CARLO, *La condanna al bando nel diritto comune*, in «*Archivio giuridico*», 158 (1960), pp. 3-75.
- GINATEMPO MARIA, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988.
- GINATEMPO MARIA e SANDRI LUCIA, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.
- GIORGI ANDREA, *Ogni cosa a suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2021, pp. 37-94.
- GIVEN JAMES, *Inquisition and Medieval Society: Power, Discipline and Resistance in Languedoc*, Ithaca 1997.
- GLUCKMAN MAX, *Peace in the feud*, in «*Past and Present*», 8 (1955), pp. 1-14.
- GOLDTHWAITE RICHARD A., *Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo*, Milano 1995 (ed. or. *Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600*, Baltimora – Londra 1993).
- GRAVELA MARTA, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, in «*Bollettino storico-bibliografico subalpino*», 108 (2010), pp. 483-552.
- GRAVELA MARTA, *La semina del diavolo. Duca, signori e comunità ribelli (valli del Canavese, 1446-1450)*, in «*Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*», n.s. III (2019), pp. 173-204.
- GRECI ROBERTO, *L'Archivio dell'Università di Parma*, in «*Annali di storia pavese*», 29 (2001), pp. 37-40.
- GRENDI EDOARDO, *Premessa*, in *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. Grendi, «*Quaderni storici*», 66 (1987), pp. 695-700.



- GRENDI EDOARDO, *Sulla «storia criminale». Risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», 73 (1990), pp. 269-276.
- GRILLO PAOLO, *Le origini della manifattura serica in Milano (1400-1450)*, in «Studi storici», 35 (1994), pp. 897-916.
- GRILLO PAOLO, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera*, I, *Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. Cau, P. Paoletti e A.A. Settia, Voghera 2003, pp. 165-224.
- GRILLO PAOLO, *L'espansione viscontea nel Piemonte medievale*, in *Storia di Bra dalle origini alla Rivoluzione francese*, a cura di F. Panero, Savigliano 2007, pp. 267-279.
- GRILLO PAOLO, *Rivolte antiviscontee a Milano e nelle campagne fra XIII e XIV secolo*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008, pp. 197-216.
- GRILLO PAOLO, *I Fossanesi e il principe*, in *Storia di Fossano e del suo territorio. II. Il secolo degli Acaia (1314-1418)*, a cura di R. Comba, Fossano 2009, pp. 183-204.
- GRILLO PAOLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 79-116.
- GRILLO PAOLO, *La selezione del personale politico: podestà e vicari nelle signorie sovracittadine a cavallo fra Due e Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 25-51.
- GRILLO PAOLO, *Vercelli nella crisi del Ducato Visconteo (1402-1416)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 17-32.
- GRILLO PAOLO, *L'«ordine pubblico» nelle città italiane*, in ID., *L'ordine della città: controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Roma 2017, pp. 15-35.
- GRILLO PAOLO, *Un nuovo principe, una nuova disciplina: l'ordine pubblico nel Piemonte di Filippo d'Acaia (1300-1334)*, in ID., *L'ordine della città: controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Roma 2017, pp. 107-118.
- GRILLO PAOLO, *L'ordine della città: controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Roma 2017.
- GRILLO PAOLO, *Repubbliche di notai? Il ruolo politico del notariato nelle città italiane del secondo duecento*, in *Legittimazione e credito tra Medioevo e Ottocento: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano 2017, pp. 99-114.
- GRILLO PAOLO, *I comuni cittadini e il problema del controllo delle vie di comunicazione nell'Italia nord-occidentale a cavallo fra Due e Trecento*, in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2018, pp. 9-22.
- GUARISCO GABRIELE, *Il conflitto attraverso le norme: gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna 2005.
- GUGLIEMOTTI PAOLA, *Unità e divisione del territorio della Valsesia fino al secolo XIV*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 96 (1998), pp. 125-156.
- GUILLOT OLIVIER, *Le judiciaire: du champ légal (sous Louis le Pieux) au champ de la pratique en France (XIe s.)*, in *La giustizia nell'alto Medioevo, secoli IX-XI*, Spoleto 1997, pp. 715-786.
- GULLINO GIUSEPPE, *Uomini e spazio urbano. L'evoluzione topografica di Vercelli tra X e XII secolo*, Vercelli 1987.
- HANAWALT BARBARA A., *Crime and conflict in English communities 1300-1348*, Cambridge 1979.
- Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, impressum Vercellis, per Iohannem Mariam de Peliparis de Palestro, MDXLI.

- HÉBERT MICHEL, *Les sergents-messagers de Provence aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval: terminologies, perceptions, réalités*, a cura di P. Boglioni, R. Delort e C. Gauvard, Parigi 2002, pp. 293-310.
- HUBERT ETIENNE, *Identificare per controllare. Lo Stato e l'identificazione delle persone nell'Italia comunale e signorile*, in *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli 2017, pp. 273-290.
- I Biscioni*, a cura di R. Ordano, II/II, Torino 1976.
- I paesaggi fluviali della Sesia fra Storia e Archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, a cura di R. Rao, Firenze 2016.
- I podestà dell'Italia comunale. Parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, 2 voll., Roma 2000.
- I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2021.
- Inventari e registri del R. Archivio di Stato in Milano, I, I registri viscontei*, a cura di C. Manaresi, Milano 1915.
- ISOTTON ROBERTO, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 205-238.
- KIRSHNER JULIUS, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte e T. Kuhen, Bologna 1999, pp. 377-429.
- KIRSHNER JULIUS, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017, pp. 195-228.
- KUMHERA GLENN, *Promoting Peace in Medieval Siena*, in *War and Peace: Critical Issues in European Societies and Literature, 800-1800*, a cura di A. Classen e N. Margolis, Berlino 2011, pp. 333-348.
- KUMHERA GLENN, *The benefits of peace: private peacemaking in Late Medieval Italy*, Leiden 2017.
- La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV secc.)*, a cura di B. Del Bo, Milano 2017.
- La giustizia nell'alto Medioevo, secoli V-VIII*, Spoleto 1995.
- La giustizia nell'alto Medioevo, secoli IX-XI*, Spoleto 1997.
- La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991.
- La vengeance, 400-1200*, a cura di D. Barthelemy, F. Bougard e R. Le Jan, Roma 2006.
- LAZZARINI ISABELLA, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e storia», 58 (1992), pp. 825-845.
- LE ROY LADURIE EMMANUEL, *Storia di un paese. Montaillou: un villaggio occitanico durante l'Inquisizione (1294-1324)*, Milano 1991 (ed. or. *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*, Parigi 1975).
- Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998.
- Legittimazione e credito tra Medioevo e Ottocento: notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano 2017.
- LEPRAI STELLA, *Il governo del disordine ai confini di uno stato: Borgotaro e gli Sforza, 1467-1488*, Bologna 2011, pp. 156-184.

- LEPSIUS SUSANNE, *Verlängerte Arme und Lautsprecher des Gerichts. Boten und Herolde in der Justizbürokratie des spätmittelalterlichen Lucca*, in *Medien der Bürokratie*, a cura di F. Balke, B. Siegert e J. Vogl, Paderborn 2016, pp. 15-28.
- LESNICK DANIEL R., *Insults and threats in medieval Todi*, in «Journal of Medieval History», 17 (1991), pp. 71-89.
- LETT DIDIER, *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV<sup>e</sup> siècle*, in *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, a cura di P. Chastang, P. Henriot e C. Soussen, Parigi 2016, pp. 103-120.
- LETT DIDIER, *Violenza e dipendenza. Il regime di genere nei registri della giustizia criminale di età comunale (secc. XIV-XV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2021, pp. 347-371.
- LEVEROTTI FRANCA, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 143-188.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Edizione critica*, a cura di P.F. Pizzi, Genova 2021.
- Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021.
- L'individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité*, a cura di B.M. Bedos-Rezak e D. Iogna-Prat, Parigi 2005.
- L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996.
- LITTA POMPEO, *Le famiglie celebri italiane*, Milano 1837.
- MAGNANI MATTEO, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 109 (2011), pp. 497-566.
- MAGNANI MATTEO, *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 112/2 (2014), pp. 447-483.
- MAINONI PATRIZIA, *Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo. Prime indagini*, in «Archivio Storico Lombardo», 110 (1984), pp. 20-43.
- MAINONI PATRIZIA, *Economia e politica nella Lombardia medievale: da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994.
- MAINONI PATRIZIA, *L'economia di Bergamo tra XIII e XV secolo*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni. Il Comune e la signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo 1999, pp. 257-338.
- MAINONI PATRIZIA, *Pelli e pellicce nella Lombardia medievale*, in *La concia delle pelli in Toscana*, a cura di S. Gensini, Pisa 2000, pp. 199-267.
- MAINONI PATRIZIA, *Un'economia cittadina nel XII secolo: Vercelli*, in *Vercelli nel secolo XII*, Vercelli 2005, pp. 311-352.
- MAINONI PATRIZIA, *La politica economica di Filippo Maria Visconti: i traffici, l'Universitas Mercatorum, le manifatture tessili e la moneta in Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura*, a cura di F. Cengarle e N. Covini, Firenze 2015, pp. 167-210.
- MAIRE VIGUEUR JEAN-CLAUDE, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIII<sup>e</sup> siècle: l'exemple de Pérouse*, in «Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres», 2 (1986), pp. 313-328.
- MAIRE VIGUEUR JEAN-CLAUDE, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123.

- MANDELLI VITTORIO, *Il comune di Vercelli nel Medio Evo*, III, Vercelli 1858.
- MANTOVANI FERRANDO, *Diritto penale, Parte generale*, Padova 2017.
- MASSETTO GIAN PAOLO, *La cultura giuridica civilista*, in *Storia di Pavia. III: Dal libero Comune alla fine del Principato indipendente 1024-1535*, 2: *La battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 nella storia, nella letteratura e nell'arte*, a cura di R. Bossaglia, Pavia 1990, pp. 475-531.
- MAZZI MARIA SERENA, "Gente a cui si fa notte innanzi sera". *Esecuzioni capitali e potere nella Ferrara estense*, Roma 2003.
- MAZZI MARIA SERENA, *La mala vita: donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna 2018.
- MAZZI MARIA SERENA, *La violenza sulle donne pubbliche*, in *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccinni, Bologna 2018, pp. 85-106.
- MCCLINTOCK FREDERICK HEMMING, *The Dark Figure*, in «Collected studies in Criminological research», 4 (1970), pp. 7-34.
- MECCARELLI MASSIMO, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- MECCARELLI MASSIMO, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 573-594.
- MELOSSI DARIO e PAVARINI MASSIMO, *The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System*, Totowa 1981.
- MIGLIORINO FRANCESCO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MILANI GIULIANO, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome/Moyen Âge», 109 (1997), pp. 501-523.
- MILANI GIULIANO, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.
- MILANI GIULIANO, *Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento: note sul reato politico comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 595-642.
- MILLER WILLIAM IAN, *Bloodtaking and peacemaking: feud, law, and society in Saga Iceland*, Chicago – Londra 1990.
- MINNUCCI GIOVANNI, *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia Gratiana», 29, *Life, Law and Letters: Historical Studies in Honour of Antonio García y García*, a cura di P. Linehan, A. Pérez Martín e M. Sanz González, Roma 1998, pp. 641-660.
- MINNUCCI GIOVANNI, *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, I, a cura di F. Liotta, Bologna 1999, pp. 129-183.
- MINNUCCI GIOVANNI, *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30/2 (2000), pp. 291-303.
- MINNUCCI GIOVANNI, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione*, in «Anuario de historia del derecho español» 81 (2011), pp. 997-1008.
- MINNUCCI GIOVANNI, *La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del diritto comune*, in «Vergentis», 4 (2017) pp. 77-106.
- MOMMSEN THEODOR, *Römische Strafrecht*, Leipzig 1899.

- MONGIANO ELISA, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, a cura di P. Vito, Milano 2006, pp. 185-214.
- MONGIANO ELISA, *La riforma statutaria del 1341*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 141-168.
- MONKKONEN ERIC, *Systematic criminal justice history: some suggestions*, in «The Journal of Interdisciplinary History», 9 (1979), pp. 451-464.
- MORO MATTEO, *La repressione dell'ingiuria fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria (secoli XIII-XV). Vercelli, Novara e Alessandria*, in «Bollettino Storico Vercellese» 47 (2018), fasc. 2, n. 91, 15-55.
- MUCCIARELLI ROBERTA, *Tecniche di vigilanza, strumenti di polizia e forme del controllo sociale nell'Italia comunale. Appunti su un caso di studio (Siena fra XIII e XIV secolo)*, in *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli e S. Levati, Soveria Mannelli 2017, pp. 335-358.
- MUSSO RICCARDO, *Le istituzioni ducali dello "stato di Genova" durante la signoria di Filippo Maria Visconti*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca e P. Mainoni, Milano 1993, pp. 65-111.
- NADA PATRONE ANNA MARIA e NASO IRMA, *Le epidemie del tardo Medioevo nell'area pedemontana*, Torino 1978.
- NADA PATRONE ANNA MARIA, *Le pellicce nel traffico commerciale pedemontano del tardo medioevo*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, II, Roma 1980, pp. 561-584.
- NADA PATRONE ANNA MARIA, *Per una storia del traffico commerciale in area pedemontana nel Trecento. Fibre tessili, materiale tintorio e tessuti ai pedaggi di Vercelli e di Asti*, in *Studi in memoria di Mario Abrate*, II, Torino 1986, pp. 645-692.
- NADA PATRONE ANNA MARIA, *Il messaggio dell'ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo*, Cavalemmaggiore 1993.
- NAKAYA SO, *Fama Publica and Informants in the Judicial Records of Lucca in the 14<sup>th</sup> Century*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Roma 2020, pp. 79-95.
- NASO IRMA, *Università e sapere medico nel Quattrocento. Pantaleone da Confienza e le sue opere*, Vercelli – Cuneo 2000.
- NATALE ALFIO ROSARIO, *La gratia visconteo-sforzesca*, in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo – Accademia di scienze e lettere», 95 (1961), pp. 201-230.
- NEGRO FLAVIA, *"Quia nichil fuit solutum": problemi e innovazioni nella gestione finanziaria della diocesi di Vercelli da Lombardo Della Torre a Giovanni Fieschi (1328-1380)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 293-375.
- NEGRO FLAVIA, *"Et sic foret una magna confusio": le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 401-477.
- NEGRO FLAVIA, *Scribendo nomina et cognomina. La città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli 2019.
- NICHOLAS DAVID M., *Crime and punishment in fourteenth-century Ghent*, in «Revue belge de philologie et d'histoire», 48/2 e 48/4 (1970), pp. 289-334 e 1141-1176.
- «Notariorum itinera». *Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, a cura di G. Pinto, L. Tanzini e S. Tognetti, Firenze 2018.
- «Notariorum itinera». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. Ruzzin, Genova 2018.

- «*Notariorum itinera*». *Notai marchigiani del basso Medioevo tra routine, mobilità, specializzazioni*, a cura di A. Falcioni e G. Piccinini, Ancona 2019.
- NUTI GIOVANNI, *Del Carretto, Corrado*, In *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma 1988, pp. 392-394.
- NUTI GIOVANNI, *Fieschi, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma 1997, pp. 431-433.
- NUTI GIOVANNI, *Fieschi, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47, Roma 1997, pp. 466-469.
- OLIVIERI ANTONIO, *La società dei notai di Vercelli e i suoi statuti alla fine del Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 117-140.
- OLIVIERI ANTONIO, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*, a cura di I. Lazzarini e G. Gardoni, Roma 2013, pp. 213-230.
- OLIVIERI ANTONIO, *Il volto nascosto dell'economia ospedaliera. Fondamenti patrimoniali e pratiche di scambio dell'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in «Reti Medievali Rivista», 17, 1 (2016), pp. 189-217.
- OLIVIERI ANTONIO, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomazia e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 327-356.
- ORLANDO ERMANNINO, *Stranieri e migranti di fronte all'assistenza*, in *Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, a cura di G. Piccinini, Roma 2020, pp. 513-540.
- ORDANO ROSALDO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982.
- ORTALLI GHERARDO, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 13-35.
- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Delitto e pace privata*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Storia del diritto in Europa: dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.
- PAGNONI FABRIZIO, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomazia e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 61-81.
- PANERO ELISA e PISTAN FABIO, *Indagine archeologica presso Palazzo Centoris: Le fasi Bassomedievali, in Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 727-806.
- PANERO FRANCESCO, *I borghi franchi del comune di Vercelli: problemi territoriali, urbanistici, demografici*, in «Bollettino Storico Vercellese», 10 (1981), pp. 5-43.
- PANERO FRANCESCO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990.
- PANERO FRANCESCO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», 20 (1990), n. 2-3, pp. 467-487.

- PANERO FRANCESCO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)*, a cura di R. Comba e I. Naso, Cuneo 1994, pp. 401-440.
- PANERO FRANCESCO, *La città di Vercelli attraverso le crisi politiche e demografiche dei secoli XIV e XV*, in *Il monastero della Visitazione a Vercelli: archeologia e storia*, a cura di G. Pantò, Alessandria 1996, pp. 53-60.
- PANERO FRANCESCO, *Patti agrari e strutture poderali nel Basso Vercellese (secoli XIV-XV)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 385-400.
- PAZZAGLINI PETER RAYMOND, *The criminal ban of the Sienese Commune: 1225-1310*, Milano 1979.
- PENE VIDARI GIAN SAVINO, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 68 (1970) pp. 157-211.
- PENE VIDARI GIAN SAVINO, *Statuti signorili*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 51-62.
- PERANI TOMASO, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in «Archivio Storico Italiano», 167 (2009), pp. 57-90.
- PERANI TOMASO, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in *Cumiana medievale*, a cura di A. Barbero, Torino 2011, pp. 221-250.
- Pergamene dell'Abbazia di S. Stefano in Vercelli conservate nell'Archivio storico civico di Milano (1183-1500)*, a cura di G. Bologna, Milano 1972.
- PERTILE ANTONIO, *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Torino 1892-1903.
- PETERS EDWARD, *Torture*, Oxford 1985.
- PETRUS AZARIUS, *Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia*, a cura di F. Cognasso, Bologna 1939.
- PETTI GIOVANNI BATTISTA, *La fideiussione e le garanzie personali del credito*, Padova 2006.
- PETTI BALBI GIOVANNA, *Felix Studium viguit: l'organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel Quattrocento*, in *Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, a cura di R. Greci, Torino 1996, pp. 201-212.
- PEZZANA ANGELO, *Storia della città di Parma, I, 1346-1400*, Parma 1837.
- PICCINNI GABRIELLA, *'Svelate' e afferrate per i capelli. Le donne e le loro chiome tra immaginario erotico, violenza fisica e violenza psicologica*, in *Eretico ed erotico nel Medioevo*, a cura di C. Grasso e M. Miglio, Roma 2019, p. 119-138.
- PIFFERI MICHELE, *Le insanabili antinomie della tortura. Modelli di verità e significato del dolore nella quaestio per tormenta medievale*, in «La legislazione penale», 9 (2019), pp. 1-22.
- PINTO GIULIANO, *Vagabondaggio e criminalità nelle campagne: il caso di Sandro di Vanni detto Pescione*, in ID., *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982, pp. 399-419.
- PIRILLO PAOLO, *«Che la strada si guardi e vada sicura». Città comunali e controllo delle strade nell'area tosco-emiliana*, in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2018, pp. 23-35.
- Pontremuli statutorum ac decretorum volumen*, Parmae, Apud Seth Viottum, 1571.
- PORTA CASUCCI EMANUELA, *La pacificazione dei conflitti a Firenze a metà Trecento nella pratica del notariato*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze 2009, pp. 193-217.

- Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007.
- Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo. Regesti*, a cura di A. Coppo e M. C. Ferrari, Vercelli 2003.
- PUNCUH DINO, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, a cura di P. Vito, Milano 2006, pp. 265-290.
- QUAGLIONI DIEGO, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, pp. 5-14.
- RAO RICCARDO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 229-290.
- RAO RICCARDO, *Comunia: le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008.
- RAO RICCARDO, *Il villaggio scomparso di Gazzzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti abbandonati*, Vercelli 2011.
- RAO RICCARDO, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 21-62.
- RAO RICCARDO, *Il villaggio scomparso di Gazzzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti abbandonati*, Vercelli 2011.
- RAO RICCARDO, *La crisi del villaggio: dinamiche insediative e di popolamento nelle campagne vercellesi fra Tre e Quattrocento*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 369-383.
- RAO RICCARDO, *Demografia e insediamento nel vercellese tra Quattro e Cinquecento*, in *La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento*, a cura di G. Alfani, A. Carbone, B. Del Bo e R. Rao, Udine 2016, pp. 57-68.
- RAO RICCARDO, *Introduzione. I grandi ufficiali nei territori angioini. Dal bilancio storiografico alle prospettive di ricerca*, in *Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini*, a cura di R. Rao, Roma 2016.
- RAVEGGI SERGIO, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccinni, Bologna 2018, pp. 129-150.
- RINALDI ROSSELLA, *Meretrice, giustizia, genere (secc. XIII-XV)*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, Roma 2020, pp. 425-462.
- Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008.
- ROBOLINI GIUSEPPE, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, V/1, Pavia 1834.
- ROMANO GIACINTO, *Contributi alla storia della ricostruzione del ducato milanese sotto Filippo Maria Visconti (1412-1421)*, in «Archivio storico lombardo», 24 (1897), pp. 67-146.
- ROSSIAUD JACQUES, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma – Bari 1984.
- ROSSIAUD JACQUES, *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Roma – Bari 2013.
- ROSSO PAOLO, *Studio e poteri. Università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XV secolo*, Torino 2010.
- ROSSO PAOLO, *Università e sapientes iuris a Vercelli nel Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 169-244.
- ROSSO PAOLO, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'ufficialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, in «Mémoire des princes angevins» 10 (2013-2017), pp. 1-37.



- ROSSO PAOLO, *Forme e luoghi di trasmissione dei saperi a Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 555-633.
- ROULAND NORBERT, *Antropologia giuridica*, Milano 1992.
- ROUSSEAU XAVIER, *Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l'espace français (1990-2005). Partie I: du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime*, in «Crime, History and Societies», 10 (2006), pp. 123-158.
- ROVEDA ENRICO, *Un ufficiale sforzesco tra politica e diritto: Gerardo Colli*, Milano 2015.
- ROVELLI GIUSEPPE, *Storia di Como*, III/1, Como 1802.
- RUSHCE GEORG e KIRCHENHEIMER OTTO, *Pena e struttura sociale*, Bologna 1981 (ed. or. *Punishment and Social Structure*, New York 1939).
- SACCO RODOLFO, *Antropologia giuridica*, Bologna 2007.
- SALVIOLI GIUSEPPE, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III, Milano 1927.
- SANTORO CATERINA, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SBARBARO MASSIMO, *Le delibere dei Consigli dei comuni cittadini italiani: secoli XIII-XIV*, Roma 2005.
- SBRICCOLI MARIO, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.
- SBRICCOLI MARIO, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, a cura di P. Grossi, Milano 1986, pp. 127-148.
- SBRICCOLI MARIO, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», 29 (1988), pp. 491-501.
- SBRICCOLI MARIO, «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Parravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 17-32.
- SBRICCOLI MARIO, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1440*, in *Legislation and Justice*, a cura di A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, pp. 37-55.
- SBRICCOLI MARIO, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini» 27 (1998), pp. 231-268.
- SBRICCOLI MARIO, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba. G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 245-364.
- SBRICCOLI MARIO, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Bari 2002, pp. 163-205.
- SBRICCOLI MARIO, «*Deterior est condicio foeminarum*»: *la storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. Calvi, Roma 2004, pp. 73-91.
- SELLA PIETRO, *Statuta Communis Bugelle et documenta adiecta*, II, Biella 1904.
- SFORZA BENVENUTI FRANCESCO, *Storia di Crema*, I, Milano 1859.
- SINISI LORENZO, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «Jurisdictio», 1 (2020) pp. 221-247.

- SMAIL DANIEL LORD, *Common violence. Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille*, in «Past and Present», 151 (1996), pp. 28-59.
- SMAIL DANIEL LORD, *Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society*, in «Speculum», 76 (2001) pp. 90-126.
- SMAIL DANIEL LORD, *The consumption of justice: emotions, publicity, and legal culture in Marseille, 1264-1423*, New York 2003.
- SMAIL DANIEL LORD, *Debt, Humiliation, and Stress in Fourteenth-Century Lucca and Marseille*, in *Emotions, passions, and power in Renaissance Italy*, a cura di F. Ricciardelli e A. Zorzi, Amsterdam 2015, pp. 129-144.
- SMAIL DANIEL LORD, *Legal Plunder: Households and Debt Collection in Late Medieval Europe*, Cambridge, Mass. 2016.
- SOLDI RONDININI GIGLIOLA, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV/1, Verona 1981, pp. 3-237.
- SOMAINI FRANCESCO, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, VI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, pp. 681-786.
- Statuta antiqua comunis Placentiae*, a cura di G. Bonora, in *Statuta varia civitatis Placentiae, Parmae*, ex officina Petri Fiaccadorii, MDCCCLX, pp. 215-463.
- Statuta civilia et criminalia oppidi Vigueriae*, Milano 1558.
- Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excusa, et cum archetypo collata*, Cremonae MDLXXVIII.
- Statuta communis Vercellarum ab anno 1241*, in *Historiae Patriae Monumenta*, vol. XVI, *Leges Municipales*, t. II/2, coll. 1089-1264.
- Statuta et ordinamenta Civitatis Laude, Mediolani*, impressum in officina libraria Gotardi Pontici, 1537-38.
- Statuta iurisdictionum Mediolani*, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876.
- Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuti del Comune di Vercelli dell'anno 1241 aggiuntivi altri monumenti storici dal 1243 al 1335, ora per la prima volta editi e annotati a cura del prof. commendatore Giovambatista Adriani*, Torino 1877.
- Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. Cossandi e M.L. Mangini, Varese 2012.
- STORTI STORCHI CLAUDIA, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in IUS MEDIOLANI. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187.
- STORTI STORCHI CLAUDIA, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, Spoleto 1996, pp. V-XXV.
- STORTI STORCHI CLAUDIA, *La torture dans les statuts lombards (XIV)*, in *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, a cura di B. Durand e L. Otis-Cour, Lille 2002, pp. 451-470.
- STORTI STORCHI CLAUDIA, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda*, in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 85-114.
- STORTI STORCHI CLAUDIA, *Autonomie e centralizzazione: Como, Varese, e il diritto del Trecento visconteo*, in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 461-485.

- STORTI STORCHI CLAUDIA, *Legislazione statutaria in itinere*, in *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. Cossandi e M.L. Mangini, Varese 2012, pp. 379-389.
- STORTI CLAUDIA, *1385: un anno tra politica e giustizia a Milano*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 7-31.
- Summarium monumentorum omnium quae in tabulario municipii Vercellensis continentia ab anno DCCLXXXII ad annum MCCCCXLI ab incerto auctore concinnatum et nunc primum editum*, a cura di S. Caccianotti, Vercelli 1868.
- Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würzler, Bologna 2002.
- TALAMANCA MARIO e FRAGALI MICHELE, *Fideiussione*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 322-384.
- TANZINI LORENZO, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 149-181.
- TANZINI LORENZO, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 785-832.
- TANZINI LORENZO, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra Medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antonielli, S. Levata, Catanzaro 2013, p. 11-30.
- TANZINI LORENZO, *Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*, in «Reti medievali», 14/1 (2013), p. 43-79.
- TERENZI PIERLUIGI, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019.
- The culture of violence in Renaissance Italy*, a cura di S.K. Cohn e F. Ricciardelli, Firenze 2012.
- THÉRY JULIEN, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XIIIe-XIVe siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003, pp. 119-147.
- The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, a cura di J. Firnhaber-Baker e D. Schoenaers, Londra – New York 2017.
- The settlement of disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge – New York – Melbourne 1986.
- TIBALDESCHI GIORGIO, *I "Libri Inquisitionum" e i "Libri Condemnationum" del Comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, pp. 319-368.
- TIBALDESCHI GIORGIO, *Criminalità e giustizia dai Visconti ai Savoia*, in *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018, pp. 799-851.
- TORELLI PIETRO, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Mantova 1915.
- TOUREILLE VALÉRIE, *Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge*, in *Entre Justice et justiciables. Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle*, a cura di C. Dolan, Québec 2005, pp. 69-83.
- TREGGIARI FERDINANDO, «*Et sit secretum*». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Roma 2020, pp. 27-47.
- TURNER VICTOR, *Il processo rituale: struttura e anti-struttura*, Brescia 1972.

- VALERI NINO, *Facino Cane e la politica subalpina alla morte di Giangaleazzo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 37 (1935), pp. 16-78.
- VALERI NINO, *L'eredità di Giangaleazzo Visconti*, Torino 1938.
- VALLERANI MASSIMO, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», 48 (1990), pp. 267-299.
- VALLERANI MASSIMO, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.
- VALLERANI MASSIMO, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI MASSIMO, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 315-354.
- VALLERANI MASSIMO, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI MASSIMO, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI MASSIMO, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 439-494.
- VALLERANI MASSIMO, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge: études*, a cura di C. Gauvard, Roma 2008, pp. 123-142.
- VALLERANI MASSIMO, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI MASSIMO, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. Vallerani, numero monografico di «Quaderni storici», 131 (2009), pp. 299-312.
- VALLERANI MASSIMO, *La supplica al signore e il potere della misericordia*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. Vallerani, numero monografico di «Quaderni storici», 131 (2009), pp. 411-442.
- VALLERANI MASSIMO, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge*, a cura di M. Lauwers, Parigi 2010, pp. 325-336.
- VALLERANI MASSIMO, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2011, pp. 117-147.
- VALLERANI MASSIMO, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli, Roma 2012, pp. 275-314.
- VALLERANI MASSIMO, *La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della civilitas nei comuni italiani fra XIII e XV secolo*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma 2017, pp. 113-144.
- VALSECCHI CHIARA, «*Per viam inquisitionis*». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani, M. Calleri e M.L. Mangini, Genova 2021, pp. 127-176.
- VARANINI GIAN MARIA, «*Al magnifico e possente signororo*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e "gravamina": politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, Bologna 2002, pp. 65-106.
- Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014.

- Vercelli fra Quattro e Cinquecento, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018.
- Vercelli nel secolo XII, Vercelli 2005.
- Vercelli nel secolo XIV, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010.
- VERGA ETTORE, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», 16 (1901), pp. 96-142.
- Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500*, a cura di L. Martines, Berkeley 1972.
- Violence in medieval society*, a cura di W. Kaeuper, Woodbridge 2000.
- Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccinni, Bologna 2018.
- WICKHAM CHRIS, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The settlement of disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge – New York – Melbourne 1986, pp. 105-124.
- WICKHAM CHRIS, *Justice in the kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto Medioevo, secoli IX-XI*, Spoleto 1997, pp. 179-250.
- WICKHAM CHRIS, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.
- Women and Violence in the Late Medieval Mediterranean, ca. 1100-1500*, a cura di L. Zanetti Domingues, L. Caravaggi e G.M. Paoletti, New York 2022.
- ZAMBARBIERI TERESA, *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo*, Bologna 1988.
- ZENDRI CHRISTIAN, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune*, Trento 2016.
- ZORZI ANDREA, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, in «Archivio storico italiano», 145 (1987), pp. 391-453 e 527-578.
- ZORZI ANDREA, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», 12 (1989), pp. 923-965.
- ZORZI ANDREA, *Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo Medioevo tra repressione penale e cerimoniale pubblico*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, a cura di M. Miglio, Roma 1993, p. 153-253.
- ZORZI ANDREA, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 419-474.
- ZORZI ANDREA, *“Ius erat in armis”. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629.
- ZORZI ANDREA, *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996, pp. 19-36.
- ZORZI ANDREA, *La politique criminelle en Italie (XIIIe-XVIIe siècles)*, in «Crime, histoire et sociétés» 2/2 (1998), pp. 91-110.
- ZORZI ANDREA, *Negoziiazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34.

- ZORZI ANDREA, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *La storia e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170.
- ZORZI ANDREA, *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in «e-Spania», 4 (2007).
- ZORZI ANDREA, *La pena di morte in Italia nel tardo medioevo*, «Clío y Crímen», 4 (2007) p. 47-62.
- ZORZI ANDREA, *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 125-187.
- ZORZI ANDREA, *Politiche giudiziarie e ordine pubblico*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze 2008, pp. 381-420.
- ZORZI ANDREA, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze 2009, pp. 7-41.
- ZORZI ANDREA, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in «Archivio storico italiano», 170 (2012), pp. 263-284.
- ZORZI ANDREA, *La giustizia negli Stati italiani del tardo medioevo*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 441-460.